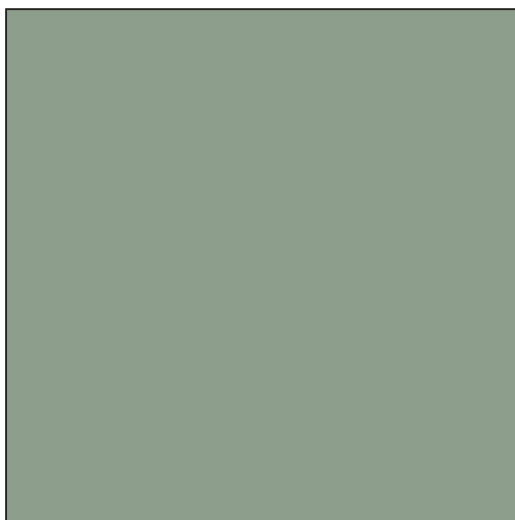


**per la storia
del pensiero
giuridico
moderno**

131



GIANDOMENICO DODARO

**GIULIANO VASSALLI
TRA FASCISMO
E DEMOCRAZIA**

BIOGRAFIA DI UN PENALISTA
PARTIGIANO (1915-1948)

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI PAOLO GROSSI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

I volumi della Collana sono sottoposti a
referee anonimo da parte di due esperti
selezionati dal Consiglio scientifico del
Centro.

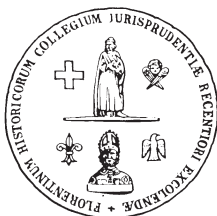
Responsabile del processo di valutazione è
il direttore della Biblioteca.

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOTRENTUNESIMO

UNIVERSITA' DI FIRENZE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



CENTRO DI STUDI PAOLO GROSSI
PER LA STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO

BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI
diretta da PAOLO CAPPELLINI

I volumi della Collana sono sottoposti a referee anonimo da parte di due esperti selezionati dal Consiglio scientifico del Centro.

Responsabile del processo di valutazione è il direttore della Biblioteca.

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE
(50129) - piazza Indipendenza, 9

www.centropgm.unifi.it

VOLUME CENTOTRENTUNESIMO

GIANDOMENICO DODARO

**GIULIANO VASSALLI
TRA FASCISMO
E DEMOCRAZIA**

Biografia di un penalista partigiano (1915-1948)

ISBN 9788828844488

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2022
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

*A Giorgio e Marco,
un viaggio alla scoperta del valore morale ed
educativo della Resistenza*

PROLOGO

1. *Passione politica di un uomo di legge*. Con queste sintetiche parole, che compongono il titolo del saggio introduttivo della prestigiosa collezione dei *Discorsi parlamentari* di Alfredo Rocco, è lo stesso Giuliano Vassalli a suggerirci la formula che meglio sintetizza e spiega la ricca trama attraverso la quale si dipana la sua vicenda personale, nonché i valori e i sentimenti che ne hanno orientato la traiettoria nell'intero arco della sua lunga esistenza. Anch'egli, come Rocco, pur nella diversità delle prospettive ideologiche, fu « giurista e politico nel medesimo tempo e a pieno titolo », sensibile nel cogliere il fluire degli eventi e abile a « trasferire in norme di legge determinati principi o determinate vedute » attraverso una capacità di *problem solving* improntata non a rigidi schematismi teorici, ma al registro della ragionevolezza pratica ⁽¹⁾.

Icona di una generazione di giovani giuristi costituenti, protagonisti della storia dell'Italia repubblicana, precursore della seconda generazione della “penalistica civile” del XX secolo ⁽²⁾, Vassalli costituisce una delle figure-chiave per la comprensione degli sviluppi

⁽¹⁾ G. VASSALLI, *Passione politica di un uomo di legge*, in Alfredo Rocco. *Discorsi parlamentari*, Bologna, Il Mulino, 2005, rispettivamente pp. 13 e 68.

⁽²⁾ Conf. P. CAPPELLINI, 'Inconscio inquisitorio' e regimi autoritari: un collegamento necessario?, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano, Giuffré, 2010, p. 23. L'espressione “penalistica civile” è stata coniata da Mario Sbriccoli nel saggio *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra otto e novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », II (1973), p. 607 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffré, 2009, p. 725 e ss. Dello stesso autore si veda *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 147 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffré, 2009, p. 505.

della cultura penalistica italiana nel passaggio dalla dittatura alla democrazia costituzionale.

Per fare una storia della cultura, le potenzialità dell'approccio biografico all'interpretazione delle questioni storico-giuridiche, che hanno segnato la prima metà del Novecento, sono parse superiori a quelle di una tradizionale analisi dottrinale di leggi e opere scientifiche, più congeniale forse a una mera storia di idee ⁽³⁾. L'unione di elementi personali e impersonali nella narrazione della storia del biografato tra 1915 e il 1948 — considerati parimenti come potenti fattori di condizionamento dei percorsi degli individui ⁽⁴⁾ — ha permesso di analizzare le scelte di Vassalli che hanno dato forma alla sua azione nel campo scientifico, accademico, istituzionale e politico, nel rapporto con il contesto, riportando la comprensione della cultura penalistica a quanti, come lui, « sono stati protagonisti delle sue vicende, come “intellettuali” e nei legami con il potere » ⁽⁵⁾.

2. Storicizzare il giudizio su Vassalli in relazione a temi storico-giuridici tuttora controversi (fascistizzazione delle facoltà giuridiche, dei docenti e della dottrina di diritto penale; contributo dei penalisti alla resistenza e alla discussione sulla giustizia di transizione e ai grandi temi della fase costituente) non è impresa semplice.

La letteratura storica ci parla di Vassalli, dopo la fine della dittatura, in relazione, per lo più, al ruolo arcinoto di combattente per la libertà e la dignità dello Stato, al fianco di Sandro Pertini, nella resistenza romana; e riferisce le posizioni assunte nel partito socialista dalla corrente giovanile

⁽³⁾ Per un'analisi del pensiero vassalliano si vedano, limitatamente alle opere di carattere generale: G. VASATURO, *I principi del diritto penale nella dottrina di Giuliano Vassalli*, Roma, Aracne, 2011; F. PALAZZO, *Giuliano Vassalli: perché legge e giustizia penale non si separino*, in *Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Bari-Roma, Laterza, 2010, p. X e ss.; Id., voce *Giuliano Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 663 e ss.; Id., voce *Vassalli, Giuliano*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 413 e ss.; G. CHIODI, voce *Giuliano Vassalli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2020, p. 409 e ss.

⁽⁴⁾ V. SGAMBATI, *Le lusinghe della biografia*, in « Studi storici », XXXVI (1995), 2, p. 402.

⁽⁵⁾ I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, *Presentazione. Per un diritto fatto da uomini*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. VII.

da lui capeggiata sulle grandi questioni politiche e istituzionali che si agitavano all'epoca attorno alla ricostituzione dello Stato, umiliato dalla ventennale dittatura e distrutto dalla guerra.

Un certo *understatement* o pudore a parlare di sé, del proprio passato, specie dell'impegno nella lotta di liberazione, fu per tantissimi anni avvertito da Vassalli. La sua memoria storica era sovrastata dal pensiero dei compagni caduti, al punto da « rendere non degna di memorie la vita dei sopravvissuti », ed era, altresì, permeata dalla consapevolezza « dell'incommensurabile distanza fra l'impegno e l'apporto, oltre che il sacrificio » di chi, come lui giovane borghese, combatté in città e di chi lo fece sulle montagne (6).

Episodi e vicende della guerra di liberazione hanno contribuito alla costruzione di un'immagine di Vassalli dai contorni eroici, a farne un simbolo della resistenza, dominato dal valore etico dell'azione quale completamento di un pensiero speculativo e politico.

« Questi “nostri” giovani — ricordò Sandro Pertini — noi li abbiamo conosciuti nelle ore più difficili quando in Roma ferveva la lotta contro il nazifascismo; e se allora il nostro partito ha saputo mantenersi in piena luce lo si deve soprattutto a loro che compresero subito la necessità e il dovere di scendere decisamente sul terreno dell'azione » (7).

Le successive tappe di una straordinaria carriera professionale e istituzionale hanno finito per fare di Vassalli una sorta di modello ispirazionale. Ne è una riprova la quantità di memoriali, necrologi, ricorrenze e ricordi personali, nonché l'attività convegnistica celebrativa con cui politici, accademici, avvocati, magistrati e comuni cittadini vollero dopo la sua morte ricordarlo, onorarlo e rendergli testimonianze d'affetto (8).

(6) G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani di Mussolini. Fascisti convinti, fascisti pentiti, antifascisti*, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, p. 214 e s. Si veda anche G. VASSALLI, *Intervista*, in B. GHIGI, *Lungo le strade della deportazione. Storie di bestie, uomini e di un esercito in ritirata*, Rimini, Ghigi, 1999, p. 167 e ss.

(7) S. PERTINI, *Gioventù socialista*, in *Rivoluzione socialista* (edizione romana), 28 agosto-3 settembre 1944, ora in *Sandro Pertini. Dal delitto Matteotti alla Costituente. Scritti e discorsi: 1924-1946*, a cura di S. Caretti, Manduria, Lacaita, 2008, p. 98.

(8) Complesso sarebbe provare a dar conto di tutta la letteratura venuta a cumularsi in questi anni su Giuliano Vassalli, della quale si ritiene sufficiente indicare queste principali opere. Tra i volumi che raccolgono atti di convegno, si vedano:

Insufficiente sarebbe, tuttavia, sul piano metodologico, la tentazione di affidarsi ciecamente per la ricostruzione del percorso di Vassalli sotto il regime e durante la transizione a questa letteratura dai toni sovente agiografici, o ai colloqui che si sono avuti con familiari, politici e accademici che lo hanno conosciuto, oppure alla sua autobiografia inedita e incompiuta, che è stata recentemente scoperta tra le carte conservate dalla famiglia, così come basarsi sulla massa delle sue pubblicazioni note e meno note, sempre dense di ricordi personali, dettagliatissimi, su personaggi e avvenimenti.

Guardare dentro queste testimonianze è servito a conoscere il periodo storico, le atmosfere, l'itinerario, gli stati d'animo e gli atteggiamenti di un giovane tra i venti e i trent'anni. Soprattutto si è rivelato utile per indirizzare la mappatura della complessa rete di relazioni nella quale si muoveva.

L'accesso a nuove fonti storiche (manoscritti di carattere scientifico, politico, commemorativo, divulgativo, documenti amministrativi, corrispondenza), rese disponibili dalla acquisizione negli ultimi

Ricordando Giuliano Vassalli, in « Storia e memoria », (2009), 2; *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli* (Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010), Roma, Corte Costituzionale, 2010; *Una vita per la giustizia. Giuliano Vassalli*, a cura di E. Albertario, Roma, Frabotta, 2010; *Raccolta di scritti in onore di Giuliano Vassalli*, Siracusa, ISISC, 2011; *Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista, Presidente della Corte Costituzionale* (Atti della giornata in ricordo di Giuliano Vassalli a cento anni dalla nascita, 21 ottobre 2015), Genova, ILsrec, 2016; *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffrè, 2017.

Numerosi anche i contributi in rivista: M. GALLO, *Vassalli e i suoi amici*, in « Critica del diritto », (2009), 1-4, p. 7 e ss.; F. MANTOVANI, *Giuliano Vassalli*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 211 e ss.; G. MARINUCCI, *In ricordo di Giuliano Vassalli*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », LII (2009), 4, p. 1585 e ss.; A. PACE, *Giuliano Vassalli*, in « Giurisprudenza costituzionale », LIV (2009), 5, p. 3595 e ss.; A. PAGLIARO, *Vassalli, molte vite in una*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 209 e s.; P. SEVERINO, *Giuliano Vassalli (25 aprile 1915-21 ottobre 2009)*, in « Criminalia », IV (2009), p. 17 e ss.; F. MANTOVANI, *Ricordo di Giuliano Vassalli*, in « La giustizia penale », CXV (2010), 1, c. 1 e ss.; F. PALAZZO, *La scomparsa di Giuliano Vassalli: un vuoto incolmabile per la scienza penale e la giustizia italiana*, in « Diritto penale e processo », (2010), 1, p. 5 e ss.; F. RAMACCI, *In memoria di Giuliano Vassalli*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », I (2010), p. 3 e ss.; G. VASSALLI, *Intervista sull'avvocatura* (29 agosto 2008) a cura di G. Alpa, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », VI (2015), p. 459 e ss.

mesi del 2021 dei prestigiosi Fondi Filippo e Giuliano Vassalli da parte del Polo di archivio storico (PAST) della Biblioteca dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, ha permesso una ricostruzione di fatti e personaggi più accurata e attendibile ⁽⁹⁾.

3. Una rilevanza storiografica decisamente significativa hanno avuto i numerosi articoli pubblicati da Vassalli, durante gli anni universitari, quando era membro del Guf capitolino, su giornali fascisti e dopo la caduta del regime su organi del partito socialista, che sono stati rinvenuti attraverso un paziente scavo nelle biblioteche di università e fondazioni politiche o di ricerca e che si è deciso di accludere nell'Appendice documentaria di questo volume. Questi lavori, che hanno fatto emergere informazioni ai più sconosciute, sono la vivida testimonianza di mentalità, scelte, azioni che il giovane Vassalli veniva, di volta in volta, maturando nei confronti degli eventi e del potere costituito nel fluire delle dinamiche politico-istituzionali.

Importanti informazioni inedite sono state acquisite anche attraverso la consultazione di documenti d'archivio. Si è appreso così che Vassalli, pur avendo scelto dopo la laurea di proseguire gli studi alla Cattolica di Milano tra penalisti che non potevano certamente essere sospettati di simpatie per il fascismo, a Roma continuò ad avere rapporti con politici e altre personalità di primo piano del regime, almeno fino allo scoppio della guerra, e che questa vicinanza al potere venne persino spesa in occasione della partecipazione al concorso per la libera docenza (1940). Potè trattarsi forse di una

⁽⁹⁾ I Fondi Vassalli si compongono di oltre 100 colli — ben più della metà di Giuliano — contenenti materiali di vario genere e riguardanti un ampio arco cronologico compreso, per Filippo tra i primi anni del Novecento e gli anni Cinquanta e per Giuliano tra l'inizio degli anni Trenta e il 2000. Il Fondo Giuliano Vassalli, in particolare, è costituito da manoscritti e dattiloscritti raccolti in fascicoli tematici su personaggi o fatti della storia d'Italia, fotografie, videoregistrazioni, quadri, onorificenze, opuscoli a stampa e da un cospicuo epistolario (comprensivo anche di numerose minute di lettere inviate da Vassalli) con giuristi italiani e stranieri, politici italiani e amici, nonché da documenti personali o relativi all'attività istituzionale, professionale, accademica.

I fondi, di cui è iniziato il riordino, saranno resi disponibili per la consultazione on-line sul sito web del Polo di archivio storico (PAST) della Biblioteca dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. I riferimenti archivistici al Fondo Giuliano Vassalli, presenti nel testo, sono da considerare provvisori in attesa della definitiva catalogazione dei materiali.

strategia adottata per l'impressione del candidato di una certa permeabilità del sistema di reclutamento a valutazioni di ordine politico, come peraltro confermato da una nota ministeriale, relativa alla medesima procedura selettiva, con la quale si richiamava l'attenzione di qualche funzionario sul fatto che il candidato fosse il genero del senatore Domenico Bartolini.

Dagli archivi universitari è emerso, altresì, che dopo lo scoppio del conflitto mondiale la partecipazione alla rete della cospirazione antifascista si rivelò una risorsa assai preziosa, dopo la vittoria dell'ordinariato, per la realizzazione del trasferimento dall'Università di Padova, dove il Ministero l'aveva assegnato d'ufficio per subentrare a Vincenzo Manzini, all'Università di Genova. La vicenda sembrerebbe evidenziare l'esistenza di una falla nel controllo politico dell'università, che potrebbe attestare una certa possibilità delle facoltà di agire, in alcuni casi, nascostamente, su livelli sottratti all'occhiuta sorveglianza ministeriale, quantomeno a favore di chi, come Vassalli, poteva fare affidamento su una fenomenale rete di relazioni personali e accademiche ⁽¹⁰⁾.

4. Le traiettorie della vicenda personale di Vassalli non sono state sempre del tutto lineari, come emerge da questi primi dati. Si collocano in un periodo di temperie politico-culturali, nel quale gli eventi storici nazionali e internazionali si susseguivano a grande velocità e le scelte furono, talvolta, espressione di conflitti morali o di drammi intimi.

Così come non ci si può fermare all'apologia che trasfigura, allo stesso modo sarebbe scorretto cedere all'aneddotica polemica che scava nelle debolezze giovanili per giudicare le scelte. Troppo facile sarebbe raccogliere le prove di un possibile cedimento alle lusinghe del regime. Meno agevole è, invece, rendere le ragioni e la profondità di questo travaglio ⁽¹¹⁾ per cercare di cogliere, con tutte le cautele e i distinguo del caso, il senso complessivo della sua attività scientifica, politica e istituzionale, evitando giudizi di valore.

⁽¹⁰⁾ Il fatto che il controllo fascista sulla società non fu mai pieno, specie sulla scuola, è rilevato anche da S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 45.

⁽¹¹⁾ « Non c'è stato un momento di parentesi in cui io non sia stato in contatto, per ragioni familiari o sentimentali, con l'ambiente antifascista », G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 210.

Raccontare i legami personali e familiari con il regime è imprescindibile. Il giovane Vassalli incarna, in qualche misura, il suo tempo e riflette la società che lo circonda. A soli vent'anni aveva già raggiunto a livello lavorativo una posizione rara di privilegio. Neolaureato, coglie le notevoli opportunità offertegli dalla sua posizione sociale e compie le tappe di un percorso accademico e professionale che ci si potrebbe aspettare da un giovane valido e ambizioso, proveniente da una importante famiglia dell'alta borghesia romana e figlio di uno dei più eminenti civilisti dell'epoca, titolare, peraltro, di uno dei più prestigiosi studi legali della Capitale, che costituiva uno straordinario punto d'incontro con le istituzioni fasciste e vaticane.

Può giustamente ritenersi imbarazzante l'accettazione dell'incarico di segretario del Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche presso il Ministero di grazia e giustizia, nella cui veste collaborò all'organizzazione dell'importante convegno italo-germanico sul diritto razziale (Vienna 1939), al quale, peraltro, pure partecipò come componente della segreteria della delegazione italiana; e non meno significativa è la ragione che portò all'incarico, ossia l'apprezzamento del ministro Solmi per l'opera svolta nell'organizzazione del I Congresso internazionale di criminologia (Roma 1938), che implicava evidentemente un'attestazione di fiducia nei confronti di Vassalli da parte dell'uomo politico, confermando, peraltro, tutta la vicenda la ben nota abilità del regime di integrare i tecnici all'interno delle istituzioni ⁽¹²⁾.

La comprensione di questi episodi va adeguatamente inquadrata. Va collocata, innanzitutto, — come vedremo — all'interno del contesto familiare. Deve tener conto, forse anche, — come è stato scritto a proposito di Giame Pintor — della prospettiva di una generazione intellettualmente attiva, incapace di mordere il freno, impaziente di cogliere le occasioni della vita, in attesa della fine della dittatura, che a quel tempo non si sapeva fino a quando sarebbe ancora durata ⁽¹³⁾. E non può trascurare di considerare il temperamento personale e la formazione mentale del giovane Vassalli,

⁽¹²⁾ Cfr. L. FERRAJOLI, *Scienze giuridiche*, in *La cultura italiana del Novecento*, a cura di C. Stajano, Bari-Roma, Laterza, 1996, p. 576.

⁽¹³⁾ A. VITTORIA, *Una "Grande muraglia di libri fra me e i mongoli"*. Sulla biografia di Giame Pintor, in « Studi Storici », XLVIII (2007), 4, p. 983.

temprato da un'educazione alto-borghese, il quale viene descritto dall'amico Giaime, quando entrambi erano in servizio militare alla Ciaf, come « il più perfetto tipo di esecutore che abbia mai visto », « collaboratore prezioso », dalla apparente tendenza « al rispetto per i superiori » (14).

5. Se sotto la dittatura osmosi vi fu, come pare, tra politica e diritto e se l'università « partecipò, in parte forzatamente in parte di buon grado » al processo di fascistizzazione della cultura giuridica (15), nel destreggiarsi tra vicenda individuale e svolgimento storico più ampio nella ricerca di un giusto punto di equilibrio, occorre evitare sia di fagocitare il secondo in un'eccessiva personalizzazione di fatti storici, sia, all'opposto, di appiattire il primo all'interno di una generalizzazione che annulla l'apporto dell'individuo alla storia, magari dando per scontato o banalizzando il significato delle sue scelte (16).

È proprio nel periodo 1939-1940 che si possono, infatti, cogliere in altre decisioni di Vassalli i caratteri di un pensiero antifascista maturo che, prima di realizzarsi nella partecipazione alla rete clandestina della cospirazione, si manifestò a livello speculativo nella produzione scientifica sul principio di legalità, sull'analogia e sulla potestà punitiva statale (la versione provvisoria della monografia è del 1939). Si tratta di opere di forte impegno scientifico, in cui il biografato mise in luce la capacità di elaborare un pensiero critico originale. Contro l'imperante ideologia autoritaria, che tendeva a risolvere la questione teorica del rapporto fra Stato di diritto e Stato totalitario con l'immagine di uno Stato fascista che si compie attraverso il diritto (17), Vassalli si schierò, all'interno di una con-

(14) G. PINTOR, *Doppio diario 1936-1943*, a cura di M. Serri, Torino, Einaudi, 1978, p. 87.

(15) I. BIROCCHI, *L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Birocchi, G. Chioldi, M. Grondona, Roma, RomaTrE-Press, 2020, p. 36.

(16) M. REBESCHINI, *La biografia come genere storiografico tra storia politica e storia sociale. Questioni e prospettive di metodo*, in « Acta Histriae », XIV (2006), 2, p. 436.

(17) P. COSTA, *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVIII (1999), I, p. 153 e s.

trapposizione tra scuole penalistiche in ascesa (la scuola barese-napoletana di Biagio Petrocchi e la scuola milanese della Cattolica di Giacomo Delitala) per un'idea di Stato di diritto ispirata a una filosofia politica "individualistica" ⁽¹⁸⁾, nella quale istituzioni politiche e apparati giuridici sono finalizzati alla protezione dei diritti e delle garanzie della persona contro l'arbitrio del potere politico ⁽¹⁹⁾. Nel silenzio della penalistica più matura, segnalò, in maniera prudente ma non equivocabile, i *vulnus* alla legalità nel codice penale e nella legislazione extra-penale e nei suoi scritti non mancò di citare penalisti antifascisti che furono vittime della persecuzione politica in Italia, come Giacomo Matteotti e Giulio Paoli, e della persecuzione antiebraica in Germania, come James Goldschmidt. Con questi lavori vinse al primo posto i concorsi per la libera docenza e per l'ordinariato. Dell'ispirazione liberale garantista dei suoi scritti le commissioni giudicatrici, nelle quali sedevano penalisti di regime, forse non si avvidero o preferirono dimostrarsi tolleranti, o semplicemente vollero "chiudere un occhio" ⁽²⁰⁾.

Nel contesto della crisi della cultura penalistica nel periodo fascista, conclamata dall'impoverimento della discussione e da una verticale caduta dello spirito critico in un quadro di discorsi meramente tecnici ed esegetici ⁽²¹⁾, il giovane Vassalli seppe, inoltre, tenersi lontano dal dogmatismo di un tecnicismo esasperato e restaurare, assieme a Giuseppe Bettiol, Aldo Moro e Pietro Nuvo-

⁽¹⁸⁾ D. ZOLO, *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di D. Zolo, P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 18.

⁽¹⁹⁾ L. LACCHÈ, *La penalistica costituzionale e il 'liberalismo giuridico'. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), 1, p. 690 e s.

⁽²⁰⁾ Parafrasando le parole con cui Vassalli commentò l'esito del concorso a cattedra di Flavio Lopez de Oñate, autore de *La certezza del diritto* (1942), G. VASSALLI, *Discorso d'apertura*, in *Scritti in memoria di Enrico Paresce*, a cura di V. Panuccio, A. Metro, A. Romano, D. Farias, L. Ferlazzo Natoli, Messina, Accademia peloritana dei Pericolanti, 1991, p. 7.

⁽²¹⁾ M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), p. 817 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, II, p. 1008.

lone, la migliore tradizione della criminalistica italiana, conferendole lo spirito del successivo costituzionalismo penale ⁽²²⁾.

La critica della legislazione fascista fu, come s'è detto, mossa con cautela, mai apertamente o direttamente, secondo un registro irrinunciabile per chi non aveva intenzione di compromettere la propria aspirazione alla cattedra; « allora si viveva anche nell'ambiente universitario » una non facile situazione di sospetto ⁽²³⁾. Ben noti erano gli esempi di colleghi, politicamente impegnati, che avevano, prima di lui, dovuto rinunciare, magari per la delazione di qualche collega fascista: Paolo Rossi, cui il regime precluse l'accesso al concorso per aver espresso dissenso nei confronti delle linee portanti della nefasta legislazione fascista in due opere ⁽²⁴⁾, immediatamente sequestrate, secondo i sospetti dell'autore, per una segnalazione di Giulio Battaglini ⁽²⁵⁾; il suo maestro Giacomo Delitala, cui l'iscrizione nel casellario politico creò non poche difficoltà nella fase iniziale della carriera; Giulio Paoli, esiliato alla facoltà di scienze

⁽²²⁾ F. PALAZZO, *Giuliano Vassalli*, cit., p. XIX.

⁽²³⁾ Cfr. la deposizione scritta di Giuliano Vassalli nel procedimento di epurazione a carico di Vezio Crisafulli, p. 1, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Post-Resistenza e Post-Epurazione.

⁽²⁴⁾ Il riferimento è a *La pena di morte e la sua critica*, Genova, Libreria Mario Bozzi, 1932 e a *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale*, Messina-Milano, Casa Editrice Giuseppe Principato, 1937.

Paolo Rossi, estromesso dal concorso a cattedra del 1942 perché privo della tessera del Pnf, nel dopoguerra, nel 1946, chiese la revisione del concorso ai sensi del d.l.l., 5 aprile 1945, n. 238 e dopo lunghe traversie, nel 1949, al termine della valutazione comparativa che ridefiniva la nuova lista dei vincitori del concorso del 1942 (Vassalli, Cicala, Rossi, Musotto), riuscì a essere inserito nei ruoli dell'università e nominato, in soprannumero, straordinario di Diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova. Per un'analisi dettagliata della revisione del concorso di Rossi, cfr. G. MONTRONI, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, Le Monnier, 2016, p. 93 e ss. Rossi sollecitò in maniera insistente l'interessamento di Vassalli sia sulla composizione della commissione giudicatrice sia sull'orientamento della medesima in merito alla decisione, come emerge dalla ricca corrispondenza conservata presso il PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Paolo Rossi.

Per una biografia di Rossi, si vedano: G. LORI, *Paolo Rossi, un intellettuale democratico*, Roma, Il mio libro, 2009; S. VINCIGUERRA, voce *Rossi, Paolo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1741.

⁽²⁵⁾ Lettera [senza nome del mittente] a Vassalli del 5 febbraio 1946, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Paolo Rossi.

politiche di Pavia per essere stato scoperto a votare contro il “listone” alle elezioni del 1929; Ugo Baglivo, giovane assistente di Arturo Rocco, che fu precocemente costretto ad abbandonare la carriera universitaria dopo essere stato arrestato e mandato al confino a seguito della delazione, prima nel 1935 e poi nel 1938, di un avvocato che in una lettera inviata ad Achille Starace, segretario del Pnf, lo accusava di propaganda antifascista e disfattista e di oltraggio in danno del partito, del duce e dello stesso Starace ⁽²⁶⁾.

L’audacia della critica appare, tuttavia, un tratto personologico di Vassalli ugualmente apprezzabile, tanto più se lo si confronta con il « mondo delle scelte » ⁽²⁷⁾ di altri penalisti che attraversarono gli accadimenti dell’epoca e che senz’altro poterono cogliere, quali osservatori qualificati in ragione delle speciali conoscenze e sensibilità derivanti dall’esercizio quotidiano della professione legale, il carattere autoritario e discriminatorio del diritto penale dell’epoca ⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ Il testo della lettera delatoria del 20 maggio 1935 si trova integralmente trascritto nella sentenza del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1949, n. 27, che dispone la cancellazione dall’albo professionale dell’avvocato incolpato.

Ugo Baglivo, laureatosi in giurisprudenza a Roma, dopo aver frequentato un corso di perfezionamento in Germania, intraprese la carriera accademica con Arturo Rocco, di cui curò, assieme a Tullio Delogu, la dispensa intitolata *Le dottrine generali del diritto penale: lezioni del corso ufficiale di diritto e procedura penale*, Roma, Castellani, 1935. Fu autore di due saggi: *Sui reati di mero sospetto*, Torino, Utet, 1938 e *Sul reato permanente nel diritto penale romano*, Roma, S. Abete, 1943.

Come ricordò Vassalli in una breve icona di Baglivo: « Prima e dopo la fine del regime da lui aborrito svolse un’intensa attività politica. Il 9 settembre 1943 con uno stuolo di operai e professionisti accorse a S. Paolo e combatté nella difesa di Roma. Occupata la città dai tedeschi si dedicò all’attività clandestina con entusiasmo e sprezzo del pericolo. Arrestato dalla polizia nazifascista con i colleghi Bendicenti e Medas, chiuse il 24 marzo 1944 la giovane esistenza, suggellando col sangue la sua fede nella libertà » nell’eccidio delle Fosse Ardeatine, G. VASSALLI, *Venuti da una scuola di libertà e di dignità gli avvocati romani furono tra i primi a organizzare la ribellione*, in « Patria indipendente » dell’11 marzo 1984, senza pagina, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Pubblicazioni, f. Resistenza.

Più diffusamente sulla storia personale di Baglivo e sul suo impegno resistenziale: R. PERRONE CAPANO, *La resistenza in Roma*, II, Napoli, Gaetano Macchiaroli, 1963, p. 446 e ss.; S. TORSSELLO, *A Roma un giorno di primavera. Ugo Baglivo, un alessanese alle Ardeatine*, Alessano, Idrusa, 2006.

⁽²⁷⁾ G. DE LUNA, *La resistenza perfetta*, Milano, Feltrinelli, 2015, p. 38.

⁽²⁸⁾ In questo senso, con riferimento in generale agli avvocati sotto il regime, P. CALAMANDREI, *Gli avvocati e la libertà*, in « Corriere della sera » del 25 agosto 1943, ora

Tutti i penalisti presero la tessera del Pnf, da quando divenne obbligatoria nel 1932 per l'accesso ai concorsi universitari di ogni grado⁽²⁹⁾. L'unica eccezione fu Giulio Paoli che — come s'è anticipato — pagò la sua irrituale disobbedienza al regime con il trasferimento all'Università di Pavia.

Una minoranza, alcuni già in ruolo, si iscrisse al partito ancor prima: nel 1921 Remo Pannain, nel 1923 Alfredo de Marsico, nel 1925 Giuseppe Maggiore e Vincenzo Manzini, nel 1926 Adelmo Borettoni e Raul Frosali, nel 1927 Giovanni Leone e Biagio Petrocelli.

L'impressionante prossimità temporale dell'iscrizione rispetto ad alcuni eventi storici, che segnarono l'ascesa del fascismo e l'avvio della costruzione dello Stato totalitario ("Marcia su Roma", 1922; elezioni con il "listone unico" e omicidio di Giacomo Matteotti, 1924; leggi "fascistissime", 1925-1926), accreditano l'ipotesi che la fascistizzazione di questi docenti — non si saprebbe dire a quale livello e con quale intensità — fu da subito tutt'altro che esteriore. Alcuni di loro — com'è noto — aderirono al fascismo con convinzione, molti furono motivati anche da forti aspirazioni carrieristiche a una sede universitaria più prestigiosa o a un incarico politico.

La maggior parte dei penalisti accademici, si sa, preferì appartarsi dal dibattito pubblico e scientifico, astenersi dai temi vicini alla politica od occuparsene ma con metodo tecnico-giuridico, mai critico⁽³⁰⁾, secondo una "strategia dell'estraneità e dell'indifferenza" assai diffusa tra i giuristi e altri intellettuali⁽³¹⁾.

Alcuni degli eminenti professori che corsero a iscriversi al Pnf, invece, scelsero non solo di decantare e promuovere il nuovo diritto

in Id., *Utopie di idealisti ingenui? I fondi per il Corriere*, Milano, Fondazione Corriere della Sera, 2009, p. 34 e ss.

⁽²⁹⁾ I professori senza tessera erano svantaggiati nella considerazione e negli incarichi del regime di natura universitaria ed extrauniversitaria; ad esempio, venivano solitamente esclusi (o preventivamente messi in minoranza) dalla partecipazione alle commissioni concorsuali, la cui nomina era di competenza ministeriale, I. BIROCCHI, *L'integrazione*, cit., p. 52.

⁽³⁰⁾ Per una sintesi dell'evoluzione del dibattito penalistico dal fascismo alla repubblica, si veda il paragrafo ad esso dedicato dell'ampia monografia di S. SEMINARA, *Il delitto tentato*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 608 e ss.

⁽³¹⁾ L'espressione, usata per descrivere la giuspubblicistica italiana, è di M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 43.

del regime in Italia o all'estero, o di sostenerlo scientificamente, negando o torcendo il significato liberale di quel « tabù intoccabile » ⁽³²⁾, che fu il principio di legalità, elevando « l'ideologia dell'obbedienza a valore assoluto » ⁽³³⁾; ma vollero altresì mettersi al servizio delle istituzioni, degli apparati repressivi, del regime e persino della Repubblica sociale italiana. Il giurista in uniforme, come richiedeva il regime, si faceva in questo modo « politico » e la fedeltà fu ricompensata con il trasferimento presso sedi universitarie più prestigiose o nuovi incarichi istituzionali ⁽³⁴⁾.

Tutte le parole o le argomentazioni filo-fasciste presenti nelle opere di questi prestigiosi autori, pubblicate sotto il regime, vennero cinicamente espunte dalle riedizioni pubblicate dopo l'avvento della Repubblica, agevolando la rimozione selettiva, dalla memoria storica della comunità accademica dei penalisti, dei ricordi di un passato compromesso o di alcune piccole inconfessabili debolezze, che con il passare del tempo sembrano essersi persi in una profonda amnesia collettiva. Si trattò, a conti fatti, di una strategia vincente per i più ambiziosi di loro che riuscirono a ottenere quegli importanti incarichi istituzionali, che a causa della sconfitta bellica gli furono preclusi sotto la dittatura.

Delle biografie di alcuni di questi 'giuristi di regime' (Giulio Battaglini, Giuseppe Maggiore, Biagio Petrocelli), riscoperte attraverso un paziente scavo storiografico, e di quelle dei loro allievi — non sempre allineati al maestro (come Aldo Moro a differenza di Luigi Scarano) — e di altri penalisti, che non diremmo 'di regime' ma cinici nel rapporto con il potere (Francesco Antolisei), ci si è serviti per cercare di restituire uno spaccato più completo e sfaccettato delle culture penalistiche accademiche e della loro evoluzione,

⁽³²⁾ M. PIFFERI, *Difendere i confini, superare le frontiere. Le 'zone grigie' della legalità penale tra Otto e Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 1, p. 750 la citazione è da p. 751.

⁽³³⁾ N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Edizioni di comunità, 1965, p. 117.

⁽³⁴⁾ I. BIROCCHI, *L'integrazione*, cit., p. 46.

che fu condizionata, almeno dal 1939, dal sempre più intenso riavvicinamento della politica italiana a quella del *Reich* ⁽³⁵⁾.

6. Come mostrano le biografie di altri giovani antifascisti,

« [n]elle scelte decisive — quelle che ti cambiano la vita — le idee e la volontà contano fino a un certo punto; [...] contano soprattutto le occasioni, il contesto, la compagnia, il temperamento » ⁽³⁶⁾.

Le scelte decisive, che segnano la biografia di Vassalli, trovano una spiegazione forse plausibile, ma certo non esauriente, nell'antifascismo, appreso dapprima dal lato materno della famiglia, o nelle contingenze storiche e negli incontri degli anni 1942-1943 con intellettuali e dirigenti dei partiti di massa d'area socialista ⁽³⁷⁾; incontri importanti per molti giovani che furono spiritualmente disorientati sotto la dit-

⁽³⁵⁾ La ricerca storiografica sul passato fascista dei professori di diritto penale in servizio negli anni Trenta e Quaranta può considerarsi in Italia ancora agli albori. Recenti analisi stanno portando alla luce i legami meno noti — tuttavia ancora da chiarire quanto a reale natura e significato — che alcuni penalisti di spicco, apparentemente più appartati dal regime, riuscirono a costruire con le più alte sfere istituzionali dello Stato.

È il caso, ad esempio, di Filippo Grispiñi, che alcuni recenti studi annoverano tra i sostenitori del regime (in tal senso, E. DEZZA, S. SEMINARA, T. VORMBAUM, *Moderne italienische Strafrechtsdenker*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, p. 329; F. MUÑOZ CONDE, *Algunas notas sobre Filippo Grispiñi y el derecho penal fascista*, in « Revista De Derecho Penal y Criminología » (2014), 2, p. 205 e ss.; più prudente il giudizio di M. DONINI, voce *Grispiñi, Filippo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1070 e ss. e di P. COCO, *Luci e ombre nell'opera di Filippo Grispiñi*, in « Archivio penale », (2020), 1, p. 1 e ss.), quantomeno a partire dal 1942, quando, in concomitanza con il suo trasferimento all'Università di Roma, pubblicò un saggio intitolato *La funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini*, in « Rivista penale », XX (1942), p. 651 e ss., la cui gestazione risale, peraltro, a qualche anno prima, probabilmente al 1939, secondo quanto si apprende da un lavoro precedente Id., *La trasformazione del diritto penale nella più recente legislazione straniera*, in « Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi », XIV (1939), 6, p. 632, nota 1.

Sull'adesione al fascismo di Raul Frosali, si veda G. RUGGIERO, *Un giurista dimenticato: Raul Alberto Frosali*, in « Archivio penale », (2021), 2, p. 1 e ss.

⁽³⁶⁾ A. CASELLATO, *Introduzione. Il figlio comunista*, in P. CALAMANDREI, F. CALAMANDREI, *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1939-1956)*, a cura di A. Casellato, Bari-Roma, Laterza, 2008, p. XXIX.

⁽³⁷⁾ « Schierarsi militarmente prima [della caduta del regime] non avrebbe avuto senso », essendo la rivolta destinata probabilmente al fallimento, G. VASSALLI, *La Beffa di Regina Coeli. Colloquio con Giuliano Vassalli*, in G. VASSALLI, *Frammenti di Storia*, a cura di M. Lo Presti, Bari, Palomar, 2009, p. 127.

tatura, ma che non caddero nella trappola di credere alle falsificazioni, cui il regime cercò di abituarli, sul significato e sull'entità dell'opposizione al regime in Italia, o che non avevano perso i contatti con il mondo della cospirazione antifascista in esilio, come aveva fatto Vassalli per ragioni familiari, in particolare con lo zio Mario Angeloni fino alla sua uccisione nella guerra di Spagna ⁽³⁸⁾.

Questi politici dal grande impatto suggestivo, tornati alla libertà o dall'estero, dopo essere stati incarcerati, confinati o esiliati, per essersi scontrati con i fascisti; questi uomini che « potevano considerare la loro partecipazione alla guerra partigiana in Italia non come una esperienza unica a sé stante, ma come la prosecuzione di una lotta ben più lunga », seppero dare solidità al pensiero di Vassalli e di molti altri giovani e coerenza alla loro azione ⁽³⁹⁾, portandoli a maturare la coraggiosa scelta patriottica di partecipare a quel 'Secondo Risorgimento' che fu per una minoranza attiva degli italiani la resistenza partigiana ⁽⁴⁰⁾; una scelta, che sul piano esistenziale rappresentò un atto di definitiva fondazione di sé, prima ancora che di rinnovamento e di rigenerazione ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁸⁾ G. VASSALLI, *Il fascismo contro l'Italia. Conferenza tenuta a Bolzano il 27 febbraio 1987*, Bolzano, Anpi — Circolo culturale di Bolzano, 1989, p. 18.

⁽³⁹⁾ « L'aver cominciato a combattere tardi (soltanto l'8 settembre 1943) destava in me un sentimento di inferiorità (lo chiamerei impropriamente di invidia) rispetto a quei compagni (d'ogni partito antifascista). [...] Ne sentivo la superiorità, anche quando si esponevano, comprensibilmente, di meno », v. Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. La vita militare. Sul legame strettissimo tra l'antifascismo preresistenziale e la resistenza, v. G. VASSALLI, *Il patrimonio ideale dell'antifascismo*, in *Il confino politico a Lipari*, a cura del Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, p. 41 e ss.

⁽⁴⁰⁾ C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, p. 3 e ss. Cfr. anche Id., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. Su affinità e differenze tra primo e secondo risorgimento si veda la relazione inedita di Vassalli all'incontro di presentazione del libro *Itinerari del I e II Risorgimento a Roma e nel Lazio*, a cura di M. Mammuccari, B. Altezza, Roma, Fondazione C. Fiori, 1984, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Relazioni inedite, ove l'Autore indica quale tratto specifico della resistenza contro il nazifascismo « l'aspirazione a fare della democrazia italiana una democrazia progressista, a riconoscere accanto ai tradizionali diritti civili e politici i diritti sociali », p. 7 del manoscritto.

⁽⁴¹⁾ N. BOBBIO, *Il ricordo e il giudizio*, in Id., *Eravamo ridiventati uomini. Testimonianze e discorsi sulla Resistenza in Italia*, Torino, Einaudi, 2015, p. 56.

Una spiegazione parzialmente diversa e in un certo senso riduttiva è ritenere, come scrisse Pietro Nenni, che la scelta resistenziale, la quale fu un autentico banco di prova della credibilità di molti giovani, che si avvicinarono al fascismo⁽⁴²⁾, possa aver trovato scaturigine per Vassalli nel rapporto ch'esso ebbe con il potere politico fascista, nell'averne fatto parte, nell'aver profittato del sistema, ed abbia rappresentato, come fu per molti di loro, il modo di fare pace con la propria coscienza, rendendola presentabile di fronte a qualsiasi istanza giudicatrice⁽⁴³⁾. Se « il nemico è lo specchio in cui vediamo noi stessi », il sacrificio e l'abnegazione, di cui riferisce Nenni, rispondono forse a un bisogno di espiazione nella consapevolezza che non è possibile migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi⁽⁴⁴⁾.

Nelle pagine intime dell'autobiografia, Vassalli, quasi novantenne, confessa il « rimpianto di non aver partecipato alla guerra guerreggiata » e il disagio di essersi sentiti

« qualche volta “imboscati” (nonostante la rischiosità di quelle missioni, di appartenere in realtà a forze armate non belligeranti, mentre tanti altri nostri coetanei stavano effettivamente al fronte, pativano disagi rischi quotidiani a noi quasi ignoti, la loro vita era in quasi permanente pericolo,

⁽⁴²⁾ G. DE LUNA, *La Repubblica inquieta. L'Italia della Costituzione. 1946-1948*, Milano, Feltrinelli, 2017, p. 134.

⁽⁴³⁾ G. DE LUNA, *Prefazione. Perché oggi*, in P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Milano, Chiarelettere, 2016, p. XIII.

⁽⁴⁴⁾ T. TODOROV, *Resistenti. Storie di donne e uomini che hanno lottato per la giustizia*, trad.it., Milano, Rizzoli, 2015, p. 39. Proprio Vassalli, interrogandosi sulle motivazioni della scelta resistenziale di Eugenio Colorni, che grande influenza intellettuale e pedagogica esercitò su di lui (così G. VASSALLI, *Ricordo di Angelo (Eugenio Colorni e la resistenza romana)*, in *Eugenio Colorni dall'antifascismo all'europeismo socialista e federalista*, a cura di M. Degl'Innocenti, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2010, p. 111 e ss.), formulava la seguente ipotesi: non semplicemente l'ardore della lotta per la difesa dei valori di libertà, giustizia sociale e verità, nemmeno la semplice risposta a un imperativo morale, quanto piuttosto un motivo più intimistico: « quell'essere in pace con la propria coscienza, di non aver niente da rimproverarsi, di essere presentabile di fronte a qualsiasi istanza giudicatrice », G. VASSALLI, *Intervento alla tavola rotonda “Perché vissero, perché vivono: Matteotti, Buozzi, Colorni”*, in *Matteotti Buozzi Colorni. Perché vissero, perché vivono*, a cura di A. Forbice, Milano, FrancoAngeli, 1996, p. 169.

morivano sui campi di battaglia come in Africa e in Russia e avevano magari gli stessi nostri sentimenti politici nel cuore) » (45).

Sono considerazioni riemerse in maniera ricorrente nella sua lunga vita, fino agli ultimi anni, alimentate dalla memoria dell'esempio di tanti amici caduti in guerra e in particolare del più caro di loro, Giaime Pintor, che « mise allo scoperto questo sentimento, trasmettendomelo e facendomi anche soffrire » (46).

Nell'autobiografia Vassalli conclude il ricordo dell'amico, rievocando l'ultima lettera-testamento, inviata al fratello Luigi Pintor, il 28 novembre 1943, tre giorni prima di rimanere ucciso in seguito allo scoppio di una mina durante una spedizione organizzata di concerto con gli Alleati. « Pagine straordinarie », che speriamo possano « non andare mai né dimenticate né disperse », nelle quali è verosimile ritenere che Vassalli abbia sentito riecheggiare le riflessioni e le discussioni tormentate che si svolsero tra i due amici a Torino, dove entrambi furono chiamati a prestare il servizio militare presso la Ciaf e che contribuirono in maniera assai rilevante, forse decisiva, alla maturazione della consapevolezza del proprio ruolo in quel drammatico momento della storia del Paese, che rappresentava, secondo il pensiero di Giaime, « il punto d'arrivo di un'esperienza che coinvolge tutta la nostra giovinezza »:

« In realtà la guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più profondamente di quanto risulti a prima vista. La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c'è possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento. Nei più deboli questa violenza ha agito come una rottura degli schemi esteriori in cui viviamo: sarà la "generazione perduta", che ha visto infrante le proprie "carriere"; nei più forti ha portato una massa di materiali grezzi, di nuovi dati su cui crescerà la nuova esperienza. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari: avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un

(45) Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. La vita militare.

(46) Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. La vita militare.

profondo interesse, e l'incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbe contato per me più di ogni partito o dottrina. Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente il fatto politico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pur sentendomi sempre più vicino a loro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c'era in me un fondo troppo forte di gusti individuali, d'indifferenza e di spirito critico per sacrificare tutto questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile. [...] A un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell'utilità comune, ciascuno deve saper prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento » (47).

Vassalli, come altre grandi figure del passato, « non ha bisogno di collocazioni eroiche ovvero astratte, né viene sminuito se lo si guarda storicamente e dunque operante nelle tormentate vicende del suo tempo » (48). Nella sua storia giovanile esistono diverse fasi, ma è all'intero periodo che si deve guardare, non solo per prospettare una storia del diritto e della cultura penale « umanizzata » (49) ma anche per cogliere il valore educativo del percorso di un giovane uomo, che seppe crearsi una personalità libera nonostante i forti condizionamenti ideologici, divenendo uno dei protagonisti della nostra storia nazionale (50) (v.p. XXV).

7. Vassalli, dopo la fine della dittatura e dell'occupazione nazista della Capitale, è uno dei protagonisti della rinascita del partito socialista in Italia e in veste di dirigente del Psiup segue in presa

(47) La lettera di G. Pintor venne pubblicata pochi anni dopo la sua morte in un piccolo libretto commemorativo: *Giaime Pintor 1919-1943*, Torino, Einaudi, 1946; fu ripubblicata, sotto il titolo *Con il testamento di Pintor la cultura entra nella Resistenza*, su « Patria Indipendente » del 1° giugno 1952, p. 5, e per stralci in L. LOMBARDO RADICE, *Vita ed esempio di Giaime Pintor*, su « L'Unità » del 1° dicembre 1953, p. 3; successivamente è stata ristampata nel volume G. PINTOR, *Il sangue d'Europa (1939-1943)*, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1965, p. 185 e ss.

(48) Così si esprime con riguardo alla figura di Emilio Lussu, I. BIROCCHI, *Emilio Lussu giurista (1910-1927). La formazione giovanile, la concezione autonomistica e l'esercizio dell'avvocatura*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 27 e s.

(49) I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE e M.N. MILETTI, *Presentazione*, cit., p. XV.

(50) R. FORMICA, *In memoria di un socialista democratico, in Una vita per la giustizia. Giuliano Vassalli*, a cura di E. Albertario, Roma, Frabotta, 2010, p. 17.

diretta la tormentata elaborazione della legislazione in materia di sanzioni contro il fascismo, che fu fortemente condizionata dalla contrapposizione tra le esigenze politiche e sociali delle forze progressiste e moderate.

Sul tema scrisse diversi saggi giuridici, molti dei quali saranno raccolti nel volume *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, La giustizia penale, Roma, 1947, curato assieme all'amico e collega Giuseppe Sabatini.

Meno nota è l'attività giornalistica su organi di partito, con la quale partecipò all'infuocato dibattito pubblico. Per Vassalli la battaglia per la defascistizzazione dello Stato e la lotta contro il collaborazionismo erano vissute come dovere morale di superstite — lui che durante la guerra « molte volte » ebbe salva « miracolosamente la vita, comunque non so perché »⁽⁵¹⁾ — nei confronti di coloro che erano caduti sotto i colpi del fascismo, originario o rinato con la Rsi. L'ardore di una partecipazione passionale alla questione politica e giuridica è testimoniato in questi scritti da un linguaggio e da uno stile argomentativo carichi di un'intensità e di una durezza che è molto lontana dall'eleganza, dalla sobrietà e dalla pacatezza degli scritti scientifici.

Questi articoli, dal taglio divulgativo, consentono di comprendere con maggiore chiarezza le ragioni della critica mossa da Vassalli alla strategia governativa di "defascistizzazione" dello Stato e, soprattutto, rendono note le sue proposte per una più efficace gestione dell'epurazione e della punizione di fascisti e collaborazionisti.

Vassalli fu, senz'altro, contrario a una discontinuità normativa realizzata solo nelle forme di una giustizia penale rivoluzionaria affidata ai giudici. In questi termini è corretto affermare che l'esperienza della lotta politica e militare nella resistenza non fece velo alla fedeltà di Vassalli ai principi liberali del diritto penale sostanziale⁽⁵²⁾.

Tuttavia, è vero anche che egli non pretese neppure di racchiudere la soluzione della questione all'interno di un rigoroso modello

⁽⁵¹⁾ G. VASSALLI, *Intervista "La mia vita"*, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Materiali biografici per RAI Educazione.

⁽⁵²⁾ G.M. FLICK, *Giuliano Vassalli: una vita una testimonianza, un impegno*, in *Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista, Presidente della Corte Costituzionale*, (Atti della giornata in ricordo di Giuliano Vassalli a cento anni dalla nascita, 21 ottobre 2015), Genova, Ilsec, 2016, p. 29.

retributivo di gestione dei conflitti di matrice penalistica ⁽⁵³⁾. Come hanno riconosciuto anche alcuni commentatori in anni più recenti, « il diritto penale “normale” non sarebbe mai stato in grado, allora, di risolvere un conflitto molto più grande delle sue potenzialità strumentali » ⁽⁵⁴⁾, se non al costo di realizzare significativi strappi ai corollari della legalità penale.

Vassalli fu favorevole al ricorso al diritto penale contro i collaborazionisti e riconobbe la legittimità di alcune parziali deroghe al principio *nullum crimen sine lege*. Ritenne però imprescindibile che fosse lo Stato ad assumersene la responsabilità politica, governandole attraverso apposite leggi di transizione ⁽⁵⁵⁾. In questo quadro si può forse inquadrare la proposta e comprendere la soddisfazione per l'istituzione di “tribunali del popolo”, secondo il modello compromissorio delle corti d'assise, chiamate, almeno sulla carta, a esercitare in via straordinaria una forma, meno radicale, di giustizia rivoluzionaria nei confronti degli autori di reati di collaborazionismo.

Inizia in questi anni a delinearsi nel pensiero di Vassalli un'apertura verso una considerazione del principio di legalità in chiave teologica: una visione, che caratterizzerà anche le posizioni teoriche e politico-criminali sulle questioni poste dalla nascente giustizia internazionale penale, con particolare riferimento alla punizione dei crimini contro l'umanità.

8. Vassalli ricorderà sempre con grave sofferenza il tradimento degli italiani che sceglieranno di servire con ogni mezzo il tedesco invasore « contro i propri fratelli, contro il proprio sangue », descrivendolo come una delle pagine più oscure per il nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale ⁽⁵⁶⁾. Tanto profonda doveva essere la ferita che, quando poco tempo prima di morire, gli venne

⁽⁵³⁾ In questo modo qualifica il modello di giustizia di transizione, adottato in Italia dopo la caduta del regime, A. DI GREGORIO, *Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di “giustizia post-autoritaria”*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 56 e ss.

⁽⁵⁴⁾ M. DONINI, *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia in Italia. Appunti sulla memoria storica e l'elaborazione del passato « mediante il diritto penale »*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXIX (2009), 1, p. 199.

⁽⁵⁵⁾ F. PALAZZO, *Vassalli, maestro di diritto penale*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale - Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffré, 2017, p. 28.

⁽⁵⁶⁾ G. VASSALLI, *Il fascismo*, cit., p. 25.

chiesto se a distanza di cinquant'anni si sentisse di perdonare moralmente i collaborazionisti, la risposta fu:

« ho sempre detestato il collaborazionismo e la delazione. Aver tenuto fede a un patto con un vecchio alleato che aveva dimostrato di essere rivolto a distruggere l'umanità intera ha significato, per quella che è la mia opinione, scrivere una pagina terribile della nostra storia. E le pagine di storia si possono archiviare, lasciando che si coprano di polvere. Ma non si possono cancellare » ⁽⁵⁷⁾.

La questione del trattamento dei “repubblicchini” si è riproposta a livello politico, qualche anno fa, a seguito della presentazione di una proposta di legge (C.1360 del 23 giugno 2008, primo firmatario, l'on. Lucio Barani del Nuovo PSI dello schieramento di centro-destra), che attraverso l'istituzione dell'Ordine del Tricolore aveva tentato di equiparare per legge i militari in servizio nelle Forze Armate Italiane durante la guerra 1940-1945, i partigiani, gli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, da un lato, e i combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945, dall'altro. Ispirata a una logica di pacificazione sociale, come si legge nella Relazione di accompagnamento, la proposta di legge intendeva riconoscere « la pari dignità di una partecipazione al conflitto avvenuta in uno dei momenti più drammatici e difficili da interpretare della storia d'Italia » e « i meriti e il sacrificio di coloro che hanno combattuto consapevolmente per il Tricolore » nell'uno e nell'altro schieramento.

Il tentativo di omologazione delle forze della resistenza e delle forze della Rsi si inserisce nel quadro di una stagione di completa ridefinizione dei soggetti politici e dei loro rapporti e manifesta la volontà di una rifondazione della Repubblica che produca una cesura rispetto alla concezione della democrazia antifascista incorporata nella Costituzione ⁽⁵⁸⁾.

Memorabile fu l'intervento di Vassalli, in occasione di un'affollata assemblea dell'Anpi, per respingere la legge che voleva il

⁽⁵⁷⁾ G. VASSALLI, *La Beffa*, cit., p. 135.

⁽⁵⁸⁾ B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di M. D'Amico, B. Randazzo, Milano, Giuffrè, 2011, p. 1401.

riconoscimento dello stato di “combattente” ai fascisti di Salò. Vassalli, amareggiato ma non rassegnato, fu lapidario e in punta di diritto disse: « nessun paese europeo ha mai premiato i collaborazionisti del fascismo ». E ciò non solo per ragioni politiche ma anche per ragioni costituzionali, dal momento che « è assolutamente chiaro che c'è stata la continuità dello Stato anche dopo l'8 settembre e la caduta del fascismo ». È noto, infatti, che, sia secondo i canoni del diritto pubblico interno sia secondo quelli del diritto internazionale, il Governo legittimo mantiene la propria sovranità legale sul territorio occupato dal nemico fino a una eventuale *debellatio* o a un eventuale trattato internazionale che modifichi i confini. Per questa ragione

« non si può riconoscere a chi ha contrastato lo Stato italiano sovrano schierandosi con la Repubblica sociale il titolo di combattente. La Cassazione è chiara in merito. Tutte quelle pronunce sono concordi nel definire i repubblicchini come nemici » ⁽⁵⁹⁾.

L'approvazione della predetta proposta di legge rappresenterebbe « una forma di revisionismo giuridico e legislativo » inaccettabile ⁽⁶⁰⁾.

9. Giuliano Vassalli può essere annoverato tra i “padri costituenti” della Repubblica italiana. Nella burrascosa stagione del brusco passaggio dalla dittatura alla democrazia fu un accreditato dirigente del partito socialista, un coraggioso capo della resistenza romana; fu, infine, come giurista già allora molto autorevole, richiesto di prestigiosi incarichi di consulenza da parte del governo e degli alleati.

La mancanza o la non reperibilità di fonti non hanno, tuttavia, permesso di stabilire se e quale specifico contributo egli sia riuscito a fornire alle decisive scelte riguardanti la trasformazione istituzionale e sociale dello Stato.

⁽⁵⁹⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in M. TONELLI, “Nessun riconoscimento ai repubblicchini. Erano e restano nemici dello Stato”, disponibile su: www.repubblica.it (8 gennaio 2009). Si veda, altresì, G. VASSALLI, *Intervento al convegno “Totalitarismo e democrazia”*, in « Quaderni savonesi », (marzo 2009), 10, p. 10 e ss.

⁽⁶⁰⁾ *Una memoria relativa al disegno di legge n. 2244 sul riconoscimento quali belligeranti dei militari della r.s.i.*, elaborata dall'Anpi con il contributo di G. Conso, R. Ricci e G. Vassalli. Il documento è disponibile sul sito anpi.it.

Prima dell'insediamento dell'Assemblea costituente fonti d'archivio confermano un suo coinvolgimento nella ricerca di una soluzione alla tormentata questione istituzionale.

Alla fine del 1944 tutte le forze politiche italiane avevano concentrato la loro attenzione sulla questione istituzionale e si sa che tra di esse serpeggiava un profondo disaccordo sia nella scelta tra monarchia e repubblica, sia sul modo in cui si sarebbe dovuta decidere l'eventuale transizione. Secondo i partiti di sinistra sarebbe dovuto spettare a un'Assemblea costituente, liberamente eletta e rappresentativa « il più fedelmente possibile [di] tutte le varietà di opinioni e correnti politiche, composta di uomini che offrano le migliori garanzie di probità politica e di competenza », scegliere « con la dovuta ponderazione » se l'Italia dovesse rimanere monarchica o diventare repubblicana, come essi auspicavano ⁽⁶¹⁾. Secondo altri partiti (la DC, i liberali ecc.), invece, sarebbe dovuto essere direttamente il popolo a scegliere la forma istituzionale dello Stato, mediante plebiscito o referendum.

Favorevoli a quest'ultima opzione sul piano politico erano anche i governi angloamericani, soprattutto i britannici, inclini a considerare positivamente l'egemonia conservatrice della Monarchia, nonostante le esitazioni correnti negli ambienti della Commissione alleata di controllo, originate anche da considerazioni di natura giuridica.

Nel momento in cui si avvicinava il periodo delle decisioni risolutive, le forze politiche italiane di sinistra, che conoscevano verosimilmente le esitazioni dei consulenti legali della Commissione alleata, giocarono le loro carte. Forse per effetto di qualche pressione italiana o forse per autonoma iniziativa di tali consulenti, sta di fatto che il più cospicuo tentativo di esercitare ancora un ruolo risolutivo a favore dei pieni poteri dell'Assemblea venne posto in essere dai consulenti legali della Commissione alleata, i quali, nel novembre 1944, si rivolsero a un gruppo di autorevolissimi giuristi italiani (Roberto Ago, Filippo Vassalli, Giuseppe Ferri, Pasquale

⁽⁶¹⁾ La citazione è da V. CRISAFULLI, *Referendum e Costituente*, in « l'Unità » del 1° luglio 1944, in *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 79.

Chiomenti, Mario Scerni, Giuliano Vassalli e Vezio Crisafulli) perché dessero il loro parere ⁽⁶²⁾.

Gli esperti italiani si dichiararono, « unanimemente e senza esitazioni », d'accordo che il compito di decidere la questione istituzionale spettasse per intero alla futura Assemblea costituente ⁽⁶³⁾.

Com'è noto, il governo De Gasperi optò, alla fine, per la soluzione referendaria.

Poco altro si sa sulla partecipazione e sul contributo di Vassalli al processo costituente.

Quando, nel 1946, vennero indette le storiche elezioni del 2 giugno per l'Assemblea costituente, Vassalli non si candidò ⁽⁶⁴⁾. Non spiegò mai le ragioni, se per scelta personale o del partito. Egli era all'epoca un noto partigiano, che godeva di un grande rispetto nel Psiup, che avrebbe quindi potuto includerlo nelle liste e sostenerlo in una competizione elettorale con il sistema delle preferenze.

L'analisi della composizione del gruppo socialista in Assemblea sembra, tuttavia, avvalorare l'idea di una netta preferenza del Psiup, al pari degli altri partiti di sinistra, per politici puri di lungo corso piuttosto che per i tecnici prestati alla politica, a causa del timore — com'è stato ipotizzato — che « il loro formalismo » potesse essere di freno al rinnovamento auspicato ⁽⁶⁵⁾. Sembrerebbero confermare l'ipotesi le clamorose esclusioni di altri due giovani, ma già autorevolissimi costituzionalisti, Massimo Severo Giannini, svolgente funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero per la costituente, guidato

⁽⁶²⁾ E. DI NOLFO, *Gli alleati e la questione istituzionale in Italia: 1941-1946*, in « Quaderni costituzionali », XVII (1997), 2, p. 243. Per una ricostruzione della vicenda, cfr. altresì A. DI STEFANO, *Alleati. Questione istituzionale ed elezione dell'Assemblea costituente nella prospettiva degli angloamericani*, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, a cura di A. Buratti, Mar. Fioravanti, Roma, Carocci, 2010, p. 318 e s.

⁽⁶³⁾ Si veda il Rapporto della *Legal Sub-Commission* (29 novembre 1944), in ACS, ACC, *Headquarters Allied Commission* (10000)-*Executive Commissioner* (109)/1958, Bobina 26E, *Constituent Assembly*.

⁽⁶⁴⁾ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in « Giornale di storia costituzionale », XI (2006), 1, p. 55 e s.

⁽⁶⁵⁾ P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 205.

da Pietro Nenni ⁽⁶⁶⁾, e Vezio Crisafulli, esperto di riferimento del Pci su questioni di diritto costituzionale ⁽⁶⁷⁾.

Non risulta nemmeno che Vassalli abbia preso parte ai lavori preparatori dell'Assemblea costituente. L'unico penalista a ricevere un incarico di consulenza da parte del Ministero per la costituente fu Pietro Nuvolone, probabilmente su proposta di Vassalli e Giannini del cui giudizio per la selezione degli esperti Nenni « si fidava molto » ⁽⁶⁸⁾. È conservata presso l'Archivio centrale dello Stato una cartelletta, intestata a Pietro Nuvolone, contenente il d.m. 1° febbraio 1946, il quale indica come oggetto dell'incarico « studi in materie di carattere economico » ⁽⁶⁹⁾.

Sul terreno delle riforme istituzionali, l'impegno di Vassalli sembrerebbe essersi esaurito nella partecipazione alla Commissione di studi costituzionali, istituita dal 24° Congresso nazionale del Psiup (Firenze, 11-17 aprile 1946) su proposta di Ferdinando Targetti, per lavorare al fianco dei costituenti socialisti. Impossibile stabilire quale sia stato il suo apporto in mancanza dei verbali della Commissione, così come sapere se sia stato occasionalmente coinvolto nei lavori come consigliere dai socialisti presenti in Assemblea. La Commissione era composta da Giannini, Basso, Luzzatto, Olivetti, Merloni, Monaco, Vassalli, Schiavi, Perticone, Polistina, Vecchietti, Lami-Starnuti, Romani, Longoni, Casalini, Alessandro Levi ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁶⁾ Sull'importanza del ruolo di Giannini nella progettazione del nuovo Stato italiano, si veda M. PASTORELLI, *Massimo Severo Giannini. Il nuovo ordine democratico tra pluralismo, giustizia sociale e dirigismo economico*, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, a cura di A. Buratti, Mar. Fioravanti, Roma, Carocci, 2010, p. 257 e ss.; S. CASSESE, voce *Massimo Severo Giannini*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 640 e ss.

⁽⁶⁷⁾ S. BARTOLE, *Militanza politica e scienza giuridica nei contributi di Vezio Crisafulli alla stampa comunista*, in *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 25.

⁽⁶⁸⁾ M.S. GIANNINI, *Nenni al Ministero per la costituente*, in *Nenni dieci anni dopo*, a cura della Fondazione Pietro Nenni, Roma, Lucarini, 1991, p. 48.

⁽⁶⁹⁾ ACS, M.C., b. 21.

⁽⁷⁰⁾ F. PEDONE, *Il Partito socialista italiano nei suoi congressi. V - Il socialismo italiano di questo dopoguerra*, Milano, Edizioni del Gallo, 1968, p. 92. Sul contributo dei socialisti alla Costituente, si veda: S. LABRIOLA, *Introduzione. I socialisti e la Costituente*,

Sappiamo, però, per certo che Vassalli coltivava l'idea di una repubblica democratica socialista. L'unico sistema di vita sociale e politico autenticamente democratico — scrisse qualche anno più tardi — è quello rispondente al paradigma del socialismo democratico in cui, « sulla base del riconoscimento che la sovranità risiede nel popolo e che ai rappresentanti di esso spetta il governo della pubblica cosa, sono assicurati a tutti i componenti della collettività, senza differenze di sorta, l'esercizio delle libertà civili e dei diritti politici, attraverso il contemporaneo conseguimento di una reale eguaglianza di condizioni sociali, o quanto meno di possibilità economiche, e in un clima di fratellanza » internazionale e umana ⁽⁷¹⁾.

10. Nel chiudere questo lavoro desidero ringraziare, innanzitutto, il direttore Paolo Cappellini e i membri del Consiglio scientifico della Collana per aver accolto il volume nella Biblioteca del Centro Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno.

Durante il periodo di elaborazione del libro ho avuto la fortuna di beneficiare del generoso sostegno di numerose persone, alle quale voglio testimoniare la mia sincera gratitudine.

Se nel 2015 i costituzionalisti dell'Università di Bergamo non mi avessero invitato a tenere una relazione su *Il valore della Resistenza nell'esperienza di Giuliano Vassalli* al convegno "I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese", non so se avrei mai avuto l'ardire di spingere la mia ricerca scientifica sui sentieri extra-settoriali della storiografia giuridica. Di questa straordinaria occasione voglio ringraziare la professoressa Barbara Pezzini e i suoi collaboratori, divenuti ormai amici, l'avvocato Stefano Rossi e la professoressa Anna Lorenzetti.

Sentimenti di riconoscenza mi legano a numerose persone, amici cari e colleghi stimati, che in questi anni mi hanno stimolato, accompagnato, guidato con consigli e osservazioni in questa nuova esperienza, condividendo e sopportando il mio entusiasmo e raffor-

in *Attività parlamentare dei socialisti italiani*, a cura di A. Brunetti, VIII — *I socialisti e la Costituente*, Roma, Essmoì, 2005, p. 1 e ss.

⁽⁷¹⁾ G. VASSALLI, *Note sul concetto di democrazia*, in *Esperienze e studi socialisti. In onore di Ugo Guido Mondolfo*, a cura di Critica sociale, Firenze, La nuova Italia, 1957, p. 207.

zandomi nella convinzione dell'utilità culturale di questa operazione editoriale (Federico Bacco, Roberto Bartoli, Marta Bertolino, Anna Maria Bruno, Silvia Buzzelli, Matteo Caputo, Giovanni Chiodi, Matthias Da Rold, Emilio Dolcini, Massimo Donini, Massimiliano Dova, Luciano Eusebi, Roberto Flor, Luigi Foffani, Davide Galliani, Loredana Garlati, Saverio Gentile, Ciro Grandi, Emanuele La Rosa, Enrico Mancuso, Ilaria Merenda, Enrico Mezzetti, Vincenzo Miliello, Vincenzo Mongillo, Francisco Muñoz Conde, Carlo Enrico Paliero, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Nicola Pisani, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Gianluca Ruggiero, Marco Scoletta, Nicola Selvaggi).

L'impostazione metodologica del lavoro è debitrice nei confronti della sollecitazione del professore Sergio Seminara, rivoltami durante una chiacchierata pavese, a guardare oltre il percorso personale e scientifico di Giuliano Vassalli. La responsabilità della direzione complessiva e delle specifiche scelte d'indagine è, com'è ovvio, esclusivamente dell'Autore.

Sono grato a tutti coloro che hanno accettato di condividere con me informazioni sui protagonisti di questo libro (Carlo e Stefano Fiore, Antonio Fiorella, Adelmo Manna, Alfonso Maria Stile); mi hanno aiutato nella ricerca delle fonti (Cecilia Calabri, Annamaria Peccioli, Paolo Pisa, Provvidenza Pelleriti, Aldo G. Ricci, Elio Tavilla, Pasquale Troncone); mi hanno guidato, con osservazioni o consigli, verso una più profonda comprensione delle vicende e delle scelte grazie alla loro personale conoscenza degli attori della narrazione (Emilio Albertario, Rino Formica, Ugo Intini, Marcello Gallo, Matteo Lo Presti, Carlo Smuraglia).

Nella stesura di questa monografia ho potuto godere della generosa assistenza del personale dei Dipartimenti di giurisprudenza o degli Archivi di numerose università (Bari, Bologna, Genova, Milano-Bicocca, Milano-Statale, Milano-Cattolica, Modena e Reggio Emilia, Napoli, Padova, Pavia, Roma-Sapienza, Urbino) e di altri enti pubblici o privati, cui va tutta la mia sincera riconoscenza per gli insegnamenti ricevuti e l'apprezzamento per la dedizione con cui attendono, tra difficoltà organizzative e scarsità di risorse, all'essenziale lavoro di conservazione della documentazione storica (Accademia delle scienze di Torino; Archivio Centrale dello Stato di Roma; Archivio dello Stato di Roma; Camera dei deputati; Consiglio

Nazionale Forense; Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”; Fondazione Nevol Querci; Fondazione Pietro Nenni; Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino; Istituto Enciclopedia Italiana; Museo storico della liberazione di Roma; Tribunale di Roma).

Un pensiero di ringraziamento, inoltre, desidero esprimere ai direttori del *Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht — Abteilung Strafrecht*, che si sono succeduti nel periodo in cui è stato scritto il libro (Ulrich Sieber e Tatjana Hörnle), così come a tutto il personale del centro di ricerca e sentitamente alle dottoresse, amiche care, Konstanze Jarvers e Johanna Rinceanu, per l'ospitalità e per la generosa collaborazione nei sereni soggiorni di ricerca friburghesi.

Un pensiero speciale di profonda gratitudine intendo rivolgere al professore Francesco Palazzo per la costante disponibilità al dialogo, per la premurosa sollecitudine con cui ha soprinteso alla stesura di questo lavoro e, più in generale, per avermi sempre proposto con serenità un punto di vista equilibrato sulle questioni scientifiche, accademiche e non solo.

Nello spirito di questo libro si ritrova l'insegnamento più prezioso, fornitomi dal mio maestro, il professore Domenico Pulitanò, che mi ha sempre educato, senza condizionamenti, a guardare con libertà oltre gli steccati disciplinari, aprendo il metodo scientifico e l'orizzonte culturale della mia riflessione penalistica alle contaminazioni delle scienze umane, *in primis* della filosofia e della storia.

Vorrei chiudere questa pagina di ringraziamenti con un ricordo. Non ho mai avuto l'onore di conoscere personalmente Giuliano Vassalli, di cui ho potuto solo apprezzare la parola e il pensiero in qualche occasione convegnoistica o dai suoi saggi. Ho avuto però il piacere di conoscere la sua famiglia, accogliente e premurosa. Ringrazio i figli Alessandro, Luca, Mario e Natalia, per aver generosamente donato i fondi di Filippo e Giuliano Vassalli all'Università di Milano-Bicocca. Sono loro grato anche per la fiducia accordatami, quando mi hanno concesso il privilegio e la libertà di aggirarmi nello splendido villino di Lungotevere dei Vallati, ultima abitazione del padre, dove si stava concludendo una parte della loro storia familiare, per raccogliere e iniziare a ordinare, in vista del trasferimento a Milano, le carte private, che erano disseminate ovunque, in ogni

scaffale e in ogni cassetto delle enormi librerie dello studio e delle altre stanze della casa. Un'emozionante "caccia al tesoro", che ha reso memorabile l'esperienza di quei giorni e che, grazie specialmente alle amabili conversazioni con il figlio Alessandro, depositario e cultore della memoria storica della famiglia, assieme al fratello Francesco, recentemente mancato, mi ha permesso di conoscere, approfondire e apprezzare una dimensione più intima della vita di Giuliano Vassalli.

CAPITOLO I

ILLUSIONE E DISINCANTO

1. Formazione politico-culturale di Giuliano nell'ambiente variegato di casa Vassalli. Iniziale adesione al comunismo. — 2. Adesione al fascismo e avversione al nazismo negli anni della formazione universitaria. — 3. Collaborazione con i giornali universitari fascisti. — 4. Partecipazione ai Littoriali della cultura e dell'arte di Roma (1935). — 4.1. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Dottrina generale del fascismo sul tema "Riforma della rappresentanza". — 4.1.1. Il dibattito sulla posizione della donna nella Camera rappresentativa. — 4.2. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Politica estera e coloniale. — 5. Inizio del disincanto e presa di distanza dal fascismo.

1. *Formazione politico-culturale di Giuliano nell'ambiente variegato di casa Vassalli. Iniziale adesione al comunismo*

Giuliano Vassalli nacque a Perugia il 25 aprile 1915 (†2009) da Maria Angeloni e Filippo Vassalli.

L'infanzia e la prima adolescenza furono caratterizzate da continui trasferimenti causati dagli spostamenti lavorativi paterni. Nel 1918 la famiglia Vassalli si trasferì a Genova per seguire il padre Filippo, chiamato da Cagliari a insegnare presso la locale facoltà di giurisprudenza. Nel capoluogo ligure Giuliano iniziò all'età di cinque anni a frequentare la scuola, studiando poi dalla terza elementare fino alla prima liceo classico dai padri barnabiti presso l'Istituto privato Vittorino da Feltre. Affascinato dalle materie umanistiche, derivò uno spiccato interesse per la filosofia da un docente di eccezione, «trascinatore ed appassionato», come don Giacomo Lercaro ⁽¹⁾. Questi, che diverrà cardinale e arcivescovo di Bologna, viene ricordato anche per aver dato rifugio negli anni della Repub-

⁽¹⁾ G. VASSALLI, *Per concludere*, in *L'Università si racconta. Interviste sull'ateneo genovese*, a cura di C. Rossetti, Genova, Marietti, 1992, p. 308.

blica Sociale Italiana a molti cospiratori ed ebrei nella sagrestia e nella soffitta dove alloggiava presso la chiesa dell'Immacolata di via Assarotti ⁽²⁾.

Nel 1930 la famiglia Vassalli tornò nella Capitale, dove il padre era stato chiamato a insegnare presso la R. Università di Roma. Nell'estate, mentre i genitori stavano organizzando a Genova il trasloco, Vassalli alloggiò a Roma dal nonno materno Publio Angeloni, noto repubblicano, trasferitosi da Perugia nel 1927 per sfuggire alle persecuzioni fasciste. In questa situazione poté contare su una grande libertà di movimento. Veniva, come s'è detto, dagli studi compiuti presso la scuola privata dei Barnabiti, un ordine religioso che non aveva un liceo a Roma, e questo gli diede un alibi nei riguardi dei suoi genitori, che erano molto legati alla scuola genovese, per fortificare la scelta di iscriversi a una scuola pubblica. Vassalli si iscrisse al liceo classico Ennio Quirino Visconti, che sarà fucina di militanti e dirigenti antifascisti, dove frequentò la seconda e la terza liceale, conseguendo la maturità classica nel luglio 1932 ⁽³⁾.

Il periodo del ginnasio e del liceo riuscì a lasciare un'impronta « profonda » nel percorso intellettuale di Vassalli, aprendolo alla conoscenza e alla riflessione sui « grandi problemi della vita, del mondo, del pensiero, della società » attraverso lo studio appassionato della storia e della filosofia. Ed è proprio attorno ai quindici, sedici anni, che, anche in ragione di alcune importanti vicende familiari, che saranno in seguito riferite, iniziò a coltivare il sogno della repubblica, a nutrirsi, sia pure in modo confuso e rudimentale, dei valori del socialismo, *in primis* libertà e giustizia sociale, e a maturare sentimenti ostili alla dittatura ⁽⁴⁾. Alla ricerca di un'identità politica, Vassalli guardò con vivo interesse, dapprima, al comunismo, fino ai primi anni dell'università, secondo una tendenza che andava diffondendosi allora tra i giovani, vuoi per gusto rivoluzio-

⁽²⁾ C. BRIZZOLARI, *Un archivio della Resistenza in Liguria*, Genova, Di Stefano, 1984, pp. 103 e 387.

⁽³⁾ La vicenda è raccontata da G. VASSALLI, *Discorso di apertura*, in *Antifascismo e resistenza nei licei e all'Università di Roma. Incontro con i protagonisti*, Roma, Anppia, 1994, p. 8.

⁽⁴⁾ G. VASSALLI, *Discorso di apertura*, cit., p. 11.

nario vuoi come risposta alla crisi economica e della civiltà capitalistica (5).

« Io nutrivò idee estremistiche », ricordò Vassalli. « Se mi fossi dovuto definire ero un comunista estremista, un trozkista. Ciò significava essere per la rivoluzione, per il cambiamento radicale del sistema sociale e, nel tempo stesso, essere contro Stalin » (6).

Per i giovani nati sotto la dittatura, come Vassalli, che si affacciavano alla vita adulta e cominciavano a interessarsi di politica, il cammino per l'acquisizione di un'autonomia di giudizio fu, tuttavia, tutt'altro che semplice. L'informazione e la cultura erano assoggettate a un rigido controllo e la popolazione era inquadrata più o meno forzatamente in organizzazioni di massa, fin dalla più tenera età. Pertanto, l'adesione al fascismo, per ampie fasce di giovani che non avevano mai sperimentato la democrazia, rappresentava lo sbocco naturale e ordinario di un itinerario culturale, fortemente ricercato dal regime e confortato, o quantomeno non contrastato, dagli adulti in un'atmosfera rarefatta di consensi, accettazione rassegnata e silenzi attorno a un sistema di potere consolidato da una lunga pratica di governo e avviato, si diceva, verso un radioso avvenire che avrebbe raggiunto il traguardo del secolo (7).

Anche Vassalli ebbe nei confronti del fascismo sentimenti e posizioni non sempre lineari in ragione, probabilmente, anche di fattori sia familiari che ideologici.

Il contesto di casa Vassalli, pur nel complesso animato da una cultura liberale, non era in grado di offrire una direttiva politica unitaria e univoca.

La famiglia, seppur profondamente scossa nella metà degli anni Venti dal sangue sparso dai seguaci di Mussolini (8), nutriva atteggiamenti differenti nei confronti del potere costituito. Lo stesso

(5) Sull'attrattività del comunismo per i giovani nell'Italia fascista, cfr. L. MANGONI, *L'interventismo della cultura*, Torino, Aragno, 2002, p. 284 e ss.

(6) G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 210.

(7) R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 12 e s.

(8) Nitido è il ricordo di Vassalli che le famiglie di professori dell'ateneo ligure, tra le quali era nato uno stretto legame di amicizia, « erano completamente imbevute dalla tragedia rappresentata dalla scomparsa dell'onorevole Giacomo Matteotti. Non si

Vassalli, nel descrivere la propria vita e la propria infanzia, non esitò a distinguere nettamente l'ambiente materno da quello paterno.

La famiglia paterna apparteneva all'antica media borghesia romana. Cattolica, vicina agli ambienti papalini, coltivava una concezione fortemente laica dello Stato. Leale e rispettosa verso lo Stato monarchico italiano, poteva essere considerata « patriottica in senso lato ». Dal punto di vista politico non c'era nessun impegno particolare ⁽⁹⁾.

Il padre di Vassalli, Filippo, era un illustre docente universitario (di Diritto romano prima, di Diritto civile poi) e un eminente avvocato. Uomo di formazione e mentalità liberale, si era sempre tenuto lontano dalla attività politica in senso stretto. Pur senza dichiararsi mai fascista, aveva scelto di servire lo Stato e continuò a farlo, in ruoli di primo piano, anche dopo che il Paese fu sottomesso a un regime totalitario. Non ricoprì mai, né sollecitò, alcuna carica nel regime ⁽¹⁰⁾. Quando, nel 1931, fu imposto ai docenti il vergognoso giuramento di fedeltà, egli accondiscese all'imposizione per non perdere la cattedra, come peraltro fecero in maniera massiccia

accettava l'idea che un deputato dell'opposizione potesse essere rapito vicino alla propria abitazione in Roma e non se ne sapesse più nulla. [...] nelle nostre famiglie non si parlava d'altro ». In età adulta Vassalli si cimentò con lo studio degli scritti giuridici e politici del martire socialista, avvicinandosi ad esso come a una « figura sacra, resa tale dal sacrificio », G. VASSALLI, *Gli scritti giuridici di Giacomo Matteotti*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, Pisa, Nistri-Lischi, 2003, ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 661 e ss. e Id., *Il primato del Parlamento*, in « Critica Sociale » del 10 giugno 2017, p. 7 e ss.

« Poi — prosegue Vassalli a raccontare — vi fu la sequenza degli attentati a Mussolini (da quello di Violet Gibson a Roma nel 1925 quando Mussolini stava partendo per la Libia) e ricorderò sempre le urla d'orrore di mia madre alla notizia della fine che a Bologna era stata riservata, sul luogo stesso dell'attentato, al giovanissimo Anteo Zamboni », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Mussolini.

⁽⁹⁾ Ricorda Vassalli che il nonno paterno, che era ingegnere delle ferrovie, volle che « tutti i figli studiassero esclusivamente nelle scuole pubbliche e non nelle scuole dei preti, ritenendo con questo di affermare la laicità e la lealtà verso lo Stato italiano », G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 208.

⁽¹⁰⁾ I. BIROCCHI, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, p. 267.

in tutte le sedi professori di ruolo e incaricati. Accettò altresì, dopo una lunga resistenza, di iscriversi al Partito nazionale fascista, per non lasciare incompiuta l'elaborazione del nuovo codice civile ⁽¹¹⁾, cui aveva dato un importante contributo ⁽¹²⁾.

Sarà la linea materna, animata da un più vivace fervore ideale, a esercitare maggiore ascendenza sulla formazione politica di Vassalli. La madre Maria discendeva dalla famiglia Angeloni di Perugia, un ambiente radicalmente repubblicano, antimonarchico e patriottico ⁽¹³⁾.

Il padre Publio, avvocato, era un esponente di primo piano del partito repubblicano e della massoneria a Perugia ⁽¹⁴⁾. Interventista nel primo conflitto mondiale ⁽¹⁵⁾, durante il fascismo fu perseguitato

⁽¹¹⁾ « Ai lavori di codificazione partecipai per sedici anni senza tessera (1918-1933) e per altri dieci con la tessera », riferisce F. VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, Roma, Bardi, 1945, p. 12, che contiene le deduzioni scritte che egli volle presentare alla commissione ministeriale, l'indomani della elezione a preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, per chiarire la sua opera sotto il regime.

⁽¹²⁾ Per un approfondimento sulla figura di Filippo Vassalli si vedano: G.B. FERRI, *Filippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile*, in « Diritto privato », (1996), p. 93 e ss.; P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVI (1997), p. 377 e ss.; P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVIII (1999), p. 175 e ss.; M. STELLA RICHTER JR., *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », CVIII (2010), 3, p. 693 e ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, e il recente saggio di G. CHIODI, voce *Filippo Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 563 e ss.

⁽¹³⁾ Vassalli ricorda che la casa del nonno materno era « quasi tappezzata » dalle immagini di Mazzini e Garibaldi. « Uno dei ricordi più vivi della mia infanzia nei mesi di Perugia era quella grande bandiera bianca rossa e verde con la parte bianca senza lo stemma dei Savoia, che veniva conservata gelosamente ed affissa sul terrazzo di corso Vannucci ad ogni ricorrenza nazionale », G. VASSALLI, *Mario Angeloni. Nel cinquantennio della morte*, in G. VASSALLI, *Frammenti di Storia*, a cura di M. Lo Presti, Bari, Palomar, 2009, p. 36 e s.

⁽¹⁴⁾ S. FEDELE, *La massoneria italiana nell'esilio e nella clandestinità 1927-1939*, Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 139.

⁽¹⁵⁾ Publio Angeloni fu uno degli organizzatori della spedizione garibaldina nelle Argonne in Francia. Amico di Cesare Battisti, lo aveva accompagnato nei suoi giri di

dal regime e nel 1927 dovette lasciare Perugia per l'“esilio locale” di Roma.

Maria era monarchica e anch'essa antifascista ⁽¹⁶⁾, così come il fratello minore Mario ⁽¹⁷⁾.

Mario Angeloni, avvocato, fu arrestato nel 1926 e inviato al confino di polizia, a Lipari e poi a Ustica. Due anni dopo, in considerazione della medaglia d'argento che, come ufficiale dei cavalleggeri, si era guadagnato nel conflitto del 1915-1918, fu liberato, assieme ad altri volontari della guerra, inviati al confino per antifascismo. Non rassegnandosi ad accettare la dittatura, espatriò in Francia. Massone come il padre, iniziato in Patria prima dello scioglimento del Grande Oriente d'Italia, affiliato a Parigi alla Loggia Giovanni Amendola, fu sostenitore di una concezione dinamica dell'operato della massoneria sul versante della lotta in Italia. Diventò segretario del partito repubblicano in esilio, nonché attivissimo dirigente della Lega italiana dei diritti dell'uomo, un'organizzazione unitaria di tutto l'antifascismo all'estero ⁽¹⁸⁾.

Solamente il maggiore dei fratelli Angeloni, Vittorio, preferì tenersi lontano dalla politica. Professore di Istituzioni di diritto privato e poi di Diritto commerciale alla R. Università di Roma, si dedicò agli studi, alla didattica e alla professione legale, senza disdegnare però di mettere talvolta le proprie competenze a disposizione del regime.

In questo ambiente differenziato, qualche screzio tra suocero e genero c'era, pur senza mai assumere una particolare rilevanza, in specie sulla questione della massoneria: il nonno Publio, che era un repubblicano accanito, vi apparteneva, così come il figlio Mario, mentre il padre Filippo «era decisamente antimassone e fu tra i

propaganda prima della guerra, G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 208.

⁽¹⁶⁾ S. VERRENGIA, *Intervista a Giuliano Vassalli*, in appendice a Id., *Il Movimento di unità proletaria*, in « Dimensioni e problemi della ricerca storica », XVII (2006), 2, p. 79.

⁽¹⁷⁾ Sulla figura di Mario Angeloni si veda, oltre al saggio G. VASSALLI, *Mario*, cit., il libro scritto dalla moglie, G. FRANCHINI ANGELONI, *Nel ricordo di Mario*, Bologna, La squilla, 1978.

⁽¹⁸⁾ S. FEDELE, *La massoneria*, cit., pp. 32 e 139 e s.

professori che combattevano la massoneria per una ragione di principio » (19).

Nel contesto protetto dell'ordinatissima vita di una famiglia alto-borghese di liberi professionisti, fu proprio la personale esperienza di congiunti, enormemente amati e ammirati, mandati al confino o in esilio in virtù delle leggi eccezionali del 1926, a stimolare Vassalli a interrogarsi « su quel misterioso modo di vivere per forza divisi e sulle sue ragioni » (20). Attraverso la frequentazione all'estero dello zio Mario e la conoscenza tramite lui di quel mondo di esuli politici, sul quale il regime aveva cercato di far cadere l'oblio (21), Vassalli poté comprendere i metodi illegali o legalizzati della repressione del dissenso politico (22).

Tuttavia, la permanenza del fascismo al potere indusse, un poco alla volta, ad accettare la sorte:

« si leggevano i libri DUX della Sarfatti e i Colloqui con Emil Ludwig, si prendeva atto di un certo apprezzamento positivo in qualificati ambienti stranieri e ci si abituava al regime, ognuno cercando di ritagliarsi una vita compatibile con quella situazione anche se tutt'altro che entusiasticamente accettata » (23).

(19) G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 209.

(20) G. VASSALLI, *Mario*, cit., p. 33.

(21) G. VASSALLI, *Il movimento socialista nella Resistenza unitaria*, in *Le Brigate Matteotti a Roma e nel Lazio*, a cura di D. Conti, Roma, Odradek, 2006, p. 22.

(22) « Amavo enormemente mio zio [Mario]. Quando andò in esilio cercai, per quanto potesse essere difficile per un ragazzo di quindici anni, di restare in contatto con lui. Fui il primo della famiglia che andò a trovarlo in Francia, nel 1933, approfittando di un viaggio collettivo e potendo così meglio nascondere gli incontri. Avevo diciotto anni. Restai con lui qualche giorno, nell'alberghetto dove era costretto ad alloggiare e mantenni, con lui e sua moglie — che era figlia del sindaco repubblicano di Cesena di prima del fascismo Enrico Franchini — i contatti più stretti fino ai giorni della sua scomparsa in Spagna », G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 209. Fu in effetti un viaggio pericoloso per Vassalli, dal momento che in quegli anni lo zio Mario e gli ambienti francesi dell'antifascismo erano sottoposti a un costante controllo da parte degli abili e sfuggenti informatori della polizia politica, la famigerata Polpol, cfr. M. CANALI, *Le spie del regime*, Bologna, 2004, p. 150.

(23) G. Vassalli, *Ricordi*, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Mussolini.

2. *Adesione al fascismo e avversione al nazismo negli anni della formazione universitaria*

Conclusi gli studi classici, Vassalli si iscrisse nel 1932 alla facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma, dove, attratto dai molteplici insegnamenti fondamentali, ebbe una netta propensione per le materie pubblicistiche e per la filosofia del diritto ⁽²⁴⁾.

La facoltà già allora poteva considerarsi fortemente “fascistizzata” non solo in relazione al processo di incanalamento dei *curricula* e degli insegnamenti entro i programmi di governo, al disciplinamento culturale, all’affermarsi di una direzione autoritaria e strettamente collegata al potere, ma anche in relazione all’indirizzo pressoché univoco dei docenti. Grandi maestri in tutte le discipline, ricoprivano ruoli di primo piano nelle istituzioni e nella politica culturale del regime. Considerata l’importanza del comparto del diritto nel processo di consolidamento del regime, i giuristi della facoltà capitolina furono legati da un legame simbiotico con il regime ⁽²⁵⁾.

Vassalli, nei primi due anni dell’università, preso forse da altri impegni ⁽²⁶⁾, si tenne in disparte rispetto alla vita organizzata dei gruppi universitari fascisti, pur essendosi iscritto al Guf (Gruppo Universitario Fascista) capitolino sin dal gennaio 1933 ⁽²⁷⁾. Sennonché, di fronte alla martellante propaganda di regime e forse anche per il condizionamento culturale di un ateneo fortemente orientato, tra il 1934 e il 1935, finì anch’egli, che la passione per la politica ebbe sin da quando era un giovanissimo ragazzo, per rimanere imbrigliato dal potere seduttivo della retorica mussoliniana e credere nel fasci-

⁽²⁴⁾ Secondo il racconto di Vassalli in *Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Bari-Roma, Laterza, 2010, p. 209.

⁽²⁵⁾ I. BIROCCHI, *Sul crinale*, cit., p. 259 e s.

⁽²⁶⁾ Durante gli anni dell’università fu presidente della Conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli e prefetto della Congregazione mariana, presso la medesima istituita, “Giovani Studenti” di Roma, v. Curriculum degli studi compiuti dal dott. Giuliano Vassalli, concorrente al premio di perfezionamento “Lorenzo Ellero” per l’anno accademico 1938-1939 [seconda versione], in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Premio Ellero.

⁽²⁷⁾ Cfr. Informativa del Commissariato di Ps di S. Eustachio al Questore di Roma del 22 giugno 1939 e Comunicazione del Segretario del Guf di Roma del 15 maggio 1939, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Documenti amministrativi e in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Documenti personali dell’epoca fascista.

smo. Erano anni trionfanti, in cui il regime registrava una grande adesione nelle masse popolari, anche tra gli intellettuali.

Come riferisce Vassalli, a far maturare le premesse dell'adesione al fascismo furono essenzialmente due fattori.

Uno fu la predicazione anticapitalistica mussoliniana:

« Il fascismo parlava moltissimo di giustizia sociale. In modo particolare ne parlava Bottai, che stava creando un circolo di giovani a cui io non ho mai partecipato, ma al quale appartenevano amici che stimavo. Giustizia sociale di cui Mussolini parlava sempre con espressioni roboanti, destando molta impressione su di noi, ricordando chi aveva conosciuto, come lui, “il desco nudo” e usando frasi simili che, come altre espressioni mussoliniane, è difficile che quelli della mia generazione dimentichino, nel bene e nel male, nella buffoneria e nella serietà. Quel frasario mussoliniano, che poi è lo stesso frasario che, una volta caduti i veli, suscitò il disgusto e la ripugnanza totale, lo stesso frasario che aveva potuto esaltarci, chi per qualche mese, chi per qualche anno o per molti, ci fece poi rovesciare lo stomaco. In Bottai, viceversa, c'era una spinta più vera, non istrionica, più ragionata verso la giustizia sociale, di cui il fascismo avrebbe dovuto costituire il tramite »⁽²⁸⁾.

L'altro elemento fu la linea di politica estera assunta dal regime attorno alla metà degli anni Trenta, che sembrava conquistare per l'Italia uno *status* di grande potenza europea.

Dapprima, fu la presa di posizione di Mussolini contro Hitler (a seguito dell'assassinio del cancelliere austriaco Dollfuss a opera dei nazisti), nel 1934, a sostegno della causa dell'indipendenza dell'Austria contro l'incombente minaccia dell'invasione da parte della Germania e che — com'è noto — portò alla firma dei Protocolli di Roma assieme all'Austria e all'Ungheria.

Successivamente, sovvenne la « infatuazione » per il discorso di Mussolini, del 2 ottobre 1935, a favore della campagna etiopica, che toccò le corde del cuore di vasta parte della popolazione⁽²⁹⁾. Tale fascinazione affondava probabilmente le radici in una tradizione patriottica assai antica, tipicamente borghese, e aveva indotto molti

⁽²⁸⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 210.

⁽²⁹⁾ G. VASSALLI, « *Capii tutto con la guerra di Spagna* », in L. VALIANI, *Valiani interroga i superstiti del 25 aprile*, in « Nuova Antologia », DLIV (1985), 2154, p. 15.

italiani — come osservato da Renzo De Felice ⁽³⁰⁾ — a guardare con un certo favore a un'impresa che, pur non priva di rischi sul piano delle relazioni internazionali con i paesi usciti vincitori dal primo conflitto mondiale, avrebbe finalmente collocato l'Italia tra le grandi potenze coloniali europee. Cosicché, quando in risposta all'attacco all'Etiopia la Società delle Nazioni deliberò contro l'Italia una serie di sanzioni economiche, in molti italiani — ricordò Vassalli — che fascisti non erano o che avevano persino avversato il regime, crebbe un forte risentimento che li avvicinò al fascismo dietro la spinta di un forte orgoglio nazionalistico ⁽³¹⁾.

Un tratto che caratterizza in maniera significativa la personalità di Vassalli, nel breve periodo di adesione al fascismo, è la radicalizzazione di sentimenti non di semplice « ripugnanza » ma di autentico « odio » « totale e implacabile contro il nazismo »:

« Conoscevo bene la lingua tedesca. Ero stato in Germania. A diciannove anni vi avevo passato due o tre mesi per perfezionarmi ulteriormente nel tedesco, in parte a Monaco e in parte a Ettal, una località di montagna vicina a Oberammergau, nella quale si trovava un chiostro benedettino e dove io, pur vivendo in albergo, andavo a prendere ulteriori lezioni di tedesco. La ripugnanza che avevo per le SA-Sturmabteilungen e per le SS-Schutzstaffeln — queste ultime, allora, si vedevano di meno, soprattutto, nelle zone di montagna, mentre si vedevano un po' di più a Monaco — era così totale che avevo la sensazione che il mondo sarebbe stato distrutto da questa gente. Mi riferisco all'inverno tra il 1933 e il 1934 » ⁽³²⁾.

Nel clima di fermento di quel periodo, Vassalli fu, dunque, per circa un anno e mezzo, anch'egli « fascista » ⁽³³⁾. Sospinto dal senso della responsabilità politica di offrire un contributo di riflessione al dibattito culturale studentesco, iniziò a collaborare attivamente con il Guf, cui il partito aveva affidato l'organizzazione, l'assistenza e

⁽³⁰⁾ R. DE FELICE, *Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936*, Torino, Einaudi, 1974, p. 616 e s.

⁽³¹⁾ S. VERRENGIA, *Intervista*, cit., p. 79.

⁽³²⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 211.

⁽³³⁾ Si riportano testualmente le parole di Vassalli in S. VERRENGIA, *Intervista*, cit., p. 79.

l'indottrinamento degli studenti ⁽³⁴⁾. Svolse attività pubblicistica e partecipò a importanti iniziative culturali ⁽³⁵⁾.

3. *Collaborazione con i giornali universitari fascisti*

Vassalli iniziò a collaborare saltuariamente con alcuni periodici fascisti: « Conquiste. Quindicinale del pensiero dei giovani », « Camicia Nera. Periodico di politica interna ed estera » e « Roma fascista ». Quest'ultimo, passato dal gennaio 1935 dalla direzione dei vecchi nazionalisti ai giovani universitari, era il settimanale politico del Guf capitolino e divenne la « più ricca e autorevole tra le "navi scuola" di regime [...] », vivaio della futura classe dirigente ⁽³⁶⁾.

Un particolare rilievo era dato dai Guf dei diversi atenei italiani alla promozione di una specifica preparazione fascista dei giovani universitari. Per rimediare all'insufficienza dell'insegnamento universitario a trasmettere adeguata conoscenza delle nuove dottrine e delle nuove istituzioni del fascismo, « conosciute troppo superficialmente e spesso male » dagli studenti, il Guf romano nel 1935 aveva

⁽³⁴⁾ In argomento si veda: L. LA ROVERE, *Storia dei Guf. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista. 1919-1943*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

⁽³⁵⁾ Dall'ottobre 1935 al luglio 1937 fece parte dei ranghi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Mvsn) — Legione universitaria (Nota della R. Prefettura di Torino del 31 agosto 1942 per il Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale Ordine universitario, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, fascicolo personale Giuliano Vassalli). La sua adesione — è verosimile credere — avvenne per ragioni di opportunità (G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 210). La frequentazione dei Corsi allievi ufficiali di complemento per militi universitari consentiva, infatti, agli studenti di soddisfare gli obblighi di leva durante il periodo degli studi, in modo da non dar luogo a soluzione di continuità fra la fine degli studi e l'inizio della vita lavorativa. I corsi constavano di due periodi preliminari invernali da svolgere presso i reparti di Milizia universitaria, e di un periodo applicativo estivo, da trascorrere presso le Scuole allievi ufficiali di complemento. Gli allievi iscritti ai corsi della Milizia universitaria, poi, avevano la facoltà di compiere il servizio di prima nomina in due periodi estivi successivi, e durante gli anni in cui compivano il periodo applicativo e il servizio di prima nomina beneficiavano di uno speciale appello d'esami a gennaio (S. ZUDDAS, *La Milizia Universitaria scuola di volontarismo, di ardimento e di fede*, in « Roma fascista » del 15 agosto 1934, p. 4).

⁽³⁶⁾ M. SERRI, *I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte 1938-1948*, Milano, Corbaccio, 2005, p. 13. Sulla storia di *Roma Fascista*, si veda M. MARTELLI, « *Roma Fascista* » e *gli ex nazionalisti romani (1924-1934)*, in « Dimensioni e problemi della ricerca storica », XVII (2014), 2, p. 83 e ss.

istituito un corso di dottrine sindacali, corporative e di cultura fascista, che era stato ripetutamente promosso sulle pagine di « Roma fascista »⁽³⁷⁾.

Al termine del corso, Vassalli pubblicò su « Roma fascista » un articolo, intitolato *Essenza dello Stato Fascista*⁽³⁸⁾, recante un resoconto sintetico dei temi svolti, nelle lezioni alle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, da Carlo Costamagna⁽³⁹⁾, magistrato, esponente politico di punta del regime e propugnatore di una visione ferreamente autoritaria del fascismo e del corporativismo⁽⁴⁰⁾.

L'articolo, militante, esponeva una serie di idee che avevano già trovato una sorta di consacrazione ufficiale nella voce *Fascismo* per l'*Enciclopedia italiana*, scritta da Giovanni Gentile e firmata da Benito Mussolini. Pur di taglio essenzialmente ricognitivo, riveste un certo interesse sia per la funzione propagandistica e promozionale della cultura fascista sia per la selezione di alcune tematiche cruciali esposte da Costamagna.

Il lavoro sembra tradire, nel complesso, una certa fascinazione per l'impronta ideologica nella rappresentazione del fascismo in termini di rivoluzione spirituale di matrice gentiliana capace di ridare vigore all'autorità dello Stato (fascismo, dunque, come reazione, come "terza via", di fronte al « disfacimento spirituale che si accompagna al fenomeno dell'industrialismo eccessivo e all'illusione della pace perpetua », tipici del pensiero agnostico individualista di matrice liberale e socialista) e nella concezione storico-culturale di nazione; aspetti che nella dottrina corporativista erano funzionali,

(37) Cfr. F. SPADA, *L'insegnamento universitario e un'iniziativa del G.U.F.*, in « Roma fascista » del 31 gennaio 1935, p. 4, e ANONIMO, *Le lezioni di dottrina del Fascismo*, in « Roma fascista » del 4 aprile 1935, p. 4. Il "Foglio di disposizioni" del Segretario del Pnf, del 9 febbraio 1935-XIII, n. 256, contenente la premessa, il regolamento e il programma dei corsi di preparazione politica per i giovani, è pubblicato su « Roma fascista » del 14 febbraio 1935, p. 1 e s.

(38) In « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 8 (v. Appendice documentaria).

(39) Avviso del *Corso sulla dottrina generale del fascismo*, in « Roma fascista » del 3 gennaio XIII (1935), p. 4.

(40) I. STOLZI, voce *Costamagna, Carlo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 599.

sul piano evocativo e simbolico, a porre l'accento sul primato del politico sul giuridico ⁽⁴¹⁾.

Chiave di volta del nuovo edificio spirituale è la nazione, « fine in sé, [...] scopo supremo cui tutte le attività necessariamente convergono »; creata dallo Stato, « dà al popolo consapevole della propria unità morale, — secondo il pensiero del Duce — una effettiva esistenza » ⁽⁴²⁾.

Essenziale per la realizzazione della nazione è nello Stato fascista la politica, « intesa nel suo senso più grandioso e più genuino insieme, ossia vita dell'uomo nello Stato e per lo Stato », cui sono subordinate economia, scienza, lavoro e arte. Congenita a questa concezione dello Stato-nazione, è, sul piano sociale, l'idea, proclamata dalla Carta del lavoro del 21 aprile 1927, secondo cui ogni cittadino, con sacrificio e dedizione, quale che sia l'ambito in cui operi, è tenuto a contribuire, come in un quadro armonico di forze agenti nell'interesse supremo della nazione, a « diminuire le distanze sociali nella popolazione » in vista di « una più alta giustizia sociale ».

Dalla affermazione del principio politico come fondamentale scaturisce, in una sorta di appello per un nuovo modello di scienza autoctona, la necessità di una riforma sul piano metodologico. È un'offensiva lanciata su tutti i campi del sapere, affinché si abbandonino « i metodi passati, tendenti a fare dell'uomo e delle sue opere un fenomeno meccanico » a favore del « metodo politico-nazionale per lo studio di ogni fenomeno sociale: bisogna cioè ricondurre la scienza alla vita che è nazionale, bisogna che la scienza sia entro lo Stato e per lo Stato » ⁽⁴³⁾.

⁽⁴¹⁾ F. COLAO, *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXX (2001), 1, p. 312 e s.

⁽⁴²⁾ Alla grandiosa idea fascista di nazione si contrappone — non manca di osservare Vassalli — quella nazionalsocialista tedesca di marcata matrice naturalistica. In essa « il "Volkstum", rivelatosi incapace a differenziarsi sostanzialmente dalla "Rasse" intesa in senso biologico-materialista, non viene in considerazione che come determinante della necessità di una certa composizione dell'aggregato sociale ».

⁽⁴³⁾ Con specifico riferimento al problema del metodo nell'analisi del diritto, Carlo Costamagna aveva criticato l'agnosticismo politico del tecnicismo giuridico. « L'opera dei *giuridicisti*, fautori del metodo tecnico », introdotto da V.E. Orlando con « vero merito »

4. *Partecipazione ai Littoriali della cultura e dell'arte di Roma (1935)*

Tra il 22 e il 27 aprile 1935 si tennero a Roma, in coincidenza con la solenne inaugurazione della Città universitaria dell'Urbe, i Littoriali della cultura e dell'arte ⁽⁴⁴⁾. La manifestazione, ideata per selezionare tra le nuove generazioni la futura classe dirigente, fu fortemente voluta dal Pnf e promossa attraverso un'ampia copertura su numerosi quotidiani nazionali e locali. L'evento impegnò una gran parte degli universitari che avevano interessi culturali e politici, in quanto era considerato all'epoca dai giovani « la sola sede in cui si potesse discutere legalmente di politica », ovviamente nei limiti dell'intangibilità del regime ⁽⁴⁵⁾. La partecipazione all'evento, peraltro, era fortemente sollecitata dal Guf ⁽⁴⁶⁾, che la considerava una sorta di obbligo morale per ogni universitario fascista ⁽⁴⁷⁾.

Vassalli rispose all'appello, iscrivendosi ai convegni prelittoriali in materia di Politica estera e coloniale, come in più occasioni dal Nostro ricordato, e ai convegni in materia di Dottrina generale del fascismo, circostanza cui, al contrario, non risulta che egli abbia mai fatto cenno.

in tempi molto diversi, nell'attualità conduceva verso l'astrazione e determinava la senilità del mondo universitario. Per di più quell'arma insospettabile finiva per « impedire che la coscienza popolare si adegui alle nuove esigenze di organizzazione, così ritardando e rendendo impossibile quell'adesione che è la *spiritualizzazione dell'autorità*, e l'altro di impedire che si formi una *classe dirigente* provvista della preparazione indispensabile per superare questa crisi », C. COSTAMAGNA, *Per l'indipendenza dell'idea fascista. Il metodo come problema politico* (L'autonomia della dottrina del fascismo. Il metodo giuridico-politico. Il principio dell'autorità), in « Lo Stato », II (1931), 1, pp. 8-18.

⁽⁴⁴⁾ Presso l'Archivio Centrale dello Stato è conservato l'opuscolo ufficiale della manifestazione *Littoriali della Cultura e dell'Arte*, a cura del Guf di Roma, Roma, 1935, contenente l'organizzazione generale, il regolamento e il calendario degli incontri, in ACS, Archivi degli Organi e delle Istituzioni del Regime Fascista (1862-1945, I, Partito Nazionale Fascista (1881-1944), Segreteria dei Gruppi Universitari Fascisti 1929-1943 (GUF), b. 12.

Il programma dei Littoriali è pubblicato anche all'interno dell'articolo: ANONIMO, *Con il saluto al Duce, il 22 aprile gli universitari di tutta Italia inizieranno i Convegni Littoriali dell'anno XIII*, in « Roma fascista » del 18 aprile 1935, p. 5.

⁽⁴⁵⁾ G. VASSALLI, « *Capii*, cit., p. 15.

⁽⁴⁶⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 212.

⁽⁴⁷⁾ A. VILLETTI, *Per i littoriali fascisti di domani e di sempre*, in « Conquiste » del 15 maggio 1935, p. 1.

4.1. *Relatore al convegno dei Prelittorali di Dottrina generale del fascismo sul tema "Riforma della rappresentanza"*

Per i convegni prelittorali sulla Dottrina generale del fascismo vennero proposti dal comitato organizzatore della manifestazione gli argomenti del Fascismo nel mondo e della Riforma della rappresentanza. Vassalli affrontò la questione, di maggiore spessore e impatto politico, della rappresentanza.

Tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento il tema del nesso tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi fu al centro del dibattito giuridico-economico, mirante a ricercare una "terza via" tra quella liberale e quella collettivistica, nella regolazione del rapporto tra Stato, diritto ed economia, attraverso la quale restaurare l'autorità dello Stato ⁽⁴⁸⁾. Il corporativismo fu la specifica soluzione italiana al problema, a cui seguirono, negli anni 1925-1928, una serie di interventi di riorganizzazione del sistema costituzionale e parlamentare ⁽⁴⁹⁾.

Con l'introduzione del partito unico e del sistema elettorale di tipo plebiscitario ⁽⁵⁰⁾, al popolo, organizzato in un unico collegio uninominale, era data semplicemente facoltà di approvare o respingere in blocco una lista di quattrocento deputati, preparata dal Gran consiglio, che li sceglieva liberamente in una rosa di nomi dal numero più del doppio, a esso proposti dalle confederazioni corporative nazionali e da associazioni e organismi culturali e assistenziali, oltre che individuati dal medesimo Gran consiglio tra personalità che il procedimento selettivo appena descritto avesse trascurato.

Alle riunioni preparatorie di gennaio e ai convegni prelittorali che si aprirono il 25 febbraio con grande solennità alla presenza del segretario federale, del segretario e del direttore del G.U.F. dell'Urbe, vennero svolte da autorevoli professori e dai giovani concor-

⁽⁴⁸⁾ S. PRISCO, *La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi. I giuspubblicisti del fascismo e la ricerca della "terza via"*, in « Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale », 1, 2018, p. 1.

⁽⁴⁹⁾ In primo luogo, la l. 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle "Attribuzioni e prerogative del Capo dello Governo", seguita dalla l. 31 gennaio 1926, n. 100 "Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche".

⁽⁵⁰⁾ L. 17 maggio 1928, n. 1029 e r.d. 2 settembre 1928, n. 1993 recante "Approvazione del testo unico della legge elettorale politica".

renti relazioni su alcuni fondamentali argomenti: la dottrina della divisione dei poteri, unicameralismo/bicameralismo, la funzione delle diverse assemblee nello Stato fascista, la posizione giuridica dei rappresentanti, il soggetto della rappresentanza, le più recenti riforme costituzionali dei paesi europei. Nelle lunghe e animate discussioni Vassalli si mise in evidenza, secondo i resoconti pubblicati su « Roma fascista », come uno dei principali protagonisti degli incontri, assieme, tra gli altri, a Paolo Biscaretti di Ruffia, per le notevoli doti di « originalità e chiarezza di vedute » ⁽⁵¹⁾.

Per questo fu selezionato come componente della rappresentanza del Guf capitolino ai littoriali nazionali, che ebbero luogo a Roma il 25 aprile 1935.

Dalla cronaca di « Roma fascista » si apprende che il tema della “Riforma della rappresentanza” diede luogo a vivacissimi dibattiti, nei quali sarebbe emerso in maniera incontrovertibile come

« la gioventù italiana, vissuta negli anni della sua formazione spirituale nel clima fascista, guardi alle idee politiche liberali come a cose ormai definitivamente sorpassate e delle quali non risente alcun influsso per quanto debole » ⁽⁵²⁾.

La maggiore parte dei giovani relatori si proclamò, in effetti, favorevole a un sistema monocamerale, giudicando il Senato come ormai « svuotato dal suo sostanziale contenuto ed inadeguato all'odierna organizzazione, all'altezza del suo compito ». Ritenne, inoltre, che la Camera dei deputati, quale organo rappresentativo della nazione, persa con la legge sul capo del governo la sua funzione di controllo politico, era destinata a svolgere una mera funzione di collaborazione legislativa.

Si poneva dunque la questione della sua formazione, per la quale vennero illustrate diverse proposte, convergenti nel ritenere

⁽⁵¹⁾ Ne dà atto la sezione *Vita e interessi del G.U.F. dell'Urbe — Convegni prelittoriali* di « Roma fascista » del 7 marzo 1935, p. 8. Sulle riunioni preparatorie, ANONIMO, *Seguendo i Prelittoriali. Dottrina generale del Fascismo* di « Roma fascista » del 7 febbraio 1935, p. 8 e Id., *Vita e interessi del G.U.F. dell'Urbe — Seguendo i prelittoriali* di « Roma fascista » del 14 febbraio 1935, p. 8.

⁽⁵²⁾ N.P., *La Riforma della Rappresentanza e il Fascismo nel Mondo*, in « Roma fascista » del 2 maggio 1935, p. 3.

che il principio corporativo dovesse essere inteso come sistema di rappresentanza organica e continua degli interessi nazionali, comprensivo di una componente economica, scelta dal basso come espressione delle associazioni professionali, e di una componente politica scelta dal partito.

Non è stato possibile reperire il testo della relazione di Vassalli, della quale non si conoscono con precisione né gli argomenti trattati né le tesi sostenute. Dai resoconti della stampa si apprende solamente che egli espose un « concetto di rappresentanza politica basata — sembrerebbe, esclusivamente — sull'organizzazione professionale »⁽⁵³⁾ e che in questa prospettiva affrontò anche il tema della necessità o meno della bicameralità⁽⁵⁴⁾.

La soluzione corporativa destò, dunque, anche in Vassalli una certa curiosità nella crescente consapevolezza, condivisa con molti giuristi italiani dell'epoca, dell'esigenza di riformare su altre basi le istituzioni rappresentative di stampo liberale ereditate dalla tradizione e che apparivano a molti superate nell'epoca nuova che si viveva⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵³⁾ Ulteriori elementi in questo senso sono desumibili, si veda *infra*, da G. VASSALLI, *La donna e la rappresentanza*, in « Roma fascista » dell'11 aprile 1935, p. 1 e s. (v. Appendice documentaria).

⁽⁵⁴⁾ La posizione di Vassalli, nel privilegiare il corporativismo, basato sulla sola rappresentanza degli interessi, sembrerebbe riecheggiare in certa qual misura le tesi di Francesco Carnelutti, che poté leggere e forse anche discutere con l'illustre studioso, che conosceva personalmente, essendo amico del padre. Carnelutti fu un sostenitore del sistema corporativo contro il pluralismo liberale della rappresentanza politica basata sul sistema dei partiti, cfr. U. ROMAGNOLI, *Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro*, in *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa* (Atti del convegno, Udine, 18 novembre 1995), Udine, Forum, 1996, p. 60. Scrisse nel noto saggio *Sindacalismo*, in « Il diritto del lavoro », (1927), 1, p. 8, che: « Il Parlamento deve radunare i portatori di tutti gli interessi e questi portatori devono essere capaci di difenderli. Non si può ottenere questa scelta finché i cittadini non si ripartiscono in gruppi secondo la omogeneità degli interessi. Finora, invece, allo scopo di fare la scelta, noi li abbiamo divisi per ragione di territorio. Il collegio elettorale è per nove decimi un raggruppamento illogico e inerte. Il gruppo dinamico, atto a operare la selezione dei capaci e a combinare la rappresentanza degli interessi non può che essere il sindacato ». In questo passaggio appare chiara l'allusione al sistema corporativo della Camera dei fasci e delle corporazioni, secondo G. SANTORO-PASSARELLI, *Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti*, in « WP CSDL E "Massimo D'Antona".IT », (2016), 307, p. 30.

⁽⁵⁵⁾ S. PRISCO, *La rappresentanza*, cit., p. 7.

Nel dibattito non mancarono, invero, più audaci proposte di riforma del sistema di rappresentanza politica, le quali, ispirate da istanze di democrazia diretta, auspicavano una più « viva partecipazione del popolo allo Stato come massa organizzata ».

Com'è noto, il sistema parlamentare del '28 venne superato a opera della l. 19 gennaio 1939, n. 129, la quale conservò il bicameralismo, ma sostituì alla Camera dei deputati la Camera dei fasci e delle corporazioni, composta *ex officio* da personale partitico e dal Consiglio nazionale delle corporazioni medesime, assegnando ai due organi un ruolo secondario di semplice collaborazione con il governo per la formazione delle leggi ⁽⁵⁶⁾. Ha sostenuto Renzo De Felice che, se la svolta del 1939 può essere spiegata principalmente sul terreno del rafforzamento dell'esecutivo, può essere interpretata anche come « una sorta di contentino offerto ai corporativisti e alla gioventù fascista » ⁽⁵⁷⁾.

Al termine dei convegni littorali sulla Dottrina generale del fascismo, Vassalli si collocò fuori classifica. La sua relazione dovette comunque riscuotere un certo apprezzamento, dal momento che il suo nome figura nel gruppo dei concorrenti segnalati per merito ⁽⁵⁸⁾.

4.1.1. *Il dibattito sulla posizione della donna nella Camera rappresentativa*

Vassalli prese parte alla discussione sul ruolo delle donne nella società fascista, che si era aperta nei primi mesi del 1935 sulle pagine di « Roma fascista », declinandolo in relazione al tema della rappresentanza politica.

La questione femminile fu affrontata con una varietà di posizioni che riflettevano le contraddizioni proprie di un regime che

⁽⁵⁶⁾ G. MELIS, voce *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VI, Torino, Utet, 1991, p. 269. Sul ruolo delle Camere nel sistema complessivo delle istituzioni del Ventennio, cfr. G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 300 e ss. Per un quadro di sintesi del dibattito sulla rappresentanza politica durante il fascismo si veda: P. POMBENI, *La rappresentanza politica*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995, p. 73 e ss.

⁽⁵⁷⁾ R. DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario: 1936-1940*, Torino, Einaudi, 1981, p. 72.

⁽⁵⁸⁾ Classifica pubblicata in « Roma fascista » del 2 maggio 1935, p. 2.

oscillava tra un'ideologia patriarcale fondata su valori bellicistici (uomo-fascista-soldato) e la tendenza a mobilitare l'elemento femminile immettendolo con decisione nella vita pubblica della nazione ⁽⁵⁹⁾. Accanto a chi dava addosso alla nuova educazione femminile che comportava una maggiore indipendenza economica e spirituale ⁽⁶⁰⁾, « così contrastante con le nostre tradizioni [...] che minaccia di divenire una vera e propria anarchia spirituale » ⁽⁶¹⁾, vi era chi difendeva la tradizionale immagine di « sposa fedele e madre operosa », ma nel contempo auspicava che la sostituzione del lavoro maschile con quello femminile, ove necessario, venisse gestito con prudenza in modo da non comportare disorganizzazione e impoverimento della famiglia. Si riconosceva, in particolare, l'importanza dell'educazione militare della donna, non certo però nel senso della formazione all'uso delle armi, ma nel senso della preparazione della donna « a sostituire l'uomo in tempo di guerra », contributo essenziale « non solo alla sicurezza interna », ma capace anche di influire « sullo stato d'animo generale dei combattenti » ⁽⁶²⁾.

Altri osservavano che l'attuale ammissione dell'elemento femminile nei ranghi del Pnf implicasse già allora un positivo riconoscimento della « funzione sociale della donna », superando definitivamente la tendenza a precluderle ogni attività che si riferisse a cose di pubblico interesse; beninteso, senza con ciò assecondare « un'assurda eguaglianza dei sessi » e aprire alla donna il campo della politica, « tradizionalmente riservato all'uomo », bensì assegnando a essa nella sfera pubblica compiti conformi « alla sua caratteristica natura »: assistenza verso i disoccupati, i bambini nelle colonie marine e montane, le madri e le gestanti, organizzazione di corsi per infermiere, visitatrici fasciste, massaie rurali ⁽⁶³⁾.

In un articolo apparso su « Roma fascista » Vassalli riprese il filo di un dibattito, che si aprì nel corso dei prelittorali romani, sulla posizione della donna nella progettata Camera rappresentativa, spin-

⁽⁵⁹⁾ L. LA ROVERE, *Storia*, cit., p. 182.

⁽⁶⁰⁾ G. TREVISONNO, *La donna e il lavoro*, in « Roma fascista » del 7 febbraio 1935, p. 7.

⁽⁶¹⁾ ANONIMO, *Cielo, che donne!*, in « Roma fascista » del 10 gennaio 1935, p. 3.

⁽⁶²⁾ ANONIMO, *La guerra e la donna*, in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 11.

⁽⁶³⁾ E. DE MARZIO, *La donna nel partito*, in « Roma fascista » del 14 marzo 1935, p. 2.

gendosi fino al punto di chiedere che le donne fossero ammesse a farne parte ⁽⁶⁴⁾, dimostrando una sensibilità — diremo oggi — a una questione di genere sviluppata forse anche grazie all'esperienza di una madre politicamente consapevole e vivace.

La “pericolosità della proposta” venne denunciata da chi vi intravedeva una sostanziale inettitudine della donna in quanto tale all'esercizio della funzione legislativa e il rischio di uno « straniarsi della donna dalla famiglia » ⁽⁶⁵⁾.

Al convegno prelittoriale Vassalli si trovò solo nel sostenere che le donne, non in quanto tali, ma in quanto adempienti in vari campi della vita nazionale (lavorativo, assistenziale, educativo) funzioni rilevanti quanto quelle degli uomini, resesi benemerite di fronte alla nazione, non dovessero perdere i diritti politici che a quelle funzioni sono inerenti ⁽⁶⁶⁾.

Vassalli condivideva il sentimento della funzione essenziale della donna nella famiglia, ma non ritenne che ciò valesse a precluderle ogni via all'infuori d'essa, né tantomeno che questa prospettiva minacciasse la « decadenza demografica dell'avvenire ».

Il nuovo ordine instaurato nello Stato fascista, che aveva già ammesso le donne all'assunzione di uffici direttivi nelle associazioni professionali e nei consigli degli ordini professionali, nelle varie organizzazioni facenti capo al Pnf, con funzioni anche direttive, sarebbe stato sommamente coerente nell'aprire alle donne la futura Camera corporativa:

« Non si tratterà infatti più, colla nuova concezione fascista, di diritti politici dei singoli ad essere deputati; ma si tratterà bensì di posizione nell'ordinamento costituzionale assegnata a determinate persone corrispondentemente alla categoria di interessi e all'attività nazionale di cui esse sono espressione » ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁴⁾ G. VASSALLI, *La donna*, cit., p. 1 e s. La proposta di Vassalli fu pienamente condivisa da P. CHIOMENTI, *Difendo le donne*, in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 9.

⁽⁶⁵⁾ V. ZINCONE, *Viva le donne!*, in « Roma fascista », del 18 aprile 1935, p. 1.

⁽⁶⁶⁾ G. VASSALLI, *La donna*, cit., p. 1 e s.

⁽⁶⁷⁾ Ivi, p. 2.

4.2. *Relatore al convegno dei Prelittorali di Politica estera e coloniale*

All'incontro prelittoriale di politica estera, Vassalli, che si era appassionato — come si è sopra accennato — alla causa dell'indipendenza austriaca, presentò una relazione sulla politica italiana nel bacino danubiano, intitolata *Germania e Austria in relazione al problema della pace*.

Com'è noto, la crisi economica mondiale degli anni Trenta moltiplicò gli sforzi dei principali paesi capitalistici per la conquista di nuovi mercati e stimolò il sorgere di nuovi raggruppamenti di potere. Nella lotta per l'ampliamento delle sfere di influenza, venne ad assumere un interesse particolare la posizione dell'Europa sud-orientale. La vivace competizione tra le grandi potenze capitalistiche, diretta ad acquisire in particolare l'egemonia economica nel bacino danubiano, assunse forme particolarmente aspre e si rese più intensa dopo il 1933, quando, con l'ascesa al potere del nazionalsocialismo, le forze più aggressive dell'imperialismo tedesco poterono apertamente far valere le proprie concezioni economiche e politiche ⁽⁶⁸⁾.

Al convegno romano quasi tutte le relazioni riguardarono lo stesso argomento, seppur con diversità di impostazioni. Quella di Vassalli propugnava la difesa, da parte dell'Italia, dell'indipendenza dell'Austria per impedire con tutti i mezzi l'*Anschluss* e lottare contro il nazismo ⁽⁶⁹⁾.

La relazione si apriva con una piana esposizione di alcune centrali questioni metodologiche. Utile — si legge — è un'analisi capace di cogliere, in una visione d'insieme, la compenetrazione dei problemi economico-commerciali nel bacino danubiano dopo i trattati del dopoguerra con quelli più strettamente geopolitici nel complesso quadro centro-europeo, avendo cura di

portare l'attenzione al più vasto problema dell'espansione pangermanistica e di qui ai singoli problemi dell'azione tedesca a ovest, a nord, a est,

⁽⁶⁸⁾ Cfr. G. RANKI, *Il patto tripartito di Roma e la politica estera della Germania (1934)*, in « Studi storici », III (1962), 2, p. 343 e ss.

⁽⁶⁹⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 212.

dei rapporti fra Germania e Polonia, delle ripercussioni del plebiscito saarese, e via dicendo ⁽⁷⁰⁾.

Il ragionamento proposto all'uditorio è propriamente politico, avendo come « punto di vista principale [...] quello della azione italiana » nelle complicate relazioni internazionali europee ⁽⁷¹⁾. A differenza di altri concorrenti, che esaltarono con toni di eccessivo ottimismo il ruolo giocato dall'Italia nel garantire gli equilibri nella zona danubiana ⁽⁷²⁾, secondo una tendenza diffusa anche nella stampa universitaria di regime ⁽⁷³⁾, nel discorso di Vassalli non mancarono spunti polemici verso le incertezze del pacifismo italiano in politica estera.

Nei toni e nei contenuti la sua si mantenne comunque nei termini di una « critica fascista », cioè fedele all'ortodossia del regime, ma rivolta a correggerne la strategia di politica estera da ciò che ne ostacolava l'affermazione ⁽⁷⁴⁾.

« La politica estera italiana è chiara, per il passato come per il presente, in quanto dalle posizioni prebelliche italiane, dalle condizioni della nostra guerra, dalla ingiusta situazione nostra susseguente la guerra scaturisce — attraverso una logica continuità di eventi — la politica estera fascista ».

Per il futuro, al contrario, emergono « dubbiezze nella esatta individuazione del nostro atteggiamento », ingenerate da eventi

⁽⁷⁰⁾ G. VASSALLI, *Questioni di politica estera*, in « I Littoriali », 4, marzo XIII (1935), p. 3 e s. (v. Appendice documentaria).

⁽⁷¹⁾ Ivi, p. 4.

⁽⁷²⁾ Così M. SARGENTI, *La politica estera dell'Italia fascista*, in « Conquiste » del 15 maggio 1935, p. 2.

⁽⁷³⁾ Si vedano, per esempio, i numerosi articoli pubblicati sul periodico « Roma fascista », che diede ampia copertura giornalistica alla questione danubiana. A firma L. SAPORITO: *La situazione dell'Austria* del 12 marzo 1936; *Che accadrà sul Danubio?* del 26 marzo 1936; *Armare l'Austria e l'Ungheria* del 2 aprile 1936; *Chi minaccia Vienna?* del 30 aprile 1936; *Nervosismi per l'Austria* dell'11 giugno 1936. A firma G. SMOQUINA: *Vienna, gli accordi di Roma e il problema danubiano* del 9 aprile 1936; *Risolviamo il problema danubiano* dell'11 giugno 1936.

Ampio spazio la questione ebbe anche su « Conquiste ». Si vadano gli articoli di C. GRASSETTI, *Fattori di pace: Patto Mussolini e accordi italo-austro-ungheresi*, G. SPERDUTI, *L'indipendenza austriaca non si tocca!* del 15 agosto 1934 e di M. CONFORTO, *Sviluppi attuali della questione austriaca* del 10 settembre 1934.

⁽⁷⁴⁾ Così definisce il concetto di « critica fascista » G. BELARDELLI, *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Bari-Roma, Laterza, 2005, p. 57.

« estranei alla nostra volontà e alla nostra azione, che, se pur prevedibili, non son facili a determinarsi in precedenza nella loro esatta portata ».

Tra i più gravi problemi di questa indole, che più assorbono l'attenzione, all'ordine del giorno c'è « il dilemma tedesco »:

« come può la Germania conciliare nella sua azione le affermazioni ufficiali di volontà di pace, di rinuncia a ogni altra rivendicazione pur di ottenere la parità dei diritti, unico suo obiettivo, le proteste della sua volontà di portare a termine la grande opera di pacificazione europea mediante tale raggiungimento della parità dei diritti e dell'onore, con le affermazioni della sua volontà di conquistare "quei territori che le appartengono perché in essi vivono dei Tedeschi", di anettere al *Reich* tutte quelle che per sangue e per lingua sarebbero sue parti integranti? » (75).

Osserva Vassalli:

la « attitudine italiana rispetto alla pace europea, una volta precisata nella sua tendenza generica e una volta fatto richiamo alla posizione dottrinale del Fascismo riguardo ad essa, non può trovare il suo svolgimento sufficiente che nella disamina delle varie relazioni italiane con gli altri paesi e nello studio accurato degli interessi nazionali in questo o quel settore » (76); « la politica fascista non ha da rispondere ad assurde pregiudiziali né a principi inderogabili ed immutabili. Sua caratteristica fondamentale è quella di una valutazione obiettiva degli interessi della Pa-

(75) G. VASSALLI, *Questioni*, cit., p. 5. A completamento dell'analisi di Vassalli in merito ai pericoli del pangermanesimo hitleriano, si vedano due articoli (v. Appendice documentaria) pubblicati dopo la conclusione dei Littoriali: con riguardo alla politica espansionistica del *Reich* verso la Polonia, G. VASSALLI, *Polonia e Germania*, in « Conquiste » del 1° maggio 1935, p. 2, dove viene ribadita con forza la tesi che « se non si ha in Europa la tranquillità che si vorrebbe, ciò dipende dalla posizione assunta dalla sola Germania e per giunta in ambiti diversi da quello dei rapporti con la Polonia »; e con riferimento alla questione dell'*Anschluss* austriaco, G. VASSALLI, *Il riarmo austro-ungarobulgaro*, in « Camicia nera », II (maggio 1935), 7, p. 3, in cui vengono analizzate le ragioni economiche, politiche e morali che inducono l'Austria a gravitare verso la Germania e i possibili rimedi. L'articolo si conclude con un preoccupato monito a considerare realisticamente i gravi rischi, derivanti dal vertiginoso riarmo del *Reich* tedesco, che minaccia non solo Paesi minori, come Jugoslavia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, Bulgaria, per le quali andrebbe riconsiderata una politica di riarmo attraverso la revisione degli statuti militari definiti dopo il primo conflitto mondiale, ma anche le grandi potenze occidentali, Italia compresa.

(76) G. VASSALLI, *Questioni*, cit., p. 4.

tria »⁽⁷⁷⁾; « non perché si è in tema di politica estera, ossia di una materia dalle antiche tradizioni, si può fare a meno di portare qui quel soffio innovatore che pervade oggi tutta la vita italiana e mettere nel dimenticatoio le conquiste e le posizioni dottrinali del Fascismo: e non se ne può fare a meno, primo, perché esse qui come altrove hanno il loro carattere positivo, presentandosi ispirate alla considerazione dei fatti e delle esigenze pratiche, che in tale materia hanno un particolare valore; secondo perché non si può fare politica italiana senza fare politica fascista: la nostra idea è troppo grande perché possa non riverberare la sua luce ovunque, in qualunque campo si portino gli sguardi e gli studi della gioventù di Mussolini »⁽⁷⁸⁾.

La relazione di Vassalli costituisce una fonte documentale assai utile per inquadrare il senso della sua partecipazione ai Littoriali, grande manifestazione politica di regime, e più in generale la sua adesione al fascismo.

A partire dagli anni dell'immediato secondo dopoguerra, si è molto discusso sul significato di questi eventi politico-culturali e sugli intellettuali che vi intervennero. I littoriali furono senza dubbio un aspetto fondamentale della imponente macchina di educazione totalitaria creata per la fascistizzazione delle nuove generazioni. Tuttavia quel luogo di incontro e confronto tra giovani in cui discutere, innegabilmente favorì anche la diffusione di idee non sempre allineate e fu utilizzato di fatto da alcuni studenti, dai non fascisti soprattutto, per manifestare le proprie opinioni in un clima di relativa tolleranza, diventando paradossalmente un luogo di espressione di posizioni anticonformiste, di apertura di nuovi orizzonti, di maturazione di dubbi e, attraverso l'azione di giovani più consapevoli, persino di proselitismo antifascista⁽⁷⁹⁾.

Dalla lettura dell'intervento di Vassalli al convegno di politica estera trae conforto l'idea che la sua fu la partecipazione, sì, di uno studente interessato, per spirito patriottico, al successo dell'azione dello Stato fascista, ma capace comunque di analizzare criticamente

⁽⁷⁷⁾ Ivi, p. 5.

⁽⁷⁸⁾ Ivi, p. 6.

⁽⁷⁹⁾ B. GARZARELLI, *Un aspetto della politica totalitaria del Pnf: i Gruppi universitari fascisti*, in « Studi storici », XXXVIII (1997), 4, p. 1153.

gli indirizzi fondamentali della strategia mussoliniana, confidando nella possibilità di un suo rinnovamento ⁽⁸⁰⁾.

L'intervento di Vassalli ai prelitteorici ricevette un certo apprezzamento e venne pubblicato sulla rivista *I Littoriali*. Selezionato per partecipare ai Littoriali, non entrò nella classifica dei migliori otto concorrenti, piazzandosi solamente tra i segnalati ⁽⁸¹⁾. Il suo intervento non viene menzionato nei resoconti giornalistici della manifestazione, dove pure compaiono i nomi di relatori rimasti fuori classifica ⁽⁸²⁾. Vassalli pagò forse il suo atteggiamento di ostilità nei confronti della Germania, che potrebbe essere stato ritenuto dalla commissione giudicatrice, secondo quanto trapela dalla revisione critica del convegno del Littore Manlio Sargenti, come un esagerato « irrigidimento » dovuto a un certo « sentimentalismo » nel modo di valutare lo stato delle relazioni italo-germaniche ⁽⁸³⁾.

Gli sviluppi della questione danubiana dimostrarono, tuttavia, che il tentativo della politica fascista di dare una spinta alla penetrazione dell'Italia nell'Europa centro-orientale, ispirato all'origine dal proposito di arginare sia l'influenza anglo-francese sia la pressione tedesca, subì, com'è noto, una battuta d'arresto decisiva con

⁽⁸⁰⁾ Contro la diffusa interpretazione dei Littoriali come vivaio della fronda antifascista e contro il « mito dell'antifascismo giovanile di massa », alimentata da un eccessivo credito alle testimonianze dei protagonisti, studi recenti sottolineano, al contrario, anche la partecipazione di numerosi studenti che, come appunto Vassalli, crederono sinceramente, almeno per qualche momento, alla causa fascista. In questo senso, viene, quindi, denunciata la « forzatura interpretativa di estendere l'esperienza di una ristretta minoranza, consapevolmente e attivamente antifascista, alla maggioranza della gioventù universitaria. Il cosiddetto fascismo "di sinistra", il "frondismo", l'afascismo, l'entrismo di gruppi antifascisti nelle organizzazioni del regime, se caratterizzarono il percorso di singoli individui o di piccoli gruppi di giovani all'interno del fascismo, mal si prestano a restituire oggi l'ottica culturale e motivazionale complessiva della generazione cresciuta all'ombra dei fasci », L. LA ROVERE, *Storia*, cit., p. 5.

⁽⁸¹⁾ Le graduatorie ufficiali dei Littoriali sono conservate in ACS, Archivi degli Organi e delle Istituzioni del Regime Fascista (1862-1945), I, Partito Nazionale Fascista (1881-1944), Segreteria del Gruppo Universitari Fascisti 1929-1943 (GUF), b. 12. I risultati della competizione furono pubblicati anche su « Roma fascista » del 2 maggio 1935, p. 2, ove però il nome di Vassalli non compare nella classifica finale del convegno di politica estera e coloniale né tra i premiati né tra i segnalati.

⁽⁸²⁾ S.L., *L'azione politica e civile dell'Italia nel mondo*, in « Roma fascista » del 2 maggio 1935, p. 4.

⁽⁸³⁾ M. SARGENTI, *La politica*, cit., p. 2.

l'*Anschluss* nel 1938. Da allora, sul piano concorrenziale, l'Italia soccombette alle pressioni dell'economia tedesca con sensibili ripercussioni nel commercio e nei traffici con quelle regioni, dalle quali non affluivano più né le materie prime né i prodotti industriali che essa acquistava in Austria e in Cecoslovacchia, e che venivano utilizzate in funzione degli interessi economici tedeschi ⁽⁸⁴⁾.

5. *Inizio del disincanto e presa di distanza dal fascismo*

In concomitanza con la fine dell'università, una serie di avvenimenti collettivi e personali determinò in Vassalli una brusca presa di coscienza, che gli permise di vedere il fascismo sotto una luce nuova.

In ordine di tempo, il primo fu l'intervento dello Stato italiano nella guerra civile spagnola (1936-1939) accanto alla Germania di Hitler: « la guerra di Spagna mi aveva fatto capire tutto » ⁽⁸⁵⁾. Come in « una specie di illuminazione totale », il 18 luglio 1936 « mi dissi: "ma i miei amici sono i repubblicani spagnoli, gli anarchici, i socialisti, i comunisti che difendono la libertà e il governo legittimo, che si oppongono al golpe dei generali" » ⁽⁸⁶⁾. Dopo che l'Italia con l'aggressione all'Etiopia, « tardiva reviviscenza di avventurismo coloniale » ⁽⁸⁷⁾, si era posta al di fuori del sistema di sicurezza collettiva fondato sull'accordo fra le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale, l'intervento fascista e nazista in Spagna rivelò la comunanza che si stava realizzando fra Hitler e Mussolini per la costituzione di un nuovo ordine da edificare sulle ceneri delle democrazie europee. L'amicizia con Hitler rappresentava per Vassalli un peccato mortale che mostrava allora come il fascismo avesse « gettato ogni pretesa di rispettabilità » e avesse « definitivamente rotto ogni legame con gli Stati democratici europei » ⁽⁸⁸⁾, svelando completa-

⁽⁸⁴⁾ E. COLLOTTI, *La politica dell'Italia nel settore danubiano-balcanico dal patto di Monaco all'armistizio italiano*, in E. COLLOTTI, T. SALA, G. VACCARINO, *L'Italia nell'Europa danubiana durante la seconda guerra mondiale*, Milano, Insmli, 1967, p. 5 e ss.

⁽⁸⁵⁾ G. VASSALLI, « *Capit* », cit., p. 15.

⁽⁸⁶⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 212.

⁽⁸⁷⁾ G. VASSALLI, *Il fascismo*, cit., p. 9.

⁽⁸⁸⁾ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in B. GHIGI, *La tragedia della guerra nel Lazio a Roma, Cassino, Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna, Cori, Velletri... 1943-1944 attraverso i documenti, le testimonianze e fotografie*, Rimini, Ghigi, 1995, p. 101.

mente il proprio carattere reazionario ⁽⁸⁹⁾. Questa definitiva scelta di campo contro la libertà e la ricostruzione dell'Europa rendeva chiaro, peraltro, che Mussolini avrebbe abbandonato l'Austria all'occupazione tedesca, ricambiando l'accondiscendenza della Germania alla politica italiana di potenza coloniale.

A scuotere intimamente la coscienza del giovane Vassalli si aggiunse, in questo breve volgere di mesi, anche la perdita dello zio materno, « tanto amato » ⁽⁹⁰⁾, Mario Angeloni, accolto come volontario in Spagna per combattere in difesa della repubblica all'indomani della sollevazione militare franchista. La guerra di Spagna, le cui origini erano essenzialmente nazionali, venne interpretata da molti antifascisti come un terreno di scontro tra democrazia e fascismo, e fu occasione per combattere in campo aperto quella battaglia che, al momento, non sembrava ancora possibile affrontare in Patria. Angeloni, comandante della colonna di volontari antifascisti organizzata da Carlo Rosselli e da Camillo Berneri sul Fronte di Aragona, cadde in combattimento, non ancora quarantenne, dopo poco più di un mese dall'inizio della guerra civile il 28 agosto 1936 ⁽⁹¹⁾. L'evento segnò profondamente — come ha riconosciuto Vassalli in più occasioni — un autentico punto di svolta nella sua vita. L'illusione di una progressiva normalizzazione democratica del Paese era svanita.

Sentimenti e ragioni di avversione al regime favorirono una progressiva crescita politica di Vassalli, che cominciò a orientarsi, più convintamente, verso gli ideali antifascisti e socialisti ⁽⁹²⁾. Si trattò in ogni caso di un complesso ideologico non ancora ben definito, che venne coltivato all'interno della sfera delle relazioni private, in quella “galassia antifascista” composta in tutta la fase cospirativa essenzialmente da gruppi, singoli individui, parentele e sodalizi amicali.

⁽⁸⁹⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 212.

⁽⁹⁰⁾ G. VASSALLI, *Mario*, cit., p. 31.

⁽⁹¹⁾ Notizie riferite da Vassalli in « *Capii* », cit., p. 15.

⁽⁹²⁾ S. VERRENGIA, *Intervista*, cit., p. 79.

« Da quel momento — ha ricordato il biografato — è cominciata anche la prudenza » ⁽⁹³⁾.

Il triennio 1936-1939 fu per Vassalli un momento tanto importante quanto complesso. La possibilità di una vita normale nello Stato fascista richiedeva l'adesione a una sorta di « patto di cittadinanza » ⁽⁹⁴⁾, che prevedeva uno scambio tra atti di fedeltà al fascismo e concessione di spazi di libertà per la realizzazione della propria personalità e delle proprie aspirazioni lavorative.

Dopo la laurea Vassalli continuò ad avere la tessera del Guf ed effettuò, in occasione della leva fascista del 24 maggio 1937, l'iscrizione al Pnf ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹³⁾ « [H]o continuato a vivere a Roma e ad essere amico di persone andate volontarie in Spagna o che in Spagna volevano andare seppur dalla parte opposta a quella in cui credevo io. Naturalmente tacevamo », G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 213.

⁽⁹⁴⁾ L'espressione è di G. DE LUNA, *La Repubblica*, cit., p. 55.

⁽⁹⁵⁾ Dichiarazione di G. VASSALLI del 29 novembre 1941, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giuliano Vassalli.

CAPITOLO II

EQUILIBRISMI E COMPROMESSI

1. Francesco Carnelutti e l'avvio della carriera accademica di Vassalli presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la guida di Giacomo Delitala. — 2. Schedatura di Giacomo Delitala nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno. — 3. Crisi del modello liberale di diritto penale nella scienza giuridica europea degli anni Trenta del Novecento. — 4. Conferenza di Edmund Mezger all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla novella penale tedesca del 1935. — 5. Reazione della scienza penalistica italiana di fronte all'abolizione del divieto di analogia nel codice penale tedesco. — 6. Vassalli a Berlino per studiare la riforma penale tedesca in materia di analogia. — 7. Critica vassalliana all'abolizione del divieto di analogia *in malam partem* nel Codice penale del Reich (1937). — 8. Nomina ad assistente volontario alla cattedra di Diritto penale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. — 9. Partecipazione alla Segreteria organizzativa del I Congresso internazionale di criminologia (Roma, 1938). — 10. Partecipazione alla Segreteria organizzativa del Convegno italo-germanico sul diritto razziale (Vienna, 1939). — 10.1. Accuse di collusione con il regime durante gli anni della Repubblica e verdetto assolutorio del giurì d'onore della Camera dei deputati (1971). — 11. Vassalli e la questione razziale.

1. *Francesco Carnelutti e l'avvio della carriera accademica di Vassalli presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la guida di Giacomo Delitala*

Vassalli si laureò il 1° luglio 1936 con lode in Diritto penale con una tesi sul *Contributo alla determinazione della natura giuridica del reato di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.)* ⁽¹⁾. Relatore fu Arturo Rocco (Napoli, 1876 – Roma, 1942).

Ricordò Vassalli che, nell'alternativa tra laurearsi in Diritto penale o in Diritto amministrativo, a spingerlo verso il penale fu Francesco Carnelutti, che era amico del padre. Questi volle poi

⁽¹⁾ La tesi è conservata presso la Biblioteca alessandrina della "Sapienza" Università di Roma.

anche scegliere l'argomento della tesi: la tutela penale dell'autorità del giudicato ⁽²⁾; tema di cui Carnelutti si era occupato in sede di elaborazione del progetto di riforma del Codice di procedura civile del 1926, il quale già conteneva alcune proposte che sarebbero state recepite nell'art. 388 c.p.

L'elaborato finale di Vassalli ottenne la dignità di stampa e venne pubblicato nel 1938 come volume monografico con il titolo *La mancata esecuzione di provvedimento del giudice. Contributi all'interpretazione dell'art. 388 del codice penale*, Utet, Torino.

Immediatamente dopo la laurea, il percorso lavorativo di Vassalli appare già chiaramente tracciato da una tradizione familiare, che lo porta a intraprendere, sulle orme e con l'aiuto del padre, le prime tappe della carriera accademica, che ha inizio all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano presso la cattedra di Diritto penale di Giacomo Delitala.

Fu sempre Carnelutti a suggerire a Vassalli di lasciare Roma ⁽³⁾, ponendogli in modo categorico un'alternativa: andare da Nino Levi a Genova (Venezia, 1894 — Milano, 1941) o da Giacomo Delitala a Milano (Sassari, 1902 — Milano, 1972).

Fu solo la stima per questi due giovani professori, che considerava « i due maestri dell'avvenire del diritto penale, i due giuristi più interessanti » ⁽⁴⁾ o concorsero anche altre ragioni ad accordare loro la preferenza rispetto al più potente Rocco, il quale all'epoca poteva ancora essere considerato « arbitro quasi assoluto delle sorti del diritto penale in Italia » sia a livello scientifico che concorsuale ⁽⁵⁾?

Carnelutti, solo pochi anni prima, nel 1929, peraltro, aveva difeso il valore scientifico di Rocco, tributandogli il merito di aver dato al diritto penale, mediante il metodo tecnico-giuridico una « mirabile

⁽²⁾ G. VASSALLI, *Giacomo Delitala*, in « La giustizia penale », LXXVIII (1973), 1, c. 175 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VII (2008), 2, p. 157.

⁽³⁾ Ivi, p. 158.

⁽⁴⁾ Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Francesco Carnelutti.

⁽⁵⁾ Descrive in questi termini il profilo di Arturo Rocco un giovane Giacomo Delitala, fortemente preoccupato per le sue possibilità di successo al concorso alla libera docenza, v. lettera a padre Gemelli del 7 agosto 1927, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

inquadratura [...] nel quadro della teoria generale » (6). Sennonché, il giurista napoletano, nel 1936, appariva probabilmente come uno studioso che aveva ormai in qualche modo esaurito la vocazione. La produttività scientifica, già interrotta durante la parentesi politico-legislativa, proseguì successivamente a ritmi molto lenti (7), con una parsimonia che « rasenta[va] l'agrafia » (8). Inoltre, Rocco aveva all'epoca già due giovani assistenti volontari, Tullio Delogu e Ugo Baglivo (9).

Levi e Delitala, al contrario, erano due docenti di ruolo, brillanti e talentuosi, nel pieno dell'attività scientifica e con tutta la carriera davanti.

Delitala, in particolare, era invidiato alla Cattolica di Milano e conteso da altri prestigiosi atenei italiani (10). Poco più che trentenne, era già uno stimato giurista, autore, oltre che di una vasta produzione scientifica, di uno dei testi che sarebbe divenuto un classico della letteratura penalistica italiana del secolo scorso, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1930. Cultore del tecnicismo, dimostrò sin dai primi lavori autonomia scientifica e capacità di reagire agli eccessi del dogmatismo concettuale e di fondere il rigore del tecnico con l'interesse filosofico e politico del giurista (11). Carnelutti conosceva bene e stimava Delitala, del quale aveva, peraltro, curato la recensione del libro *Il divieto della refor-*

(6) F. CARNELUTTI, *Il tecnicismo giuridico*, in « Nuovi studi di diritto, economia e politica », II (1929), p. 119. Apprezzamento ribadito in F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, Cedam, 1930, ove definisce il libro *L'oggetto del reato* di Rocco « per molti aspetti, una delle opere migliori non tanto del diritto penale, quanto della scienza generale del diritto » (p. 10).

(7) L. GARLATI, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 192.

(8) L'espressione è di G. MAGGIORE, *Arturo Rocco e il metodo « tecnico-giuridico »*, in *Studi in memoria di Arturo Rocco*, I, Milano, Giuffrè, 1952, p. 4, il quale ascrive l'isterilimento scientifico di Rocco, con velenosa critica, al metodo da lui stesso propugnato.

(9) Per un breve profilo biografico di Baglivo si veda la nota 26 del prologo.

(10) Si veda la lettera di Marco Tullio Zanzucchi per il rettore padre Agostino Gemelli del 10 giugno 1934, dalla quale emerge un forte interessamento per Delitala da parte dell'Università di Bologna, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

(11) G. VASSALLI, *Giacomo*, cit., p. 151.

matio in pejus nel processo penale, Vita e Pensiero, Milano, 1927 ⁽¹²⁾, ed era stato membro della sua commissione del concorso a cattedra.

Sul piano politico, poi, vi erano buone ragioni che poterono consigliare a Vassalli di non stringere stretti legami accademici con un giurista di regime, profondamente compromesso con un sistema di potere e con un'ideologia autoritari, dai quali aveva deciso di prendere le distanze, e di aggregarsi, invece, a una scuola più affine alle sue inclinazioni culturali. D'area socialista erano all'epoca sia Levi ⁽¹³⁾ che, come vedremo, Delitala.

Tra i due la scelta alla fine cadde su Delitala ⁽¹⁴⁾, che appariva in grado di dare maggiori garanzie circa la possibilità di farsi stabilmente carico della sua formazione e della carriera:

« Nino Levi lo conoscevo bene. Era amico di mio padre, proveniva da una brillante esperienza universitaria in Sardegna... e con lui e i suoi cari ci vedevamo spesso l'estate [...] ma la vita di Nino Levi era molto movimentata: viveva a Milano ed insegnava all'università di Genova. Scelsi così Delitala, che non conoscevo personalmente, egli mi accolse molto simpaticamente » ⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ Cernelutti nella recensione definì il giovane autore « degno di militare in quella brigata di giuristi pensosi, che [...] tiene alto l'onore della Sardegna anche nel campo del diritto »; e pur dichiarandosi non persuaso della tesi fondamentale del libro, ammise che « il dissenso non mi ha tolto il diletto della lettura, che proviene appunto dalla vastità dell'orizzonte », pregio non tanto dell'argomento, « quanto dello scrittore », capace di sollevare « nella nobiltà del volo gli argomenti più modesti », F. CARNELUTTI, *Reformatio in pejus*, in « Rivista di diritto processuale civile », IV (1927), 1, p. 181 e ss.

⁽¹³⁾ E. MURA, voce *Levi, Nino*, in *DBGI*, a cura di I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1178 e s.

⁽¹⁴⁾ Il legame con Delitala non si interromperà nemmeno dopo che Rocco manifestò a Vassalli il desiderio di poterlo avere tra i suoi assistenti. La notizia emerge da una lettera del 13 luglio 1938, in cui il Maestro spiega al giovane allievo le ragioni che consigliavano di dare al penalista romano « questa soddisfazione » per la migliore riuscita della sua carriera universitaria. Da tenere in debita considerazione sarebbero « non solo l'influenza di Rocco per la cattedra che copre e per l'autorità del nome », ma anche la circostanza che « fino a quando sarà vicino a me incontrerà la ostilità irragionevole [...] di Grisigni », in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giacomo Delitala.

⁽¹⁵⁾ Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Francesco Cernelutti.

La valutazione si rivelerà, a conti fatti, amaramente esatta, considerato che Levi, solo due anni dopo, dovrà lasciare la cattedra universitaria — come era già accaduto in Germania qualche anno prima a numerosi docenti colleghi di Filippo Vassalli — a causa delle leggi antiebraiche e per sfuggire alle persecuzioni razziali sarà costretto nell'agosto del 1938 a rifugiarsi a New York, dove troverà prematuramente la morte, nel 1941, in un incidente.

2. *Schedatura di Giacomo Delitala nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno*

Delitala, liberale e cattolico, ebbe un passato giovanile da socialista. Iscrittosi nel 1924 alla sezione sassarese del partito, in concomitanza con le ultime elezioni consentite da Mussolini, fu incaricato di trasportare segretamente a Cagliari le firme autentiche per la presentazione di una lista concorrente, ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico sulla legge elettorale politica del 2 settembre 1928, n. 1993. Dopo aver attraversato tutta la Sardegna, riuscì a consegnare i borsoni con le firme a Emilio Lussu⁽¹⁶⁾. L'impresa fu risaputa dai fascisti e da quel momento il suo nome venne iscritto, in quanto socialista, nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno⁽¹⁷⁾.

La schedatura creò non poche difficoltà all'intrapresa della carriera accademica.

Dopo essersi laureato a Sassari nel 1924, Delitala presentò domande per borse di perfezionamento sia in Italia che all'estero, ma vennero tutte respinte per ragioni politiche, tranne che dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Anche per l'assegnazione di borse di studio, infatti, il Ministero dell'educazione nazionale era solito svolgere indagini sulla condotta civile e politica dei candidati e per Delitala emerse dalle informazioni fornite dal prefetto di Sassari che egli era « fervente socialista contrario attuale Regime ». Fu solo per le buone referenze del professor Marco Tullio

⁽¹⁶⁾ *Intervista di Angela Guiso a Claudio Delitala*, Nuoro, 20 marzo 2016, in A. MENNE, *Salvatore Satta: il giovane giurista a Milano e il rapporto con il professor Marco Tullio Zanzucchi*, in « Jus », LVIII (2016), p. 277, nt. 40.

⁽¹⁷⁾ ACS, MI, DGPS, DAGR, CPC, Fascicoli personali (1894-1945), b. 1679.

Zanzucchi, preside della facoltà giuridica della Cattolica e per l'esito delle nuove indagini svolte dalla prefettura sarda, convergenti nel ritenere che l'iscrizione al Partito socialista unitario avvenne, più che per convinzione, per condiscendenza verso l'avvocato Panu presso il quale svolgeva pratica professionale, che a Delitala venne concessa nel 1927 l'assegnazione della borsa ⁽¹⁸⁾.

Difficoltà sorsero anche per la partecipazione al concorso a cattedra a Sassari del 1930. Escluso per le stesse ragioni politiche, venne riammesso — racconta il figlio Claudio — solo grazie ai buoni uffici di Santi Romano, all'epoca presidente del Consiglio di stato, il quale ottenne dal ministro la sua riammissione ⁽¹⁹⁾.

Risultato vincitore, come primo classificato ⁽²⁰⁾, venne chiamato nel 1931 a ricoprire la cattedra di Diritto e procedura penale

⁽¹⁸⁾ Vedi la lettera di richiesta di informazioni del Ministero della pubblica istruzione al Ministero degli affari esteri, Direz. Gener. Scuole italiane all'estero, del 28 dicembre 1926. Ricorda Claudio, figlio di Delitala, che « un bel giorno [il padre] ricevette una lettera dal rettore con cui gli si notificava di aver vinto la borsa di studio. Al momento di porgergli i ringraziamenti, Agostino Gemelli si schermì: "ah no, lei non deve ringraziare me. Su 31 candidati c'erano stati almeno 30 raccomandati da almeno un cardinale. Mentre Lei non era raccomandato da nessuno". Nei fatti la cosa era andata in questo modo: c'era stata una commissione alla facoltà di giurisprudenza composta dal professor Marco Tullio Zanzucchi, il professor Pier Paolo Zanzucchi, e un altro. Avrebbero dovuto scegliere una terna di candidati ma c'era un tale dislivello di qualità tra Delitala e gli altri per cui scelsero lui solo. E Gemelli volle rispettare l'autonomia della facoltà di giurisprudenza ».

⁽¹⁹⁾ Della vicenda non si è riusciti a trovare precise conferme documentali d'archivio. È stata però rinvenuta una lettera di Delitala per padre Gemelli del 27 giugno 1930, nella quale, pregandolo di un intervento sulla composizione della commissione del concorso, manifestò la sua netta preferenza, tra i componenti designati dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale, proprio per Santi Romano, il cui « nome e l'autorità [...] sono per un candidato la migliore garanzia », in Archivio generale per la storia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Fondo Corrispondenza*, b. 38, f. 47, sf. 453. In effetti, il nome di Romano compare in una minuta della Direzione generale dell'istruzione superiore. Il nome però è cancellato con un tratto di matita e sostituito con quello di Carnelutti, che compare in tutti i documenti analoghi successivi e che sarà alla fine il commissario di designazione ministeriale, in ACS, MPI, DGIS, I, *Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954)*, b. 28.

⁽²⁰⁾ Cfr. *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore non stabile alla cattedra di diritto e procedura penale della R. Università di Sassari* del 31 gennaio 1931. La commissione, composta dai professori Eugenio Florian, Alfredo de Marsico, Francesco Carnelutti, Eduardo Massari, Giuseppe Castiglia, pervenne alla formazione della seguente graduatoria di merito fra i concorrenti compresi nella terna:

nell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ⁽²¹⁾. Interpretò il proprio ruolo di giurista accademico non come mero fatto burocratico, ma al contrario come compito altissimo, attraverso il quale realizzare quell'organicità tra concezione del diritto, unità dell'insegnamento e impegno civile, posta dal rettore e fondatore della Cattolica, a base della missione culturale della facoltà giuridica ⁽²²⁾.

In occasione della presa di servizio, prestò giuramento di fedeltà al re e al regime fascista, e l'anno seguente, il 6 novembre 1932, si iscrisse al Pnf.

1° Delitala, con quattro voti risultando un voto in favore di Antolisei; 2° Antolisei, con tre voti, risultando due voti in favore di Tolomei; 3° Tolomei, con quattro voti essendosi uno dei commissari astenuto dal votare. Delitala, avendo ottenuto la chiamata sia dalla facoltà di giurisprudenza di Sassari sia da quella dell'Università cattolica del Sacro Cuore, optò, com'è noto, per l'ateneo milanese. Nel rifiutare la cattedra turritana, raccomandò al suo posto l'amico Antolisei (estratto del verbale della seduta della facoltà di giurisprudenza del 2 luglio 1931), il quale iniziò la carriera accademica presso l'ateneo sardo come professore non stabile (Decreto di nomina del Ministro dell'educazione nazionale del 1° settembre 1931). Gli atti sono conservati in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 28 e in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III serie (1940-1970), b. 14.

⁽²¹⁾ In estrema sintesi il percorso di Delitala alla Cattolica può essere così sintetizzato: aiuto addetto all'Istituto giuridico nell'a.a. 1926-1927, aiuto effettivo alla cattedra di Diritto penale nell'a.a. 1927-1928; una volta divenuto nel 1928 libero docente di Diritto e procedura penale (Decreto di nomina del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 gennaio 1928, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 168; commissione giudicatrice composta da Eugenio Florian, Silvio Longhi, Alessandro Stoppato, v. Relazione dei lavori per il conferimento della libera docenza del 17 novembre 1927, in ACS, MPI, DGIS, I, Commissioni libere docenze (1924-1953), b. 7), tenne per incarico l'insegnamento delle discipline penalistiche, nonché per alcuni anni anche l'insegnamento di Diritto processuale del lavoro e ordinamento sindacale. Nominato professore straordinario per la cattedra di Diritto penale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano a partire dal 1° novembre 1931, promosso ordinario nel 1935, ottenne il trasferimento all'Università statale di Milano dal 1° dicembre 1947. Decreti e comunicazioni sono conservati presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

⁽²²⁾ G. RUMI, *Milano cattolica nell'Italia unita*, Milano, Ned, 1983, p. 156 e s. Per una compiuta riflessione sulla funzione delle Università Cattoliche, si veda A. GEMELLI, *L'ora storica e la funzione dell'Università. Discorso di inaugurazione dell'anno accademico 1931-1932 e relazione del Magnifico Rettore Fr. Agostino Gemelli, O.F.M.*, Milano, Vita e Pensiero, 1932.

Dovrà attendere il 1934 per la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco dei sovversivi delle prefetture di Sassari e Milano, e il 1936 per la radiazione dal novero dei sovversivi nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno.

Delitala ripudiava, privatamente, ideologia e politica del fascismo « senza remissione e senza mezzi termini » (23). Giovannissimo professore, si dimostrò non privo di una certa autonomia di giudizio nei confronti delle scelte politico-criminali fasciste. Anche per questo, probabilmente, oltreché per le sue riconosciute altissime doti di giurista, aggregò in quegli anni attorno a sé una squadra di giovani promettenti studiosi, uniti da comuni sentimenti antifascisti, composta da Giuliano Vassalli, Giuseppe Bettiol (Cervignano del Friuli, 1907 — Padova, 1982) (24) e Pietro Nuvolone (Bergamo, 1917 — Parma, 1985) (25), futuri autorevoli penalisti che offriranno, dopo la

(23) G. VASSALLI, *Giuliano*, cit., p. 163.

(24) Contatti di Bettiol con la resistenza vengono riferiti da F. PALAZZO, voce *Giuseppe Bettiol*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 659 e ss. e da G. MARINUCCI, voce *Bettiol, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 247. Più ampiamente, sul pensiero giuridico di Bettiol, si veda G. MARINI, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Napoli, Esi, 1992, e per un ricco quadro biografico, R. BETTIOL, B. PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, Cleup, 2009.

(25) Laureatosi nel 1938 con Giulio Paoli, Nuvolone venne nominato assistente volontario alla cattedra di Diritto penale nella R. Università di Pavia. Dopo il perfezionamento all'estero presso l'Istituto di criminalistica, diretto dal professor Kohlrausch, dell'Università di Berlino, tornato in Italia, a causa della morte di Giulio Paoli si trasferì all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove nell'a.a. 1939-1940 fu nominato assistente volontario alla cattedra di Diritto penale. Vedi Curriculum vitae del Prof. dott. Pietro Nuvolone, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, fascicolo personale Pietro Nuvolone. Sui successivi sviluppi della carriera accademica di Nuvolone e sul suo profilo scientifico si veda, S. VINCIGUERRA, voce *Nuvolone, Pietro*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1446 e s.

Nuvolone fu anch'egli attivista della resistenza e collaborò alla stampa clandestina del Partito d'azione. Avendo favorito l'espatrio di ufficiali inglesi della VIII armata durante Salò, fu condannato, in contumacia, a trent'anni di reclusione dal tribunale straordinario fascista di Piacenza, dove aveva la residenza. Riuscito a fuggire attraverso la linea gotica nei territori occupati dagli anglo-americani, si unì ai reparti combattenti delle forze alleate (con le truppe della V armata). Una volta liberata Urbino, entrò a far parte del Cln della zona in rappresentanza della Democrazia Cristiana; dal maggio 1945

caduta del regime, il proprio contributo alla resistenza. Grazie a Delitala l'ateneo di padre Agostino Gemelli riuscì ad affermarsi, nel giro di pochi anni dalla sua fondazione, nel 1921, come il più vivace ambiente di studi di diritto e procedura penale in Italia.

3. *Crisi del modello liberale di diritto penale nella scienza giuridica europea degli anni Trenta del Novecento*

Quando Vassalli si affacciò al mondo della ricerca scientifica, nella seconda metà degli anni Trenta, la scienza giuridica era travagliata in Italia, come in molti paesi europei, da una crisi culturale, che già si era andata preparando negli anni precedenti ⁽²⁶⁾.

Momento di emersione era la messa in discussione del dogma della legge scritta, individuato dal positivismo giuridico come punto di equilibrio tra certezza e giustizia, sotto la spinta di una diffusa convinzione della perdita di collegamento tra legge e realtà sociale ⁽²⁷⁾.

al febbraio 1946, fu viceprefetto di Piacenza (indicato negli atti quale funzionario di carriera), assieme ad Aldo Clini. Informazioni tratte da P. CAPUDI, *Le toghe d'oro. L'altra faccia degli avvocati che contano*, Milano, Bompiani, 1983, p. 84 e s. e dal sito dell'Associazione nazionale partigiani cristiani (anpcnazionale.com).

⁽²⁶⁾ Per uno sguardo di sintesi sull'evoluzione della legislazione penale in diversi paesi europei ed extraeuropei si veda: F. GRISPIGNI, *La trasformazione*, cit., p. 629 e ss.

⁽²⁷⁾ Per un'approfondita indagine sulle cause della crisi della scienza giuridica europea nella prima metà del XIX secolo, si veda F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, ristampa a cura di G. Astuti, Milano, Giuffrè, 1968 e G. DEL VECCHIO, *Evoluzione ed involuzione del diritto*, Roma, Studium, 1945.

Con riferimento alla crisi della scienza penalistica, si vedano: M. PIFFERI, *Crisis del liberalismo penal y auge del derecho penal autoritario. La cultura penalistica de entreguerras*, in *Sabares jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras. La transformación del Estado en la era de la socialización*, a cura di S. Martín, F. Fernández-Crehuet, A. Aragonese, Sevilla, Athenaica, 2021, p. 387 e ss., e i sintetici e ancora validi contributi di P. NUVOLONE, *Formalismo e realtà*, e Id., *Il momento penale*, in « Archivio Penale », II (1946), I, p. 269 e ss., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, rispettivamente pp. 42 e 140 e ss., e di G. BETTIOL, *Neue Strömungen in der italienischen Strafrechtslehre*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LIX (1940), p. 505 e ss., e Id., *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, in « Annali triestini di diritto, economia e politica », (1943), ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Padova, Cedam, 1966, p. 592 e ss. Per un'analisi delle posizioni bettioliane sul pensiero penalistico tedesco tra gli anni '30 e '40, si veda G. FÖRNASARI, *Diritto penale liberale e derive autoritarie: riflessi nel pensiero del giovane Giuseppe Bettiol*, in *Scritti in*

Nuove tendenze metodologiche si affacciarono nel dibattito dottrinale, accomunate da un duplice denominatore: contestazione del positivismo giuridico di orientamento legalistico e, per quanto concerne la materia penale, allargamento del campo della punibilità fuori dai confini della legge scritta sulla scorta di fonti diverse ⁽²⁸⁾.

Il modello liberale di diritto penale iniziava pericolosamente a vacillare ⁽²⁹⁾.

Precipitato di queste nuove correnti fu la tendenza ad allentare i vincoli della legge formale sul potere giudiziario, per evitare lacune nella persecuzione e nella punizione di comportamenti dannosi ⁽³⁰⁾.

Queste correnti dottrinarie, occasionate dall'insoddisfazione per il tradizionale metodo logico-formale della dogmatica giuridica e, per dirla con Calamandrei, dalla « sfiducia nella legge » ⁽³¹⁾, nate quindi fuori da particolari contingenze storiche, trovarono successivamente ulteriore alimento nella necessità di adeguare l'ordina-

onore di Alfonso M. Stile, a cura di A. Castaldo, V. De Francesco, M. del Tufo, S. Manacorda, L. Monaco, Napoli, Esi, 2014, p. 143 e ss.

Con particolare riguardo alla crisi e all'evoluzione del diritto penale tedesco, cfr. nella letteratura più recente: T. VORMBAUM, *Storia moderna del diritto penale tedesco. Una introduzione*, trad. it., Padova, Cedam, 2013; A. NISCO, *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull'involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento*, Torino, Giappichelli, 2019. Con specifico riguardo al diritto penale nazionalsocialista: W. NAUCKE, *NS-Strafrecht: Perversion oder Anwendungsfall moderner Kriminalpolitik?*, in « Rechtshistorisches Journal », XI (1992), p. 279 e ss.; K. MARXEN, *Der Kampf gegen das liberale Strafrecht*, Berlin, Duncker & Humblot, 1975; H. RÜPING, *Nationalsozialismus und Strafrecht*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1007 e ss.; K. AMBOS, *Nationalsozialistisches Strafrecht: Kontinuität und Radikalisierung*, Baden-Baden, Nomos, 2019.

⁽²⁸⁾ Per ripercorrere la storia contemporanea della metodologia giuridica resta ancora valida, sebbene circoscritta quasi esclusivamente alla dogmatica del diritto civile tedesco, l'opera di K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, ristampa a cura di S. Ventura, Milano, Giuffrè, 1966.

⁽²⁹⁾ T. VORMBAUM, *Diritto e nazionalsocialismo. Due lezioni*, Macerata, Eum, 2013, p. 29.

⁽³⁰⁾ Sull'importanza del contributo offerto dal positivismo criminologico a questo movimento di rinnovamento giuridico, si veda: M. PIFFERI, *Criminology and the Rise of Authoritarian Criminal Law, 1930s–1940s*, in *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, a cura di S. Skinner, Oxford, Hart, 2021, p. 105 e ss.

⁽³¹⁾ P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XL (1942), 1, p. 343 e ss., ora in appendice a F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza*, cit., p. 170.

mento giuridico alle finalità politiche di regimi dittatoriali favorevoli, in vista della trasformazione e della difesa dello Stato e della società, a un ridimensionamento della funzione garantistica della legge, quale strumento, solido e durevole, in grado di garantire i diritti degli individui in condizioni di uguaglianza.

Questa commistione tra ordine giuridico e ordine politico, che era il sintomo più significativo della crisi dell'epoca ⁽³²⁾, ebbe in Germania e in Russia la massima espressione, dove trovò attuazione in imponenti riforme della legislazione penale, sostanziale e processuale.

Estrema fu la situazione sovietica, ove il diritto penale, concepito come strumento di lotta politica per consolidare le conquiste della rivoluzione, venne del tutto svincolato dal principio di legalità. Nel 1922 l'Unione Sovietica cancellò il principio *nullum crimine sine lege*, e conseguentemente anche il divieto di analogia dal codice penale, sulla base di una concezione politica del reato (art. 6) e di una rinnovata giustificazione della pena, intesa come misura di sicurezza, basata sulla pericolosità del reo ⁽³³⁾:

« Nel caso in cui non siano date dal codice penale dirette indicazioni circa singole specie di reato, si applicano le pene e le misure di difesa sociale secondo quegli articoli del codice penale che prevedono reati analoghi per natura e gravità, con riguardo alle norme della parte generale di questo codice » (art. 10 Codice penale sovietico).

La disposizione venne mantenuta nel codice penale del 1926.

In altri paesi, come la Germania nazionalsocialista, ma anche in Danimarca, ove pur non si erano verificati analoghi profondi muta-

⁽³²⁾ Ivi, p. 171.

⁽³³⁾ Per un inquadramento politico e teorico dell'analogia in materia penale all'interno della concezione sovietica dello Stato e del diritto dopo la rivoluzione stalinista, si veda: J.J. ANOSSOV, *L'analogia nel diritto penale*, in « La giustizia penale », XL (1934), 1, c. 171 e ss. Per alcune precisazioni in merito al ragionamento giudiziale in sede di applicazione analogica della legge penale: J.J. ANOSSOV, *Ancora sull'analogia*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 1, c. 201 e ss. Tra i principali studi sul diritto e la dottrina penale sovietici, anche con riguardo alla questione dell'analogia, si vedano, oltre agli ormai classici U. CERRONI, *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Editori Riuniti, 1969, e T. NAPOLITANO, *Delitti e pene nella società sovietica*, Milano, Giuffrè, 1981, anche M.A. CATTANEO, *Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico nel totalitarismo*, Padova, Cedam, 1998, p. 129 e ss.

menti politici connessi al radicalizzarsi di concezioni collettivistiche dello Stato, si cercarono sul piano legislativo soluzioni di compromesso in grado di contemperare l'esigenza legalistica e l'esigenza di giustizia ⁽³⁴⁾. Si aprirono valvole nel sistema chiuso della legge scritta che, senza sacrificarne del tutto il dogma, apparivano nel contempo in grado di adattare meglio la legge alla evoluzione della coscienza sociale: ampio utilizzo di formule aperte nella descrizione del tipo criminoso e ammissione dell'analogia *in malam partem* della legge penale ⁽³⁵⁾. Quest'ultima innovazione veniva da tempo reclamata da una parte della criminalistica tedesca come strumento per colmare le lacune della legge penale ⁽³⁶⁾ e — come vedremo — nella configurazione assunta sotto il nazionalsocialismo assurgerà a mezzo per la realizzazione del programma politico totalitario del *Reich* ⁽³⁷⁾.

L'onda lunga di questi cambiamenti interessò anche la scienza penalistica italiana, sebbene con qualche anno di ritardo, rallentata probabilmente da fattori legati alla storia della cultura giuridica accademica dell'epoca.

Il positivismo legale per la criminalistica italiana rappresentava, infatti, un indirizzo metodologico moderno e ancora scientificamente valido; peraltro, con l'ausilio del metodo tecnico-giuridico, introdotto nel campo del diritto penale relativamente di recente, dopo aver trionfato a lungo nell'ambito di altre discipline giuridiche, era riuscito finalmente a dare allo studio del diritto penale la dignità di scienza giuridica, distinguendola, senza separarla del tutto, dagli altri saperi ⁽³⁸⁾. In un contesto culturale segnato dal dogma statua-

⁽³⁴⁾ Per il testo in lingua tedesca del codice penale e per i riferimenti bibliografici al dibattito danese sull'analogia, cfr. K. CORNILS, V. GREVE, *Studien zum dänischen Strafrecht vom 15. April 1930 nach dem Stand vom 1. Mai 2009*, Berlin, Duncker & Humblot, 2009, p. 1 e ss. Sulla riforma penale tedesca, vedi *infra*.

⁽³⁵⁾ Secondo le teorizzazioni di G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, *Liberales oder autoritäres Strafrecht?*, Hamburg, Hanseatische Verlag, 1933, p. 42 e ss.

⁽³⁶⁾ Per tutti, K. BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, I, Leipzig, Duncker & Humblot, 1885, p. 218 e ss. In Italia manifestò un certo apprezzamento nei confronti delle tesi di Binding, E. MASSARI, *La norma penale*, S. Maria C.V., Cavotta, 1913, p. 25 e ss.

⁽³⁷⁾ Cfr. R. FREISLER, *Der Wandel der politischen Grundanschauungen in Deutschland und sein Einfluss auf die Erneuerung von Strafrecht, von Strafprozess und Strafvollzug*, in « Deutsche Justiz », XCVII (1935), p. 1251.

⁽³⁸⁾ M. SBRICCOLI, *La penalistica*, cit., p. 575.

listico della legge, istanze di rinnovamento del metodo giuridico furono presenti, ma solo nelle riflessioni di pochi studiosi.

I segni di una situazione che sarebbe potuta evolvere in una crisi della dottrina penalistica cominciarono a manifestarsi, secondo la lucida diagnosi della scuola milanese della Cattolica, affidata alle parole del più anziano degli allievi di Delitala, Giuseppe Bettiol, quando anche in Italia si cominciò a prendere in esame i rapporti tra diritto e politica, per adeguare sul piano teorico alla realtà storica il diritto penale, già impiegato dal regime per tutelare il nuovo ordine politico.

Si avvidero i giuristi più vicini al fascismo che il tradizionale armamentario concettuale e metodologico di stampo positivistico, anche nella rielaborazione del nuovo indirizzo tecnico scientifico, continuava a rispecchiare una mentalità politica liberale, che doveva considerarsi ormai superata. Per quanto il diritto penale fosse stato incardinato sullo Stato, come unico referente, inteso come persona, ente originario, non vincolato dal contratto sociale, capace di volontà, e con ciò avesse perduto quell'ancoraggio illuministico a riferimenti esterni ⁽³⁹⁾, esso continuava a essere intimamente connotato da un afflato garantistico tutto rivolto a segnare nell'interesse superiore della certezza e della sicurezza giuridica limiti all'attività dello Stato, perché la libertà individuale non venisse arbitrariamente compromessa ⁽⁴⁰⁾.

A cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, quando la dittatura si era ormai imposta, alcuni autorevoli penalisti accademici, come cercheremo di mostrare, si fecero interpreti, forse per sincero credo politico, per semplice zelo, per bieco opportunismo, dell'esigenza di aggiornare alcuni fondamentali concetti penalistici, elaborati nell'ambiente culturale del positivismo liberale, alle finalità del nuovo Stato autoritario.

È interessante osservare che questa operazione non costrinse i penalisti a rinunciare al titolo di Stato di diritto a favore del regime.

⁽³⁹⁾ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14: *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, p. 485 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 633.

⁽⁴⁰⁾ G. BETTIOL, *Sui recenti*, cit., p. 594.

La torsione autoritaria del diritto penale poteva adagiarsi, senza difficoltà sul piano teorico, su una concezione formalistico-conservatrice di Stato di diritto che, elaborata dalla giuspubblicistica del XIX secolo, era diventata patrimonio comune della cultura giuridica italiana sotto il fascismo ⁽⁴¹⁾.

La formula Stato di diritto, bonificata da quelle originarie componenti assiologico-normative e istituzionali, maggiormente legate all'orizzonte ideologico liberale di matrice giusnaturalistica (centralità dell'individuo, sovranità limitata al servizio della tutela dei diritti naturali individuali, separazione dei poteri) ⁽⁴²⁾, si risolveva in un'accezione debole di Stato legislativo di diritto (detto anche Stato legale), richiedendosi solamente che la struttura normativa e istituzionale dello Stato fosse modellata dalla legge ⁽⁴³⁾. Allo Stato si assegnava la duplice funzione, da un lato di unica fonte di diritti, dall'altro di garante della tutela giurisdizionale dei diritti medesimi contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri ⁽⁴⁴⁾. Così intesa, quella di Stato di diritto diventò una qualifica che poteva

⁽⁴¹⁾ La tendenza dei teorici del regime a qualificare l'ordinamento giuridico fascista come Stato di diritto è confermata da P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 242 e s., e D. ZOLO, *Teoria*, cit., p. 19.

⁽⁴²⁾ A. DI MARTINO, *I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo Stato di diritto*, in « Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale », (2018), 1, p. 25.

⁽⁴³⁾ L. FERRAJOLI, *Lo Stato di diritto fra passato e futuro*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di D. Zolo, P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 352.

⁽⁴⁴⁾ Per una ricostruzione storica dei contenuti, delle molteplicità interpretative e dello sviluppo dell'idea di Stato di diritto, con particolare riferimento all'Italia: M. FIORAVANTI, *Costituzione*, cit., p. 3 e ss.; M. CARVALE, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, Il Mulino, 2016. Per un'analisi del dibattito europeo: P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 3. *La civiltà liberale*, Bari-Roma, Laterza, 2001, p. 232 e ss.; M. FIORAVANTI, *Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni preliminari sulla tradizione europea-continentale*, in Id., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, II, Milano, Giuffrè, 2001, p. 855 e ss. Con particolare riferimento al dibattito scientifico nei regimi dittatoriali del Novecento, si veda: P. COSTA, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di D. Zolo, P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 143 e ss. Sulle forme dello Stato moderno nella storia europea: M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari-Roma, Laterza, 2002, p. 3 e ss.

essere attribuita a qualsiasi tipo di Stato, anche a quello autoritario o totalitario ⁽⁴⁵⁾.

Il positivismo conservatore aveva, dunque, reimpostato i termini della riflessione sulla natura dello Stato, sulle libertà individuali e sul rapporto Stato-individuo, spostando il centro dell'attenzione dall'individuo al potere politico.

Il fascismo, a sua volta, introducendo una lettura delle libertà individuali, come concessione fatta non nell'interesse dell'individuo, ma nell'interesse dell'autorità, affinché l'individuo operi in funzione del bene generale dello Stato ⁽⁴⁶⁾, aveva radicalizzato in un marcato statalismo la dimensione autoritaria dello Stato di diritto.

Se negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia la formula Stato di diritto aveva espresso il tentativo di usare il diritto come mezzo di contenimento e controllo del potere politico allo scopo della tutela pubblica dei diritti individuali, nella nuova accezione fascista il nesso fra potere e diritto veniva impostato in termini rovesciati: era il potere politico, a usare il diritto in vista della *salus populi* e della difesa dello Stato, svincolato da limiti esterni alla propria sovranità ⁽⁴⁷⁾.

4. *Conferenza di Edmund Mezger all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla novella penale tedesca del 1935*

Agli inizi degli anni Trenta il governo nazionalsocialista affidò l'elaborazione di una imponente novella del codice penale a una commissione ministeriale, presieduta dal ministro della giustizia tedesco, dr. Franz Gürtner, e di cui facevano parte, tra gli altri, oltre ai segretari di stato, dr. Franz Schlegelberger e Roland Freisler, autorevoli penalisti accademici come Georg Dahm, Wenzel Graf Gleispach, Eduard Kohlrausch ed Edmund Mezger ⁽⁴⁸⁾. Sul finire del 1934 venne diramata al pubblico una relazione sulla riforma

⁽⁴⁵⁾ M.A. CATTANEO, *Terrorismo*, cit., p. 99 ss. e G. SILVESTRI, *Lo stato di diritto nel XXI secolo*, in « Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale », (2011), 2, p. 1 e ss.

⁽⁴⁶⁾ M. CARAVALE, *Una incerta*, cit., p. 142.

⁽⁴⁷⁾ P. COSTA, *Lo Stato*, cit., p. 147.

⁽⁴⁸⁾ Per una ricostruzione delle tappe del processo di riforma del '36, cfr. T. VORMBAUM, K. RENTROP, *Die deutsche Strafrechtsreform. Ein Überblick*, in Id., *Reform des*

della parte generale ⁽⁴⁹⁾, di cui si ebbe notizia anche su riviste penalistiche italiane.

L'aspetto che fin da subito richiamò maggiormente l'attenzione degli osservatori fu l'abolizione del divieto di analogia per la sua incompatibilità con la concezione autoritaria dello Stato nazionalsocialista.

I periodici « La giustizia penale » e « La scuola positiva », iniziarono a monitorare l'iter legislativo con non poche perplessità e vigile preoccupazione ⁽⁵⁰⁾.

Per discutere sui moderni orientamenti della legislazione penale italiana e straniera, Giacomo Delitala organizzò un ciclo di conferenze presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ⁽⁵¹⁾. Nell'incontro di apertura dell'11 marzo 1935 su *I principi direttivi del nuovo Codice penale italiano*, Delitala tematizzò la questione dell'analogia sfavorevole all'interno della dottrina dello Stato.

Ritenere che il divieto di analogia sia incompatibile con l'ideologia autoritaria, come affermano numerosi penalisti nazionalsocialisti, è una

Strafgesetzbuchs. Sammlung der Reformentwürfe, I — 1909-1919, Berlin, Bwv, 2008, p. XXVI e ss.

⁽⁴⁹⁾ *Das kommende deutsche Strafrecht. Bericht über die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission*, a cura di F. Gürtner, Berlin, Vahlen, 1934.

⁽⁵⁰⁾ G. ESCOBEDO, *Ancora sull'analogia nel diritto penale sostanziale*, in « La giustizia penale », XL (1934), 1, c. 137 e ss.; G. DANIEL, *Il futuro codice penale del « Terzo impero »*, in « La scuola positiva », XV (1935), p. 32 e ss.; W. MITTERMEIER, *L'analogia e l'accertamento indeterminato di un reato come fondamento della condanna penale*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 4, c. 1 e ss.

⁽⁵¹⁾ Il Corso di conferenze sui moderni orientamenti della legislazione penale, il cui programma è reperibile sull'*Annuario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto Superiore di Magistero "Maria Immacolata"*, Milano, Vita & Pensiero, 1935, p. 281 e s., prevedeva le seguenti conferenze: G. Delitala, *I principi direttivi del nuovo Codice penale italiano*; V. Manzini, *I principi direttivi del nuovo Codice di procedura penale italiano*; E. Mezger, *Studi e direttive della riforma penale tedesca*; H. Donnedieu de Vabres, *Le idee direttive del progetto di riforma del Codice penale francese*; G. Maggiore, *Correnti filosofiche e riforme penali*; A. Gemelli, *Problemi e aspirazioni dell'antropologia criminale*; F. Carnelutti, *L'equità nel diritto penale*; U. Aloisi, *Applicazioni giurisprudenziali dei nuovi codici penali*; G. Novelli, *Il diritto penitenziario fascista*.

Il merito dell'ideazione dell'iniziativa scientifica sembra che sia da attribuire al rettore padre Agostino Gemelli, secondo una lettera del 12 giugno 1934 inviata a M.T. Zanzucchi, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 964, prof. G. Delitala.

posizione viziata da un semplicistico astrattismo. Esistono tante forme di Stato autoritario, quanti sono i sistemi concretamente possibili.

« Ond'è che se anche il divieto della estensione analogica apparisse in contrasto con una particolare attuazione del principio di autorità, potrebbe benissimo non risultare in contrasto con una concezione diversa, nonostante che questa concezione meriti, anch'essa, come la prima, l'attributo di autoritaria ».

In questa luce poteva essere letta la posizione del legislatore fascista, che aveva conservato il divieto giustificandolo in chiave autoritaria.

Storicamente, peraltro, il problema dell'analogia non aveva riguardato in termini problematici il suo rapporto con l'autoritarismo bensì con il liberalismo, giacché è in esso solamente che lo Stato si organizza per tutelare le libertà dei cittadini secondo uno schema che in linea di principio separa le istituzioni legislative e gli organi amministrativi e giudiziari, cui è assegnato il compito di applicare le leggi ⁽⁵²⁾.

A illustrare le linee direttive della grande novella penale messa in cantiere dal governo tedesco, venne invitato Edmund Mezger, professore di Diritto penale presso l'Università di Monaco di Baviera. Il discorso fu veramente illuminante per la conoscenza dei contenuti e delle basi ideali del nuovo indirizzo della politica criminale tedesca ⁽⁵³⁾.

⁽⁵²⁾ G. DELITALA, *Criteri direttivi del nuovo codice penale*, in « Rivista italiana di diritto penale », VII (1935), 2, p. 585 e s., ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 343 e s. Tesi ripresa da G. BETTIOL, *La regola « in dubio pro reo » nel diritto e nel processo penale* (Prolusione al corso di diritto e procedura penale per l'anno 1936-1937 nella R. Università di Cagliari), in « Rivista italiana di diritto penale », IX (1937), II, p. 214 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, I, Padova, Cedam, 1966, p. 307 e ss.

⁽⁵³⁾ Mezger fu uno dei penalisti tedeschi che più collaborò con il regime nazista, sino al punto di convertirsi, secondo recenti indagini storiografiche, nel penalista e criminologo maggiormente rappresentativo del nazionalsocialismo. In tal senso conclude l'impressionante ricerca di F. MUÑOZ CONDE, *Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el Derecho penal nacionalsocialista*⁴, Valencia, Tirant lo Blach, 2003. Un giudizio parzialmente differente e tendenzialmente meno severo è espresso da E.R. ZAFFARONI, *Doctrina penal nazi. La dogmatica penal alemana entre 1933 y 1945*, Buenos Aires, Ediar, 2017 e da K. AMBOS, *Nationalsozialistisches*, cit.

Nella concezione nazionalsocialista, il punto di partenza dell'organizzazione sociale — spiegò l'illustre ospite — non è più costituito dall'individuo, come nelle codificazioni liberali del XIX secolo. Il positivismo giuridico liberale, considerando la legge quasi esclusivamente come una garanzia del singolo contro l'arbitrio dello Stato, mirava a dare una precisa base legislativa all'attività punitiva dello Stato. Interesse decisivo nel nazionalsocialismo è, invece, quello della comunità del popolo (*Volksgemeinschaft*), suprema realtà politica, cui è subordinato lo Stato. Secondo la concezione sintetizzabile nella formula *Gemeinnutz vor Eigennutz* del 24° punto del programma indirizzato al Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, l'utile comune sovrasta l'utile dell'individuo.

A quest'idea s'informa, in primo luogo, la nuova idea di Stato. *Staat ist mittel zum Zweck*, secondo la sintetica formulazione che si trova nel *Mein Kampf* di Hitler, la cui esigenza predominante è rappresentata dalla necessità della difesa e del progresso della comunità del popolo. Muta, in secondo luogo, l'essenza stessa del diritto, il quale non si esaurisce nella legge scritta, ma « vive nel popolo » e, quand'anche non sia espresso in una legge, può essere desunto da quelle norme, direttive inderogabili, che sono « i sani criteri giuridici del popolo e la volontà del capo »⁽⁵⁴⁾.

La concezione nazionalsocialista del diritto si riflette anche sul diritto penale, scuotendone presupposti e finalità. I nuovi compiti del diritto penale autoritario possono così sintetizzarsi:

« Il diritto penale tedesco in formazione non si limita a un pareggiamento formale e meccanico tra l'atto delittuoso e la sanzione penale che a esso consegue. Il nuovo diritto penale tedesco vuole all'opposto essere considerato, nel suo complesso, come la viva espressione della coscienza giuridica del popolo e come un mezzo potentissimo di educazione e guida per il popolo stesso. Meta e motivo di ogni provvedimento è questo: assicurare la respon-

Sul pensiero di Mezger, in particolare, in materia di analogia penale e per una ricostruzione del suo contributo alla riforma del codice, si veda G. THULFAUT, *Kriminalpolitik und Strafrechtslehre bei Edmund Mezger (1883-1962). Eine wissenschaftsgeschichtliche und biographische Untersuchung*, Baden-Baden, Nomos, 2000, p. 161 e ss.

⁽⁵⁴⁾ E. MEZGER, *Le linee direttive del progetto preliminare di un nuovo codice penale tedesco*, in « *Rivista italiana di diritto penale* », VII (1935), 1, p. 166.

sabilità del singolo individuo nei confronti della comunità popolare e agire nel senso di eliminare da tale comunità elementi per essa nocivi » ⁽⁵⁵⁾.

In definitiva, come aveva scritto Roland Freisler nel 1933, il diritto penale dello Stato totalitario non è più mezzo per tutelare i diritti individuali, ma « Kampfrecht » ⁽⁵⁶⁾, avente come finalità « die Schutz des Volkes selbst, seiner Bluts- und Schicksalsgemeinschaft » ⁽⁵⁷⁾.

L'attuazione di questo programma politico-criminale autoritario esige alcune importanti innovazioni nel diritto penale tedesco dal punto di vista del *Willensstrafrecht*: tra le più rilevanti, oltre alla punibilità del tentativo inidoneo e la parificazione sanzionatoria tra delitto consumato e tentato, la retroattività sfavorevole della legge penale e l'abolizione del divieto di analogia in materia penale. Il nazionalsocialismo non può infatti ammettere che il fatto riprovevole commesso da un individuo debba restare impunito solo perché l'agente ha saputo fare in modo da sfuggire alle maglie della legge.

Strumentale alla realizzazione di questo progetto è un rinnovato modo di intendere la posizione assegnata al giudice nel nuovo assetto dei poteri pubblici dello Stato ⁽⁵⁸⁾, il quale diventa « *partner* pieno di comprensione del legislatore » ⁽⁵⁹⁾.

Non si deve ritenere — osservò l'autorevole conferenziere — che, siccome liberato dal vincolo formale della legge, questi assuma la più assoluta libertà nell'infrazione delle pene. Il giudice, pur vedendo ampliarsi la sua discrezionalità, non diviene per ciò solo

⁽⁵⁵⁾ Ivi, p. 165. La conferenza riproduce ampiamente il pensiero espresso in E. MEZGER, *Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage*, Stuttgart, Enke, 1934, pp. 138, 143 e s. e 203, dove, però, si enunciava la necessità di adattare il diritto penale nazionalsocialista ai postulati del nuovo Stato totalitario, basandolo sulle idee di popolo e di razza. Nel testo in italiano della conferenza milanese il termine *razza* non compare mai, non si sa se perché già assente nella versione originaria in lingua tedesca consegnata da Mezger o perché eliminato deliberatamente nella traduzione italiana che fecero i penalisti della Cattolica.

⁽⁵⁶⁾ La citazione di Freisler è tratta da K. KROESCHELL, *Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, p. 107.

⁽⁵⁷⁾ R. FREISLER, *Gedanken zur Strafrechtserneuerung*, in *Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preussischen Justizministers*, a cura di H. Kerl, Berlin, Decker, 1933, p. 6 e s.

⁽⁵⁸⁾ W. MITTERMAIER, *Due nuove leggi penali tedesche (28 giugno-1° settembre 1935)*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 1269.

⁽⁵⁹⁾ T. VORMBAUM, *Storia*, cit., p. 271 e s.

assoluto signore del diritto. Lo Stato tedesco è non solo popolare ma, in pari tempo, autoritario, per cui considera « diritto solo la sana coscienza popolare espressa come tale dal Duce », la cui volontà deve essere dal giudice tradotta e attuata. Conseguentemente, una pena potrà essere inflitta, oltretutto in base a una espressa disposizione di legge, anche in via di applicazione analogica, quando la punizione di un fatto, che appaia riprovevole secondo la sana coscienza popolare, sia richiesta dal pensiero giuridico sottostante a una determinata disposizione della legge penale⁽⁶⁰⁾. Con ciò — soggiunse Mezger — non si apre incondizionatamente la porta nel campo penale al metodo del diritto libero della scuola storica e al rifiuto della certezza del diritto. Il giudice, infatti, nell'applicare analogicamente una norma, non crea diritto, ma lo attinge con l'aiuto della legge dalla fonte del sano sentimento del popolo. In tal modo, egli resta, almeno indirettamente, vincolato alla volontà della legge, che, in quanto conforme alla natura del *Führersprinzip*, « è regola certa, che sola permette di assicurare l'uniformità del diritto »⁽⁶¹⁾.

La Germania si apprestava, dunque, ad abbandonare, invero non senza contrasti nel dibattito scientifico interno⁽⁶²⁾, uno dei pilastri del diritto penale liberale.

5. *Reazione della scienza penalistica italiana di fronte all'abolizione del divieto di analogia nel codice penale tedesco*

Il 26 giugno 1935 il Consiglio dei ministri del *Reich* tedesco deliberò l'emanazione della grande riforma, che concerneva sia il

⁽⁶⁰⁾ E. MEZGER, *Le linee*, cit., p. 167.

⁽⁶¹⁾ *Ibidem*. Il concetto è ripreso in Id., *Die materielle Rechtswidrigkeit im kommenden Strafrecht*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LV (1936), p. 1 e ss. In senso analogo già F. SCHAFFSTEIN, *Formalismus im Strafrecht*, in « Deutsches Recht », IV (1934), p. 349 e ss. e R. FREISLER, *Schutz des Volkes oder des Rechtsverbrechers? Fesselung des Verbrechers oder des Richters? Einiges über das zweckmässige Mass der Bindung des Richters an gesetzliche Straftatbestände*, in « Deutsches Strafrecht », I (1935), p. 8 e s.

⁽⁶²⁾ Per la ricostruzione del dibattito in Germania sul divieto di analogia in materia penale, si vedano: B. ACKERMANN, *Das Analogieverbot im geltenden und zukünftigen Strafrecht*, Breslau-Neukirch, Kurtze, 1934, e J. SCHEM, *Die Analogie im Strafrecht in ihrer geschichtlichen Entwicklung und heutigen Bedeutung* (1936), Frankfurt, Keip, 1977.

diritto che la procedura penale. In relazione allo *Strafgesetzbuch*, la legge del 28 giugno 1935, che sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 1935, all'art. I, intitolato *Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung der Strafgesetze*, modificava i §§ 2 e 2 a *StGB*, introducendo deroghe al principio della *lex mitior* e il ricorso all'analogia *in malam partem*. La legge costituiva una « prudente anticipazione di alcune idee alla base della riforma generale » del codice e intendeva « portare avanti di un altro passo l'adattamento del diritto penale allo spirito del nuovo Stato » ⁽⁶³⁾.

La novella non passò inosservata in Italia. Ne diede tempestivamente notizia « La giustizia penale » in tre brevi articoli, tutti critici, seppur con toni diversi, sul nuovo corso della politica criminale tedesca, ispirata sempre più in senso autoritario ⁽⁶⁴⁾. Solamente la « Rivista penale » scelse di pubblicare un saggio che, per parte tedesca, promuoveva in Italia la riforma, a firma di Heinrich Barth, direttore dell'ufficio del *Reich* per il diritto della suprema direzione del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi ⁽⁶⁵⁾.

A suscitare scalpore tra i commentatori fu soprattutto l'abolizione del divieto di analogia penale. Notevole era la deroga apporata al tradizionale principio di legalità dal nuovo § 2 *StGB*:

« È punito chi commette un fatto, che la legge dichiara punibile o che è meritevole di punizione secondo il pensiero che sta a fondamento di una legge penale e secondo un sano sentimento popolare. Se contro il fatto non possa trovare immediata applicazione nessuna precisa legge penale, il fatto viene punito secondo quella legge il cui pensiero fondamentale meglio gli sia applicabile ».

Imponente fu, peraltro, l'impegno propagandistico del governo tedesco per promuovere questa specifica importante innovazione nel dibattito scientifico e, soprattutto, in campo politico in quei paesi

⁽⁶³⁾ G. WERLE, *Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich*, Heidelberg, De Gruyter, 1989, p. 139.

⁽⁶⁴⁾ W. MITTERMAIER, *Due nuove*, cit., p. 1269 e ss.; C. PERRIS, *L'applicazione analogica e la retroattività nel nuovo diritto tedesco*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 1277 e ss.; H. VON HENTIG, *Notevoli innovazioni nel diritto e nella procedura penale in Germania*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 1276 e s.

⁽⁶⁵⁾ H. BARTH, *Le idee fondamentali del nuovo Diritto penale tedesco*, in « Rivista penale », LXIV (1938), p. 513 e ss.

interessati da analoghe esperienze dittatoriali, con i quali andavano stringendosi in quegli anni sempre più frequenti relazioni di scambio culturale, anche in ambito giuridico.

La novella, annunciata ufficialmente alla comunità scientifica mondiale a Berlino in occasione dell'XI Congresso internazionale penale e penitenziario del 18-24 agosto 1935 ⁽⁶⁶⁾, venne accolta con sconcerto, considerate anche le parole con cui venne presentata dal ministro della giustizia tedesco, dr. Franz Gürtner: con l'ammissione dell'analogia

« noi veniamo a creare intorno ad ogni prescrizione penale una zona di pericolo [...] Chiunque si muove in questa sfera, lo farà, in avvenire, correndo il rischio di esser colpito dalla pena » ⁽⁶⁷⁾.

Sulle riviste giuridiche italiane si registrarono immediate prese di distanza.

Ugo Conti, sulla « Rivista di diritto penitenziario » di Giovanni Novelli, entrambi presenti a Berlino, si incaricò di illustrare le forti perplessità suscitate nella delegazione italiana all'annuncio dell'abbandono del principio *nullum crimen sine lege*. All'estrema vaghezza dei confini dell'analogia ammissibile in Germania, veniva contrapposta l'irrinunciabile esigenza della certezza del diritto, che, secondo la tradizione della più autorevole scienza penalistica italiana, sarebbe garantita quantomeno da « un minimo di predefinizione dei reati singoli » ⁽⁶⁸⁾. Gennaro Alfredo Palazzo sulla « Rivista penale » cercò di confutare gli argomenti storici addotti a sostegno dell'abolizione del divieto di analogia, dimostrando come l'analogia in materia penale sia sempre stata assolutamente eccezionale ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁾ Per una sintesi dei lavori congressuali, si veda: G. NOVELLI, *XI Congresso internazionale penale e penitenziario*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 1134 e s. Per un'analisi scientifica e politica dell'evento, si veda: R.F. WETZEL, *Nazi Criminal Justice in the Transnational Arena: The 1935 International Penal and Penitentiary Congress in Berlin*, in *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, a cura di S. Skinner, Oxford, Hart, 2021, p. 77 e ss.

⁽⁶⁷⁾ F. GÜRTNER, *L'idea di giustizia e la rinascita del diritto penale tedesco*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 1186 e ss.

⁽⁶⁸⁾ U. CONTI, *L'undicesimo Congresso Penale e Penitenziario Internazionale*, in « Rivista penale », LXI (1935), p. 1275.

⁽⁶⁹⁾ G.A. PALAZZO, *L'analogia nel diritto penale romano e moderno*, in « Rivista penale », LXII (1936), p. 229 e ss.

Anche l'Associazione internazionale di diritto penale si mobilitò. La questione dell'analogia fu posta al secondo punto all'ordine del giorno del IV Congresso che si sarebbe dovuto celebrare ad Atene nell'aprile 1936 ⁽⁷⁰⁾.

Un'anticipazione della discussione si ebbe su alcune riviste italiane, ove vennero pubblicati alcuni interventi congressuali fortemente critici di Eugenio Florian ⁽⁷¹⁾ e di Aleksander Mogilnicki, primo presidente della Corte suprema della Repubblica di Polonia, nei quali venivano lucidamente messi a fuoco e criticati gli obiettivi politici della riforma penale tedesca:

« I progetti e le proposte "d'attenuare" il principio *nullum delictum sine lege* non anno per obiettivo la lotta dei criminali che sfuggono alla Giustizia per mancanza d'una disposizione della legge penale corrispondente ai loro delitti. Il loro obietto è puramente e semplicemente d'indole politica. Ciò che si cerca è di aumentare la forza dei gruppi che sono attualmente al potere in certi paesi, per dare loro la possibilità di punire, con delle apparenze di legalità, delle persone pericolose non per l'ordine pubblico, ma per il regime al potere in tale o tal'altro Stato; ciò significa abbandonare i cittadini piedi e mani legati alla mercé di un simile Stato, vale a dire del Governo che sa di male governare e paventa d'essere rovesciato. Non sono dei criminali che si vogliono combattere, ma degli avversari politici » ⁽⁷²⁾.

Il congresso dell'Aidp, che ebbe luogo non ad Atene ma a Parigi nei giorni 26-31 luglio 1937 ⁽⁷³⁾, si concluse con una presa di posizione, recepita nel deliberato sulla III questione: "*Nullum crimine, nulla pena, sine lege*", nella quale, da un lato, si ribadiva il valore essenziale del divieto di analogia della legge penale *in malam partem*, dall'altro, nel contempo, si auspicava una formulazione della

⁽⁷⁰⁾ L'ordine del giorno del congresso greco è pubblicato in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 645.

⁽⁷¹⁾ E. FLORIAN, *L'analogia come fonte di norme penali*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1936), p. 6.

⁽⁷²⁾ A. MOGILNICKI, *Se il reato debba essere tassativamente previsto dalla legge*, in « Il pensiero giuridico penale », VII (1935), p. 137 e s.

⁽⁷³⁾ I rapporti congressuali sono pubblicati in « Revue internationale de droit pénal », (1937), quelli relativi alla III Questione — Legalità dei delitti, sono a p. 138 e ss.

legge penale capace di favorirne l'adeguamento da parte della giurisprudenza ai bisogni sociali ⁽⁷⁴⁾.

In questa temperie culturale, Delitala affidò a Vassalli e a Nuvolone l'incarico di studiare la riforma tedesca dell'analogia in materia penale, il primo indagandone l'applicazione giurisprudenziale, il secondo i presupposti filosofici e politici ⁽⁷⁵⁾. Queste nuove tendenze politiche, filosofiche e giuridiche, dirà Nuvolone:

« se possono essere combattute, non devono essere ignorate, indipendentemente dai risultati legislativi più o meno apprezzabili cui hanno condotto » ⁽⁷⁶⁾.

L'affermazione lascia trapelare una certa preoccupazione del gruppo milanese, che affiorava anche negli scritti di altri eminenti studiosi dell'epoca ⁽⁷⁷⁾, per il rischio di uno scivolamento in senso ancora più marcatamente autoritario del diritto penale italiano, lungo una china dagli esiti difficilmente prevedibili.

La riflessione teorica sull'analogia penale diventerà un discorso cruciale per differenziare l'identità giuridica fascista italiana da quella dei altri regimi totalitari e in particolare da quello nazional-

⁽⁷⁴⁾ La risoluzione finale del congresso, che venne pubblicata sulla rivista « La scuola positiva », XVIII (1938), p. 69, statui che: « 1. Le principe de légalité des délits et des peines, garantie nécessaire du droit individuel, a pour conséquence l'exclusion de la méthode analogique, dans l'interprétation des lois pénales. 2. Il est à souhaiter que les dispositions de la loi pénale qui définissent les infractions soient conçues en termes assez généraux pour faciliter l'adaptation de la jurisprudence aux nécessités sociales. 3. L'exclusion de la méthode analogique concerne uniquement les textes qui renferment les incriminations, qui déterminent les peines, ou qui prévoient des causes d'aggravation de celles-ci. 4. Le principe de légalité qui interdit la méthode analogique gouverne les mesures de sûreté au même titre que les peines ».

⁽⁷⁵⁾ Dal *curriculum vitae* di Pietro Nuvolone, accluso al fascicolo personale conservato in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, si apprende che si laureò con Giulio Paoli il 4 luglio 1938 discutendo una tesi di laurea proprio sul tema *Il problema dell'analogia nel diritto penale italiano e germanico*.

⁽⁷⁶⁾ P. NUVOLONE, *La riforma del § 2 del Codice penale germanico*, in « Rivista italiana di diritto penale », X (1938), 2, p. 530 e s., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, p. 12.

⁽⁷⁷⁾ Si veda, ad esempio, la conferenza tenuta da Piero Calamandrei a Firenze il 21 gennaio 1940, pubblicata nel volume *La fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Bari-Roma, Laterza, 2008, p. 85.

socialista, venendo ad acquisire « un significato politico e simbolico più ampio » (78).

6. *Vassalli a Berlino per studiare la riforma penale tedesca in materia di analogia*

Nell'estate 1936 Vassalli concorse a una borsa di reciprocità del Ministero dell'educazione nazionale per la Cecoslovachia e per una borsa di studio dell'Istituto italiano di studi germanici da usufruire presso la *Hegelhaus* di Berlino (79). Avendo vinto, quale primo classificato, entrambe le borse, optò per la Germania dove si recò dal novembre 1936. A Berlino si trattenne fino al luglio 1937, compiendo due semestri di perfezionamento presso la cattedra di Diritto penale della *Friedrichs-Wilhelms-Universität* di Berlino, del professor Eduard Kohlrausch, il quale — si ricorderà — fu componente della commissione ministeriale che elaborò la riforma del '35 (80). Durante il soggiorno di ricerca ebbe modo di frequentare i corsi di Diritto e procedura penale, oltre che numerosi corsi in materie affini, in particolare Medicina legale, Psichiatria forense, Antropologia e Psicologia criminale, Polizia scientifica (81).

« Venuto a contatto con le più alte autorità del Ministero della Giustizia del Reich e dell'Accademia per il diritto tede-

(78) M. PIFFERI, *Brief Remarks on the Prohibition of Penal Analogy in Fascist Italy*, in *Strafrecht und Systemunrecht. Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag*, a cura di F. Jeßberger, M. Vormbaum, B. Burghardt, Tübingen, Mohr Siebeck, 2022, p. 625.

(79) A supporto delle domande allegò le lettere di raccomandazione, datate 9 settembre 1936, di due giuristi di primordine, entrambi amici di famiglia, Francesco Carnelutti e Giorgio Del Vecchio, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Borse di perfezionamento all'estero.

(80) Una biografia in chiaroscuro del penalista tedesco è stata tracciata da H. KARITZKY, *Eduard Kohlrausch — Kriminalpolitik in vier Systemen. Eine strafrechtshistorische Biografie*, Berlin-New York, De Gruyter, 2002 e da T. VORMBAUM, *Eduard Kohlrausch (1874-1948). Opportunismus oder Kontinuität?*, in *FS 200 Jahre Juristischer Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin*, Berlin-New York, De Gruyter, 2010, p. 523 e ss.

(81) “Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli”, documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

sco » ⁽⁸²⁾, Vassalli ebbe frequenti occasioni di visitare i più importanti penitenziari e manicomî criminali della Germania, di assistere ad importanti congressi in tema di riforma del diritto penale, di penetrare insomma lo spirito del nuovo diritto penale tedesco, approfondendo in modo particolare la conoscenza del sistema delle pene e delle misure di sicurezza ⁽⁸³⁾. Richiestone dal ministro Hans Frank, presidente dell'Accademia per il diritto tedesco, condusse a termine un breve lavoro sul delitto di adulterio nella legislazione e nella dottrina italiana ⁽⁸⁴⁾.

Il periodo berlinese fu molto importante per Vassalli anche sul piano della maturazione politica e del consolidamento di rapporti personali con amici e colleghi, come Mario Zagari, Ugo Natoli, Mario Fioretti e altri ancora, giovani intellettuali cresciuti nell'ambiente fascista con i quali qualche anno dopo condividerà l'esperienza della cospirazione antifascista, della ricostituzione del partito socialista e della resistenza romana antinazista.

« Nel grande edificio universitario di Unter den Linden — ricordo Vassalli — esisteva, secondo l'usanza dei paesi tedeschi, una grande sala per la consultazione dei giornali da parte degli studenti. Ricordo che, con Matteo Memoli di Napoli, avevamo scovato, tra tutti quei giornali, nonostante il periodo nazista, l'esistenza del "News Chronicle". Mi sembra di vederlo, ancora appeso a quella parete alla quale ci avvicinavamo avidi e circospetti. Da esso ricavavamo tutte le notizie essenziali sul mondo che viveva fuori dal nazismo e dove cresceva la reazione al nazismo » ⁽⁸⁵⁾.

Il soggiorno a Berlino offrì a Vassalli anche l'occasione di entrare in contatto con alcuni personaggi del mondo giuridico appartenenti a una sotterranea resistenza culturale antinazista o che,

⁽⁸²⁾ Tali contatti poterono essere agevolati forse anche dalla partecipazione alle attività dei Fasci italiani all'estero, come emerge da una lettera del 19 agosto 1937 di Antonio Pepe, fiduciario del Gup capitolino, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Antonio Pepe.

⁽⁸³⁾ Curriculum degli studi compiuti dal dott. Giuliano Vassalli, concorrente al premio di perfezionamento "Lorenzo Ellero" per l'anno accademico 1938-1939 [seconda versione], in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Premio Ellero.

⁽⁸⁴⁾ Curriculum degli studi compiuti dal dott. Giuliano Vassalli, concorrente al premio di perfezionamento "Lorenzo Ellero" per l'anno accademico 1938-1939 [prima versione], in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Premio Ellero.

⁽⁸⁵⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 213.

in quanto ebrei, avevano vissuto sulla propria pelle la nefandezza delle infami leggi razziali tedesche del 1933, per le quali erano stati costretti a lasciare la cattedra universitaria ⁽⁸⁶⁾.

« Ricordo il signor Katzmann e il giudice Orzechowski. Ricordo la mia visita, accompagnato da Werner Lehmann, al grande maestro di diritto James Goldschmidt, che in un primo momento fu molto cauto, ma poi si aprì e fece dono a me, giovane laureato, di alcuni suoi importanti estratti. Rammento, soprattutto, i momenti esaltanti delle visite ai professori di diritto romano colleghi e amici di mio padre, che nei suoi primi anni universitari era stato insegnante di quella materia. Primo fra tutti Fritz Schultz, che aveva rinunciato alla cattedra per non subire l'imposizione di separarsi dalla moglie ebrea. Fu uno dei momenti più commoventi dell'intera mia vita in cui sentivo che bisognava essere dalla parte giusta. Ricordo una lunga passeggiata nel bosco di Wannsee con il professor Fritz Pringsheim, che abitava non lontano da lì, a Dahlfen o a Zehlendorf. A un certo momento, durante la passeggiata, Pringsheim, che era persona distintissima e sembrava un inglese, quasi si scatenò: "io sono infinitamente più tedesco di questa gentaglia, dei Göring e dei Göbbels che non si sa da dove siano venuti. L'ostracismo contro di noi è una cosa orribile". Un caso del tutto particolare era quello di un altro grande romanista e comparatista, con la cui famiglia avevo i rapporti più continui e intensi: Ernst Rabel. Questi era stato addirittura nazionalista e la frattura creata dal nazismo nella nazione tedesca ebbe effetti devastanti » ⁽⁸⁷⁾.

L'esperienza di questi « momenti indimenticabili » aprì ancora di più gli occhi del giovane studioso sul vero volto del nazional-socialismo, violento e mostruoso nella sua follia totalitaria e razzista ⁽⁸⁸⁾. Nel contempo, fece maturare in lui un forte sentimento di preoccupazione per il nuovo indirizzo di politica estera attuato da

⁽⁸⁶⁾ Secondo il racconto di Vassalli in *Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Bari-Roma, Laterza, 2010, p. 210.

⁽⁸⁷⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 213 e s.

⁽⁸⁸⁾ Una lettera inviata il 27 settembre 1971 da Carlo Barbieri, all'epoca presidente dell'Ordine dei giornalisti di Roma, attesta a Vassalli che « durante la mia direzione del settimanale universitario Roma Fascista non pubblicai due o più corrispondenze tue inviatemi dalla Germania perché scopertamente e fortemente antinaziste. Se non ricordo male, l'episodio risale al 1937, ma ricordo benissimo che affidai le tue cartelle a Vittorio Zincone perché vedesse se ci fossero alcuni periodi da salvare, ristrutturando i pezzi, e che egli dopo averle lette mi sconsigliò la operazione "a scampo di altri guai". Avevamo avuto già grosse grane per attacchi a Göbbels, a Monsley capo dei fascisti inglesi, e proprio in quelle settimane — a proposito di talune polemiche — eravamo stati

Mussolini, proprio nel segno di un sempre più intenso riavvicinamento alle posizioni della Germania. Tale allineamento, che si sarebbe consumato, da lì a breve, nel maggio 1939, con la sigla di un formale patto di alleanza (c.d. patto d'acciaio) che legava definitivamente le sorti dell'Italia a quello dello Stato nazista, e che faceva sembrare più vicina l'eventualità dello scoppio di un nuovo conflitto mondiale, avrebbe prodotto i suoi primi frutti anche sul terreno legislativo, già nel 1938, quando, per compiacere Hitler, vennero adottate le infami leggi razziali.

7. *Critica vassalliana all'abolizione del divieto di analogia in malam partem nel Codice penale del Reich (1937)*

Durante il soggiorno di studio, Vassalli, stimolato da Delitala⁽⁸⁹⁾, indagò teoria e prassi del codice penale tedesco «sfregiato» dall'accennata abolizione del divieto di analogia⁽⁹⁰⁾. I risultati della ricerca berlinese confluirono in un ampio saggio intitolato *La giurisprudenza penale germanica in materia d'analogia. Applicazioni e proposte d'applicazione del § 2 del Codice Penale del Reich*, pubblicato sulla «Rivista di diritto penitenziario» di Novelli, alla fine del 1937, quando Vassalli era già assistente all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si trattò della più approfondita indagine svolta in Italia su questo particolare punto della riforma penale tedesca.

Il quadro della prassi che viene tracciato è «sinistramente illuminante»⁽⁹¹⁾. Netta è la rottura del principio di legalità, realizzata tanto da una parte della dottrina quanto dalla giurisprudenza, soprattutto dei tribunali di primo e secondo grado. L'obiettivo perseguito attraverso la sostituzione del principio *nullum crimen sine lege* con il principio *nullum crimine sine poena*, è la soddisfazione in

richiamati ad atteggiamenti più ortodossi», in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai.

⁽⁸⁹⁾ Autore, negli anni precedenti, di un saggio su *Analogia «in bonam partem»*, in «Rivista italiana di diritto penale», VIII (1936), 2, p. 605 e ss., che Vassalli definì «vigile e nervoso», in G. VASSALLI, *Giacomo*, cit., p. 151.

⁽⁹⁰⁾ G. MARINUCCI, *In ricordo di Giuliano Vassalli*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LII (2009), 4, p. 1586.

⁽⁹¹⁾ *Ibidem*.

via di interpretazione analogica di bisogni di punizione ritenuti cruciali dalla « sana concezione del popolo » ⁽⁹²⁾, ma inappagati dal Codice penale vigente in Germania, nei confronti di comportamenti che attentano alla protezione della razza ariana o delle nuove istituzioni naziste, in definitiva alla *Volksgemeinschaft*.

Unico punto fermo, nella elaborazione di limiti all'applicazione analogica in materia penale da parte della letteratura scientifica e della giurisprudenza, specialmente del *Reichsgericht*, è il divieto di analogia *legis* e *iuris* in presenza di confini volontariamente tracciati dal legislatore alla sfera d'applicazione di una determinata legge. In questi casi, non ci sarebbero vere e proprie lacune della legge e una punizione sarebbe ingiustificata, urtando contro la precisa volontà del legislatore. Come esempi tipici, in cui non è dato in alcun modo fare ricorso all'analogia, si fanno i seguenti casi: quello in cui la legge ponga dei limiti consistenti nell'età del soggetto attivo o passivo del reato; quello in cui la norma penale incrimini un determinato fatto precisando casuisticamente le persone che lo possono compiere; quello in cui la responsabilità sia ancorata a specifici gradi di colpevolezza.

L'estensione analogica sarebbe, invece, ammissibile in presenza di autentiche lacune della legge penale dovute a una delle seguenti ragioni: 1) il legislatore deliberatamente non ha regolato la fattispecie, ritenendo preferibile lasciare la sua determinazione alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza; 2) la fattispecie non poteva essere regolata, perché la sua esistenza è emersa in conseguenza di un mutamento dei rapporti di vita, successivo all'emanazione della legge; 3) la regolamentazione della fattispecie è stata omessa per svista o dimenticanza ⁽⁹³⁾.

Vassalli si astiene dalla formulazione esplicita di giudizi morali o politici in merito alla scelta politico-criminale del legislatore tedesco: se per un popolo sia preferibile la soddisfazione del bisogno di giustizia materiale piuttosto che il bisogno di tutte le altre esigenze a cui risponde il *nullum crimen sine lege*, ossia la certezza del

⁽⁹²⁾ E. MEZGER, *Die materielle Rechtswidrigkeit im kommenden Strafrecht*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LV (1936), p. 9.

⁽⁹³⁾ G. VASSALLI, *La giurisprudenza penale germanica in materia d'analogia. Applicazioni e proposte d'applicazione del § 2 del Codice Penale del Reich*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1937), p. 939 e s.

diritto e l'uguaglianza davanti alla legge, « è una formidabile questione politica »⁽⁹⁴⁾, che esula — dirà — dagli scopi del saggio.

L'analisi giuridica si mantiene coerente ai postulati del metodo tecnico-giuridico, che imponeva al giurista, nella configurazione assunta in epoca fascista, di « stare rigorosamente dentro il recinto della sistematica e della congruità, della logica e della dogmatica, vietando il giudizio politico, la valutazione di merito, la considerazione delle strategie punitive o la critica delle politiche penali e criminali che la legge perseguiva »⁽⁹⁵⁾.

La sospensione di giudizio è, in verità, più retorica che reale⁽⁹⁶⁾. Un ragionamento improntato al registro della pura ragionevolezza politica⁽⁹⁷⁾ sorregge, con consueto stile prudente e compassato, un rifiuto di fatto « netto e tagliente »⁽⁹⁸⁾ dell'operazione politica del legislatore nazista, volta a concedere al giudice il potere di ampliare in sede applicativa i confini di disposizioni incriminatrici.

Vassalli si limita, almeno in apparenza, alla semplice registrazione della prassi. Partendo dalla constatazione che molto spesso l'analogia in Germania viene invocata a sproposito « là dove basterebbe un'acuta interpretazione estensiva della legge », dall'osservazione della realtà trae motivo per un grave ammonimento in merito alle conseguenze pratiche che, pur a fronte della fissazione dei limiti enunciati, può avere l'abolizione del divieto di analogia: l'estensione analogica di norme penali di sfavore, seppur subordinata alla sussistenza di specifiche condizioni, in quei casi in cui fosse effettivamente necessaria per addivenire all'incriminazione, non trovando un limite sicuro nelle parole con cui è scritta la legge, e nella possibilità di determinare con sicurezza la volontà del legislatore in merito alla scelta di incriminare o meno un fatto, permette al giudice una troppo personale interpretazione, tanto più che « quell'altra linea direttiva, che dovrebbe essere il sano sentimento popolare, non

⁽⁹⁴⁾ Ivi, p. 945.

⁽⁹⁵⁾ M. SBRICCOLI, *Le mani*, cit., p. 1031.

⁽⁹⁶⁾ A. MANNA, « *L'interpretazione analogica* » nel pensiero di Giuliano Vassalli e nelle correnti post-moderne del diritto penale, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di A. Castaldo, V. De Francesco, M. del Tufo, S. Manacorda, L. Monaco, Napoli, Esi, 2014, p. 219 e ss.

⁽⁹⁷⁾ M. GALLO, *Vassalli*, cit., p. 10 e s.

⁽⁹⁸⁾ Ivi, p. 10.

presenta davvero sempre i caratteri della costanza e dell'assoluta certezza ». La conseguenza è proprio, paradossalmente, l'aumento di « quell'incertezza del diritto, il cui pericolo i più seri sostenitori dell'analogia tentano invano di dimostrare inesistente », e che, soprattutto quando la legge non sia sufficientemente tassativa, « può essere fonte di molte disparità di trattamento da luogo a luogo, da tribunale a tribunale ». In definitiva, l'abolizione del divieto di analogia, pur essendo informata a « una sete prepotente di giustizia », può paradossalmente essere a sua volta fonte « di ingiustizie molto maggiori di quelle che con l'introduzione del principio dell'analogia si è mirato ad evitare ».

L'eliminazione di un principio liberale, da tempo fuori discussione nel dibattito scientifico italiano, mostrerebbe con tutta evidenza — aggiunge Vassalli — quanto profonde siano le differenze tra Italia e Germania nelle strategie politiche di lotta al crimine e nelle sensibilità ai problemi sociali, come attesta il fatto che « in nessuno dei casi, in cui il giudice germanico ha fatto ricorso all'analogia o in cui si è pensato di potervi ricorrere, un tale bisogno sia sentito nel diritto italiano », perché migliore è la qualità tecnica del codice penale, composto da « norme modernissime, minuziose, tecnicamente perfette », o perché non è sentita un'analogia implacabile esigenza di punire a tutti i costi fatti non previsti dalla legge come reato ⁽⁹⁹⁾.

Vassalli tornerà nuovamente a occuparsi dell'analogia in materia penale in due saggi del 1939 e del 1942, quando anche in Italia inizieranno a emergere istanze favorevoli all'abolizione del divieto *nullum crimen*.

8. *Nomina ad assistente volontario alla cattedra di Diritto penale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano*

Tornato in Italia nel giugno 1937 ⁽¹⁰⁰⁾, e assolto nell'estate il servizio militare di leva a Pinerolo al corso abbreviato di allievi

⁽⁹⁹⁾ Le ultime citazioni di G. VASSALLI, *La giurisprudenza*, cit., sono da p. 941 a p. 944.

Un eccessivo *self restraint* nel commento della riforma tedesca e qualche ingenuità argomentativa potrebbero aver persuaso Vassalli a non includere il saggio del 1937 nei volumi che raccolgono i suoi *Scritti giuridici*.

⁽¹⁰⁰⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 214.

ufficiali in Cavalleria, Vassalli riprese la vita ordinaria e poté finalmente tornare con vigore agli studi e alla ricerca scientifica.

Il padre Filippo si spese immediatamente per cercare di propiziare l'accoglimento della domanda del figlio di nomina ad assistente volontario alla cattedra di Diritto e Procedura penale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ottenute rassicurazioni da Delitala, il quale aveva seguito la stesura del saggio sulla giurisprudenza tedesca in materia di analogia, e aveva probabilmente potuto leggere le bozze della monografia *La mancata esecuzione di provvedimento del giudice*, presentata in una lettera a padre Agostino Gemelli come « molto ben costruita, e acutamente ragionata », Filippo Vassalli si affrettò a scrivere al collega Marco Tullio Zanzucchi, preside della facoltà di giurisprudenza, e al rettore, ottenendo il loro gradimento.

Tuttavia, nella lettera di risposta, Gemelli, pur dichiarandosi ben lieto di esaudire il suo desiderio, non mancò di far osservare a Filippo Vassalli che « per norma regolamentare le nomine degli Assistenti vengono fatte solo dopo che il giovane ha conseguito il diploma di perfezionamento in una delle nostre Scuole della Facoltà », e che solo « per fare cosa grata a Lei » avrebbe dispensato il figlio Giuliano dall'osservanza della norma, avendo già atteso al perfezionamento in Germania ⁽¹⁰¹⁾. Vassalli venne, quindi, nominato assistente volontario per l'anno accademico 1937/1938 ⁽¹⁰²⁾.

Già nel gennaio 1938 fu costretto a sospendere bruscamente la collaborazione con l'ateneo milanese a causa dell'inattesa anticipa-

⁽¹⁰¹⁾ La corrispondenza citata (lettera Delitala-Gemelli del 9 luglio 1937; lettera F. Vassalli-M.T. Zanzucchi del 9 agosto 1937; lettera F. Vassalli-Gemelli del 14 agosto 1937; lettera Gemelli-F. Vassalli del 16 agosto 1937) è conservata in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 2719, prof. G. Vassalli.

⁽¹⁰²⁾ Nell'ottobre 1938 fu classificato primo *ex aequo* nel concorso bandito dal Ministero dell'educazione nazionale per una borsa di studi di perfezionamento nel regno a favore di studenti in giurisprudenza e scienze politiche per l'a.a. 1938-1939, in "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

zione della sua chiamata al servizio militare di prima nomina nel reggimento Genova Cavalleria ⁽¹⁰³⁾.

Confermato assistente per il successivo anno accademico ⁽¹⁰⁴⁾, il 20 novembre 1938 venne dichiarato vincitore da una commissione giudicatrice, presieduta da Gemelli, e composta da Zanzucchi e Delitala, del concorso per titoli per il premio di perfezionamento Lorenzo Ellero con valutazione ampiamente positiva ⁽¹⁰⁵⁾. Alla borsa di studio dovette rinunciare a seguito del conferimento del primo incarico di insegnamento, già nell'a.a. 1938-1939, presso l'Università di Urbino ⁽¹⁰⁶⁾.

In questi anni Vassalli iniziò a coltivare in ambito accademico proficui rapporti personali con autorevoli studiosi italiani e tedeschi. Prestigiose entrate nel mondo romano della più alta magistratura e della professione forense gli permisero di avviare proficue collaborazioni con autorevoli animatori del dibattito giuridico nazionale e di entrare in contatto con ambienti politici e culturali assai attigui alle più alte sfere istituzionali e governative del fascismo ⁽¹⁰⁷⁾ e con qualche personaggio dell'*establishment* nazionalsocialista ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰³⁾ Lettera G. Vassalli-Gemelli del 25 gennaio 1938.

⁽¹⁰⁴⁾ Dichiarazione della segreteria del rettore dell'8 settembre 1938. I documenti delle note 103 e 104 sono conservati in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 2719, prof. G. Vassalli.

⁽¹⁰⁵⁾ «La commissione è unanime nel riconoscere che tutti questi lavori [La giurisprudenza penale germanica in materia di analogia; Applicabilità del perdono giudiziale nell'ipotesi di cognizione successiva di più reati idealmente concorrenti; La tutela penale del credito nel progetto vaticano di codice di procedura civile; La mancata esecuzione di provvedimento del giudice] dimostrano come il candidato sia dotato di una perspicua attitudine alla ricerca scientifica, di una vasta preparazione, anche nelle altre discipline giuridiche, e di un ingegno chiaro ed acuto. Per il rigore del metodo con cui risulta condotta, per la chiarezza della esposizione e la completezza dell'analisi, alcuna di queste monografie, nonostante qualche inevitabile menda, costituisce anzi di già un serio contributo scientifico», *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso "Pietro Ellero"*, in *Università Cattolica del Sacro Cuore. Annuario per l'anno accademico XVII: 1938-1939-XVII*, Milano, 1939, p. 317 e s.

⁽¹⁰⁶⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽¹⁰⁷⁾ L'avvicinamento agli ambienti del regime poté forse essere propiziato anche da ulteriori eventi personali. Vassalli sposò il 1° luglio 1939 Carla Bartolini, figlia di Domenico. Funzionario pubblico di alto livello, ricoprì importanti incarichi sotto il

9. *Partecipazione alla Segreteria organizzativa del I Congresso internazionale di criminologia (Roma, 1938)*

Nei giorni 3-8 ottobre 1938 si celebrò a Roma il I Congresso internazionale di criminologia, organizzato dalla Società internazio-

regime. Costituì e diresse il Provveditorato generale dello Stato dal gennaio 1923, nonché l'Istituto poligrafico dello Stato dal dicembre 1928; dal luglio 1933 fu direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana e nell'ottobre 1939 fu nominato senatore del Regno e assegnato, dal 30 gennaio 1940, alla Commissione legislativa dell'economia corporativa ed autarchia. Dopo la caduta del regime fu ministro delle finanze nel primo governo Badoglio. Bartolini grazie alla sua posizione poté partecipare le nozze della figlia a Osvaldo Sebastianini, segretario particolare del duce, e suo tramite a Mussolini. Una busta della segreteria particolare del Duce contiene la partecipazione di nozze inviata a Benito Mussolini e a Osvaldo Sebastianini, la lettera (Roma, 29 giugno 1939) con cui Bartolini ringrazia il duce per gli auguri e l'invio agli sposi di una foto con dedica, nonché il testo della dedica "Ai coniugi Carla e Giuliano Vassalli con fervido voto. Roma 1° luglio XVII — Mussolini", infine il biglietto di ringraziamento degli sposi inviato a Sebastianini, ACS, SPD CO 1922-1943, busta 428, fasc. 163936 "Giuliano Vassalli".

⁽¹⁰⁸⁾ Vassalli dall'ottobre 1938 fu stabilmente redattore della rivista « La giustizia penale » diretta dall'avvocato Gennaro Escobedo. In questa veste curò, anche durante la guerra, le traduzioni e le recensioni per la rubrica relativa alla dottrina, alla giurisprudenza e alla legislazione penale in Germania. « Escobedo — ricorda Vassalli — era notoriamente antifascista e non poteva avere nella benché minima simpatia il nazismo, le sue idee, i suoi atteggiamenti; ma riteneva necessario avere contezza della letteratura giuridica e criminologica tedesca, come del resto aveva fatto anche dopo il 1935, affidando allora le recensioni a Tullio Ascarelli, che proseguì la propria collaborazione fino a quando fu costretto a lasciare l'Italia per la persecuzione razziale ». Per un profilo biografico di Escobedo, si veda: C. STORTI, voce *Escobedo, Gennaro*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 803 e s. e F. MIGLIORINO, *Gli eroici anni trenta de « La Giustizia Penale »*. *Lettere di Gennaro Escobedo a Giulio Andrea Belloni (1931-1941)*, Macerata, Eum, 2022.

Come collaboratore della rivista, Vassalli tenne personalmente i contatti con eminenti studiosi e personalità politico-istituzionali di primo piano del *Reich*, tra i quali spicca il nome di Roland Freisler, all'epoca segretario di stato, che ebbe occasione di conoscere al primo congresso di criminologia che si tenne a Roma nel 1938. La scheda di Vassalli su Freisler è conservata presso l'Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Freisler. La corrispondenza tra Vassalli e Freisler, negli anni 1939-1941, è conservata in parte presso il citato archivio e in parte presso il PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Freisler.

Vassalli entrò a far parte del consiglio di direzione della rivista « La giustizia penale » dal maggio 1942, quando ormai la guerra aveva spento « lo slancio dei suoi anni eroici » (F. MIGLIORINO, *Gli eroici*, cit., p. 48). Si vedano i seguenti documenti "Notizie

nale di criminologia. Vassalli fu chiamato da Novelli ⁽¹⁰⁹⁾, all'epoca presidente di sezione della Corte di cassazione e direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena ⁽¹¹⁰⁾, a far parte della Segreteria organizzativa ⁽¹¹¹⁾. Dell'importante convegno stilò un dettagliato resoconto ⁽¹¹²⁾.

L'evento non fu solo un'importante occasione di confronto scientifico su fondamentali questioni teoriche ⁽¹¹³⁾. Si rivelò anche non privo di una certa rilevanza politica. L'analisi delle esperienze e dei dati relativi al controllo della criminalità nei diversi paesi offriva spunti e sollecitazioni per nuove strategie o soluzioni normative e metteva in evidenza l'ambiguo legame tra politica e sapere scientifico, di cui è conferma la partecipazione al congresso, accanto a cultori di studi antropologici, medici e giuridici, anche di burocrati, dirigenti ministeriali e sottosegretari di stato.

L'impressione che si ricava dall'analisi dei lavori congressuali è l'esistenza di un sensibile divario tra la posizione italiana e quella

sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", allegati rispettivamente alle domande per la libera docenza e per il concorso a cattedra del 1942, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502. Copiosa corrispondenza tra Vassalli ed Escobedo è reperibile in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Gennaro Escobedo.

⁽¹⁰⁹⁾ Da una lettera del segretario della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Roberto Vozzi, del 30 dicembre 1936, si apprende che Novelli conosceva Vassalli già da alcuni anni, almeno dal 1936, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Roberto Vozzi.

⁽¹¹⁰⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽¹¹¹⁾ Ciò è attestato dal volume *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1939, p. 51.

⁽¹¹²⁾ G. VASSALLI, *Il Primo Congresso Internazionale di Criminologia*, in « Rivista penale », LXIV (1938), p. 3 e ss.

⁽¹¹³⁾ Temi del congresso furono: Etiologia e diagnostica della criminalità minorile e influenza dei risultati di tali ricerche sugli ordinamenti giuridici; Studio della personalità del delinquente; Il ruolo del giudice nella lotta contro la criminalità e la sua preparazione criminologica; Organizzazione della profilassi criminale nei vari paesi; Etnologia e criminologia; L'esperimento delle misure di sicurezza nei vari paesi.

tedesca ⁽¹¹⁴⁾, su due temi in particolare: l'identificazione e il trattamento del delinquente abituale o per tendenza; la rilevanza del fattore razziale nella criminogenesi.

Roland Freisler, segretario di stato tedesco, a nome della delegazione del *Reich*, presentando nella giornata inaugurale del congresso una relazione sull'esperimento fatto in Germania delle misure di sicurezza, introdotte con la l. 24 novembre 1933 "Contro i delinquenti abituali pericolosi e sulle misure di miglioramento e di sicurezza", riconobbe principalmente alla biologia criminale, intesa come *Erbbiologie*, cioè biologia ereditaria di razza — come esplicitato da un altro studioso tedesco intervenuto al congresso, il dottor Richard Finger di Brema ⁽¹¹⁵⁾ — il merito, vuoi di aver dato centralità nelle scienze criminali allo studio della personalità del reo in relazione sia al singolo fatto di reato sia sul piano della commisurazione della pena, vuoi di aver determinato in molte legislazioni penali nazionali l'introduzione della distinzione tra figure di rei e l'adozione di misure di sicurezza, insistendo particolarmente sulla utilità di queste ultime contro certi tipi di delinquenti. Focalizzata l'analisi sui risultati raggiunti attraverso le misure sicurezza detentive, il relatore si soffermò in particolare sulla custodia di sicurezza, nuovo strumento di internamento istituito per veri e propri delinquenti pericolosi e suscettibile di durare quanto la vita dell'individuo. Dopo essersi diffuso sui principali problemi applicativi, dovuti a una certa resistenza dei giudici nel disporla in ragione della indeterminatezza della durata massima e della gravissima difficoltà di una prognosi criminale su questa particolare tipologia d'autore, concluse rilevando come la notevole diminuzione delle forme più gravi di criminalità registratasi in Germania negli ultimi anni sia da attribuire con certezza alle grandi misure di profilassi criminale speciale, dirette all'eliminazione delle cause biologiche e sociali della criminalità dei recidivi, e alle misure di sicurezza, con le quali si è

⁽¹¹⁴⁾ In tal senso già E. DE CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 320, cui si rinvia per un'analisi più dettagliata delle relazioni.

⁽¹¹⁵⁾ L'intervento di R. Finger emerge dal resoconto della sesta seduta plenaria del congresso del 7 ottobre, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 529.

potuta mettere nell'impossibilità permanente di nuocere alla vita sociale una grande parte di persone pericolose.

Venne inoltre rimarcata con decisione la rilevanza del fattore razziale sul piano della profilassi criminale, asserendo che

« le misure governative per la protezione e la sanità della razza avrebbero contribuito moltissimo alla diminuzione della delinquenza verificatasi in Germania [...] dopo l'ascesa al potere del nazionalsocialismo » (116).

L'intervento si chiuse con un agghiacciante riferimento alla definitiva eliminazione dei delinquenti incorreggibili, nel quale sembrava risuonare l'eco di riflessioni, di poco precedenti, di eminenti studiosi tedeschi come Franz von Liszt (117) e Karl Siebert (118). Sulla base di una ritenuta correlazione necessaria tra personalità antisociale e tare genetiche ereditarie, i delinquenti abituali pericolosi (equivalente tedesco della figura italiana dei delinquenti per tendenza), le cui azioni sarebbero condizionate da particolari qualità del carattere, derivanti dall'eredità, in quanto « difficilmente o per nulla influenzabili », « come inutile zavorra, come mondo perduto e senza speranza, devono essere eliminati per sempre » (119). A tal fine, l'oratore ebbe cura di precisare:

« pur essendo umanamente comprensibile, sarebbe ingiusto e pieno di conseguenze se l'autorità competente a decidere sulla liberazione dovesse, senza volerlo, slittare a un nuovo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per la pronuncia della custodia di sicurezza. Al contrario l'accertamento deve essere quello che la custodia di sicurezza non sia

(116) R. FREISLER, *L'esperimento delle misure di sicurezza in Germania*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 197.

(117) « Voler recuperare individui di tal fatta ad ogni costo in celle di penitenziari è semplicemente assurdo. Lasciarli liberi a contatto con il pubblico, simili ad animali rapaci, fino a quando, dopo alcuni anni, commessi tre o quattro nuovi reati saranno nuovamente imprigionati e "rieducati" è ancora più assurdo [...] La società deve proteggersi contro gli irrecuperabili », F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale* (1905), Milano, Giuffrè, 1962, p. 56.

(118) K. SIEBERT, *Grundzüge des Strafrechts im neuen Staate*, Tübingen, Mohr, 1934, p. 74 e s.

(119) R. FREISLER, *L'esperimento*, cit., p. 197.

più necessaria perché il condannato non è più pericoloso. Ciò significa che un dubbio, che forse permane, deve essere elemento decisivo contro la liberazione ».

Questa impostazione corrispondeva non solo alle finalità della custodia di sicurezza ma più in generale all'urgente necessità di una decisione giudiziaria nell'interesse della protezione della nazione ⁽¹²⁰⁾.

« Per un assorbimento sempre più completo di questo materiale pericoloso » di criminali altamente pericolosi, Freisler auspicò una maggiore collaborazione tra giuristi e biologi « non solo al fine di impedire altri danni, altri reati, o di dare soddisfazione ai cittadini onesti, o di mantenere l'autorità dello Stato, ma anche a protezione della nostra razza » ⁽¹²¹⁾.

Nel resoconto di Vassalli, probabilmente concordato, ogni riferimento a tesi e passaggi argomentativi di Freisler di stampo più marcatamente razzista (correlazione tra razza e criminalità) e illiberale (possibilità della eliminazione per sempre di esseri umani) viene omesso. Si voleva forse evitare di dare rilievo e visibilità a dottrine politiche di matrice biologico-razziale, che in Italia, almeno fino al 1938, godevano di poca e non univoca considerazione ⁽¹²²⁾.

Venne, invece, sottolineato con forza — ed è ciò che in questa sede preme mettere in evidenza — il solco esistente a livello assiologico, prima che scientifico, tra l'approccio italiano e quello tedesco al tema dei delinquenti altamente pericolosi e al tema della criminogenesi, essendo presenti nelle relazioni italiane solo imprecisi e generici riferimenti alla razza ⁽¹²³⁾.

A tal proposito, Vassalli enfatizzò spirito e contenuto, in particolare, delle relazioni di Giovanni Novelli e di padre Agostino Gemelli, riguardanti il profilo giuridico e il profilo psicologico della figura del delinquente per tendenza, prevista dall'art. 108

⁽¹²⁰⁾ R. FREISLER, *L'esperimento*, cit., p. 196.

⁽¹²¹⁾ Ivi, p. 198.

⁽¹²²⁾ E. DE CRISTOFARO, *Codice*, cit., p. 324.

⁽¹²³⁾ Ciò è constatato da E. DE CRISTOFARO, *ibidem*.

c.p. ⁽¹²⁴⁾, che già a molti studiosi era da subito apparsa come una sorta di *monstrum*, difficilmente rinvenibile nella realtà ⁽¹²⁵⁾. Osservò che

« diversamente dalla precedente relazione tedesca, dove tutto il sistema delle misure di sicurezza appare dominato dalla preoccupazione di assicurare al massimo grado l'isolamento e la separazione degli individui malsani e pericolosi dalla parte sana del popolo, affinché quest'ultima — non più minacciata in guisa alcuna — possa attendere ai suoi compiti di pace e di civiltà » ⁽¹²⁶⁾,

la relazione di Novelli può dirsi dominata da

« un appassionato atto di fede nel recupero e nel riadattamento del delinquente », anche di quello cui sia stata applicata una misura di sicurezza, atteso che « [l]a funzione di riadattamento sociale, che è secondaria nelle pene, indiretta nelle misure di polizia, diventa principale e diretta nelle misure di sicurezza » ⁽¹²⁷⁾.

L'illustre magistrato rilevava, attraverso l'esame dei contrasti e delle discussioni che si svolsero nel periodo anteriore e successive all'adozione del codice penale italiano del 1930, che

« tutto il processo di elaborazione del codice Rocco fu un processo di chiarificazione per mettere bene in evidenza che la figura del delinquente per tendenza escludeva il concetto di fatalità ed incorreggibilità ». « Il pensiero fascista sulla spiritualità della vita — diceva lo studioso — non poteva arrestarsi inoperoso davanti alle manifestazioni gravissime di criminalità, e perciò il nuovo legislatore punisce e tenta di rieducare anche il

⁽¹²⁴⁾ Di tenore molto simile (omessa citazione delle tesi razziste di Freisler e valorizzazione delle relazioni di Novelli e Gemelli) è il resoconto da parte tedesca del congresso pubblicato, E. SCHINNERER, *Der erste internationale Kongreß für Kriminologie in Rom*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LVIII (1939), p. 810 e ss.

⁽¹²⁵⁾ Tra questi studiosi può essere annoverato Ugo Spirito. Si vedano sul punto le analisi di A.A. CALVI, *Ugo Spirito criminalista* (Riflessioni sulla terza edizione della «Storia del diritto penale italiano»), in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », III/IV (1974/1975), II, pp. 801-843; T. MAZZONE, *Il diritto penale nel pensiero di Ugo Spirito*, Trieste, Lint, 1995; L. ZAVATTA, *La pena tra espiare e redimere nella filosofia giuridica di Ugo Spirito*, Napoli, Esi, 2005, p. 229 e ss.

⁽¹²⁶⁾ G. VASSALLI, *Il Primo*, cit., p. 8.

⁽¹²⁷⁾ Ivi, p. 7.

delinquente per tendenza; e io penso che tutti, a qualunque scuola appartengano, debbono inchinarsi avanti a questa concezione che, ancora una volta, mette al centro dell'umanità la forza decisiva dello spirito » ⁽¹²⁸⁾.

Incorreggibili — si legge in un passo della relazione di Novelli, non riportato da Vassalli, e che forse fu una concessione fatta dal relatore agli ospiti tedeschi — sarebbero, al più, solo quei delinquenti pericolosi, abituali, professionali o per tendenza, che non sono idonei al lavoro per età o per condizioni fisiche, « detriti fisici e sociali per i quali nessuna attività di rieducazione è più possibile ». Per questi soggetti, venuta meno la ragione d'essere delle misure di sicurezza, « [i]l problema andrebbe risolto radicalmente » provvedendo alla loro « eliminazione dalla vita sociale perché non possano nuocere » mediante il confino di polizia ⁽¹²⁹⁾.

Nel ragionamento di Novelli si segnalano alcune differenze significative rispetto alle tesi di Freisler: non si fa alcuna menzione di questioni razziali, non si propugna un'eliminazione di individui, il cui carattere nocivo dipenda dall'appartenenza a un ceppo etnico irrimediabilmente tarato ⁽¹³⁰⁾, e quando si parla di eliminazione dalla vita sociale di soggetti incorreggibili non si allude alla loro soppressione fisica.

Merito di padre Gemelli è l'aver messo seriamente in discussione al congresso, come già fatto in precedenti saggi, la possibilità di identificare sul piano scientifico il tipo del delinquente per tendenza e di essersi persino spinto fino a mettere radicalmente in discussione che si tratti di una tipologia d'autore esistente nella realtà o non piuttosto una costruzione puramente teorico-normativa. In un lungo passo ampiamente citato da Vassalli, osservò criticamente l'esimio studioso che,

« se per delinquente per tendenza si intende un soggetto che non è uno psicopatico, che non è un degenerato, che non è un malato, che è insomma

⁽¹²⁸⁾ G. NOVELLI, *Il delinquente per tendenza*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 468.

⁽¹²⁹⁾ G. NOVELLI, *Teoria e pratica delle misure di sicurezza in Italia*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 216.

⁽¹³⁰⁾ E. DE CRISTOFARO, *Codice*, cit., p. 319.

un soggetto in cui la responsabilità non è tolta o non è scemata per malattia; se il delinquente per tendenza non è il “folle morale” e nemmeno il “delinquente nato”; se per delinquente per tendenza si deve ritenere colui la cui struttura psichica rivela una inclinazione naturale al delitto compiuto con malvagità di animo, ossia una inclinazione che non è connessa con la stessa struttura psichica e che ne è espressione, io debbo dire che in nessuno dei miei soggetti io ho potuto dimostrare l'esistenza di questo tipo di criminale » (131).

Con l'introduzione nel codice penale italiano del tipo giuridico di delinquente per tendenza, il legislatore non ha voluto pronunciarsi sulla questione scientifica se esiste o meno il delinquente nato, immaginato da Cesare Lombroso, ma ha adottato un sistema formidabile di mezzi punitivi e preventivi che cerca di impedire a costoro, riducendoli in condizioni di impotenza, di nuocere alla società.

« Insomma la definizione di delinquente per tendenza è una definizione *che ha un valore puramente pragmatico*, allo scopo di mettere la società in condizioni di esercitare una efficace difesa » (132).

L'accurata selezione degli argomenti nel resoconto congressuale di Vassalli lascia chiaramente intuire quanto l'appassionato atto di fede nel recupero e nel riadattamento del delinquente, testimoniato dai due illustri relatori, abbia fatto breccia nel suo animo di giovane studioso, smuovendo sentimenti che andranno ad alimentare, in futuro, quell'umanesimo penale che orienterà la sua vita di uomo di azione e di uomo delle istituzioni e caratterizzerà la sua produzione scientifica su numerosi temi penalistici (133), tra cui, specialmente, quello della rieducazione del reo e delle presunzioni di pericolosità sociale (134).

(131) A. GEMELLI, *Il delinquente per tendenza*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 506.

(132) A. GEMELLI, *Il delinquente*, cit., p. 507. Affermazioni analoghe furono anticipate in Id., *Metodi compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Milano, Vita e Pensiero, 1936, p. 43 e s.

(133) F. PALAZZO, *Vassalli, maestro*, cit., p. 31.

(134) Per un'analisi del pensiero di Vassalli sulla funzione special-preventiva della pena e sui delinquenti incorreggibili, si veda G. NEPPI MODONA, in *Atti della giornata in*

L'Archivio storico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano conserva una bella lettera autografa scritta da Vassalli a padre Gemelli, il 10 ottobre 1938, due giorni dopo la chiusura dei lavori congressuali, in cui egli manifesta con caloroso entusiasmo al suo rettore, con il quale il giovane studioso conservò un sincero rapporto di riconoscenza e affettuosa stima, vivo apprezzamento per la relazione:

« Il Congresso di criminologia si è chiuso: più e più volte, dopo la Vostra partenza da Roma, la Vostra indimenticabile suggestiva Relazione sul delinquente per tendenza è stata ricordata con grande ammirazione nel corso delle successive sedute. S. Ecc. D'Amelio poi la ha presa per base del suo discorso di chiusura del Congresso. Lasciate, Reverendissimo Padre, che anch'io vi dica ancora tutta la mia ammirazione » ⁽¹³⁵⁾.

10. *Partecipazione alla Segreteria organizzativa del Convegno italo-germanico sul diritto razziale (Vienna, 1939)*

Che il congresso romano di criminologia non fosse un evento puramente scientifico ma possedesse una specifica e significativa cifra politica è dimostrato anche dalla circostanza che Vassalli per l'opera da lui svolta fu elogiato, niente di meno che, da Arrigo Solmi in persona, all'epoca ministro di grazia e giustizia e presidente dei Comitati giuridici bilaterali costituiti presso l'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

L'apprezzamento del ministro valse a Vassalli la nomina, dal 20 gennaio fino all'agosto 1939, di segretario del Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche presso il Ministero di grazia e giustizia ⁽¹³⁶⁾ e in questa veste collaborò all'organizzazione dell'im-

ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli (Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010), Roma, Corte Costituzionale, 2010, p. 8 e ss.

⁽¹³⁵⁾ Lettera G. Vassalli — Gemelli del 10 ottobre 1938, in Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 2719, prof. G. Vassalli.

⁽¹³⁶⁾ Vassalli spese l'apprezzamento di Solmi a fini concorsuali, accludendo, come emerge dall'elenco dei documenti presentati per l'abilitazione alla libera docenza, la "Lettera di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia, in data 26 novembre 1938, contenente l'elogio per l'opera compiuta dal candidato per l'organizzazione del I° Congresso Interazionale di criminologia" e la "Lettera di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia, in

portante convegno italo-germanico sul diritto razziale⁽¹³⁷⁾. All'evento, svoltosi a Vienna nel marzo 1939, prese parte con il ruolo di componente della segreteria della delegazione italiana, tra i cui membri vi erano sia il padre che lo zio Vittorio Angeloni.

L'evento, com'è noto, verrà ricordato per il solenne impegno, contenuto nel documento conclusivo dei lavori, di difendere i valori della razza con l'assoluta e definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale.

La manifestazione seguiva alla celebrazione a Roma nel giugno 1938 di un altro grandioso convegno, primigenio atto ufficiale per le scienze giuridiche della nuova sintonia che andava delineandosi tra fascismo e nazionalsocialismo⁽¹³⁸⁾. L'incontro viennese testimoniava il progressivo consolidamento dei rapporti politici tra i due paesi proprio nel momento critico della promulgazione in Italia delle infami leggi razziali del biennio 1938-1939, che rappresentarono una vera e propria messa al bando degli ebrei dalla vita pubblica⁽¹³⁹⁾, e a un anno esatto di distanza dall'annessione dell'Austria alla Germania nazista a seguito d'invasione militare da parte dell'esercito tedesco (c.d. *Anschluss*, 11 marzo 1938).

Il resoconto del convegno venne pubblicato su *Lo Stato. Rivista di scienze politiche, giuridiche ed economiche*, periodico diretto da Carlo Costamagna che, come s'è detto, il Nostro conobbe durante

data 20 gennaio 1939, contenente la nomina del candidato a segretario del Comitato giuridico italo tedesco". Nel fascicolo relativo al concorso alla libera docenza di Vassalli presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma (ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502) mancano entrambe le lettere. Queste sono state ritrovare e sono ora conservate tra le carte donate al PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Libera docenza.

⁽¹³⁷⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽¹³⁸⁾ S. GENTILE, *Leggi razziali: scienza giuridica*, Milano, Educatt, 2010, p. 113. Gli atti dell'incontro romano sono raccolti nel volume *Atti del primo convegno (Roma, 21-25 giugno 1938 XVI)*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1939.

⁽¹³⁹⁾ L. GARLATI, *Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del principio di uguaglianza: la parabola di un'utopia*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati, T. Vettor, Milano, Giuffrè, 2009, p. 22.

gli anni universitari ⁽¹⁴⁰⁾. Vassalli riferì sui seguenti temi: I principi fondamentali comuni nel vigente diritto delle obbligazioni in Italia e in Germania; Revisione del contratto per mutate circostanze; Trasferimento della proprietà nel contratto di compravendita; L'obbligo dell'attuazione del brevetto industriale nei rapporti tra Italia e Germania ⁽¹⁴¹⁾. Carlo Costamagna si occupò invece degli argomenti più marcatamente politici: Razza e diritto ⁽¹⁴²⁾ e La posizione del giudice ⁽¹⁴³⁾.

10.1 *Accuse di collusione con il regime durante gli anni della Repubblica e verdetto assolutorio del giurì d'onore della Camera dei deputati (1971)*

La prossimità di Vassalli al regime, testimoniata dalla collaborazione con il ministro Solmi e dalla partecipazione al convegno razzista di Vienna, lasciò qualche strascico nella successiva carriera politica di Vassalli.

La rievocazione di questi fatti venne adoperata, negli anni Settanta, dalle forze politiche di destra per lanciare un violento attacco denigratorio contro l'intero schieramento democratico e antifascista ⁽¹⁴⁴⁾ e in particolare contro il partito socialista ⁽¹⁴⁵⁾, an-

⁽¹⁴⁰⁾ Le riviste di diritto criminale non diedero risalto al convegno viennese, nel quale non vennero trattati temi penalistici. L'unica eccezione fu « Il pensiero giuridico penale », XI (1939), p. 302, periodico ideologicamente vicino al regime (il Comitato di direzione era composto da Emanuele Carnevale, Pietro Cogliolo, Alfredo de Marsico, Giuseppe Maggiore, Gennaro Marciano, Edmund Mezger, Domenico Rende, Guglielmo Sabatini), dove si trova un sintetico resoconto dei temi trattati e delle risoluzioni approvate.

⁽¹⁴¹⁾ G. VASSALLI, *Per un diritto unico delle obbligazioni*, in « Lo Stato », X (1939), 4, p. 203 e ss.

⁽¹⁴²⁾ C. COSTAMAGNA, *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in « Lo Stato », X (1939), 3, p. 129 e ss.

⁽¹⁴³⁾ C. COSTAMAGNA, *Legge e diritto nuovi al Convegno giuridico italo-tedesco di Vienna*, in « Lo Stato », X (1939), 4, 193 e ss.

⁽¹⁴⁴⁾ Come lucidamente rileva Mario Marino Guadalupi, sottosegretario del Ministero della difesa in una lettera inviata a Vassalli del 1° agosto 1971, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai.

⁽¹⁴⁵⁾ In una lettera del 12 novembre 2005, indirizzata all'avv. Fabio Fabbri, Vassalli fornisce la seguente spiegazione delle possibili ragioni dell'attacco politico: « La campagna contro di me era stata ordinata da Almirante in persona, per riparare all'offesa

che in ragione di contingenti interessi di disputa politica ⁽¹⁴⁶⁾. Si cercò a tal fine di screditare l'autorevolezza di una figura-simbolo della resistenza, come Vassalli, gettando ombre sulla autenticità del suo antifascismo e alimentando sospetti di opportunismo e favoritismo in relazione alle tappe iniziali della sua carriera universitaria.

Accadde così che il 22 luglio 1971, dopo più di trent'anni dai fatti, l'onorevole Giuseppe Niccolai, deputato del Msi, nel corso di alcuni interventi sul bilancio interno della Camera, mosse un attacco personale a Vassalli, allora deputato del Psi e presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere:

« Diciamo queste cose in particolare ad uno schieramento politico che [...] vorrebbe [...] tenere alzato permanentemente tra gli italiani il muro della guerra civile. Se quello schieramento intende camminare su questa strada faccia pure; ma cominci a far pulizia in casa propria e anche nel proprio gruppo parlamentare, dove comodamente sono assisi non tanto vecchi apologeti del regime del signor Mussolini, quanto persone che nel marzo 1939, come il presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere, parteciparono a Vienna al II convegno del comitato di collaborazione

che riteneva essergli stata fatta dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere, da me presieduta, con l'esprimere parere favorevole per l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio delle forze della liberazione », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Corrispondenza Fabio Fabbri.

⁽¹⁴⁶⁾ Come ricorda Vassalli in una lettera ai figli dell'11 ottobre 1994, « [i]n quel tempo si scatenò contro Giacomo Mancini, ex-ministro dei Lavori Pubblici, una campagna feroce da parte del settimanale "Candido", diretto da Giorgio Pisanò, de "Il Borghese", diretto da Mario Tedeschi (entrambi diventeranno poi senatori missini) e da "Il Tempo" con feroci articoli di Enrico Mattei. Di Mancini si temeva che volesse diventare presidente del Consiglio o addirittura presidente della Repubblica e gli si attribuiva [...] di avere approfittato delle costruzioni di autostrade fiorite nel suo periodo ministeriale. Ci si mise alla caccia di tutti gli uomini che gli si consideravano vicini e, non essendo possibile accomunare il mio nome a quello dei profittatori dell'amicizia con Mancini, o peggio dei suoi affari, si cercarono altri modi per colpirmi [...]. Soffiava particolarmente sul fuoco, recandosi ogni giorno presso i deputati missini, il sig. produttore cinematografico Moris Ergas, che non poteva perdonarmi di avergli vinto la causa per l'affidamento della figlia Debora alla madre e al Mancini di averne tradito la lunga amicizia schierandosi dalla parte di quest'ultima. Lo strumento dell'attacco fu trovato nel suddetto deputato Niccolai oltre che nella stampa fascista ». La lettera, che accompagna gli atti e i documenti relativi alla vicenda — conservati ora in parte presso l'Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai e in parte presso il PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Niccolai —, venne redatta per permettere ai figli di reagire nel caso di una « eventuale anche se improbabile rinascita della diffamazione *post mortem* ».

giuridica italo-germanica dove, fra l'altro, plaudendo con i vari Rosenberg la relazione "Razza e diritto", convenivano di difendere i valori della razza con l'assoluta e definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale » ⁽¹⁴⁷⁾.

Alle accuse venne dato un notevole eco dalla stampa nazionale conservatrice (Il Tempo, Candido, Il Borghese).

Vassalli fu profondamente amareggiato e sconsortato dalla vicenda ⁽¹⁴⁸⁾. Per potersi difendere liberamente contro questi attacchi, senza remore dovute al ruolo istituzionale ricoperto, preferì rassegnare le dimissioni da presidente della giunta ⁽¹⁴⁹⁾, ben conscio del rischio di trovarsi presto al centro di una violenta tempesta politica, giudiziaria e storiografica, di quelle che « marchiano in modo indelebile la vita di coloro che hanno avuto la disgrazia di attraversarla e di esserne protagonisti » ⁽¹⁵⁰⁾, analoga a quella che colpì qualche anno prima Leopoldo Piccardi, accusato anch'egli della partecipazione al convegno viennese ⁽¹⁵¹⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di giovedì 22 luglio 1971*, p. 30478.

⁽¹⁴⁸⁾ Lettera di Francesco Amoroso, segretario generale del Centro studi abruzzesi, a Vassalli del 6 settembre 1971, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai.

⁽¹⁴⁹⁾ Lettera di Vassalli a Gino Bertoldi (presidente del Gruppo parlamentare) e Giacomo Mancini (segretario del Psi) del 27 luglio 1971: « Dopo l'ultimo attacco dell'on. Niccolai non mi sento più padrone del mio controllo e ritengo questa mia situazione psicologica incompatibile con il mantenimento di quel superiore incarico ».

⁽¹⁵⁰⁾ G. Vassalli, *Ricordi*, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Autobiografia, f. Leopoldo Piccardi.

⁽¹⁵¹⁾ Leopoldo Piccardi pagò cara la partecipazione al convegno razzista di Vienna. La vicenda venne rievocata in Italia, nel 1961, nel libro di R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, p. 411. L'opera indicava, sulla base dei resoconti giornalistici dell'epoca, Piccardi membro della delegazione italiana in qualità di consigliere di Stato, nonché relatore, assieme a Carlo Costamagna, Falk Ruttke e Karl Lasch, di una risoluzione comune italo-tedesca sul tema Razza e diritto, che conteneva in effetti gli aberranti principi delle leggi razziali.

La notizia sollevò uno scandalo politico di grande risonanza intorno al passato di Leopoldo Piccardi, fondatore qualche anno prima del partito radicale e all'epoca segretario del partito, il quale essendo erede della tradizione del Partito d'azione era su posizioni di antifascismo intransigente. Lo scontro degenerò al punto da provocare le dimissioni dell'intera direzione del partito e la fuoriuscita di gran parte dei suoi esponenti storici. Alle elezioni per il rinnovo della direzione del partito nel 1962 Piccardi

Nella seduta del 21 settembre, in cui Vassalli chiese, a norma dell'articolo 58 del regolamento della Camera dei deputati, la nomina di un giurì d'onore per accertare la verità dei fatti ⁽¹⁵²⁾, Nicolai, dopo essersi dichiarato favorevole alla richiesta, fece nuove insinuazioni sul suo conto, riguardanti questa volta la carriera universitaria, alludendo alla possibilità che nel salire precocemente alla cattedra avesse tratto vantaggio proprio dall'allontanamento di professori di razza ebraica ⁽¹⁵³⁾.

Il 22 settembre venne nominato un giurì d'onore, composto da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari: Giuseppe Alessi (presidente), Alberto Guidi (vicepresidente), Alfredo Biondi (segretario), Leonetto Amadei, Francesco Cacciatore, Renato Dell'Andro,

non si candidò su consiglio di Leo Valiani. Lo rivela lo stesso Leo Valiani in una lettera del 22 gennaio 1962, indirizzata a Aldo Garosci e a Franco Venturi, e pubblicata in F. FANTONI, *L'impegno e la ragione. Carteggio tra Aldo Garosci e Leo Valiani (1947-1983)*, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 175 e s. Il clamore della vicenda indusse De Felice a un approfondimento di indagine, che gli consentì di esibire nelle edizioni successive (a partire da quella del 1962, per i tipi della Einaudi, p. 411, e del 1977, per i tipi della Arnoldo Mondadori, p. 428) nuova documentazione, che non servì in effetti a scagionare Piccardi, ma semmai ad attenuare il grado del suo coinvolgimento. Secondo il resoconto di parte tedesca (G. THIERACK, *Recht und Richter in den autoritären Staaten*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», (1939), 6, p. 221), relatori della risoluzione incriminata sarebbero stati Costamagna e Ruttke, mentre Piccardi, assieme a Lasch, avrebbe partecipato alla redazione della mozione conclusiva su quel tema — e su un altro tema analogo: Il giudice nel regime fascista e nazista — che però non avrebbe sottoscritto, come acclarato dalla sentenza della Commissione per l'epurazione del Consiglio di Stato del 27 dicembre 1944.

⁽¹⁵²⁾ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di martedì 21 settembre 1971*, p. 1.

⁽¹⁵³⁾ «Sono lieto del fatto che venga nominata una Commissione di indagine per vagliare fatti e avvenimenti di quel lontano 1939, quando l'onorevole Vassalli, salito alla cattedra universitaria in quel novembre del 1938 in cui venivano allontanati dalla scuola i cittadini di razza ebraica...», in *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Edizione non definitiva. Resoconto della seduta di martedì 21 settembre 1971*, p. 3.

Si ricorda che tra i penalisti furono costretti ad abbandonare l'insegnamento universitario a causa delle leggi antiebraiche i professori Nino Levi, come è già stato detto, e Marcello Finzi. Per una ricostruzione del percorso personale, politico e accademico di Finzi, si veda: *Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto* (Atti del convegno di studi: Modena, 27 gennaio 2005), a cura di E. Tavilla, Modena, Leo S. Olschki, 2006 e E. TAVILLA, voce *Finzi, Marcello*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 873 e s.

Franco Franchi, Alberto Malagugini, Pietro Micheli, Oronzo Reale, Alessandro Reggiani ⁽¹⁵⁴⁾. Il quesito, oggetto d'accertamento, era se Vassalli ebbe ad applaudire o comunque ad approvare la relazione Razza e diritto e a convenire di doversi difendere i valori della razza, e se, nel periodo in cui i professori di razza ebraica venivano espulsi dall'università italiana, profitò di tale circostanza per l'ottenimento dell'incarico universitario ⁽¹⁵⁵⁾.

Il procedimento portò la commissione, come si legge nella relazione finale del novembre 1971, ad appurare, dopo numerose audizioni e l'acquisizione e l'esame di documenti, che Vassalli fece effettivamente parte della delegazione italiana. Non ne fu però membro con poteri decisionali e deliberativi, bensì quale componente della segreteria per l'assistenza tecnico-giuridica di interprete, e che svolse attività di traduzione e assistenza esecutiva nella formulazione delle risoluzioni esclusivamente presso le sezioni alle quali venne applicato, cioè quelle stesse cui prese parte il padre, in cui vennero trattati argomenti di diritto privato ⁽¹⁵⁶⁾.

Tale ricostruzione appare, in effetti, plausibile in ragione della circostanza che Giuliano Vassalli, nel resoconto del convegno, pubblicato a sua firma sulla rivista *Lo Stato*, si limitò, come già si è detto, a riassumere i lavori concernenti argomenti tecnici del diritto privato. Reca, invece, la firma di Carlo Costamagna, convinto filotedesco e attivo sostenitore della politica razziale in Italia dopo le leggi del 1938 ⁽¹⁵⁷⁾, il resoconto dei lavori sui due temi di maggiore impatto politico.

⁽¹⁵⁴⁾ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di mercoledì 22 settembre 1971*, p. 1.

⁽¹⁵⁵⁾ *Relazione della Commissione d'indagine richiesta dal deputato Vassalli*, in *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di sabato 20 novembre 1971*, p. 32858.

⁽¹⁵⁶⁾ Anche Filippo Vassalli fu chiamato a rispondere, immediatamente dopo la caduta del regime, dell'essersi prestato alla propaganda fascista in occasione della partecipazione ai convegni tenutisi in Germania sullo scorcio degli anni Trenta. Fu uno dei due capi di imputazione nel processo di epurazione a suo carico, assieme a quello di aver attivamente operato nella preparazione del codice civile. Il processo si concluse con un verdetto assolutorio, giacché nei confronti di entrambe le accuse Vassalli ebbe buon gioco nel sostenere la natura tecnica e non politica dell'azione svolta. Si veda F. VASSALLI, *In tema*, cit., p. 12.

⁽¹⁵⁷⁾ I. STOLZI, voce *Costamagna*, cit., p. 598 e s.

In merito all'accusa di aver partecipato alla solenne seduta conclusiva plenaria nella quale si acclamarono le relazioni di tutte le sezioni, compresa la relazione razzista incriminata, la commissione pervenne a un verdetto di infondatezza. Indimostrata fu la partecipazione di Vassalli alle sedute plenarie del comitato e si escluse la possibilità di dedurre dalla sua fugace partecipazione al ricevimento offerto in onore dei delegati dal municipio di Vienna un qualsiasi tipo di manifestazione di consenso o un qualsiasi grado di responsabilità nell'approvazione del documento Razza e diritto.

La questione sollevata dall'on. Niccolai era, tuttavia, chiaramente morale e politica. A prescindere dagli argomenti specifici trattati al convegno, indipendentemente dal ruolo ricoperto da Vassalli nella delegazione italiana e pur non potendosi provare la sua partecipazione alla votazione finale dei documenti, determinante per la valutazione del suo operato era il fatto che egli conoscesse le « vere finalità politiche nazifasciste » dell'incontro italo-tedesco e il contesto storico in cui l'incontro si collocava, « con riferimento al quadro generale dell'epoca e della località in cui il convegno si era celebrato » ⁽¹⁵⁸⁾.

Per quali ragioni, dunque, accettò di partecipare al convegno?

Vassalli, in una delle memorie difensive del procedimento, cercò di motivare la scelta, contestualizzandola nell'ambito delle relazioni personali e accademiche sue e dei familiari:

« Per il marzo 1939 fu indetto un secondo convegno a Vienna. Ministro della Giustizia era sempre il prof. Arrigo Solmi, ordinario di storia del diritto italiano, anziano amico e collega di tanti professori e particolarmente insistente nel chiedere collaborazioni in nome non del regime vigente, ma di quella amicizia e colleganza. Mio padre, professore di diritto civile, era stato suo alunno sui banchi della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena; finì con l'accettare d'essere correlatore sul tema del "momento del passaggio della proprietà nella compravendita". Mio zio prof. Vittorio Angeloni, ordinario di istituzioni di diritto privato e poi di diritto commerciale, era pure amico di Solmi nonché del presidente di cassazione Salvatore Messina, che di quel "comitato bilaterale" era stato nominato presidente. Anche a lui non fu possibile resistere alle insistenze e accettò di andare a Vienna per occuparsi del tema di diritto civile e commerciale sulla esecuzione dei contratti e sul diritto delle obbligazioni, dei quali era correlatore per l'Italia il professor Alberto Asquini, altro

⁽¹⁵⁸⁾ *Relazione della Commissione d'indagine*, cit., p. 32858.

insigne commercialista. Entrambi, mio padre e mio zio, mi chiesero di accompagnarli e andai così a Vienna con loro » (159).

Quanto, infine, all'incarico universitario conferito nel 1938 a Vassalli dall'Università di Urbino, la commissione di indagine concluse che « egli non ha tratto profitto alcuno dall'espulsione dei professori ebrei dalle università italiane ». Da un certificato dell'Università di Urbino risultò che Vassalli fu chiamato come incaricato di Diritto penale in sostituzione del professore Tullio Delogu, a sua volta chiamato, quale professore straordinario, dall'Università di Macerata. Pertanto — si legge nella Relazione —

« la pura coincidenza di eventi, non implicò la pur minima connessione tra di loro; la carriera universitaria dell'onorevole Vassalli ha proceduto sulla base dei suoi titoli e del suo valore personale di studioso del diritto » (160).

Quanto poi alla posizione di Vassalli rispetto alla politica razzista del fascismo — ebbe a riconoscere il giurì d'onore —, egli diede nella vita pubblica ripetute prove, dirette e indirette, di una solidale, affettuosa, ininterrotta manifestazione di stima verso persone del mondo ebraico estromesse dalle cattedre universitarie (161).

(159) *Note preliminari del deputato prof. Giuliano Vassalli* del 29 settembre 1971, destinate *Alla Commissione nominata dal Presidente della Camera dei Deputati a' sensi dell'art. 58 del Regolamento su richiesta del deputato Vassalli*, p. 13, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai. La ricostruzione di Vassalli è conforme a quella effettuata da lui stesso e dallo zio, Vittorio Angeloni, in sede di deposizioni rese, il 26 giugno 1965, nel processo dinanzi al Tribunale di Roma intentato da Piccardi contro Mario Pannunzio.

(160) *Relazione della Commissione d'indagine*, cit., p. 32859. Che si trattò di una mera coincidenza risulta confermato pure da una lettera di Giacomo Delitala a Vassalli del 13 luglio 1938, nella quale il penalista sardo, nel confermare all'allievo la possibilità di un primo incarico entro l'anno a Camerino, a Macerata o, appunto, a Urbino, agevolata anche dalla prospettiva dello sdoppiamento delle cattedre di diritto e procedura penale, la cui notizia per il momento « non è ancora di dominio pubblico », lo invitava a « sorvegliare la situazione e intervenire al momento opportuno », in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giacomo Delitala.

(161) I fatti, cui la commissione fa riferimento, sono quelli probabilmente riferiti da Vassalli in *Note preliminari del deputato prof. Giuliano Vassalli* del 29 settembre 1971, destinate *Alla Commissione nominata dal Presidente della Camera dei Deputati a' sensi*

Pochi giorni dopo la lettura della relazione del giurì, nuove calunnie vennero rivolte a Vassalli riguardanti presunti appoggi politici nell'avvio della carriera universitaria. Nel corso di una discussione sulla riforma dell'università l'onorevole missino Stefano Menicacci, dopo aver denunciato le interferenze esercitate all'epoca dalla politica nel reclutamento dei docenti, per favorire, come già accadeva sotto il fascismo, « i docenti desiderosi meritoriamente di fare carriera », indicò come « esempio qualificante » proprio quello di Vassalli:

« ho qui una lettera autografa scritta di pugno dall'onorevole Vassalli (e la leggo proprio perché nel corso della seduta della Camera di sabato scorso si è voluto dargli atto dei suoi meriti di docente), una lettera che contiene, tra l'altro, un ringraziamento rivolto ad un personaggio che era molto vicino all'allora ministro di grazia e giustizia, onorevole Solmi, alle cui interferenze si doveva, a detta dello stesso onorevole Vassalli, il provvedimento che gli permise di essere chiamato ad insegnare presso l'università di Urbino procedura penale, materia che prima non aveva autonomia didattica ⁽¹⁶²⁾. E il ringraziamento dell'onorevole Vassalli è esplicito e sincero. Ecco, quindi, la lettera che tengo a disposizione — a edificante esempio dei tempi — della Presidenza della Camera: Urbino, 29 novembre 1938-XVII. Eccellenza, ricevo qui, rispedita da Roma, una lettera di S.E. il ministro che contiene un ambizioso elogio per l'attività da me svolta durante il I Congresso internazionale di criminologia. Le espressioni di S.E. il ministro mi appaiono veramente troppo piene di benevolenza se io le confronto con i miei meriti tanto modesti, e mi permetto di pregarvi, eccellenza, di voler manifestare a S.E. il ministro (allora il titolo di S.E. era particolarmente di moda) i miei sentimenti di viva gratitudine e riconoscenza. Mi trovo per qualche giorno ad Urbino nella cui università ho avuto l'incarico della procedura penale e dove ho già tenuto le mie prime lezioni. Anche in questa occasione mi è grato inviare a voi, che mi avete sempre degnato di tanta attenzione e benevolenza, e al quale si deve il provvedimento che oggi mi ha permesso di essere chiamato all'insegnamento di una materia che prima non aveva didattica autonomia, il mio saluto più devoto e riconoscente. Vogliate, eccellenza, gradire con esso i sentimenti del mio ossequio profondo. Vostro devotissimo Giuliano Vassalli » ⁽¹⁶³⁾.

Al fine di rettificare il grosso equivoco, che si era cercato di alimentare attraverso un'interpretazione maliziosa delle sue parole,

dell'art. 58 del Regolamento su richiesta del deputato Vassalli, p. 10 e s., in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Niccolai.

⁽¹⁶²⁾ Destinatario della lettera era il dottor Gaetano Cosentino, presidente di Corte d'appello, all'epoca capo di gabinetto del ministro della giustizia.

⁽¹⁶³⁾ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Edizione non definitiva. Resoconto della seduta di martedì 23 novembre 1971*, p. 43.

Vassalli vollè chiarire il reale significato della lettera, ossia di un ringraziamento rivolto al ministro per una gentile iniziativa di felicitazioni a proposito di un prestigioso congresso internazionale, e al suo capo di gabinetto, non certo per aver influito sulla sua nomina a professore, ma per essersi fatto carico di promuovere a livello ministeriale lo sdoppiamento, ampiamente auspicato dagli studiosi della materia, delle cattedre di diritto e di procedura penale; un'iniziativa, quest'ultima, che in alcun modo agevolò la sua chiamata a Urbino, ove venne chiamato a occupare il posto di Delogu ⁽¹⁶⁴⁾.

11. *Vassalli e la questione razziale*

Vassalli non si occupò mai direttamente dei problemi giuridici riguardanti i rapporti tra razza e diritto. Il loro studio riguardava, fondamentalmente, la materia civile e amministrativa. Solo con le leggi coloniali nel 1939 il fattore-razza assumerà un concreto rilievo anche per il diritto penale, senza tuttavia divenire mai oggetto di specifica speculazione scientifica negli studi di Vassalli.

Negli scritti vassalliani l'unico, fugace riferimento, velatamente e cautamente critico sul discorso razziale, si ritrova nel saggio del 1937 su *La giurisprudenza penale germanica in materia d'analogia*. Vassalli, dopo un'asettica ricognizione, squisitamente tecnica, dei problemi applicativi del delitto di congiunzione carnale tra ariani ed ebrei fuori dal matrimonio, mise in rilievo l'eccezionalità del discorso razziale nel quadro degli ordinamenti giuridici europei, come tratto caratterizzante della sola politica del diritto nazionalsocialista: le disposizioni che consentono l'incriminazione della congiunzione carnale tra ariani ed ebrei fuori dal matrimonio, che i tedeschi pretenderebbero di estendere in via di analogia ai sensi del § 2 *StGB* oltre i casi espressamente previsti dalla legge penale, — egli dirà — « non trovano riscontro alcuno nelle legislazioni di altri paesi », « essendo le leggi sulla razza proprie della sola Germania » ⁽¹⁶⁵⁾.

In *Limiti del divieto di analogia in materia penale*, trovatosi nuovamente a fare i conti con norme penali intrise di sentimenti

⁽¹⁶⁴⁾ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di mercoledì 24 novembre 1971*, p. 1.

⁽¹⁶⁵⁾ G. VASSALLI, *La giurisprudenza*, cit., pp. 917 e 920.

razziali, quali gli artt. 17 e 18 della l. 29 giugno 1939 n. 1004 sulle “Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana”⁽¹⁶⁶⁾, Vassalli focalizzò l’analisi tecnico-giuridica unicamente sulla grande questione penalistica di parte generale, non lasciando trasparire la più lontana ombra di adesione alla scelta politico-criminale. Non una parola, vagamente allusiva, è spesa però per prendere le distanze dalla legislazione razziale, nonostante che l’indirizzo razzista assunto dal regime avesse ormai da tempo mostrato le sue atroci conseguenze sul piano della tutela dei diritti delle persone discriminate.

La storiografia sul razzismo fascista ha fatto emergere, negli ultimi anni, quanto anche in Italia fosse tutt’altro che insignificante il livello di contaminazione del mondo dei giuristi a opera del discorso razziale, forse soprattutto tra i magistrati, ma anche in maniera non trascurabile tra gli accademici. Quel magma ideologico favorevole a una visione razziale della comunità nazionale, presente in altri campi del sapere, specie in quello della demografia, dell’antropologia e delle scienze biologiche in generale, aveva iniziato lentamente a far presa anche in ambito giuridico. Molti giuristi, alcuni di indiscutibile valore e prestigio, videro profilarsi l’ambizioso progetto della costruzione di un nuovo diritto e scelsero di contribuirvi. Inseriti contemporaneamente all’interno di diversi e decisivi contesti, politici, culturali o professionali, essi giocarono un ruolo di tutto rilievo nell’Italia fascista, spendendo il proprio sapere per offrire alle politiche discriminatorie del fascismo, sfociate nella legislazione razziale del biennio 1937-1938, un adeguato terreno di radicamento dottrinale⁽¹⁶⁷⁾.

⁽¹⁶⁶⁾ Art. 17. “Altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza”: « Il cittadino che, nei territori dell’Africa italiana, commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano previsti come reati, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire 10.999 ».

Art. 18. “Altri atti del nativo lesivi del prestigio di razza”: « Il nativo che commetta atti lesivi del prestigio della razza italiana che non siano previsti come reati, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire 10.000 ».

⁽¹⁶⁷⁾ Nell’ampia letteratura che ha indagato ruolo e atteggiamenti della scienza giuridica italiana rispetto alla questione razziale, si vedano tra i lavori più recenti: I. PAVAN, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L’esperienza della rivista « Il Diritto razzista » (1939-1942)*, in *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*,

Dopo l'approvazione della legislazione penale antiebraica ⁽¹⁶⁸⁾ e coloniale ⁽¹⁶⁹⁾, anche qualche penalista accademico offrì il proprio sostegno alla causa razziale. Si trattò per lo più di giuristi di autentica fede fascista o comunque vicini agli ambienti del regime.

Giuseppe Maggiore, che fu uno dei trecentosessanta firmatari del Manifesto della razza (1938), già autore del volume *Razza e Fascismo*, Agate, Palermo, 1939, fu il principale epigono del razzismo di regime in contesto penalistico e propose nel saggio *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario* (pubblicato sulla « Rivista Italiana di Diritto Penale », XI (1939), 2-3, p. 144) di introdurre tra i fondamenti dello Stato e del diritto anche la razza sul modello del diritto penale nazista.

Sostenitore della campagna ingaggiata dal governo fascista in difesa della razza italiana fu anche Aldo Casalinuovo, libero docente di diritto penale alla R. Università di Roma, in *La tutela penale della razza italiana* (pubblicato sulla *Rivista penale*, 1939, p. 1171 e ss.).

Altri professori indirizzarono i propri interessi scientifici verso gli specifici problemi del diritto coloniale, espressione del razzismo fascista nelle terre conquistate in Africa e che, come è stato evidenziato dalla storiografia, può essere considerato un *prius* storico nella genesi delle teorizzazioni italiane sulla difesa della razza e del razzismo antisemita.

Principale cultore della materia fu Giovanni Leone, che pubblicò due saggi di taglio essenzialmente esegetico e didattico: l'articolo *Profili di diritto penale coloniale*, in *Rivista penale*, 1938, p. 1390 e ss. e il volume monografico *Lineamenti di diritto penale coloniale*.

a cura di D. Menozzi, M. Moretti, R. Pertici, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, p. 371 e ss. e Id., *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », XVII (2008), 3, p. 45 e ss.; E. DE CRISTOFARO, *Codice*, cit.; i saggi raccolti nel volume *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati, T. Vettor, Milano, Giuffrè, 2009; S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridico (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013; G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁽¹⁶⁸⁾ R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana", convertito nella l. 5 gennaio 1939, n. 274.

⁽¹⁶⁹⁾ R.d.l. 19 aprile 1937, n. 880 "Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi", convertito con modificazioni nella l. 30 dicembre 1937, n. 2590; l. 29 giugno 1939 n. 1004 "Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza".

Appunti alle lezioni, Giuffrè, Milano, 1942, che rappresentava la sintesi del corso tenuto nella Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Fece la sua parte Giuseppe Guarneri, che era fascista della prima ora ⁽¹⁷⁰⁾ e che, agli esordi della carriera accademica, fu autore di un breve saggio ricostruttivo su *Lineamenti dell'ordinamento penale nell'A.O.*, in « La scuola positiva », XVI (1936), p. 253 e s.

Anche Francesco Antolisei dedicò alla questione razziale qualche fugace cenno nel saggio *Il problema del bene giuridico* del 1939 ⁽¹⁷¹⁾, che pubblicò qualche mese dopo il trasferimento all'Università di Genova ⁽¹⁷²⁾. Nell'esemplificare le ipotesi di delitti aventi funzione propulsiva, indicava una serie di fattispecie criminose, dipendenti strettamente dalle particolari direttive politiche dello Stato

⁽¹⁷⁰⁾ Giuseppe Guarneri, classe 1909, s'iscrisse al Pnf il 1° gennaio 1928 all'inizio dell'università e fu membro del Direttorio del Guf locale. Nel 1942 risulta essere direttore dell'Istituto nazionale di cultura fascista, vedi: Comunicazione della R. Prefettura di Cremona del 27 luglio 1942, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, fascicolo personale Giuseppe Guarneri. Sul suo profilo scientifico, si veda: E. GUARALDI, voce *Guarneri, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1081.

⁽¹⁷¹⁾ Il saggio, edito dapprima sulla « Rivista italiana di diritto penale », XI (1939), p. 3 e ss., venne trasfuso integralmente nella raccolta *Problemi penali odierni*, Milano, Giuffrè, 1940, p. 80 e ss.

⁽¹⁷²⁾ Dopo che Nino Levi fu costretto ad abbandonare la cattedra a causa delle leggi razziali antiebraiche, presentarono domanda di trasferimento a Genova sia Francesco Antolisei, allora ordinario a Parma, nonché direttore della locale facoltà di giurisprudenza (1934-1938), sia Guglielmo Sabatini, ordinario a Catania. Nel valutare le due domande la facoltà di giurisprudenza di Genova ritenne di poter prendere in considerazione solamente quella di Antolisei, « per l'indirizzo giuridico da lui seguito negli studi, [che è] conforme alle tradizioni della Facoltà ».

Si ricorda che Guglielmo Sabatini, fondatore e direttore della rivista *La scuola penale unitaria* (1927), fu uno dei più autorevoli esponenti della c.d. Terza scuola, cioè di quell'orientamento metodologico che, nella prima metà del secolo, intese superare le aspre contrapposizioni tra la Scuola classica e la Scuola positiva, proponendo un indirizzo mediano nello studio del diritto penale, caratterizzato dal pragmatismo delle soluzioni prospettate, S. LORUSSO, voce *Sabatini, Guglielmo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1763.

Nella terna dei professori designati per la cattedra, che venne proposta dalla facoltà genovese al Ministero, e composta da Antolisei, Bettiol e Delitala, sia la facoltà che il Senato accademico dichiararono una particolare preferenza per Antolisei (gli estratti dei verbali delle autorità accademiche sono conservati in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III serie (1940-1970), b. 14).

fascista. Tra queste, accanto ai divieti penali della propaganda di certe idealità politiche o sociali, della costituzione di determinate associazioni, pure politiche, dello sciopero o della serrata, del pubblico incitamento a pratiche anti-procreative, incluse anche i « così detti matrimoni misti ». Asseriva l'eminente studioso che « l'opportunità, anzi, la necessità delle incriminazioni in parola » deriverebbe dall'esigenza di « imprimere alla comunità sociale la direttiva prescelta dai reggitori dello Stato, direttiva che è sempre concepita in funzione del vantaggio, del miglioramento della Nazione. Ma chi può pensare, nel momento attuale, che lo Stato debba disinteressarsi dell'avvenire del popolo? ». Quest'ultimo passaggio, nel quale è difficile cogliere in maniera inequivocabile il reale pensiero di Antolisei (descrizione o adesione alla politica del diritto fascista?), verrà stralciato nella terza riedizione del saggio in *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1955.

A uno sguardo retrospettivo, il mondo dei penalisti accademici appare, nel complesso, salvo qualche eccezione, alieno da concessioni ideologiche a manifestazioni di stampo razzista. In un clima di sostanziale acquiescenza alle leggi razziali e coloniali, i penalisti di cattedra, anche quelli antifascisti, preferirono comunque tacere, così come fecero moltissimi altri intellettuali ⁽¹⁷³⁾.

« Per nostra colpa confesso che le leggi razziali le abbiamo vissute debolmente — ricordò Vassalli —, nel senso che le sentivamo come una spaventosa ingiustizia, come un tradimento anche da parte del fascismo [...] ma soprattutto il peggior tradimento che avesse potuto compiere il re che firmò quelle leggi. [...] Però la nostra reazione fu individuale, non ci fu nessuna ribellione. Molti ebrei cercarono di salvarsi sostenendo di essere di genitori cristiani o in parte di nonni cristiani, e venivano aiutati sul piano individuale. Se avevano perso il posto, si cercava di aiutare quelli che si conoscevano. Con molta prudenza: pur condannando intimamente non ci fu una partecipazione popolare, neanche degli antifascisti, di appoggio diretto agli ebrei o alla causa della persecuzione degli ebrei. Ci fu una profonda comprensione, un aiuto individuale, nient'altro. E si accettò in modo relativamente passivo l'espulsione dalle scuole italiane di quanti erano di razza ebraica e la necessità per loro di sottolineare tutti quei dati che furono poi il prodromo della loro

⁽¹⁷³⁾ G. TURI, *Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 141 e ss.

individuazione nel momento della persecuzione nazista, 5 anni dopo quando i nazisti occuparono l'Italia » (174).

Si trattò di un « silenzio assordante », è stato giustamente osservato (175), squarciato solo occasionalmente da qualche presa di posizione critica.

A tal proposito, merita di essere ricordato — sembra quasi un paradosso — l'intervento del professore Alfredo de Marsico alla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1937 nella discussione sul disegno di legge sullo “Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI”. A margine di un appassionato discorso in difesa della libertà dell'avvocatura nell'ordinamento fascista, si dichiarò « radicalmente » contrario alla penetrazione nel processo italiano della « disciplina etico-politica del processo tedesco contemporaneo », il quale « orienta [...] i suoi nuovi ordinamenti giuridici per una direzione apertamente contrastante al diritto romano » sia per quanto riguarda « i principi delle sue leggi come delle funzioni della sua magistratura e della sua avvocatura ».

« Non deve sfuggirci — sottolinea de Marsico — che la Germania pone il perno della sua creazione legislativa nel dogma della razza, e nella identificazione tra razza, nazione e popolo. Roma lo respinge, crogiuolo com'è di tutte le razze che, fuse dalla fiamma e dalla idealità del diritto, diventano una sola stirpe. Inoltre, in Italia serba il suo impero inderogabile il principio della certezza del diritto nella legge; in Germania “legge è ciò che giova al popolo”, “legge è ciò che il Führer dice”. Con queste premesse si giustifica e s'impone in Germania il sacrificio di gelosi diritti individuali nel processo alla ragione superiore della razza ed alle contingenti necessità politiche sociali; In Italia, norma e modulo di tutto è la costanza del rapporto tra l'individuo e la legge » (176).

(174) G. VASSALLI, *Intervista “La mia vita”*, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Materiali biografici per RAI Educazione.

(175) I. PAVAN, *La cultura*, cit., p. 45 e ss.

(176) *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Resoconto della seduta di sabato 18 marzo 1937*, p. 3474. Sull'impronta liberale del pensiero giuridico di de Marsico si veda: G. VASSALLI, *Alfredo de Marsico*, in « Archivio penale », XXXVIII (1986), 9, p. 155.

CAPITOLO III

CARRIERA E POLITICA

1. Primo incarico di insegnamento presso l'Università di Urbino (1938) e prima partecipazione al concorso a cattedra (1939). — 2. Scoppio della guerra e inizio dell'attività politica clandestina nell'Upi di Roma (1939). — 3. Chiamata alle armi e assegnazione alla Commissione italiana per l'armistizio con la Francia. — 4. Concorso per l'abilitazione alla libera docenza (1940). — 5. *Excursus*. La facoltà giuridica pavese, crocevia di penalisti fascisti e antifascisti. — 5.1. Giulio Battaglini, penalista di regime. — 5.1.1. Fedeltà al fascismo sotto la Repubblica sociale italiana. — 5.1.2. Il calvario umano e accademico nel dopoguerra. — 5.2. Giulio Paoli, antifascista esiliato a Pavia. — 6. Incarico di insegnamento presso la R. Università di Pavia (1942). — 7. Concorso alla cattedra di diritto penale (1942). — 8. Nomina a professore straordinario di Diritto penale presso la R. Università di Padova e trasferimento alla R. Università di Genova.

1. *Primo incarico di insegnamento presso l'Università di Urbino (1938) e prima partecipazione al concorso a cattedra (1939)*

La vittoria di Tancredi Tullio Delogu al concorso per professore di ruolo presso l'Università di Camerino (8 novembre 1938) e la sua successiva chiamata come professore straordinario dalla R. Università di Macerata, costrinse l'ateneo urbinato a provvedere con urgenza alla assegnazione degli incarichi degli insegnamenti del Diritto penale e della Procedura penale, rimasti scoperti. Già il 14 novembre 1938 la facoltà giuridica propose al Ministero come destinatario degli incarichi Giuliano Vassalli « cultore di riconosciuta competenza nella disciplina » ⁽¹⁾. Vassalli prestò ivi ininterrottamente servizio per tre anni, fino al termine dell'a.a. 1940-1941, come incari-

⁽¹⁾ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Verballi della Facoltà di Giurisprudenza dall'anno accad. 1937/38*. XVI.

cato di Diritto penale e di Procedura penale ⁽²⁾. In occasione della presa di servizio, il 6 dicembre 1939, Vassalli prestò, per la prima volta, giuramento di fedeltà al re e al regime fascista ⁽³⁾ e si iscrisse all'Associazione fascista della scuola ⁽⁴⁾. Presso l'ateneo marchigiano tenne, altresì, nei primi due anni accademici il corso di Diritto penale e processuale del lavoro per la locale Scuola sindacale, istituita nell'a.a. 1935-1936 dal Ministero delle corporazioni, e intitolata al nome di Filippo Corridoni ⁽⁵⁾.

A Urbino Vassalli coltivò riservatamente rapporti personali con altri colleghi antifascisti, come Carlo Bo, Mario Stolfi, Fabio Cusin e conobbe Vezio Crisafulli, all'epoca magistrato in Roma e incaricato di Diritto costituzionale nella stessa Università ⁽⁶⁾.

Nel 1939 pubblicò la monografia *Appunti sulla estinzione del reato. I. — La nozione di punibilità*, Tipografia consorzio nazionale, Roma, versione provvisoria de *La potestà punitiva* del 1942, in cui si trovavano già integralmente svolte le principali tesi e argomentazioni

⁽²⁾ Certificazione rilasciata dal rettore dell'Università degli studi di Urbino del 1° ottobre 1971, in Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Fascicolo personale di Vassalli Giuliano*.

⁽³⁾ *Processo verbale di prestato giuramento*, in Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, *Fascicolo personale di Vassalli Giuliano*.

L'art. 83 del r.d.l. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" obbligava al giuramento anche i professori incaricati d'insegnamenti ufficiali: « I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio ».

⁽⁴⁾ Autodichiarazione di G. VASSALLI (senza data), in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giuliano Vassalli.

⁽⁵⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽⁶⁾ Cfr. il testo della deposizione scritta di Giuliano Vassalli nel procedimento di epurazione a carico di Vezio Crisafulli, p. 1, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Post-Resistenza e Post-Epurazione.

contro la concezione autoritaria del potere punitivo teorizzata dal regime (7).

Con questa monografia Vassalli si presentò, all'età di ventiquattro anni, al concorso per professore di ruolo presso la R. Università di Sassari, il primo a essere bandito esclusivamente per la cattedra di Diritto penale, dopo che il decreto Bottai aveva inserito nella tabella concernente gli insegnamenti fondamentali della laurea in giurisprudenza la Procedura penale come materia autonoma dal Diritto penale (8).

Vassalli non vinse ma venne giudicato maturo all'unanimità dalla commissione giudicatrice, composta da Vincenzo Manzini, Giuseppe Maggiore, Ottorino Vannini, Biagio Petrocelli, e dal suo maestro Giacomo Delitala. Ricevette un giudizio lusinghiero:

« Il candidato presenta diverse pubblicazioni, che, per essere egli giovanissimo, attestano già da sole del suo fervore per gli studi e della prontezza del suo ingegno. Fra esse meritano particolare menzione: “La mancata esecuzione di provvedimento del giudice”, che denota larga preparazione anche in altre branche del diritto, quali il diritto civile e quello processuale; “La tutela penale del credito nel progetto Vaticano”, in cui sono degne di nota le pagine sulla pena esecutiva; e soprattutto l'ultima, su “La nozione di punibilità” che la commissione non può valutare nella sua interezza, ma che già nella parte che è stata presentata in termini agli effetti del concorso, per la larghezza della impostazione e l'approfondimento dell'indagine rivela nel candidato spiccate doti costruttive, indipendenza di giudizio, robustezza di ingegno. Né va infine trascurato il lavoro: “Nullum crimen sine lege” che, pur avendo carattere informativo, è tuttavia anch'esso degno di nota per la completezza dell'indagine e la ricchezza dell'informazione. Sembra pertanto alla Commissione che questo candidato, ancorché giovanissimo, sia degno di considerazione e di incoraggiamento per le attitudini alla costruzione, la vasta cultura ed il sicuro possesso del metodo che i suoi scritti fin da ora denotano ».

(7) Delitala, invero, ne sconsigliò la pubblicazione (« reputo — tutto sommato — che forse sarebbe opportuno non anticipare per ora neppure in parte la pubblicazione del lavoro: in modo particolare, quella degli schemi dei diversi capitoli che la impegnerebbero in enunciazioni che potrebbero in seguito apparirle inesatte »), invitando il giovane allievo a confrontarsi con il padre, « che è certo migliore consigliere di me », cfr. lettera di Delitala a G. Vassalli del 26 maggio 1939, altresì, le lettere del 14 maggio 1939 e del 15 giugno 1938, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giacomo Delitala.

(8) R.d. 30 settembre 1938, n. 1652 *Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario*.

All'esito del concorso vennero designati vincitori Vincenzo Cavallo e Francesco Alimena. Vennero assegnati solo due dei tre posti disponibili, non essendosi potuta formare una maggioranza per il terzo ⁽⁹⁾. Vassalli conseguì un voto per la terna ⁽¹⁰⁾.

2. *Scoppio della guerra e inizio dell'attività politica clandestina nell'Upi di Roma (1939)*

Con lo scoppio della guerra negli ambienti della gioventù intellettuale si moltiplicarono le aggregazioni spontanee delle varie correnti interessate all'organizzazione dell'antifascismo nel Paese. In un quadro ideologico ancora confuso, esse condividevano il sogno di un Paese nuovo, radicalmente rinnovato nella politica e nelle strutture rispetto al quadro dell'Italia sia fascista che liberale.

Vassalli, che aveva ormai imboccato con decisione la strada della militanza socialista, iniziò in quegli anni a partecipare alle riunioni clandestine di questi piccoli gruppi, con i quali riuscì a mantenere i collegamenti anche dopo che fu chiamato alle armi nel giugno 1940 ⁽¹¹⁾.

Con Vezio Crisafulli, incontrato più volte in occasione dei viaggi a Urbino e a Roma, si consolidarono, oltre che sentimenti di stima e amicizia, anche legami di « vera e propria colleganza di idee e di sentimenti politici ».

« Nel 1941 entrambi giudicammo giunto il momento di iniziare una vera e propria attività antifascista clandestina e intensificammo i contatti

⁽⁹⁾ Vennero giudicati maturi all'unanimità i seguenti candidati non ternati, ossia Giuliano Allegra, Girolamo Bellavista, Vincenzo Cavallo, Enrico Contieri, Giovanni Musotto, Stefano Riccio, Giuliano Vassalli; immaturi: Domenico Caiazzo, Salvatore Cicala, Rosario Coco, Giuseppe Guarnieri, Aristide Manassero, Girolamo Penso.

⁽¹⁰⁾ *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto penale nella R. Università di Sassari (Roma, 31 ottobre 1939)*, in *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale*, II, n. 12 del 21 marzo 1940, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239.

⁽¹¹⁾ In una lettera del 27 settembre 1971, il dottor Aldo Monaco, segretario generale della Corte costituzionale, ricorda a Vassalli la sua partecipazione a una riunione di un gruppetto antifascista, da lui fondato assieme a Mario Fioretti, Enzo Lapicciarella e Calandra, « quando già altrove avevi esternato il tuo convincimento contro il fascismo », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Nicolai.

con i ben pochi elementi che allora potevano pretendere al nome di gruppi antifascisti aventi un principio d'organizzazione: liberalsocialisti, comunisti e socialisti rivoluzionari. Non convinti per ragioni ideologiche e di programma di poter entrare senz'altro in qualcuno di questi gruppi, fondammo insieme ad elementi operai e ad altri intellettuali (fra i quali voglio solamente ricordare il giudice Mario Fioretti, ucciso poi dai fascisti durante l'occupazione tedesca di Roma, il prof. Giacinto Cardona dell'ufficio stampa del partito socialista, il dr. Umberto Ortolani, ecc.) un nuovo movimento clandestino che [assunse] il nome di Unione proletaria italiana, che fu attivissimo in Roma e fuori Roma, nel campo della propaganda e dell'organizzazione antifascista » ⁽¹²⁾.

3. *Chiamata alle armi e assegnazione alla Commissione italiana per l'armistizio con la Francia*

Durante la guerra Vassalli venne richiamato alle armi (9 giugno 1940-30 giugno 1944). Ebbe il privilegio di non combattere sul fronte e di essere assegnato in servizio a Torino, prima con il grado di sottotenente e poi di tenente di complemento del Regio esercito (Arma di cavalleria), presso la cifra della Presidenza della Commissione italiana di armistizio con la Francia ⁽¹³⁾.

Costituita per l'amministrazione dei territori francesi occupati, dopo la capitolazione di Parigi del 22 giugno, e posta alle dipendenze del Comando supremo italiano e perciò direttamente di Mussolini ⁽¹⁴⁾, la Ciaf rappresentava non solo l'ambizione di una casta di ufficiali, ma anche « la più grande organizzazione di raccomandati che si fosse mai vista nella storia d'Italia » — secondo l'icastica definizione di Giaime Pintor ⁽¹⁵⁾ — che diede un rifugio,

⁽¹²⁾ Deposizione scritta di Giuliano Vassalli nel procedimento di epurazione a carico di Vezio Crisafulli, p. 2, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Post-Resistenza e Post-Epurazione.

⁽¹³⁾ Lettera di G. Vassalli al rettore della R. Università di Padova del 12 febbraio 1943, in Archivio dell'Università degli Studi di Padova, Professori di ruolo e incaricati cessati, b. 9, fasc. « Giuliano Vassalli ».

⁽¹⁴⁾ E. COSTA BONA, *Dalla guerra alla pace. Italia-Francia 1940-1947*, Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 58.

⁽¹⁵⁾ G. PINTOR, *Doppio*, cit., p. 84 e s.

« veramente invidiabile »⁽¹⁶⁾, dal conflitto bellico a molti giovani militari provenienti dall'alta borghesia italiana⁽¹⁷⁾.

Vassalli riuscì a ottenere questa sistemazione, essendo amico di famiglia il generale Pietro Pintor, fratello di Fortunato, il quale fu presidente della Ciaf fino al 7 dicembre 1940, quando trovò la morte in un misterioso incidente aereo in un volo di servizio da Roma a Torino⁽¹⁸⁾.

Giuliano — ricorda Giaime Pintor — « già amico di casa nostra e particolarmente protetto da mio zio Fortunato »⁽¹⁹⁾, era uno dei giovani ospiti ammessi a frequentare il salotto dei fratelli Fortunato e Francesca Pintor, animatori di uno dei circoli più vivaci e *sui generis* nella Roma degli anni Trenta⁽²⁰⁾; rappresentativo della borghesia capitolina, colta e di tradizione liberale, era una sorta di porto franco nel quale si respirava una certa atmosfera antifascista, sebbene fosse frequentato dai più diversi esponenti della cultura e della politica, che intrattenevano con l'*establishment* del regime i rapporti più disparati. Tra gli ospiti abituali vi era Giovanni Gentile, al quale Fortunato, al di là delle divergenze politiche, fu legato da profonda amicizia⁽²¹⁾, ma anche esponenti, giovani e meno giovani, della fronda al fascismo. Proprio a casa Pintor Vassalli conobbe, tra gli altri, il giovanissimo Giaime che nel 1935 si era trasferito nella Capitale per proseguire gli studi liceali⁽²²⁾ e con il quale, qualche anno dopo, alla Ciaf, dove anch'egli era stato assegnato dopo la

(16) G. PINTOR, F. D'AMICO, *C'era la guerra. Epistolario 1940-1943*, a cura di M.C. Calabri, Torino, Einaudi, 2000, p. 11.

(17) Per una descrizione dell'atmosfera « del tutto surreale » che si respirava negli uffici della Ciaf, si veda il racconto contenuto in G. FRAGNITO, *Il primo armistizio*, in « Rivista di studi politici internazionali », 36 (1969), 3, p. 385 e ss.

(18) Per una breve biografia di Pietro Pintor si veda l'opuscolo commemorativo *Il Generale Pietro Pintor*, pubblicato nell'annuale della morte, a cura de La Presidenza della Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, Torino, 1941.

(19) G. PINTOR, *Doppio*, cit., p. 87.

(20) L. LOMBARDO RADICE, *I giorni di Giaime Pintor*, in « l'Unità » del 1° dicembre 1973, disponibile in www.fondazionepintor.net.

(21) Come dimostra il carteggio tra F. Pintor e Gentile, pubblicato in *Giovanni Gentile e il Senato. Carteggio (1895-1944)*, a cura di E. Campochiaro, L. Pasquini, A. Millozzi, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004.

(22) M.C. CALABRI, *Il costante piacere di vivere. Vita di Giaime Pintor*, Torino, Utet, 2007, p. 5.

morte dello zio Pietro, grazie all'intervento di alcuni amici del generale, consolidò un forte rapporto di amicizia ⁽²³⁾.

Da una breve icona lasciataci da Giaime in *Doppio diario* si apprende che Vassalli si distinse tra i giovani ufficiali della Ciaf come uno dei migliori elementi:

« Benché di professione uomo di scienza G.[iuliano] resta per me il più perfetto tipo di esecutore che abbia mai visto: la sua prontezza, la sua memoria, ma soprattutto la sua facoltà di pensare per gli altri [...] ne facevano un collaboratore prezioso; chiamato alla Commissione fino dal principio, al centro di tutte le pratiche importanti, padrone del francese e del tedesco era uno dei sostegni della nostra organizzazione. In principio la sua timidezza ideologica, la sua apparente tendenza al conformismo e al rispetto per i superiori me lo facevano apparire come debole ma in seguito riconobbi in questo modo una natura dritta e sincera » ⁽²⁴⁾.

Durante il soggiorno torinese Vassalli, pur essendo ufficiale dell'esercito, riuscì segretamente a rimanere in contatto con il mondo dell'associazionismo antifascista e ad allargare la rete delle relazioni ⁽²⁵⁾. Presso la Ciaf conobbe, oltre ad Alessandro Passerin d'Entreves, che parteciperà alla lotta partigiana in Valle d'Aosta ⁽²⁶⁾, anche Maurizio Giglio e Franco Malfatti. Questi svolgeranno, nella Roma occupata dalle truppe naziste, assieme ai socialisti romani, con il consenso dei superiori militari clandestini ⁽²⁷⁾, un'importante attività di *intelligence* per conto dell'*Office of Strategic Service* degli Stati Uniti d'America ⁽²⁸⁾. Vassalli, secondo la testimonianza di Peter Tompkins, agente dell'Oss a Roma, fu « un pilastro

⁽²³⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 214.

⁽²⁴⁾ G. PINTOR, *Doppio*, cit., p. 87. Numerosi encomi di ufficiali della Ciaf sono conservati presso l'Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Amici del tempo di guerra e del dopoguerra.

⁽²⁵⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in A. GRANDI, *I giovani*, cit., p. 214.

⁽²⁶⁾ Si veda: M. CUAZ, *Alessandro Passerin d'Entrèves e la Valle d'Aosta*, in *Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985). Politica, filosofia, accademia, cosmopolitismo e "piccola patria"*, a cura di G.M. Bravo, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 43 e ss.

⁽²⁷⁾ G. VASSALLI, *Relazione al convegno nazionale "Resistenza e liberazione"*, organizzato dal Comitato nazionale per le Celebrazioni delle Forze armate nella Guerra di Liberazione 1943-1945, p. 4, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Manoscritto, f. Resistenza.

⁽²⁸⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in P. TOMPKINS, *Una spia a Roma*, Milano, Il Saggiatore, 2002, p. 9.

del movimento clandestino sin dai giorni della Commissione italiana di armistizio con la Francia »⁽²⁹⁾, anche se per la mancanza di informazioni non è possibile rappresentare contenuto e rilevanza della sua attività militante nel biennio torinese.

Possiamo ipotizzare che la prosecuzione dell'attività politica poté beneficiare di importanti coperture all'interno della Ciaf. Durante il servizio militare, vissuto con esemplare obbedienza e senso del dovere, una profonda affinità morale sembra aver legato Vassalli al generale Pintor, alla cui memoria di « maestro impareggiabile di civili e militari virtù » dedicherà il suo libro più importante *La potestà punitiva*. Pietro Pintor, nobile e severo personaggio, viene ricordato non solo per la brillante e prestigiosa carriera militare, ma anche perché seppe fieramente testimoniare « un'etica militare inconciliabile con il fascismo »⁽³⁰⁾ e per questa ragione una certa memorialistica, vicina alla famiglia Pintor, lo annovera tra i protagonisti dell'antifascismo nell'esercito, fino a ipotizzare che l'incidente, in cui trovò la morte, possa essere stato causato da un sabotaggio dell'aeroplano, commissionato dalle massime autorità del regime⁽³¹⁾.

Vassalli, essendo uno degli ufficiali addetti alla Presidenza della Ciaf, avrebbe dovuto volare al seguito del generale, ma ebbe salva la

(29) P. TOMPKINS, *Una spia a Roma*, Milano, Il Saggiatore, 2002, p. 269.

(30) M.C. CALABRI, *Il costante*, cit., p. 5.

(31) L. LOMBARDO RADICE, *I giorni*, cit. Per una ricostruzione dell'evoluzione della politica armistiziale italiana verso la Francia nel quadro dei mutamenti del contesto internazionale della guerra, si veda R.H. RAINERO, *Mussolini e Pétain. Storia dei rapporti tra l'Italia e la Francia di Vichy (10 giugno 1940 — 8 settembre 1943)*, 1, Roma, Marzorati.

Si racconta che, poche ore prima del tragico incidente aereo in cui perse la vita, assieme ad altri sei militari, il generale Pintor si era incontrato con Mussolini a Palazzo Venezia per discutere di una sua eventuale successione a Badoglio, dopo le clamorose sconfitte in Grecia e in Albania. Non è noto l'esito del colloquio ma è verosimile che Pietro Pintor non avesse esitato a criticare lo svolgimento delle operazioni militari del regime, entrando in contrasto con il duce. Il 7 dicembre, dopo l'incontro con Mussolini, l'aereo militare che stava riportando Pintor da Roma a Torino precipitò, dieci chilometri a sud di Acqui, presso Cartosio. Secondo la versione ufficiale fornita al termine dell'inchiesta, l'incidente fu provocato dalla caduta di un'ala appesantita dal ghiaccio formatosi per l'alta quota. Tuttavia, da subito, fu formulata l'ipotesi di un sabotaggio. L'episodio è riferito da S. DE FEO, *Il generale che disse la verità*, in « l'Espresso » del 17 novembre 1957, p. 14 e s., e da G. PINTOR, *Il sangue*, cit., p. 12, nt. 3.

vita grazie a un cambio dell'equipaggio, all'ultimo momento, la sera del 6 dicembre prima della partenza per Roma ⁽³²⁾.

Nel novembre 1942, dopo i devastanti bombardamenti di Torino, Vassalli si ammalò e convalescente venne trasferito a Roma e assegnato come tenente di complemento alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare sotto il generale Umberto Borsari ⁽³³⁾.

Il sotterraneo impegno cospirativo non distolse Vassalli dall'attività scientifica e non fu di ostacolo alla prosecuzione della carriera universitaria. Attraverso l'immagine rassicurante di giovane studioso fedele al regime, confermata da un comportamento pubblico ineccepibile, Vassalli riuscì probabilmente ad allontanare da sé ogni sospetto, anche quelli che avrebbero potuto alimentare i ben noti legami del lato materno della famiglia con il mondo dell'antifascismo all'estero.

Presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma risultano fascicoli personali a nome del nonno Publio Angeloni, dello zio Mario e di sua moglie Giaele Franchini, sia nel fondo del casellario politico centrale del Ministero dell'interno ⁽³⁴⁾ sia di quello della Polizia politica ⁽³⁵⁾. Ivi si ritrovano numerose note informative riservate che attestano una costante e attenta vigilanza da parte del regime sulle attività, le relazioni personali e gli spostamenti in Italia e all'estero della famiglia Angeloni, nonché della suocera di Mario, Maria

⁽³²⁾ Cfr. lettera di G. Vassalli a Tullio Bellelli del 10 febbraio 2000: «Sa che dovevo essere io su quell'aereo? Essendo uno dei tre ufficiali addetti al Generale designato d'Armata Pietro Pintor, ed avendo i miei genitori a Roma, mi era stato detto che avrei accompagnato il generale per quel viaggio presso lo Stato Maggiore. All'ultimo momento, la sera del 6 dicembre, il capitano Iannelli [...] mi comunicò: "Vassalli, lei non parte più perché a Roma tratteranno una questione su cui è esperto il maggiore Quinto (era un maggiore di artiglieria in servizio di Stato maggiore) e quindi partirà lui per Roma e il Generale Pintor non porterà nessuno dei suoi tre ufficiali », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Ricordi personali (7 dicembre 1940), f. Tullio Bellelli.

⁽³³⁾ G. VASSALLI, *Intervista*, in *Giuliano Vassalli e la grande fuga di Pertini e Saragat dal carcere*, in «*Patria indipendente*» del 6 dicembre 2009, disponibile su www.anpi.it, p. 25.

⁽³⁴⁾ ACS, MI, DGPS, CPC (1894-1945), b. 137.

⁽³⁵⁾ ACS, MI, DGPS, DPP, Fascicoli personali (1927-1944), b. 33, fascicolo "Angeloni avv. Mario n. 2230"; fascicolo "Angeloni avv. Publio n. 2231", fascicolo "Angeloni Gioele n. 2225".

Giovannini, soprattutto dopo l'espatrio clandestino in Francia di Mario e Giaele, nonché copie di lettere inviate ai famigliari intercettate dalla polizia. Il controllo proseguì anche dopo la morte di Angeloni in Spagna. Da una nota riservata emerge che la polizia dispose « una più stretta vigilanza sui suoi famigliari », temendo che il doloroso lutto avrebbe potuto spingerli ad abbracciare l'antifascismo militante ⁽³⁶⁾.

Le informative riservate di questura e prefettura, richieste sul conto di Giuliano Vassalli in occasione del rinnovo del passaporto, del conferimento di borse di studio di perfezionamento all'estero, o della partecipazione ai concorsi per la libera docenza e per la cattedra, confermano che in effetti anch'egli venne segnalato come persona da controllare, proprio in quanto nipote di Mario Angeloni, fuoriuscito, « morto in Spagna al soldo dei rossi », sebbene ne attestino, sempre e senza riserve, la regolare condotta morale, civile e politica e un « atteggiamento favorevole » nei confronti del regime ⁽³⁷⁾.

4. *Concorso per l'abilitazione alla libera docenza (1940)*

Il breve arco temporale tra il 1940 e il 1944 segna un momento decisivo per la carriera accademica di Vassalli, nel pieno del conflitto mondiale. Il soggiorno torinese alla Ciaf, in quella sorta di sinecura, gli concesse la possibilità di continuare a studiare e il privilegio di mantenere una costante frequentazione con Francesco Antolisei, che conobbe a Milano attorno al 1937 presso lo studio legale di Delitala ⁽³⁸⁾.

Il 26 giugno 1940 Vassalli presentò la domanda per il concorso all'abilitazione alla libera docenza in diritto penale. Privo dei requisiti ordinari previsti dall'art. 11 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071 (cinque anni dal conseguimento della laurea o compimento del

⁽³⁶⁾ Nota del Direttore Capo Divisione Polizia politica per la Divisione Affari Generali e Riservati, n. 500/25393 del 2 settembre 1936, in ACS, MI, DGPS, DPP, Fascicoli personali (1927-1944), b. 33, fascicolo "Angeloni avv. Mario n. 2230".

⁽³⁷⁾ I documenti sono conservati presso il PAST, Fondo Giuliano Vassalli, bb. Borse di perfezionamento all'estero, Libera docenza, Concorso a cattedra.

⁽³⁸⁾ G. VASSALLI, *Francesco Antolisei*, in « Diritto penale del XXI secolo », VI (2007), 1, p. 169.

quarantesimo anno d'età), venne ammesso in virtù del disposto della lett. f) del bando ⁽³⁹⁾, il quale, in conformità alla legge, autorizzava il ministro « in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, [ad] ammettere al conseguimento della libera docenza persone non in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento » ⁽⁴⁰⁾.

A causa della guerra il concorso venne sospeso per due anni fino al 1942. Questo lasso di tempo permise a Vassalli di completare il volume *La Potestà punitiva*, che già nel 1940 egli aveva inserito nell'elenco delle pubblicazioni, seppur con un titolo parzialmente diverso, *La potestà punitiva dello Stato* ⁽⁴¹⁾, e di sottoporlo alla valutazione in versione definitiva al momento in cui fu richiesto l'invio delle pubblicazioni.

Il libro venne presentato alla Reale accademia delle scienze di Torino, nell'adunanza del 27 maggio 1942, dal socio professor Emilio Crosa ⁽⁴²⁾, docente di Diritto costituzionale alla Regia università degli studi di Torino ⁽⁴³⁾.

Nel luglio 1942 Vassalli venne dichiarato abilitato alla libera docenza in Diritto penale e giudicato « meritevole di particolare considerazione » per le notevoli doti scientifiche ⁽⁴⁴⁾.

⁽³⁹⁾ O.m. 1° marzo 1940, in G.U. del Regno d'Italia del 14 marzo 1940, n. 63, parte I.

⁽⁴⁰⁾ Il fascicolo personale di Vassalli, relativo al concorso per la libera docenza, contiene un appunto autografo del 1° luglio 1940, siglato in maniera non comprensibile, su carta intestata del Ministero dell'educazione nazionale. Il Direttore generale dell'Ordine universitario, recante il seguente messaggio: « Caro Piergiorgio, ... richiaman la mia attenzione su questa domanda. (È il genero del sen. Bartolini) ».

⁽⁴¹⁾ "Notizie sull'operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuliano Vassalli", documento allegato alla domanda per la libera docenza, in ACS, MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502.

⁽⁴²⁾ F. LANCHESTER, voce *Crosa, Emilio*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 614 e s.

⁽⁴³⁾ *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, LXXVII, 2, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Torino, R. Accademia delle Scienze, 1942, p. 415 e ss.

⁽⁴⁴⁾ "Relazione della Commissione sul candidato dott. Vassalli Giuliano" (commissione composta da Grispigni, Petrocelli, Battaglini, Delitala, Leone): il candidato « [p]resenta sette lavori ed una serie di recensioni e rassegne bibliografiche e giurisprudenziali. La Commissione si è fermata in modo particolare sul volume "La potestà punitiva", nel quale il tormentato problema del potere punitivo dello Stato viene trattato in maniera completa, con riferimento a tutta la copiosa elaborazione dottrinale dell'ar-

5. Excursus. *La facoltà giuridica pavese, crocevia di penalisti fascisti e antifascisti*

Nelle more del concorso per la libera docenza, nel 1941, si offrì a Vassalli la fortunata opportunità di lasciare Urbino per Pavia, una sede più comodamente raggiungibile dal capoluogo piemontese.

Titolare della cattedra di Diritto penale era Giulio Paoli, subentrato nel 1935 a Giulio Battaglini, dopo il suo trasferimento a Bologna.

All'epoca la facoltà giuridica pavese era politicamente allineata al regime. Per i penalisti poteva forse essere considerata come un luogo emblematico, un crocevia di storie personali e percorsi accademici, come quelli di Battaglini e Paoli, che stavano a testimoniare in maniera esemplare quanto la fedeltà o l'avversione al fascismo potessero agevolare o compromettere la realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative.

Per Vassalli accettare l'incarico d'insegnamento a Pavia dovette essere una decisione meditata.

5.1. *Giulio Battaglini, penalista di regime*

Battaglini (Colle di Val d'Elsa, 1885 — Città di Pieve, 1961) concluse gli studi universitari nel 1909 a Roma, presentando un lavoro ivi pubblicato l'anno successivo con il titolo *Le norme del diritto penale e i loro destinatari*, Loescher, Roma, 1910. Grazie a tale pubblicazione ottenne la libera docenza in Diritto e procedura penale all'Università di Sassari, dove si dedicò all'insegnamento a partire dal 1911. La carriera accademica fu svolta in quegli anni tra Sassari e Roma, dove pure conseguì la libera docenza nel 1915. Seguì, nel 1919, l'incarico di Diritto e procedura penale a Urbino. Dopo 3 tentativi andati a vuoto (Siena, 1911; Camerino, 1912;

gomento ed agli sviluppi che esso ha assunto negli altri campi delle scienze giuridiche. In tutti gli scritti, e specialmente nella segnalata opera, il candidato rivela acutezza d'ingegno, profondità di cultura anche in settori diversi dal diritto penale, fine senso giuridico, sicurezza e precisione di metodo, maturità di pensiero e di giudizio, vivo senso di responsabilità scientifica. Per queste notevoli doti il candidato viene dichiarato idoneo all'abilitazione alla libera docenza in diritto penale ed appare meritevole di particolare considerazione agli effetti del presente concorso » (ACS MPI, DGIS, I, Liberi docenti, II (1930-1950), b. 502).

Sassari, 1913), riuscì a vincere nel 1919 il concorso a cattedra a Messina ⁽⁴⁵⁾, dove assunse la titolarità.

Vicino politicamente agli ambienti del cattolicesimo liberale, partecipò in quegli anni al gruppo di intellettuali neutralisti adunati attorno a Cesare De Lollis e che aveva come « nume tutelare » Benedetto Croce ⁽⁴⁶⁾.

Nel 1921, resasi vacante a Pavia la cattedra di Diritto penale con il trasferimento di Vincenzo Manzini a Padova, chiese e ottenne di essere ivi trasferito. Potè contare, all'interno della facoltà giuridica, sul sostegno di Marco Tullio Zanzucchi ⁽⁴⁷⁾, il quale riuscì a orientare i colleghi a preferire Battaglini al più anziano Eugenio Florian, all'epoca ordinario a Modena, nonché socialista militante ⁽⁴⁸⁾.

Battaglini era cultore di un'idea di diritto penale che, senza rinunciare al rigore di un'elaborazione tecnico-giuridica del dato normativo, traeva le proprie radici in un'etica cristianamente intesa. Una concezione che all'epoca suscitò una certa impressione nel mondo dei giuristi cattolici e per il cui sviluppo non può essere sottovalutata la presenza di Battaglini all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁵⁾ Battaglini venne giudicato vincitore del concorso come primo ternato davanti a Eduardo Massari e Ottorino Vannini, da una commissione giudicatrice composta da Alessandro Stoppato, Emanuele Carnevale, Vincenzo Manzini, Giuseppe Chioventa, Arturo Rocco, cfr. *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla Cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Messina*, in *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale*, II, n. 42 del 20 ottobre 1921.

⁽⁴⁶⁾ C. FANTAPPIÈ, *Il conflitto delle fedeltà. Carlo Arturo Jemolo e il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 165.

⁽⁴⁷⁾ Lettera di Battaglini del 26 febbraio 1921 ed estratto del verbale della facoltà di giurisprudenza del 22 aprile 1921, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41.

⁽⁴⁸⁾ Florian, esponente dell'ala riformista del PSI (cfr. F. COLAO, voce *Florian, Eugenio*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 878 e s.), fu deputato nella XXVI Legislatura del Regno d'Italia (11 giugno 1921 — 25 gennaio 1924). Sulla « pesante discriminazione accademica », cui andarono incontro i penalisti di orientamento socialista, prima e dopo il fascismo, si veda M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Socialismo giuridico. Ipotesi e letture*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 582.

⁽⁴⁹⁾ G. BETTIOL, *Ricordo di Giulio Battaglini*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », V (1962), 1, p. 162.

Dal 1921 Battaglini tenne, qui, i corsi di materie penalistiche, ininterrottamente fino al 1935 ⁽⁵⁰⁾, forse anche grazie ai buoni rapporti con i fratelli Marco Tullio e Pier Paolo Zanzucchi, chiamati direttamente da padre Gemelli nel 1924 a organizzare la nuova facoltà giuridica ⁽⁵¹⁾, che guidarono per diversi anni ⁽⁵²⁾.

Durante la sua permanenza in Lombardia, Battaglini fu attento a costruire una buona rete di relazioni interpersonali. Collaborò alle principali riviste scientifiche italiane e straniere ⁽⁵³⁾. Dopo il coinvolgimento, assieme a Luigi Lucchini, in un procedimento penale per vilipendio del capo del governo ⁽⁵⁴⁾, orientò le sue frequentazioni, più prudentemente, verso ambienti, in parte non ostili, in

⁽⁵⁰⁾ Battaglini ricoprì alla Cattolica la cattedra di Diritto penale, con il grado di ordinario, insegnando dapprima alla facoltà di scienze sociali (S. CANESTRARI, voce *Battaglini, Giulio*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 196 e s.). Nel 1923, richiesto dall'art. 136 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102 di scegliere tra la sede di Pavia e quella di Milano, optò per l'ufficio di professore di ruolo presso l'ateneo pavese, non essendo ancora l'istituto cattolico meneghino « un ente riconosciuto » (lettera di Battaglini del 10 dicembre 1923, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41). A Milano continuò a insegnare, dall'a.a. 1924-1925, nella neocostituita facoltà giuridica, Diritto penale (Istituzioni di Diritto penale, dall'a.a. 1932-33, dopo la chiamata di Delitala), su incarico, che gli venne rinnovato annualmente fino al 1935 (Università Cattolica del Sacro Cuore, Funzione risorse umane, *Serie fascicoli personale docente*, posizione n. 203, prof. G. Battaglini).

⁽⁵¹⁾ A. MENNE, *Salvatore*, cit., p. 274.

⁽⁵²⁾ G. NEGRI, voce *Zanzucchi, Pier Paolo*, e E. VULLO, voce *Zanzucchi, Marco Tullio*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 2086 e s.

⁽⁵³⁾ G. BETTIOL, *Ricordo*, cit., p. 163.

⁽⁵⁴⁾ Nel 1926 Battaglini, in qualità di vicedirettore responsabile della « Rivista penale », venne chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 9 cpv. della l. 24 dicembre 1925, n. 2263, in concorso con il senatore Luigi Lucchini, direttore del periodico, nonché autore di una nota, intitolata *Segno dei tempi!* (« Rivista penale », CIV (1926), p. 208), a commento di un trafiletto di cronaca che riproduceva dal *Messaggero* il discorso di Mussolini alla Camera del 17 gennaio 1926 contro gli « sbandati dell'Aventino »; nota, che lasciava chiaramente trasparire dissenso rispetto al discorso di Mussolini, ritenuta offensiva del capo del governo e primo ministro, nella parte in cui precisava che il testo veniva pubblicato « dall'esclusivo punto di vista criminalistico ». Sia Battaglini che Lucchini vennero assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato. Per una dettagliata ricostruzione della vicenda, ampiamente M.N. MILETTI, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di*

parte apertamente simpatizzanti con l'ideologia fascista⁽⁵⁵⁾. Un carteggio relativo agli anni 1932-1939 testimonia ottime relazioni personali con Roberto Farinacci, squadrista ed eminente personalità del Pnf, cui Battaglini si rivolse in più occasioni per domandare favori personali o « il Suo autorevole appoggio » alla Rivista italiana di diritto penale, della cui Direzione era allora componente⁽⁵⁶⁾.

All'elaborazione del nuovo codice penale partecipò dall'esterno, fornendo osservazioni e pareri sul progetto preliminare per conto dell'Università di Pavia e della Commissione reale avvocati di Milano (assieme a Vacchelli), nonché mediante pubblicazioni scientifiche.

Fu un estimatore del progetto elaborato dal ministro Rocco, il quale, secondo Battaglini, riuscì a realizzare « un'opera legislativa di

Luigi Lucchini, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 319 e ss.

Difficile stabilire se il coinvolgimento di Battaglini fu un incidente o se vi fosse condivisione dei contenuti della nota con Lucchini. Le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio da Battaglini (riprodotte in L. LUCCHINI, *Agli amici e lettori della rivista*, in « Rivista penale », CIV (1926), p. 9), cioè di non aver mai potuto esercitare le sue funzioni in seno al periodico, perché vivendo per necessità professionali tra Pavia e Milano, non avrebbe mai avuto la possibilità di leggere, prima della pubblicazione, i singoli fascicoli di quella rassegna scientifica e perciò di non aver firmato neppure l'originale del fascicolo 2° del 1926, potrebbero apparire veritieri, considerando che la *Rivista Penale* fu, come disse Sbriccoli, una « rivista-persona », guidata da Lucchini, libero da condizionamenti e censure, con piglio deciso nel rispetto del programma d'esodio (M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XVI (1987), p. 105 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 911 e ss. Dopo questo episodio, Battaglini dismise l'incarico.

⁽⁵⁵⁾ Sono note, per esempio, le manifestazioni di simpatia di Marco Tullio Zanzucchi per Mussolini e per il fascismo, E. VULLO, voce *Zanzucchi*, cit., p. 2086.

La notizia che Battaglini sarebbe stato tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti, noto anche come Antimanifesto Croce, del 1° maggio 1925, non risulta confermata. È lo stesso Battaglini ad affermarlo nella memoria difensiva nel procedimento di epurazione, ma il suo nome non compare tra quelli apposti in calce al documento pubblicato sui quotidiani *Il Mondo* e *Il Popolo*.

⁽⁵⁶⁾ ACS, Archivi di personalità della politica e della pubblica amministrazione, Farinacci Roberto 1921-1945, b. 3. In una lettera dell'11 novembre 1932 Battaglini, sapendolo avvocato « estimatore benevolo della rivista », scrisse a Farinacci che « sarebbe per noi una vera festa, se Ella ci mandasse qualche cosa di Suo in forma di articolo o di nota a sentenza ».

prim'ordine », atta a conciliare un patrimonio tradizionale di idee in materia penale con le esigenze attuali dello Stato sia nel campo della repressione sia in quello della prevenzione. « È il Codice dello Stato forte, portatore di una missione, rivelatore, creatore di un ordine nuovo » creatosi con l'avvento del fascismo al potere ⁽⁵⁷⁾. Le principali, poche, criticità evidenziate, nel quadro di una condivisione complessiva sul piano tecnico e sul piano etico-sociale ⁽⁵⁸⁾, riguardarono, essenzialmente, l'eccessiva severità di alcuni istituti di parte generale (circostanze aggravanti, concorso di reati, confisca, scompuoto della carcerazione preventiva), per i quali propose di « diminuire qua e là, entro una ragionevole misura, quel rigore che è bene rimanga come criterio basilare » giustamente voluto per contrastare efficacemente la criminalità ⁽⁵⁹⁾. Nella prospettiva di garantire ordine e sicurezza sociale giustificò, ma senza piena convinzione, il ripristino della pena di morte ⁽⁶⁰⁾ e condivise l'introduzione del doppio binario delle misure di sicurezza, ritenendone tuttavia l'uso, esteso alle ipotesi di quasi-reato e alle contravvenzioni, troppo ampio ⁽⁶¹⁾.

Proprio in questo periodo troviamo Battaglini impegnato in un'attività propagandistica di promozione all'estero del nuovo codice penale italiano, che proseguirà negli anni successivi ⁽⁶²⁾, e nella disseminazione in Italia della scienza penalistica tedesca ⁽⁶³⁾.

⁽⁵⁷⁾ G. BATTAGLINI, *Il progetto Rocco di un nuovo Codice penale*, in « Vita e Pensiero », (1928), 2, p. 93.

⁽⁵⁸⁾ *Ibidem*.

⁽⁵⁹⁾ G. BATTAGLINI, *Principi di diritto penale in rapporto alla nuova legislazione. Questioni preliminari*, Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1929, p. 154.

⁽⁶⁰⁾ *Ivi*, p. 155.

⁽⁶¹⁾ *Ivi*, p. 161. Battaglini tornò sul tema delle misure di sicurezza in più lavori, dei quali il più approfondito è *La natura giuridica delle misure di sicurezza*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1930), p. 1285 e ss.

⁽⁶²⁾ G. BATTAGLINI, *The fascist reform of the penal law in Italy*, in « Journal of Criminal Law and Criminology », XXIV (1933), 1, p. 278 e ss.; P. ANGYAL, G. RÁCZ, G. BATTAGLINI, *Az olasz büntetőtörvénykönyv*, Attila-Nyomda, Budapest, 1937; G. BATTAGLINI, *Die faschistische Strafrechtsreform*, in « Das Reich », (1941), indicato dall'Autore in *Annuario dell'anno accademico 1941-1942 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1942, p. 316.

⁽⁶³⁾ Battaglini fu autore della Prefazione e curatore della traduzione in lingua italiana del manuale di E. MEZGER, *Diritto penale (Strafrecht)*, Padova, Cedam, 1935.

Battaglini, che conosceva alla perfezione tutte le principali lingue moderne, compreso il russo ⁽⁶⁴⁾, fu abile tessitore di buone relazioni accademiche all'estero con alcune delle più prestigiose associazioni scientifiche ⁽⁶⁵⁾ e svolse attività di conferenziere in importanti consessi in Germania ⁽⁶⁶⁾ e in Italia ⁽⁶⁷⁾.

Un moderato prestigio accademico, la fedeltà al regime ⁽⁶⁸⁾ e il decisivo supporto di Roberto Farinacci ⁽⁶⁹⁾, valsero a Battaglini la

⁽⁶⁴⁾ G. BETTIOL, *Ricordo*, cit., p. 163.

⁽⁶⁵⁾ Battaglini fu socio corrispondente della Società di studi penali di Bucarest (dal 1926, cfr. *Annuario accademico della R. Università di Pavia. Anno 1926-1927*, Pavia, 1927, p. 49), membro della *Société générale des prisons* di Parigi (dal 1930, cfr. *Annuario accademico della R. Università di Pavia. Anno 1930-1931*, Pavia, 1931, p. 96), socio onorario della *Kriminalbiologische Gesellschaft* di Graz (dal 1931, cfr. *Annuario accademico della R. Università di Pavia. Anno 1931-1932*, Pavia, 1932, p. 98), membro dell'*Association internationale de droit pénal* (dal 1935, cfr. *Annuario dell'anno accademico 1935-1936 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1936, p. 82) e dell'Accademia ungherese delle scienze (cfr. *Annuario dell'anno accademico 1938-1939 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1939, p. 20).

⁽⁶⁶⁾ Battaglini fu invitato a partecipare alle sedute della Commissione di riforma del codice di procedura penale germanico, che si svolsero a Brema dal 18 novembre al 2 dicembre 1937, dove tenne il discorso inaugurale presso la sede della Accademia di diritto germanico sul tema *Procedura penale fascista*. L'anno successivo venne nuovamente invitato, personalmente dal ministro Frank, all'inaugurazione della Casa del Diritto germanico e al Congresso annuale della Accademia di Diritto germanico, che si tennero il 27 ottobre a Monaco di Baviera (BUB — ASUB: Personale docente: pos. 4/d Battaglini Giulio fasc. 263).

⁽⁶⁷⁾ Fu, per esempio, relatore generale al I Congresso internazionale di criminologia, svoltosi a Roma nel 1938, nella sezione tematica *Lo studio della personalità del delinquente*, cfr. *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 324 e ss.

⁽⁶⁸⁾ Nel 1931, appena entrato in vigore il r.d.l. 28 agosto 1931, n. 1227, Battaglini rinnovò il giuramento secondo la nuova formula della fedeltà al Re e al Regime Fascista (Processo verbale di prestazione del giuramento del 28 novembre 1931).

⁽⁶⁹⁾ L'interessamento di Farinacci per la realizzazione delle aspirazioni accademiche di Battaglini risulta da numerose lettere del penalista, che esercitò una pressione davvero assillante, inviando da aprile a ottobre 1935 ben sei lettere. Emerge da questa corrispondenza un dato importante, ossia che fu il criterio politico a indirizzare, alla fine, la scelta da parte della facoltà giuridica bolognese del nuovo docente di diritto penale. Nonostante una certa resistenza dei giuristi bolognesi alla chiamata di un altro penalista organico al regime (si provò come pretesto ad anteporre la priorità della chiamata alla cattedra di Diritto ecclesiastico, cfr. lettera del 11 aprile 1935), alla fine Battaglini

“promozione”, nell’ottobre 1935, a successore di Alfredo de Marsico, passato lo stesso anno a Napoli, nella titolarità dell’importante cattedra di Diritto penale alla prestigiosa Università di Bologna ⁽⁷⁰⁾, dove venne trasferito d’ufficio da Bottai, ministro dell’educazione nazionale ⁽⁷¹⁾.

Con l’arrivo a Bologna l’attività politica di Battaglini s’intensificò, distogliendolo dagli studi. La politica, come vedremo, « non gli portò fortuna, anzi fu per lui di gravissimo danno » ⁽⁷²⁾.

In ambito accademico, la vicenda senz’altro più eclatante riguardò la proposta di conferimento della laurea *ad honorem* in giurisprudenza al ministro degli esteri tedesco Hans Frank, governatore della Polonia durante l’occupazione nazista, che venne deliberata all’unanimità dal consiglio di facoltà nella seduta del 26 marzo 1942 ⁽⁷³⁾. Sollecitata da Bottai, Battaglini ne fu il principale promotore in seno alla facoltà ⁽⁷⁴⁾.

venne preferito a Eugenio Florian e a Giulio Paoli proprio perché il suo nome era « politicamente bene apprezzato » e si volevano evitare « atteggiamenti che possano essere poco ben valutabili sotto l’aspetto politico, dati i precedenti locali » (lettere del 5, 22 e 23 giugno 1935), ACS, Archivi di personalità della politica e della pubblica amministrazione, Farinacci Roberto 1921-1945, b. 3.

⁽⁷⁰⁾ A Bologna Battaglini insegnò anche Procedura penale fino all’a.a. 1943-1944.

⁽⁷¹⁾ Battaglini riferisce di attestazioni di stima e benevolenza ricevute da Bottai in una sua lettera del 4 dicembre 1941 indirizzata al ministro, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41.

Sempre il ministro Bottai propose Battaglini per l’onorificenza a Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, che gli venne concessa dal re nell’ottobre 1941 (BUB — ASUB: Personale docente: pos. 4/d Battaglini Giulio fasc. 263).

⁽⁷²⁾ Dal necrologio per la morte di Giulio Battaglini, pubblicato su « La scuola positiva », XLII (1962), p. 199.

⁽⁷³⁾ Verbalì della Facoltà di Giurisprudenza (1938-1943) dell’Università degli Studi di Bologna (digitale).

⁽⁷⁴⁾ Si vedano i verbalì di interrogatorio dei docenti della facoltà giuridica relativi al procedimento di epurazione a carico di Battaglini presso l’Archivio storico dell’Università degli Studi di Bologna. Un’analoga proposta era già stata deliberata dalla facoltà bolognese nel 1938, ma la laurea non poté essere conferita in quanto Frank, per vari contrattempi, non riuscì a recarsi a Bologna. Dopo la riapertura della pratica la facoltà cercò di organizzare una delegazione di docenti che avrebbe dovuto recarsi a Cracovia per consegnare l’onorificenza a Frank, ma nemmeno questo progetto ebbe seguito a causa delle vicissitudini della guerra, cfr. M. FLAMIGNI, *Professori e università di fronte all’epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, Bologna, Il Mulino, 2019, 99.

A qualche anno prima risale il sostegno di Battaglini per l'istituzione a Bologna del Collegio germanico giuridico, che segnava « un punto di ravvicinamento e intesa » fra fascismo e nazional-socialismo sul terreno del diritto, nello stesso momento in cui, nel campo politico l'Asse Roma-Berlino andava sempre più affermandosi come « il segno e il simbolo della rivoluzione europea » (75).

Non si può trascurare, inoltre, il contributo di Battaglini, sul piano didattico, alla formazione in senso fascista delle giovani generazioni di studenti. Nel programma dell'insegnamento di Filosofia del diritto, che Battaglini tenne fino all'a.a. 1939-1940, figurano tra gli argomenti trattati a lezione, oltre a Diritto e Stato e Fini dello Stato, anche la Teoria fascista dello Stato (76).

Battaglini non assunse in questi anni ruoli nel partito o in altre istituzioni del regime. Ebbe solo incarichi di secondo piano. Fu componente del Comitato permanente per i rapporti giuridici italo-germanici (77).

Nella biografia politica del periodo bolognese concorre a definire l'immagine di Battaglini come giurista organico al fascismo una significativa attività pubblicistica su periodici di regime, in particolare su « Regime fascista », un giornale fondato nel 1926 da Roberto

Hans Frank venne insignito della laurea *ad honorem* anche dalla facoltà di giurisprudenza della Università di Modena. Deliberato all'unanimità il conferimento del titolo l'8 febbraio 1939, la consegna avvenne a Berlino il 28 aprile 1940 presso la sede dell'Accademia del diritto tedesco, trovandosi Frank impossibilitato a causa della guerra a recarsi a Modena per ritirare il riconoscimento, v. G. TAURASI, *L'Università di Modena fra fascismo e resistenza*, in Marcello Finzi *giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto* (Atti del convegno di studi, Modena, 27 gennaio 2005), a cura di E. Tavilla, Modena, Leo S. Olschki, 2006, p. 35.

(75) G. BATTAGLINI, *Il Collegio Germanico giuridico di Bologna. L'iniziativa sarà attuata per volere del Duce*, in *Il resto del Carlino* dell'8 novembre 1940, p. 3. L'articolo si conclude con la seguente affermazione: « Fascismo e Nazionalsocialismo possono procedere spalla a spalla per la via della nuova Europa, ed essere certi che alla vittoria delle armi affratellate seguirà immancabilmente la comune vittoria civile ».

(76) *Annuario dell'anno accademico 1937-1938 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1939, p. 155.

(77) *Annuario dell'anno accademico 1940-1941 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1941, p. 21; *Annuario dell'anno accademico 1941-1942 della R. Università di Bologna*, Bologna, 1942, p. 21.

Farinacci ⁽⁷⁸⁾. Battaglini collaborò attivamente, a partire dall'aprile 1938, alla rubrica *Rassegna giuridica mensile* "Il diritto e il popolo", nella quale vennero pubblicati numerosi articoli a sua firma ⁽⁷⁹⁾ o di

(78) Si trattava di un periodico razzista e antisemita, come dimostra, tra l'altro, la scelta di pubblicare in un articolo del 13 ottobre 1938 *L'elenco dei professori di razza ebraica che lasciano l'università italiana*.

Non sappiamo se anche Battaglini fosse antisemita, ma fece leva proprio sui sentimenti antiebraici di Farinacci per chiedere sostegno a una nuova iniziativa della casa editrice Cappelli per la pubblicazione di un nuovo grande dizionario moderno tedesco-italiano. Scrisse in una lettera del 20 maggio 1937: «Basti dire che il dizionario "tascabile" più elaborato e più ampio resta quello di un israelita [sottolineatura di Battaglini], ivi di Gustavo Sacerdote (2^a ed. *Langenscheidt Verlagsbuchhandlung*, Berlin, 1931). Questo si terrà tuttavia nelle nostre librerie».

(79) Battaglini pubblicò sia resoconti di convegni sia articoli di taglio giornalistico su tematiche giuridiche.

Si vedano: G. BATTAGLINI, *Giuristi e medici nella giustizia penale* del 29 novembre 1939, p. 5 sul I Congresso internazionale di criminologia tenutosi a Roma nel 1938 e Id., *I processi "monstres" al Congresso Internaz. Penale di Berlino* del 16 ottobre 1935, p. 4. In questo resoconto congressuale, Battaglini, nel dar conto degli orientamenti emersi nel corso del congresso della Commissione penale e penitenziaria internazionale, svoltosi a Berlino nei giorni 18-24 agosto 1935, registrò con evidente soddisfazione il successo della corrente, su cui convergevano italiani e tedeschi, favorevole a una riforma generale della procedura penale orientata, come già era avvenuto in Italia con il nuovo codice di rito, secondo «la nuova concezione politica, per cui il principio essenziale — in contrasto con il liberalismo, che dà troppo ampio valore ai motivi individuali ed egoistici — è l'*idea dello Stato*». I regimi politici che intendono rafforzare l'autorità e il prestigio dello Stato non possono che respingere nettamente quel «metodo di procedura improntato alla più larga tutela dei diritti della difesa». L'articolo si chiudeva con una suggestiva citazione dal *Mein Kampf* di Hitler, che assegnava al Fascismo e al Nazionalsocialismo, in quanto intimamente connessi nel loro fondamentale atteggiamento verso la concezione del mondo, la missione di segnare nuove vie a una feconda collaborazione internazionale.

Altre pubblicazioni di contenuto giuridico furono: G. BATTAGLINI, *Il doppio binario del Codice penale e lo spiritualismo fascista* del 12 aprile 1938, p. 5; Id., *Giovani delinquenti* del 19 agosto 1939, p. 5, nonché, su temi affini, Id., *In tema di seduzione. Un quesito "de iure condendo"* del 28 giugno 1938, p. 3, e Id., *Punire gli atti abortivi anche senza gravidanza?* dell'8 marzo 1939, p. 5. Quest'ultimo articolo contiene affermazioni di un inquietante autoritarismo di matrice moraleggiante. Battaglini propose, per aggirare l'elevata difficoltà di provare il concepimento nei primissimi mesi di gestazione attraverso la perizia medico-legale, l'estensione dell'incriminazione dell'aborto a prescindere dal fatto che la donna fosse incinta o no. Ciò accrescerebbe — secondo l'autore — la forza intimidatrice del divieto penale nei confronti della donna propensa a questo «maleficio», la quale normalmente, è stato rilevato dalla letteratura scientifica, «non dà

altri autorevoli cultori delle discipline penalistiche ⁽⁸⁰⁾. Questa collaborazione contribuì a promuovere il nome di Battaglini nella galassia fascista, anche grazie alla pubblicità che il giornale dava alle sue attività di studioso e conferenziere ⁽⁸¹⁾.

5.1.1. *Fedeltà al fascismo sotto la Repubblica sociale italiana*

Con l'avvio della guerra di liberazione, a causa dei devastanti bombardamenti alleati su Bologna nell'estate del 1943, nei quali perse tutto, anche la casa, Battaglini fu costretto a ritirarsi nel nord Italia, nei territori occupati militarmente dalle truppe tedesche e governati dalla neoistituita Rsi. Insediatosi a Milano, dove viveva una figlia sposata, verrà aggregato dal maggio 1944 alla R. Università di

peso allo sbarazzarsi della gravidanza, e che a tale atto si determina con la stessa leggerezza con cui altri cerca di evadere una imposizione fiscale ».

⁽⁸⁰⁾ Nel primo numero della rubrica del 12 aprile 1938 si trovano articoli di U. AMMIRATA, *Tommaso Natale precursore di Cesare Beccaria*; G. BATTAGLINI, *Il doppio binario del Codice penale e lo spiritualismo fascista*; F. CARNELUTTI, *Il Palazzo del diritto*; G. DELITALA, *I condannati a pene gravi a servizio della scienza?*; V. MANZINI, *La Corte d'Assise*. Nel numero del 18 maggio 1938: F. CARNELUTTI, *La messa a punto del Codice penale*; G. BERNERI, *Magistratura del lavoro e inquadramento sindacale dei pubblici dipendenti*; DAL MONTE, *I condannati a pene gravi a servizio della scienza?*; G. GUARNERI, *Il manicomio criminale di Aversa. La protezione sociale degli anormali mentali*. Nel numero del 20 aprile 1929: F. COLACE, *Stato, giustizia e giudice*; V. MANZINI, *Reazione ad atti abusivi di pubblici ufficiali*; V. MONTEFUSCO, *L'uniformità del diritto. L'istituto per l'unificazione del diritto privato e la sua trasformazione in Istituto fascista del diritto*; V. OMODEI ZORINI, *Uno degli aspetti tipicamente fascisti della riforma del Codice civile*. Fuori dalla rubrica di Battaglini vennero pubblicati altri articoli in materia penalistica recanti la firma di G. GUARNERI, *Il diritto penale di guerra in Italia e in Germania* del 20 gennaio 1941 e *L'analogia. Riforme penali tedesche* del 20 giugno 1938.

⁽⁸¹⁾ Battaglini dovette avere con « Regime fascista » un rapporto privilegiato, avviatosi attorno al 1935, come attesta la circostanza che ivi vennero recensiti ben tre libri di cui egli fu autore o curatore: A.N., *Il "Diritto penale" del Mezger nella traduzione italiana* del 7 luglio 1935, p. 3; C. BIANCHEDI, *Il diritto penale fascista nelle teorie di G. Battaglini* del 21 agosto 1937; LECTOR, *Del diritto di querela* del 1° ottobre 1940, p. 3.

Un breve comunicato stampa diede conto, altresì, della partecipazione di Battaglini ai lavori della commissione dell'Accademia del diritto germanico incaricata dallo studio della riforma della procedura penale del *Reich*, v. *Riunione di giuristi a Brema. Una relazione del prof. Battaglini* del 4 dicembre 1937.

Milano, dove però non risulta né nell'elenco del personale strutturato della facoltà giuridica né che abbia mai tenuto lezioni ⁽⁸²⁾.

Battaglini rimase fedele al fascismo, iscrivendosi, tra i primi, il 15 settembre 1943, al Partito fascista repubblicano. Essendo uno dei pochi intellettuali scesi in campo a fianco del nuovo regime, ottenne alcuni prestigiosi incarichi. Trasferitosi in provincia di Pesaro fu nominato presidente della locale sezione dell'Istituto di cultura

⁽⁸²⁾ Università degli Studi di Milano, Apice, *Archivio storico*, Archivio proprio, Ufficio personale, Fascicoli del personale cessato, fasc. n. 256 "Battaglini Giulio".

Battaglini cercò di arrivare a Milano già nel 1942 per coprire la cattedra di Diritto penale lasciata vacante da Filippo Grisogni, trasferitosi a Roma. Dopo aver presentato domanda e ottenuto il trasferimento, non con il voto della facoltà ma d'ufficio con decreto ministeriale, Battaglini chiese la revoca della nomina e venne restituito alla facoltà giuridica bolognese. Le ragioni di questo ripensamento non si conoscono. Battaglini asserì, in una lettera inviata al preside della facoltà bolognese, di esservi stato indotto dalle « premurose considerazioni, che ripetutamente mi sono state esposte da colleghi e da amici circa il mio recente trasferimento all'Università di Milano ». Dalla lettura dei verbali della facoltà milanese emerge una serie di circostanze, che sembrerebbero avallare l'ipotesi di un mancato gradimento o di una maggiore preferenza per altri docenti, non si sa se per ragioni scientifiche o politiche, che potrebbe aver giustificato questo repentino passo indietro.

Quando si aprì la successione di Grisogni, l'unico a presentare domanda fu appunto Battaglini. Dal verbale del 19 ottobre 1942 si apprende che « La Facoltà, dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i presenti [Giuseppe De Francesco, Enrico Besta, Francesco Carnelutti, Calogero Gangi, Aurelio Candian, Costantino Bresciani Turrone, Gian Piero Bognetti, Cesare Magni, Felice Vinci, Roberto Ago], sospende di decidere sulla domanda del prof. Battaglini e all'unanimità prega il prof. Carnelutti di passare [dalla cattedra di diritto processuale civile] alla cattedra di diritto penale, disciplina nella quale egli ha esteso, come è noto, la sua feconda attività scientifica con apprezzate pubblicazioni, fra cui notevole il volume sulla Teoria generale del reato. Il prof. Carnelutti, mentre ringrazia la Facoltà, si riserva di decidere circa l'accettazione o meno della proposta di passaggio ». Nelle more della decisione, con decreto del 24 ottobre viene disposto il trasferimento di Battaglini a Milano. Battaglini, già il 10 novembre, chiede e ottiene dalla facoltà bolognese di essere richiamato. Nella seduta del 30 novembre, Carnelutti scioglie la riserva e accetta la proposta della facoltà, che all'unanimità propone al Ministero il passaggio di Carnelutti alla cattedra milanese di Diritto penale. Gli estratti dei verbali della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Milano sono conservati in Università degli Studi di Milano, Apice, *Archivio storico*, Archivio proprio, Ufficio personale, Fascicoli del personale cessato, fasc. n. 256 "Battaglini Giulio".

fascista, nonché presidente del Tribunale straordinario provinciale di Macerata il 27 dicembre 1943 ⁽⁸³⁾.

Come risulta da un certificato del Prf — Federazione dei fasci repubblicani di Pesaro del 8 febbraio 1944, inviato al rettore di Bologna:

« Al Prof. Battaglini sono stati affidati da questa Federazione delicati incarichi (tanto più importanti per la nostra prossimità alla linea del fronte), che egli assolve con spirito di puro idealismo e di assoluta dedizione. Sotto ogni aspetto, egli, che è uomo di grande fede, è risultato un elemento superiore ad ogni elogio in rapporto ai compiti indispensabili e disinteressati di ordine interno, che, ai fini supremi del Paese in questo momento, non sono secondi ai compiti che è chiamato ad assolvere dinanzi al fuoco del nemico il soldato della nostra Repubblica Fascista » ⁽⁸⁴⁾.

Nel 1944, a seguito della liberazione del centro Italia, Battaglini ripiegò nuovamente verso nord e in zona quasi di guerra svolse servizio presso l'Ufficio stampa e propaganda — Quartiere generale del Partito fascista repubblicano ⁽⁸⁵⁾. Nel febbraio 1945 pubblicò sul « Corriere della Sera », su richiesta del direttore del giornale, due editoriali, tesi a legittimare sul piano giuridico la Rsi come vero e proprio Stato ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸³⁾ D.lgs. 27 dicembre 1943 “Composizione dei Tribunali Provinciali Straordinari”.

Battaglini prese servizio presso il Tribunale il 16 gennaio 1944 (come risulta da una lettera di Battaglini a Goffredo Coppola, rettore di Bologna, del 10 gennaio 1944, in BUB — ASUB: Personale docente: pos. 4/d Battaglini Giulio fasc. 263), e per certo svolgeva funzioni di presidente ancora nel mese di maggio 1944 (Riscontro del Commissario Federale dei Fasci al Pfr — Servizio disciplina, del 28 maggio 1944, in Archivio Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino / Biblioteca Bobbato, Fondo Pezzolesi, b. II).

Sugli organismi giudiziari straordinari istituiti nella Rsi la letteratura storiografica e giuridica è molto scarsa. Per un'approfondita riflessione, si veda T. ROVATTI, *I tribunali speciali della Repubblica sociale italiana*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015, p. 279 e ss.

⁽⁸⁴⁾ ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41.

⁽⁸⁵⁾ Si veda la lettera del 28 agosto 1944, inviata dal rettore di Bologna alla Tesoreria provinciale di Bologna, in BUB — ASUB: Personale docente: pos. 4/d Battaglini Giulio fasc. 263.

⁽⁸⁶⁾ Secondo Battaglini la Rsi sarebbe sorta, dopo la caduta del regime, a seguito del colpo di stato che aveva posto al potere il governo illegittimo di Badoglio (*Il colpo*

5.1.2. *Il calvario umano e accademico nel dopoguerra*

Nel dopoguerra iniziò per Battaglini un autentico calvario.

Il 28 aprile 1945 Battaglini venne arrestato a Milano per collaborazionismo per la pubblicazione dei due citati articoli sul « Corriere della Sera »⁽⁸⁷⁾. Rimasto in carcere per quasi un anno, venne assolto il 17 aprile 1946 con la formula perché il fatto non costituisce

di Stato del 24 febbraio 1945), per «l'impellente necessità di restituire un potere direttivo italiano ad una società lasciata in balia di sé stessa dopo l'abbandono della capitale da parte del re e dei suoi ministri, quando non c'era più nessun Governo e nessun altro potere nazionale sarebbe potuto intervenire ad evitare la iattura di una occupazione territoriale da parte della Germania in qualità di Potenza nemica; sorse per il bene comune superiore a qualsiasi visione di parte, al fine di riorientare e riordinare la vita collettiva secondo il genio patrio e secondo la concezione aderente alla realtà storica, e al fine, soprattutto, di agire con ogni mezzo per trarre l'Italia dalla guerra con l'onore intatto e con le possibilità tutte della sua vita avvenire». «Cosicché, per le ragioni del suo sorgere, il nuovo Governo è da riguardarsi, alla stregua di un principio pacificamente acquisito alla dottrina del diritto pubblico, non come un semplice Governo di fatto, i cui comandi sarebbero sforniti di obbligatorietà sotto l'aspetto giuridico, ma come un Governo pienamente legittimo sin dall'inizio della sua attività», e dotato pertanto di un'autonoma potestà d'imperio. Prosegue Battaglini, osservando che: «La nascita della Repubblica fascista è stata accolta dalla Germania come una manifestazione di volontà, la quale, malgrado l'intervento delle forze tedesche nel nostro territorio, esclude in modo deciso la sussistenza di un potere superiore a quello italiano. Riconoscendo la nuova Repubblica, il Reich ha nel tempo stesso dichiarato che la potestà d'imperio di essa ha un carattere proprio e indipendente: giacché riconoscere uno Stato significa, da parte di chi fa ciò, dichiarare che egli ritiene sussistere una parità di condizioni per quel che riguarda gli elementi costitutivi dello Stato. La indissolubile solidarietà fra Fascismo e Nazionalsocialismo, che torna di speciale soddisfazione per l'Italia, in quanto questo trova in quello la sua idea madre, ha fatto sì che le forze tedesche non fossero quelle di un nemico occupante, bensì quelle dell'antico e leale amico» (*L'avvento al potere del Fascismo repubblicano* del 10 febbraio 1945).

A questi potrebbe essere aggiunto un ulteriore articolo, intitolato *Il bolscevismo e i cattolici*, apparso sul « Corriere della Sera » del 22-23 dicembre 1944, in cui Battaglini, nell'analizzare la situazione politica della « Italia invasa » dagli alleati e nel biasimare l'apertura di una parte del mondo cattolico al bolscevismo, si domandava retoricamente se le concrete circostanze del periodo storico rendessero preferibile, nell'interesse supremo della nazione, « un regime a più partiti oppure un regime totalitario ».

⁽⁸⁷⁾ A Battaglini venne contestato il delitto di collaborazione con il tedesco dell'art. 5 del d.lg.lt. 27 luglio 1944, n. 159, come specificato dall'art. 1 del d.lg.lt. 22 aprile 1945

reato dalla sezione 2° speciale della Corte d'assise straordinaria di Milano ⁽⁸⁸⁾.

Mentre si trovava in stato di detenzione presso la Casa circondariale di San Vittore, venne avviato nei suoi confronti il procedimento di epurazione innanzi alla Commissione ministeriale per l'epurazione delle università. Plurime furono le contestazioni mosse a suo carico: iscrizione al Partito fascista repubblicano; nomina a presidente del Tribunale provinciale straordinario di Macerata; promotore della proposta di conferimento della laurea *honoris causa* a Hans Frank, anche mediante opera di intimidazione nei confronti dei colleghi della facoltà giuridica; procedimento che, dopo pochi mesi, venne dichiarato estinto a seguito del collocamento a riposo di Battaglini, disposto su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri per motivi di incompatibilità politica ⁽⁸⁹⁾.

Riacquistata la libertà, Battaglini, privo di stipendio e indebolito nel fisico da problemi di salute, visse in condizioni gravemente disagiate. Dopo un lungo *iter* amministrativo, grazie anche all'interessamento di importanti personalità dell'epoca (tra cui, pare, anche Vassalli), riuscì a ottenere, il 24 novembre 1947, la revoca del

n. 142 (Comunicazione dell'Ufficio del P.M. presso la Corte di Assise Straordinaria di Milano del 20 settembre 1947, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41).

⁽⁸⁸⁾ Rinvio a giudizio il 25 giugno 1945 innanzi alla Corte straordinaria di assise di Milano, durante l'udienza del 30 luglio 1945 emerse da un rapporto pervenuto dall'Università di Bologna che dopo l'8 settembre Battaglini era stato nominato presidente del Tribunale provinciale straordinario di Macerata. Venne dunque disposto un supplemento di istruttoria per valutare l'eventuale contestazione del più grave delitto dell'art. 1, n. 2 d.lg.lt. 22 aprile 1945, n. 142. Mentre dalle indagini della Questura di Bologna risultò che effettivamente Battaglini aveva ricoperto la carica, la Questura di Pesaro riferì che il Tribunale non venne mai costituito. In base a tali risultanze, non essendo stata provata la più grave accusa, Battaglini venne rinvio a giudizio solo per la contestazione originaria (Nota dell'Ufficio del P.M. presso la Corte di Assise Straordinaria di Milano del 20 settembre 1947, in ACS DGIU, Fascicoli Professionali Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41) e venne infine prosciolto in data 17 aprile 1946 perché il fatto non costituisce reato, e contestualmente scarcerato.

⁽⁸⁹⁾ Gli atti del procedimento di epurazione sono conservati in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41 e in BUB — ASUB: pos. 11/i Epurazioni, documenti relativi a Battaglini Giulio. Sulla vicenda, cfr. S. SALUSTRI, *Università e defascistizzazione. Il caso dell'Ateneo di Bologna*, in «Storia e problemi contemporanei», XVI (2003), 32, p. 125 e ss.

collocamento a riposo ⁽⁹⁰⁾. Per effetto venne reintegrato nel suo ufficio di professore, non a Bologna, però, avendo il Ministero annullato il trasferimento nel settembre 1945, bensì a Pavia ⁽⁹¹⁾. Provò, senza successo, a lamentarsi con il Ministero della assegnazione all'ateneo lombardo, giudicata « una ingiusta menomazione [...] una retrocessione » ⁽⁹²⁾, dimostrando nei fatti un disinvolto atteggiamento, originato forse anche dal clima morale di quegli anni, di assoluta indisponibilità ad accettare una responsabilità politica per un passato compromesso con il regime ⁽⁹³⁾.

Il Ministero della pubblica istruzione, non si sa se perché

⁽⁹⁰⁾ Battaglini allegò alla memoria difensiva nel procedimento amministrativo di opposizione al collocamento a riposo una serie di lettere a firma di (Ernesto) Battaglini, Cevolotto, Ebener, Faravelli, Gabrielli, Massarenti, Pannain, Persico, Stoppato, Vassalli.

Per sbloccare il procedimento amministrativo si attivò anche Luigi Sturzo con una accorata lettera del 5 febbraio 1947 all'allora ministro della pubblica istruzione, on. Guido Gonella: « Ricevo una lettera di Giulio Battaglini che fa pietà. Egli è caduto nella più squallida miseria, perfino senza gli indumenti necessari in un paese come Treviso (Sondrio). Egli assume che l'affare del suo collocamento a riposo è stato da te portato al Consiglio dei Ministri. Io, che non conosco le leggi attuali, non mi rendo conto delle ragioni di ritardo a un provvedimento così semplice. Se poi si tratta di apprezzamento politico, (come sospetto), allora sarebbe meglio decidere sollecitamente e non trascinare ancora alle lunghe vecchie controversie. Comunque siano le cose, fo appello al tuo senso di umanità cristiana. Cordialmente, Luigi Sturzo ».

La documentazione relativa al procedimento amministrativo di opposizione al collocamento a riposo è conservata in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41.

⁽⁹¹⁾ La facoltà giuridica bolognese si limitò a prendere atto del trasferimento e scelse di non avvalersi della facoltà concessa dalla legge di deliberare che alla cattedra resasi disponibile fosse trasferito nuovamente Battaglini. Decise anche di non esaminare le domande di trasferimento presentate dai professori Alimena, Delogu, Pannain e Ranieri, deliberando unanime di chiedere al ministero il concorso per la cattedra di Diritto penale. Estratto del verbale del consiglio di facoltà del 28 novembre 1945 in BUB — ASUB: Personale docente: pos. 4/d Battaglini Giulio fasc. 263.

Sulla revisione delle cattedre concesse per chiara fama, si veda, in chiave storica, G. MONTRONI, *La continuità*, cit., p. 121 e ss.

⁽⁹²⁾ Lettera di Battaglini al direttore generale della istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione del 26 maggio 1947, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41.

⁽⁹³⁾ La classe dirigente italiana non volle nel dopoguerra affrontare l'impervio percorso di un'assunzione di responsabilità politica nei confronti del fascismo, in perfetta coerenza con il comune sentire autoassolutorio del Paese, cfr. G. MONTRONI, *La continuità*, cit., p. 44 e ss.

ritenne inopportuno restituire Battaglini alla cattedra, come fece con molti professori compromessi con il regime ⁽⁹⁴⁾, o perché Battaglini rifiutava il ritorno a Pavia, lo distaccò, anche dietro sollecitazione di alcuni onorevoli deputati e colleghi, presso il Ministero di grazia e giustizia con l'incarico di attendere a speciali studi per la riforma penale e penitenziaria, esonerandolo dall'insegnamento ⁽⁹⁵⁾.

Battaglini concluse la carriera all'Università di Bari, rimanendo esonerato dall'insegnamento fino al suo collocamento a riposo nel 1955 ⁽⁹⁶⁾.

5.2. *Giulio Paoli, antifascista esiliato a Pavia*

La presenza di Paoli a Pavia era una sorta di esilio cui lo studioso era stato costretto con amarezza « per ragioni politiche » ⁽⁹⁷⁾.

Fiorentino di nascita, avvocato di fama, studioso seguace della scuola classica, Paoli iniziò a percorrere le tappe dalla carriera accademica presso la facoltà di giurisprudenza nella neocostituita Università di Firenze (1924), dapprima come incaricato di Diritto e procedura penale, fino al conseguimento della cattedra nel 1927 come professore non stabile ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹⁴⁾ Come emerge dall'accurata ricostruzione di G. MONTRONI, *La continuità*, *ibidem*.

⁽⁹⁵⁾ Lettera a firma di Raffaele Resta, Giuseppe Bettiol, Giovanni Leone, Aldo Moro del 12 luglio 1948, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970).

⁽⁹⁶⁾ Fu insignito del titolo di professore emerito e della medaglia d'oro quale benemerito della cultura, come riferito da R. PANNAIN, *Giulio Battaglini*, in « Archivio penale », XVIII (1962), 1, p. 79.

Curò, assieme a Giuliano Vassalli, la pubblicazione dei volumi che raccoglievano, a dieci anni dalla morte, *Gli scritti in memoria di Arturo Rocco*, Milano, Giuffrè, 1952.

⁽⁹⁷⁾ Che Giulio Paoli venne « trasferito d'ufficio per ragioni politiche » emerge da una dichiarazione di Ottorino Rossi, rettore della R. Università di Pavia in una lettera indirizzata al Prefetto di Firenze del 3 febbraio 1934, conservata in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giulio Paoli.

⁽⁹⁸⁾ Paoli fu fortemente voluto da Federico Cammeo, presidente della commissione costitutiva del nuovo ateneo fiorentino (G. PAOLI, *Fare l'avvocato (con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari)*, a cura di M. Pisani, Pisa, ETS, 2011, p. 16). L'indicazione di una simile preferenza dovette indurre Battaglini a ritirare la domanda di trasferimento da Pavia a Firenze (v. lettere di Battaglini per il trasferimento del 21 agosto

Firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti ⁽⁹⁹⁾, in occasione delle elezioni politiche del 1929, avendo osato votare contro la lista unica del Gran consiglio del fascismo (non si accorse che le buste erano apposta di carta trasparente affinché i commissari potessero violare il segreto del voto), subì pesanti atti di intimidazione da bande di squadristi e, come ulteriore punizione, venne trasferito d'ufficio nel 1929 alla facoltà di scienze politiche dell'ateneo pavese ⁽¹⁰⁰⁾.

A Pavia, Paoli, che non era iscritto al Pnf, fu una sorta di corpo estraneo in una facoltà tra le più politicamente irreggimentate e molte testimonianze concordano nel dire che le sue lezioni di Istituzioni di diritto penale fossero sistematicamente disertate dagli studenti ⁽¹⁰¹⁾.

Nel 1930 riuscì, in ogni caso, a superare con successo il giudizio per il conseguimento della stabilità. Negli anni successivi, tentò più volte di ottenere invano il trasferimento a Bologna ⁽¹⁰²⁾ o alla sua Firenze.

La situazione accademica iniziò a migliorare solo dopo il 1935, quando — come si è detto — a seguito del trasferimento di Battaglini a Bologna, Paoli passò d'ufficio, su designazione del Ministero, alla cattedra di Diritto e procedura penale della facoltà di giurisprudenza ⁽¹⁰³⁾.

1924 e di revoca della richiesta del 22 settembre 1924, in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 41).

⁽⁹⁹⁾ L. MUSSELLI, *La facoltà di giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960)*, in « Annali di storia delle università italiane », VII (2003), p. 216.

⁽¹⁰⁰⁾ L'episodio è raccontato in P. CALAMANDREI, *Il fascismo come regime della menzogna*, Bari-Roma, Laterza, 2014, p. 78, e Id., in *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli*, in Id., *Opere giuridiche*, X — *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, a cura di M. Cappelletti, Napoli, Morano, 1985, p. 208 e ss.

⁽¹⁰¹⁾ G. PAOLI, *Fare*, cit., p. 18 e s. Dalla corrispondenza intercorsa tra Paoli e le autorità accademiche pavesi (27 gennaio 1930; 8 luglio 1932) emerge che nessuno studente di scienze politiche si iscrisse per i primi due anni al corso di Istituzioni di diritto penale, cfr. Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giulio Paoli.

⁽¹⁰²⁾ A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, II (1928-1943), a cura di M. Vismara Missiroli, Milano, Giuffrè, 2009, p. 186.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. E. DEZZA, *La Facoltà giuridica pavese dal fascismo alla repubblica, in Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, p. 61.

La cacciata dall'Università di Firenze — ricorda l'amico e collega Piero Calamandrei — «fu per lui un colpo da cui non si rialzò più» e che concorse ad aggravare in maniera significativa le sue condizioni di salute ⁽¹⁰⁴⁾.

Nei difficili anni pavesi Paoli tenne rapporti di cordialità con il rettore e con i colleghi, i quali non mancarono di attestargli segni di comprensione per l'anormalità e la delicatezza della sua posizione e di stima per il suo impegno didattico e scientifico ⁽¹⁰⁵⁾.

6. *Incarico di insegnamento presso la R. Università di Pavia (1942)*

Quando per Vassalli si aprì la prospettiva pavese, da circa due anni le precarie condizioni di salute di Giulio Paoli rendevano difficoltosa l'erogazione dei corsi di materie penalistiche. Mentre per la copertura della Procedura penale si trovarono risorse interne (Nicola Jaeger, titolare di Diritto processuale civile per l'a.a. 1940-1941) in attesa della concessione ministeriale di un nuovo posto di ruolo ⁽¹⁰⁶⁾, per l'insegnamento del Diritto penale l'obiettivo della facoltà di giurisprudenza era portare a Pavia per trasferimento dall'Università di Torino un penalista d'eccellenza come Francesco Antolisei ⁽¹⁰⁷⁾. Quando Paoli, a ridosso dell'inizio del nuovo anno

⁽¹⁰⁴⁾ P. CALAMANDREI, *Diario*, II — 1942-1945, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, p. 99.

⁽¹⁰⁵⁾ Il documento in tal senso più rilevante risulta essere l'affettuosa lettera indirizzata a Paoli dal preside della facoltà pavese di giurisprudenza del 20 novembre 1941: «Caro Paoli, Ti accludo la lettera del Ministero della Educazione Nazionale che mi comunica il provvedimento adottato nei tuoi riguardi per il corrente anno accademico. Nel farti la trasmissione ufficiale della notizia, desidero, caro Paoli, assicurarti che per me e per tutti i Colleghi pavesi la tua lontananza è motivo di sincera amarezza; ma è anche ferma in tutti noi la fiducia che la tua salute, nel periodo di riposo che ti viene concesso ritroverà il suo pieno equilibrio restituendo a te la soddisfazione di riprendere il tuo insegnamento, a noi il piacere di riaverti qui, nella nostra Università, dove la tua opera di studioso e di didatta è così altamente apprezzata. Ti abbraccio, caro Paoli, coi più fervidi auguri e con un affettuoso arrivederci. tuo aff.mo», in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giulio Paoli.

⁽¹⁰⁶⁾ Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), Giurisprudenza, Verbali Consiglio, reg. 3440, pp. 304 e 313.

⁽¹⁰⁷⁾ Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), Giurisprudenza, Verbali Consiglio, reg. 3440, pp. 299 e 370. L'iniziativa non andò in porto a

accademico, andò in aspettativa⁽¹⁰⁸⁾, nell'urgenza di coprire la titolarità vacante dei corsi delle materie penalistiche venne adottata come soluzione-tampone il conferimento a Giuliano Vassalli sia della supplenza del Diritto penale sia dell'incarico della Procedura penale (confermato l'anno successivo)⁽¹⁰⁹⁾. Vassalli venne preferito dal Consiglio di facoltà a Domenico Caiazzo, accademicamente e anagraficamente più anziano ma scientificamente meno brillante⁽¹¹⁰⁾.

È Vassalli a ricordare che fu Giuseppe Ferri, allievo e collaboratore presso lo studio legale del padre Filippo — nonché come lui, dopo gli eventi del luglio 1943, impegnato nella lotta partigiana — a convincerlo a presentare la domanda per la supplenza dell'insegnamento di Diritto penale⁽¹¹¹⁾. La sua chiamata alla cattedra penalistica pavese avrebbe auspicabilmente conservato a un docente, notoriamente riconosciuto in certi ambienti intellettuali come antifascista, la titolarità di una materia fondamentale.

Vassalli riuscì a insegnare a Pavia solo un anno accademico, nel 1942. Risultato vincitore al concorso a cattedra, venne assegnato a Padova, dove prese servizio nel dicembre 1942, dieci giorni prima della scomparsa del professor Paoli († 11 dicembre 1942)⁽¹¹²⁾.

seguito del ritiro della domanda di assegnazione dell'incarico da parte dello stesso Antolisei, p. 382 e s.

⁽¹⁰⁸⁾ Si veda la lettera della Direzione generale dell'Ordine universitario del Ministero dell'educazione nazionale al rettore dell'Università di Pavia del 17 novembre 1941, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giulio Paoli.

⁽¹⁰⁹⁾ Si vedano rispettivamente i Decreti rettorali del 20 gennaio 1942 e del 31 ottobre 1942, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Pavia (ASUPv), fascicoli docenti, fascicolo di Giuliano Vassalli.

⁽¹¹⁰⁾ Domenico Caiazzo era allievo di Giuseppe Maggiore (come si evince dalla dedica della monografia D. CAIAZZO, *Il dolo nella teoria del reato*, Napoli, Rondinella, 1939). Conseguita nel 1933 la libera docenza di Diritto e procedura penale nella R. Università di Napoli, fu dichiarato all'unanimità immaturo nei concorsi a cattedra del 1939 e del 1942.

⁽¹¹¹⁾ G. VASSALLI, *Ricordo di Giuseppe Ferri*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XC (1992), 1, p. 2 e s.

⁽¹¹²⁾ Quando Vassalli, nominato straordinario a Padova, dovette lasciare l'incarico pavese, si riaprì la successione alla cattedra di diritto penale a Pavia. Antolisei presentò nuovamente domanda di trasferimento, così come fecero Silvio Ranieri, Francesco

7. Concorso alla cattedra di diritto penale (1942)

Il riavvicinamento a Torino assicurò evidentemente a Vassalli maggiore continuità di tempo nello studio e nella ricerca scientifica, consentendogli di chiudere nel 1942, come si è detto, oltre a *La potestà punitiva*, un'altra importante monografia *Limiti del divieto di analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali*, Giuffrè, Milano, 1942. Con queste pubblicazioni poté presentarsi, a giugno, per la seconda volta al concorso a cattedra di diritto penale, bandito dalla R. Università di Sassari, e vincerlo.

Il giudizio della commissione, composta dai professori Giulio Battaglini, Alfredo de Marsico, Francesco Antolisei, Giovanni Leone, Giuseppe Bettiol, fu ampiamente positivo, sebbene non senza qualche rilievo critico:

« [...] In tutti i lavori il candidato dimostra larghissima cultura, vivacità e versatilità d'ingegno, precisione di concetti, rigore di metodo, sicurezza di orientamento, anche rispetto ad altre branche del diritto. La Commissione si augura che il candidato raggiunga in avvenire maggiore capacità di

Alimena e Remo Pannain (lettera del rettore della R. Università degli studi di Pavia al Ministero della educazione nazionale del 25 maggio 1943).

La richiesta di Antolisei era motivata, come emerge da una lettera del 24 maggio 1943 inviata al ministro Biggini, da imperiose esigenze connesse all'acuirsi del conflitto bellico. I violenti bombardamenti su Torino del 7-8 dicembre 1942 avevano distrutto l'abitazione familiare, costringendolo a prendere alloggio in un albergo di Cuneo. I disagi dei continui viaggi a Torino per insegnare avevano alla lunga influito in modo assai sfavorevole sulle sue condizioni di salute, derivandone un forte esaurimento organico, che aveva reso necessaria una cura complessa e dispendiosa. Condizioni di vita tanto disagiate avevano finito per incidere negativamente anche sull'attività scientifica, obbligandolo a interrompere la redazione del corso di diritto penale.

Nella terna proposta dalla facoltà di giurisprudenza al Ministero dell'educazione nazionale Antolisei risultò con evidente preferenza il primo candidato (9 voti su 10), davanti a Silvio Ranieri (4 voti su 10) e a Francesco Alimena (3 su 10). Il desiderio di Antolisei di trasferirsi a Pavia, tuttavia, non si realizzò, ritenendo il ministro Biggini « di gran lunga preferibile » il mantenimento della cattedra torinese (Minuta del ministro del 3 luglio 1943). I documenti citati sono conservati in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III serie (1940-1970), b. 14. L'insegnamento di Diritto penale venne, quindi, tenuto, per incarico, nell'a.a. 1942-1943, da Virgilio Feroci, e successivamente da Pietro Nuvolone. Cfr. *Annuari dell'Università di Pavia* in www-4.unipv.it/webcesup.

selezione di sintesi a completamento delle sue notevoli doti di studioso, e lo dichiara all'unanimità degno di valutazione per la maturità » ⁽¹¹³⁾.

Nelle votazioni per la terna risultò primo a maggioranza con quattro voti a favore su cinque, davanti a Salvatore Cicala (tre voti contro due dati ciascuno a Enrico Contieri e Giuseppe Guarneri) e Giovanni Musotto (tre voti contro due dati a Stefano Riccio). Gli votò contro Giuseppe Bettiol, che preferì dare il voto per il primo posto a Pietro Nuvolone ⁽¹¹⁴⁾ — « tempra non comune di studioso », si legge nel giudizio della commissione — per sottolinearne la superiorità di ingegno rispetto a tutti i concorrenti.

A soli 27 anni Vassalli entrò nella comunità accademica dei penalisti, imponendosi per qualità scientifica davanti a colleghi coetanei o di pochi anni più anziani di lui, i cui nomi, in molti casi, lasceranno una traccia modesta nella storia della scienza penalistica italiana ⁽¹¹⁵⁾.

8. *Nomina a professore straordinario di Diritto penale presso la R. Università di Padova e trasferimento alla R. Università di Genova*

Vassalli, proposto all'unanimità dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari a coprire la cattedra di Diritto penale come prima scelta nella terna vincitrice del concorso ⁽¹¹⁶⁾, rifiutò la chiamata ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹³⁾ *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto penale della R. Università di Sassari* (Roma, 24 ottobre 1942), in *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale*, II, n. 16 del 22 aprile 1942.

⁽¹¹⁴⁾ G. VASSALLI, *Prefazione*, in R. BETTIOL, B. PELLEGRINO, *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, Cleup, 2009, p. 7.

⁽¹¹⁵⁾ Fuori dalla terna rimasero i seguenti candidati, giudicati maturi all'unanimità: Stefano Riccio laureatosi nel 1929, Girolamo Bellavista laureatosi nel 1930, Enrico Contieri laureatosi nel 1932, Pietro Nuvolone laureatosi nel 1938. Gli altri concorrenti vennero giudicati non ancora sufficientemente maturi: Aristide Manassero (classe di laurea 1906), Domenico Caiazza (classe di laurea 1920), Salvatore Messina (classe di laurea 1935), Aldo Moro (classe di laurea 1938).

⁽¹¹⁶⁾ Estratto del verbale del consiglio della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Sassari, del 6 novembre 1942, in ACS, MPI, DGIS, I, *Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954)*, b. 239, fascicolo personale Giuliano Vassalli.

⁽¹¹⁷⁾ Ricordò Vassalli una lettera di Mario Segni, amico del padre, che gli partecipava il compiacimento della vittoria al concorso e gli annunciava l'ospitalità che a Sassari avrebbe

In attesa della decisione del Ministero dell'educazione nazionale in merito alla assegnazione della cattedra, il padre Filippo si attivò subito, scrivendo direttamente al direttore generale dell'Ordine universitario:

«Caro Giustini, mi dicono che sia imminente la decisione per le Cattedre di Diritto Penale; ti rinnovo le mie più vive premure per Giuliano; ti confermo che il suo primo desiderio è Genova e il secondo è Padova; ci risulta che anche l'Università di Modena ha inviato o invierà per l'ipotesi che il titolare di Diritto Penale di lì fosse destinato altrove, la richiesta che Giuliano vada ad insegnare in detta Facoltà e di ciò non potendo ottenere le due prime destinazioni Giuliano sarebbe anche contento⁽¹¹⁸⁾. In dannata ipotesi, poiché sembra che non resterebbero libere per la facoltà di Diritto Penale che le cattedre di Cagliari e di Sassari e quella di Urbino per

trovato, in G. VASSALLI, *Una comune esperienza di insegnamento* (Atti del convegno internazionale di Studi "Salvatore Satta giuristascrittore", Nuoro, Teatro Eliseo, 6-9 aprile 1989), in *Salvatore Satta giuristascrittore*, a cura di U. Collu, Cagliari, Stef, p. 499.

⁽¹¹⁸⁾ Fu sempre Filippo Vassalli a promuovere la chiamata del figlio a Modena. Il «probabile» trasferimento di Silvio Ranieri a Padova (in questi termini si espressero Carlo Guido Mor in una lettera del 2 dicembre 1942 e Roberto Montessori in una lettera del 1° dicembre 1942, entrambe indirizzate al collega civilista), considerato il candidato «più indicato» per subentrare a Vincenzo Manzini (lettera di Roberto Ago del 2 dicembre 1942), apriva la prospettiva di un'eventuale vacanza della cattedra di diritto penale. Le *chance* di Ranieri erano, invero, meno solide, come sapeva bene Delitala già qualche anno prima, secondo quanto emerge da una lettera del 10 novembre 1938, in cui confidava a Giuliano Vassalli che per la sostituzione di Manzini, trasferitosi a Roma, «mi sembra poco probabile che Padova chiami Ranieri o Tolomei. Leone sarebbe disposto ad andarci?».

Vassalli poté contare a Modena sull'appoggio del preside e di altri influenti professori, come Carlo Guido Mor, Antonio Amorth e Benvenuto Donati e fu chiamato all'unanimità nella seduta del consiglio di facoltà del 30 novembre 1942, venendo preferito al più anziano Salvatore Cicala, che ottenne 4 voti su 5 (cfr. verbale della seduta del consiglio di facoltà del 30 novembre 1942, in Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, *Verballi della Facoltà di Giurisprudenza*, pp. 222-225).

Ricordò Vassalli, molti anni dopo, che Benvenuto Donati, che fu padrino di Giuliano a Perugia nel 1915 e che rimase in Italia dopo l'allontanamento dall'insegnamento a seguito delle leggi razziali, «patrocinò insistentemente la mia chiamata a Modena quando io invece preferii la più importante Università di Padova», in *Note preliminari del deputato prof. Giuliano Vassalli* del 29 settembre 1971, destinate *Alla Commissione nominata dal Presidente della Camera dei Deputati a' sensi dell'art. 58 del Regolamento su richiesta del deputato Vassalli*, p. 11. L'arrivo a Modena di Giuliano era peraltro visto con molto favore anche a Milano da Roberto Ago, che gli scrisse dando disponibilità a «preparare la tua successione alla cattedra milanese» di diritto penale. Le lettere e i documenti citati nella nota sono conservati in PAST, Fondo Giuliano Vassalli,

i tre vincitori del concorso, Giuliano anche che la cattedra di Urbino sia inferiore come rango a quella di Cagliari preferirebbe quella di Urbino per evidenti ragioni di comodità e poiché egli è il primo del concorso, penso non ci saranno difficoltà ad accontentarlo » ⁽¹¹⁹⁾.

Anche amici ed ex colleghi della facoltà giuridica della R. Università di Genova si mobilitarono anzitempo per promuoverne la chiamata. Si sapeva, ancora prima della sua designazione a Padova, che Vassalli mirava all'ateneo ligure ⁽¹²⁰⁾. L'occasione propizia fu offerta dal desiderio di Tolomei di ottenere, per ragioni familiari e di salute, il trasferimento dall'Università Genova a quella di Padova ⁽¹²¹⁾. Cosicché, nella seduta del 28 novembre 1942, venne deliberato « dopo breve discussione » all'unanimità, di proporre al Ministero che, qualora Tolomei avesse ottenuto il trasferimento alla cattedra penale di Padova, rimasta vacante in seguito al collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età di Vincenzo Manzini, fosse nominato straordinario all'omologa cattedra ligure Giuliano Vassalli ⁽¹²²⁾. Presentarono domanda per Genova « Alimena e [...] Pannain, ma — come rivela Giorgio Bo in una lettera — bene o male siamo riusciti a prescindere da queste due aspirazioni e a non farne neanche menzione nel famoso verbale » ⁽¹²³⁾.

b. Corrispondenza, f. Roberto Ago, f. Giacomo Delitala, f. Roberto Montessori, f. Carlo Guido Mor e b. Niccolai.

⁽¹¹⁹⁾ Lettera del 30 novembre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giuseppe Giustini.

⁽¹²⁰⁾ Come rivela una lettera del 5 aprile 1943 inviata a Giuliano Vassalli da Gaetano Pietra, all'epoca preside della facoltà giuridica patavina, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Gaetano Pietra.

⁽¹²¹⁾ Una cospicua corrispondenza, riguardante il tentativo di scambio di cattedra tra Padova e Genova, nonché gli ultimi giorni di vita di Tolomei, è conservata presso il PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, ff. Alberto Domenico Tolomei e Ugo Tolomei.

⁽¹²²⁾ Estratto del verbale del consiglio di facoltà, trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale dell'Ordine universitario con circolare del 7 dicembre 1942, in Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Verbali del Consiglio di Facoltà, anno 1942.

⁽¹²³⁾ Lettera di Giorgio Bo a Vassalli del 9 dicembre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giorgio Bo.

L'operazione del trasferimento di Tolomei, considerato oramai dai colleghi « scientificamente [...] un uomo finito »⁽¹²⁴⁾, non doveva, tuttavia, coincidere con gli obiettivi della facoltà giuridica patavina, la quale nell'ottobre 1942 propose al Ministero la chiamata di Giuseppe Bettiol, in servizio all'epoca presso l'Università di Trieste, il quale fu preferito ai foresti Giovanni Leone e Silvio Ranieri. In vista di una possibile vacanza della cattedra, Vassalli si affrettò a scrivere al rettore dell'ateneo friulano, chiedendo che venisse presa in considerazione la sua aspirazione ad essere nominato alla cattedra stessa⁽¹²⁵⁾.

Le iniziative genovese e patavina rimasero lettera morta. Il Ministero optò per l'assegnazione d'ufficio a Padova di Vassalli, che venne nominato professore straordinario di Diritto penale a far data dal 1° dicembre 1942⁽¹²⁶⁾, con il benestare di Vincenzo Manzini, dichiaratosi « ben lieto che la mia cattedra passi a lei, degnissimo di ricoprirla »⁽¹²⁷⁾.

La prospettiva di uno scambio tra Tolomei e Vassalli naufragò sul nascere a causa del prematuro decesso di Tolomei il 15 febbraio 1943⁽¹²⁸⁾.

L'arrivo di Vassalli a Padova fu un fatto inaspettato ed eclatante, che generò scalpore nella comunità accademica dei giuristi sia perché, giovanissimo, riusciva a ottenere una delle sedi universitarie più ambite d'Italia, sia perché mandava in frantumi i progetti di un

⁽¹²⁴⁾ Così si esprime Delitala in una lettera a Vassalli del 10 novembre 1938, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giacomo Delitala.

⁽¹²⁵⁾ Lettera di Vassalli, senza data, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Rettore della R. Università di Trieste.

⁽¹²⁶⁾ *Bollettino Ufficiale del Ministero della Educazione Nazionale*, II, n. 2739 del 1° novembre 1944, in Archivio dell'Università degli Studi di Padova, Professori di ruolo e incaricati cessati, b. 9, fasc. « Giuliano Vassalli ».

⁽¹²⁷⁾ Lettera di Manzini a Vassalli del 16 dicembre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Vincenzo Manzini.

⁽¹²⁸⁾ L'insegnamento di Diritto penale all'università genovese, per il restante periodo dell'anno accademico, fu affidato a Roberto Lucifredi. Sennonché dal settembre 1943 al maggio 1945 Lucifredi fu internato in un campo di concentramento in Germania prima come prigioniero militare, poi come prigioniero politico, essendosi rifiutato di prestare giuramento alla Rsi.

altro penalista di più lungo corso come Silvio Ranieri, che aspirava ardentemente alla titolarità di quella prestigiosa cattedra ⁽¹²⁹⁾.

« Caro Giuliano, — scriverà Francesco Carnelutti in una lettera di congratulazioni — l'onore è certo e anche la responsabilità; ma tu sei uomo da sentire l'uno e l'altra. Perciò non temo, come, se non si trattasse di te, temerei che il troppo rapido successo possa inebriarti » ⁽¹³⁰⁾.

L'8 gennaio 1943 Vassalli prese servizio e prestò giuramento ⁽¹³¹⁾, ma comunicò contestualmente al rettore, Carlo Anti, di non essere in condizione di esercitare le sue funzioni di professore per la perdurante situazione di richiamato alle armi e per l'impossibilità di ottenere, a cagione della sua età inferiore agli anni 32, una licenza illimitata ai fini dell'insegnamento. Alla copertura dell'insegnamento di Diritto penale si provvide, dato l'imminente inizio delle lezioni, assegnando d'urgenza la supplenza del corso a Vincenzo Manzini ⁽¹³²⁾. Per le medesime ragioni Vassalli rifiutò anche l'incarico della Procedura penale ⁽¹³³⁾, che gli era stato assegnato per l'a.a. 1942-1943 ⁽¹³⁴⁾. A Padova Vassalli si poté recare saltuariamente, probabilmente solo nel giugno 1943 in occasione di una apposita licenza militare ottenuta per partecipare alla sessione estiva degli esami e delle lauree e alla seduta del consiglio di facoltà ⁽¹³⁵⁾.

⁽¹²⁹⁾ Lettere di Ago del 15 novembre 1942 e di Amorth del 12 dicembre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, ff. Roberto Ago e Antonio Amorth.

⁽¹³⁰⁾ Lettera di Carnelutti del 19 dicembre 1942. Di tenore analogo anche due lettere di Amorth del 12 e del 27 dicembre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Francesco Carnelutti e Antonio Amorth.

⁽¹³¹⁾ Processo verbale di prestazione di giuramento dell'8 gennaio 1943.

⁽¹³²⁾ Lettera del rettore della R. Università di Padova al Ministero della educazione nazionale. Direzione generale della istruzione superiore del 9 gennaio 1943.

⁽¹³³⁾ Lettera di G. Vassalli al rettore della R. Università di Padova del 10 gennaio 1943.

⁽¹³⁴⁾ Lettera del rettore della R. Università di Padova a G. Vassalli del 4 gennaio 1943. I documenti citati sono conservati in Archivio dell'Università degli Studi di Padova, Professori di ruolo e incaricati cessati, b. 9, fasc. « Giuliano Vassalli ».

⁽¹³⁵⁾ Lettera raccomandata di G. Vassalli al Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale della istruzione superiore del 27 luglio 1944, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, fascicolo personale Giuliano Vassalli.

Il nome di Vassalli compare nel verbale della seduta del consiglio di facoltà del 30 giugno 1943, in Verbalì della Facoltà di Giurisprudenza 7 luglio 1939/10 novembre 1948, in Archivio

Dalla lettura dei verbali della facoltà genovese sembrerebbe emergere un quadro parzialmente differente dei reali motivi che tennero Vassalli lontano da Padova. Dal verbale della seduta del consiglio di facoltà di Genova del 17 marzo 1943 si apprende che per la copertura della cattedra di diritto penale rimasta vacante in seguito alla morte di Tolomei presentarono domanda di trasferimento, oltre a Francesco Alimena e Remo Pannain, anche Giuliano Vassalli, che da appena due mesi aveva preso servizio a Padova⁽¹³⁶⁾. Non dai verbali, questa volta, ma dalla lettera con cui il rettore dell'ateneo ligure accompagnò la trasmissione al Ministero della deliberazione del Senato accademico contenente la terna dei candidati proposta dal consiglio di facoltà, si trae inoltre contezza che, nella competizione per la chiamata, Vassalli poté contare sul forte sostegno della facoltà che, fuori verbale, si era espressa unanimemente a suo favore⁽¹³⁷⁾.

Dopo pochi mesi a Padova, con decreto del 7 maggio 1943, Vassalli riuscì a ottenere il trasferimento nel capoluogo ligure, con decorrenza dal mese di ottobre⁽¹³⁸⁾. Avendo preso parte alla resistenza, entrerà in servizio solo dopo la Liberazione.

dell'Università degli Studi di Padova, Facoltà di giurisprudenza, Verbali del consiglio di Facoltà, reg. 7 luglio 1939/10 novembre 1948, p. 62.

⁽¹³⁶⁾ Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Verbali del Consiglio di Facoltà, anno 1943, p. 90. In una lettera del 18 marzo 1943 Bo comunica a Vassalli che nella seduta del 17 marzo « la maggioranza dei Colleghi non si sia sentita di adottare la formula che già tu conosci (e cioè la rinnovazione pura e semplice della chiamata fatta a ottobre) per timore che o Pannain o Alimena insorgessero in qualche modo contro una simile deliberazione. D'altra parte i Colleghi avrebbero proposto una terna nella quale Tu raccogli l'unanimità dei voti, mentre A. e P. non hanno rispettivamente che tre e due voti », in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Giorgio Bo.

⁽¹³⁷⁾ Lettera del rettore della R. Università di Genova al ministro dell'educazione nazionale del 3 aprile 1943.

⁽¹³⁸⁾ Comunicazione del Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale della istruzione superiore del 10 maggio 1943, in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli. A Genova accettò di insegnare per incarico anche la Procedura penale, Università degli studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Verbali del Consiglio di Facoltà, anno 1943, p. 95.

A Vassalli subentrò nella titolarità della cattedra patavina di diritto penale Giuseppe Bettiol, la cui aspirazione, invero, all'epoca non era quella di andare a Padova (« Temo purtroppo di dovere finire io a Padova »,) bensì di essere chiamato a Milano o a Bologna (« Io non mi muovo da Trieste che per Milano o Bologna »). Si veda la lettera a Vassalli del 6 marzo 1943.

Fattore probabilmente decisivo per il trasferimento a Genova potè essere un sentimento di irresistibile attrazione per i numerosi ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza e per i tanti legami personali con molti docenti della facoltà giuridica, alcuni dei quali erano stati colleghi del padre o ne erano stati allievi o collaboratori ⁽¹³⁹⁾; tra questi vi era Giorgio Bo, cui Giuliano era legato da una fraterna amicizia, costellata di una serie di segni di comunanza intellettuale e morale ⁽¹⁴⁰⁾. Come ha raccontato lo stesso Vassalli, a propiziare il trasferimento fu proprio Bo, autorevole docente di Diritto civile presso l'ateneo ligure, che lo volle assolutamente a Genova ⁽¹⁴¹⁾.

Dietro il mancato gradimento della sede patavina, potrebbero però aver giocato anche altri fattori: oltre alle difficoltà dovute alla perdurante mobilitazione, un possibile disallineamento ideologico rispetto ai colleghi di una facoltà giuridica che, ancor più sotto la presidenza di Gaetano Pietra dal 1941, si distinse per la fedeltà al regime e per un rapporto privilegiato con la Germania nazista ⁽¹⁴²⁾.

Decisamente maggiore, al contrario, appariva l'affinità politica con i docenti della facoltà ligure, che seppur non del tutto impermeabile al regime, era composta in buona parte da studiosi che nutrivano intimamente sentimenti antifascisti ⁽¹⁴³⁾. Tra questi va annoverato appunto l'amico Giorgio Bo, che nel periodo immediatamente precedente il 25 luglio 1943, aveva aderito al Movimento cristiano sociale su invito di

⁽¹³⁹⁾ G. VASSALLI, *Presentazione* del libro *Avvocati di Genova del XX secolo*, Genova, Ordine degli Avvocati, 2000, p. 3.

⁽¹⁴⁰⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in *In memoria di Giorgio Bo* (Atti del convegno, Genova, 8 aprile 1991), Genova, Erredi, 1992, pp. 15 e 17.

⁽¹⁴¹⁾ L'impegno di Giorgio Bo è confermato dalla numerosa corrispondenza con Giuliano Vassalli. Fu proprio Vassalli a suggerire a Bo di mettersi « subito in contatto col Rettore », il senatore del Regno ed ex collega del padre Filippo, l'ecclesiasticista Moresco, il quale si spese fattivamente, anche presso il Ministero, per propiziare il trasferimento, cfr. lettera di Moresco a Giuliano Vassalli del 9 dicembre 1942 e a Giuseppe Giustini, direttore generale dell'Ordine universitario presso il Ministero dell'educazione nazionale del 23 ottobre 1942, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, ff. Mattia Moresco e Giuseppe Giustini.

⁽¹⁴²⁾ P. DEL NEGRO, *La Facoltà di Giurisprudenza di Padova (1938-1950). I docenti, il quadro istituzionale, le scelte politiche*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, p. 114.

⁽¹⁴³⁾ G. LEVI, *Antonio Falchi: l'impegno civile tra guerra e ricostruzione*, in *Teoria e filosofia del diritto in Antonio Falchi (1879-1963)*, a cura di G.B. Varnier, Genova, Genova University Press, 2015, p. 129 e s.

Paolo Emilio Taviani ⁽¹⁴⁴⁾, e che, nel periodo resistenziale, sarà impegnato nella cospirazione ligure, anche in ruoli di responsabilità all'interno della segreteria politica della Democrazia cristiana, incaricata di gestire il partito nelle regioni settentrionali ⁽¹⁴⁵⁾.

Insomma, la questione della chiamata di Vassalli a Genova andava probabilmente al di là di questioni di mero merito scientifico o di amicizia, ma concerneva il controllo della facoltà da parte del gruppo di professori non fascisti.

Nell'agosto 1943, a pochi giorni dalla caduta del regime, Vassalli, pur non avendo ancora preso servizio a Genova, è considerato di fatto un componente effettivo dell'ateneo ed è tra i 44 firmatari, di cui non pochi docenti di diritto (Giorgio Bo, Carlo Cereti, Giannetto Longo, Luigi Raggi, Salvatore Satta, Mario Scerni e Jacopo Tivaroni), di un ordine del giorno ⁽¹⁴⁶⁾, promosso, nel clima di entusiasmo esploso per la destituzione di Mussolini, da Antonio Falchi, insigne docente di filosofia del diritto dell'ateneo ligure ⁽¹⁴⁷⁾. Nel documento, pubblicato sui giornali *Il Lavoro* e *il Secolo* XIX, si esprimeva esultanza per la riconquistata libertà e si richiedeva di ristabilire l'autonomia universitaria ⁽¹⁴⁸⁾.

⁽¹⁴⁴⁾ C. BRIZZOLARI, *Un archivio*, cit., pp. 36 e 379.

⁽¹⁴⁵⁾ Ivi, pp. 393 e 412.

⁽¹⁴⁶⁾ È Vassalli a dichiarare la propria adesione all'iniziativa, sebbene il suo nominativo non compaia in calce al documento pubblicato sui quotidiani. Nel mese di agosto Vassalli si trova stabilmente a Roma impegnato nelle attività resistenziali e nella ricostituzione del partito socialista. È verosimile ritenere, pertanto, che si sia trattato di una adesione postuma o verbale. Sembrerebbero confermarlo due lettere, inviategli entrambe il 5 agosto 1943, l'una da Giorgio Bo e l'altra da Paolo Straneo, Ernesto Pierrotet, Sbrana (in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, ff. Giorgio Bo e Paolo Straneo); quest'ultima, in particolare, oltre a dar conto della vivace discussione apertasi tra i promotori in merito al contenuto dell'ordine del giorno, riferisce della volontà della maggioranza consenziente di condividere il testo anche con i colleghi assenti alla riunione in modo da renderli partecipi della manifestazione e accrescere il numero delle adesioni, così da farle assumere maggiore peso politico.

⁽¹⁴⁷⁾ Ivi, p. 22.

⁽¹⁴⁸⁾ Il testo del documento, datato 4 agosto 1943, è il seguente: «I sottoscritti professori dell'Università di Genova, lieti che sia restituita al Paese la libertà senza la quale non è possibile vita del pensiero, progresso della scienza, feconda attività dell'insegnamento: a) salutano i colleghi che attestarono con l'opera e con le sofferenze la loro devozione all'autonomia del pensiero; b) esprimono il desiderio che sia operata una giusta revisione dei provvedimenti presi dal regime fascista in materia di cultura e di insegnamento

per ragioni politiche e senza il giudizio dei competenti; c) fanno voti che ai Corpi accademici, alle Facoltà e ai professori universitari siano restituiti i loro secolari diritti di elezione ». Sulla vicenda si rinvia al resoconto di L. GARIBALDI, *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano, Mursia, 1983.

CAPITOLO IV

ANALOGIA E LEGALITÀ

1. Aperture all'analogia della legge penale sfavorevole nella scienza giuridica italiana. — 1.1. Concezione antiformalistica di Francesco Carnelutti. — 1.2. Concezione formalistica di Norberto Bobbio. — 1.3. Concezione realistica di Francesco Antolisei. — 1.4. Concezione politica di Giuseppe Maggiore. — 1.4.1. Giuseppe Maggiore, penalista di regime. — 2. Mobilitazione della scuola milanese in difesa del fondamento liberale del divieto di analogia della legge penale sfavorevole. — 3. La concezione autoritaria del principio di legalità nell'opera di Biagio Petrocelli. — 3.1. Biagio Petrocelli, penalista di regime. — 3.2. La questione dell'analogia nella concezione autoritaria della legalità. — 4. Indicatori della torsione autoritaria della legalità "fascista". Statuti differenziati della legalità: cittadini, cospiratori e nativi delle colonie.

1. *Aperture all'analogia della legge penale sfavorevole nella scienza giuridica italiana*

Il dibattito sull'analogia in materia penale si era fatto oramai vivacissimo in non pochi paesi dopo la grande riforma tedesca. Anche in Italia, ove la questione pareva da gran tempo ormai sopita, riprese vigore a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta.

Una ristretta minoranza di studiosi, molto autorevoli, sulla base di una differente lettura della crisi che stava attraversando il diritto e problematizzando le ragioni politiche e teoriche sottostanti al tradizionale divieto *nullum crimen sine lege*, si rese fautrice di una moderata apertura all'analogia sfavorevole, quale via necessaria per affrontare le nuove sfide poste dai mutamenti sociali e dall'evoluzione dello Stato moderno, con particolare riferimento al rapporto tra legge e giudice penale.

Le proposte, pur muovendo in direzione opposta, le une per estendere, le altre per contenere la discrezionalità giudiziaria, si mantennero all'interno dell'orizzonte valoriale del positivismo giuridico liberale.

Solamente nella posizione estrema di Maggiore l'abolizione del divieto di analogia puntava dichiaratamente al sovvertimento politico della forma di stato in senso totalitario.

1.1. *Concezione antiformalistica di Francesco Carnelutti*

Carnelutti, nel corso di una conferenza, già menzionata, tenuta il 14 marzo 1935 all'Università cattolica di Milano sulla posizione del diritto penale di fronte alle lacune dell'ordinamento, mosse alla tradizionale concezione della legalità penale e al divieto di analogia una critica impietosa da un punto di vista di politica del diritto. Nella tesi esposta si ritrovano assonanze con le teorizzazioni antiformalistiche allora in voga, specie fuori dall'Italia, tese a ricercare fuori dall'ordinamento giuridico nuove fonti del diritto ⁽¹⁾.

Il *nullum crimen*, riflesso del monopolio legislativo del diritto, ancorato all'illusione di un legislatore onnisciente, fa sì che negli ordinamenti attuali si verifichi un fenomeno di ipertrofia della legislazione penale, che mette in crisi la funzione regolativa del diritto e la certezza dei rapporti giuridici. Nel contempo, precludendo al giudice di colmare eventuali vuoti di disciplina attraverso la creazione di nuove norme, non consente di soddisfare esigenze di tutela di fronte ad atti socialmente dannosi non incriminati a livello legislativo, ma sentiti come tali dalla collettività.

Contro la crisi del diritto non vi sarebbe altro rimedio che un ripensamento dei rapporti tra legislatore e giudice penale, che, pur nella immutata considerazione della legge scritta come architrave del sistema delle fonti del diritto penale, apra alla possibilità di punire mediante analogia ⁽²⁾.

La certezza giuridica e con essa la funzione normativa del diritto non sarebbero dall'analogia sacrificate, dal momento che « quegli

⁽¹⁾ Da lì a breve Carnelutti abbandonerà il positivismo giuridico per volgere, con il noto saggio *Metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 1939, al diritto naturale, v. M. ORLANDI, voce *Carnelutti, Francesco*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 457.

⁽²⁾ F. CARNELUTTI, *L'equità nel diritto penale*, in « Rivista di diritto processuale civile », XII (1935), 2, p. 116.

stessi principi che dalla legge ricava il giudice li può dedurre il cittadino medesimo » ⁽³⁾.

1.2. *Concezione formalistica di Norberto Bobbio*

La posizione di Bobbio era senza dubbio la più lontana, anzi l'unica apertamente diretta a contrastare sul piano teorico le tendenze metodologiche antiformalistiche dell'epoca ⁽⁴⁾. Rivolta a garantire la certezza del diritto attraverso una rigorosa difesa della legalità giuspositivistica, vedeva nell'analogia, intesa secondo una concezione molto restrittiva, un possibile rimedio contro l'arbitrio del giudice.

Nel saggio *L'analogia e il diritto penale* (1938) ⁽⁵⁾ Bobbio considera l'analogia come un procedimento logico e avalutativo, attraverso il quale il giudice non crea su base volontaristica nuovo diritto, ma desume in via interpretativa il contenuto, non ancora rivelato, di una norma scritta attraverso la forza espansiva della sua *ratio legis*. Analogia nel diritto è unicamente *analogia legis*, identificabile con l'interpretazione estensiva che trova fondamento nell'intima razionalità del sistema positivo, e non un'inammissibile *analogia iuris* che è invece finalizzata a colmare lacune dell'ordinamento attraverso la creazione di nuove norme.

Dal punto di vista epistemologico, applicare analogicamente una norma significa — spiega Bobbio — che, date due fattispecie simili dal punto di vista della *ratio legis* (c.d. legge di validità), di cui una normativamente regolata e l'altra no, si attribuisce alla seconda la regolamentazione della prima ⁽⁶⁾. Pur dipendendo dall'identificazione, sempre opinabile, della ragione sufficiente comune ai due casi

⁽³⁾ Ivi, p. 117. Negli anni successivi la tesi sarà convintamente ribadita in F. CARNELUTTI, *Il problema della pena*, Bellinzona, A. Salvioni & co., 1943, p. 65 e s.

⁽⁴⁾ L. FERRAJOLI, *Prefazione*, in N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto* (1938), Milano, Giuffrè, 2006, p. XII.

⁽⁵⁾ Il saggio riproduce sostanzialmente il cap. XIV del libro *L'analogia nella logica del diritto*, pubblicato per la prima volta nel 1938 nella collana delle "Memorie dell'Istituto giuridico della Regia Università di Torino" (serie II, Memoria XXXVI) e riedito nel 2006 a cura di P. Di Lucia nella collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università di Camerino per i tipi della casa editrice Giuffrè.

⁽⁶⁾ N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto* (1938), Milano, Giuffrè, 2006, p. 117.

supposti simili, trattandosi di un procedimento di mera deduzione logica, l'analogia può essere considerata un ragionamento di certezza, nel senso che garantisce la certezza della forma del ragionamento e non certo delle tesi assunte come suoi contenuti.

Sulla base del significato ristretto associato all'analogia, non vi sarebbe, dunque, alcun ostacolo né logico né tantomeno giuridico ad ammetterla nel campo penale sia *in bonam* che *in malam partem* ⁽⁷⁾.

Come è stato autorevolmente rilevato, del divieto di analogia in materia penale Bobbio non contesta la funzione di garanzia a esso comunemente attribuita, ma solo « l'inconsistenza logica che lo rende inutile e inidoneo a tale funzione » ⁽⁸⁾.

Il codice penale, nel formulare il principio di legalità all'art. 1, non è certamente l'*analogia legis* che ha voluto eliminare, bensì

« il cattivo uso dell'analogia che è in altre parole abuso del potere interpretativo, cioè quel mascherare sotto le spoglie dell'analogia un giudizio arbitrario, quel far rientrare nel suo schema ogni più iniqua e più violenta sopraffazione » ⁽⁹⁾.

Come esempi di « falsa analogia » Bobbio addita le riforme introdotte nell'Unione sovietica e in Germania. Ancorando la legalità l'una alla « conformità allo scopo rivoluzionario », l'altra al « sano sentimento del popolo », vanno al di là persino dell'*analogia iuris*, aprono la porta all'arbitrio più totale, comportando la dissoluzione del principio di legalità, nell'accezione tipica dello Stato di diritto liberale ⁽¹⁰⁾. Parlare a proposito di queste eversioni semplicemente come superamento del divieto di analogia vuol dire offuscare l'enorme gravità dell'attacco da esse portato al « patrimonio comune a tutte le nazioni civili » ⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Ivi, p. 538.

⁽⁸⁾ L. FERRAJOLI, *Prefazione*, cit., p. XVII.

⁽⁹⁾ N. BOBBIO, *L'analogia nella logica*, cit., p. 226. Rispetto alle posizioni giusfilosofiche di Bobbio forte è il dissenso manifestato da Vassalli nella *Recensione* a Norberto Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto* (Torino, Ist. giurid. della R. Università, 1938, pag. 216), in « La giustizia penale », XLV (1939), 4, c. 10.

⁽¹⁰⁾ N. BOBBIO, *L'analogia nella logica*, cit., pp. 233-236.

⁽¹¹⁾ Ivi, p. 205.

1.3. *Concezione realistica di Francesco Antolisei*

La posizione di Francesco Antolisei sull'analogia è esposta nella prolusione che inaugura il 21 novembre 1940 il corso di Diritto penale, a pochi giorni di distanza dalla presa di servizio presso la R. Università di Torino ⁽¹²⁾.

Astraendo, un po' a fatica, da uno stile argomentativo appesantito da un frasario in stile fascista, sembrerebbe profilarsi una tesi che si sforza, nel quadro di una revisione critica del metodo giuridico aperta a recuperare storicità e socialità nel diritto ⁽¹³⁾, di tenere astutamente assieme, in maniera alquanto ardita, la tesi bobbiana con la concezione autoritaria del ruolo del giudice nello Stato legale di diritto.

Secondo Antolisei, alla base del divieto di analogia sfavorevole in materia penale non sarebbero ravvisabili solide basi razionali o politico-costituzionali. La questione della eventuale ammissibilità dell'analogia non costituirebbe altro che un « delicato problema d'ordine pratico », da risolvere caso per caso attraverso criteri di convenienza ⁽¹⁴⁾. Tali criteri dipendono dalle particolari condizioni di ciascun Paese in una data epoca e specificatamente « dall'indole del popolo, dai rapporti che intercedono tra i cittadini e le autorità

⁽¹²⁾ Nel giugno 1939 Antolisei propose domanda di trasferimento da Genova a Torino per subentrare nella cattedra lasciata vacante da Eugenio Florian, che era stato collocato a riposo per raggiunti limiti d'età. Nonostante la facoltà di giurisprudenza avesse votato all'unanimità per il trasferimento di Antolisei, il ministro Biggini si oppose, rilevando che: « Poiché il Prof. Francesco Antolisei è stato da pochi mesi soltanto, e precisamente solo dal 16 dicembre scorso, trasferito dalla cattedra di Diritto penale della R. Università di Parma a quella della stessa disciplina presso la R. Università di Genova, non ritengo opportuno accogliere, nello stesso interesse degli studi, la proposta per il trasferimento del professore medesimo a codesta Facoltà di Giurisprudenza » (Minuta del ministro del 13 luglio 1939). A fronte della perseveranza della facoltà torinese nel tener ferma la proposta, il trasferimento venne disposto l'anno successivo con decorrenza dall'ottobre 1940 (Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Facoltà in data 5 marzo 1940). I documenti citati sono conservati in ACS, DGIU, Fascicoli Professori Universitari, III serie (1940-1970), b. 14.

⁽¹³⁾ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 261 e ss.

⁽¹⁴⁾ Conf. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1947, p. 32, ove l'Autore dirà che il mantenimento o l'abbandono del divieto di analogia in materia penale è questione puramente di « opportunità pratica ».

governative, dalle tradizioni, dalle condizioni e qualità della magistratura, dai costumi giudiziari, ecc. » (15).

A una considerazione generale, si potrebbe ritenere — osserva Antolisei — che il divieto di analogia nel diritto penale sia fatalmente destinato a « scomparire », sia per una più efficace tutela degli interessi della comunità sociale, sia perché è una prevenzione, frutto del retaggio di un'epoca illuministica ormai passata, nei confronti del giudice penale.

Guardando anche alla situazione dell'Italia, nello Stato autoritario, sbocciato nel clima ardente del dopoguerra, si può ritenere ormai definitivamente venuta meno la preconcepita diffidenza verso l'autorità giudiziaria. Lo testimonia la tendenza, storicamente confermata anche dall'orientamento del legislatore penale fascista, a riconoscere al giudice larghi poteri nell'interpretazione e nell'applicazione della legge (16).

La questione della posizione del giudice rispetto alla legge si pone, dunque, sotto un nuovo aspetto e ciò consente di rivedere anche la questione dell'analogia in materia penale e i limiti del suo spazio di operatività a garanzia delle libertà individuali.

Tenuto conto che nello Stato fascista — soggiunge Antolisei — « [l]a divisione dei poteri, nelle sue linee essenziali, è ancora in atto », quantomeno nella misura in cui l'attività degli organi dello Stato è regolata dalla legge, e soprattutto che, trattandosi di un stato « autoritario, e per giunta veramente unitario, non può lasciare libertà di azione a nessuno dei suoi organi », si tratta di concepire la subordinazione del giudice alla legge in modo meno rigido e più rispondente alla natura delle funzioni che il giudice è chiamato ad

(15) F. ANTOLISEI, *Il giudice penale e la legge*, in « Rivista italiana di diritto penale », XII (1940), p. 465 e ss., ora in Id., *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 58. Antolisei confuta, in particolare, la tesi secondo cui la soppressione del divieto sarebbe una conseguenza inevitabile, imposta dall'indole e dalla struttura dello Stato autoritario, dal momento che, come già aveva sostenuto Delitala (G. DELITALA, *Criteri*, cit., p. 591), un eccessivo rafforzamento del potere giudiziario rischierebbe di incrinare il principio di autorità. Nello stesso senso di Antolisei si esprime anche Giuseppe Bettiol: « Il vero è che la politica non ha a che vedere con il principio stesso [*nullum crimen sine lege*]: si tratta di una *regola puramente tecnica* alla quale il legislatore preferisce in un dato momento tenersi aderente piuttosto che a un'altra », in G. BETTIOL, *Sui recenti*, cit., p. 596.

(16) F. ANTOLISEI, *Il giudice*, cit., p. 58.

adempiere nell'ordinamento giuridico attuale; funzioni, che vengono sintetizzate nel « compito di continuare, con giudizi valutativi, l'opera del legislatore nello spazio che questi ha lasciato libero »⁽¹⁷⁾.

Soluzione ottimale sarebbe, in conclusione, quella di intendere l'analogia in materia penale « nel senso ristretto e abbastanza preciso che è stato indicato da Bobbio », il quale avrebbe il pregio di contenere i pericoli per la certezza del diritto⁽¹⁸⁾.

Rivolgendo uno sguardo alla realtà italiana tra il tormentato e lo sfiduciato, Antolisei, tuttavia, osserva conclusivamente, in maniera alquanto inaspettata, considerato il tributo rivolto allo Stato fascista, che: « non mi rammarico che il divieto dell'analogia, per ora, sia stato tenuto fermo » nel codice penale vigente⁽¹⁹⁾.

1.4. *Concezione politica di Giuseppe Maggiore*

La riflessione di Maggiore sull'analogia, sviluppata in sostanziale sintonia con l'ideario giuridico-filosofico del modello di diritto penale patrocinato nei suoi precedenti scritti⁽²⁰⁾, è l'espressione più tipica di una concezione ispirata ai principi del totalitarismo di matrice nazionalsocialista⁽²¹⁾.

« Lo Stato totalitario [qual è il regime fascista] è un sistema di forze storiche concrete, che s'incentrano in un soggetto o *persona*, e non un ordinamento di forme astratte, che fanno capo a un centro d'imputazione non reale, ma finto, secondo l'infelice costruzione normativistica del Kelsen ».

Questo Stato « non si fonda sull'astratta autorità della legge, ma sul prestigio di una persona fisica, armata di volontà e coscienza, che è quella del Duce, capo della rivoluzione ». Il significato ultimo di

(17) F. ANTOLISEI, *Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale*, in « Rivista italiana di diritto penale », IX (1937), 1, p. 121 e ss., ora in *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 161.

(18) F. ANTOLISEI, *Il giudice*, cit., p. 58.

(19) Ivi, p. 59.

(20) Per una riflessione sulle radici del pensiero di Maggiore e sulla posizione espressa, negli scritti precedenti all'avvento del fascismo, sulla questione della crisi dello Stato, delle fonti e della legge, si veda P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 149 e ss.

(21) M.A. CATTANEO, *Terrorismo*, cit., p. 281 e ss.

questa forma di Stato è la « totalitarietà della *politica* », quale più alta e perfetta forma di attività umana.

Sul piano giuridico, la rivoluzione totalitaria ha portato alla « inseparabilità » tra diritto e politica e a un ripensamento del ruolo del giurista, chiamato a fare « più politica e meno dogmatica », da cui dovrebbe conseguentemente derivare l'abbandono del metodo tecnico-giuridico.

In uno Stato totalitario anche il diritto penale si deve convertire in un diritto totalitario. Secondo questo nuovo modello di diritto penale, il fondamento della punizione risiede nell'offesa recata dal delitto allo « Stato, come *persona* e autorità, che ha posto la legge », e trova nel delitto politico « il centro ideale del diritto penale ». Dal momento che lo Stato totalitario « non può tollerare alcun limite alla sua attività », tanto più quando è diretta alla persecuzione della delinquenza, non c'è spazio per il riconoscimento del principio *nullum crimine sine lege* e del divieto di analogia della legge penale sfavorevole, i quali devono essere sostituiti dal principio *nullum crimine sine poena*. Di fronte a un fatto nuovo che

« sia *sostanzialmente*, ma non *formalmente*, reato, perché non incriminato da nessuna disposizione di legge [...] lo Stato totalitario comanderà [...] ai suoi giudici di punire, creando essi la norma mancante ».

Contro il rischio dell'arbitrio di un giudice che si erge a legislatore, Maggiore ribatte che nello Stato totalitario, ove la creazione del diritto è riservata al duce, quale unica e genuina espressione della volontà del popolo, il giudice si limita, invero, a scoprire il diritto in via interpretativa e ad applicarlo, tenendosi fedele alla « volontà del Duce, quale si può ricavare dalla sua parola, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina » (22).

Il giudice non sbaglierà mai — soggiunge il penalista palermitano — né farà un uso arbitrario della sua potestà, se, in caso di incertezza nell'interpretazione della volontà inespressa dello Stato, castigherà il delinquente, appellandosi al « principio *in dubio pro repubblica*, che prende il posto, nello Stato totalitario, dell'antico *in dubio pro reo* ».

(22) G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in « Rivista italiana di diritto penale », XI (1939), p. 159 e s.

Dopo aver rivolto la sua critica al Codice penale del 1930 per aver mantenuto la previsione del principio *nullum crimen sine lege* », propone una nuova formulazione dell'art. 1 c.p.:

« È reato ogni fatto espressamente previsto come reato dalla legge penale e represso con una pena da essa stabilita. È altresì reato ogni fatto che offende l'autorità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della Rivoluzione fascista e la volontà del Duce unico interprete della volontà del popolo italiano. Tale fatto, ove non sia previsto da una precisa norma penale, è punito in forza di una disposizione analoga » (23).

Queste tesi estreme, che portavano a un sostanziale rifiuto del valore garantistico della legalità e della certezza del diritto, e presupponevano il sacrificio della divisione dei poteri, nonostante il tentativo di Maggiore di dimostrare il contrario (24), rimasero marginali nel dibattito scientifico, per lo più passate sotto silenzio, al massimo esaminate dai giuristi di regime per dimostrarne il carattere non essenziale all'edificazione dello Stato fascista, il quale, sebbene autoritario, coltivava l'ambizione di conservare, almeno sulla carta, la natura di un moderno Stato di diritto (25).

(23) Ivi, p. 160.

(24) Per una compiuta esposizione del pensiero di Maggiore va precisato che, nella concezione totalitaria del diritto penale il principio della certezza del diritto, a suo giudizio, non era compromesso, purché reinterpretato « nello stile della Rivoluzione [...] Per i regimi totalitari "certezza del diritto" è la sicurezza della società politica di non vedere annullate le conquiste della rivoluzione e di non vedere il furfante commettere ogni sorta di ribalderia all'ombra della legge e quasi ai margini del codice penale ».

In merito alla teoria della divisione dei poteri Maggiore osservò che per l'evoluzione dello Stato in senso totalitario sarebbe stato necessario non rigettarla *in toto*, quanto piuttosto un diverso modo di intenderla, dismettendone l'impostazione individualistica. « Si può ammettere che la funzione legislativa giudiziaria ed esecutiva siano distinte. L'errore è però quello di considerare queste funzioni come poteri separati, come tanti scompartimenti stagni, quando il potere dello Stato è uno e indivisibile: consiste nel governo effettivo e nella sua sovranità. La differenza tra concezione antica e illuministica e quella moderna sulla teoria della divisione dei poteri è che essi sono, secondo la dottrina costituzionale del liberalismo, altrettante potestà sul medesimo piano, con una preminenza, se mai, del legislativo; laddove nella visione moderna i diversi poteri sono modi di esistere dell'autorità dello Stato, che s'incentra nel governo e nel suo capo », ivi, p. 156 e s.

(25) Cfr., per esempio, la critica mossa alle tesi di Maggiore da P. MIRTO, *Le formule processuali negative dell'azione penale in rapporto alla dottrina degli elementi del reato*, in « Annali di diritto e procedura penale », X (1941), p. 162.

1.4.1. *Giuseppe Maggiore, penalista di regime*

Il caso di Maggiore è ricordato da Calamandrei nel *Diario* come uno dei più spregevoli esempi del malcostume degli intellettuali dell'epoca — « avventuriero della cattedra », lo definisce in maniera sprezzante in un'annotazione del 6 agosto 1939 — pronti a mutare i propri convincimenti e a sostenere tesi crudeli e riprovevoli per ottenere onori o una momentanea notorietà. Maggiore « fu, secondo il momento, gentiliano, cattolico, antifascista, così ora fa lo “squadrista” della scienza » (26).

Maggiore fu un fascista della prima ora, come emerge non solo dagli scritti che esaltarono l'ideologia del regime nelle sue componenti imperialistiche, razziali e antisemitiche (27), ma anche dai numerosi tentativi che fece per tutto il periodo della dittatura per ingraziarsi la benevolenza di Mussolini. Dal carteggio ordinario conservato nel fondo della Segreteria particolare del duce emerge che fece numerosi tentativi, a partire dal 1925, anno in cui si iscrisse al Pnf, per incontrare il capo del governo con il pretesto non solo di omaggiarlo dei suoi romanzi e pubblicazioni politiche, ma anche per « ricevere qualche direttiva autorevolissima » sui volumi in preparazione in materia di dottrina del fascismo (28). Dopo i primi tentativi andati a vuoto, Maggiore venne ricevuto, per la prima volta, nel febbraio 1939, e nuovamente nel marzo 1942 per la consegna di due volumi, *Razza e fascismo* e la riedizione di *La Politica*, che volevano rappresentare, secondo l'autore, « un tentativo — forse il primo in Italia — di intendere e sistemare i massimi problemi della politica alla luce del Fascismo » (29). Due comunicati stampa diedero notizia dell'incontro su giornali nazionali (30).

(26) P. CALAMANDREI, *Diario*, I - 1939-1941, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, p. 66.

(27) Per un approfondimento si rinvia a S. SEMINARA, voce *Maggiore, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1227 e s.

(28) Lettera di G. Maggiore alla Segreteria particolare del duce del 18 febbraio 1939, in ACS, SPD, CO (1922-43), b. 1946.

(29) Lettera di G. Maggiore alla Segreteria particolare del duce del 18 marzo 1940, in ACS, SPD, CO (1922-43), b. 1946.

(30) « Il Messaggero » del 1° marzo 1939 e « Il Messaggero » del 20 marzo 1939.

Il regime seppe ricompensare la sua schietta fede fascista con il conferimento di importati cariche, alcune di nomina governativa, all'interno di istituzioni pubbliche. La sua attività politica non si svolse esclusivamente all'interno del circoscritto ambito della cultura o dell'accademia. Maggiore, oltre a essere nominato preside della facoltà di giurisprudenza (1935-1939) e rettore dell'Università di Palermo (1938-1939), nonché commissario della Accademia di scienze, lettere e arti (1935-1939), fu anche consigliere d'amministrazione del Banco di Sicilia (1938-1943), segretario provinciale del Sindacato interprovinciale autori e scrittori per la Sicilia (1938-1943), presidente della Provincia di Palermo (1935-1943), presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Palermo, ultimo presidente nazionale dell'Istituto di cultura fascista, per soli tre giorni, dal 19 al 24 luglio 1943 ⁽³¹⁾.

Non rivestì mai cariche di partito « né ebbe, comunque, mai nel partito una posizione preminente, anche a causa della scarsa anzianità d'iscrizione », sembra riconoscere lui stesso con un certo rammarico nel memoriale difensivo diretto al Ministero della pubblica istruzione nell'ambito del procedimento di epurazione ⁽³²⁾.

Maggiore fu destituito dall'ufficio di professore dall'autorità alleata in Sicilia con provvedimento del 21 ottobre 1943 con la motivazione che

« era indubbiamente un dirigente fascista, dottrinario e propagandista negli ambienti universitari, ed era autore di libri di carattere virulentissimo in appoggio al fascismo e contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ed in generale contro i principi democratici ».

Per le medesime ragioni, nel 1944, fu sottoposto a procedimento di epurazione. Il giudizio si concluse per estinzione, nel 1946, senza valu-

⁽³¹⁾ P. NASTASI, *Le leggi razziali del fascismo e la loro applicazione a Palermo*, in www.matematica-old.unibocconi.it/giornatamemoria2005/home.htm.

⁽³²⁾ ACS, DGIS, Professori universitari epurati (1944-46), b. 19. Sulla vicenda di Maggiore, per ulteriori dettagli, si veda: E. PELLERITI, « *Italy in transition* ». *La vicenda degli Allied Military Professors negli Atenei siciliani fra emergenza e defascistizzazione*, Acireale-Roma, Bonanno, 2013; della stessa autrice si veda Id., *Il Governo Militare Alleato e il riordino delle Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei siciliani (1943-1944)*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, p. 332 e ss.

tazione nel merito degli addebiti mossi a carico di Maggiore, a seguito del suo collocamento a riposo disposto dal presidente del Consiglio dei ministri in virtù dell'art. 2 del d.l.lt. 11 ottobre 1944, n. 257. Accolto dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi il ricorso, ai sensi del d.l.p. 25 giugno 1946, n. 15, contro il provvedimento di collocamento a riposo, nel 1947 venne reintegrato nell'insegnamento.

Il naufragio del sogno totalitario e l'avvento della Repubblica costrinsero Maggiore a rivedere radicalmente le proprie posizioni. Come una banderuola che segue il soffio del vento della politica, dopo essere stato giurista fascista, nel 1948, si ripropose alla comunità scientifica come penalista liberale. Tornato a occuparsi di analogia, scrisse che

« Nulla ferisce tanto l'ordine della natura (in cui s'inserisce la libertà e la dignità della persona) come il prescrivere al giudice di punire per un fatto non incriminato espressamente da veruna legge o incriminato *ex post* da una legge retroattiva. Si tenti pur di giustificare tale aberrazione con la vittoria di un sedicente *sostanzialismo* sul *formalismo* del diritto penale. Qui il diritto penale ha cessato di esistere. La formula "nessun delitto senza pena" sostituita all'altra tradizionale "nullum crimine sine lege" diviene programma di vendetta, giammai di giustizia » ⁽³³⁾.

2. *Mobilizzazione della scuola milanese in difesa del fondamento liberale del divieto di analogia della legge penale sfavorevole*

Nel pieno della tempeste del dibattito scientifico italiano ed europeo, Vassalli tornò a occuparsi di analogia nella voce *Nullum crimine sine lege* del 1939, pubblicata sul *Nuovo digesto italiano*. L'opera, curata dal 1937 da Mariano D'Amelio, primo presidente della Corte di cassazione e futuro ministro del regno, era ideata come strumento per « aggiornare legislazione, dottrina e giurisprudenza » al pensiero giuridico della rivoluzione fascista ⁽³⁴⁾. In una fase storica che segnava un forte avvicinamento politico e culturale tra Italia e Germania e una preoccupante tendenza del legislatore

⁽³³⁾ G. MAGGIORE, *Delitto naturale e delitto legale*, in « La scuola positiva », XXVIII (1948), p. 403 e s.

⁽³⁴⁾ M. D'AMELIO, *Presentazione*, in *Nuovo digesto italiano*, I, Torino, Utet, 1937, p. X.

fascista a imitare le leggi naziste, il *Digesto* fu, in maniera del tutto singolare, la prestigiosa sede in cui ribadire e tenere vive, pur nella coscienza della crisi, le ragioni politico-costituzionali di matrice liberale del divieto di analogia della legge penale di sfavore ⁽³⁵⁾.

Il *nullum crimen sine lege* — si apprende dalla ricca voce enciclopedica, corredata da un'ampia ricerca storiografica e comparatistica — è ritenuto, in modo pressoché unanime, principio « fondamentale e assoluto » sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina ⁽³⁶⁾. Al loro interno possono al più registrarsi diversità di posizioni in merito al fondamento del divieto, che alcuni ravvisano nella funzione regolatrice della legge penale ⁽³⁷⁾, altri in un'esigenza di certezza del comando penale ⁽³⁸⁾, messa dai più in relazione ai principi dello Stato di diritto liberale e alla difesa dei diritti soggettivi individuali di libertà ⁽³⁹⁾. Pressoché unanimemente riconosciuta è la distinzione tra

⁽³⁵⁾ Va rilevato che proprio il direttore D'Amelio dimostrò qualche anno prima, a ridosso dell'approvazione della novella tedesca, di non aver forti pregiudiziali contro l'abolizione del divieto di analogia nel campo penale (*Sul crepuscolo dei codici*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 94). Per il profilo biografico di Mariano D'Amelio si veda: F. AULETTA, voce *D'Amelio, Mariano*, *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 635 e ss. e I. BIROCCHI, *L'integrazione*, cit., p. 29 e ss.

⁽³⁶⁾ G. VASSALLI, voce *Nullum crimine sine lege*, in *Nuovo digesto italiano*, VIII, Torino, Utet, 1939, p. 1175. Conf. A. TESAURO, *L'applicazione analogica della legge penale*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 445 e ss.

⁽³⁷⁾ E. ALTAVILLA, *I problemi dell'analogia in materia penale e della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1937), p. 218.

⁽³⁸⁾ E. FLORIAN, *Lezioni sulla Parte Generale del Diritto Penale*, Torino, Giappichelli, 1932, p. 131.

⁽³⁹⁾ S. RANIERI, *La legge penale e la sua applicazione*, Milano, Società editrice libraria, 1922, p. 60 e ss.; G. BATTAGLINI, *Principi*, cit., p. 224 e ss. e Id., *Diritto penale. Teorie generali*, Bologna, Zanichelli, 1937, p. 13; A. DEL GIUDICE, *Dell'analogia in materia penale*, in « La giustizia penale », XXXVI (1930), 3, c. 12 e ss.; G. BETTIOL, *L'efficacia della consuetudine nel diritto penale*, Milano, Vita e Pensiero, 1931, p. 45; F. GRISPIGNI, *Corso di diritto penale secondo il nuovo codice*, I — *Introduzione*, Padova, Cedam, 1932, p. 412; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, I, Torino, Utet, 1933, p. 305 e ss.; C. SALTELLI, *L'analogia e i principi generali di diritto in materia penale*, in « Annali di diritto e procedura penale », III (1934), p. 125 e ss.; G. BELLAVISTA, *L'interpretazione della legge penale*, Roma, Libreria Ulpiano, 1936, p. 119 e s.; G. MAGGIORE, *Principi di diritto penale*, I, Bologna, Zanichelli, 1937, p. 132.

analogia e interpretazione, che è presupposto logico della configurabilità del divieto di analogia della legge penale ⁽⁴⁰⁾.

Nella riflessione di Vassalli sul fondamento del divieto di analogia appare evidente l'impronta impressa dalla tesi esposta dal maestro Delitala nella già citata conferenza del 1935 all'Università cattolica di Milano, e che conteneva la replica all'apertura carneltutiana all'analogia ⁽⁴¹⁾. Il *nullum crimen* non è una categoria logica, avente validità perenne, bensì una categoria storica, dipendente da una serie molteplice di fattori, sia genericamente culturali e sociali, sia specificatamente politici e contingenti.

È interessante notare come Vassalli insista nel ritenere sussistente alla base del *nullum crimen* una giustificazione essenzialmente politica, e nel tenere fermo a oltranza il punto che la sua matrice ideologica, anche nell'ordinamento giuridico vigente, risiederebbe nella concezione liberale dei rapporti tra Stato e cittadino, come se questa non fosse stata capovolta in una opposta concezione autoritaria. Il divieto di analogia, garantendo la certezza del diritto, è funzionale alla difesa della libertà e dell'uguaglianza del cittadino contro l'arbitrio dei poteri dello Stato

« per i pericoli che al cittadino deriverebbero, tanto da parte degli organi di polizia quanto da parte del giudice, reso molto più libero di provvedere a suo modo e nello stesso tempo più facilmente soggetto a risentire influenze e pressioni del potere esecutivo » ⁽⁴²⁾.

Volgendo lo sguardo alla recente esperienza riformistica tedesca, Vassalli rileva, all'unisono con Delitala e Nuvolone, che l'abolizione del divieto di analogia nella Germania nationalsocialista non può, quindi, spiegarsi semplicisticamente come conseguenza del prorompere di tendenze giuridiche, in contrasto con la tradizione, in merito al modo di intendere il dualismo tra legge e diritto, né come

⁽⁴⁰⁾ G. VASSALLI, *Limiti del divieto d'analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 1 e ss.

⁽⁴¹⁾ G. DELITALA, *Criteri*, cit., p. 339 e ss.

⁽⁴²⁾ G. VASSALLI, voce *Nullum*, cit., p. 1177. La tesi che la certezza del diritto sia nel diritto penale un valore strumentale alla tutela di altri diritti, *in primis* della libertà individuale, sarà ripresa e sviluppata da M. BOSCARELLI, *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Palermo, Priulla, 1955, p. 98.

il rimedio all'insufficienza del codice penale, vecchio di oltre sessant'anni. Il fenomeno è ben più vasto e grave ⁽⁴³⁾.

Dietro la questione teorica il problema politico è « decisamente prevalente » ⁽⁴⁴⁾. Inquadrata nei suoi esatti termini, la pretesa dello Stato di punire anche quando non vi sia legge, involge il modo di intendere sia i rapporti tra Stato e cittadino, sia la collocazione del giudice all'interno dei poteri dello Stato.

La scelta del legislatore nazista — conclude Vassalli con un registro decisamente più critico e vibrante che in passato — rappresenta il risultato di un epocale cambiamento di paradigma, politico prima, giuridico poi, in senso totalitario. La possibilità di una interpretazione della legge penale secondo il “sano sentimento popolare”, infatti, « viene esaltata come una delle più luminose conquiste del nuovo diritto », ispirato a una

« concezione antiliberal, per cui il punto di vista nel diritto non può essere che quello dell'interesse della comunità popolare e della giustizia materiale, espressi entrambi nel pensiero stesso del Führer » ⁽⁴⁵⁾.

3. *La concezione autoritaria del principio di legalità nell'opera di Biagio Petrocelli*

L'intransigente difesa del divieto di analogia rimase un carattere sostanzialmente comune e immutabile della scienza penalistica italiana ⁽⁴⁶⁾.

La riflessione dottrinale proseguì animata e si focalizzò sulla questione ermeneutica concernente i limiti dell'analogia *in bonam partem*, sviluppando in maniera sempre più consapevole e sofisticata

⁽⁴³⁾ P. NUVOLONE, *La riforma*, cit., p. 11 e s.

⁽⁴⁴⁾ G. DELITALA, *Analogia “in bonam partem”*, in « Rivista italiana di diritto penale », VIII (1936), 2, p. 605 e ss., ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 399. Lo aveva rilevato anche E. FLORIAN, *Analogia penale dei giuristi ed analogia penale degli antropologi criminali*, in « La scuola positiva », XVI (1936), p. 3 e s.

⁽⁴⁵⁾ G. VASSALLI, voce *Nullum*, cit., p. 1176. Più diffusamente sulla diversità di paradigmi tra la concezione fascista e quella nazista di Stato e legalità, si veda G. DAHM, *Nationalsozialistisches und faschistisches Strafrecht*, Berlin, Juncker & Dünhaupt, 1935.

⁽⁴⁶⁾ Così V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, I, Torino, Utet, 1941, p. 312 e ss.

considerazioni e implicazioni di natura non solo logico-giuridica ma anche politico-criminale ⁽⁴⁷⁾.

Il tema di un possibile superamento del divieto di analogia non oltrepassò mai i confini del dibattito scientifico e, a quanto consta, non entrò nell'agenda politica del legislatore fascista.

Agli inizi degli anni Quaranta la granitica concezione liberale del principio di legalità iniziò, però, a vacillare sotto l'opera scientifica di Biagio Petrocelli, il quale, torcendone il significato in senso autoritario, parlò di legalità come « espressione dello Stato autoritario » ⁽⁴⁸⁾.

Ciò che richiama l'attenzione sulla tesi di Petrocelli è che, a differenza di quelle di altri penalisti, per esempio di Maggiore, ancorate a visioni mistiche dello Stato e del diritto fascista, la tesi del professore napoletano appare più insidiosa, perché formulata in maniera più presentabile. Non rinnegava, infatti, i capisaldi del positivismo giuridico come quelli di legalità e di Stato di diritto, ma ne operava una rilettura autoritaria, creando così l'apparenza di una continuità con la tradizione del pensiero penalistico italiano che avrebbe potuto favorirne la diffusione tra i penalisti.

3.1. *Biagio Petrocelli, penalista di regime*

A cinquant'anni dalla sua scomparsa, la memorialistica continua a tramandare di Petrocelli l'immagine dell'uomo « di assoluto rigore morale e di austeri costumi » e dello studioso che, anche in tempi difficili, seppe tenersi fermo a premesse di stampo liberal-garantistico, senza cedere alla « "volontà" del legislatore storico », per esempio nell'elaborazione del concetto di fatto tipico ⁽⁴⁹⁾. Viene silenziato, forse per discrezione, forse per ritrosia a fare i conti con l'ideologia di un eminente capo-scuola, il profilo politico di Petro-

⁽⁴⁷⁾ G. BETTIOL, *Diritto penale (Parte generale)*, Palermo, Priulla, 1945, p. 83 e ss.

⁽⁴⁸⁾ Registra questo nuovo indirizzo della scienza penalistica P. NUVOLONE, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, La Goliardica, 1966, p. 13. Identifica in Biagio Petrocelli il primo penalista accademico ad aver espressamente e autorevolmente affermato la conciliabilità del principio di legalità con lo Stato autoritario anche F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, Cedam, 1979, p. 137.

⁽⁴⁹⁾ C. FIORE, *Biagio Petrocelli*, in *Rileggere i maestri*, a cura di M. Tedeschi, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2011, pp. 265 e 269. Marcello Gallo parla di Petrocelli come di un « gran signore meridionale svevo [...] per il fisico e per i tratti di estrema cortesia », in Id., *La*

celli, cioè la sua concezione dello Stato e la sua schietta adesione al fascismo, ancorché entrambi ebbero indubbiamente un'influenza significativa sul suo modello di diritto penale.

Petrocelli, napoletano di nascita (5 maggio 1892) e di formazione, entrò in magistratura nel 1915, svolgendo funzioni di sostituto Procuratore del Re presso la Procura generale della Corte d'appello di Napoli e, per un anno, presso quella di Firenze. Nel 1927 si iscrisse al Pnf ⁽⁵⁰⁾.

Allievo di Eduardo Massari, vinse nel 1933 il concorso per professore straordinario alla cattedra di Diritto e procedura penale della R. Università di Cagliari, come primo della terna davanti a Raul Alberto Frosali e Arturo Santoro ⁽⁵¹⁾. Nominato straordinario all'Università Benito Mussolini di Bari, in sostituzione di Alfredo de Marsico, che era stato trasferito all'Università di Bologna, e prestato giuramento di fedeltà al regime, iniziò a percorrere velocemente le tappe di una prestigiosa carriera scientifica e politico-accademica in un ambiente fortemente dominato dalla cultura fascista.

L'ateneo barese, fondato negli anni Venti, fu fortemente voluto dai gerarchi pugliesi ⁽⁵²⁾ e poté contare sulla benevola iniziativa e assistenza del governo fascista, il quale gli affidò un duplice ambizioso ruolo, di promotore nel meridione di una formazione culturale in linea con i tempi ⁽⁵³⁾ e "porta verso l'oriente" ⁽⁵⁴⁾.

A partire dall'a.a. 1933-1934 Petrocelli insegnò, oltre alle mate-

regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale vigente, Torino, Giappichelli, 2016, p. XII.

⁽⁵⁰⁾ *Stato matricolare*, Ministero della Giustizia, in ACS, DGIS, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 373.

⁽⁵¹⁾ *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto e procedura penale della R. Università di Cagliari*, in *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale*, II, dell'8 febbraio 1934. La commissione era composta da Ugo Conti Sinibaldi, Vincenzo Manzini, Arturo Rocco, Giuseppe Maggiore, Filippo Grisigni.

⁽⁵²⁾ F. MASTROBERTI, *La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari e le leggi ebraiche*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, p. 307.

⁽⁵³⁾ O. BIANCHI, *Dalla scuola di studi corporativi alla Facoltà di Scienze politiche*, in « *Annali di Storia delle Università Italiane* », XVII (2013), p. 207. L'Autrice dà conto del fatto che ad Armando Regina, anch'egli professore di Diritto penale, vennero affidati gli insegnamenti di Storia delle Dottrine politiche e Storia e Politica coloniale.

rie penalistiche presso la facoltà di giurisprudenza ⁽⁵⁵⁾, dall'a.a. 1935-1936 anche Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, e dall'a.a. 1936-37 Storia e dottrina del fascismo nel corso di laurea in scienze politiche ⁽⁵⁶⁾.

Nel 1936 fu promosso ordinario ⁽⁵⁷⁾.

In veste di preside della facoltà ebbe sempre cura di affidare quelle materie fondamentali, più legate agli interessi politico-culturali del regime, per esempio Diritto corporativo, a docenti fascistissimi o comunque ad allievi fedelissimi, come Armando Regina, considerato dai colleghi « malato di fascismo ormai inguaribilmente » ⁽⁵⁸⁾.

Agli studiosi raccolti attorno alla cattedra di Diritto penale faceva peraltro capo a Bari l'organizzazione propagandistica del regime. Regina era il responsabile dell'ufficio cultura del Guf barese. Petrocelli, che considerava il Guf e la milizia universitaria « entità vive dell'università » nelle quali si respira il « clima del fascismo », fu membro della commissione giudicatrice per la Dottrina del fascismo alle selezioni provinciali dei Prelittorali baresi del 1937, e fu affiancato in questo ruolo da Regina nel 1938 ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁴⁾ B. PETROCELLI, *Relazione sull'anno accademico 1939-40*, in *Annuario della R. Università degli Studi "Benito Mussolini" — Bari. Anno accademico 1940-41*, Bari, Macrì, 1940, p. 13.

⁽⁵⁵⁾ Petrocelli ebbe l'incarico dell'insegnamento della Procedura penale fino all'a.a. 1938-1939, venendo sostituito l'anno seguente da Enrico Contieri, allora libero docente di Diritto e Procedura penale (AGA Bari — Verballi del Senato Accademico (1925-1944), adunanza del 1° dicembre 1939).

⁽⁵⁶⁾ Comunicazioni del rettore, in AGA, Fascicoli di persona, Armadio A, Settore II, Palchetto 6, Busta n. 51, Fascicolo n. 1117.

⁽⁵⁷⁾ Gli atti concorsuali sono conservati in ACS, DGIS, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 373.

⁽⁵⁸⁾ M. CIFARELLI, *"Libertà v' cercando..."*. *Diari 1934-1938*, a cura di G. Tartaglia, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 79. Michele Cifarelli si laureò in giurisprudenza nel 1934 a Bari con Biagio Petrocelli, proseguendo per qualche tempo gli studi di Diritto penale, costantemente esortato dal maestro. Durante l'elaborazione della tesi di laurea, ebbe come correlatore Armando Regina, che era assistente volontario di Diritto penale, del quale rimase sempre amico.

⁽⁵⁹⁾ M. MASTROGREGORI, *Moro. La biografia politica del democristiano più celebrato e discusso nella storia della Repubblica*, Roma, Salerno Editrice, 2016, p. 37.

Nell'ottobre 1937 venne nominato rettore dal ministro dell'educazione nazionale Bottai per il biennio 1937-38 e 1938-39, e riconfermato nel ruolo per il biennio 1939-1940.

Il rettore era una figura chiave del sistema di dominio dell'università, anche per il ruolo di rappresentanza del potere nei confronti dei colleghi e di questi nei confronti del regime ⁽⁶⁰⁾, e Petrocelli lo interpretò in maniera autentica ⁽⁶¹⁾.

Esponente di spicco dell'intellettualità fascista barese, fervente anticomunista ⁽⁶²⁾, collaboratore assiduo dei corsi di preparazione politica e impegnato conferenziere dell'Istituto di cultura fascista ⁽⁶³⁾, interpretò il suo ruolo istituzionale come esecutore fedele della imperiosa concezione fascista della scuola, quale « campo nel quale [lo Stato] lavora per il fine superiore della sua potenza » ⁽⁶⁴⁾. Durante il suo mandato fervida fu la partecipazione dell'ateneo alle più importanti manifestazioni e iniziative della vita politica del regime ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶⁰⁾ G. MONTRONI, *La continuità*, cit., p. 4.

⁽⁶¹⁾ Ben più di una nota di colore o caricaturale è il ricordo di Michele Cifarelli di « Petrocelli ed altri professori della facoltà giuridica in camicia nera e stivali per la seduta di laurea », in M. CIFARELLI, *"Libertà"*, cit., p. 299.

⁽⁶²⁾ In un appunto del 10 marzo 1936 Cifarelli scrive di Petrocelli: « egli vorrebbe i Giapponesi a Mosca », M. CIFARELLI, *"Libertà"*, cit., p. 106.

⁽⁶³⁾ R. MORO, *La formazione politica di Aldo Moro*, in *Aldo Moro nell'Italia contemporanea*, a cura di F. Perfetti, A. Ungari, D. Caviglia, D. De Luca, Milano, Le Lettere, 2011, p. 31. Nel 1939 fu nominato presidente della sezione locale dell'Istituto fascista di cultura (lettera di congratulazione del Podestà di Bari, in AGA, Carteggio Rettori, Armadio E, Settore V, Palchetto 1, Busta n. 1, Fascicolo n. 3) e nel 1940 componente del consiglio direttivo della sezione provinciale di Bari dell'Istituto fascista dell'Africa italiana (Comunicazione del presidente dell'Istituto Ten. Col. D. Palladino, in AGA, Fascicoli di persona, Armadio A, Settore II, Palchetto 6, Busta n. 51, Fascicolo n. 1117).

⁽⁶⁴⁾ Immediatamente dopo il suo insediamento, dichiarò che « Esiste ormai in Italia, fra lo Stato e la Scuola, una compenetrazione viva e profonda. Trattasi di una intima funzione di motivi e di scopi fra le esigenze della cultura e i problemi della politica, fra le aspirazioni della Scienza e l'ideale della Patria, fra la preparazione intellettuale e fisica dei giovani e la potenza dello Stato », B. PETROCELLI, *Relazione sull'anno accademico 1936-37*, in *Annuario della R. Università degli Studi "Benito Mussolini"* — Bari. Anno accademico 1937-38, Bari, Macri, 1939, p. 5.

⁽⁶⁵⁾ Petrocelli tenne nel marzo 1937 una conferenza per l'Istituto nazionale di cultura fascista sul tema *Il popolo nello Stato* (lettera di adesione del prof. B. Petrocelli

Petrocelli-rettore proseguì nell'opera di espansione dell'ateneo barese, nonostante le gravi difficoltà finanziarie, prodigandosi in particolare per l'istituzione della facoltà di agraria, che iniziò i suoi corsi nell'a.a. 1938-1939, per il proseguimento delle opere per il Policlinico e per trovare una sistemazione più dignitosa alla facoltà di giurisprudenza ⁽⁶⁶⁾.

Le relazioni, in occasione dell'inaugurazione degli anni accademici, e alcuni specifici interventi di direzione e amministrazione, sono anche una interessante testimonianza del suo impegno e del coraggio nel sollecitare un dignitoso comportamento da parte della classe docente e di tutte le altre componenti universitarie, necessario a rendere l'università un organismo disciplinato, in sintonia con le direttive del Ministero e nel nome di Benito Mussolini ⁽⁶⁷⁾. Nella prima severa e appassionata relazione da rettore dichiarò:

« L'Università non è a servizio, né dei professori, né degli studenti, né degli impiegati, né delle famiglie. L'Università è al servizio dello Stato » ⁽⁶⁸⁾.

del 12 gennaio 1937, in AGA, Sezione Amministrazione, Carteggio generale — I parte, Fasc. 1742-1767, b. 91), partecipò al Convegno interuniversitario di Studi politico-sociali sul tema Giustizia sociale, svoltosi a Napoli, sotto la direzione del vicesegretario del Pnf, Fernando Mazzasoma, nei giorni 16 e 17 dicembre 1939 (Telegramma di adesione del rettore B. Petrocelli del 9 dicembre 1939, in AGA, Carteggio Rettori, Armadio E, Settore V, Palchetto 1, Busta n. 1, Fascicolo n. 3) e presenziò, in rappresentanza dell'ateneo barese, al I Congresso internazionale di criminologia, tenutosi a Roma nell'ottobre 1938 (lettera di adesione del rettore B. Petrocelli del 19 luglio 1938, in AGA, Sezione Amministrazione, Carteggio generale — I parte, Fasc. 1742-1767, b. 91), nonché al I convegno nazionale della Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, che ebbe luogo alla R. Università di Milano nel gennaio 1940 (lettera di adesione del rettore B. Petrocelli del 13 dicembre 1939, in AGA, Carteggio Rettori, Armadio E, Settore V, Palchetto 1, Busta n. 1, Fascicolo n. 3).

⁽⁶⁶⁾ V. MARZI, *Azioni ed opere dell'Università di Bari nelle relazioni annuali dei Rettori. 1925-2005*, Bari, Adda, 2009, p. 81.

⁽⁶⁷⁾ Si avverte nei discorsi di Petrocelli la forte influenza delle indicazioni date dal ministro Bottai nel messaggio del 28 ottobre 1937 (« l'Università deve essere un meccanismo ordinato »), che aveva sostanzialmente imposto una specie di codice di comportamento a tutti i Rettori.

⁽⁶⁸⁾ B. PETROCELLI, *Relazione sull'anno accademico 1936-37*, cit., p. 16 e s.

Rettore forte, austero, integerrimo, anche Petrocelli cedette alla richiesta del « carissimo amico e compare », cav. Nicola Brescia, Dirigente dell'Ufficio postale e telegrafico di

Il rettorato di Petrocelli coincise con gli anni in cui l'Italia aveva appena imboccato con decisione la via dell'antisemitismo di Stato dopo la pubblicazione del celebre *Manifesto degli scienziati razzisti* del 14 luglio 1938. Ebbe quindi il delicato compito di gestire gli effetti delle leggi razziali sul personale dell'ateneo. Sotto il suo mandato vennero dispensati dal servizio in applicazione del r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779 due illustri docenti della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, i professori Bruno Foà e Giorgio Tesoro. Nella *Relazione sull'anno accademico 1937-1938*, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico, iniziata con la deposizione di una corona al sacrario dei caduti fascisti, l'epurazione dei docenti fu trattato alla stregua di una ordinaria questione di movimentazione di docenti⁽⁶⁹⁾. Non una manifestazione di solidarietà, non un cenno di ringraziamento o di saluto ai docenti espulsi⁽⁷⁰⁾. Il rettore si limitò a ribadire le cattedre vacanti nella totale indifferenza del corpo accademico⁽⁷¹⁾.

Petrocelli si dimostrò solerte nell'attivare « immediatamente », conformemente a quanto previsto dalla *Dichiarazione sulla razza* del 6 ottobre 1938 del Gran consiglio del fascismo, due « importanti insegnamenti »: Biologia delle razze umane e Demografia generale e

Fasano (Brindisi), di patrocinare presso il Provveditore agli Studi di Brindisi l'avvicinamento alla famiglia mediante trasferimento della figlia, maestra di scuola elementare, nonché di raccomandare due signorine, una delle quali fidanzata del figlio di Brescia, candidate al locale concorso magistrale. « È questa una cosa che potrai seguire più direttamente e una tua telefonata al Provveditore potrà essere, al momento giusto, forse decisiva. Scusami tanto la noia che ti procuro, ma il Brescia è un vecchio e caro amico di famiglia, al quale non mi è possibile rifiutare nulla », lettera di B. Petrocelli del 13 luglio 1942, in AGA, Carteggio generale, Armadio A, Settore XII, Busta n. 127, Fascicolo n. 2369).

⁽⁶⁹⁾ « La stessa Facoltà di Economia e Commercio, presso la quale trovavasi l'unico professore di ruolo di questa Università che fosse di razza ebraica, riservandosi di proporre in occasione di prossima vacanza la destinazione di un professore di ruolo alla fondamentale cattedra di Economia corporativa, ha intanto chiesto che sia bandito il concorso per la cattedra di Diritto corporativo e Legislazione del Lavoro, mostrando in tal modo una piena sensibilità della primaria importanza di tale insegnamento nel Regime Fascista », B. PETROCELLI, *Relazione sull'anno accademico 1937-38*, in *Annuario della R. Università degli Studi "Benito Mussolini"* — Bari. Anno accademico 1938-39, Bari, Macri, 1940, p. 10.

⁽⁷⁰⁾ Sulle differenti reazioni e atteggiamenti dei rettori di fronte alle conseguenze delle leggi razziali, si veda: G. CIANFEROTTI, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in « Le carte e la storia », X (2004), 2, p. 15 e ss.

⁽⁷¹⁾ V. MARZI, *I Rettori dell'Ateneo barese. 1925-2015*, Bari, Adda, 2015, p. 49 e s.

demografia comparata delle razze. Fu, altresì, zelante nell'assicurare che, come richiesto dalla Circolare n. 6595 del 22 ottobre 1938 del ministro Bottai,

« la più accorta vigilanza sarà esercitata affinché essi siano condotti non soltanto con la necessaria serietà e preparazione scientifica, ma anche con la dovuta comprensione di tutti gli aspetti politici, sociali e umani del delicato problema » (72).

Nel 1940 Petrocelli riuscì a tornare alla R. Università di Napoli in sostituzione di Alfredo de Marsico, che era stato chiamato, a sua volta, all'Università della Capitale (73). Prese il suo posto nell'insegnamento di Diritto penale, Giovanni Leone, ordinario a Messina. Petrocelli, forte della fiducia del regime, nel 1943 sarà nominato rettore dell'ateneo partenopeo (74), questa volta, però, non senza qualche difficoltà (75). Rimarrà in carica per brevissimo tempo, fino

(72) B. PETROCELLI, *Relazione sull'Anno Accademico 1937-38*, cit., p. 16.

Petrocelli sostenne, altresì, l'iniziativa del collega Umberto Toschi per una prolusione su Razza e ambiente nella vita economica in occasione dell'inaugurazione dei Corsi della Scuola sindacale e della Scuola di perfezionamento in Studi Corporativi della R. Università di Bari. Si veda la documentazione conservata in AGA, Sezione Amministrazione, Carteggio generale — I parte, Fasc. 1882-1894, b. 99.

(73) Il trasferimento di Petrocelli a Napoli, in quanto disposto con d.m. 11 ottobre 1940, senza il voto della facoltà interessata, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071, venne revocato dal Ministero della pubblica istruzione in base alle disposizioni introdotte, dopo la caduta del regime, dal d.lg.lt. 5 aprile 1945, n. 238. Petrocelli non tornò mai a Bari come professore, dal momento che la revoca del decreto di trasferimento venne resa non operativa dalla deliberazione della facoltà di giurisprudenza di Napoli che, avvalendosi della possibilità concessa dal menzionato decreto legislativo, votò che alla cattedra di Diritto penale, resasi disponibile, fosse nuovamente assegnato Petrocelli. La documentazione è conservata in ACS, DGIS, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 373.

(74) Dalla Scheda personale, indirizzata all'Alto commissariato aggiunto per l'epurazione dell'amministrazione della pubblica Istruzione (Università degli Studi di Napoli Federico II, Fascicoli docenti, Fascicolo di Biagio Petrocelli), si apprende che Petrocelli rivestì la carica di rettore a Napoli da maggio ad agosto 1943.

(75) Nelle more del procedimento di nomina a rettore dell'ateneo partenopeo, il sottosegretario di stato al Ministero dell'interno, Umberto Albini, ricevette da fonte confidenziale e trasmise per conoscenza al ministro dell'educazione nazionale, Carlo Alberto Biggini, un appunto riguardante Petrocelli, nel quale veniva fortemente stigmatizzata la sua personalità severa e conflittuale, che qui si riporta integralmente: « 1) —

al colpo di stato del 25 luglio. Al suo posto sarà nominato lo storico Adolfo Omodeo, che gestirà per conto degli alleati l'epurazione dell'università partenopea. La commissione rettorale d'epurazione, formata da illustri accademici napoletani antifascisti, prese molto sul serio il compito affidatole, promuovendo un'azione, cauta e moderata, ispirata da principi ben illustrati da Omodeo per un'epurazione sia politica che scientifica ⁽⁷⁶⁾.

Per precise informazioni circa gli atteggiamenti ed i fastidi che dette alle Autorità politiche ed amministrative durante il suo Rettorato a Bari rivolgersi al Prefetto di Bari ed al Federale nell'epoca in cui egli era Rettore 1938-1940. 2) — Quando era Sostituto Procuratore del Re a Napoli si trovò in tali difficoltà per cui chiese il trasferimento a Firenze. Con la Magistratura non ha conservato alcun rapporto così che quando [svolse] la prolusione a Napoli non intervenne alcun Magistrato di grado superiore. 3) — Prove di megalomania: *a)* appena nominato Rettore a Bari si allontanò dall'albergo nel quale conviveva con gli altri colleghi. *b)* a Napoli ha voluto che la sua prolusione fosse tenuta a qualunque costo nell'Aula Magna giustificando la sua richiesta con la posizione eminente dovuta al fatto che era stato Rettore a Bari. *c)* a Bari si era coperto di ridicolo per alcuni atteggiamenti di Rettore (bagno nel Rettorato rosa per cui spese 70 mila lire in una Università che non ha mezzi). Discorso con insolenze ai professori appena nominato Rettore. Fotografie ripetute quattro volte per far risultare la sua firma. Persecuzione al Prof. Resta niente altro colpevole che di non poter essere preso in considerazione per cariche accademiche. Persecuzione al Prof. Lauria, allorché era a Bari, colpevole di aspirare ad essere trasferito a Napoli a cui lui aspirava. 4) — Non gode alcuna simpatia non solo fra i colleghi ma neanche fra gli studenti che parecchie volte sono andati in Rettorato per protestare per il suo modo di agire. 5) — Va dicendo di essere già stato officiato come Rettore per mettere a posto l'Università di Napoli. 6) — Caduto il Ministro Bottai e il Sottosegretario Del Giudice i quali mai avrebbero pensato a nominarlo Rettore perché conoscevano perfettamente quali difficoltà egli aveva creato a Bari per i suoi rapporti con gli studenti, con i colleghi, con il Prefetto, con il Federale e approfittando della circostanze del cambio della guardia del Prefetto e del Federale il Petrocelli è corso all'attacco per la nomina a Rettore con quella stessa campagna denigratoria che aveva svolto a Bari contro il Rettore Barillari ».

Queste accuse, che vanno senz'altro prese con beneficio d'inventario, sono comunque utili per comprendere la personalità di Petrocelli e il modo di esercitare la propria funzione di docente e rettore, quindi le ragioni su cui si fondava la fiducia riposta in lui dal regime. In risposta alle informazioni trasmesse, infatti, il ministro Biggini richiamò l'attenzione di Albinì sul fatto che « è proprio a causa di tale severità che io l'ho nominato Rettore, allo scopo di evitare lo sfacelo al quale si sarebbe altrimenti andati incontro » (lettera del 21 maggio 1943). Il carteggio è conservato in ACS, DGIS, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 373.

⁽⁷⁶⁾ Per un resoconto dell'epurazione all'interno della R. Università di Napoli, v. M. FLAMIGNI, *Professori*, cit., p. 50 e ss.

Nei confronti di Petrocelli venne aperto un procedimento di epurazione, che si concluse con archiviazione per la genericità degli asseriti mossi a suo carico dal professore Leonida Capobianco ⁽⁷⁷⁾.

Al di là dei proclami, delle manifestazioni in camicia nera e dei discorsi ufficiali, fu Biagio Petrocelli certamente un giurista di regime, come attesta l'ampia sintonia del suo pensiero giuridico con l'autoritarismo della giustizia penale fascista.

3.2. *La questione dell'analogia nella concezione autoritaria della legalità*

Il periodo napoletano registra nel pensiero penalistico di Petrocelli l'affiorare di un sistema di idee tipicamente autoritarie, che egli era venuto maturando nel solco di una cultura giuspubblicistica conservatrice.

La prolusione al corso ufficiale di Diritto penale, intitolata *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, non sembra essere semplicemente una dotta dissertazione sul metodo con cui si presenta il 13 gennaio 1941 ai colleghi della facoltà giuridica. Essa appare piuttosto un manifesto politico per un diritto penale autoritario. Le idee, che qui vengono enunciate, saranno ampiamente riprese nel manuale *Principi di diritto penale*, a partire dalla prima edizione del 1942, un *Corso di lezioni universitarie* destinato quindi alla formazione delle giovani generazioni.

In discontinuità con la tradizione della dogmatica penalistica italiana, Petrocelli relativizza politicamente e storicamente il significato e il fondamento del principio di legalità, negando che esso abbia « per suo proprio ed esclusivo fondamento la libertà dei cittadini », intesa nell'accezione liberale come *Abwehrrecht*. Egli ritiene, invece, che il principio di legalità abbia un fondamento essenzialmente razionale, in quanto espressione non solo di « un principio morale » ma anche di « una esigenza logica », intrinseca-

(77) Decreto di archiviazione del Commissario per l'epurazione dell'8 ottobre 1945, in ACS, DGIS, Fascicoli Professori Universitari, III Serie (1940-1970), b. 373.

mente connessa alla funzione di comando della norma, secondo la concezione imperativistica del diritto ⁽⁷⁸⁾.

Più precisamente, il *nullum crimen* appare

« come una manifestazione, nel campo del diritto penale, del principio generale dichiarato nell'art. 14 delle preleggi, per cui le norme che importano un divieto (e il diritto penale non è che un sistema di divieti) devono essere espresse; e ciò — a noi sembra — per loro natura, perché siano nell'interesse sociale ben determinati i limiti della sfera giuridica di ciascuno »,

ossia della libertà che lo Stato assegna al cittadino nella comune convivenza e nei rapporti con lo Stato.

Pertanto, conclude Petrocelli,

« [...] la verità è che *nullum crimen nulla poena sine lege* è innanzi tutto e sopra tutto un principio di ordine, e come tale interessante più lo Stato che il cittadino. La funzione punitiva dello Stato — soggiunge in conclusione — tanto più si eleva nel suo significato e nella sua efficacia quanto più si manifesta come reazione alla disobbedienza; ma l'obbedienza come dovere, sia giuridico che morale, importa la certezza del comando, senza della quale è la stessa autorità di chi comanda che è scossa dalle fondamenta » ⁽⁷⁹⁾.

Il passaggio della prolusione, nel quale emerge più schiettamente l'allineamento del pensiero giuridico di Petrocelli all'ideologia del regime — passaggio che sarà ampiamente rimaneggiato nella riedizione della lezione nella raccolta di *Saggi di diritto penale* del 1952 — e sul quale si richiama l'attenzione, è il seguente. Petrocelli afferma che il principio di legalità,

⁽⁷⁸⁾ « Esisteva nella vita e nel pensiero assai prima dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Questi movimenti sorsero quando nella realtà il principio subiva da tempo le più gravi e manifeste violazioni. Era il momento storico della libertà, e il pensiero e la politica si impadronirono di quel principio, elevandolo e illuminandone l'aspetto più vicino alle idee del tempo. Avvenne così che il suo fondamento fu visto nella libertà dei cittadini e in nome di essa propugnato e difeso. Ma in realtà questo non è il suo fondamento, e nemmeno il principale », B. PETROCELLI, *Principi di diritto penale. Corso di lezioni universitarie*, I, Padova, Cedam, 1942, p. 136.

⁽⁷⁹⁾ Ivi, p. 137.

« ben lungi dall'essere rimasto nel nostro codice come sopravvivenza di mentalità illuministica e liberale, rappresenti invece, per spontanea naturale efficienza del suo contenuto, una delle basi più solide del regime autoritario » ⁽⁸⁰⁾,

che ha posto come principio supremo proprio l'autorità dello Stato. Perciò

« si può sicuramente affermare che la certezza del diritto è la maggiore manifestazione della sua potenza. Certezza vuol dire innanzi tutto certezza del comando, e quindi certezza del manifestarsi della autorità dello Stato » ⁽⁸¹⁾.

Se, dunque,

« [s]egnare i limiti fra lecito e illecito, in specie nel campo penale, è interesse, prima che del cittadino, dello Stato » ⁽⁸²⁾, « [e]vidente è l'errore di ritenere che la legge — è la conclusione — è un limite alla potenza dello Stato autoritario, mentre, anche, e soprattutto, per lo Stato autoritario, essa non è un limite, ma l'unico mezzo possibile di manifestarsi dell'autorità, sia in quanto è norma per la condotta dei cittadini, sia in quanto è guida del potere degli organi » ⁽⁸³⁾.

⁽⁸⁰⁾ Il virgolettato non compare nella nuova versione del saggio del 1952.

⁽⁸¹⁾ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, in « Rivista italiana di diritto penale », XIII (1941), p. 20 e s., il quale aggiunge che « Ecco perché quando, nella Relazione al nuovo codice penale, il Guardasigilli spiegava la riaffermazione del principio *nullum crimine nulla poena sine lege* e il mantenimento del divieto di analogia, si serviva, a mio avviso, del termine *libertà dei cittadini* nel senso giuridico e, direi, autoritario, per cui esso denota quella sfera di azione che è lasciata al cittadino, e di cui egli deve conoscere esattamente i limiti, senza di che non è concepibile che si possa prestare cosciente obbedienza all'autorità dello Stato e contribuire ai fini della sua potenza e al benessere di tutti ». Petrocelli si riferisce al passaggio della *Relazione* di Alfredo Rocco in cui si afferma che l'articolo 1 del codice penale « continuerà a costituire il presidio massimo della libertà dei cittadini, la quale non può essere penalmente limitata, se non in seguito ad un espresso divieto del legislatore, né con sanzioni, che non siano state antecedentemente da questo stabilite », in *Relazione sul Libro I del Progetto*, in *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, V, Progetto definitivo di un Codice penale con la Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, parte I, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 19.

⁽⁸²⁾ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo*, cit. p. 21 e s.

⁽⁸³⁾ Ivi, p. 22. Il virgolettato è integralmente eliminato nella nuova versione del saggio del 1952.

Nella preferenza per un ordine giuridico teso a garantire l'interesse primario dell'autorità dello Stato, emerge in Petrocelli un pensiero sulla legalità non neutrale, quantomeno sulla funzione della legalità fascista ⁽⁸⁴⁾, vagheggiata da Alfredo Rocco ⁽⁸⁵⁾ (su contenuti specifici della legislazione penale dell'epoca non si conosce il suo pensiero). La legalità, pensata non già in funzione delle libertà degli individui, bensì delle esigenze e della volontà del potere poli-

In relazione proprio alla funzione del giudice, afferma Petrocelli che « il vero potere del giudice e l'alta considerazione del suo ufficio nella coscienza civile derivano dalla legge, dal fatto cioè di essere il giudice in ciascun caso l'interprete di un potere che sovrasta, innanzitutto, il suo, e che pertanto lo distacca dalla vicenda concreta che è l'oggetto del suo esame, ponendolo in una sfera superiore. Non c'è nulla che più elevi il giudice quanto l'essere sottoposto alla legge ». « La sottoposizione del giudice alla norma trae valore non soltanto dall'altissimo significato etico e giuridico che in tal modo assume la sua funzione, ma anche dalla evidente utilità sociale che deriva da ogni rinnovata manifestazione della generalità e sicurezza del diritto », ivi, p. 18 e s.

Non ci si trova di fronte a quell'atteggiamento formalistico di descrizione dell'attività giudiziaria, adottato durante il fascismo da una parte dei giuristi, strategicamente, credendo di poter resistere così alle pressioni del Governo autoritario (G. CONSO, *Dubbi in via di superamento: neutralità della scienza, neutralità del giurista?*, in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, I, Milano, Giuffrè, 1972, p. 542), quanto piuttosto a un modo di avallare teoricamente e politicamente la subordinazione del giudiziario al legislativo.

Come sottolinea Petrocelli, (*Principi*, cit., p. 23), nel quadro di una riflessione sui rapporti tra diritto e politica, « la determinazione del contenuto della norma non può essere compiuta dall'interprete se non attraverso la conoscenza dei motivi, delle aspirazioni, dei fini politici di ogni genere da cui la norma ha avuto vita. Più che una semplice conoscenza occorre anche una vera e propria penetrazione del mondo politico da cui ha avuto origine la norma, dandovi con ciò ingresso nella interpretazione del diritto, nella giusta misura, anche a quegli elementi di intuizione e di sentimento che non possono esserle estranei ». Donde — tornando alla prolusione napoletana — « Pensare che oggi un giudice italiano possa interpretare il diritto fascista senza aver conoscenza sicura di questo complesso di elementi, e che un giudice germanico possa adempiere allo stesso ufficio ignorando, o conoscendo superficialmente, i motivi ispiratori della politica nazionale significa essere al di fuori della realtà. [...] Penso di essere perfettamente d'accordo col nostro Maggiore, uno dei penalisti più vivacemente sensibili alla importanza dell'elemento politico nel diritto, quando afferma: "La politica alimenta il diritto in ogni momento, legislazione, interpretazione, esecuzione », B. PETROCELLI, *Per un indirizzo*, cit., p. 9 e s.

⁽⁸⁴⁾ F. COLAO, G. NEPPI MODONA, M. PELISSERO, *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in « Democrazia e diritto », XLVIII (2011), 1-2, p. 185.

⁽⁸⁵⁾ ALF. ROCCO, *Legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche*, in *Scritti e discorsi politici*, III, Roma, Giuffrè, 1938, p. 869 e ss.

tico ⁽⁸⁶⁾, metteva nelle mani dello Stato, senza limitazione legale alcuna, «ogni discrezionale decisione sugli ambiti di libertà dei cittadini e sulla 'compatibilità' dei loro comportamenti», al fine di esprimere ed esercitare un dominio totale sulla vita politica, sulla società e sugli individui ⁽⁸⁷⁾.

Su queste premesse, Petrocelli proclama la propria contrarietà all'abolizione del divieto di analogia, che significherebbe dare al giudice un « indefinito potere », che contraddirebbe l'esigenza della certezza quale requisito logicamente insopprimibile della norma penale nella sua dimensione del comando ⁽⁸⁸⁾.

« La giustizia formale, cioè quella della legge, è sempre, con tutte le sue umane imperfezioni, più sicura e più aderente ai principi dell'ordine e dell'autorità che non una pretesa giustizia sostanziale, da dichiararsi dai giudici secondo gli innumerevoli e variabili loro punti di vista » ⁽⁸⁹⁾.

Inoltre, di fronte a una legge penale che presenti insufficienze e imperfezioni, a parte la possibilità di porvi rimedio mediante un'interpretazione estensiva, sarebbe

« assai meglio, finché non sia opportunamente modificata dalla nuova, lasciare che alcuni casi restino al di fuori della desiderata disciplina che non compromettere il valore stesso della legge in genere, e della disciplina giuridica, forzandola a comprendere fattispecie che non vi sono previste e creando un precedente pericoloso per tutti i tempi e tutti i casi » ⁽⁹⁰⁾.

La tendenza a favorire l'ingresso dell'analogia nel diritto penale troverebbe origine, secondo Petrocelli, in un eccesso di preoccupazione circa la possibilità di difesa da parte dello Stato contro qualunque manifestazione dannosa o pericolosa all'ordine costituito.

« Io dico che lo Stato forte sa creare il diritto penale che si adatta a tutti i casi, e integrarlo quando occorre. Comunque, non ha ragione di

⁽⁸⁶⁾ Come rilevano in Germania anche G. DAHM, F. SCHAFFSTEIN, *Liberales*, cit., p. 52.

⁽⁸⁷⁾ M. SBRICCOLI, *Le mani*, cit., p. 1007.

⁽⁸⁸⁾ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo*, cit., p. 17.

⁽⁸⁹⁾ B. PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 138.

⁽⁹⁰⁾ Ivi, p. 139.

temere i pochi casi che non abbia previsto, in quanto il complesso dei suoi gangli difensivi costituisce, in ogni modo, efficace tutela anche contro questi casi. Basti pensare all'azione della polizia » ⁽⁹¹⁾, che è « il mezzo col quale lo Stato può reprimere senza timore di lacune, ogni manifestazione pericolosa o dannosa, anche se mai prevista dalla legge », essendo il principio *nullum crimen* valevole solo per il diritto penale ⁽⁹²⁾.

Entro questi limiti l'azione della polizia « può essere amplissima e lo Stato rimanere perfettamente Stato di diritto, bastando per ciò che i poteri della polizia siano disciplinati dalla legge » ⁽⁹³⁾.

La concezione autoritaria della legalità di Petrocelli nasce, dunque, all'interno di un'idea di Stato di diritto minima, formalistica, applicabile a qualsiasi ordinamento giuridico ⁽⁹⁴⁾.

Con l'avvento della Repubblica, anche Petrocelli, come altri giuristi accademici di regime, reindirizzò il proprio pensiero verso idee più liberali. Negli anni in cui era in servizio come giudice alla Corte costituzionale scrisse che

« Il principio di legalità nel diritto penale (*nullum crimen nulla poena sine lege*) è un principio fondamentale della civiltà giuridica, posto a garanzia della libertà dei cittadini e della certezza del diritto, in particolar modo del diritto penale, cioè di quella branca del diritto che più direttamente incide sulla libertà stessa » ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹¹⁾ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo*, cit., p. 22.

⁽⁹²⁾ B. PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 139. « Solo che le misure della polizia non possono né devono andare confuse con la pena. Incarcerare taluno perché ha commesso un'azione ritenuta pericolosa all'ordine dello Stato, ma giammai prevista dalla legge (e l'analogia altro non è che l'estensione a casi non previsti), è una misura di polizia, non una pena, e denominarla pena non vale se la sostanza ne è diversa » (pagina 139).

⁽⁹³⁾ B. PETROCELLI, *Per un indirizzo*, cit., p. 22. In tal senso già Id., *La funzione della pena*, in *Scritti giuridici in memoria di Massari*, Napoli, Jovene, 1938, ora in *Saggi di diritto penale*, Padova, Cedam, 1965, p. 127 e ss. e Id., *La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica*, Padova, Cedam, 1940, p. 302 e s.

Studiosi tedeschi già avevano colto, sin dai primi studi comparatistici sull'analogia, che la differenza sul tema tra il legislatore fascista e quello nazionalsocialista derivava da una diversa concezione della legalità nello Stato italiano e in quello tedesco, per tutti B. ACKERMANN, *Das Analogieverbot*, cit., p. 20 e s.

⁽⁹⁴⁾ G. AMBROSINI, « Stato di diritto » e « Stato moderno », in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, I, Milano, Giuffrè, 1972, p. 17.

⁽⁹⁵⁾ B. PETROCELLI, *Appunti sul principio di legalità nel diritto penale*, in *Saggi di diritto penale. Seconda serie*, Padova, Cedam, 1965, p. 187.

4. *Indicatori della torsione autoritaria della legalità "fascista". Statuti differenziati della legalità: cittadini, cospiratori e nativi delle colonie*

Il percorso scientifico di Vassalli sull'analogia si conclude con la monografia *Limiti del divieto di analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali* (1942), ove il fuoco dell'indagine scientifica si sposta sull'estensibilità analogica della legge penale di favore ⁽⁹⁶⁾.

L'opera, pubblicata qualche mese dopo l'approvazione del nuovo codice civile italiano, è anche la sede per proclamare la vittoria, come vedremo, dimezzata, del fronte di chi in Italia aveva sostenuto il necessario mantenimento del divieto di analogia a garanzia della certezza del diritto e delle libertà individuali. L'art. 14 delle Disposizioni della legge in generale, nello stabilire che « Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati », assumeva, di fronte al disposto dell'art. 1 c.p., « un valore altissimo di conferma e di ulteriore consacrazione legislativa del tradizionale divieto » *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Ribadiva inequivocabilmente un principio che proprio nel decennio intercorso tra le due disposizioni era stato sottoposto a varie critiche in Italia, e che soprattutto era stato giudicato espressione di sorpassate concezioni liberali, e conseguentemente ripudiato, da regimi politici analoghi al regime vigente in Italia, come quello nazionalsocialista germanico ⁽⁹⁷⁾. Con ciò, la prospettiva dell'abolizione del divieto di ana-

⁽⁹⁶⁾ Negli anni della Repubblica a Vassalli, considerato per lungo tempo il maggiore studioso dei problemi della legalità penale, verranno affidati numerosi incarichi per la redazione di prestigiose voci enciclopediche, in cui le tesi elaborate sotto il regime verranno ribadite e attualizzate: *Analogia nel diritto penale*, in *Novissimo digesto italiano*, I, Torino, Utet, 1957, p. 607 e ss. e in *Digesto delle discipline penalistiche*, I, Torino, Utet, 1987, p. 158 e ss. (oggi in G. VASSALLI, *Scritti giuridici*, I, 1, Milano, Giuffrè, p. 387 e ss.) e *Nullum crimen sine lege*, in *Novissimo digesto italiano*, XI, Torino, Utet, 1965 p. 493 e ss., in *Novissimo digesto italiano*, Appendice V, Torino, Utet, 1986, p. 292 e ss., e in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino, Utet, 1994 p. 278 e ss.

⁽⁹⁷⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 34.

logia *in malam partem* appariva, agli occhi dei protagonisti di quell'epoca, inconcepibile in Italia ⁽⁹⁸⁾.

Nella monografia Vassalli non poteva, al contempo, non prendere realisticamente atto, in una lunga nota a piè di pagina, di quanto la tenuta della legalità, nonostante la proclamazione del suo incontrastato vigore, fosse in verità problematica a una valutazione globale dell'ordinamento giuridico.

L'autoritarismo, che pervadeva lo spirito di tutta la legislazione fascista, aveva aperto surrettiziamente « più di una breccia » nella concezione liberale del *nullum crimen*, comportando una mutazione nella redazione tecnica delle norme di legge, sempre più connotate da elementi normativi estremamente vaghi o elastici, sia nella descrizione del tipo criminoso sia nella definizione dei presupposti della sanzione penale o di altre misure coattive o coercitive extra-penali ⁽⁹⁹⁾.

Lo Stato forte aveva dimostrato di sapere « creare il diritto penale che si adatta a tutti i casi » — secondo la ricordata espressione di Petrocelli — soprattutto laddove era in gioco la tutela di interessi cruciali e specificatamente contro comportamenti che attentavano alla protezione della razza italiana nelle colonie e alla stabilità politica del regime ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁸⁾ G. VASSALLI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino, Utet, 1994, p. 306 e s.

⁽⁹⁹⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 36, nt. 1. A pagina 37, nella prosecuzione della citata nota, Vassalli rileva criticamente che: « Un altro ordine di manifestazioni, più interessante e più nuovo del primo, è dato da tutti quegli atti o provvedimenti non legislativi che vietano determinati comportamenti e stabiliscono pene, le quali di fatto trovano applicazione da parte degli organi della giurisdizione penale né più né meno come se avessero il loro diretto fondamento nella legge: esempio tipico le numerose circolari, disposizioni amministrative, talora financo chiarimenti o comunicati stampa in tema di obblighi di denuncia, di annona, di blocco di prodotti vari e via dicendo ».

⁽¹⁰⁰⁾ Un altro ambito, non citato da Vassalli nella monografia, in cui si registra un'analogia tendenza verso la fissazione di presupposti normativi non sufficientemente determinati fu, com'è noto, quello delle misure di sicurezza per soggetti socialmente pericolosi. Sulla tensione tra legalità e pericolosità sociale, nonché sulla funzionalizzazione della pericolosità sociale a scopi di difesa degli interessi statuali, si vedano i saggi di E. DE CRISTOFARO, *Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1031 e ss., e di M. PIFFERI, *From responsibility*

Nel campo del diritto penale ciò si era verificato, per esempio, nella l. 29 giugno 1939 n. 1004 sulle “Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana” ove la tipicità della fattispecie di reato era affidata a clausole generali estremamente ampie. Gli artt. 17 e 18 incriminavano, in via sussidiaria, rispettivamente, il cittadino o il nativo che, nei territori dell’Africa italiana, « commettano atti lesivi del prestigio della razza che non siano già previsti come reati », intendendosi come tali, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, per il cittadino, l’atto commesso « abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell’italiano », e per il nativo, l’atto « diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenenza alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana ».

L’uso di clausole generali nella descrizione del tipo criminoso non costituisce — ragionava Vassalli — « una deroga al divieto di analogia, se si pensa che tale divieto riguarda la posizione del giudice nei confronti del diritto costituito », mentre l’uso di formule più o meno ampie e indeterminate è questione di tecnica normativa che « riguarda il legislatore, sia pure in relazione ai poteri che egli intende concedere al giudice » per la regolamentazione dei casi concreti ⁽¹⁰¹⁾. È vero nel contempo, però, che — lascia intendere Vassalli, senza affermarlo espressamente — l’estrema vaghezza che connota le elastiche formule normative impiegate nella legislazione coloniale, definendo il perimetro dell’illiceità in maniera molto ampia e incerta, frustra le esigenze di determinatezza che dovrebbero connotare la fattispecie penale a presidio della libertà e, permettendo al giudice una sua sconfinata applicazione, si dimostra nel caso di specie un espediente tecnico-legislativo, funzionale all’aggiramento del divieto di analogia ⁽¹⁰²⁾, per la più ampia tutela della razza italiana ⁽¹⁰³⁾.

to dangerousness? The failed promise of penal positivism, in *The Limits of Criminological Positivism. The Movement for Criminal Law Reform in the West, 1870–1940*, a cura di M. Pifferi, London - New York, Routledge, 2022, p. 255 e ss.

⁽¹⁰¹⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 37, nt. 1.

⁽¹⁰²⁾ Molti anni dopo, facendo il punto sulla condizione della legalità penale, rilevava come « La tendenza verso i concetti cosiddetti elastici o le “clausole generali” è

Fu soprattutto nel campo delle attività di contrasto e repressione della cospirazione politica che il regime sperimentò soluzioni normative molto spinte sul piano della compatibilità con il principio di legalità.

Mussolini e il suo guardasigilli Alfredo Rocco, dubbiosi della lealtà dei magistrati ordinari, considerati dai fascisti garanti o simboli dello Stato liberale, adottarono, almeno nei primi tempi, una strategia di aggiramento, creando, com'è noto, organi *ad hoc* come il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o rinforzando il potere dei prefetti ⁽¹⁰⁴⁾.

Una monografia sull'analogia non era certamente la sede più appropriata per una analisi dettagliata di questo complesso apparato repressivo. Tuttavia, Vassalli, nel tracciare un bilancio sulla tenuta

proprio una tendenza che si contrappone all'analogia come un diverso modo per evadere dalla certezza del diritto verso aspirazioni di giustizia e di eguaglianza sostanziali, o, a seconda dei punti di vista, verso esigenze di maggiore sicurezza di realizzazione delle esigenze repressive e preventive che sono alla base dell'intervento penale. Usando le cosiddette clausole generali nelle norme incriminatrici non si ha più bisogno di alcun ricorso all'analogia, ci si libera [...] con un sol tratto di penna di tutti i problemi che questa propone », G. VASSALLI, voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino, Utet, 1994, p. 307 e s.

⁽¹⁰³⁾ In senso analogo Giovanni Leone (*Lineamenti di diritto penale coloniale. Appunti alle lezioni*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 86 e s.), il quale critica la vaghezza dei reati di Atti innominati di lesione del prestigio della razza, rispetto ai quali il giudice sarebbe chiamato « più che ad applicare, a completare la norma » incriminatrice.

La più recente analisi storiografica (F. BACCO, *Il delitto di "madamato" e la "lesione al prestigio di razza". Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati, T. Vettor, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 87 e 115) ha dimostrato che l'esperienza coloniale italiana, durante il fascismo, fu non solo terreno di coltura del germe del razzismo di Stato ma anche « luogo di "sperimentazione" giuridica » di soluzioni repressive molto spinte, integralmente innovative o derogatorie rispetto a istituti del codice penale vigente in patria, cui la diversità razziale e la svalutazione denigratoria delle genti native offrì fondamento o scusa. Proprio i citati artt. 17 e 18 della l. n. 1004 vengono indicati come esempi di norme in cui « l'apice del finalismo repressivo di impronta razzista » venne realizzato proprio attraverso « uno strappo deciso alla legalità formale » per liberare il giudice dal vincolo della legge.

⁽¹⁰⁴⁾ Y. BEAULIEU, *Toghe nere. Potere politico e magistratura durante il fascismo*, in « Zapruder. Storie in movimento. Rivista di storia della conflittualità sociale », XX (2009), p. 125.

della legalità, rivolge a esso un commento fugace, compassato, secondo il suo stile, ma inequivocabilmente critico.

In merito al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito dalla l. 25 novembre 1926, n. 2008, che nel discorso non viene mai esplicitamente menzionato, la critica è celata dietro un discorso allusivo, che fa riferimento alla legge francese del 7 settembre 1941, istitutiva del Tribunale di Stato incaricato di giudicare tutti coloro che turbano lo sviluppo della “ricostruzione nazionale” intrapresa dal governo del maresciallo Pétain. L’art. 2 della legge, in spregio all’esigenza di un minimo di determinatezza della legge penale, autorizzava il Consiglio dei ministri a

« deferire al Tribunale di Stato gli autori, coautori o complici di tutti quegli atti, mene, attività che — quale che ne sia la qualificazione, l’intenzione o l’oggetto, — sono stati di natura tale da turbare l’ordine, la pace esterna, la tranquillità pubblica, le relazioni internazionali o, in via generale, da nuocere al popolo francese ».

Nella Relazione al capo dello Stato, in cui vengono illustrati i motivi di questa legge « sotto più aspetti eccezionale », viene palesato — rileva Vassalli — che con la suddetta clausola generale « si è appunto inteso di non essere più legati, nella repressione, “dalle restrizioni di un testo” ».

In maniera del tutto simile, la corrispettiva legge italiana n. 2008, nel descrivere alcune nuove ipotesi di reato di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, impiegava elementi normativi estremamente vaghi, come per esempio nell’art. 5, dove veniva incriminato

« [i]l cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero o svolga comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali ».

Come nella legge francese, la generica formula della contrarietà all’interesse nazionale nella legge italiana risultava funzionale a liberare il giudice nella repressione del dissenso politico da vincoli

normativi troppo stringenti⁽¹⁰⁵⁾, lasciando affiorare un carattere della violazione modulato secondo le pretese di conformismo e obbedienza richieste da uno Stato autoritario⁽¹⁰⁶⁾.

Vassalli coglie nella determinatezza semantica delle figure di reato il cuore del garantismo penale, cioè la garanzia della certezza del diritto contro l'arbitrio giudiziario; e per converso, con sguardo ormai maturo e disincantato, segnala quanto nella legislazione fascista la proclamazione del divieto di analogia si riveli nella sostanza una debole e comoda copertura per una legislazione penale in un gran numero di casi vaga e indeterminata, che rende il problema del ricorso all'analogia superfluo⁽¹⁰⁷⁾.

Anche fuori dal diritto penale il principio di legalità era stato aggirato da nuove manifestazioni normative, specificatamente da « provvedimenti amministrativi, politici e disciplinari che in sostanza raggiungevano uno scopo repressivo, agevolmente superando per diversa via la barriera che il principio *nullum crimen sin lege* avrebbe inteso costituire »⁽¹⁰⁸⁾.

Quali siano questi atti Vassalli, ancora una volta per prudenza, non lo dice espressamente, ma appare sin troppo chiaro il riferimento al nuovo sistema delle misure di prevenzione: ammonimento; perdita della cittadinanza ed eventuale sequestro/confisca dei beni per gli esuli politici che svolgano all'estero attività di propaganda anti-regime; confino di polizia per gli oppositori politici in patria⁽¹⁰⁹⁾; misura, quest'ultima, che Vassalli conosceva molto bene, essendo stato suo zio Mario tra i primi a esservi sottoposto⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 35 e s., nt. 1.

⁽¹⁰⁶⁾ E. DE CRISTOFARO, *Legalità*, cit., p. 1048.

⁽¹⁰⁷⁾ G. VASSALLI, voce *Tipicità (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 540. Come aveva già rilevato l'amico Giannini (M.S. GIANNINI, *L'analogia giuridica*, in « Jus », II (1941), 4, p. 44), il divieto di analogia può avere un reale significato solo in un ordinamento che bandisca disposizioni legislative redatte in termini indeterminati.

⁽¹⁰⁸⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 36, nt. 1.

⁽¹⁰⁹⁾ È questo un dato che viene sottolineato, oltre che da G. VASSALLI, *Prefazione*, in C. LONGHITANO, *Il Tribunale di Mussolini (storia del Tribunale Speciale 1926-1943)*, Roma, Anppia, 1995, p. 10, da ogni trattazione sul tema. Cfr. per tutti: D. PETRINI, *Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione*, in *Storia d'Italia. Annali*, 12: *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, p. 908 e ss.

Profondamente riformate dalle leggi liberticide del '26 e in particolare dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ⁽¹¹¹⁾, le misure di prevenzione assunsero un ruolo nuovo, di assoluta centralità all'interno dell'ordinamento giuridico, quale strumento ordinario di contrasto delle attività cospirative contro il regime e in genere di ogni forma di dissenso sociale.

Tratto peculiare del nuovo comparto preventivo, riscritto sul modello della legislazione eccezionale dell'epoca liberale, era una complessiva riduzione delle garanzie della legalità e della giurisdizionalità, per l'estrema genericità dei presupposti delle misure di prevenzione e per l'amministrativizzazione dei meccanismi per la loro applicazione ⁽¹¹²⁾.

Quarantacinque anni dopo Vassalli affermerà che con le disposizioni del testo unico del 1926 nasceva «veramente lo Stato di polizia» ⁽¹¹³⁾, ma siamo persuasi che questo fosse già allora il suo lucido intimo convincimento.

«Il regime totalitario si presentava così finalmente in modo ufficiale nella sua forma più piena e più dura, senza spazio che non fosse per la totale adesione o sottomissione. Chi a queste non si fosse rassegnato avrebbe conosciuto d'ora in poi non solo il confino, ma il carcere più duro, la disperazione dell'isolamento, il plotone d'esecuzione» ⁽¹¹⁴⁾.

In conclusione, la diagnosi di Vassalli sullo stato del *nullum*

Per una lettura in chiave storica della legislazione sui fuoriusciti, «quale passo significativo nel cammino verso la dissoluzione del principio di legalità», F. COLAO, «*Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d'Italia*». I «fuoriusciti» nel Novecento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 1, p. 653, la citazione è da p. 659.

⁽¹¹⁰⁾ Come riferisce la moglie di Mario Angeloni, G. FRANCHINI ANGELONI, *Nel ricordo*, cit., p. 13.

⁽¹¹¹⁾ R.d. 6 novembre 1926, n. 1848, successivamente confluito nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

⁽¹¹²⁾ D. PETRINI, *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, Jovene, 1996, p. 129 e ss. Per un recente quadro di sintesi dell'evoluzione storica delle misure di prevenzione, arricchito da un ampio apparato bibliografico, si veda L. LACCHÈ, *Uno "sguardo fugace". Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LX (2018), 2, p. 413 e ss.

⁽¹¹³⁾ G. VASSALLI, *Il fascismo*, cit., p. 13.

⁽¹¹⁴⁾ Ivi, p. 19.

crimen era, nella sostanza, complessivamente negativa e impietosa più di quanto si potessero chiaramente affermare a parole. Se nel campo della legislazione criminale il principio, pur considerate le accennate gravi criticità, serbava pressoché inalterato almeno il suo vigore formale, la sua portata pratica poteva ritenersi, invece, « relativamente ridotta se la si guardi nel complesso di tutto il nostro ordinamento giuridico »⁽¹¹⁵⁾, specificatamente nelle zone ibride della criminalità, dall'incerta appartenenza disciplinare, ove subiva consistenti attenuazioni e vistose deroghe⁽¹¹⁶⁾.

Vassalli solleva il velo sull'esistenza di un "duplice livello di legalità", che discrimina gli individui assegnandoli a regole e pratiche preventive e repressive differenti. Questo tratto, che sarà denunciato dopo la caduta del regime anche da Piero Calamandrei⁽¹¹⁷⁾ e che anni dopo verrà indicato da Mario Sbriccoli come una delle componenti strutturali, storicamente stratificate, del modo d'essere dell'ordinamento penale italiano a partire dall'Unità d'Italia, verrà valorizzato in senso apertamente liberticida nel periodo fascista⁽¹¹⁸⁾.

Il giudizio di Vassalli, relegato in una nota a piè di pagina, appare il gesto di protesta di un giovane studioso che ha già maturato una definitiva scelta nel campo politico e che prorompe incontenibile come per una esigenza psicologica, risuonando, pur senza clamore, nell'assordante silenzio della penalistica più matura, che tace e si ritrae di fronte a un così grave *vulnus* alla legalità extra-codicistica che riduce sensibilmente i livelli vitali di libertà e uguaglianza⁽¹¹⁹⁾.

⁽¹¹⁵⁾ G. VASSALLI, *Limiti*, cit., p. 37, nt. 1. Giuseppe Bettiol rilevò in maniera assai critica, nella prima edizione del manuale (G. BETTIOL, *Diritto*, cit., p. 70), ma siamo già nel primo dopoguerra, che nell'ambito dello Stato fascista il mantenimento del principio *nullum crimine, nulla poena sine lege* aveva « un carattere "farisaico" »; lo si enunciava *in limine codicis* per il peso della sua tradizione, alla quale si diceva di voler rimanere legati, mentre veniva di fatto svuotato in varie guise.

⁽¹¹⁶⁾ M. PIFFERI, *Difendere*, cit., p. 743 e ss.

⁽¹¹⁷⁾ P. CALAMANDREI, *Non c'è libertà senza legalità*, Bari-Roma, Laterza, 2013.

⁽¹¹⁸⁾ M. SBRICCOLI, *Caratteri*, cit., p. 594.

⁽¹¹⁹⁾ Non risulta che le leggi citate nella nota, pur così innovative nella loro rilevanza non solo penale ma soprattutto costituzionale, siano state fatte oggetto di espresso e scientifico commento critico da parte di qualche giurista di cattedra (come rivela M. SBRICCOLI, *Le mani*, cit., p. 1019), a eccezione appunto di Vassalli, la cui denuncia, nascosta a piè di pagina, sfuggì anche a Sbriccoli.

CAPITOLO V

PUNIBILITÀ E LEGALITÀ

1. Concezione autoritaria del potere punitivo e controllo della magistratura sotto il regime fascista. — 2. Prassi e strumenti di controllo della magistratura. — 3. “Magistratura politica”: il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. — 4. L’interesse dei giovani penalisti per la questione dell’inquadramento teorico del potere punitivo. — 5. Luigi Scarano e la concezione autoritaria del diritto soggettivo dello Stato di punire. — 6. Aldo Moro, pensatore critico nella piccola comunità militante dei penalisti baresi. — 6.1. Costruzione del potere punitivo su basi individualistico-liberali. — 7. Giuliano Vassalli: il potere punitivo come potestà sovrana.

1. *Concezione autoritaria del potere punitivo e controllo della magistratura sotto il regime fascista*

A cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta tornò a essere viva e di grande attualità nell’elaborazione teorica penalistica la questione della subiettivazione della norma.

Il tema concerneva lo studio, attraverso l’estensione al diritto pubblico di concetti di teoria generale del diritto, delle situazioni che derivano ai soggetti, Stato e individuo, dalla norma giuridica, nonché dal particolare rapporto penale che si instaura tra i suddetti soggetti, avendo riguardo al momento anteriore alla posizione della norma o a quello precedente o posteriore alla sua violazione.

La teoria della subiettivazione della norma, elaborata in Germania da Karl Binding ⁽¹⁾, e di cui in Italia fu interprete l’indirizzo tecnico-giuridico attraverso l’opera precorritrice di Arturo Rocco, rappresentò il tentativo di costruire il rapporto penale coerentemente alla teoria dei diritti pubblici soggettivi, con cui condivideva un significato garantistico.

⁽¹⁾ K. BINDING, *Handbuch*, cit.

La teoria dei diritti pubblici soggettivi, dibattuta largamente, dapprima in Germania e successivamente in Italia, s'iscriveva storicamente in quella prospettiva della giuspubblicistica del secolo XIX che, vuoi attraverso la teoria dello Stato di diritto, vuoi attraverso la teoria dello Stato-persona, aveva cercato di rafforzare la posizione giuridica del cittadino di fronte allo Stato⁽²⁾. Entrambi questi indirizzi avevano come minimo comun denominatore, l'idea dello Stato come Stato legale, nonché l'idea dello Stato come fonte e garante dei diritti individuali, intesi come strumento di realizzazione di interessi personali⁽³⁾.

Nel campo del diritto penale la teoria della subiettivazione della norma ebbe, in definitiva, il compito di fissare i limiti della potestà punitiva dello Stato attraverso la costruzione di rapporti giuridico-penalì coerenti a una concezione liberale del principio di legalità.

Come ha rilevato l'analisi storiografica, la suddetta teoria si rivelò, suo malgrado, inadatta a realizzare concretamente quella funzione di freno al potere statale che ambiva a esercitare. Nello sforzo di estendere al diritto penale nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, aveva imboccato la via di un formalismo, idoneo a soddisfare esigenze di armonie sistematiche, ma incapace di porre con efficacia al centro del discorso penale le ragioni del garantismo o, tanto meno, il problema contenutistico della legalità sostanziale⁽⁴⁾.

Ridotta a una neutralità puramente metodologica, anche il fascismo poté servirsene. Alfredo Rocco, grande costruttore delle strutture istituzionali del regime e ispiratore della politica del diritto fascista⁽⁵⁾, riprese, infatti, proprio dagli studi del fratello Arturo un complesso di

⁽²⁾ G. LEONE, *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in « Archivio penale », I (1945), 1, p. 24.

⁽³⁾ F. COLAO, *L'idea*, cit., p. 303.

⁽⁴⁾ M. SBRICCOLI, *Caratteri*, cit., p. 642. In un quadro ordinamentale a costituzione flessibile si erano esaltati i rigidi confini eretti dalla norma, magari per tenere 'fuori' l'attività dei magistrati, ma si era sorvolato su ciò che concretamente quegli steccati possono custodire 'dentro', cfr. M. PIFFERI, *Difendere*, cit., p. 748.

⁽⁵⁾ M. SBRICCOLI, voce *Alfredo Rocco*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 993 e ss. Sulla figura di Alfredo Rocco si vedano: R. D'ALFONSO, *Costruire lo stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano, FrancoAngeli, 2004; G. VASSALLI, *Passione*, cit., p. 13 e ss.; P. COSTA, voce *Rocco, Alfredo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1701 e ss.

idee, già allora largamente dominanti nella scienza penalistica, relative al potere punitivo dello Stato: l'idea della titolarità del diritto soggettivo di punire in capo allo Stato-amministratore; la concezione del pubblico ministero come funzionario dello Stato, dipendente dal potere esecutivo e perciò chiamato a giocare nel processo il ruolo di parte sostanziale in rappresentanza degli interessi particolaristici del governo, sotto la direzione del ministro della giustizia ⁽⁶⁾; infine, la tesi della natura amministrativa del potere punitivo. In sostanza, secondo questa costruzione teorica, lo Stato-amministratore per realizzare la propria pretesa punitiva nei confronti del reo sarebbe tenuto a rivolgersi al giudice tramite l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di punire il reo. Una volta che abbia ottenuto detto riconoscimento, l'amministrazione eserciterebbe essa stessa il proprio diritto, controllata eccezionalmente dagli organi della giurisdizione penale. Questa, estranea alla funzione punitiva, non avrebbe altro compito che di comporre il conflitto fra il diritto di punire dello Stato-amministratore e il diritto di libertà dell'imputato ⁽⁷⁾.

Un simile patrimonio di concetti e linguaggi, depurato da ogni componente assiologico-individualistica, offrì al fascismo le basi teoriche su cui fondare, coerentemente alle proprie finalità politiche autoritarie, l'assetto dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo e, in particolare, la posizione di dipendenza del pubblico ministero dal ministro della giustizia.

2. *Prassi e strumenti di controllo della magistratura*

Nella radicale torsione delle strutture politico-istituzionali del diritto pubblico italiano, progettata e attuata dal fascismo per restituire allo Stato forte il pieno esercizio della sovranità, la posizione del potere

⁽⁶⁾ ART. ROCCO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in Id., *Opere Giuridiche*, II, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1932, p. 384.

⁽⁷⁾ Le teorie di Arturo Rocco sono espone in *Sul concetto del diritto subiettivo di punire*, in Id., *Opere Giuridiche*, III, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1933, p. 384. Sostenitori della tesi di Rocco sulla configurabilità di un diritto soggettivo dello Stato di punire furono, tra gli altri, E. MASSARI, *La norma penale*, Santa Maria C.V., Cavotta, 1913 e F. GRISPIGNI, *Corso*, cit., p. 333 e ss.

giudiziario costituiva un tassello strategico fondamentale ⁽⁸⁾. La sua attrazione nell'orbita politica del governo e in particolare del suo capo, rafforzato in modo inequivocabile dalla normazione del 1925-1926 ⁽⁹⁾, chiudeva in un cerchio perfetto un'architettura costituzionale che, attraverso un controllo totalizzante, prima sui contenuti della legge penale, che il regime poteva forgiare « a piacere » come un'arma ⁽¹⁰⁾, poi sull'interpretazione giudiziale, permetteva di prevenire contrasti e contestazioni e di realizzare un'ampia uniformità d'indirizzo tra l'azione di governo e della magistratura. Ad una politica criminale, già fortemente repressiva, veniva impresso un indirizzo massimamente eloquente nel senso del mantenimento di un controllo intransigente della società e della difesa del potere politico da ogni potenziale, remota minaccia ⁽¹¹⁾.

L'obiettivo della funzionalizzazione politica della magistratura venne realizzato dal regime attraverso un meccanismo di controllo, nel complesso, né eclatante né esplicito ⁽¹²⁾, che riproduceva ampiamente idee e soluzioni autoritarie già sperimentate dal precedente regime liberale, che, è noto, non fu mai autenticamente rispettoso dell'autonomia del corpo giudiziario ⁽¹³⁾.

Focalizzando l'attenzione sul sistema della giustizia penale ordinaria ⁽¹⁴⁾, si può ricordare che in base all'ordinamento giudiziario italiano la magistratura, nel suo complesso, era priva, a livello

⁽⁸⁾ L. LACCHÈ, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista. Introduzione*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015, p. X e ss.

⁽⁹⁾ Mentre il capo del governo era stato collocato in una posizione di assoluta preminenza (l. 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle « Attribuzioni e prerogative del capo del governo, Primo ministro segretario di Stato »; l. 31 gennaio 1926, n. 100 « Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche »; l. 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del Fascismo), il Parlamento aveva visto svilito il proprio ruolo dalla l. 18 novembre 1923, n. 2444 (c.d. legge Acerbo) e dalla l. 17 maggio 1928, n. 1019, che avevano soppresso il sistema parlamentare rappresentativo e avevano riconosciuto legalmente il Pnf come partito unico.

⁽¹⁰⁾ U. CAO, *Dottrina penale fascista*, Cagliari, Società editoriale italiana, 1931, p. 6.

⁽¹¹⁾ E. DE CRISTOFARO, *Legalità*, cit., p. 1045 e s.

⁽¹²⁾ L. GARLATI, *Arturo*, cit., p. 202.

⁽¹³⁾ G. NEPPI MODONA, *La magistratura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, a cura di G. Quazza, Torino, Einaudi, 1973, p. 156.

⁽¹⁴⁾ Sui rapporti tra il regime e la magistratura civile, specificatamente con la Corte di cassazione, si veda O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003.

costituzionale e l'assetto organizzativo, di garanzie di indipendenza e imparzialità, sia interna, con riferimento alla subordinazione dei magistrati inferiori nei confronti dei magistrati superiori, sia esterna, nei confronti del potere politico. Ciò era particolarmente evidente nel caso del pubblico ministero, il quale dipendeva dal ministro della giustizia, funzionalmente e disciplinarmente, ed era tenuto a conformare le proprie iniziative in tema di esercizio dell'azione penale alle direttive del governo ⁽¹⁵⁾.

L'analisi delle prassi istituzionali del controllo politico sugli apparati della giustizia ha, inoltre, portato l'attenzione su alcuni dati di grande rilevanza: un impiego sistematico di circolari amministrative ⁽¹⁶⁾, un'intensa raccolta di informazioni sul personale giudiziario da parte dei procuratori generali ⁽¹⁷⁾ e da parte dei servizi segreti e d'informazione, *in primis* Ovra e Polizia politica (Pol-Pol) ⁽¹⁸⁾, l'uso strumentale del controllo disciplinare sui magistrati ⁽¹⁹⁾, sia per imporre uno specifico indirizzo ai processi più delicati, sia per influire sui criteri per il reclutamento e la progressione in carriera, o per determinare l'epurazione dei magistrati meno allineati all'ideologia del potere. Da ultimo, l'indagine storica ha messo in luce il

⁽¹⁵⁾ Per un inquadramento storico del tema, cfr. M. VELLANI, *Il pubblico ministero nel processo*, I — *Profilo storico*, Bologna, Zanichelli, 1965 e G. NEPPI MODONA, M. PELISSERO, *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia, Annali*, 12: *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, p. 819 e ss.

Per un'analisi critica dell'ordinamento giudiziario dell'epoca, con particolare riferimento alla posizione del pubblico ministero, si veda GIUS. SABATINI, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, I, Napoli, Jovene, 1943, e II, Torino, Quartara, 1948.

⁽¹⁶⁾ G. NEPPI MODONA, *La magistratura*, cit., p. 127 e ss.

⁽¹⁷⁾ M. PIVETTI, *Magistrati, questori, prefetti e ministro durante il fascismo* (*Storia sconosciuta di Mario Della Mura, magistrato indipendente*), in « *Questione giustizia* », (2001), 5, p. 961.

⁽¹⁸⁾ Cfr., tra i lavori più recenti, Y. BEAULIEU, *La spia, il fascista, il magistrato. Il controllo della magistratura durante il regime fascista*, in *Forme del politico tra Ottocento e Novecento. Studi di storia per Raffaele Romanelli*, a cura di E. Betta, D.L. Caglioti, E. Papadia, Roma, Viella Libreria Editrice, 2012, p. 117 e ss.

Sulla rete informativa degli organi della polizia e sul sistema della delazione sotto il fascismo, si veda anche M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Milano, Feltrinelli, 2012 e M. CANALI, *Le spie*, cit., p. 150.

⁽¹⁹⁾ G. NEPPI MODONA, *Quali giudici per quale giustizia nel Ventennio fascista*, in *L'inconoscito inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano, Giuffrè, 2010, p. 220 e s.

ruolo giocato dalle strutture del Ministero della giustizia, in particolare, dal gabinetto del ministro, dall'Ufficio del personale e dall'Ufficio legislativo ⁽²⁰⁾.

Questo complesso di elementi normativi, prasseologico-istituzionali, culturali, impresso una forte torsione autoritaria al corpo giudiziario, contribuendo al consolidamento di una visione fascista del ruolo del magistrato. Nel 1929 il guardasigilli Rocco in un discorso alla Camera dei deputati sottolineò con soddisfazione quanto lo « spirito del Fascismo » fosse penetrato nella magistratura « più rapidamente che in ogni altra categoria di funzionari e professionisti », vantando non solo l'opera adeguatrice ai nuovi principi da parte della Corte di cassazione, ma anche quella dei giudici minori capaci di interpretare lo spirito informatore della nuova legislazione ⁽²¹⁾.

Queste affermazioni, al di là della retorica ⁽²²⁾, rendevano esplicito il disegno istituzionale che il regime cercò di realizzare in ogni modo, ossia il controllo totale del governo su tutto il corpo giudiziario.

3. *“Magistratura politica”: il Tribunale speciale per la difesa dello Stato*

Un tassello decisivo di questo programma, che contribuì a dare allo Stato un'impronta più spiccatamente totalitaria, fu la creazione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Istituito come organo provvisorio dalla famigerata legge eccezionale 25 novembre 1926, n. 2008 in nome dell'emergenza di contrastare il dissenso politico contro il regime, destinato a durare 5 anni, venne prorogato, dapprima, 2 volte per altri 5 anni, nel 1931

⁽²⁰⁾ A. MENICONI, *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della Giustizia*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015, p. 82 e ss.

⁽²¹⁾ La citazione è tratta da A. MENICONI, *La magistratura*, cit., p. 79.

⁽²²⁾ È stato giustamente osservato (A. MENICONI, *ivi*, p. 82) che difficile e ancora aperta resta la risposta a una serie di interrogativi centrali: in che misura la pressione sulla magistratura riuscì realmente a condizionare i processi; quanto la cultura liberal-conservatrice dell'apparato giudiziario agevolò il concreto funzionamento dell'apparato giudiziario nel senso auspicato dal fascismo?

e nel 1936, e infine nel 1941 a tempo indeterminato, sostanzialmente stabilizzandone l'attività, come da tempo reclamato da eminenti giuristi del regime ⁽²³⁾.

Il Tribunale speciale, sebbene fosse inserito tra le più alte autorità giudiziarie e sul piano della composizione fosse connotato principalmente in senso militare ⁽²⁴⁾, aveva una funzione marcatamente politica. Utilizzato per la repressione dell'opposizione al regime, è ricordato come « uno degli strumenti più infami del terrorismo fascista » ⁽²⁵⁾.

Competente a giudicare i più gravi delitti politici contro la sicurezza dello Stato (per alcuni dei quali venne peraltro reintrodotta la pena capitale), poteva avocare a sé, sottraendoli alla magistratura ordinaria, gli episodi più gravi di opposizione politica nei confronti del regime.

Venne giustamente etichettato come il tribunale di Mussolini, il quale aveva, in effetti, il pieno controllo sulla sua composizione e attività.

Al duce spettava, innanzi tutto, il potere di indicare il presidente, nonché il potere di scelta, nomina e destituzione di giudici e pubblici ministeri, i quali vennero reclutati tra i fascisti militanti, in maggioranza, tra i capi della Milizia volontaria.

Inoltre, il duce veniva periodicamente informato sull'andamento dei processi e sul numero delle condanne e le sue indicazioni aleggiavano sulle decisioni giudiziarie. Talvolta era persino lo stesso

⁽²³⁾ Si veda, per esempio, S. LONGHI, *Tribunale speciale permanente*, in « Rivista penale », LVI (1935), p. 817 e ss.

⁽²⁴⁾ Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 2008 il Tribunale speciale era « costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da cinque giudici scelti tra gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale aventi grado di console, l'uno e gli altri tanto in servizio attivo permanente che in congedo o fuori quadro, e da un relatore senza voto scelto tra il personale militare ».

⁽²⁵⁾ M. BERLINGUER, *La crisi della giustizia nel regime fascista*, Roma, Migliaresi, 1944, p. 86 e s., citato da L.P. D'ALESSANDRO, *Per una storia del tribunale speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015, p. 169; L.P. D'ALESSANDRO, *Giustizia fascista. Storia del tribunale speciale (1926-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2020.

presidente del Tribunale a chiedere suggerimenti in merito alla gestione dei temi politicamente più delicati e controversi ⁽²⁶⁾.

In definitiva, il Tribunale speciale, realizzando una piena commistione tra giudice e potere politico, incarnava il modello ideale della magistratura fascista.

4. *L'interesse dei giovani penalisti per la questione dell'inquadramento teorico del potere punitivo*

La teoria della subiettivazione della norma penale, dopo aver perso momentaneamente d'interesse ⁽²⁷⁾, anche per le critiche che da più parti venivano mosse alla nozione di diritto soggettivo dello Stato di punire ⁽²⁸⁾, divenne, con il consolidamento del fascismo al potere, nuovamente *à la page* e fu tra gli argomenti che maggiormente appassionò gli studiosi, soprattutto i più giovani.

⁽²⁶⁾ Sul Tribunale speciale per la difesa dello Stato, si vedano nella letteratura storiografica: A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965; C. LONGHITANO, *Il Tribunale di Mussolini (storia del Tribunale Speciale 1926-1943)*, Roma, Anppia, 1995; M. FRANZINELLI, *Il Tribunale del Duce. La giustizia fascista e le sue vittime (1927-1943)*, Milano, Mondadori, 2017; nella letteratura giuridica, i saggi raccolti in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma, Donzelli, 2015; F. COLAO, *I processi ai « maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazionale » prima dell'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*; A. BASSANI, A. CANTONI, *Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*; L.P. D'ALESSANDRO, *Per una storia*, cit.; M. PETRACCI, *La follia nei processi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*.

Per la ricostruzione ragionata della normativa e per un'analisi dell'attività giurisdizionale del Tribunale speciale, si veda: J.C.S. TORRISI, *Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell'ordinamento dell'Italia fascista (1926-1943)*, Bologna, Bonomia University Press, 2016, p. 28 e s.

⁽²⁷⁾ Antolisei spiega questa situazione con la considerazione che le grandi teorizzazioni, sorte nella fase della dogmatica unitaria, si erano rivelate incapaci, fino ad allora, di produrre conseguenze apprezzabili sul piano dello studio del reato e della pena, F. ANTOLISEI, *Per un indirizzo*, cit., p. 155 e ss.

⁽²⁸⁾ Negavano la configurabilità di un diritto soggettivo dello Stato di punire, sia per ragioni teoriche sia per ragioni politiche attinenti alla posizione dello Stato di fronte agli individui, tra gli altri: G. DELITALA, *Contributo alla nozione di reato. Il reato come offesa ad un bene giuridico od interesse obbiettivamente protetto*, Milano, Vallardi, 1926, ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 211 e ss.; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, I, Torino, Utet, 1933, p. 77; G. MAGGIORE, *Principi*, cit., p. 12 e ss.; F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, Giuffrè, 1943.

Non pochi tra coloro che ambivano alla cattedra universitaria — ha ricordato Vassalli — lo coltivarono assiduamente, condividendo peraltro, come qualcosa di dovuto, la scelta metodologica della generazione della civilistica penale ⁽²⁹⁾ di collegare il diritto penale alla teoria generale del diritto; una scelta che sembrava tracciare rispetto al vecchio bagaglio concettuale della scienza penalistica un indirizzo più congruo ai fini della ricostruzione sistematica e più consono alle caratteristiche fondamentali della scienza giuridica in generale ⁽³⁰⁾.

A richiamare l'attenzione dei giovani studiosi era anche la cifra politica che il problema teorico andava assumendo alla luce delle importanti trasformazioni, che si erano verificate nella struttura dello Stato e nelle ideologie che informavano l'ordinamento giuridico ⁽³¹⁾.

Esisteva uno stimolo particolare, soprattutto, ad analizzare con maggior profondità il rapporto punitivo, ossia quella speciale e delicatissima relazione che si instaura tra Stato e reo dopo la violazione della norma incriminatrice, e conseguentemente a riesaminare l'incerta posizione del pubblico ministero, conteso tra il potere esecutivo e quello giudiziario, nonché a cercare di enucleare dalla vecchia concezione dell'azione penale un aspetto sostanziale della situazione soggettiva dello Stato nel rapporto punitivo ⁽³²⁾.

Attorno alla questione dell'inquadramento teorico del potere punitivo si sviluppò un ampio dibattito, che vide come protagonisti i giovani penalisti della scuola di Petrocelli e di quella di Delitala.

⁽²⁹⁾ "Civilistica penale" è l'espressione con cui Sbriccoli identifica « il risultato della trasposizione nel campo penalistico dei metodi d'analisi, dei principi regolativi, dei sistemi classificatori, delle categorie esegetiche, della sintassi e della logica proprie, da secoli, del diritto privato », M. SBRICCOLI, *La penalistica*, cit., p. 582.

⁽³⁰⁾ G. VASSALLI, *L'opera penalistica di Aldo Moro*, in « Il politico », XLV (1980), 1, p. 27 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 1, p. 146. Anche Giovanni Leone ricordava come il concetto di rapporto giuridico penale fosse « entrato nella mente di noi giovani studiosi con la forza quasi irresistibile di un canone che non si potesse tradire », G. LEONE, *La scienza*, cit., p. 25.

⁽³¹⁾ Così, nella ricostruzione di F. ANTOLISEI, *Il giudice*, cit., p. 43.

⁽³²⁾ G. VASSALLI, *L'opera*, cit., p. 149 e s.

La scuola di Petrocelli si mosse lungo una prospettiva d'analisi tradizionale, non priva di qualche moderata innovazione⁽³³⁾. Gli allievi, Luigi Scarano e Aldo Moro, continuarono, pur nella diversità delle soluzioni dogmatiche proposte, a individuare lo schema del diritto soggettivo di punire come il più corretto a rappresentare la modalità di subiettivazione della norma penale dal lato attivo dello Stato. Vassalli, al contrario, in continuità con gli scritti del maestro, preferì rinnegare la formula giuridica del diritto soggettivo e, uscendo dagli schemi civilistici, propose della potestà punitiva una costruzione alternativa nei termini di una manifestazione del potere sovrano.

Anche se non enunciato *in limine libri*, i lavori di questi giovani autori prendevano le mosse da una riflessione attorno alla crisi in atto nell'orbita del diritto costituzionale a proposito del rapporto tra Stato e individuo. Le soluzioni proposte al problema penale rivelavano la diversità di impostazione e sensibilità ideologica rispetto al problema politico, mostrando, sul piano della cultura giuridica e politica, una maggiore affinità tra Moro e Vassalli, le cui posizioni si collocano nell'orizzonte della tradizione del pensiero illuministico liberale in merito al fondamento e ai limiti del diritto penale.

5. *Luigi Scarano e la concezione autoritaria del diritto soggettivo dello Stato di punire*

Luigi Scarano⁽³⁴⁾ fu uno degli allievi prediletti del primo periodo napoletano di Biagio Petrocelli⁽³⁵⁾.

Ricevette dal maestro il difficile compito di dimostrare nel libro *I rapporti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1942, che l'idea teorica

(33) Negava Petrocelli che potessero « avere accoglimento tendenze radicali che rigettino del tutto » il concetto di diritto di punire, trattandosi « piuttosto di stabilire che cosa veramente sia codesto diritto di punire, se possa includersi nella categoria del diritto soggettivo in senso proprio, e in caso negativo quali ne siano i caratteri », B. PETROCELLI, *Principi*, cit., p. 217.

(34) Cfr. A. MATTONE, voce *Scarano, Luigi*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1818.

(35) G. VASSALLI, *Biagio Petrocelli*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », XIX (1976), 4, p. 958 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VI (2007), 2, pp. 328 e 332.

del diritto soggettivo dello Stato di punire, contrariamente a quanto si andava affermando da parte dei penalisti nazionalsocialisti, non era affatto il portato dell'illuminismo e del liberalismo, e conseguentemente poteva proporsi di esso una nozione che ne confermasse l'utilizzabilità per la costruzione del rapporto punitivo nello Stato autoritario, come appunto aveva fatto nel nuovo clima politico il fascismo.

Premessa del ragionamento era la confutazione, sul piano storico e teorico, della funzione liberale del diritto soggettivo come *Abwehrrecht*. Se, da un punto di vista filosofico, il diritto soggettivo — osservava Scarano — aveva assunto, storicamente, la configurazione di un diritto di libertà orientato nel *Rechtsstaat* contro lo Stato, dal punto di vista giuridico, esso altro non era che un concetto che risponde alla « esigenza tecnica del diritto moderno » di indicare « la posizione del singolo nel rapporto giuridico » con un bene ⁽³⁶⁾; posizione che l'ordinamento giuridico crea non per la garanzia di un interesse individuale del singolo, ma in vista degli interessi superiori della collettività, essendo « scopo della legge non di assicurare a qualcuno l'esistenza di un bene, ma bensì, invece, di tener ben salda, per mezzo della giustizia, la compagine sociale » ⁽³⁷⁾. Troviamo nella riflessione di Scarano la fedele riproposizione della concezione fascista di Stato di diritto e di libertà individuale.

Su questa premessa, Scarano nega, innanzi tutto, che si possa parlare di diritto soggettivo dello Stato di punire prima e al di fuori del processo. Se soltanto un bene, e non il momento dell'obbedienza, può costituire il contenuto di un diritto o di un obbligo in un rapporto primario di natura penale, la nozione di diritto soggettivo di punire, come diritto all'obbedienza, si rivela giuridicamente inattendibile. Il c.d. diritto all'obbedienza è uno pseudo diritto implicito nel potere di imperio dello Stato sovrano ⁽³⁸⁾, cui spetta il potere, originario e metagiuridico, di comandare incondizionata-

⁽³⁶⁾ L. SCARANO, *I rapporti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 41 e s.

⁽³⁷⁾ Ivi, p. 39.

⁽³⁸⁾ Ivi, p. 84.

mente e di costringere direttamente gli obbligati all'esecuzione del comando ⁽³⁹⁾.

Di diritto soggettivo dello Stato di punire non si può parlare nemmeno nei termini di un diritto alla condanna, fatto valere nel processo dal pubblico ministero. Un simile diritto non esiste, dal momento che

« l'ordinamento giuridico, immediatamente dopo l'effettuazione del fatto criminoso, più che determinare attribuzioni passive e attive, diritti ed obblighi, predispone i mezzi necessari alla messa in moto del meccanismo di tutela, i quali vengono realizzati, in seguito, dagli organi giurisdizionali attraverso il processo »,

nel quale, finché è in corso, non vi è né un colpevole né un innocente ma solo un indiziato, in virtù della presunzione di innocenza ⁽⁴⁰⁾.

Inoltre, il pubblico ministero nel processo penale moderno non dispiega la propria funzione di accusatore in rappresentanza di un diritto soggettivo dello Stato (c.d. parte in senso sostanziale), ma opera come rappresentante della legge, e agisce per ragioni di giustizia tanto per la difesa dell'innocente quanto per l'accusa del colpevole (c.d. parte in senso formale). Cooperatore del giudice alla funzione giurisdizionale, il pubblico ministero è anch'egli mosso dall'interesse sociale a che sia affermata la tranquillità pubblica e reintegrato l'ordinamento giuridico ⁽⁴¹⁾.

Un rapporto giuridico penale si instaura solamente per effetto di una sentenza definitiva di condanna, in virtù della quale sorge nei soggetti, Stato e reo, una posizione nuova di fronte ad alcuni beni (patrimonio, libertà personale, vita) che la legge assume come

⁽³⁹⁾ Ivi, p. 72 e ss.

⁽⁴⁰⁾ Ivi, pp. 183-186.

⁽⁴¹⁾ Ivi, pp. 188-193. Esclude l'autore che contraddica la tesi il fatto che il pubblico ministero sia, per l'art. 77 dell'Ordinamento giudiziario, il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giustizia. Se ciò vale a riconoscere che il potere esecutivo è in questa ipotesi investito di poteri giurisdizionali, va altresì rilevato che la dipendenza che in tal modo si realizza tra pubblico ministero ed esecutivo « si concreta, sostanzialmente, nella funzione di tramite tra il Governo e la giurisdizione » e « quasi sempre semplicemente [in] attività di vigilanza, di ordine, di disciplina ».

possibile contenuto della pena. Tale rapporto prende il nome di rapporto punitivo ⁽⁴²⁾.

In seno a questo nuovo rapporto giuridico lo Stato acquista il *diritto soggettivo all'infrazione della pena*, ossia il diritto di imporre limitazioni ad alcuni diritti fondamentali del reo, che si possono sostanziare in un insieme di prestazioni doverose di diversa natura che, a volta a volta, avranno come contenuto un *dare*, un *facere*, un *pati* o, nel caso della pena di morte, persino l'annullamento della propria esistenza, in base al contenuto della sentenza. Di contro, il reo assume un obbligo di contenuto corrispondente a subire la pena ⁽⁴³⁾.

Ciò che impressiona maggiormente nella tesi di Scarano è che essa finisce sostanzialmente per teorizzare la configurabilità di un diritto dello Stato sulla libertà personale e persino sulla vita del reo, come conseguenza di un rapporto punitivo che lega il reo allo Stato « per un periodo più o meno lungo di anni, e che a volte può risolversi nell'annullamento completo, come nella pena di morte, della personalità del titolare dell'obbligo » ⁽⁴⁴⁾.

6. *Aldo Moro, pensatore critico nella piccola comunità militante dei penalisti baresi*

Aldo Moro, dopo essersi laureato il 13 novembre 1938 in giurisprudenza nella R. Università di Bari con una tesi da cui prenderà le mosse la prima monografia (*La capacità giuridica penale*, Padova, 1939), intraprese la carriera accademica con Biagio Petrocelli, allora rettore dell'ateneo pugliese. Iscrittosi nel 1938 al Pnf ⁽⁴⁵⁾, è subito nominato assistente volontario presso la cattedra di Diritto penale e per qualche mese fu anche segretario particolare del rettore, fino al suo trasferimento a Roma ⁽⁴⁶⁾. Libero docente dal

⁽⁴²⁾ Ivi, p. 235 e ss.

⁽⁴³⁾ Ivi, pp. 232-239.

⁽⁴⁴⁾ Ivi, p. 236.

⁽⁴⁵⁾ Comunicazione della R. Prefettura di Roma del 17 agosto 1942, in ACS, MPI, DGIS, I, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 239, fascicolo personale Aldo Moro.

⁽⁴⁶⁾ Nell'estate del 1939 Moro giunse a Roma dove la famiglia si era trasferita seguendo il padre, ispettore scolastico elementare, che era stato promosso a occuparsi delle scuole rurali del Ministero. Alcuni mesi dopo, fece domanda, probabilmente

1942, insegnò a partire dall'a.a. 1940-1941, dapprima Filosofia del diritto alla facoltà di giurisprudenza e, per un solo anno, Storia e politica coloniale alla facoltà di scienze politiche, cui si aggiunsero, dopo la pubblicazione della seconda monografia (*La subiettivazione della norma*, Bari, 1942), Diritto penale e Storia delle dottrine politiche ⁽⁴⁷⁾.

Gli anni della formazione giuridica di Aldo Moro coincisero con le prime importanti esperienze *lato sensu* politiche all'interno della Federazione universitaria cattolica italiana. Entrato in Azione cattolica all'età di undici anni, nel 1937 gli venne conferita la presidenza del circolo barese della Fuci, nel 1939, a soli 22 anni, assunse la prestigiosa carica di presidente nazionale ⁽⁴⁸⁾.

Negli anni in cui Moro cominciò a partecipare alla vita a livello centrale della Fuci tra il 1937 e il 1938, questa si stava sviluppando lungo nuove linee di tendenza che accentuavano rispetto al passato la separazione tra il momento religioso e il momento politico e che implicarono l'abbandono di quegli elementi di dissenso o di vero e proprio fermento antifascista che in precedenza erano presenti.

Il giovane Moro appare largamente rappresentativo di questa generazione di giovani cattolici emergente alla fine degli anni Trenta ⁽⁴⁹⁾. L'appartenenza alle organizzazioni confessionali è in lui strettamente religiosa e assai poco militante. Tuttavia, non si può

segnalato dal maestro, per diventare assistente volontario presso la cattedra di Diritto penale della facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma, tenuta allora da Arturo Rocco. Il 26 gennaio l'incarico gli venne ufficialmente conferito per l'a.a. 1939-1940 e confermato successivamente fino all'a.a. 1942-1943, v. R. MORO, *Aldo Moro*, in « Nomos. Le attualità nel diritto », (2017), 3, 2017, p. 2.

⁽⁴⁷⁾ Per un sintetico quadro biografico si veda: S. LORUSSO, voce *Moro, Aldo*, in *DBGI*, a cura di I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1378 e ss.

⁽⁴⁸⁾ Numerose le biografie di Aldo Moro, tra le più recenti si vedano: G. FORMIGONI, *Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma*, Bologna, Il Mulino, 2016; M. MASTROGREGORI, *Moro*, cit. Sulla formazione culturale, spirituale e politica di Aldo Moro, nel quadro generale del più ampio problema storico della formazione della nuova classe dirigente cattolica durante il fascismo, si vedano *ex plurimis*: R. MORO, *Aldo Moro negli anni della FUCI*, Roma, Edizioni Studium, 2008; *Aldo Moro e l'Università di Bari tra storia e memoria*, a cura di A. Massafra, L. Monzali, F. Imperato, Bari, Cacucci, 2016; *Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa* (Bari, 28 maggio 1988), Bari, Servizio Editoriale Universitario, 2001.

⁽⁴⁹⁾ R. MORO, *Aldo Moro negli anni*, cit. p. 20.

sottovalutare che l'iscrizione alla Fuci, unica organizzazione non fascista presente nell'università italiana, senza essere un atto di opposizione al fascismo, rimaneva certo un atto di indipendenza. La Fuci, per la sua stessa esistenza, rimanendo uno dei pochi ambiti nei quali discorsi di cultura, di filosofia, di scienze sociali, di arte, di scienza, di diritto, di storia potevano svolgersi senza essere orientati alla concezione totalitaria e alla militarizzazione della vita propria del fascismo, poteva attrezzare ragazzi animati da una viva sensibilità religiosa e non del tutto conformisti ⁽⁵⁰⁾. E in effetti Moro, come giurista cattolico, dimostrò, come vedremo, elementi di emancipazione dal pensiero penalistico della scuola, non mancando di muovere nei confronti delle posizioni più radicali e intransigenti del fascismo alcune precise riserve critiche.

Moro, dunque, si trovava al centro di un crocevia, dove si congiungevano tre ambienti diversi ma comunicanti e tra loro saldati, soprattutto nell'ambiente barese: quello fascista, quello cattolico e quello universitario. Anche per questa complessità, non è stato ancora facile per la storiografia disegnare un nitido profilo ideologico del giovane professor Moro ⁽⁵¹⁾.

6.1. *Costruzione del potere punitivo su basi individualistico-liberali*

Questa autonomia segna anche lo stile della monografia *La subiezione della norma penale*, una profonda riflessione attorno al tema del rapporto giuridico penale ⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ Ivi, p. 12.

Risulta che Moro si iscrisse al Guf, durante gli anni del liceo a quello di Taranto e durante l'università a quello di Bari, e qui venne coinvolto in una serie di attività ideologico-culturali nel quadro della propaganda nazionale fascista, v. M. MASTROGREGORI, *Moro*, cit., p. 35. Sulla partecipazione di Moro ai Littoriali della Cultura e dell'Arte, v. R. MORO, *La formazione giovanile di Aldo Moro*, in « Storia contemporanea », XIV (1983), 6, p. 803 e ss.

⁽⁵¹⁾ M. MASTROGREGORI, *Moro*, cit., p. 48 e s.

⁽⁵²⁾ Il libro, è stato detto, « si presentava come una prosecuzione ideale, se non come un necessario completamento » del libro *La capacità giuridica penale*, Padova, Cedam, 1939, v. G. VASSALLI, « *La capacità giuridica penale* » nel pensiero di Aldo Moro, in *In ricordo di Aldo Moro (Atti del convegno. Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza)*, a cura di A. Filipponio, A. Regina, Milano, Giuffrè, 2010, p. 102.

Il registro è rigorosamente dogmatico e risponde alle esigenze di una metodologia logico-formalistica, che Moro condivide con il maestro. Il discorso, tuttavia, non persegue unicamente finalità teorico-speculative, ma anche politico-pratico ⁽⁵³⁾. La costante tensione verso il dato metagiuridico ⁽⁵⁴⁾ consente a Moro di parlare e confrontarsi con le ragioni politiche del problema penale dell'epoca, proponendo un pensiero, tanto complesso e arduo, quanto originale e autonomo, nel quale non mancano allusioni critiche e prese di distanza, molto significative sul piano sia filosofico-giuridico che politico, tese a non disperdere la tradizione liberale del diritto penale ⁽⁵⁵⁾.

Venendo ad analizzare la raffinata sistemazione teorica della subiettivazione, cominciamo con il rilevare che nell'opera, scritta probabilmente tra Bari e Roma, appare evidente l'influenza delle teorizzazioni roccchiane. Essa si spiega per varie ragioni: il dominio culturale che tali teorizzazioni esercitavano all'epoca nella comunità dei penalisti; la collaborazione accademica che Moro ebbe dal 1939 con Rocco dopo il suo trasferimento nella Capitale; infine, la condivisione da parte di entrambi i penalisti della teoria dello Stato-persona.

Dentro l'orizzonte liberale di questa teoria costituzionale si colloca anche la concezione della legge secondo Moro. La legge è l'atto attraverso il quale lo Stato sovrano, nel suo ruolo *super partes*,

⁽⁵³⁾ Anche il pensiero politico di Moro, sin dall'esordio, sarebbe caratterizzato da una mediazione tra piani del discorso che non è « mai solamente teorico-speculativo, e mai solamente politico-pratico », S. SUPPA, *Lo stato della persona e della democrazia in Aldo Moro*, in *In ricordo di Aldo Moro (Atti del convegno. Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza)*, a cura di A. Filipponio, A. Regina, Milano, Giuffrè, 2010, p. 79.

⁽⁵⁴⁾ S. LORUSSO, voce *Moro*, cit., p. 1380.

⁽⁵⁵⁾ Come osservò Bobbio, commentando le *Lezioni di filosofia del diritto*, tenute da Moro all'Università di Bari nell'anno 1946-1947, di contenuto sostanzialmente identico al testo delle dispense del corso pubblicate nel 1943, il fatto « [c]he questo corso sia stato ripetuto senza mutamenti sostanziali nel 1946-47, quando ormai il regime fascista era caduto e il paese si stava dando una costituzione democratica, dimostra che il giovane studioso non aveva aspettato la caduta del regime per formarsi liberamente un proprio pensiero politico, e che anzi si era preparato seriamente per il momento in cui ciascuno avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità dopo la catastrofe percepita come inevitabile e imminente », N. BOBBIO, *Il giovane Aldo Moro*, in Id., *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di M. Bovero, Milano, Baldini&Castoldi, 2014, p. 284.

definisce, in forma certa e razionale, la volontà della società sovrana, conformando il mondo dei fatti « all'intuizione di giustizia caratteristica dell'ordinamento giuridico » ⁽⁵⁶⁾, nell'esercizio di un'attività, libera nei fini, vincolata solamente nei modi e nelle forme del processo legislativo ⁽⁵⁷⁾.

Si ritrova in questa nozione l'eco della concezione storicistica della legge (e del diritto) come atto di razionalizzazione di quel che è radicato nell'ordine profondo della collettività ⁽⁵⁸⁾. È un'idea, come è stato riconosciuto, liberal-conservatrice ⁽⁵⁹⁾, che, a differenza delle posizioni autoritarie assunte dal Petrocelli in quegli anni sulla funzione della legalità, si mantiene fedele alla concezione della legge come garanzia nei confronti dello Stato (sovrano e Amministratore) ⁽⁶⁰⁾. È significato, peraltro, che Moro senta forte l'esigenza di precisare, quasi a voler prevenire fraintendimenti sul suo pensiero, che: « Evidentemente difficoltà in questo senso non possono esistere nel nostro ordine di idee » in merito alla « limitabilità dello Stato come ente sovrano a opera del diritto » ⁽⁶¹⁾.

La concezione del diritto segna un autentico spartiacque tra Moro e Petrocelli. Il normativismo non esaurisce l'orizzonte culturale e teorico di Moro, il quale non è né un giurista positivista puro ⁽⁶²⁾, né uno statalista puro ⁽⁶³⁾.

⁽⁵⁶⁾ A. MORO, *La subiettivazione della norma penale*, Bari-Città di Castello, Casa Editrice dott. Luigi Macrì, 1942, pp. 17, 56, 99 e 110, ove l'autore precisa che: « è nell'intrinseca razionalità del comando che esso tuteli interessi che appartengono a soggetti diversi da quello che il comando pone, collocati fuori dalla sfera della sovranità, la quale si mette, per così dire, al loro servizio, in un certo senso assumendoli tutti come suoi, ma in realtà lasciandoli tutti al di fuori, perché, per la sua stessa natura, l'Ente sovrano non può essere qualificato parte in causa ».

⁽⁵⁷⁾ Ivi, p. 94 e ss.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. F. COLAO, *L'idea*, cit., p. 303. Si veda, specificatamente, A. MORO, *La subiettivazione*, cit., pp. 130-132.

⁽⁵⁹⁾ G. AZZARITI, *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano*. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato, in *Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di M. D'Amico, B. Randazzo, Milano, Giuffrè, 2011, p. 45 e ss.

⁽⁶⁰⁾ A. MORO, *La subiettivazione*, cit., pp. 130-132.

⁽⁶¹⁾ Ivi, p. 99 e s.

⁽⁶²⁾ L. VIOLANTE, *Aldo Moro penalista, l'eretico*, in « Democrazia e diritto », XLVIII (2011), 1-2, p. 342.

⁽⁶³⁾ N. BOBBIO, *Il giovane*, cit., p. 298.

Decifrare *La subiettivazione della norma penale* non è compiutamente possibile, se non si ha cura di accostarsi al suo pensiero penalistico attraverso lo studio preliminare delle *Lezioni di filosofia del diritto*, dove vengono indicate le concezioni di *Stato* e *Diritto*, i cui lineamenti fondamentali si ritrovano nella sua teoria sul rapporto di diritto penale ⁽⁶⁴⁾.

Nella nozione morotea di legge c'è, in quel riferimento alla giustizia, un aggancio forte a una concezione etica, ma non giusnaturalista del diritto ⁽⁶⁵⁾. Nelle *Lezioni filosofiche* spiegherà che il diritto è diritto positivo sino a che risponde alle esigenze profonde della giustizia, al cui fine l'ordinamento giuridico è destinato ⁽⁶⁶⁾. Il porre in primo piano la centralità della persona e della sua dignità non è solamente una presa di posizione in difesa della necessaria eticità del diritto, che deriva dal valore autonomo della persona, alla quale il diritto si rivolge quale soggetto e fine del rapporto giuridico ⁽⁶⁷⁾. Sembra avere anche il valore della reazione morale, prima che politica, al fenomeno della « spersonalizzazione » dello Stato e del diritto, che era uno dei tratti più caratteristici dello Stato totalitario ⁽⁶⁸⁾.

Si affaccia nella definizione di legge il tema fondamentale della concezione dello Stato, che Moro svilgerà, ancora, nelle *Lezioni*

⁽⁶⁴⁾ È comunemente riconosciuto che la dottrina penalistica di Moro non sia separabile dalla sua filosofia del diritto, per tutti, G. CONTENTO, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in *Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa* (Bari, 28 maggio 1998), Bari, Servizio Editoriale Universitario, 2001, p. 35.

⁽⁶⁵⁾ G. VASSALLI, *Intervento*, in *Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa*, Roma, Camera dei Deputati, 2003, p. 14.

⁽⁶⁶⁾ A. MORO, *Lo Stato. Il Diritto. Lezioni di filosofia del diritto* (Università di Bari, 1944-1947), Bari, Cacucci, 2006, p. 300.

⁽⁶⁷⁾ Per tutti, A. GARGANI, *Diritto penale e verità morale. Una teologia della 'vita sociale' (a proposito delle Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale di Aldo Moro)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXV (2006), 2, p. 999.

⁽⁶⁸⁾ Cifra decisiva del pensiero giuridico di Moro è l'idea di un diritto dal volto umano, una concezione lontana dall'idea positivistica del diritto come volontà dello Stato che si impone dall'esterno sulla volontà dei singoli, N. BOBBIO, *Il giovane*, cit., p. 294. Secondo l'A. sarebbe visibile nel pensiero giuridico di Moro l'influenza del grande movimento filosofico di studiosi cattolici degli anni Trenta come Maritain (*Humanisme intégral*, 1936) e Mounier (*Manifeste au service du personnalisme*, 1936).

filosofiche in chiave antiautoritaria ⁽⁶⁹⁾. Lo Stato è un ente *super partes*, che non solo « non esaurisce tutta intera l'esperienza sociale » ⁽⁷⁰⁾, ma permette lo sviluppo della vita morale degli individui e dei gruppi, non avendo una propria etica da imporre ⁽⁷¹⁾, come invece avviene nello Stato etico, proprio dell'idealismo assoluto degli stati totalitari.

Non è il caso di entrare nei particolari del pensiero filosofico di Moro. È interessante rilevare con quale ferma convinzione egli avesse abbozzato « una concezione pluralistica della società » ⁽⁷²⁾, che poneva al centro la dignità della « persona nella sua singolarità, principio e fine dell'esperienza giuridica » ⁽⁷³⁾, la quale non solo si poneva in aperta antitesi con la visione collettivistica gentiliana ⁽⁷⁴⁾, ma che era anche distinta dall'ottica classica dell'individualismo liberale. Una concezione di ispirazione personalistica e comunitaria, che, con l'avvento della Repubblica, entrerà a far parte integrante della Costituzione, anche per opera dello stesso Moro.

Su queste basi circa il modo di intendere Stato e diritto, si innesta la riflessione penalistica di Moro sul potere statale di punire. Non è pensabile né sarebbe utile in questa sede ricostruire nel dettaglio l'ardua e articolata sistemazione dogmatica dei rapporti giuridici che derivano nei vari momenti della soggettivazione della norma penale ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁶⁹⁾ Come ebbe a rilevare anche Giuliano Vassalli, « Moro fu sempre (sin dalle sue dispense baresi di filosofia del diritto del 44-45) per il *carattere subordinato dello Stato alla realtà dell'uomo* », G. VASSALLI, *La scelta*, in *Aldo Moro: il diritto e la storia*, in « Nomos. Le attualità nel diritto », VII (2002), 1, p. 23.

⁽⁷⁰⁾ A. MORO, *Lo Stato*, cit., p. 145.

⁽⁷¹⁾ Ivi, p. 126 e s.

⁽⁷²⁾ N. BOBBIO, *Il giovane*, cit., p. 304.

⁽⁷³⁾ A. MORO, *Lo Stato*, cit., p. 310.

⁽⁷⁴⁾ P. TRONCONE, *Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro in occasione del centenario della nascita*, in « Diritto e religioni », XXII (2016), 2, pp. 36 e s. e 40 e ss., il quale rileva che « [l']opzione giuridica di conferire il ruolo centrale alla persona non era solo un deciso capovolgimento di fronte rispetto all'ideologia fascista dello Stato etico, ma era il portato di una moderna concezione della dottrina cattolica nella società moderna », che conduce Moro, attraverso il percorso culturale che si sviluppa nelle sue opere, a innestare un « umanesimo integrale » nell'idea di Stato di diritto, che egli pone alla base della personale visione del diritto penale.

⁽⁷⁵⁾ Una sintesi di più facile lettura delle considerazioni contenute nella monografia si trova in A. MORO, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale tenute nella*

È sufficiente richiamare il pensiero moroteo con riguardo alla subiettivazione della norma-sanzione o precetto penale secondario, avendo cura di precisare che per Moro vi è una duplice posizione dello Stato nel problema penale in tutte le sue fasi: coesistono un momento di sovranità e un momento di autonomia, il primo proprio dello Stato in quanto potere sovrano, il secondo proprio dello Stato in quanto amministrazione.

Afferma Moro che, una volta che la norma incriminatrice è stata violata, è compito dello Stato sovrano (non dello Stato-amministratore, perché altrimenti si tratterebbe di una forma di giustizia realizzata dalla parte offesa, dello Stato che si fa giustizia da sé), nei cui confronti la norma si soggettivizza nel lato attivo del rapporto giuridico penale, soddisfare, in funzione dei bisogni dell'intera collettività che egli impersona, l'interesse sociale alla vita, di cui è portatore, ovviamente alle condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal potere sovrano, per il tramite di un'attività di ricerca della verità e di applicazione del diritto che deve possedere gli attributi tipici della giurisdizione (efficienza, ineluttabilità, obiettività e imparzialità). Ciò egli fa nell'esercizio di un potere giuridico, di giudicare e di punire, più precisamente di una *potestà* che è manifestazione della sovranità statuale, e che non può essere ricondotto entro lo schema del diritto soggettivo per mancanza di quella autonomia individuale, di cui è al contrario tipica espressione ⁽⁷⁶⁾.

Nell'accentuare nel potere di punire la dimensione della sovranità Moro esprime una visione della punizione statale intesa non come « la pressione del più forte », come sembrano implicitamente far intendere alcuni tra coloro che la riconducono sotto la categoria del diritto soggettivo, ma come « l'espressione dell'organo sovrano regolatore della vita collettiva » ⁽⁷⁷⁾. Rigettata la teoria del diritto soggettivo, il lato passivo del rapporto giuridico penale si esprime, non in un obbligo di subire la pena, ma in una mera soggezione al potere punitivo ⁽⁷⁸⁾.

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma, a cura di F. Tritto, Bari, Cacucci, 2005, pp. 209-259.

⁽⁷⁶⁾ A. MORO, *La subiettivazione*, cit., p. 137 e s.

⁽⁷⁷⁾ A. MORO, *Lezioni*, cit., p. 237.

⁽⁷⁸⁾ A. MORO, *La subiettivazione*, cit., pp. 143-149.

Se la realizzazione pubblica della giustizia nella vita sociale è affidata allo Stato sovrano, allo Stato-amministratore, in quanto titolare degli interessi comuni violati, spetta il diritto soggettivo alla punizione, ossia di chiedere allo Stato sovrano di mettere in moto i meccanismi per accertare processualmente la responsabilità e per applicare la pena. È il pubblico ministero, in qualità di rappresentante dell'amministrazione dello Stato che attraverso l'esercizio dell'azione penale « tende con la sua attività processuale ad attuare il diritto dello Stato alla punizione, soddisfacendo, nei limiti della giustizia, il concreto interesse che ne sta a base ».

« Se insomma c'è un interesse pubblico dello Stato Amministrazione, che costituisce oggetto della tutela giuridica penale, è opportuno ritenere che l'organo del P.M. sia parte in senso proprio e non operi invece nell'ambito dell'attività sovrana giurisdizionale » ⁽⁷⁹⁾.

Il fatto che la pubblica accusa operi nell'interesse dello Stato-amministrazione non significa che essa non abbia una posizione di imparzialità nello svolgimento del processo. Non è imparziale, nel senso in cui lo è il giudice che persegue un interesse di giustizia. È imparziale nel senso che persegue « un concreto interesse punitivo, sorgente dalla commissione di reati, nei limiti voluti dalla legge e di fronte a persone effettivamente colpevoli » ⁽⁸⁰⁾.

In caso di condanna del reo, infine, la dichiarazione da parte dello Stato sovrano per via degli organi della giurisdizione del diritto alla punizione fa sorgere in capo allo Stato-amministratore il diritto soggettivo all'esecuzione della pena per un'ideale reintegrazione dell'interesse offeso dalla commissione del reato.

La trattazione di Moro rappresenta un tentativo di conciliare l'insegnamento della dottrina penalistica dominante, per cui il rapporto penale deve concepirsi come una relazione tra diritto soggettivo dello Stato-amministratore e obbligo giuridico del reo, con le critiche di cui la stessa era stata fatta oggetto dai sostenitori di una più moderna nozione di potere dello Stato di irrogare sanzioni

⁽⁷⁹⁾ Ivi, p. 185.

⁽⁸⁰⁾ Ivi, p. 188.

penali ⁽⁸¹⁾. Tuttavia, come ebbe modo di osservare molto correttamente Bettiol nella recensione al volume, merito di Moro fu di aver ricondotto dentro un piano giuridico più realistico una questione che, se male intesa, « può determinare uno scivolone sul terreno politico ove il concetto della potestà punitiva può assumere la figura di una *Straf Gewalt* che non conosce limiti né freni » ⁽⁸²⁾, convertendosi in uno strumento di prepotenza diretta contro la dignità della persona umana.

Il pensiero giovanile di Moro non sembra fare i conti con il serio problema della ingerenza del potere politico nelle scelte concernenti la giurisdizione penale. Tuttavia, nemmeno sembra poter essere ridotto a uno sforzo di semplice interpretazione del rapporto punitivo in chiave liberale.

Il suo impegno nella storia si realizza introducendo nel dibattito penalistico attraverso il riferimento a limiti esterni al potere pubblico istanze antiautoritarie in una moderata polemica con la teoria dello Stato fascista, pur non compiutamente esplicitata nelle sue conseguenze ⁽⁸³⁾.

7. Giuliano Vassalli: il potere punitivo come potestà sovrana

È con Vassalli che il rapporto punitivo viene compiutamente ricostruito come potere pubblico. Il volume *La potestà punitiva* di Vassalli rappresenta il tentativo di elaborare i prolegomeni di una teoria della punibilità in chiave moderna, spostando, decisamente, la soluzione dei problemi del diritto penale dal piano della teoria

⁽⁸¹⁾ G. VASSALLI, « *La capacità*, cit., p. 103.

⁽⁸²⁾ G. BETTIOL, *Recensione ad Aldo Moro, La subiettivazione della norma penale* (Publicazioni dell'istituto di diritto penale della R. Università di Bari), — Ed. Dott. Luigi Macrì, Bari-Città di Castello, 1942, un vol. di 218 pagg., in « Rivista italiana di diritto penale », XIV (1942), p. 402.

⁽⁸³⁾ Nello stesso senso, G. FORMIGONI, *Aldo Moro*, cit., p. 51. Per una più approfondita analisi della teoria della subiettivazione della norma penale di Aldo Moro, sia consentito rinviare a G. DODARO, *L'insegnamento del diritto penale come "pedagogia democratica". La dimensione costituzionale del pensiero e dell'azione di Aldo Moro nelle Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale*, in corso di pubblicazione nella Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro.

generale del diritto e degli schemi civilistici a quello più appropriato della scienza politica e del diritto pubblico ⁽⁸⁴⁾.

La teoria della subiettivazione della norma si era rivelata inadeguata ad affrontare alcuni tra i maggiori problemi della dogmatica penale per l'inappropriatezza concettuale delle tradizionali nozioni di diritto soggettivo di punire e pretesa punitiva; nozioni tralattizie, respinte quasi universalmente dalla giuspubblicistica d'allora, e che erano state oramai del tutto superate da una più esatta definizione del rapporto corrente tra Stato e individuo.

Ricapitolando la tesi di Vassalli nei suoi punti essenziali, notiamo, innanzi tutto, che l'inquadramento dei rapporti tra Stato e individuo abbandona, sulla base delle distinzioni tracciate da Santi Romano ⁽⁸⁵⁾ e Francesco Carnelutti ⁽⁸⁶⁾, il tradizionale angolo visuale del binomio diritto-obbligo, e approda a quello del binomio potestà-soggezione.

Dopo la violazione del precetto, si instaurerebbe tra Stato e reo non un rapporto giuridico penale in senso tecnico, nel quale sono contrapposti il diritto soggettivo di punire e l'obbligo giuridico di eseguire la pena. Si avrebbe, invece, una situazione giuridica, che costituisce speciale manifestazione del generale rapporto di sovranità, nella quale di fronte alla potestà punitiva statale starebbe lo stato di soggezione del reo ⁽⁸⁷⁾.

Confermerebbe l'esattezza di tale qualificazione, il fatto che la potestà punitiva si comporta, in effetti, alla stregua di qualsiasi altro potere pubblico cui la dottrina pubblicistica suole riservare il nome di potestà in senso stretto, presentando i caratteri della inalienabilità o intrasmissibilità, della irrinunciabilità e della imprescrittibilità, come mostra l'analisi del funzionamento di una serie di istituti penalistici e in particolare delle cause di estinzione del reato o della pena.

⁽⁸⁴⁾ G. VASSALLI, *La potestà punitiva*, Torino, Utet, 1942, p. 6. Vassalli intende la punibilità (vedi p. 377) come « il concorso di tutti gli estremi richiesti dalle norme del diritto penale sostanziale per l'assoggettamento di una persona alla potestà punitiva dello Stato, per uno od altro titolo di reato ».

⁽⁸⁵⁾ S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1941.

⁽⁸⁶⁾ F. CARNELUTTI, *Il danno*, cit., p. 109 e Id., *Lezioni*, cit., p. 100.

⁽⁸⁷⁾ G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 96.

S'intende, precisa Vassalli, che tanto la potestà quanto la soggezione indicano situazioni non di mero fatto, ma giuridiche, atteso che sono regolate dalle norme penali che lo Stato emana nell'esercizio della funzione legislativa e che limitano l'ambito entro cui si estrinseca la punibilità⁽⁸⁸⁾. La tesi proposta non comporta, dunque, una *deminutio* dal punto di vista delle garanzie dei diritti individuali.

L'eliminazione dal campo penale della teoria della subiettivazione della norma ha un significato e una portata che trascende il problema della sua ritenuta inappropriatezza teorica per le finalità interne alla dogmatica penale. Come vedremo, essa investe la questione relativa al modo più appropriato di concepire, sul piano politico-costituzionale, i rapporti intercorrenti tra Stato e autore del reato. È il cuore del problema da cui dipende la stessa natura della funzione punitiva, all'epoca contestata tra l'appartenenza all'attività amministrativa o all'attività giurisdizionale.

Duplici è il punto di partenza della riflessione in merito alla natura della funzione punitiva. Viene in rilievo, innanzi tutto, la concezione carneluttiana che vede nella potestà pubblica, soprattutto in quella che costituisce manifestazione dello Stato-sovrano, un potere che, a differenza del diritto soggettivo, è concesso dallo Stato nell'interesse altrui, cioè di un soggetto diverso dal titolare del potere; in secondo luogo, la classica distinzione romaniana tra giurisdizione e amministrazione. La giurisdizione sarebbe il potere dello Stato avente per oggetto il mantenimento e l'attuazione dell'ordinamento giuridico, esercitato da un'autorità che non è parte nei rapporti e nelle situazioni giuridiche delle quali si occupa; l'amministrazione, un'attività facente capo a un'autorità che agisce nei rapporti e nelle situazioni in cui cadono i suoi atti per la soddisfazione di interessi propri⁽⁸⁹⁾.

Secondo Vassalli « non [sarebbe] contestabile che tutta la funzione punitiva abbia non solo "caratteristica", ma essenza o natura giurisdizionale »⁽⁹⁰⁾ e sia da considerarsi, conseguentemente, come

(88) G. VASSALLI, *La potestà*, cit., pp. 13 e ss., 43 e 62.

(89) G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 94 e ss.

(90) G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 161 e s. Va precisato che secondo Vassalli la potestà punitiva (comprensiva del potere del giudice di pronunciare condanna penale e del potere degli organi a ciò stabiliti di attuare in concreto l'esecuzione delle pene e delle

una potestà pubblica che si esercita per un « interesse oggettivo, collettivo, o, se si voglia, altrui » ⁽⁹¹⁾.

Funzione della giustizia statale, afferma Vassalli,

« non è solo attribuzione ad ognuno del proprio diritto o del proprio dovere, ma anche tutela di interessi generali e oggettivi, attuazione della legge anche secondo esigenze di morale e di equità che sono indubbiamente al di sopra delle pretese dei singoli e di quell'organismo ad impronta egoistica che è la pubblica amministrazione ».

Interesse generale dello Stato è anche la punizione dei rei, cui lo Stato provvede come sovrano mediante la legislazione e la giurisdizione per il raggiungimento di finalità superiori, e non come amministrazione che « veda violato un suo diritto e quasi desiderosa di vendetta ne chiedi il risarcimento o la riparazione ».

Solamente la concezione della potestà punitiva come potestà sovrana è in grado di corrispondere a una concezione antiautoritaria dello Stato come istituzione al servizio del cittadino. Non così invece la nozione dominante di diritto soggettivo di punire, con la quale si finisce per perdere di vista il fine di difesa e protezione della società, per non vedere nell'attuazione della legge altro che moventi egoistici di determinati soggetti. Ciò è dimostrato — rileva Vassalli — proprio dai sostenitori di questo indirizzo, presso i quali

« si può leggere che il diritto di punire si esercita dallo Stato “non già nell'interesse generale della società, ma nel proprio interesse, quale subietto

misure di sicurezza) sarebbe solamente una parte, sebbene la principale, della potestà giurisdizionale, la quale si esplica in materia penale in una serie di poteri facenti capo a molteplici organi e « comprende tanto la polizia giudiziaria e i poteri che al pubblico ministero e al giudice spettano in ordine a questa, quanto la coercizione processuale nelle sue varie manifestazioni, l'azione del pubblico ministero e tutte le funzioni di quest'organo in ordine all'accusa, il potere del giudice di condannare il reo come quello dello stesso giudice di assolvere l'innocente o di perdonare il reato al minore o di pronunciare l'esistenza di una causa estintiva, insomma di non pronunciare condanna per qualsiasi motivo, il potere, facente capo al pubblico ministero e agli altri organi dell'esecuzione penale, di eseguire la pena, i controlli del giudice su quest'ultima e infine tutto quel complesso di poteri che il codice di procedura penale riconosce al giudice e al pubblico ministero affinché possano meglio esplicitare altre loro funzioni di giurisdizione penale ».

⁽⁹¹⁾ G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 94, nt. 1, sulla scia della distinzione tracciata da Carnelutti tra potestà e diritto soggettivo in *Il danno e il reato*, Padova, Cedam, 1930, p. 95.

di diritto". Con il che è in pari tempo dimostrato che con la teoria del diritto soggettivo di punire si dimentica perfino assai facilmente che il potere punitivo è una funzione, cioè un potere esercitato nell'interesse altrui o per un interesse oggettivo » ⁽⁹²⁾.

Il chiaro pensiero di Vassalli rende eloquenti le ragioni, anche politiche, che avrebbero dovuto « mettere in guardia con la concezione soggettiva del diritto penale » ⁽⁹³⁾ per la sua stretta interdipendenza con l'assetto costituzionale del potere giudiziario sotto il fascismo ⁽⁹⁴⁾.

Dalla natura giurisdizionale della funzione punitiva discende — è la ben nota tesi di Vassalli — l'idea del pubblico ministero come organo di giustizia; non più, dunque, rappresentante del potere esecutivo, ma organo del potere giudiziario, chiamato a svolgere nel processo il ruolo di parte in senso formale, in più generale, a

« promuovere l'applicazione giudiziale e l'esecuzione della legge come tale, in quanto fine in se stessa e non a fini dell'amministrazione; servire cioè all'attuazione della giustizia concorrendo col giudice all'applicazione e all'esecuzione della legge » ⁽⁹⁵⁾.

L'azione penale, che fa capo al pubblico ministero, non è quindi il riflesso, all'interno di organi della stessa amministrazione, del diritto del potere esecutivo di esigerne il promovimento, ma adempimento di uno dei doveri interni alla funzione da quest'organo esercitata nel processo penale ⁽⁹⁶⁾. Il suo esercizio non è retto dal principio di discrezionalità, ma obbedisce al canone della obbligatorietà ⁽⁹⁷⁾.

Alla luce di questi rilievi di ordine generale, conclude Vassalli, attraverso la citazione di un lungo passo di Biagio Petrocelli ⁽⁹⁸⁾, il pubblico ministero

⁽⁹²⁾ G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 164 e s.

⁽⁹³⁾ Ivi, p. 165.

⁽⁹⁴⁾ Lo rileva anche M. GALLO, *Vassalli*, cit., p. 13.

⁽⁹⁵⁾ G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 175.

⁽⁹⁶⁾ Ivi, p. 279 e s.

⁽⁹⁷⁾ Ivi, p. 208.

⁽⁹⁸⁾ La citazione è tratta da B. PETROCELLI, *Il pubblico ministero e l'unità dell'istruttoria penale*, in « Rivista penale », CII (1925), p. 18 e ss.

« à, forse più che dei magistrati giudicanti, necessità di sicure garanzie di libertà e indipendenza potendo la legge trovarsi in contrasto con gl'interessi mutevoli dei vari governi parlamentari, nelle cui mani viene a concentrarsi, volta a volta, checché si voglia dire in teoria, il così detto potere esecutivo » ⁽⁹⁹⁾.

La monografia di Vassalli, grazie alla verifica di vecchie concezioni dogmatiche penalistiche nel crogiuolo vivificante del costituzionalismo contemporaneo ⁽¹⁰⁰⁾, approda, dunque, a conclusioni di una modernità davvero sorprendente. Dalla situazione di sperequazione in cui l'individuo si trova nell'ambito del rapporto punitivo con lo Stato nasce

« un'istanza garantistica ancor più intensa e profonda di quella della stessa legalità tradizionale, e che si spinge fino ad affermare l'esigenza dell'indipendenza del pubblico ministero oltre che della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale » ⁽¹⁰¹⁾

sulla base di una tavola di valori che anticipa alcuni dei pilastri poi recepiti dalla Costituzione ⁽¹⁰²⁾.

Alcune delle tesi proposte, come quella che vede nel pubblico

⁽⁹⁹⁾ Pur in presenza di forti garanzie di indipendenza, Vassalli ritiene comunque ammissibile la previsione, a garanzia dei doveri del pubblico ministero, come avviene per i doveri di numerosi altri organi dello Stato, di un « controllo politico del governo [...] a mezzo del quale si vuole assicurare l'esercizio della giurisdizione in conformità alle esigenze di tutto il complesso della vita dello Stato », G. VASSALLI, *La potestà*, cit., p. 280. Vassalli si trova a fare i conti — potremmo dire citando O. DOMINIONI, *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero*, in *Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 45 — con « un vivere pratico dell'istituto [del pubblico ministero] inesorabilmente votato a rappresentare le ragioni dell'autorità o della collettività che dir si voglia » e a ritenere ammissibile, tanto più alla luce del diritto allora vigente, un certo controllo politico del governo sulla magistratura, quantomeno nei termini di una subordinazione al ministro della giustizia funzionale all'espletamento di una tipica funzione di governo.

⁽¹⁰⁰⁾ P. GROSSI, *Giuliano Vassalli: il giurista*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale — Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffrè, 2017, p. 25.

⁽¹⁰¹⁾ F. PALAZZO, *Vassalli*, cit., p. 29.

⁽¹⁰²⁾ E. AMODIO, *Giuliano Vassalli processualista*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita*. Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015, Milano, Giuffrè, 2017, p. 39.

ministero un organo di giustizia o del pubblico ministero come parte formale del processo, legate a una determinata ideologia di reazione allo Stato autoritario ⁽¹⁰³⁾, saranno tramandate negli anni successivi dalla dottrina penalistica e processualpenalistica ⁽¹⁰⁴⁾, fino a trovare riconoscimento nella giurisprudenza della Corte costituzionale ⁽¹⁰⁵⁾.

Il discorso penalistico di Vassalli in *La potestà punitiva* ha, dunque, valenza costituzionale e civile, facendo da ponte tra la vecchia e la nuova concezione della penalistica costituzionale — per dirla alla *Lacchè* — in vista della costruzione di una dottrina generale della punibilità in una prospettiva genuinamente liberale ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰³⁾ P. DE LALLA, *Il concetto legislativo di azione penale*, Napoli, Jovene, 1966, p. 198.

⁽¹⁰⁴⁾ Per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 28 e GIUS. SABATINI, *Il pubblico*, cit.

⁽¹⁰⁵⁾ N. ZANON, *Pubblico ministero e costituzione*, Padova, Cedam, 1996, pp. 97 e 116.

⁽¹⁰⁶⁾ L. LACCHÈ, *La penalistica*, cit., p. 663 e ss.

CAPITOLO VI

RESISTENZA E RISCATTO

1. Fusione dell'Upi nel nuovo partito socialista (Psiup). — 2. La politica ciellinista del Psiup e i giovani socialisti dissidenti. — 3. Partecipazione di Vassalli alla resistenza. — 4. Arresto e scarcerazione. — 5. Commissione d'inchiesta del Cln sul "caso Vassalli".

1. *Fusione dell'Upi nel nuovo partito socialista (Psiup)*

Tra la seconda metà del 1942 e la prima metà del 1943 l'opposizione clandestina al fascismo, covata e sommersa per oltre vent'anni, aveva esaurito la funzione di tenere viva l'unica linea di pensiero politico indipendente in Italia ⁽¹⁾. Il volgere della guerra verso una fine disastrosa per Germania, Italia e Giappone e il progressivo indebolimento interno del regime, favorirono la ripresa delle attività delle forze antifasciste. Le iniziative e gli incontri semiclandestini si intensificarono nel periodo confuso e drammatico che seguì il colpo di stato regio del 25 luglio 1943 e attraverso la collaborazione dei partiti vennero costituiti i primi centri direttivi della resistenza ⁽²⁾.

Le fila del partito comunista e di quello azionista erano le più attive e numerose, accresciute dalla confluenza di molti giovani attratti dalla loro fama di maggiore combattività ⁽³⁾.

Il movimento socialista, invece, disperso all'estero durante il periodo della dittatura e risorto clandestinamente in Italia attorno ai

⁽¹⁾ Secondo la ben nota analisi di Giaime Pintor, in G. PINTOR, *Il sangue d'Europa (1939-1943)*, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1965, p. 165.

⁽²⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia della Resistenza*, Bari-Roma, Laterza, 2019, p. 106; C.F. DELZELL, *I nemici di Mussolini. Storia della Resistenza in Italia*, trad.it., Roma, Castelvocchi, 2017, p. 179 e ss.

⁽³⁾ N. GALLERANO, L. GANAPINI, M. LEGNANI, *L'Italia dei quarantacinque giorni*, Milano, Insmli, 1969, p. 95.

vecchi leader antifascisti nei mesi immediatamente precedenti il crollo del regime, si presentava assai debole. Forte di una tradizione di pensiero estremamente diffusa tra la gente e di una classe dirigente di un certo prestigio, aveva un radicamento molto limitato tra le masse lavoratrici e i giovani ⁽⁴⁾.

Nell'autunno 1942 Vassalli, trasferito nella Capitale in servizio presso il Tribunale supremo militare, diede nuovo impulso all'attività dell'Upi, che riuscì ad avere un certo seguito soprattutto fra studenti e giovani professionisti, e poté dedicarsi appieno alla politica attiva dentro il movimento clandestino giovanile.

Ricordò Vassalli lo stupore di molti compagni di lotta nell'apprendere che un partito socialista ancora esisteva e che lui ne era un militante,

« tanto sembrava impossibile, in relazione a provenienza e formazione, che avessi fatto altra scelta che quella del partito d'azione »,

che all'epoca, per il suo carattere di “costituente democratica-socialista” sembrava dover assorbire tutta la borghesia antifascista, progressista e moderna ⁽⁵⁾. Il socialismo appariva come un'esperienza del passato e sembrava inverosimile che anche i giovani vi affluissero e dessero opera alla sua ricostituzione e organizzazione.

« Eppure noi sapevamo quanti avessero continuato a dare il loro apporto, anche di sacrificio e di sangue, agli ideali socialisti negli anni della dittatura » ⁽⁶⁾.

A Roma Vassalli mantenne contatti strettissimi con i Socialisti rivoluzionari dell'amico fraterno Mario Zagari, Leo Solari e Tullio Vecchietti, e con la propaggine locale del Mup di Achille Corona e

⁽⁴⁾ Per la storia delle vecchie e delle nuove generazioni socialiste nell'Italia fascista, si rinvia a L. RAPONE, *L'età dei fronti popolari e la guerra (1934-1943)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da G. Sabbatucci, IV — *Gli anni del fascismo (1926-1943)*, Roma, Il Poligono, 1981, p. 405.

⁽⁵⁾ G. DE LUNA, *Il Partito della Resistenza. Storia del Partito d'azione 1942-1947*, Milano, Utet, 2021, p. 5.

⁽⁶⁾ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in “*Cencio*” (Vincenzo Baldazzi). *Combattente per la libertà*, a cura di G. Ferro, Roma, Fondazione Cesira Fiori, 1985, p. 79.

Luigi Morara (7). I contatti con il Mup milanese di Lelio Basso erano mantenuti tramite Aldo Valcarenghi (8). Un forte legame unì l'Upi al movimento socialista romano, grazie al rapporto di fiducia che Vassalli aveva con Giuseppe Romita (9), che ne era segretario assieme al suo vice Lizzadri, e al rapporto di amicizia con altri dirigenti, in particolare con Nicola Perrotti (10). Con l'intensificarsi dei legami di collaborazione con la fronda antifascista Vassalli entrò nella rete informativa della polizia politica (11).

(7) L'Upi, per i suoi caratteri rivoluzionari, era ideologicamente più affine al Mup e ai Socialisti rivoluzionari, piuttosto che al nucleo dei vecchi socialisti, v. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, X, *La seconda guerra mondiale. Il crollo del fascismo. La resistenza*, Milano, Feltrinelli, 1993, p. 142 e s. Upi, Mup e Sr erano convinti che soltanto una profonda rivoluzione sociale avrebbe potuto abbattere il fascismo e creare in Italia una società socialista; credevano, inoltre, che fosse necessaria la costituzione di un partito nuovo sia rispetto a quello socialista, nel quale temevano che potesse prevalere la corrente riformista, sia rispetto a quello comunista, che criticavano, oltre che per ragioni ideologiche, per l'obbedienza a Stalin, responsabile del mostruoso patto di non belligeranza con i nazisti (c.d. patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939) per la spartizione dell'Europa, cfr. A. VALCARENGHI, *Breve storia del M.U.P.*, in « *Iniziativa socialista* » del 16 febbraio 1946.

(8) Sull'origine, sulle adesioni e sui collegamenti dell'Upi con gli altri gruppi antifascisti, si veda S. VERRENGIA, *Intervista*, cit., p. 45 e ss., in particolare pp. 57 e 79. Su Aldo Valcarenghi, si veda M. VALCARENGHI, *Aldo Valcarenghi. La ricerca della libertà*, Trezzano sul naviglio, Unicopli, 2016.

(9) Ricorda Vassalli che fu proprio Romita a portare lui e altri giovani socialisti, nel 1942, al partito socialista, in G. VASSALLI, *La resistenza come scelta politica e come fede nella libertà*, in « *Economia & Lavoro* », XLIV (2010), 1, p. 130. Romita era stato al confino a Ustica con lo zio di Vassalli, Mario Angeloni, ed era rimasto amico « sempre con le dovute cautele » dell'altro zio Vittorio Angeloni, professore di diritto commerciale a Roma e fratello maggiore di Mario. Cfr. G. VASSALLI, « *Capitoli* », cit., p. 16; G. VASSALLI, *Prefazione*, in R. LOLLI, *Emidio Lopardi e il circolo socialista aquilano*, L'Aquila, Textus, 2008, p. 12. Sui rapporti tra le famiglie Romita e Angeloni negli anni del confino, si veda G. FRANCHINI ANGELONI, *Nel ricordo*, cit., pp. 16-21.

(10) G. VASSALLI, *Prefazione*, in R. LOLLI, *Emilio*, cit., p. 12.

(11) Una nota informativa della polizia politica del 28 novembre 1942 (ACS, MI, DGP, DAGR, PS 1943, b. 89) riferiva al Ministero dell'interno « [i]n via confidenziale che, stando a voci occasionalmente raccolte si sarebbe ricostituito, o starebbe per ricostituirsi, in Italia il partito socialista i cui dirigenti non sarebbero più i vecchi esponenti di un tempo, ma dei giovani colti e pieni di ardore. Vi farebbero parte, inoltre, professori universitari che facendosi passare per fascisti, troverebbero modo di poter più facilmente svolgere la loro attività in favore di detto partito. Con ogni riserva se ne informa codesta Divisione per notizia facendo presente che fiduciarmente non si sono potuti raccogliere particolari a riguardo », citata da D. CONTI, *Guerriaglia partigiana a*

Attraverso la costruzione di un'importante rete di relazioni Vassalli riuscì a inserire l'Upi nel lento e graduale processo di rinascita del Partito socialista in Italia, che venne ricostituito clandestinamente il 25 agosto 1943 con il nome di Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), attraverso la fusione tra il gruppo dirigente del vecchio partito e i movimenti giovanili.

Secondo la *Dichiarazione politica costitutiva del Psiup*, compiti immediati del partito erano, sul piano internazionale, l'armistizio, la denuncia del patto di alleanza con la Germania e il Giappone e l'apertura dei negoziati di pace; sul piano interno, oltre al ripristino di tutte le libertà civili e politiche,

la « [...]iquidazione del fascismo della monarchia e dei gruppi capitalistici che all'ombra del fascismo hanno messo mano sui gangli essenziali della vita economica del paese e per i quali lo stato è fonte di privilegi e di profitti; [il] rinvio a giudizio dei responsabili del mostruoso abuso di potere che va dal colpo di stato del 28 ottobre 1922 alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, dei gerarchi che hanno fatto pesare il terrore sulle provincie e dei profittatori del regime che hanno dissanguato l'Italia; [la] smobilitazione della milizia fascista e disarmo effettivo di tutti i fascisti ».

La soluzione di questi problemi si sarebbe dovuta affidare a « un governo provvisorio di salute pubblica », emanazione dei partiti popolari e progressisti in vista dell'instaurazione di una Repubblica socialista dei lavoratori ⁽¹²⁾.

Nel nuovo partito Vassalli fu eletto membro della direzione ⁽¹³⁾ e si affermò ben presto come uno dei personaggi di primo piano ⁽¹⁴⁾.

Roma. *Gap comunisti, Gap socialisti e Sac azioniste nella Capitale 1943-'44*, Roma, Odradek, 2016, p. 164.

⁽¹²⁾ *Dichiarazione politica costitutiva del Psiup* (25 agosto 1943), in « Avanti! » di Roma del 25 agosto 1943 e di Milano del 26 agosto 1943; il documento è stato ripubblicato in *Il partito*, cit., p. 53 e ss.

⁽¹³⁾ Gli altri componenti della Direzione del Psiup erano Basso, Borghese, Luzzatto, Bonfantini, Crisafulli, Vecchietti, Zagari, in rappresentanza del Mup, Upi e Psr; Buozzi, Canevari, Romita, Lizzadri, Perrotti, Cirenei, Faralli, Acciarini, Mancinelli, Veratti, Saragat e Morandi per il Psi. Componenti dell'esecutivo erano Nenni, segretario politico, Pertini e Andreoni, vicesegretari. Nel novembre 1943 Vassalli sarà nominato componente dell'esecutivo, assieme a Oreste Lizzadri, in sostituzione di Pertini, arre-

2. *La politica ciellinista del Psiup e i giovani socialisti dissidenti*

Il partito socialista, ricomposto in modo « policentrico e frammentato »⁽¹⁵⁾, attraverso la convergenza dei vecchi capi tornati dall'esilio, dalle carceri, dalla clandestinità, e dei giovani cresciuti sotto il fascismo, ebbe una vita interna sempre molto travagliata, vivacizzata da un confronto generazionale che costituì uno dei fatti più rilevanti della storia politica del socialismo italiano⁽¹⁶⁾. Unito contro l'oppressione nazifascista, fu lacerato da contrasti e tensioni che si aprirono attorno all'indirizzo politico governativo che si veniva elaborando e attuando sulla scia degli eventi della lotta di liberazione, e che rendeva incerta, dopo la tragedia della guerra, la realizzazione del progetto politico-istituzionale, attorno al quale era stato rifondato il partito, ossia la rivoluzione sociale e la creazione di una Repubblica socialista⁽¹⁷⁾.

Vassalli fu uno dei principali animatori di un'agguerrita fazione

stato il 18 ottobre, e del dimissionario Andreoni, uscito dal partito per dissidi con la linea politica, cfr. O. LIZZADRI, *Nel Regno di Badoglio e la resistenza romana*, Roma, Napoleone, 1974, pp. 138 e 165. Assieme al partito rinacque clandestinamente anche l'« Avanti! »: direttore Nenni, vicedirettore Saragat, capo redattore, Colorni. Dell'« Avanti! » Vassalli fu redattore con l'incarico di curare « la ricerca e la ricezione dei rapporti delle formazioni partigiane e la loro pubblicazione ed esaltazione nel giornale », dalla scheda personale acclusa al documento *Volontari della libertà — P.S.I.U.P.*, custodito presso il Museo storico della Liberazione di Roma.

Sulla storia dell'« Avanti! », v. U. INTINI, *Avanti! Un giornale, un'epoca. 1896-1993. Le sue pagine, i suoi giornalisti e direttori raccontano il secolo. Da Bissolati a Mussolini, Gramsci, Nenni, Pertini e Craxi*, Roma, Ponte Sisto, 2014.

⁽¹⁴⁾ G. MAMMARELLA, *L'Italia dopo il fascismo: 1943-1973*, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 35.

⁽¹⁵⁾ G. GALLI, *I partiti politici in Italia. 1861-1943*, I, Torino, Utet, 1994, p. 298.

⁽¹⁶⁾ N. GALLERANO, L. GANAPINI, M. LEGNANI, *L'Italia*, cit., p. 96 e ss.

⁽¹⁷⁾ Nel partito la connotazione repubblicana costituì una vera e propria pregiudiziale da cui partire tanto per i confronti interni, quanto per quelli esterni, e finirà per influenzare significativamente l'atteggiamento del Psiup nei confronti del Cln e del governo. Per i socialisti non si trattava di discutere sulla scelta istituzionale, ma semplicemente di dibattere i contenuti della scelta repubblicana. Cfr. E. DI NOLFO, G. MUZZI, *La ricostituzione del PSI. Resistenza, Repubblica, Costituente (1943-1948)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da G. Sabbatucci, V — *Il secondo dopoguerra (1943-1955)*, Roma, Il Poligono, 1981, p. 27 e ss., e G. QUAZZA, *La questione istituzionale nella guerra di liberazione*, in *La nascita della Repubblica*. Atti del convegno di studi storici: Archivio Centrale dello Stato, Roma, 4-5-6 giugno 1987, Roma, Presidenza del

interna di giovani forze dissidenti, raccolta attorno a Eugenio Colorni⁽¹⁸⁾ (composta, altresì, da Mario Zagari, Giovanni Barbera, Leonida Repaci, Antonio Bargoni, Tullio Vecchietti, Achille Corona, Domenico Grisolia)⁽¹⁹⁾, che si distinse non solo per la rivendicazione di una maggiore democraticità nei processi decisionali del partito, ma anche per l'assunzione di posizioni di intransigenza antimonarchica e di contrarietà alla politica governativa di unità nazionale, per come si stava realizzando nel Comitato di liberazione nazionale (Cln), specie successivamente al primo congresso di Bari (28-29 gennaio 1944), che imbrigliava l'azione progressista del Psiup di "rottura della continuità", sul piano nazionale e internazionale, attraverso una « una sterile collaborazione politica »⁽²⁰⁾ con gli altri principali partiti antifascisti orientati secondo « prospettive... reazionarie »⁽²¹⁾.

I socialisti più giovani aspiravano ad andar oltre l'orizzonte nazionale unitario sancito dall'alleanza antifascista e avrebbero preferito da subito affidare a un governo a guida socialista la titolarità

Consiglio dei ministri, Direzione Generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1987, p. 39 e ss.

⁽¹⁸⁾ « [a]mico fraterno e [...] indimenticabile maestro », lo chiamerà Vassalli in un articolo (*Quei sessantamila e gli altri che non dimenticheremo*) apparso su l'« Avanti! » del 12-13 gennaio 1984, p. 15.

⁽¹⁹⁾ Come ricorda Eugenio Colorni nella Lettera agli amici federalisti della Svizzera (novembre 1943), pubblicata in L. SOLARI, *Eugenio Colorni*, Venezia, Marsilio, 1980, p. 147 e ss., ora in L. MELDOLESI, *L'ultimo anno: 1943-1944. Genesi di una prospettiva*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2018, p. 154 e ss. Nella missiva Colorni passava in rassegna i potenziali interlocutori nel Psiup del movimento federalista europeo e spiegava le ragioni della sua adesione al partito socialista: « Nel ps. c'è un gruppo di giovani che hanno qui in mano tutte le fila dell'organizzazione. Questo gruppo di giovani (che in parte proviene dal Mup e che è capeggiato da Ulpiano (cioè Vassalli) contiene alcuni elementi intelligenti e interessanti, ma ancora un po' impacciati nelle loro formulazioni. La loro principale preoccupazione è di attirare a sé tutti gli elementi di sinistra che sono scontenti del Pc. [...] Sono tutti decisamente federalisti ».

⁽²⁰⁾ Secondo il giudizio espresso dalla sinistra del partito nel documento *Il Psi e l'attuale politica del Cln* (settembre 1943), che fu presentato ma non approvato nella riunione della Direzione del 26 settembre 1943, in *Il partito socialista nella resistenza. I documenti e la stampa clandestina (1943-1945)*, a cura di S. Neri Serneri, Pisa, Nistri-Lischi, 1988, p. 63 e s.

⁽²¹⁾ E. COLORNI, *Amministrazione o rivoluzione*, in l'« Avanti! » del 16 marzo 1944, in L. SOLARI, *Eugenio Colorni*, Venezia, Marsilio, 1980, p. 157 e ss.

di tutti i poteri costituzionali della Corona. L'esecutivo, espressione di un blocco democratico e repubblicano, avrebbe dovuto non solo guidare la guerra di liberazione al fianco degli alleati angloamericani, ma anche creare le condizioni per una libera consultazione popolare sull'organizzazione dello Stato e giungere, infine, alla costituzione di un nuovo stato secondo la formula socialista.

Altra questione, che tormentò da allora il partito, fu quella dei rapporti con i comunisti ⁽²²⁾. I giovani condividevano con la vecchia dirigenza la necessità di un'unità di azione nella lotta contro il fascismo e per una Repubblica democratica socialista ⁽²³⁾, ma erano contrari alla prospettiva di un'unità organica dei due partiti. In difesa dell'identità del partito non accettavano cioè l'idea di una fusione di tutto il movimento operaio italiano all'interno di un partito unico, rivendicando non solo una diversità di tradizione, esperienza e visioni sul futuro del Paese, ma anche l'esigenza di preservare l'autonomia dall'Unione sovietica. Attorno a questo punto, peraltro, si giocava per il Psiup una fondamentale scelta di politica estera, ossia la costruzione di un'Europa federale e socialista fuori dai blocchi imperialistici, secondo il progetto elaborato da Eugenio Colorni ⁽²⁴⁾.

Tali istanze, se talvolta potevano apparire ispirate a un « massimalismo velleitario », esprimevano tuttavia genuinamente il disagio e il dissenso della parte più giovane dei militanti nei confronti di una linea politica pragmatica « di collaborazionismo ad oltranza » ⁽²⁵⁾, voluta da Nenni per salvare l'unità del movimento di

⁽²²⁾ S. LANARO, *Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta*, Venezia, Marsilio, 1993, p. 83.

⁽²³⁾ Sulla concezione socialista della democrazia sostenuta dal Psiup si veda: G. VASSALLI, *Note*, cit., p. 207 e ss.

⁽²⁴⁾ M. DEGL'INNOCENTI, *Introduzione a Eugenio Colorni*, in *Eugenio Colorni dall'antifascismo all'europeismo socialista e federalista*, a cura di M. Degl'Innocenti, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2010, p. 104. Più approfonditamente, G. BARBALACE, *Il partito sovranazionale della democrazia socialista (1946-1948) attraverso i periodici "Iniziativa socialista", "Europa socialista" e "L'Italia socialista"*, in *Eugenio Colorni federalista*, a cura di F. Zucca, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2011, p. 89 e s.

⁽²⁵⁾ *La posizione del "Comitato politico" (ottobre 1943)*, in *Il partito*, cit., p. 67.

liberazione ⁽²⁶⁾. Almeno in alcuni momenti esse ebbero certamente un peso non trascurabile nella determinazione dell'indirizzo politico del partito ⁽²⁷⁾.

L'avvio della lotta partigiana costrinse a un temporaneo accantonamento delle questioni politiche e istituzionali fino alla fine della guerra.

3. *Partecipazione di Vassalli alla resistenza*

Dopo la caduta del regime i gruppi antifascisti accelerarono, tra la fine di luglio e per tutto il mese di agosto 1943, a Roma e in altre città, la preparazione della resistenza armata, a fronte della presenza sul territorio nazionale dell'esercito tedesco, che costituiva una grossa incognita per le sorti del Paese ⁽²⁸⁾.

Nell'immediato, « dovere primario » era far uscire dalle carceri e far tornare dal confino i detenuti politici che vi erano rimasti ⁽²⁹⁾. Di quest'opera meritoria e umanitaria si occupò nel mese di agosto un comitato misto di socialisti e democristiani, del quale fecero parte, tra gli altri, oltre a Vassalli, anche Lucio Lombardo Radice e Guido Gonella ⁽³⁰⁾.

A partire dal 9 settembre 1943, il giorno dopo l'annuncio dell'armistizio di Cassibile e il precipitoso abbandono della Capitale da parte del re e del governo, con la dissoluzione dell'autorità nazionale dello Stato si apriva una fase nuova, nella quale nulla fu più come prima. Se gli eventi segnavano drammaticamente « la

⁽²⁶⁾ G. DE ROSA, *I partiti politici dopo la Resistenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 202.

⁽²⁷⁾ Cfr. E. DI NOLFO e G. MUZZI, *La ricostituzione*, cit., p. 27 e ss.

⁽²⁸⁾ Con particolare riferimento all'organizzazione della resistenza antifascista a Roma, si veda, tra i lavori più recenti e maggiormente documentati, G. RANZATO, *La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza*, Bari-Roma, Laterza, 2019, e D. CONTI, *Guerriglia*, cit.

⁽²⁹⁾ La notizia è tratta da *Intervista inedita a Giuliano Vassalli*. Parte seconda, pubblicata su youtube.com il 13 settembre 2013 (dal minuto 3.08).

⁽³⁰⁾ G. VASSALLI, *Testimonianza*, in « Rassegna penitenziaria e criminologica », (2004), 1, p. 25 e ss., ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffré, 2007, p. 674.

profondità del baratro in cui la nazione era precipitata » ⁽³¹⁾, con la resistenza una parte del Paese cercherà di risollevarsi ⁽³²⁾.

La rapida occupazione del territorio da parte delle truppe tedesche spinse molti italiani a scelte drammatiche e impreviste, che comportarono, spesso per la prima volta, « una presa di consapevolezza individuale » e un coinvolgimento personale nella fase di incubazione della guerra di liberazione ⁽³³⁾. Vassalli, raccogliendo, come molti altri, l'invito del neocostituito Cln (9 settembre 1943) a combattere contro i nazisti che si stavano riversando in Italia, si unì alla resistenza armata nei nuclei guerriglieri della città di Roma. Dopo aver messo al sicuro la famiglia, moglie e figli, Filippo di due anni e Francesco di sei mesi, si diede alla clandestinità più assoluta, pernottando in luoghi segreti e spesso diversi e giocandosi giorno dopo giorno la sopravvivenza. Ne furono sconvolte abitudini, stili di vita e rapporti familiari in un'esperienza coraggiosa in cui si andavano a mescolare scelte politiche, spinte morali e atteggiamenti personali, esigenze esistenziali.

Dopo la dichiarazione di guerra alla Germania (13 ottobre 1943), Vassalli abbandonò, in conformità degli ordini emanati dal governo Badoglio, l'ufficio della Procura generale del Tribunale supremo militare. Essendosi successivamente rifiutato di restare in servizio e prestare giuramento alla neocostituita Rsi, insieme agli altri ufficiali della ridetta Procura generale, fu collocato in congedo (gennaio 1944) ⁽³⁴⁾. A ottobre avrebbe dovuto cominciare l'insegnamento a Genova, ma non lo fece, adducendo a giustificazione proprio la partecipazione alla lotta di liberazione. Da quel momento non diede più ufficialmente « alcuna notizia di sé » all'Università ⁽³⁵⁾, pur continuando in quei mesi a incontrare ripetutamente

⁽³¹⁾ P. PIERI, *La storiografia italiana relativa al 25 luglio e all'8 settembre*, in « Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti », (1964), 77, p. 4.

⁽³²⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia*, cit., 37.

⁽³³⁾ Ivi, 36.

⁽³⁴⁾ Lettera raccomandata di G. Vassalli al Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale della istruzione superiore del 27 luglio 1944.

⁽³⁵⁾ Lettera raccomandata del rettore della R. Università degli studi di Genova al Ministero dell'educazione nazionale. Direzione generale Ordine universitario, "Professori di ruolo assenti", del 10 febbraio 1944. La lettera, così come quella nella nota

Giorgio Bo a Roma ⁽³⁶⁾. Nel febbraio 1944 con decreto del ministro Biggini si ritrovò, come altri colleghi della facoltà, sospeso a tempo indeterminato dall'ufficio e dallo stipendio con l'ufficiale motivazione di non aver partecipato alla sessione autunnale degli esami e alle prime lezioni del corso dell'a.a. 1943-1944 ⁽³⁷⁾.

Per l'organizzazione militare della lotta contro i nazifascisti i partiti organizzarono ognuno per proprio conto nuclei partigiani combattenti, operativi in modo autonomo nelle città controllate dalle forze di polizia germaniche, non essendo riuscito il Cln a dotarsi di una propria struttura militare ⁽³⁸⁾.

Vassalli fu uno dei capi della resistenza romana e combatté fianco a fianco con e sotto il comando di Sandro Pertini ⁽³⁹⁾. Partecipò in prima persona alla battaglia, eroica, ma vana, di Porta San Paolo (9-10 settembre 1943), estremo e disperato tentativo di impedire l'occupazione tedesca di Roma, nella quale combatterono insieme, contro il nemico comune, una parte dell'esercito e molti cittadini. Episodio simbolo, considerato il vero e proprio esordio della resistenza italiana, segnò la nascita dell'organizzazione militare socialista per l'Italia centrale ⁽⁴⁰⁾.

precedente, sono conservate in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli.

Gli insegnamenti di Diritto penale e di Procedura penale vennero assegnati per supplenza rispettivamente, nell'a.a. 1943-1944 ad Antonio Falchi e a Salvatore Satta, nell'a.a. 1944-1945 a Falchi e a Gio. Batta Fasolis (Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Verbali del Consiglio di Facoltà, anno 1943, seduta 18 ottobre 1943, p. 97 e seduta 20 ottobre 1944, p. 110).

⁽³⁶⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in *In memoria di Giorgio Bo* (Atti del convegno, Genova, 8 aprile 1991), Genova, Erredi, 1992, p. 16.

⁽³⁷⁾ Raccomandata del rettore della R. Università di Genova del 25 febbraio 1944, che comunicava a Vassalli il relativo telegramma ministeriale, e chiedeva riscontro, per conto del Ministero dell'educazione nazionale, degli accertamenti relativi alla posizione di alcuni professori assenti, in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli.

⁽³⁸⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia*, cit., 109.

⁽³⁹⁾ D. CONTI, *Guerriglia*, cit., p. 172.

⁽⁴⁰⁾ Nella battaglia, Vassalli fu tra i combattenti più attivi. Fin dal momento dell'annuncio dell'armistizio, la sera dell'8 settembre, si adoperò, assieme a un altro pugno di uomini (Sandro Pertini, Oreste Lizzadri, Giuseppe Graccea, Vincenzo Baldazzi, Emilio Lussu, Luigi Longo e Antonello Trombadori) per la raccolta e la distribuzione di armi ai civili. « Nel marasma che ha travolto governo e comandi milia-

Oltre allo svolgimento di attività operative, di propaganda (distribuzione della stampa e di volantini, scritte sui muri), di protezione di ricercati e perseguitati, d'*intelligence* politico-militare e di altre attività strumentali alla lotta armata (raccolta delle armi o di altri mezzi di offesa o difesa militare, sabotaggio delle postazioni tedesche), Vassalli ricoprì ruoli strategici e di coordinamento. Fu dapprima un « attivissimo »⁽⁴¹⁾ caposettore e capozona del comando cittadino socialista⁽⁴²⁾. Successivamente, dal 13 novembre 1943 al 2 febbraio 1944, fu posto al comando di tutte le formazioni Matteotti dell'Italia Centrale in sostituzione di Pertini, arrestato e imprigionato nel carcere di Regina Coeli assieme a Saragat e altri esponenti del Psiup⁽⁴³⁾. Dal gennaio 1944 entrò a far parte, come

sono loro a lanciare la parola d'ordine della Resistenza », G. BISIACH, *Pertini racconta. Gli anni 1915-1945*, Milano, Mondadori, 1983, p. 101 e s. Nei resoconti della giornata, Lizzadri riferisce che, mentre si dirigeva in automobile assieme a Buoizzi, Nenni e Zagari verso Testaccio, « sorpassiamo due camions di operai armati guidati da Vassalli e Gracceva », O. LIZZADRI, *Nel Regno*, cit., p. 153. Conf. E. LUSSU, *Guerra e pace: 9-10 settembre 1943*, in « Belfagor », XXXVI (1981), 1, p. 81.

⁽⁴¹⁾ Ricorda il partigiano comunista Mario Leporati in C. DE SIMONE, *Roma città prigioniera. I 271 giorni dell'occupazione nazista (8 settembre '43-4 giugno '44)*, Milano, Mursia, 1994, p. 261.

⁽⁴²⁾ Dopo l'occupazione tedesca, per organizzare la liberazione di Roma il nuovo gruppo dirigente socialista creò una rete organizzativa militare, articolata in otto zone e diretta da un organismo centrale, chiamato Centro militare cittadino socialista, presieduto da Sandro Pertini, e da un comitato direttivo ristretto, composto da Giuseppe Gracceva, Edoardo Perna e Tullio Vecchietti. Suo principale strumento di intervento era un forte nucleo di ferrovieri. La struttura era operativa a Roma e nel Lazio. Per questa attività il comando si avvale della collaborazione di giovani militanti del partito, come Vassalli, che, dall'11 settembre in poi, fece parte del comando romano delle formazioni militari socialiste, passando rapidamente da un comando di un settore di zona (zona Forte Aurelia, Madonna del Riposo, Forte Bravetta), al comando della zona IV, che comprendeva i quartieri Ludovisi, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Parione, Ponte, Regola, Chiesa Nuova. Si trattava di un punto politicamente centrale per l'organizzazione romana del Psiup, in quanto vi erano ubicati tre depositi di armi e munizioni, che rifornivano le altre zone della città, una tipografia clandestina dell'« Avanti! », in via dell'Orso 28, e la sede clandestina delle riunioni dei dirigenti socialisti. Cfr. D. CONTI, *Guerriglia*, cit., p. 218.

⁽⁴³⁾ Durante la prigionia Pertini e Vassalli rimasero in contatto attraverso una quotidiana corrispondenza epistolare, G. VASSALLI, *Introduzione*, in *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1978, a cura di S. Neri Serneri, A. Casali, G. Errera, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994, p. XX.

rappresentante socialista, assieme a Lizzadri, della neocostituita Giunta militare centrale del Cln ⁽⁴⁴⁾.

Gennaio e i primi mesi del 1944 furono uno dei periodi più duri ed esaltanti per Vassalli e per la resistenza socialista.

Vassalli, entrato in contatto tramite Giglio e Malfatti con l'agente Peter Tompkins dell'*Office of Strategic Service* (Oss) degli Stati Uniti d'America, riuscì a installare, grazie anche al cugino Fabrizio Vassalli, ufficiale dell'esercito italiano, passato al fronte militare clandestino ⁽⁴⁵⁾, una formidabile base informativa tra le truppe alleate e i locali gruppi partigiani, che controllavano i movimenti tedeschi sulle strade. Fu proprio grazie all'attività d'*intelligence* che nel gennaio 1944 i partigiani socialisti offrirono un contributo decisivo alla battaglia del 22 gennaio per la salvezza della testa di ponte di Anzio dalla fulminante controffensiva del *Feldmarschall* Albert Kesselring ⁽⁴⁶⁾. La qualità, la quantità e la continuità delle informazioni radiotrasmesse al comando alleato sulle installazioni e sui movimenti delle truppe tedesche contribuirono in modo

⁽⁴⁴⁾ O. LIZZADRI, *Nel Regno*, cit., p. 176 e s., nonché per maggiori dettagli: R. SANDRI, voce *Matteotti, brigade*; P. MATTERA, voce *Gracceva, Giuseppe*; Id., voce *Vassalli, Giuliano*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001; Dichiarazioni di G. Vassalli (senza data), in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli.

È ricordata la partecipazione di Vassalli il 30 dicembre 1943 a una riunione segreta della Giunta militare centrale presso la clinica Ciancarelli di Roma per l'organizzazione dell'asporto di armi da uno stabilimento chimico-minerario (B.P.D.) di Colleferro, sorvegliato da nazisti e fascisti, in accordo con un nucleo partigiano di operai e tecnici coordinato da Paolo Bonomi, sindacalista e futuro uomo politico democristiano, che era allora direttore amministrativo dello stabilimento, v. *Il sole è sorto a Roma. Settembre 1943*, a cura di L. D'Agostini, R. Forti, Roma, Anpi, 1965, p. 155 e s.

⁽⁴⁵⁾ Fabrizio Vassalli, capitano d'artiglieria di complemento, fu catturato il 13 marzo 1944 dalle SS. Condannato a morte il 27 aprile dal Tribunale di guerra germanico a Roma per spionaggio militare a favore del Comando supremo italiano e alleato, fu fucilato al Forte Bravetta il 24 maggio. Copia della sentenza di condanna è conservata in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Fabrizio Vassalli. Sarà decorato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria sul campo. Dati tratti da G. VASSALLI, *Per comprendere meglio. Prefazione*, in F. VON HASSELL, *I figli strappati. 1932-1945: dall'Ambasciata di Roma ai Lager nazisti*, Roma, Edizioni dell'Altana, 2000, p. 9.

⁽⁴⁶⁾ Il fondamentale aiuto dato dal gruppo socialista guidato da Vassalli è stato ricordato dallo stesso ufficiale dei servizi in P. TOMPKINS, *L'altra resistenza. La liberazione raccontata da un protagonista dietro le linee*, Milano, Rizzoli, 1995, p. 73 e ss.

determinante a una delle operazioni forse di maggior rilievo strategico nel quadro della campagna d'Italia realizzata dall'Oss statunitense in quel periodo nel Lazio ⁽⁴⁷⁾.

Nelle cruciali giornate susseguenti allo sbarco alleato ad Anzio e Nettuno, mentre le forze politiche del Cln erano concentrate nelle discussioni sull'eventuale insurrezione, e vivo era nei dirigenti socialisti il timore che i tedeschi potessero portare con sé i prigionieri politici nell'imminente ritirata tattica verso il nord Italia, o passarli per le armi, Vassalli e Giuseppe Gracceva, comandante dell'organizzazione militare cittadina del partito, vennero incaricati da Pietro Nenni di organizzare la fuga dal carcere di Pertini e Saragat. I due capi socialisti, assieme ad altri cinque compagni (Carlo Bracco, Torquato Lunedei, Ulisse Ducci, Luigi Allori e Luigi Andreoni), furono liberati il 24 gennaio, com'è noto, senza spargimento di sangue, ma attraverso la presentazione di falsi ordini di scarcerazione per concessione della libertà provvisoria, procurati da Vassalli e Massimo Severo Giannini, e grazie alla rete di complicità all'interno del carcere e della questura romana ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁷⁾ R. SANDRI, voce *Matteotti*, cit., p. 310. Sui rapporti tra gli Alleati e il governo italiano, i movimenti antifascisti e partigiani, si vedano: M. BERRETTINI, *La resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945)*, Firenze, Le Lettere, 2014; T. PIFFER, *Gli Alleati e la Resistenza italiana*, Bologna, Il Mulino, 2010.

⁽⁴⁸⁾ Per quest'operazione, tanto brillante quanto clamorosa, Vassalli, che ne fu « il vero cervello », come riferisce una delle testimoni dirette, Marcella Monaco, in C. DE SIMONE, *Roma*, cit., p. 67, sarà decorato con la medaglia d'argento al valore militare. La vicenda, ricordata come una delle più memorabili della resistenza romana, nella memorialistica dei protagonisti dell'epoca (A. TROISIO, *Roma sotto il terrore nazista*, Roma, Mondini, 1946, p. 113 e ss.) e nella storiografia successiva (R. SANDRI, voce *Matteotti*, cit., p. 218 e s.), sarà rievocata in più occasioni dallo stesso Vassalli con ricchezza di particolari: G. VASSALLI, *La Befra di Regina Coeli*, in F. GIORGINO, N. RAO, *L'un contro l'altro armati. Dieci testimonianze della guerra civile (1943-1945)*, Milano, Mursia, 1995, p. 123 e ss., ripubblicato in G. VASSALLI, *Frammenti di Storia*, a cura di M. Lo Presti, Bari, Palomar, 2009, p. 115 e ss. e G. VASSALLI, M.S. GIANNINI, *Come Pertini e Saragat furono liberati da Regina Coeli*, in « Avanti! » del 22 agosto 1944, p. 1, ripubblicato con titolo diverso (*Quando liberammo Pertini e Saragat dal carcere nazista*) in « Patria Indipendente » del 20 aprile 2008, p. 44 e s., disponibile su www.anpi.it. Ulteriori dettagli sono riferiti in una lettera, molto personale, inviata a Nenni, in ASFPN, Fondo Pietro Nenni, Serie 1 Carteggi 1909-1979, sottoserie 3 carteggio 1944-1979, busta 42, fasc. 1957 lettere dal 31 agosto 1944 al 13 luglio 1978, nello scambio epistolare con Vito Majorca del maggio 1977 e del dicembre 1995 e con Marcella Monaco dell'ottobre 1997, in PAST,

Sempre nel gennaio 1944 i socialisti romani, per mezzo dei collegamenti che avevano con i servizi segreti americani e inglesi, riuscirono a portare da Roma a Bari con un sommergibile alleato, attraversando le linee del fronte, Oreste Lizzadri, componente dell'esecutivo del Psiup, per partecipare al primo congresso antifascista di Bari (28-29 gennaio), nell'Italia liberata, in rappresentanza della dirigenza del Cln centrale dell'Italia occupata ⁽⁴⁹⁾.

Vassalli prese parte, inoltre, occasionalmente a rischiose missioni operative in montagna. Nei primi mesi del '44, la regione delle Marche divenne uno dei centri principali della resistenza nell'Italia centrale, soprattutto dopo lo stallo dell'avanzata dell'esercito alleato, bloccato ad Anzio dalle truppe dell'Asse ⁽⁵⁰⁾. Il Cln romano aveva interesse ad avere informazioni su un territorio vasto e strategico delle retrovie del fronte e a metterlo sotto il controllo delle truppe partigiane. L'obiettivo era di coordinare le azioni delle bande attraverso la formazione di un comando unico umbro-marchigiano. Pertini e Vassalli furono delegati a tenere i contatti con la zona di

Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, ff. Vito Majorca e Marcella Monaco, e in una lettera a Matteo Matteotti del 24 maggio 1996, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, in b. Resistenza, f. Documenti Vassalli.

Non fu l'unica generosa impresa di Vassalli. Vanno ricordate, almeno, altre due vicende: il tentativo (2 febbraio 1944), poi fallito, di liberazione dei partigiani romani di Bandiera rossa, detenuti a Regina Coeli, organizzato assieme a Sandro Pertini, appena liberato, e ad Alfredo Monaco, mediante attacco armato all'autocarro che li stava trasportando a Forte Bravetta per la fucilazione (G. VASSALLI, *Il mio ricordo di Sandro Pertini*, in « Storia e memoria », V (1996), 2, p. 37 e ss.) e il tentativo, anch'esso risultato infruttuoso, di liberare *in extremis* il giovane cappellano di Ferentino, don Giuseppe Morosini, che sarà fucilato il 3 aprile 1944 sempre a Forte Bravetta. La vicenda è raccontata in G. VASSALLI, *L'on. Prof. Giuliano Vassalli al Comitato per le onoranze a don Giuseppe Morosini*, in A. CEDRONE, *Don Giuseppe Morosini: ricordi e testimonianze di chi l'ha visto da vicino*, Ferentino, Edizioni Terme Pompeo, 1994, p. 55 e ss. Don Morosini sarà decorato per il contributo alla lotta di liberazione con medaglia d'oro al valore militare. La sua storia di sacerdote partigiano ispirerà uno dei film simbolo della resistenza, « Roma, città aperta » (1945) di Roberto Rossellini.

⁽⁴⁹⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in P. TOMPKINS, *Una spia*, cit., p. 9 e s. Secondo quanto riferito da Vassalli, fu lui stesso a consegnare Lizzadri « letteralmente in piazza Flaminio a Maurizio Giglio che lo trasportasse con la motocicletta sino al luogo segreto convenuto per l'imbarco al largo delle coste grossetane », in G. VASSALLI, *Intervista* a cura di L. Vincenti, in « Oggi » del 13 giugno 1984, p. 62.

⁽⁵⁰⁾ R. BATTAGLIA, G. GARRITANO, *Breve storia della Resistenza italiana*, Roma, Editori Riuniti, 2007, p. 97.

Visso attraverso il socialista Pietro Capuzi. Il 14 marzo i tedeschi sferrarono nella zona uno dei più imponenti attacchi alle forze partigiane della montagna, che distrusse la banda Melis e impedì il trasporto del materiale (esplosivi e denaro) dell'aviolancio di Macereto, destinato in parte ai gruppi della resistenza romana. Occorrendo andare assolutamente a recuperare nella regione notizie delle formazioni partigiane disperse e rastrellate dalle SS, Vassalli si offrì volontario ⁽⁵¹⁾. La giunta centrale del Cln lo inviò nel maceratese, quale ispettore, assieme a Fernando Croce, per stringere collegamenti con le formazioni partigiane locali e cercare di organizzare la direzione unitaria della lotta partigiana contro l'invasore tedesco, che ormai inequivocabilmente si annunciava prossimo all'occupazione di tutta l'Italia centrale. Si trovò coinvolto con queste formazioni nel più duro periodo di rastrellamenti e dell'offensiva nemica ⁽⁵²⁾. La missione fece conoscere a lui e al suo compagno, « patrioti "borghesi" romani, abituati a combattere in altro modo e soprattutto con armi nascoste », la realtà della vita partigiana di montagna ⁽⁵³⁾.

L'impegno resistenziale valse a Vassalli il riconoscimento della qualifica di « partigiano combattente » ai sensi dell'art. 7 del d.lg.lt. 21 agosto 1945, n. 518 ⁽⁵⁴⁾.

4. Arresto e scarcerazione

Nelle giornate successive al terribile eccidio delle fosse Ardeatine (24 marzo 1944), rappresaglia dei tedeschi all'attentato di via

⁽⁵¹⁾ « [N]on si trovò nessuno disposto a partire all'infuori di me! », ricordò Vassalli in una lettera a Nenni del 13 luglio 1978 (ASFPN, Fondo Pietro Nenni, Serie 1 Carteggi 1909-1979, sottoserie 3 carteggio 1944-1979, busta 42, fasc. 1957 lettere dal 31 agosto 1944 al 13 luglio 1978).

⁽⁵²⁾ La vicenda viene raccontata da Vassalli in una relazione pubblicata in *Tolentino e la resistenza nel Maceratese*, a cura di E. Casadiddio, Tolentino, Accademia Filelfica, 1964. Sulla resistenza nelle Marche e per ulteriori informazioni sulla missione di Vassalli, v. A. MARCHETTI, *Dalla Banda Ferri alla Brigata Spartaco. La Resistenza nell'Appennino umbro-marchigiano*, Fermo, Zefiro, 2020.

⁽⁵³⁾ Secondo quanto dichiarato da G. VASSALLI, *Intervista*, in B. GHIGI, *Lungo*, cit., p. 167 e ss.

⁽⁵⁴⁾ L'elenco alfabetico dei partigiani combattenti riconosciuti dalla Commissione della Regione Lazio è allegato al volume *Il sole*, cit., p. 365 e ss.

Rasella (23 marzo 1944) ⁽⁵⁵⁾, proseguirono ferocemente le operazioni naziste per l'individuazione dei responsabili. Le SS riuscirono a seguire tracce e ad avere molte precise informazioni da italiani collaborazionisti, infiltrati nelle organizzazioni militari e ad operare molti arresti e perquisizioni. La resistenza romana non riuscì a riaversi da questo duro colpo ⁽⁵⁶⁾, che ridimensionò ruolo e presenza delle forze partigiane cittadine, rendendo ancora più difficile, se non impossibile, dal punto di vista dell'organizzazione militare e politica, l'insurrezione popolare nella Capitale, già fiaccata dai dolori e dai pericoli dell'occupazione nazista ⁽⁵⁷⁾.

Anche il centro socialista venne colpito duramente dalla quantità di caduti alle Fosse Ardeatine, dove furono fucilati decine e decine di capizona, capisettore e membri dell'organizzazione. Il colpo più duro si ebbe quando ai primi di aprile vennero presi prima Vassalli e poi Gracceva ⁽⁵⁸⁾.

La notte del 2 aprile le SS avevano già tentato di arrestare Gracceva, sorprendendolo a casa propria, nell'unica notte in cui vi si era recato dopo tanti mesi. Il comandante partigiano riuscì a mettersi in salvo, rimanendo però gravemente ferito a una spalla durante l'inseguimento, e a rifugiarsi, portato da amici, la mattina del 3 presso la casa del dottor Alfredo Monaco, medico di Regina Coeli, che aveva la propria abitazione all'interno del carcere. Era questo uno dei luoghi più sicuri dove i partigiani socialisti potevano incontrarsi e pernottare. La notte tra il 2 e il 3 aprile fu trascorsa anche da Vassalli presso casa Monaco. Vassalli subentrò a Gracceva nel comando cittadino della resistenza e tra i primi atti provvide a diramare i dispositivi di emergenza e a salvare gran quantità di documenti politici.

I fatti rendevano evidente che traditori collaborazionisti si era infiltrati anche nell'organizzazione e loro tramite le SS riuscirono la

⁽⁵⁵⁾ A proposito dell'attentato, Vassalli scrisse in una lettera a Norberto Bobbio del 29 giugno 1997 che « si trattò azione di guerra partigiana: legittima dunque, anche se si può discutere della sua opportunità », in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Corrispondenza con Norberto Bobbio.

⁽⁵⁶⁾ P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Torino, Einaudi, 1989, p. 66.

⁽⁵⁷⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia*, cit., p. 150 e s.

⁽⁵⁸⁾ G. BISIACH, *Pertini*, cit., p. 123.

mattina del 3 aprile a risalire attraverso le staffette a casa Monaco, che venne devastata ⁽⁵⁹⁾. Poco dopo aver lasciato il rifugio, attorno alle ore 13, Vassalli venne arrestato in via del Pozzetto ⁽⁶⁰⁾. All'alba del 5 aprile venne catturato anche Gracceva ⁽⁶¹⁾.

Vassalli venne tradotto nel terribile carcere nazista di via Tasso ⁽⁶²⁾ e recluso nella cella di isolamento n. 2, una stanza cieca piccolissima della dimensione di un ripostiglio ⁽⁶³⁾. Gravi erano i sospetti a suo carico, convergenti nell'identificarlo, secondo Kappler, in un pericoloso comunista e uno dei capi della resistenza romana ⁽⁶⁴⁾.

Per costringerlo a confessare e a rivelare informazioni utili per la cattura di altri partigiani, fu sottoposto a pesantissime torture e sbeffeggiato in ogni modo.

⁽⁵⁹⁾ G. VASSALLI, *La "Resistenza cancellata". La straordinaria testimonianza di Vassalli*, in « criticasociale.net », CXIII (2004), 2/3.

⁽⁶⁰⁾ Vassalli venne arrestato a causa di un'imprudenza commessa da una staffetta partigiana, Libero De Angelis, che sarà a sua volta arrestato e fucilato alla Storta. La mattina del 3 aprile De Angelis, che avrebbe dovuto incontrare Vassalli per ricevere indicazioni sul comportamento da tenere da parte delle organizzazioni clandestine in quel delicato frangente, fu fermato dalla SS, che gli trovarono in tasca una lavagnetta con indicazione dell'ora e della località dell'appuntamento. Quando Vassalli si recò sul posto, non ebbe tempo di rendersi conto della situazione e cadde nell'imboscata tesagli da più di 10 SS. La vicenda è riferita da A. IOPPI, *Non ho parlato*, Roma, Tipografica Editrice Laziale, 1945, p. 68. Dopo l'arresto di Vassalli la direzione dell'organizzazione militare socialista a Roma venne assunta dal suo vice Giacomo Mancini, secondo la ricostruzione di E. BARTOCCI, *Giacomo Mancini nella stagione del centro-sinistra*, in « Economia & Lavoro », XLVI (2012), 2, p. 18.

⁽⁶¹⁾ A. IOPPI, *Non*, cit., p. 68.

⁽⁶²⁾ Per una testimonianza di Vassalli sul periodo trascorso nel carcere nazista si veda G. DE CANTINO, *Occhi della memoria — Roma, 1943-1944*, Roma, Edizioni Zebra, 1995, p. 121 e ss.

⁽⁶³⁾ Vedi A. PALADINI, *Via Tasso. Museo storico della liberazione di Roma*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986, p. 58. Come molti detenuti di via Tasso, anche Vassalli volle lasciare memoria di sé incidendo il proprio nome sulla parete sinistra della cella di segregazione n. 2.

Condivise la cella con il sottufficiale dei Carabinieri Angelo Ioppi, fino al 22 aprile, quando i due furono trasferiti nella cella n. 5. Una narrazione di aneddoti quotidiani e delle sofferenze patite durante la carcerazione si trova in A. IOPPI, *Non*, cit., p. 68. Angelo Ioppi sarà decorato con medaglia d'oro al valor militare. Per un profilo biografico, con particolare riferimento alla lotta partigiana, www.anpi.it/donne-e-uomini/447/angelo-ioppi.

⁽⁶⁴⁾ KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN, *Der Papst. Ein Lebensbild*, Bad Wörishofen, Kindler und Schiermeyer Verlag, 1952, p. 277.

« Agli interrogatori, che si susseguirono incessantemente per una settimana, venivo portato a spintoni e ogni soldato tedesco si credeva in diritto — durante il percorso dalla cella agli uffici (sempre ammanettato) — di darmi un calcio o di sputarmi addosso. Erano infatti trascorsi solo dieci giorni dall'attentato di via Rasella, che aveva terribilmente inasprito i tedeschi e le SS — per vantare i risultati della loro opera — mi avevano presentato ai soldati di custodia come autore » dell'attentato di via Rasella ⁽⁶⁵⁾.

Per non farsi identificare fornì false generalità ⁽⁶⁶⁾, ma alla fine i tedeschi riuscirono a individuare, almeno parzialmente, la sua attività di partigiano e per questo fu condannato a morte dal Tribunale militare tedesco di Roma ⁽⁶⁷⁾.

Gravissima fu la preoccupazione di Nenni per la vita di Vassalli. Così scrisse di lui nella triste giornata di Pasqua del 9 aprile 1944:

« Per il Partito, e per me personalmente, la perdita di Giuliano Vassalli è quanto mai crudele e dolorosa. Questo giovane professore universitario era il migliore del gruppo di giovani intellettuali, venuto al socialismo dalle organizzazioni fasciste. Severo, apparentemente freddo, silenzioso, c'era in

⁽⁶⁵⁾ Relazione difensiva di Vassalli del 3 agosto 1944 nel procedimento innanzi alla Commissione d'inchiesta del Cln, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Resistenza, f. Documenti Vassalli.

⁽⁶⁶⁾ Nella scheda del detenuto, conservata presso il Museo Storico della Liberazione di Roma, Vassalli è identificato come Giorgio Venturi, nome falso ch'egli fornì ai carcerieri tedeschi al momento dell'arresto, come viene riferito anche da A. IOPPI, *Non*, cit., p. 69.

⁽⁶⁷⁾ Poche ore dopo la cattura, riferisce Vassalli, il suo archivio personale fu bruciato dai suoi compagni di lotta. Tuttavia, già dall'ottobre 1943 egli era stato colpito da due mandati di cattura: uno proprio perché ritenuto esponente antifascista, l'altro perché componente della commissione di assistenza agli ex detenuti politici antifascisti, costituitasi, come s'è detto, a Roma nell'estate 1943, in *Relazione per la promozione a ordinario del prof. GIULIANO VASSALLI* (Roma, 5 novembre 1946), p. 1 e s., in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Concorso a cattedra.

È sempre Vassalli a ricordare, altresì, di aver condiviso assieme ai 43 colleghi di Genova, che avevano sottoscritto il famoso documento sulla democratizzazione dell'università, l'esposizione a una violenta campagna di stampa e la persecuzione giudiziaria davanti al Tribunale speciale provinciale. Il procedimento — riferisce L. GARIBALDI, *Mussolini*, cit., p. 129 e ss. — verrà dapprima sospeso e infine archiviato per intervento di Carlo Alberto Biggini, ministro dell'educazione nazionale della Rsi, legato da rapporti di amicizia e colleganza con alcuni dei docenti firmatari dell'ateneo ligure, dove aveva studiato, si era laureato e nel 1936 aveva insegnato.

lui una febbre di olocausto, quasi un bisogno fisico e morale di espiazione. Appunto perché aveva negli anni giovanili creduto nel fascismo, appunto perché anche caduti i primi entusiasmi ne aveva in certa tal guisa moralmente profittato, si sentiva in dovere di riscattarsi agli occhi dei suoi. E nel partito aveva scelto gli incarichi più ardui, i più anonimi, i più difficili. Era visibilmente attanagliato dalla contraddizione tra l'esecuzione di compiti estremamente rischiosi e la sua tenerezza di padre, di sposo, di figlio. Eppure respingeva da una ventina di giorni i miei ripetuti, insistenti consigli alla prudenza. L'avevo pregato di andarsene in Alta Italia, di chiudersi per qualche settimana in una casa amica troncando ogni rapporto con l'organizzazione. Mi rispondeva: "Dopo la liberazione di Roma mi murerò in casa". C'era in lui la stoffa di un autentico educatore e se dovessimo perderlo, l'università perderebbe un carattere, il paese un autentico maestro di vita. E ne ha tanto bisogno! » ⁽⁶⁸⁾.

La famiglia Vassalli si mobilitò immediatamente per salvare la vita del figlio. Il padre « si rivolse a mezzo mondo » ⁽⁶⁹⁾. Arrivò financo a interpellare il ministro della giustizia del *Reich*, il quale mandò, per tutta risposta, l'ordine di mettere a morte il prigioniero ⁽⁷⁰⁾.

La liberazione — ribadirà più volte Giuliano — avvenne solo per l'opera personalmente esplicata da Pio XII. Sfruttando le sue entrate, Filippo si rivolse direttamente al papa, tramite la decisiva intercessione di monsignor Giovanni Battista Montini, sostituto della Segreteria di stato e futuro papa Paolo VI ⁽⁷¹⁾. La trattativa fu lunga e complessa e resa ancora più difficile dai rapporti familiari del detenuto con Fabrizio Vassalli. Kappler, ritenendo di aver per le

⁽⁶⁸⁾ P. NENNI, *Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956*, a cura di G. Nenni, D. Zucàro, Milano, SugarCo, 1981, p. e 66.

⁽⁶⁹⁾ Lettera di Vassalli a Tompkins del 11 settembre 2002, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f. Peter Tompkins.

⁽⁷⁰⁾ Relazione difensiva di Vassalli del 5 agosto 1944 nel procedimento innanzi alla Commissione d'inchiesta del Cln, Allegato "Cause che determinarono l'arresto e l'incriminazione del col. Toscano", p. 15, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Resistenza, f. Documenti Vassalli.

⁽⁷¹⁾ Il padre Filippo era grande amico dell'avvocato Francesco Pacelli, fratello del papa, con il quale aveva partecipato all'esecuzione del Concordato, M. FERRI, *Intervento* (Atti del convegno "Giuliano Vassalli: il partigiano, l'uomo dello Stato", Camera dei deputati, 23 novembre 2019), in « Storia e memoria », (2009), 2, p. 135.

Dopo questo fondamentale evento nacque e si consolidò un legame di amicizia tra le famiglie di Filippo e Giuliano Vassalli e l'insigne prelato, v. G. VASSALLI, *L'umanità di Paolo VI*, in « Istituto Paolo VI — Notiziario », (1992), 23, p. 24 e ss.

mani un “pesce grosso”, avrebbe, in una prima fase, preteso come contropartita della liberazione di Vassalli una « *interview* » con il generale Roberto Bencivenga, comandante delle forze militari clandestine della Capitale, che aveva trovato rifugio in Vaticano assieme ai componenti del Cln romano durante l’occupazione — in tal modo dimostrando di essere al corrente che il papa stava offrendo rifugio a molti antifascisti —, minacciando gravi ritorsioni in caso di rifiuto ⁽⁷²⁾. La richiesta venne respinta. Si riuscì a ogni modo a scongiurare per ben tre volte l’esecuzione della fucilazione di Vassalli ⁽⁷³⁾ e a ottenerne, alla fine, la liberazione, dopo sessantadue giorni di prigionia, il 3 giugno 1944 all’alba, mentre i tedeschi tentavano di attuare il piano di evacuazione e il trasferimento al nord di tutti i prigionieri, prima dell’ingresso degli americani a Roma ⁽⁷⁴⁾. Assieme a Vassalli vennero liberati altri undici compagni ⁽⁷⁵⁾.

Si trattò di un intervento *in extremis*, che salvò la vita a Vassalli. La notte fra il 3 e il 4 giugno 1944, alla vigilia dell’ingresso a Roma delle forze armate angloamericane, i detenuti rinchiusi nel carcere di via Tasso, destinati ai lavori forzati in Germania o ai tribunali della Repubblica sociale, vennero prelevati da un convoglio militare. In

⁽⁷²⁾ L’informazione è riferita da KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN, *Der Papst*, cit., p. 278.

⁽⁷³⁾ Riferisce Vassalli nell’udienza del 10 giugno 1997, nell’ambito del processo per la strage delle Fosse Ardeatine a carico dei militari tedeschi Karl Hass e Erich Priebke, che si riuscì a ritardare l’esecuzione della sua fucilazione avvalendosi della collaborazione del maggiore Hass, a capo del VI reparto delle SS germaniche, avente il compito di occuparsi dello spionaggio all’estero, con lo specifico pretesto di dover interrogare il prigioniero per proprie finalità investigative. La sentenza del Tribunale militare di Roma è disponibile sul sito www.difesa.it. L’intervento del maggiore S.S. Hass è confermato da un documento “Persone all’opera e al consiglio dei quali Giuliano deve la mancata esecuzione della pena capitale (3 aprile/3 giugno 1944)”, redatto da Filippo Vassalli, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Racconto della mia liberazione, f. A Giuliano per ricordo e per monito.

⁽⁷⁴⁾ Per un racconto delle iniziative messe in atto per la liberazione di Vassalli si rinvia a G. ANGELOZZI GARIBOLDI, *Pio XII, Hitler e Mussolini. Il Vaticano fra le dittature*, Milano, Mursia, 1988, p. 248 e ss.; KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN, *Der Papst*, cit., p. 276 e ss. e 309 e ss. Per approfondimenti, *Atti e Documenti della Santa Sede relativi alla seconda guerra mondiale*, vol. 10, dedicato all’azione svolta in favore delle vittime della guerra fra il gennaio 1944 e il luglio 1945, pp. 220-221-222-281-282.

⁽⁷⁵⁾ R. PERRONE CAPANO, *La resistenza*, cit., p. 78, nt. 52.

località La Storta, sulla via Cassia, i detenuti dell'ultimo automezzo della colonna vennero fatti scendere e costretti a pernottare in un fienile. Alle luci dell'alba, portati in un vicino bosco, vennero fucilati ⁽⁷⁶⁾.

5. *Commissione d'inchiesta del Cln sul "caso Vassalli"*

Dopo la dura esperienza della prigionia la vita riprese con fatica anche a causa di alcuni problemi di salute ⁽⁷⁷⁾. Il senso della liberazione e il ritorno in seno alla famiglia — ha ricordato Vassalli — « è stato quasi sopraffatto in quei giorni » dalla sofferenza provocata dalla notizia della scomparsa del cugino Fabrizio e di tanti compagni socialisti, fucilati o assassinati dai nazifascisti ⁽⁷⁸⁾.

A tutto ciò si aggiunse l'amarezza per una serie di voci infamanti, « insistentemente circolanti » e dilaganti « in ambienti politici

⁽⁷⁶⁾ G. MONINA, voce *La Storta*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 387.

La vittima più nota dell'eccidio fu il celebre sindacalista Bruno Buozzi, già segretario della Fiom dal 1911, deputato socialista dal 1919, segretario generale della Cgil dal 1925, nonché uno dei principali organizzatori della Concentrazione antifascista in Francia. Sui diversi tentativi per la scarcerazione di Buozzi (si cercò anche la via, a quanto pare andata a vuoto, della supplica, affidata a padre Pfeiffer, per l'intercessione del papa) e per un'aggiornata analisi delle ipotesi della sua mancata liberazione, si veda: G. MAMMARELLA, *Bruno Buozzi (1881-1944). Una storia operaia di lotte, conquiste e sacrifici*, Roma, Ediesse, 2014, p. 326 e ss.

Dopo l'evacuazione del carcere nazista si diffuse, immediatamente, l'errata notizia che assieme a Buozzi era stato fucilato dai tedeschi anche Vassalli, come si apprende da una lettera del 23 giugno 1944 inviata da Pertini, in quei giorni a Milano, a Nenni e a Saragat: « Pietro e Giuseppe carissimi, vi giungerà questa mia? Vivamente lo spero. Sento subito il bisogno di parlarvi dell'uccisione di Bruno, di Giuliano e di Eugenio. Vi sarà facile immaginare tutta la tristezza che è scesa in me all'annuncio che questi nostri compagni, a me carissimi, erano stati fucilati. Mi pare ancora impossibile ». La lettera è allegata al volume *Anima socialista. Nenni e Pertini in un carteggio inedito (1927-1979)*, a cura di A. Tedesco, A. Giaccone, Roma, Arcadia, 2020, p. 107.

⁽⁷⁷⁾ In una lettera del 30 settembre 1946, indirizzata a Nenni, Vassalli confessa che: « Mai avrei creduto che due soli mesi di via Tasso mi avrebbero lasciato tali conseguenze, tanto più che dal lato respiratorio non avevo mai avuto alcuna sofferenza », in ASFPN, Fondo Pietro Nenni, Serie 1 Carteggi 1909-1979, sottoserie 3 carteggio 1944-1979, busta 42, fasc. 1957 lettere dal 31 agosto 1944 al 13 luglio 1978.

⁽⁷⁸⁾ G. VASSALLI, *Intervento*, in *Eugenio Colorni*, cit., p. 40.

e non politici » della Capitale ⁽⁷⁹⁾, che adombravano nei suoi confronti una duplice accusa: aver rivelato sotto tortura, durante la detenzione nel carcere nazista, i suoi rapporti con la Polizia dell'Africa italiana (Pai), e il coinvolgimento nella resistenza del suo vicecomandante, il colonnello Nicola Toscano, anch'esso detenuto in via Tasso dal 17 maggio 1944, e di aver confermato tali ammissioni di fronte al generale Umberto Presti, comandante della Pai; nonché di aver approfittato, per ottenere la scarcerazione da via Tasso, dei suoi pregressi rapporti di amicizia con le autorità germaniche, alle quali si sarebbe rivolto per ottenere aiuto.

Al fine di fare ampia luce sui fatti, Vassalli richiese immediatamente, nel giugno 1944, a mezzo del partito socialista, la nomina di una commissione d'inchiesta. La commissione interpartitica, nominata da Cln, e composta da Riccardo Bauer (Partito d'azione), Giuseppe Gracceva (Partito socialista italiano di unità proletaria), Enrico Paresce (Democrazia del lavoro), Luigi Pepe (Partito comunista italiano), Ercole Ghiri (Democrazia cristiana), Manlio Brosio (Partito liberale italiano), pervenne a un verdetto di assoluzione ⁽⁸⁰⁾.

L'istruttoria acclarò che le voci messe in circolazione a danno di Vassalli circa il suo contegno durante la detenzione in via Tasso erano infondate e in particolare che egli non fece alcuna rivelazione tale da danneggiare comunque altri imputati, né in ispecie il colonnello Toscano; e che furono altri arrestati ad ammettere alcuni particolari che confermavano i rapporti di Toscano con le forze della resistenza.

In sede di deposizione innanzi alla commissione del Cln fu proprio il colonnello Toscano a dare un contributo importante per scagionare Vassalli. Ricordò che il suo verbale di interrogatorio, che i nazisti gli contestarono, era « generico e non contenendo le principali e più gravi circostanze relative ai rapporti che erano effettivamente intervenuti fra lui e il prof. Vassalli, appariva più il frutto di induzioni dell'inquirente », basate sulle dichiarazioni di altri inter-

⁽⁷⁹⁾ Lettera di Vassalli al Pietro Nenni del 9 giugno 1944, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Resistenza, f. Documenti Vassalli.

⁽⁸⁰⁾ Verdetto della Commissione d'inchiesta, Roma 2 ottobre 1944, in ACS Ministero Pubblica Istruzione. Direzione Generale. Istruzione Superiore. Divisione I. Liberi docenti — II serie (1930-1950), b. 502. Presso l'Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Inchiesta Vassalli, sono conservati i verbali degli interrogatori dei testimoni, delle riunioni della commissione d'inchiesta, nonché corrispondenza sul caso.

rogati, che non un'esplicita ammissione; concludeva, infine, ipotizzando che « la voce delle pretese confessioni del prof. Vassalli fosse stata messa in giro, come d'uso, dallo stesso comando delle SS », strumentalmente, tramite ben noti informatori della Gestapo ⁽⁸¹⁾.

L'indagine consentì, altresì, di escludere che la liberazione di Vassalli fu resa possibile grazie a interventi diretti della famiglia presso le autorità germaniche, che pure vi furono ma si rivelarono infruttuosi. Fece emergere, invece, che essa fu dovuta a un intervento personale del papa Pio XI, il quale, secondo le dichiarazioni di monsignor Montini, ebbe offerta dal comando tedesco la possibilità di liberare un detenuto di suo gradimento fra quelli di via Tasso, e fece il nome di Vassalli.

Finisce così quella che, secondo alcuni suoi intimi amici, fu una « dura e feconda prova di espiazione di una storia giovanile che il partigiano Vassalli » volle consegnare come pegno d'amore al suo partito e alla resistenza ⁽⁸²⁾.

⁽⁸¹⁾ Verdetto della Commissione d'inchiesta, cit. Per maggiori dettagli, cfr. il verbale d'interrogatorio della Commissione d'inchiesta del 14 luglio 1944, in Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Inchiesta Vassalli.

Dopo la liberazione Vassalli prestò testimonianza a favore del colonnello Toscano nel processo a suo carico per collaborazionismo (ASR, Corte d'Appello di Roma, Sezione istruttoria, fasc. 418, all. 20B), ricordando di averlo conosciuto nell'inverno 1943-1944 tramite il Cln centrale, che « gli era stato presentato come ufficiale di assoluta fiducia » e che « [n]ei frequenti contatti avuti, qualche volta anche alla presenza del Segretario del Partito Socialista Pietro Nenni, il col. Toscano si dimostrò sempre disposto a collaborare col Comitato di Liberazione ».

⁽⁸²⁾ R. FORMICA, *In memoria*, cit., p. 18.

CAPITOLO VII

SUPERSTITI E TRADITORI

1. La politica del Psiup per la liquidazione del fascismo. — 2. Critica di Vassalli all'ibridismo del processo governativo di epurazione tra rivoluzione e reazione. — 3. Processo ai collaborazionisti tra politica e giustizia. Il sostegno socialista alla partecipazione delle forze partigiane all'amministrazione della giustizia nei "tribunali del popolo"... — 4. ... e alla previsione di categorie normative di collaborazionismo. — 5. Tempo di bilanci. — 6. Amnistia e liquidazione della defascistizzazione. — 7. Presa di servizio di Vassalli presso l'Università degli studi di Genova e prolusione su "I delitti contro l'umanità e il problema della loro punizione". — 8. Il riconoscimento dell'impegno civile di Vassalli nel giudizio della commissione giudicatrice per la promozione all'ordinariato.

1. *La politica del Psiup per la liquidazione del fascismo*

La caduta di Mussolini fece nascere negli ambienti antifascisti la speranza che per il regime e le forze sociali che lo avevano sostenuto per un intero ventennio fosse finalmente giunta la fine e che fosse arrivato il momento per un rapido avvio del processo di defascistizzazione e di trasformazione in senso democratico e repubblicano dello Stato italiano.

Il contegno molto ambiguo del re Vittorio Emanuele III e il comportamento oltre modo cauto del nuovo presidente del Consiglio, il maresciallo Pietro Badoglio, delusero subito le attese. Il governo monarchico (25 luglio 1943-17 aprile 1944), simbolo della continuità dello Stato ⁽¹⁾, composto in gran parte da ministri com-

⁽¹⁾ M. GIANNETTO, *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », IV (2003), 4, p. 55.

promessi con la dittatura ⁽²⁾ e legato in guerra all'alleanza con la Germania, si limitò, nel quadro di un programma restauratore, a rimuovere, nell'immediato, le forme più appariscenti del caduto regime ⁽³⁾, sciogliendo il Tribunale speciale per la difesa dello Stato (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668), il Partito nazionale fascista, la Camera dei fasci e delle corporazioni e il Gran consiglio del fascismo (r.d.l. nn. 704, 705, 706 del 2 agosto 1943).

Nei confronti di alcune categorie di persone maggiormente compromesse con il regime vennero adottate misure di natura finanziaria e amministrativa. Con il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 720 venne disposta la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza accumulati da persone che, « avendo coperto pubbliche cariche o esercitato attività politica durante il periodo decorso dal 28 ottobre 1922 al 24 luglio 1943, [avevano] conseguito un rapido rilevante accrescimento del loro patrimonio » (art. 1).

Il provvedimento, all'apparenza drastico e severo, si dimostrò, nei fatti, scarsamente efficace a causa del carattere complesso e macchinoso della procedura. Secondo i socialisti, esso non mirava affatto a realizzare una compiuta liquidazione della dittatura ⁽⁴⁾, ma era poco più che un mero espediente demagogico per delegittimare il regime appena crollato e appagare i sentimenti di un'opinione pubblica, pesantemente colpita dalla crisi economica e indignata per l'affarismo, il carrierismo, il clientelismo, il nepotismo e la corruzione privata di una classe dirigente, che aveva fatto dell'attacco alla plutocrazia e della moralizzazione della vita pubblica le proprie bandiere e aveva celebrato il mito dell'onestà fascista ⁽⁵⁾. Come denunciò il partito socialista, nell'ampia *Dichiarazione politica costi-*

(2) Del primo governo Badoglio fece parte anche il suocero di Vassalli, Domenico Bartolini, il quale assunse l'incarico di ministro delle finanze dal 26 luglio 1943 all'11 febbraio 1944. Dopo l'11 settembre, rimasto a Roma, dovette sottrarsi alla cattura disposta dal governo fascista repubblicano, e fu di fatto impossibilitato a esercitare le funzioni.

(3) C. PAVONE, *Alle origini*, cit., p. 110.

(4) R. PALMER DOMENICO, *Processo ai fascisti*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1996, p. 49.

(5) In questo senso si esprime il volantino, intitolato *La posizione politica del Partito Socialista Italiano*, che il Centro estero del Psi, diretto da Ignazio Silone, diffuse clandestinamente a Roma il 4 agosto 1943. Il documento è ora in *Il partito*, cit., p. 49.

Sulla rete di interessi privati che si sviluppò intorno alla gestione politica dell'economia e sul malaffare come fattore endemico della vita pubblica, funzionale alla stabilità

tativa del Psiup, le misure del governo non erano altro che l'estremo « tentativo di salvare le istituzioni, i ceti capitalistici, gli uomini compromessi col fascismo, a cominciare dalla monarchia » (6). « Nessuna recriminazione del passato » era la parola d'ordine lanciata dalla restaurazione monarchica (7).

Secondo la direzione del Psiup, se si volevano creare le condizioni per il rovesciamento dello Stato borghese, e per l'instaurazione di una democrazia socialista, occorreva, invece, rompere la continuità dell'ordinamento statale e della struttura economica e sociale del Paese attraverso un'opera di defascistizzazione radicale. In altre parole, bisognava adoperarsi affinché non solo si aprisse il processo agli uomini del regime e ai suoi complici, ma si spazzasse via, in pari tempo, la Monarchia, assieme a quei gruppi sociali che prima avevano favorito l'ascesa del fascismo al potere e poi avevano approvato in maniera aperta, e spesso sollecitato, le sue scelte imperialistiche (8). Il problema del funzionamento delle sanzioni contro il fascismo apparve subito il cruciale terreno su cui si sarebbe misurata la concreta volontà della classe politica di rompere i legami dello Stato con il suo passato (9).

Questa posizione, inizialmente ampiamente condivisa, si fece, presso i socialisti romani, tra la fine del 1943 e le ultime settimane della primavera 1944, come dimostrarono i fatti, « meno radicale e, in un certo senso, pure più realistic[a] ». Tanti e tali erano gli interessi in gioco che si mostrò di considerare la defascistizzazione un atto semplicemente rivolto a punire i soggetti più direttamente responsabili delle sventure patite dal Paese nell'ultimo ventennio e a formare una classe dirigente animata da sentimenti democratici e

del regime fascista, cfr. *Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, a cura di P. Giovannini, M. Palla, Bari-Roma, Laterza, 2019; M. CANALI. C. VOLPINI, *Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo*, Milano, Mondadori, 2019.

(6) *La Dichiarazione politica costitutiva del Psiup (25 agosto 1943)*, in *Il partito*, cit., p. 54.

(7) A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 332.

(8) L. D'ANGELO, *I socialisti e la defascistizzazione mancata*, Milano, FrancoAngeli, 1997, p. 11 e ss.

(9) M. FIORILLO, *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 234.

antifascisti. Questo atteggiamento era, verosimilmente, conseguenza del fatto che nel “Regno del Sud” il partito dovette fare subito fronte alle scaltre resistenze opposte dal governo Badoglio, dal sovrano, dal governo britannico verso iniziative volte a compromettere la continuità dello Stato italiano ⁽¹⁰⁾. Dall’altro canto, non si poteva nemmeno finire per inceppare l’apparato amministrativo dello Stato, ripulendo in maniera ampia e generalizzata la pubblica amministrazione, centrale e periferica, da tutto quel personale che aveva aderito al Pnf.

È solo dopo la firma dell’“armistizio lungo” (29 settembre 1943) e la “Dichiarazione riguardante l’Italia”, approvata alla Conferenza di Mosca dalle Nazioni unite nell’ottobre 1943, che prevedevano, oltre all’abolizione delle istituzioni del passato regime, anche la rimozione del personale fascista dall’amministrazione dello Stato italiano, che ebbe inizio il processo di defascistizzazione del Paese, vero banco di prova per la classe dirigente di quegli anni ⁽¹¹⁾.

Dapprima, venne avviato il processo di epurazione amministrativa (r.d.l. 28 dicembre 1943, n. 29 B) nei confronti di alcune categorie di dipendenti statali, di enti locali e parastatali, in possesso di particolari qualifiche: militanti iscritti al Pnf che avevano contribuito all’ascesa al potere del fascismo (“squadristi” e “marcia su Roma”), o che avevano ricoperto posizioni di rilievo all’interno dell’organizzazione del Pnf (“gerarchi” ⁽¹²⁾ o “sciarpia littorio”) (art. 1) o che si erano resi colpevoli di « fatti costituenti attentato alla libertà individuale » (art. 2). Il giudizio sulla responsabilità era affidato alla competenza della pubblica amministrazione di appartenenza dell’incolpato. Per il coordinamento e il monitoraggio dell’apparato epurativo venne istituito l’Alto commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo (r.d.l. 13 aprile 1944, n. 110). Il

⁽¹⁰⁾ L. D’ANGELO, *I socialisti*, cit., pp. 20 e 24.

⁽¹¹⁾ A.G. RICCI, *Aspettando la repubblica. I governi della transizione 1943-1946*, Roma, Donzelli, 1996, p. 48.

⁽¹²⁾ « Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi: 1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie; 10) i segretari politici ed i podestà di centri superiori ai 50 mila abitanti » (art. 1, comma 2).

provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica veniva adottato sulla base di un giudizio individuale, nel quale era data facoltà, a seconda dei casi, all'incolpato o alla pubblica amministrazione di dimostrare la sussistenza di particolari ragioni di discriminazione (art. 4) ⁽¹³⁾. Con i criteri selettivi adottati erano escluse varie categorie di persone che nel regime fascista assunsero gravissime responsabilità, cioè ministri, segretari di Stato, membri del Gran consiglio del fascismo e deputati imposti alla nazione nelle elezioni plebiscitarie del '29 e del '34 ⁽¹⁴⁾.

Successivamente, il secondo governo Badoglio di unità nazionale (22 aprile 1944-8 giugno 1944) aprì la fase dei processi penali ai fascisti, adottando il r.d.l. 26 maggio 1944, n. 134 sulla "Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo". La legge definirà l'impronta giuridica (« *criminalizzazione ex post del regime* » ⁽¹⁵⁾) sul presupposto dell'illegittimità dell'ordinamento fascista, non meno di quello del governo 'fantoccio' della Rsi ⁽¹⁶⁾), strategico-politica ("colpire in alto per indulgere in basso") e organizzativa (natura giudiziaria dell'organo competente a giudicare) del processo di epurazione, che

⁽¹³⁾ « Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate nei confronti di: *a)* legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo titolo, qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado di dimostrare di non aver preso parte attiva all'azione ed alla politica del partito; *b)* sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di non aver svolto nessuna attività politica nel partito; *c)* fascisti che avendo appartenuto a squadre di azione od avendo partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano di età inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito; *d)* fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico; *e)* fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemeritenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese » (art. 4).

⁽¹⁴⁾ L'elenco dei soggetti epurabili venne rivisto e ampliato con il r.d.l. 12 aprile 1944, n. 101 "Norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici".

⁽¹⁵⁾ L'espressione è di M. DONINI, *La gestione*, cit., p. 192.

⁽¹⁶⁾ Secondo la nota tesi sostenuta, tra gli altri, da P. CALAMANDREI, *Le leggi contro i delitti fascisti*, in « L'Italia libera » del 5 agosto 1944, in Id., *Opere giuridiche*, X — *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, a cura di A. Mondolfo, M. Cappelletti, Roma, RomaTrE-Press, 1985, p. 213 e ss.

sarà mantenuta e accentuata nelle politiche dei successivi governi di transizione ⁽¹⁷⁾.

I socialisti, rassegnati a entrare nel governo al seguito di Togliatti ⁽¹⁸⁾, accolsero con sostanziale favore il provvedimento, che quantomeno imprimeva alla defascistizzazione una spinta più energica ⁽¹⁹⁾.

Il r.d.l. n. 134 del 1944 incriminava, mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato, la promozione e la direzione dell'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato (art. 2), l'organizzazione di bande fasciste, la promozione e la commissione di gravi atti di violenza (art. 3), la promozione e la realizzazione del colpo di stato del 3 gennaio 1925 e il fatto di aver dopo di esso contribuito con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere (art. 4). Per il primo delitto era previsto l'ergastolo (la pena di morte, nel caso in cui il soggetto avesse continuato « in alte responsabilità fasciste » dopo l'introduzione della suddetta pena a opera delle leggi fasciste), per le altre fattispecie di reato la reclusione da cinque a quindici anni e la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici. I suddetti reati, così come ogni altro delitto commesso in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo (puniti dalle leggi penali vigenti al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni), erano dichiarati imprescrittibili e gli eventuali provvedimenti di amnistia o indulto, concessi dal regime per i suddetti fatti, erano revocati (art. 5).

Una novità importante fu l'introduzione di norme penali dirette a colpire il dilagante fenomeno del collaborazionismo con i tedeschi da parte dei cittadini italiani, tanto nella zona di occupazione bellica

⁽¹⁷⁾ M. FLORES, *L'epurazione*, in *L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, a cura dell'Insmli, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 416 e 421.

⁽¹⁸⁾ Sulla collaborazione con il governo si aprì una discussione accesa tra Pertini, che era contrario, e Nenni e Saragat che, inizialmente un po' tentennanti, alla fine si convinsero che l'adesione era la soluzione giusta. L'episodio è rievocato da Pertini in un'intervista acclusa al saggio U. INTINI, *La « Bomba Ercoli »*. Con una intervista a Sandro Pertini, in *Le due radici. Dal 1921 ad oggi la storia dello scontro nella sinistra tra socialismo e comunismo*, a cura di U. Intini, Perugia, Grafica Salvi, 1985, p. 108.

⁽¹⁹⁾ *La Direzione romana di fronte al nuovo governo* (23 aprile 1944), in « *Avanti!* » (Roma) del 6 maggio 1944, ora in *Il partito*, cit., p. 142.

nazista a nord quanto nell'Italia del Sud: venivano incriminati a norma delle disposizioni del titolo II del libro III del codice penale militare di guerra coloro che, anche non rivestendo la qualità di militare, posteriormente all'8 settembre 1943, avevano compiuto delitti contro la fedeltà e la difesa militare, intendendosi come tali « qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore » (art. 6).

La norma, privilegiando il sistema legislativo relativo ai delitti contro la fedeltà allo Stato, in luogo delle norme relative ai fomentatori di "guerra civile" (artt. 252 ss. c.p.), dimostrava di considerare il collaborazionismo come una forma di « tradimento della patria ». Inoltre, riconoscendo nella situazione italiana una "militarizzazione globale" ⁽²⁰⁾, ne sottolineava la gravità, estendendo retroattivamente ai privati cittadini obblighi di fedeltà allo Stato, che sono, normalmente, rilevanti penalmente solo per i militari ⁽²¹⁾, o inasprendo il trattamento sanzionatorio di fatti che si sarebbero potuti incriminare già alla stregua delle norme contenute nei codici o nelle leggi speciali preesistenti all'8 settembre 1943 ⁽²²⁾. Nessun rilievo, ai fini della sussistenza del reato, era attribuito all'aver prestato servizio nella

⁽²⁰⁾ L'espressione è di M. DONDI, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999, p. 35.

⁽²¹⁾ G. VASSALLI, *I collaborazionisti alla resa dei conti*, in « Avanti! » del 17 aprile 1945, p. 1 (v. Appendice documentaria).

⁽²²⁾ G. VASSALLI, *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza della Sezione speciale della Cassazione*, in « La giustizia penale », L (1945), 2, c. 11.

La latissima formulazione dell'art. 5 d.lg.lt. n. 159 del 1944 e l'ambigua natura del rinvio operato al c.p.m.g. (*ad substantiam* o *quoad poenam*, con conseguente operatività retroattiva della nuova incriminazione a carico anche dei militari collaborazionisti) fecero sorgere qualche incertezza nelle prime applicazioni giudiziarie, le quali vennero ben presto superate dall'indirizzo, ritenuto preferibile in dottrina come in giurisprudenza, secondo cui « le ipotesi criminose da applicarsi ai casi di collaborazione col nemico non possono essere altre se non quelle già contenute nel codice penale militare di guerra o in quegli altri codici (codice penali militare di pace, codice penale comune) ai quali il codice di guerra stesso faccia rinvio ». G. VASSALLI, voce *Collaborazionismo*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Seconda Appendice (1938-1948)*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948-1949, p. 640 e ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Giuffrè, Milano, 1997, p. 733. Conf. P. NUVOLONE, *Il collaborazionismo punibile*, in « Critica penale », I (1946), p. 69 e s., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, p. 1118; O. ZEZZA, *La collaborazione con il tedesco invasore sul piano economico*, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 378 e ss.; A. MALINVERNI,

neoinstituita Rsi (23 settembre 1943). Qualsiasi persona, titolare o meno di un ufficio pubblico, poteva essere incriminata in ragione dell'azione commessa a danno dello Stato italiano dando aiuto al nemico. Se il reo, però, rivestiva una « carica fascista » la pena era aumentata fino a un terzo (art. 7). L'aver organizzato o sorretto la Rsi, invece, non costituiva, di per sé, reato ⁽²³⁾.

Infine, nei confronti di chi aveva compiuto, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, erano contrari a norma di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, era prevista l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero la privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni. Qualora l'agente fosse risultato socialmente pericoloso, poteva essere disposta l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno né superiore a dieci (art. 9).

Per l'applicazione del decreto veniva istituito l'Alto commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, avente funzione di direzione e vigilanza dell'opera degli organi, istruttori e giudicanti, preposti all'applicazione del decreto (art. 12) e con poteri, tra l'altro, di promuovere l'azione, di deferire l'accusato al giudizio, di rivedere le decisioni in materia di epurazione della pubblica amministrazione (art. 14).

La competenza a giudicare sui delitti degli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto era assegnata a speciali corti distrettuali, istituite in ogni distretto di corte d'appello (art. 22); quella sugli illeciti dell'art. 9 ad apposite commissioni provinciali (art. 23). Corti e commissioni erano presiedute da un magistrato ed erano composte da giudici popolari (artt. 16 e 17). L'Alto commissario, così come i giudici popolari che componevano corti e commissioni, erano scelti tra « i cittadini la cui avversione al fascismo [era] testimoniata dalla vita

Elementi essenziali del reato di collaborazionismo, in « Giurisprudenza italiana », XCVIII (1946), 2, p. 49.

⁽²³⁾ M.S. GIANNINI, *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato Italiano*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », V (1951), p. 330 e ss., ora in Id., *Scritti*, I, Milano, Giuffrè, 2000, p. 463 e ss.

intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che [avevano] sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione » (artt. 11, 18). L'albo dei giudici popolari era formato da una commissione composta dal presidente della corte distrettuale e da quattro cittadini nominati dall'Alto commissario, che approva l'elenco (art. 19).

Le sentenze delle corti erano ricorribili in Cassazione solamente per i motivi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 524 c.p.p.; nei confronti di quelle delle commissioni non era ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione (artt. 45-46).

La strategia politico-criminale, adottata a maggioranza, dal primo governo ciellinista puntava, dunque, a chiudere i conti con il passato mediante la previsione di una serie di norme penali dal carattere, almeno in apparenza, rivoluzionario, « preordinate a proclamare, con la forza del diritto penale, la versione "ufficiale" della storia del regime fascista »⁽²⁴⁾ e finalizzate a « consacrare quello che è lo sbocco logico di tutte le rivoluzioni non riuscite », ossia « il giudizio inderogabile ed implacabile sulle responsabilità »⁽²⁵⁾: nuove incriminazioni, che traducevano in responsabilità penali delle pure responsabilità politiche, formulate in maniera ampia e generica; inasprimento del trattamento sanzionatorio di fatti già previsti dalla legge come reato e irrigidimento della disciplina di istituti di parte generale; norme, destinate a operare retroattivamente in senso sfavorevole ai fascisti e ai collaborazionisti.

L'epurazione era una delle questioni più importanti che il governo si trovava a dover affrontare di fronte al Paese e all'opinione pubblica mondiale e doveva essere risolto in maniera rapida ed efficace, ispirandosi a severi criteri politici. Mettere fuori legge il fascismo, considerandolo "delitto" in quanto tale, e punire i responsabili della catastrofe, serviva, secondo i partiti di sinistra del Cln, non solo a tutelare l'ordine pubblico, scongiurando il rischio che fosse « il popolo a risolvere il problema da sé perché vi è un interesse

⁽²⁴⁾ S. SEMINARA, *Die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit in Italien. Strafrechtliche Probleme*, in « Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte », XV (2015), 1, p. 10.

⁽²⁵⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità del fascismo*, in « Socialismo », I (marzo 1945), 1, p. 26 (v. Appendice documentaria).

generale a non rompere la legalità », ma anche a porre « basi salde per un intervento dell'Italia alla conferenza di Pace » (26).

D'altra parte, la retroattività della legge penale sfavorevole non trovava nell'ordinamento flessibile statutario (27) e neppure in quello provvisorio alcun ostacolo, cosicché il divieto *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* non costituiva altro sul piano giuridico che un limite all'operato del giudice, ma non già a quello del legislatore (28).

La stampa socialista, pur apprezzando i progressi compiuti, non mancò di rimarcare la necessità che alla legge sulla punizione dei delitti del fascismo si aggiungessero al più presto una legge complessiva sull'epurazione negli organi amministrativi, che accelerasse l'opera intrapresa nell'amministrazione statale e parastatale dopo il r.d.l. n. 29 B del 1943, e una legge seria ed efficace in materia di avocazione dei profitti di regime (29). Quest'ultima misura, che rappresentava la forma di epurazione « preferita » e più consona alla mentalità dei socialisti, avrebbe dovuto rivolgersi, però, non più solo, come in passato, contro i notabili e i gerarchi fascisti, ma anche contro il « profittatore capitalista » e contro il « mercante di cannoni, artefice di orribili guerre e di immense miserie ». Il prelievo fiscale obbligatorio si giustificava, infatti, non solo per l'impellente necessità di provvedere al risanamento delle casse dello Stato e alla copertura dei costi di guerra. Affondava le proprie radici, altresì, in considerazioni di carattere politico. Puntava cioè a colpire quei cittadini, politici o imprenditori di grandi gruppi industriali, ban-

(26) In questo senso, si vedano in particolare gli interventi di Palmiro Togliatti, Carlo Sforza, Adolfo Omodeo, Fausto Gullo nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1944, in Archivio Centrale dello Stato, *Verbalì del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943-maggio 1948. Edizione critica* a cura di A.G. Ricci, II, Governo Badoglio 22 aprile 1944-18 giugno 1944, Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 1994, p. 31 e ss.

(27) Cfr. G. GUARINO, *I decreti legislativi luogotenenziali. Sulla normatività della costituzione materiale*, in « Foro penale », II (1947), 1, c. 113 e ss.; M. BIGNAMI, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Milano, Giuffrè, 1997, e di recente G. BISOGNI, *I giuristi e il sindacato giudiziario sul contenuto delle leggi dall'età liberale al fascismo*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XLIV (2015), 1, p. 425 e ss.

(28) G. VASSALLI, *La collaborazione*, cit., c. 6.

(29) L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit., p. 26 e s.

chieri, soprattutto agrari, che, avendo sostenuto il regime, avevano potuto più facilmente trarre giovamento economico dalla situazione politica creatasi sotto la dittatura, o che avevano assunto le maggiori responsabilità nei confronti della partecipazione dell'Italia al conflitto bellico mondiale, lucrandone ingenti profitti speculando sulle spese militari. In tal modo, si voleva realizzare non solo una redistribuzione dei costi della guerra e della ricostruzione, ma anche « essenzialmente un'opera di punitiva giustizia » doverosa nell'interesse della pacificazione del Paese ⁽³⁰⁾.

2. *Critica di Vassalli all'ibridismo del processo governativo di epurazione tra rivoluzione e reazione*

Il r.d.l. n. 134 del 1944 ebbe vita brevissima. Emanato solo un mese prima dal governo uscente, non aveva ancora avuto un inizio di applicazione, che già da più parti se ne chiedeva la sostituzione. Le critiche provenivano anche da persone certo non sospette di simpatie per il vecchio regime.

Un manifesto, promosso da Arturo Carlo Jemolo e sottoscritto il 10 luglio 1944 da diciotto illustri professori di diritto di varie tendenze politiche ⁽³¹⁾, protestava, ad esempio, contro la violazione del principio della retroattività delle leggi penali incriminatrici e contro la violazione del principio della cosa giudicata, nonché dell'efficacia abolitiva della prescrizione. Si ammoniva a

« non confondere l'ambito del diritto con quelli della morale e del giudizio storico, a ricordare che non possono assurgere a reato, se non si

⁽³⁰⁾ G. VASSALLI, *Il denaro del popolo ritorni al popolo*, in « Avanti! » del 16 maggio 1945, p. 1 (v. Appendice documentaria).

Sull'avocazione dei profitti, per particolare riferimento alla questione della natura giuridica dell'istituto, v. E. POTTIO, voce *Profitti di contingenza (avocazione dei)* e U. D'ALESSIO, voce *Profitti di guerra (Imposta straordinaria e avocazione allo Stato)*, in *Novissimo digesto italiano*, XIV, Torino, Utet, 1967, rispettivamente a pp. 32 e ss. e 39 e ss.

⁽³¹⁾ Firmatari del manifesto furono Virgilio Andrioli, Guido Astuti, Ugo Brasiello, Giuseppe Capogrossi, Salvatore Cicala, Antonino D'Angelo, Pietro Agostino D'Avack, Francesco M. Dominedò, Achille Donato Giannini, Massimo Severo Giannini, Arturo Carlo Jemolo, Antonio Lefebvre d'Ovidio, Gian Antonio Micheli, Gaetano Morelli, Rosario Nicolò, Edoardo Ruffini Avondo, Mario Scerni, Giuseppe Stolfi.

vogliono disconoscere i compiti e i limiti della funzione punitiva dello Stato, molte azioni che possono invece essere severamente condannate dalla morale e nella memoria dei popoli ».

Si rammentava, infine, che

« l'opera degli uomini politici, dei maestri, di quanti vogliono dirigere il popolo, consiste nello stimolare la sua coscienza morale, che non deve aver bisogno del sostegno esterno di una condanna del giudice per individuare un'azione riprovevole » ⁽³²⁾.

La liberazione di Roma da parte degli alleati, con il suo valore simbolico e politico, sembrò aprire una nuova stagione, non solo di dinamismo militare, ma di prospettive politiche nuove ⁽³³⁾. Il ritiro del re dalla vita pubblica e la formazione del primo governo esapartitico, presieduto dal presidente del Cln Ivanoe Bonomi (18 giugno 1944-10 dicembre 1944), sembrava creare le condizioni adatte per affrontare in modo complessivo il grave e assillante problema del superamento del fascismo, richiesto dai dirigenti socialisti con insistenza durante le rapide trattative che condussero alla formazione del nuovo esecutivo.

Il primo atto significativo del nuovo governo fu il d.lg.lt. 25 giugno 1944, n. 151, il quale, stabilendo che

« [d]opo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio

⁽³²⁾ Nessun giornale di partito o dell'Italia centro-meridionale fu disponibile a pubblicare il manifesto, che inizialmente circolò in copie ciclostilate. Quanto venne pubblicato, qualche tempo dopo, da un settimanale indipendente [*Domenica* del 27 agosto 1944] — riferisce C.A. JEMOLO, *Il giudice e l'apprezzamento storico-politico*, in « Foro italiano », LXXI (1948), 2, c. 74 — « ebbe l'effetto di suscitare le critiche astiose di quanti ritenevano il documento un "atto di sabotaggio", frutto della insensibilità politica di giuristi, avvinti da un "istinto reazionario" alla legalità, per un senso non "storicistico" del diritto, inadeguato alle conquiste della cultura contemporanea ».

Si ricorda che in quegli stessi anni Carnelutti si dichiarò favorevole alla retroattività di norme incriminatrici, seppur in casi eccezionali (ad es. in caso di delitti molto gravi) e a condizione che l'eccezione alla retroattività sfavorevole fosse inquadrabile nel sistema, ritenendo che in queste ipotesi « alla giustizia la certezza debba essere sacrificata » in nome di principi superiori, F. CARNELUTTI, *L'equità nel giudizio penale*, in « La giustizia penale », L (1945), 3, c. 1 e s.

⁽³³⁾ M. FLORES, M. FRANZINELLI, *Storia*, cit., p. 152.

universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato »,

sanciva *de facto* il ruolo e l'autorità dei partiti antifascisti, rafforzando la tregua istituzionale tra antifascismo e Monarchia. Al tempo stesso, si evitava — come avrebbero, invece, voluto gli azionisti e i socialisti — che l'unica fonte del potere risiedesse nel Cln. Fonte del potere e garante del “vuoto” costituzionale era il governo, espressione di un accordo tra i partiti ciellinisti ⁽³⁴⁾.

L'esecutivo, dopo un ampio riesame della politica epurativa, rilanciò il processo al fascismo con l'adozione del d.lg.lt. 27 luglio 1944, n. 159, che aprì la stagione, turbolenta e tempestosa, delle sanzioni contro il fascismo, rovente di emozioni e sentimenti contrastanti ⁽³⁵⁾.

Si trattava di un complesso legislativo imponente, composto di 47 articoli, suddivisi in cinque titoli, il quale, oltre a disporre l'abrogazione di « tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo » e l'annullamento delle « sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni »

⁽³⁴⁾ Ivi, p. 247.

⁽³⁵⁾ M. CANALI, C. VOLPINI, *Mussolini*, cit., p. 38.

Come ha ricordato Massimo Severo Giannini, che degli eventi che si raccontano era stato testimone diretto, nel luglio 1944 fu portata a Roma una bozza del testo del decreto, che era stata elaborata e ampiamente discussa a Napoli. Giannini e Vassalli, interpellati da Pietro Nenni per un esame preventivo della legge, espressero un giudizio fortemente negativo, suggerendo di servirsi piuttosto delle norme vigenti e di limitare al massimo il ricorso alla legislazione eccezionale: « La risposta, fra noi non concordata, fu unanime: quanto ai delitti, che si configurassero eventualmente apposite ipotesi criminose, applicandosi per il resto semplicemente i codici penali e di procedura in vigore; quanto all'epurazione, che si riprendesse semplicemente la legge Rocco (la legge con cui si collocarono a riposo funzionari dello Stato, dopo il 1924) per i gradi superiori e per quelli inferiori si procedesse in via amministrativa nei soli casi in cui si fossero avute parzialità nell'uso amministrativo dei poteri; quanto all'avocazione, che si affidasse tutto all'amministrazione finanziaria. L'Alto commissariato poteva servire solo a scoprire i casi nei quali occorresse procedere ». Il testo sarebbe stato successivamente varato senza emendamenti di rilievo « in base all'argomento che lo Stato democratico doveva essere legalitario, altrimenti non si sarebbe distinto dallo Stato fascista ». Vassalli e Giannini osservarono che « l'argomento era proprio fuori quadro », M.S. GIANNINI, *Apparati amministrativi*, in *La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici: Archivio Centrale dello Stato, Roma 4-5-6 giugno 1987, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1987, p. 248.

(art. 1) ⁽³⁶⁾, compendiativa, regolandola *ex novo*, tutta la materia dell'epurazione amministrativa statale e parastatale, dell'avocazione allo Stato dei profitti di regime, della liquidazione dei beni fascisti, della punizione dei delitti fascisti e della confisca dei beni.

Il comparto penale fu interessato da innovazioni di importante rilievo, che testimoniavano un parziale cambiamento di rotta nella strategia per la punizione delle responsabilità dei fascisti, la quale, forse anche per effetto delle molteplici critiche rivolte al decreto badogliano del maggio 1944, appariva caratterizzata da un maggiore « sforzo verso la legalità » ⁽³⁷⁾.

Si dispose, in primo luogo, che i « delitti fascisti », la cui formulazione rimase sostanzialmente invariata, fossero puniti non più sulla base delle nuove incriminazioni retroattive del decreto n. 134, bensì sulla base della legge in vigore al momento del fatto, ossia del codice penale del 1889 o di quello del 1930 (art. 3) ⁽³⁸⁾.

Un'importante, evidente, eccezione fu, però, l'art. 2, che introduceva una nuova incriminazione, di un'ampiezza inusitata, per le più alte cariche del regime: « I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più gravi responsabilità, con la morte » (art. 2) ⁽³⁹⁾.

⁽³⁶⁾ Sui problemi applicativi della norma, v. G. VASSALLI, *Abrogazione di norme incriminatrici in tema di delitti contro la personalità dello Stato*, in « La giustizia penale », L (1945), 2, c. 19 e ss.

⁽³⁷⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 24.

⁽³⁸⁾ « Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo ». Invero, l'incriminazione degli « atti rilevanti », che servirono a mantenere in vigore il regime fascista dopo il colpo di stato del 1925, costituiva una nuova fattispecie di reato, applicabile retroattivamente, rispetto alla quale il rinvio all'art. 118 c.p. era operante solo *quoad poenam*.

⁽³⁹⁾ Per un'accurata esegesi dell'incriminazione si veda: G. VASSALLI, *Intorno all'art. 2 della legge sulle sanzioni contro il fascismo*, in « La giustizia penale », LII (1947), 2, c. 663 e s.

Restava ferma l'incriminazione del collaborazionismo con operatività retroattiva per i cittadini (art. 5) ⁽⁴⁰⁾, l'imprescrittibilità dei delitti fascisti e la revocabilità degli atti di clemenza concessi dal regime (art. 6), nonché la possibilità di sanzionare ogni altro grave illecito fascista contrario a norme di rettitudine o di probità politica (art. 8).

Venne, infine, introdotta la confisca dei beni dei cittadini collaborazionisti che avevano « tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi » (art. 9) ⁽⁴¹⁾.

Per giudicare i membri del governo e i gerarchi venne istituita un'Alta corte di giustizia, organo politico, composta da un presidente e otto membri, nominati dal Consiglio dei ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata (art. 2). Gli autori degli altri delitti dell'art. 3 venivano

⁽⁴⁰⁾ Attorno all'interpretazione della norma sorsero non poche controversie in sede giudiziaria, non prive di una dimensione politica. La magistratura, ad esempio, si pronunciò, soprattutto nel primo periodo, a favore dell'applicabilità dei delitti di collaborazionismo a carico dei cittadini tedeschi, già italiani residenti in Alto Adige che avevano optato per la cittadinanza germanica in base alla l. 21 agosto 1939, n. 1241 ed agli accordi italo-tedeschi del 1939. L'indirizzo si basava su una severa quanto discutibile interpretazione estensiva dell'art. 242 cpv c.p., secondo cui agli effetti delle disposizioni concernenti i delitti contro la personalità dello Stato « è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana ». La dottrina, al contrario, era tutta concorde nel negare in simile ipotesi la configurabilità del delitto di collaborazionismo (cfr., ad esempio, G. LATTANZI, *Allogeno dell'Alto Adige ex cittadino italiano e militare germanico colpevole di collaborazionismo?*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 687; L. VECCHI, *Il collaborazionismo dello straniero*, in « Critica penale », II (1947), p. 48; R. PANNAIN, *Sul collaborazionismo degli alto-atesini*, in « Archivio penale », V (1949), 1, p. 14 e ss.). Come sostenne Vassalli, se il disvalore tipico della collaborazione è da identificarsi nella « violazione di un obbligo di fedeltà verso lo stato occupato e soprattutto [nella] offesa agli interessi politici, militari, economici, nazionali o internazionali dello Stato medesimo » (G. VASSALLI, voce *Collaborazionismo*, cit., p. 739), i cittadini dello Stato occupante si identificano con il nemico e non possono essere incriminati per collaborazionismo, ma semmai per delitti contro le leggi e gli usi della guerra (c.d. crimini di guerra) del titolo quarto del c.p.m.g., se commessi come appartenenti alle forze armate nemiche, o per delitti comuni se commessi come privati cittadini sia pur al seguito delle forze armate tedesche, G. VASSALLI, *Collaborazionismo, crimini di guerra e altoatesini naturalizzati tedeschi*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 612 e ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 693 e ss. Conf. A. BOSELLI, *I reati di collaborazione col tedesco invasore*, Genova, Editrice Universale, 1946, p. 31.

⁽⁴¹⁾ Sulla natura della confisca dei beni nella legislazione sulle sanzioni contro il fascismo, si veda: G. VASSALLI, *La confisca dei beni. Storia recente e profili dommatici*, Milano, Giuffrè, 1951.

giudicati dal loro giudice naturale, dalle tradizionali strutture giudiziarie, cioè a seconda della rispettiva competenza: Corti d'assise, Tribunali, Pretori (art. 4). I responsabili di atti di collaborazionismo venivano giudicati da giudici miliari, se militari, da giudici ordinari, se non militari (art. 5, ult. comma) ⁽⁴²⁾.

Il commento tecnico-politico della legge per contro del Psiup è affidato a un intervento di Vassalli, pubblicato a poche settimane dalla sua liberazione: *La legge per le sanzioni contro il fascismo*, in «Avanti!» del 30 luglio 1944, cui seguiranno ulteriori più approfondite analisi in articoli giornalistici e scientifici.

A prescindere dai passi avanti, fatti almeno sulla carta, nella costruzione della macchina per la punizione dei fascisti ⁽⁴³⁾, secondo il prudente giudizio di Vassalli, continuava a essere nelle attuali contingenze «forse troppo ottimistico», per diverse ragioni, ritenere che si fossero finalmente gettate le basi di un sistema in grado di realizzare un'ampia epurazione dello Stato dalle persone più indegne o sospette per il loro passato politico ⁽⁴⁴⁾.

Il decreto, nato da pressioni diverse e contraddittorie ⁽⁴⁵⁾, presentava, oltre a numerosi difetti tecnici, ampiamente evidenziati dalla dottrina ⁽⁴⁶⁾, dovuti per lo più proprio alla estrema genericità e ampiezza delle incriminazioni, che ne rendevano l'applicazione oltremodo difficoltosa ed esposta a strumentalizzazioni politiche ⁽⁴⁷⁾, anche un vizio d'impostazione, che ne comprometteva la rispondenza agli interessi del Paese. La normativa, «anche se inserita [...] in un processo rivoluzionario che probabilmente è fatale», tradiva, come i precedenti, una natura ibrida, se non sostanzialmente

⁽⁴²⁾ Nell'esercizio delle funzioni assegnate all'Alto commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo subentrava l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (art. 40).

⁽⁴³⁾ Il decreto rendeva la procedura per l'accertamento della responsabilità penale «infinitamente più semplice e di più spedita applicazione» rispetto al macchinoso sistema previsto dal r.d.l. n. 134 del 1944, G. VASSALLI, *La legge per le sanzioni contro il fascismo*, in «Avanti!» del 30 luglio 1944, p. 1 (v. Appendice documentaria).

⁽⁴⁴⁾ *Ibidem*.

⁽⁴⁵⁾ M. CARDIA, *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, Cagliari, Aipa, 2009, p. 127.

⁽⁴⁶⁾ T. DELOGU, *Appunti sul collaborazionismo*, in «Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione», XIX (1945), 2, p. 210.

⁽⁴⁷⁾ G. VASSALLI, *Intorno*, cit., c. 674.

« reazionaria », costituendo « una sorta di “magna carta” della restaurazione [...] d'un ordine giuridico, politico e morale, violato » (48).

Ciò era ben esemplificato dalla decisione — peraltro condivisibile nel merito secondo Vassalli — di punire i delitti politici compiuti dai fascisti (almeno quelli dell'art. 3), applicando le regole del diritto vigente al momento del fatto, cui si associava la norma-chiave dell'art. 6 sull'inapplicabilità della prescrizione del reato e della pena, sull'inapplicabilità e revocabilità di amnistie e indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922, sulla revocabilità delle grazie sovrane già concesse e, infine, sulla possibilità di dichiarare giuridicamente inesistenti le sentenze pronunciate per delitti fascisti quando sulla decisione avesse influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo; norma opportuna, che si sarebbe dovuta, semmai, estendere, per ragioni politiche e morali, a tutti i delitti anche a quelli punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni (49).

Anche l'ultimo decreto non era riuscito a emanciparsi del tutto dalla logica punitiva del precedente decreto n. 134, continuando invano a pretendere, nell'ottica di uno « pseudo legalismo », di giudicare sul piano giudiziario le responsabilità politiche assunte dai capi del fascismo prima del 25 luglio 1943 attraverso norme penali sfavorevoli retroattive, violando uno dei principi fondamentali di un ordinamento giuridico liberale « senza alcuna utilità pratica ». Non si poteva, infatti, seriamente escludere che i traditori della patria, che

(48) G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., pp. 24 e 26.

(49) Il d.lg.lt. n. 159 del 1944 non era riuscito, secondo Vassalli, a dar adeguata soddisfazione alle esigenze di giustizia. Innanzi tutto, non pochi istituti, ereditati dal decreto Badoglio stridevano con le finalità, reintegratrici e legalitarie, del sistema che si erano volute seguire e rappresentavano delle vere e proprie incongruenze. Tali erano, ad esempio, l'istituzione di una speciale Alta corte di Giustizia, quasi che i delitti ritenuti più gravi « non fossero proprio quelli su cui va impresso con maggior rigore quel marchio d'infamia che deriva solo dalle condanne ordinarie »; e la decadenza dei senatori, inutile perché sottopone a una ulteriore sanzione punitiva persone che, se autori di delitti fascisti, sono già soggette al rigore delle pene, se “epurande” sono soggette alla dispensa dal servizio o agli analoghi provvedimenti previsti dal titolo sull'epurazione, G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 24 e s.; nello stesso senso F. VASSALLI, *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1949, p. XLVII.

nel settembre 1943 ricostituirono il partito fascista, non sarebbero caduti in pari tempo tutti sotto le estreme sanzioni dell'art. 5 della legge ⁽⁵⁰⁾. Uno sforzo, peraltro, soggiunse Vassalli, « destinato a rimanere inane » ⁽⁵¹⁾, come dimostra il fatto che l'Alta corte di giustizia finì per processare solamente le seconde linee del potere fascista ⁽⁵²⁾, e a produrre sentenze, tanto di condanna quanto di assoluzione, che, com'è facilmente rilevabile dall'analisi del materiale giurisprudenziale, « appaiono frutto di decisioni preconcrete a cui il diritto diventa strumento anziché essere di guida » ⁽⁵³⁾. Evidentemente « più salutare » sarebbe stata invece

« nella sua semplicità, una condanna a morte di Mussolini e dei suoi complici come traditori della Patria [ai sensi dell'art. 5] per le attività commesse dal settembre 1943 in poi, anziché un processo penale intorno a responsabilità per le quali ha già emesso il suo irrevocabile verdetto di condanna la Storia! » ⁽⁵⁴⁾.

Di fronte alla prospettiva di un'azione amministrativa e giudiziaria poco incisiva, non rimaneva che invitare le autorità preposte,

⁽⁵⁰⁾ Ivi, p. 26. Precisa Vassalli che disposizioni di tal genere, per quanto « siano politicamente gravi », sul piano giuridico realizzano semplicemente « una violazione d'un canone di prudenza, di saggezza legislativa o, per chi voglia d'un principio di diritto naturale; non mai la violazione d'un principio del diritto positivo dello Stato italiano », G. VASSALLI, *La collaborazione*, cit., c. 6.

Più accondiscendente è il giudizio di Vassalli riguardo alla retroattività sfavorevole delle norme penali relative al collaborazionismo del cittadino, la cui giustificazione politica gli appare « fuori discussione. Qual è quell'italiano degno di questo nome che non sentì, dopo l'8 settembre, che un grande dovere di fedeltà allo Stato [...], un generale dovere di difendere la patria invasa era nato per tutti i cittadini, avessero o no in quel momento la qualità dei militari? », ivi, c. 10.

⁽⁵¹⁾ G. VASSALLI, *Intorno*, cit., c. 665. A conti fatti nessuna delle norme incriminatrici dei delitti fascisti, a eccezione di quelle sul collaborazionismo, ebbe effettiva applicazione, non solo perché mal redatte in termini estremamente generici, ma anche perché oggetto di un'interpretazione letterale quantomai restrittiva, cfr. A. BATTAGLIA, *Giustizia*, cit., p. 335 e ss. e P. BARILE, U. DE SIERVO, voce *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in *Novissimo digesto italiano*, XVI, Torino, Utet, 1975, p. 545 e ss.

⁽⁵²⁾ M. DONDI, *La lunga*, cit., p. 32.

⁽⁵³⁾ G. VASSALLI, *Intorno*, cit., c. 667. Sostanzialmente conforme il giudizio di P. MIRTO, *Collaborazionismo presunto?*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 677 e ss.

⁽⁵⁴⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 26. Giudizio condiviso, anni dopo, anche da C. PAVONE, *Alle origini*, cit., p. 123 e ss.

quantomeno, a una « pronta ed integrale applicazione » del d.lg.lt. n. 159 del 1944, esortando anche i cittadini a contribuirvi come « a uno degli impegni più sacri verso il paese tradito » ⁽⁵⁵⁾.

L'impostazione e la gestione delle sanzioni contro il fascismo da parte del governo Bonomi furono, politicamente, tra i primi e più significativi episodi a scuotere la fiducia dei socialisti, soprattutto dei più giovani, per un autentico rinnovamento delle istituzioni del Paese ⁽⁵⁶⁾. Proprio sull'epurazione andò in frantumi l'unità antifascista a causa della mancata attuazione da parte di Bonomi degli impegni da lui assunti sulla questione della defascistizzazione. Già nella prima decade di agosto, si cominciò a registrare la messa in atto di ogni sorta di manovra dilatoria e sabotatrice dell'attuazione della normativa da parte della vecchia classe dirigente e dello stesso esecutivo in carica. Temendo che « con i governi di C.l.n. guidati da uomini come Ivanoe Bonomi » si finisse per restaurare « un modello di regime troppo simile a quello prefascista » sul piano sociale, politico e istituzionale ⁽⁵⁷⁾, socialisti e azionisti passarono all'opposizione, costringendo il *premier* ad aprire la crisi di governo ⁽⁵⁸⁾. Non aderirono al secondo esecutivo Bonomi (12 dicembre 1944-19 giugno 1945), nel quale entrarono, invece, i comunisti, assieme ai democratico-cristiani, ai liberali e ai democratici del lavoro, promettendo, comunque, una « opposizione costruttiva » ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁵⁾ G. VASSALLI, *La legge*, cit., p. 1.

⁽⁵⁶⁾ M.S. GIANNINI, *Apparati*, cit., p. 249.

⁽⁵⁷⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in *Scritti*, cit., p. XXI.

⁽⁵⁸⁾ Quando Bonomi aprì la crisi di governo, presentando le dimissioni non al Cln, dal quale era stato designato, ma al luogotenente, i socialisti non mancarono di accusare esplicitamente il presidente del consiglio, oltretché di scorrettezza istituzionale nei confronti del Cln per aver tentato di rilegittimare la Monarchia, anche di non aver realmente voluto epurare la vita politica e amministrativa del Paese (cfr. Documento della direzione del Psiup *Sulla crisi di governo Bonomi*, in « Avanti! » (Milano) del 27 dicembre 1944, ora in *Il partito*, cit., p. 250).

⁽⁵⁹⁾ S. LANARO, *Storia*, cit., p. 80 e s. Ricorda Vassalli che « [m]entre tutto il partito d'azione fu concorde in questa posizione di uscita dal Governo, non altrettanto lo fu la direzione del partito socialista (di cui io facevo parte), nel seno della quale si svolse un dibattito anzi uno scontro lungo e vivacissimo, nel quale ebbero la meglio noi che volevamo uscire dal Governo Bonomi », lettera di Vassalli a Tompkins del 14 settembre 2002, in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Corrispondenza, f Peter Tompkins.

3. *Processo ai collaborazionisti tra politica e giustizia. Il sostegno socialista alla partecipazione delle forze partigiane all'amministrazione della giustizia nei "tribunali del popolo"...*

La critica socialista alla gestione della punizione dei fascisti proseguì con toni vibranti, almeno fino all'aprile 1945, quando, alla vigilia della liberazione dell'Italia del Nord che metteva fine all'occupazione bellica tedesca, il governo mise nuovamente mano alla normativa sui delitti del fascismo e sul collaborazionismo negli aspetti sostanziali e processuali.

L'esecutivo Bonomi II adottò il d.lg.lt. 26 aprile 1945, n. 149, che regolava *ex novo* le sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi, innovando in particolare la disciplina delle misure di prevenzione. Accanto alla misura della colonia agricola e della casa di lavoro (per un tempo non inferiore a un anno né superiore a cinque), venne prevista la possibilità di disporre il confino di polizia di cui all'art. 180 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) o l'assegnazione ai campi di internamento. Tali misure potevano essere applicate non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto (art. 6) ⁽⁶⁰⁾. Con il d.lg.lt. 26 aprile 1945, n. 195 vennero introdotte una serie di norme incriminatrici di alcune forme di "attività fascista".

Importanti interventi normativi riguardarono anche il contrasto del collaborazionismo. In questo campo, si trattava non solamente di riportare all'interno di una cornice normativa e organizzativa unitaria e tecnicamente adeguata l'attività di quei pochi "tribunali del popolo", operanti nel Nord Italia sulla base di atti generali emanati dal Clnai ⁽⁶¹⁾, al fine di incanalare su di un piano di legalità l'ansia di

⁽⁶⁰⁾ Critico nei confronti della reintroduzione del confino di polizia fu l'avvocato socialista U. GRILLI, *Problemi di giustizia penale*. "Non c'è bisogno di tribunali speciali", in « Rivista penale », LXXI (1945), p. 490.

⁽⁶¹⁾ I "tribunali del popolo", la cui denominazione ufficiale fu quella di Corti d'Assise, furono disciplinati da un primo progetto di legge del 16 agosto 1944 "Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise", lacunoso e tecnicamente difettoso che ne definiva la competenza, in maniera alquanto imprecisa, per « [t]utti i delitti già di competenza dei giudici ordinari e militari e del soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato, da chiunque commessi a partire dall'8 settembre 1943, o valendosi dei poteri usurpati od arbitrariamente costituiti od assunti, ovvero in cooperazione con le truppe

giustizia della popolazione ⁽⁶²⁾, e sui quali gli alleati avevano posto il veto ⁽⁶³⁾. Occorreva anche imprimere — scrisse Vassalli in un nuovo articolo *I collaborazionisti alla resa dei conti*, pubblicato sull'«Avanti!» del 17 aprile 1945 — un'accelerazione ai processi di collaborazionismo e, in generale, dare alla materia una regolamentazione «più adeguata», in particolare alla specificità dei «problemi, indubbiamente di portata molto diversa» dell'Italia del Nord.

Andavano considerati non solo la vastità del fenomeno per il numero esageratamente ampio di persone che avevano aiutato i

tedesche di occupazione, approfittando delle condizioni nelle quali il Paese è venuto a trovarsi per effetto di quella occupazione ed usurpazione» (art. 3). Una compiuta regolamentazione si ebbe con il *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai* del 25 aprile 1945, che istituiva le Corti di assise del popolo in ogni capoluogo di provincia, assegnando loro la competenza a giudicare tutti i «delitti fascisti» del d.lg.lt. n. 159 del 1944. Le Corti erano composte da un presidente, designato dal Cln provinciale d'intesa con il primo presidente di Corte d'appello, e da quattro giurati, designati dai partiti politici rappresentati nel Cln provinciale (artt. 17 e 18), «scelti fra i cittadini d'ambo i sessi non interdetti né inabilitati, d'età non minore ai 21 anni compiuti, che offrano le massime garanzie morali e politiche e sappiano leggere e scrivere» (art. 20). Le loro sentenze, secondo un tratto tipico degli organi di giustizia politica, non erano soggette a impugnazione ed erano immediatamente esecutive (art. 30). Entrambi gli atti citati sono reperibili in *Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia*, a cura del Clnai, Milano, 1945, p. 37 e ss. e in A. GALANTE GARRONE, *Documenti sull'organizzazione clandestina della giustizia*, in «Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti», (1950), 6, p. 10 e ss.

Sulla storia e sulle modalità di amministrazione della giustizia da parte delle formazioni partigiane: D.R. PERETTI-GRIVA, *La magistratura italiana nella Resistenza*, in «Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti», (1950), 6, p. 3 e ss.; R. PALMER DOMENICO, *Processo*, cit., p. 167 e ss.; H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 392 e ss.; T. OMEZZOLI, *Giustizia partigiana nell'Italia occupata. 1943-1945*, Aosta, LeChâteau, 2019. Sulle questioni giuridiche poste dall'amministrazione della giustizia a opera dei tribunali insurrezionali del Clnai, si vedano M. PONZANI, *L'amministrazione della giustizia nella legislazione del CLN. Tribunali partigiani e Commissioni di giustizia (1944-1945)*, in *Italia 1943-1945. Resistenze a confronto*, a cura di A. Gianola, M. Ruzzi, Mondovì, Arti Grafiche Dial, 2008, p. 99.

⁽⁶²⁾ T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra*, in *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di G. Focardi, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 16.

⁽⁶³⁾ H. WOLLER, *I conti*, cit., p. 410 e s.

tedeschi sul piano politico, militare, economico, così come « il carattere di vera e propria guerra civile » che stava assumendo l'aspra lotta tra le forze della resistenza e i traditori fascisti ma anche, e specialmente, il particolare modo in cui era sorto il collaborazionismo in Italia ⁽⁶⁴⁾.

« In Italia — ricordava Vassalli — i tedeschi erano stati ufficialmente gli « alleati » sino all'armistizio e il governo dei quarantacinque giorni non aveva certo egregiamente curato né la preparazione morale del paese né quella materiale alla guerra contro la Germania. [Cosicché] Per molti civili politicamente impreparati, specie nei piccoli centri isolati, il problema del distacco dell'Italia dai tedeschi fu problema di un giorno (il 9 settembre) e forse nemmeno d'un giorno, quando alla voce dell'autorità legale che esaltava la continuazione della guerra a fianco dei tedeschi successe la voce del tedesco che chiamava presso sé, a collaborare, i « bravi camerati italiani » » ⁽⁶⁵⁾.

Era quindi normale che un numero ampio di persone si mantenesse fedele alle idee fasciste, tanto più se si considera che in tempo di guerra esaltazione e passione non permettono in alcuni momenti di guardare la realtà con lucidità ⁽⁶⁶⁾.

« Queste considerazioni evidentemente non possono avere alcun peso nei confronti degli abbietti denunciatori, torturatori, profittatori, collaboratori coscienti e interessati del tedesco invasore » ⁽⁶⁷⁾, — proseguiva Vassalli, che proprio a causa dell'opera di alcuni italiani traditori aveva subito carcerazione e sevizie — « canaglie spaventose che volevano soltanto profittare del potere incondizionato assoluto, che volevano prevaricare sul prossimo » ⁽⁶⁸⁾; « non possono invece essere trascurate quando si tratti di giudicare violazioni puramente formali, come sono quelle dell'adesione o del giuramento alla repubblica fascista, dell'arruolamento e del servizio nelle sue organizzazioni sia civili che militari, o dell'opera prestata nelle organizzazioni tedesche del lavoro », che si prestano ad essere giudicate con maggiore comprensione nei confronti di chi sbagliò strada nella drammatica congiuntura dell'estate 1943. Appariva, dunque, del tutto « evidente che l'aspetto pratico e politico della questione si sovrappone[va]

⁽⁶⁴⁾ G. VASSALLI, *I collaborazionisti*, cit., p. 1.

⁽⁶⁵⁾ *Ibidem*.

⁽⁶⁶⁾ G. VASSALLI, *La Beffa*, cit., p. 131.

⁽⁶⁷⁾ G. VASSALLI, *I collaborazionisti*, cit., p. 1.

⁽⁶⁸⁾ G. VASSALLI, *La Beffa*, cit., p. 131.

necessariamente a quello giuridico», sì che occorreva ricercare, «all'in fuori delle leggi o col sussidio delle leggi», una soluzione in grado soddisfare elementari esigenze di giustizia e insieme di realismo politico⁽⁶⁹⁾.

Prioritario era, innanzi tutto, intervenire per una più precisa determinazione dei confini normativi del collaborazionismo punibile ai sensi dell'art. 5 del d.lg.lt. n. 149 del 1944, alla cui incertezza e potenziale ampiezza la magistratura aveva cercato di ovviare in via interpretativa con soluzioni non sempre soddisfacenti⁽⁷⁰⁾.

In secondo luogo, appariva opportuno porre rimedio alle incongruenze e agli inconvenienti cui portava la distinzione delle competenze tra magistratura militare e ordinaria, basata sulla qualifica normativa dell'autore del delitto di collaborazionismo:

«la legge vigente non distingue e anzi la mentalità dei giudici militari, specialmente se si tratta di ufficiali "sudisti", — osservava Vassalli — è più propensa a considerare come tradimento proprio le infrazioni formali e a

⁽⁶⁹⁾ G. VASSALLI, *I collaborazionisti*, cit., p. 1.

⁽⁷⁰⁾ La norma era, in linea di principio, in grado di abbracciare qualsiasi contatto con il tedesco diretto comunque a favorirlo, non occorrendo per integrare il collaborazionismo una ripetizione dei modi di agire indicati nella norma, essendo di per sé sufficiente anche un solo atto di aiuto o assistenza. Di fronte a una tale comprensività della norma, il più assillante, tra i molti altri gravi problemi della materia, cui la magistratura cercò di ovviare, fu senz'altro quello di distinguere tra collaborazionismo punibile e collaborazionismo non punibile. Fu così che la prassi giudiziaria, mitigando la rigidità e l'asprezza di quell'articolo, dette di esso una «interpretazione restrittiva», ritenendo cioè «responsabili di collaborazionismo, solo quelli che direttamente avevano compiuto qualche atto specifico e concreto, di corrispondenza, aiuto e assistenza col tedesco invasore. Si escluse cioè la forma di collaborazionismo indiretto che pure avrebbe dovuto essere presa in considerazione» e che, stante il tenore della legge, era impossibile giustificare sul piano giuridico (come, ad esempio, la semplice appartenenza all'esercito repubblicano, al Pfr, alla Gnr, alle Bnn). Il criterio parve ad alcuni interpreti troppo incerto e forse anche poco selettivo. Si propose così di considerare il reato di collaborazionismo come reato di pericolo concreto, richiedendosi per la sua configurabilità che le attività di corrispondenza, intelligenza, aiuto o assistenza avessero procurato al tedesco invasore un vantaggio concreto di entità apprezzabile ai fini politici e militari. Cfr. G. MEUCCI, *Il delitto di collaborazionismo col tedesco invasore*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1946, p. 14 e ss. (da dove sono tratte le citazioni precedenti) e 25. Conf. F. TALASSANO, *In tema di collaborazionismo*, in «Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione», XIX (1945), 2, p. 148 e s.; A. BOSELLI, *I reati*, cit., p. 44.

considerare invece reati comuni, spesso puniti con pene meno gravi, i delitti ricchi di contenuto materiale squisitamente criminale » (71).

Per tutte queste ragioni, è la conclusione di Vassalli affidata a due nuovi articoli *Tribunali del popolo*, in « Avanti! » del 22 aprile 1945 e *La punizione dei collaborazionisti*, in « Socialismo », I (maggio 1945), 3, il giudizio sui delitti di collaborazionismo

« non potrà aver luogo con criteri rigorosamente giuridici o rigorosamente militari, ma [...], rotte per effetti di eventi più grandi di ogni previsione di legislatore le barriere tradizionali del diritto, il limite tra il giusto e l'ingiusto dovrà essere trovato, con criteri di umanità e di severità insieme, da veri e propri tribunali del popolo » (72), « diretta emanazione delle forze di resistenza e diretti continuatori dei tribunali partigiani » (73).

Nel dibattito pubblico che accompagnò la stesura della nuova legge, Vassalli si fece, verosimilmente, portavoce di proposte che il Partito socialista aveva sin dal primo momento additato come le più idonee a risolvere in maniera rapida ed efficace la tragica crisi prodotta dalla delinquenza fascista e a rispondere al bisogno di

(71) G. VASSALLI, *Collaborazionisti*, cit., p. 1. A proposito del collaborazionismo dei militari italiani "sbandati", Vassalli si sofferma, inoltre, sulla questione dell'eventuale applicabilità dello stato di necessità (art. 54 c.p.). « Questa causa generale di esclusione del reato che, diversamente da quelle attinenti alla legittimità dell'azione, è perfettamente invocabile nella materia che ci occupa, non può, a rigore di legge, trovare applicazione nei confronti dei militari: e ciò a causa della norma del codice penale che esclude la discriminante in questione per chi abbia "un particolare dovere giuridico di esporsi a pericolo". Fino a che punto è applicabile questa norma nei confronti di tutti i piccoli smarriti soldati delle nostre divisioni abbandonate senza ordini o tradite dai capi, braccate dagli slavi e disarmate dai tedeschi, perseguitate per ogni dove da difficoltà di cui non abbiamo che una pallida idea? fino a che punto vale per i prigionieri affamati e appestati che aderirono, con o senza riserva mentale, al governo fantoccio, per sottrarsi al pericolo di un morte sicura? fino a che punto vale per i militari che, da lungo tempo sbandati e privi di mezzi di sussistenza, cercarono e ottennero lavoro, magari nelle immediate rovine del fronte, nell'organizzazione Todt? fino a che punto vale per i giovani ventenni minacciati da pene capitali, irrogate con tanta leggerezza, per l'omessa presentazione ai distretti del criminale governo repubblicano? ».

(72) G. VASSALLI, *Collaborazionisti*, cit., p. 1.

(73) G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, in « Socialismo », I (maggio 1945), 3, 1945, p. 22 (v. Appendice documentaria).

giustizia della popolazione, a partire, appunto da quella di affidare i giudizi contro gli imputati di tradimento non alla magistratura ordinaria, come avrebbero voluto i partiti conservatori del Cln, bensì, d'accordo con comunisti e azionisti ⁽⁷⁴⁾, a tribunali delle forze di resistenza, le uniche in grado di

« valutare sia le necessità che possono aver determinato alla collaborazione (p. es. in tema di lavorazioni industriali, di funzionamento delle fabbriche, eccetera), sia la rispondenza alle direttive emanate dalle forze della resistenza (p. es. in tema di scioperi, di presentazione alle armi), sia il peso e la portata effettiva del “doppio gioco” immancabilmente praticato dalla maggior parte dei collaborazionisti » ⁽⁷⁵⁾.

La proposta, sostenuta in seno al governo dai comunisti, venne parzialmente recepita dal d.lg.lt. 22 aprile 1945, n. 142 che, nell'imminenza della liberazione delle zone occupate, istituì le corti straordinarie d'assise (e la sezione speciale della Corte di cassazione a Milano), bloccando, nel contempo, il progetto antagonista del Clnai, che rimase senza applicazione pratica ⁽⁷⁶⁾. Insediate dapprima solo nel nord Italia, successivamente nel restante territorio dello Stato, erano gli unici soggetti abilitati a giudicare militari o privati cittadini imputati di collaborazionismo. La competenza delle corti era temporanea e avrebbe dovuto protrarsi fino a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (art. 18).

Si trattò di una soluzione di compromesso ⁽⁷⁷⁾, in controtendenza rispetto alla volontà di rottura manifestata dal Clnai in tema di

⁽⁷⁴⁾ Per una ricostruzione del dibattito politico sull'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, si veda: F. RIGANO, *Partecipazione popolare e giustizia penale nella Resistenza*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », XXXIV (1980), 2, p. 594 e ss.

⁽⁷⁵⁾ G. VASSALLI, *I collaborazionisti*, cit., p. 1.

⁽⁷⁶⁾ T. ROVATTI, *Tra giustizia*, cit., p. 21.

⁽⁷⁷⁾ E. FRONZA, *La poursuite des crimes nazis et fascistes en Italie*, in *Humanisme et Justice. Mélanges en l'honneur de Geneviève Giudicelli-Delage*, a cura di J. Alix, S. Manacorda, R. Parizot, M. Jacquelin, Paris, Dalloz, 2016, p. 353. Si veda anche R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999, p. 181 e ss.

amministrazione della giustizia⁽⁷⁸⁾, che puntava ad accantonare, almeno parzialmente, l'idea della "sacralità della giurisdizione"⁽⁷⁹⁾. A differenza dei "tribunali del popolo", i nuovi organi giudiziari non erano di diretta emanazione popolare e non erano sottoposti al controllo dei Cln provinciali. Il governo e la classe dirigente antifascista del Sud preferì delegare il giudizio sui collaborazionisti a organi giudicanti a composizione mista, togata e non togata, confidando nella loro neutralità e imparzialità⁽⁸⁰⁾.

Le corti straordinarie d'assise erano composte da un presidente, nominato dal primo presidente della Corte d'appello competente fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello, e da quattro giudici popolari. Questi erano estratti a sorte da elenchi di cinquanta cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica, compilati, ai sensi dell'art. 5, dal presidente del tribunale del capoluogo, scegliendo tra cento nominativi selezionati dai comitati di liberazione nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i comitati di liberazione nazionale di altri importanti centri della provincia (art. 6).

Presso ogni corte straordinaria di Assise era istituito un ufficio di pubblico ministero, cui potevano essere chiamati a far parte — per sopperire alla mancanza di magistrati sospesi dalle funzioni per disposizione dei Cln o delle commissioni di epurazione — anche « avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale » (art. 10).

Il nuovo testo venne accolto da Vassalli, in un articolo di commento, *Tribunali del popolo*, uscito sull'« Avanti! » del 22 aprile 1945, come un « netto progresso »⁽⁸¹⁾. « Le Corti straordinarie d'assise del decreto in questione non sono ancora i tribunali del popolo, già funzionanti al nord sulla base di leggi emanate dal

(78) G. NEPPI MODONA, *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in *Giustizia penale e guerra di liberazione*, a cura di L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, Milano, FrancoAngeli, 1984, p. 19.

(79) E. AMODIO, *Intervento*, in *Giustizia e resistenza. L'ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nel nuovo stato democratico*, Venezia, Marsilio, 1977, p. 176.

(80) T. ROVATTI, *Tra giustizia*, cit., p. 21.

(81) G. VASSALLI, *Collaborazionisti*, cit., p. 1.

Comitato di liberazione» (82). Ciononostante, la loro istituzione, affidando alle forze partigiane un ruolo di primo piano, realizzava, in maniera significativa, una forma di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, profondamente nuova, nel quale si incarnava lo spirito democratico radicato negli ideali della Resistenza (83). In più, il decreto aveva l'ulteriore pregio di rappresentare « un primo riconoscimento legislativo », corrispondentemente alle direttive del governo, delle funzioni consultive dei comitati provinciali e comunali di liberazione nazionale (84), che rappresentavano nel nord Italia, in quel periodo di grande confusione, le uniche autorità rimaste (85).

Nello stesso tempo, la modellazione dei «tribunali del popolo» su elementi organizzativi e procedurali delle corti d'assise ordinarie garantiva le competenze necessarie per un giudizio sulle responsabilità penali più tecnico e meno politico (86) e un giusto processo anche a chi aveva brutalmente violato i diritti dell'uomo (87).

L'istituzione delle nuove corti avrebbe, inoltre, assicurato ai processi contro i traditori della Patria, anche grazie a una serie di deroghe al rito ordinario (88), una « assoluta precedenza e preminenza su quelli contro i vecchi fascisti »; una priorità quanto mai opportuna, considerato che

« [l']esperienza, sinora del tutto negativa, fatta nell'Italia del centro e del sud ci insegna che i processi per collaborazionismo vanno abitualmente

(82) G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, cit., p. 22.

(83) G. VASSALLI, GIUS. SABATINI, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Roma, La giustizia penale, 1947, p. 421.

(84) G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, cit., p. 22.

(85) Come spiegò il ministro della giustizia, Palmiro Togliatti, nelle sedute del 6, 7, 8 e 9 novembre 1945 delle Commissioni riunite affari politici, amministrativi e giustizia della Consulta nazionale, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 236.

(86) Considerazioni analoghe in A. SOMMA, *Alle origini della Repubblica italiana. Cultura liberale e rimozione dell'esperienza fascista*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXVIII (2008), 1, p. 101 e s.

(87) G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, cit., p. 22. Ad esempio, contro le sentenze delle corti straordinarie di assise era ammesso ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle corti di assise. Il ricorso veniva deciso da una sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione (art. 6).

(88) Divieto di costituzione di parte civile (art. 12), dimezzamento dei termini per l'istruttoria e il giudizio (art. 13), ampliamento del ricorso al giudizio direttissimo (art. 14).

a finire nel novero ordinario degli altri processi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari o militari, competenti a procedere, ristagnano in istruttorie di lunghi mesi, sboccano a un giudizio solo in quei pochi casi in cui una campagna di stampa o l'insistenza delle vittime e dei parenti delle vittime pongono in essere un impulso particolare, e altrimenti dormono per lunghi mesi nei cassetti dell'Alto Commissariato, sui tavoli dei giudici istruttori, negli armadi delle procure, sino a che gli imputati acquisiscono incredibili titoli di benemerenza o arrivano a potenti amicizie, sino a che gli offesi e i danneggiati si stancano di fare anticamera nei corridoi dei palazzi di Giustizia o dei tribunali militari, sino a che tutto il popolo, affamato da ben altri problemi, dimentica. Ora, anche qui, una dura esperienza ci insegna che questo oblio delle nostre sciagure nei duri mesi della dominazione nazista, lungi dall'essere il preludio di una necessaria ed augurabile era di pacificazione, altro non rappresenta se non il pericoloso rinvio della liquidazione, che non tarderà a manifestarsi in altre forme e in altre occasioni, e si traduce, sia pure inconsciamente, in un mancato contributo alla tremenda lotta di liberazione tuttora in atto nel nord »⁽⁸⁹⁾.

All'indomani dell'entrata in vigore della d.lg.lt. n. 142, nella primavera del 1945, Vassalli, richiesto, in qualità di esperto di diritto e procedura penale, dalla Commissione alleata di controllo e precisamente dal brigadiere generale Upjohn, e con il consenso del governo italiano e l'autorizzazione del segretario del Psiup Pietro Nenni, partecipò, assieme a magistrati italiani, alla delegazione incaricata dell'insediamento a Milano delle corti d'assise straordinarie e della sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione⁽⁹⁰⁾.

Come han rilevato alcune ricerche storiche e giurisprudenziali, il modello di amministrazione della giustizia delle corti d'assise, malgrado l'etichetta di organi straordinari, faceva perno su un'impostazione conservatrice. Essa collocava la repressione della criminalità fascista nell'alveo delle forme tradizionali sotto l'incisivo

⁽⁸⁹⁾ G. VASSALLI, *Tribunali del popolo*, in « Avanti! » del 22 aprile 1945, p. 1 (v. Appendice documentaria).. Non mancarono tuttavia critiche, neppure da parte socialista, nei confronti di una giustizia straordinaria « troppo frettolosa » e pericolosamente esposta a pulsioni vendicative, cfr. U. GRILLI, *Problemi*, cit., p. 490.

⁽⁹⁰⁾ G. VASSALLI, *Vassalli: momenti vissuti*, in *Lettera ai compagni*, XXI (1990), 9-10, p. 9 e s. e Id., *Testimonianza*, in B. GHIGI, *La tragedia*, cit., p. 110. La missione a Milano è confermata dalla documentazione (nota spese e autorizzazioni di viaggio) conservata presso l'Archivio privato della famiglia Vassalli, Milano, b. Amici del tempo di guerra e del dopoguerra, f. Missione a Milano.

controllo della magistratura italiana e di una componente burocratica di magistrati di carriera, cresciuti e formati durante il fascismo e non preventivamente epurati, che si rivelerà prevalente sul controllo esercitato dalla componente politica e popolare. Questi vizi di origine condizioneranno significativamente, non senza importanti eccezioni, l'attività di questi organi straordinari di giustizia popolare ⁽⁹¹⁾.

4. ... e alla previsione di categorie normative di collaborazionismo

Al fine di alleggerire e accelerare la celebrazione dei processi di collaborazionismo, il d.lg.lt. n. 142 del 1945 introdusse, in deroga a quanto disposto dall'incriminazione dell'art. 5 del d.lg.lt. n. 159 del 1944, un'elencazione tassativa di alcune categorie di persone, maggiormente coinvolte nella Rsi, incriminabili su base presuntiva come collaborazionisti in considerazione della sola carica ricoperta. La scelta politico-criminale del legislatore rappresentava « il tentativo di offrire una definizione politica » di collaborazionismo ⁽⁹²⁾:

« Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana: 1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano; 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa; 3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti; 4) direttori di giornali politici; 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari. Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le funzioni

⁽⁹¹⁾ Cfr. A. BATTAGLIA, *Giustizia*, cit., p. 317 e ss.; G. NEPPI MODONA, *Il problema*, cit., p. 19 e ss., nonché T. ROVATTI, *Tra giustizia*, cit., e G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di G. Focardi, C. Nubola, Bologna, Il Mulino, 2015; *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, a cura di C. Nubola, P. Pezzino, T. Rovatti, Bologna, Il Mulino, 2019.

⁽⁹²⁾ T. ROVATTI, *Tra giustizia*, cit., p. 22.

indicate nei numeri 1 e 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra; negli altri casi, si applica l'art. 58 del Codice stesso. Quando i fatti omessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra » (art. 1, comma 3).

La definizione di categorie di collaborazionisti venne accolta molto positivamente da Vassalli, che la indicò come « la maggiore rivoluzione legislativa » portata dal decreto sul piano del diritto sostanziale:

« sotto l'impulso di necessità estreme, non si è esitato ad introdurre nel campo strettamente penale (che è ovviamente quello più restio a siffatti criteri) quel criterio dell'“automatismo” o delle “categorie” che non si è voluto invece introdurre nel campo dell'epurazione amministrativa, dove avrebbe evitato tanto dispendio di preziose energie, tante inutili umiliazioni ed offese, tanti favoritismi e tante ingiustizie! ⁽⁹³⁾ ».

L'innovazione portò, in effetti, a una riduzione sensibilissima dei fatti dedotti in giudizio ⁽⁹⁴⁾.

Diede, però, anche luogo a gravi controversie interpretative. Si ritenne in un primo momento, anche da parte della Corte di cassazione, che gli appartenenti alle categorie elencate fossero colpiti da presunzione *iuris et de iure* di responsabilità penale in virtù solo della assunzione di una determinata carica, senza possibilità di indagine sull'elemento soggettivo del reato e sulla eventuale sussistenza di cause di giustificazione.

L'indirizzo fu fermamente avversato dalla dottrina, in quanto inconciliabile con una tradizione di pensiero liberale contraria a forme di responsabilità penale presunta ⁽⁹⁵⁾, che, nel caso di specie,

⁽⁹³⁾ G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, cit., p. 22.

⁽⁹⁴⁾ G. VASSALLI, « *Guardia Nazionale Repubblicana* » e presunzioni di collaborazione col tedesco invasore, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 87 e ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 692.

⁽⁹⁵⁾ *Ibidem*. Conf. G. BERNIERI, *Sulla presunzione di collaborazionismo*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XXIII (1946), 2, p. 226 e s.; G. BETTIOL, *La presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 1 del d.l.l. 22 aprile 1945, n. 142. Eccezione alla regola “in dubio pro reo”*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 297 e ss.; S. CASTRO, *La c.d. « presunzione » nei delitti di collaborazionismo (ancora a proposito dell'art. 1 d.Leg 22.4.45 n. 142)*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di

rischiavano di colpire anche persone innocenti, che mantenevano tali cariche in collegamento con le forze della resistenza ⁽⁹⁶⁾. Per questa ragione si ritenne che l'assunzione di cariche o funzioni nella Rsi, indipendentemente dalla durata o dal compimento di specifici e concreti atti di collaborazione, poteva bastare, sì, a costituire, dal punto di vista materiale, il delitto di collaborazione e giustificare pertanto la condanna, ma lasciava, comunque, immutato in capo all'imputato il diritto di dimostrare a proprio favore la sussistenza di una causa di giustificazione o più in generale di un elemento impeditivo del delitto ⁽⁹⁷⁾. La norma, cioè, cercava di imprimere un'accelerazione al processo

« spostando quell'onere di prova in senso sostanziale, che si afferma esistere nel processo penale, onde alleggerire l'attività dell'organo d'accusa per porre il peso dell'onere sulle spalle dell'imputato [...] In altre parole è la regola *in dubio pro reo* che si è voluta bandire dall'ambito del processo per i reati di cui alla legge in esame » ⁽⁹⁸⁾.

Fu proprio sotto l'impulso della dottrina che la giurisprudenza successivamente abbandonò del tutto l'iniziale orientamento troppo rigoroso ⁽⁹⁹⁾.

Cassazione », XXIII (1946), 1, p. 130; G. DELITALA, *“Il reato vien meno se fa difetto la volontà”*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 302; F. GRISPIGNI, *Interpretazione autentica e non fattispecie di responsabilità oggettiva*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 303 e ss.; V. MANZINI, *Presunzione relativa*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 306 e ss.; P. NUVOLONE, *Il collaborazionismo*, cit., p. 1124; R. PANNAIN, *Sulla presunzione di cui all'art. 1 d.l.l. 22 aprile 1945 n. 142*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XXIII (1946), 2, p. 227 e ss.; B. PETROCELLI, *Necessità di valutare il comportamento per la determinazione della norma violata*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 312 e s.

⁽⁹⁶⁾ P. BARILE, U. DE SIERVO, voce *Sanzioni*, cit., p. 548.

⁽⁹⁷⁾ G. DELITALA, *Il reato*, cit., p. 301.

⁽⁹⁸⁾ G. BETTIOL, *La presunzione*, cit., p. 299. *Contra*, C. SALTELLI, *In tema di collaborazione presunta*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 482 e ss. e P. MIRTO, *Collaborazionismo*, cit., c. 690.

⁽⁹⁹⁾ G. VASSALLI, voce *Collaborazionismo*, cit., p. 735. Conf. E. GALLO, *Giustizia e Resistenza*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 691.

5. *Tempo di bilanci*

Con la nomina del primo governo dell'Italia liberata (Governo Parri, 21 giugno 1945-8 dicembre 1945), presieduto da un ex comandante partigiano designato dai sei partiti rappresentati nel Cln, si cominciò negli ambienti socialisti a sperare di poter proseguire e portare a termine, in maniera più vigorosa e rapida, la defascistizzazione dello Stato, in special modo nel settore dell'avocazione dei profitti di regime, dove i risultati erano stati fino a quel momento pressoché inconsistenti, nonostante alcuni provvedimenti adottati a fine mandato dal precedente governo⁽¹⁰⁰⁾.

Parri volle affidare proprio a Nenni, cui già era stata assegnata nel nuovo esecutivo la vicepresidenza del consiglio, oltre che un non meglio precisato incarico per la convocazione dell'Assemblea costituente, l'ufficio di Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, dal momento che i socialisti continuavano a essere nella coalizione di governo i più risoluti sostenitori della necessità dell'epurazione. Il segretario accettò l'incarico, pur essendo ben con-

⁽¹⁰⁰⁾ A. GALANTE GARRONE, *Il fallimento dell'epurazione. Perché?*, in R. PALMER DOMENICO, *Processo ai fascisti*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1996, p. XII.

Il secondo governo Bonomi estese con il d.lg.lt. 31 maggio 1945, n. 364 l'ambito operativo dell'avocazione dei profitti di regime nei confronti dei collaborazionisti, che avevano tratto utilità « in dipendenza o in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore » (art. 2), nonché l'area della confisca, che divenne applicabile anche ai beni dei condannati per i delitti degli artt. 2 e 3 del d.lg.lt. n. 159 del 1944 (art. 1). Secondo Vassalli le disposizioni del d.lg.lt. n. 364 del 1945 apparivano « destinate a un travaglio applicativo che non sarà mai all'altezza dei risultati che il paese sarebbe stato in diritto di attendersene. Anche quest'ultima legge, infatti, muovendo da un'ispirazione nettamente conservatrice, che prende a base di ogni avocazione l'illecito (anche se qualche volta presunto), fatalmente si è tradotta in un complesso meccanismo inquisitorio e punitivo e pertanto ha dovuto ammettere (e su questo piano non poteva non ammettere) eccezioni e valvole di sicurezza senza fine. Perfettamente inserita nel quadro del sistema capitalistico, che essa mira a salvaguardare facendosi cura di gettare a mare alcuni cosiddetti profittatori del sistema medesimo, la legge del 31 maggio '45 è del tutto priva di quell'afflato sociale che avrebbe dovuto presiedere a un'operazione di così vasta portata, in un paese che è stato come pochi vittima dello sfruttamento capitalistico del tipo più immorale e spesso inumano, in un momento in cui l'intero sistema capitalistico, creatore di guerre e di sempre nuovi asservimenti, doveva per lo meno essere posto in discussione », G. VASSALLI, *Il fallimento dell'epurazione*, in « Socialismo », I (maggio 1946), 5, p. 137 (v. Appendice documentaria).

sapevole, oltrech  delle opportunit , delle gravi difficolt  e dei rischi, sui quali volle confrontarsi con Vassalli e Giannini ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Furono proprio Vassalli e Giannini a proporre al *leader* socialista di inserire l'incarico ricevuto da Parri nel quadro delle istituzioni dello Stato mediante un apposito Ministero per l'Assemblea costituente. Durante l'incontro Nenni domand  ai due stimati giovani giuristi la disponibilit  a collaborare con il neocostituito governo, Vassalli come capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Giannini come capo di gabinetto del nuovo Ministero per l'Assemblea costituente. Il loro contegno fu, almeno all'inizio, conciliante e accettarono l'incarico, anche per l'affettuoso rapporto di amicizia che li legava a Nenni. L'incontro   raccontato in M.S. GIANNINI, *Nenni*, cit., p. 47.

Nel giugno 1945 Vassalli fu nominato capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricopr  l'incarico per soli due mesi (dal 25 giugno al 15 agosto 1945). Si dimise, e contestualmente usc  dalla direzione del Psiup, per la rottura che si consum  a luglio in occasione del primo consiglio nazionale di Roma tra le correnti interne al partito attorno alla linea politica fusionista impressa dal segretario. Come racconta Vassalli, « Nenni, al consiglio nazionale tenutosi per alcuni giorni nell'aula magna del Collegio romano, vince trionfalmente la sua prima grande battaglia politica nel Partito, sbaragliando l'opposizione di Saragat, che comincia a farsi sentire [...] Io, ovviamente, non intervengo, ma mi sento decisamente all'unisono con gli sconfitti. Vado da Nenni e gli presento le mie dimissioni, cercando di convincerlo con questa proposizione: "Converrai che non   serio, o possibile, che io sia qui al Viminale tutto il giorno a collaborare lealmente e devotamente con te, e poi vada la sera nelle sezioni a fare propaganda contro la linea politica da te impressa al Partito (linea che allora chiamammo — e veniva chiamata — "fusionista"). Egli respinse bonariamente la mia posizione, dicendo che non vedeva la contraddizione che comunque essa non aveva per lui importanza; affermando cos  a un tempo la stima e la fiducia nel collaboratore e la libert  di pensiero e di azione del compagno », G. VASSALLI, *Tra cuore e ragione*, in *Pietro Nenni. Una vita per la democrazia e per il socialismo*, Manduria, Lacaita, 2000, p. 68 e s.

Com'  noto, la frattura tra i due gruppi divenne sempre pi  profonda. Nel gennaio 1946 Vassalli, assieme a Corrado Bonfantini, Aldo Valcarengi, Umberto Calosso, Virgilio Dagnino, Matteo Matteotti, Leo Solari, Mario Zagari e molti altri, fondarono la corrente denominata "Iniziativa socialista", che raccoglieva una buona parte della componente giovanile del Psiup. Fu membro del Comitato direttivo del settimanale politico « Iniziativa socialista » (organo della omonima corrente del Psiup).

Dopo il grande, momentaneo, successo ottenuto da "Iniziativa socialista" al congresso di Firenze dell'aprile 1946, in cui parl  come delegato della corrente contro la "Mozione di base" che faceva capo a Nenni, Vassalli, al congresso di Roma del gennaio 1947, fu tra i promotori della scissione socialdemocratica, prodotta dall'irrigidirsi della dirigenza del partito su posizioni frontiste. Ne nacque il Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli). Vassalli guid  la segreteria politica, assieme a Giuseppe Faravelli e Alberto Simonini dal gennaio al settembre 1947, quando Saragat venne nominato segretario unico e lui direttore de "L'Umanit ". Cfr. ivi, p. 69 e s. e G. VASSALLI, *Testimonianza*, in « Giornale di storia costituzionale », XI (2006), 1, p. 55 e s. Vassalli fu

Nella direzione del Psiup non tutti, in verità, si mostrarono favorevoli all'accettazione da parte del *leader* socialista del gravoso incarico. Tra costoro c'era, in particolare, Sandro Pertini, il quale temeva che l'opera di alto commissario, non potendo non suscitare, secondo i casi, delusioni, malumori o risentimenti, finisse con il danneggiare la reputazione di Nenni e con lo screditare il partito.

Sulla stampa e all'interno del partito aveva iniziato, peraltro, a circolare una palpabile rassegnazione circa la possibilità di realizzare le istanze radicalmente innovatrici espresse dal "vento del nord" e si era iniziato a respirare aria di smobilitazione, come si desume dalla circostanza che, sin dall'estate 1945, si tentarono i primi bilanci e si formularono le prime autocritiche⁽¹⁰²⁾. Con le grandi clamorose scarcerazioni e con le riabilitazioni e reintegrazioni nei loro vecchi incarichi di chi era stato in un primo momento epurato, anche quei pochi socialisti che ancora nutrivano qualche speranza nella possibilità di impedire che il fallimento dell'opera di defascistizzazione risultasse completo, si arresero dinanzi all'avvilente realtà dei fatti⁽¹⁰³⁾.

In questo clima, l'azione politica governativa e dello stesso Nenni si fece più cauta e gradualista, anche per l'opposizione dei partiti moderati a nuove e più incisive iniziative sul terreno della defascistizzazione⁽¹⁰⁴⁾ e l'insistente richiesta di un ritorno alla normalizzazione dell'amministrazione della giustizia con la soppressione delle corti straordinarie d'assise⁽¹⁰⁵⁾. Non riuscendo a dare nuovo

codirettore del quotidiano del Psli, assieme a Umberto Calosso, dal 4 novembre 1947 al 10 febbraio 1948, direttore unico dall'11 febbraio al 15 maggio 1948. L'informazione è tratta da M. GRANDINETTI, *I quotidiani in Italia 1943-1991*, Milano, FrancoAngeli, 1992, p. 99 e s.

⁽¹⁰²⁾ L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit., p. 79 e s.

⁽¹⁰³⁾ Ivi, p. 109.

⁽¹⁰⁴⁾ H. WOLLER, *I conti*, cit., p. 445.

⁽¹⁰⁵⁾ Si veda l'intervento di Giuseppe Bettiol, in qualità di relatore per la Commissione giustizia, in occasione delle sedute del 6, 7, 8 e 9 novembre 1945 delle Commissioni riunite affari politici, amministrativi e giustizia della Consulta nazionale, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 232 e ss., il quale si esprime in maniera assai critica contro « una politicizzazione della giustizia », amministrata da « uomini di partito » che, facendo parte della coalizione antifascista, « sono nemici già a priori di quelli che devono essere giudicati »; « con un giudice che è parte e con un Pubblico Ministero che è anch'esso parte, la giustizia, che deve essere salva per chicchessia, esce dai principi

impulso al funzionamento della macchina epurativa ormai in panne⁽¹⁰⁶⁾, il governo puntò a chiudere rapidamente la fase del processo al passato regime per avviare il prima possibile la ricostruzione delle istituzioni del Paese attraverso l'Assemblea costituente⁽¹⁰⁷⁾.

L'esecutivo, nell'intento di restaurare la piena normalità giudiziaria, emanò il d.lg.lt. 5 ottobre 1945, n. 625, con il quale vennero soppresse le corti straordinarie d'assise e la sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione (art. 1). Le prime furono trasformate in sezioni speciali di corti d'assise (art. 18), composte sempre da giudici popolari estratti a sorte da elenchi composti dai Cln locali (art. 4) e aventi competenza sia sui delitti fascisti sia sui delitti di collaborazionismo. I giudizi della sezione speciale provvisoria della Corte di cassazione, ancora pendenti, furono devoluti alle sezioni ordinarie della Corte di cassazione (art. 19). L'Alta corte di giustizia venne mantenuta in funzione per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori (art. 1). Il decreto, infine, ripristinava la competenza dei tribunali militari in quei casi in cui si presentassero questioni implicanti un giudizio di carattere militare (art. 3). Il governo adottò, inoltre, il d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 702 che regolava l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, la revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri, nonché l'epurazione delle aziende private. La c.d. legge Nenni introduceva un meccanismo epurativo innovativo basato, come da tempo chiedevano i socialisti, su automatismi connessi a speciali motivi di indegnità, ma, nel contempo, manteneva invariata la natura punitivo-disciplinare del

fondamentali della giustizia democratica, e lo Stato democratico finisce per crollare». L'intervento si concluse con un'aspra accusa politica: «Le Commissioni riunite debbono richiedere che questa legge non perpetui o ricrei la giustizia punitiva sulla falsariga della giustizia fascista. Non è possibile avere giudici di parte, pubblico ministero di parte, facoltà di archiviazione, con tutto quel che ne seguirebbe. Occorre che ognuno superi se stesso, perché, purtroppo, molte tossine fasciste sono in ciascuno di noi, e ci inducono a portare spirito di acredine, voluttà di vendetta nell'animo della giustizia: col che si fa del vero e proprio fascismo».

⁽¹⁰⁶⁾ G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani*. II — *Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 422.

⁽¹⁰⁷⁾ L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit., p. 80 e ss.

giudizio, a causa delle « molteplici pressioni esercitate attraverso tutti i membri della compagine governativa »⁽¹⁰⁸⁾.

Le riforme vennero salutate con soddisfazione in casa socialista, in quanto rispondenti a un chiaro desiderio di equità, distensione e pacificazione⁽¹⁰⁹⁾.

Il tentativo dell'epurazione era fallito, almeno raffrontando i risultati ottenuti con le aspettative, nutrite dai socialisti, di una drastica e radicale defascistizzazione dello Stato e liquidazione della borghesia conservatrice, ed occorreva rassegnarsi⁽¹¹⁰⁾.

La liquidazione dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo (d.lg.lt. 8 febbraio 1946, n. 22), unitamente alla soppressione definitiva delle giurisdizioni straordinarie speciali a carattere popolare con riassegnazione alla magistratura ordinaria dell'applicazione delle sanzioni contro il fascismo (d.lg.lt. 12 aprile 1946, n. 201)⁽¹¹¹⁾, rappresentarono l'atto formale attraverso il quale Nenni cercò di accelerare la conclusione del processo epurativo, in accordo

⁽¹⁰⁸⁾ G. VASSALLI, *Il fallimento*, cit., p. 138.

⁽¹⁰⁹⁾ L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit., p. 82 e ss.

⁽¹¹⁰⁾ La giustizia post-autoritaria nell'Italia del dopoguerra viene descritta dalla maggior parte degli storici come una vicenda di epurazioni mancate (C. PAVONE, *Alle origini*, cit.; A. GALANTE GARRONE, *Il fallimento*, cit.; L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit.). Studi più recenti temperano un giudizio così perentorio, dimostrando che qualcosa vi fu, almeno fino a un certo punto, non solo attraverso una notevole produzione normativa, ma anche sul piano della sua applicazione pratica. Cfr. in tal senso: R. CANOSA, *Le sanzioni contro il fascismo. Processo ed epurazioni a Milano negli anni 1945-'47*, Milano, Mazzotta, 1978; H. WOLLER, *I conti*, cit.; S. BUZZELLI, M. DE PAOLIS, A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Torino, Giappichelli, 2012; R. BIANCHI RIVA, « Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse ». *Legislazione eccezionale e principi liberali dal fascismo alla repubblica*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e confronto*, a cura di F. Colao, L. Lachè, C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015, p. 155 e ss.

⁽¹¹¹⁾ Il d.lg.lt. 12 aprile 1946, n. 201 assegnò la cognizione dei delitti fascisti e di collaborazionismo alla competenza dei pretori, dei tribunali e delle sezioni speciali di corte d'assise, secondo le norme ordinarie di procedura (art. 2). In merito alla selezione della componente non togata della sezione speciale della corte d'assise si dispose che alla formazione degli elenchi di candidati provvedesse una commissione composta dal presidente del tribunale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Cln e dal sindaco del capoluogo, i quali « dovevano scegliere cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista, e che siano di età maggiore dei venticinque anni » (art. 5).

con le forze di sinistra. I modesti mezzi a disposizione e le forti resistenze, che la sua azione continuava a incontrare, mai avrebbero permesso di portare a compimento una radicale bonifica delle istituzioni, tanto più considerata l'impostazione sbagliata data, sin dall'origine, al problema della punizione dei fascisti e dell'epurazione amministrativa.

« Una errata impostazione iniziale — è il bilancio conclusivo di Vassalli in *Il fallimento dell'epurazione*, in « Socialismo », I (maggio 1946), 5, — e un tentativo di correzione troppo tardivo, entrambi nel quadro della politica governativa di coalizione » sono le principali cause dell'irreparabile insuccesso dell'opera di defascistizzazione, che ha preteso sulla base dell'argomento della “legalità democratica”, sostenuto dalle forze di centro-destra e avallato dall'autorevolezza di intellettuali come Benedetto Croce, di instaurare, sin dal r.d.l. badoglioiano, un sistema di epurazione fondato su giudizi individuali, da svolgere caso per caso e con una valutazione dell'attività fascista effettivamente svolta ⁽¹¹²⁾.

« A nostro avviso è proprio nella concezione penalistica dell'epurazione che vanno ritrovate le cause del suo fallimento. Evidente è, anche in questo campo, l'ispirazione conservatrice e ipocritamente legalitaria della legge emanata nei primi anni della politica di coalizione. Si crea nello Stato prefascista un modello di Stato immutabile, al quale si suppone doversi fedeltà in eterno e si *punisce* chi si è discostato da quell'obbligo di fedeltà per prestare ossequio all'aberrante sistema fascista o per trarre profitto da un tale sistema » ⁽¹¹³⁾.

⁽¹¹²⁾ G. VASSALLI, *Il fallimento*, cit., p. 137. Un giudizio sostanzialmente simile in A. BATTAGLIA, *Giustizia*, cit., p. 335. Di recente, conf. A. SOMMA, *Alle origini*, cit., p. 114, secondo cui il fallimento delle sanzioni contro il fascismo fu determinato, oltre che « dal mancato ricambio ai vertici della magistratura » (in argomento si vedano per tutti: G. NEPPI MODONA, *La magistratura italiana e l'epurazione mancata*, in « Le carte e la storia », XXIII (2017), 1, p. 25 e ss., e, da ultimo, *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, a cura di A. Meniconi, G. Neppi Modona, Bologna, Il Mulino, 2022), anche dalla « sostanziale riproposizione di schemi liberali anche da parte di chi concepì l'opera in discorso sulla scorta di visioni alternative alla liberale. E ciò trae conferma dalla scelta circa il ricorso alla via giudiziale come perno a cui fa ruotare il meccanismo delle sanzioni contro il fascismo o almeno dal favore per un formale ricorso a schemi argomentativi di tipo tecnico, da parte di un corpo di operatori del diritto che anche in tal modo sottolinearono la loro adesione all'ideologia liberale ».

⁽¹¹³⁾ G. VASSALLI, *Il fallimento*, cit., p. 138.

In definitiva, è l'aspirazione a salvaguardare gelosamente in Italia la continuità costituzionale, nel quadro di una politica di carattere nettamente reazionario ⁽¹¹⁴⁾,

« la peggiore nemica di una vera giustizia, la matrice di ogni confusione e d'ogni illegalità. È ad essa che si deve il pietoso spettacolo a cui ogni giorno assistiamo vedendo testi e imputati in condizioni che potrebbero tranquillamente invertirsi senza danno della farsa che si sta celebrando; è ad essa che dobbiamo se non si può salire più in alto, ai veri responsabili della catastrofe del paese » ⁽¹¹⁵⁾.

Come è stato rilevato anche in sede storiografica ⁽¹¹⁶⁾, il principale errore commesso dai partiti rivoluzionari è stato quello di aver creduto di potersi inserire nel quadro di comando del vecchio Stato italiano e di aver con ciò « accettato di correr dietro al sofisma della legalità » ⁽¹¹⁷⁾.

Di gran lunga preferibile sarebbe stata, invece, un'epurazione conforme alla proposta socialista,

« attuata *esclusivamente* con l'eliminazione da posti direttivi (ed eccezionalmente da impiego) di determinate *categorie* di persone, purché le categorie fossero molto limitate e l'eliminazione consistesse, salvo i casi di addebiti da valutare in sede giudiziaria penale, esclusivamente nel collocamento a riposo con relativa pensione. Tale sistema, [...] doveva presentarsi come l'unico che fosse al tempo stesso giustificato dal carattere radicale del cambiamento intervenuto nel regime politico e compatibile con la particolare situazione italiana »,

ove occorreva riedificare lo Stato su funzionari meritevoli di fiducia dal punto di vista dell'antifascismo e della democrazia ⁽¹¹⁸⁾. Rispetto a quest'esigenza politica fondamentale, per lo meno secondario era il giudizio punitivo. Decisivo era, invece, il « giudizio sull'affidamento politico e che, come tale, avrebbe potuto essere compiuto dall'autorità politica, con criteri politici ».

⁽¹¹⁴⁾ Ivi, p. 137 e s.

⁽¹¹⁵⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 26 e s.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr., ad esempio, L. MERCURI, *L'epurazione in Italia. 1943-1948*, Cuneo, L'arciere, 1988, p. 74.

⁽¹¹⁷⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 27.

⁽¹¹⁸⁾ G. VASSALLI, *Il fallimento*, cit., p. 137.

« Contro questa concezione politica dell'epurazione si è cercato di far valere in più tempi l'argomento della legalità democratica, la quale esige i giudizi circondati d'ogni garanzia, nei quali siano vagliate le responsabilità individuali e graduate le relative sanzioni. Senonché i sostenitori di quest'ultimo ordine di idee, lungi dal porre in essere una legislazione ispirata a criteri uniformi di giustizia e a sani principi processuali, han sottomesso praticamente all'arbitrio più incredibile tutta la materia epurativa e hanno privato gli epurandi di ogni vera garanzia. Il che dimostra, fra l'altro, che quando si pretende di forzare entro gli schemi della legalità tradizionale un procedimento che non può essere che squisitamente politico, la realtà trae poi le sue allegre vendette sul diritto e costringe gli austeri tutori di questo a diventarne gli affossatori. Il giudizio, insomma, doveva essere politico: ma appunto per questo doveva essere fatto esecutivamente sulla base di categorie ed attuato a cura dei supremi organi del potere politico, lasciandosi tutto il resto al solo magistrato penale e nel quadro della legislazione comune » ⁽¹¹⁹⁾.

Questa soluzione vale in special modo per i maggiori responsabili del fascismo, per i quali non ci sono che due vie:

« o leggi rivoluzionarie, senza alcun simulacro legalitario, applicate da veri e propri tribunali del popolo, composti per intero da gente che porta in sé la responsabilità e il vanto del rovesciamento del regime, che si preoccupi più di affermare le ragioni di tale rovesciamento (e le conseguenze che questo comporta) che non la continuità dello Stato: tribunali che giudichino non già nascondendo i loro incerti fini dietro lo schema del diritto penale dello Stato italiano, ma assumendo in pieno la responsabilità di un giudizio politico veramente rivoluzionario; [...] tribunali, leggi e giudizi, insomma, che veramente esprimano una radicale soluzione di continuità con un passato che è da respingere "in toto". Oppure, se non si è in grado di far fronte a una situazione rivoluzionaria con misure rivoluzionarie, misure di polizia; e cioè domicili coatti, confini, campi di concentramento e simili misure a tempo indeterminato, in relazione alla ritenuta o presunta pericolosità del soggetto » ⁽¹²⁰⁾.

6. *Amnistia e liquidazione della defascistizzazione*

L'atto che segnò la completa liquidazione dell'opera di defascistizzazione fu la concessione da parte del governo De Gasperi (10 dicembre 1945-1° luglio 1946) di un ampio atto di clemenza collettiva.

⁽¹¹⁹⁾ Ivi, p. 138. In senso conforme si vedano le considerazioni di P.P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 68.

⁽¹²⁰⁾ G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità*, cit., p. 27.

Con il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4 si concedeva amnistia per tutti i reati per i quali era comminata una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, o una pena pecuniaria (art. 1). In relazione ai delitti politici, era disposta, l'amnistia per quelli commessi dopo la liberazione, ancorché puniti con pena superiore a cinque anni (art. 2), nonché a favore dei delitti degli art. 3 e 5 del d.lg.lt. n. 159 del 1944 e dell'art. 1 del d.lg.lt. n. 142 del 1945 e di quelli a essi connessi ai sensi dell'art. 45, n. 2, c.p.p.

I delitti fascisti non erano amnistiabili se « compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare », o se erano stati « commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio », o se erano stati realizzati « a scopo di lucro » (art. 3).

Fuori dai casi di amnistia, erano condonate, per i reati comuni, le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, ed erano ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere (art. 8). Per i delitti politici la pena di morte era commutata in ergastolo; l'ergastolo in reclusione per trenta anni; le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, erano ridotte di un terzo (in ogni caso la riduzione non poteva essere inferiore a cinque anni); le pene detentive non superiori a cinque anni, così come le pene pecuniarie, erano interamente condonate (art. 9).

Erano previste ulteriori cause ostative, di natura oggettiva o soggettiva, alla concedibilità dei benefici, i quali non avevano efficacia nei riguardi dei reati finanziari e nemmeno ai fini dell'applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime (art. 14) ⁽¹²¹⁾.

L'intento esplicito del provvedimento, che fu approvato all'una-

⁽¹²¹⁾ Per un'analisi giuridica dei contenuti del decreto, si veda, nella letteratura più recente, per tutti: E. FRONZA, *La poursuite*, cit., p. 344 e ss.; P. CAROLI, *Il potere di non punire. Uno studio sull'amnistia Togliatti*, Napoli, Esi; Id., *Transitional Justice in Italy and the Crimes of Fascism and Nazism*, London, Routledge, 2022; nella letteratura coeva o di poco successiva: A. BATTAGLIA, *Una cattiva legge ed una indebita circolare*, in « Rivista penale », (1946), p. 852 e ss.; M. BERLINGUER, *Incongruenze e iniquità dell'amnistia*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 484 e ss.; U. PIOLETTI, *Osservazioni sul decreto di amnistia 22 giugno 1946, n. 4*, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 471 e ss.; M. PITTALUGA, *Questioni sull'amnistia*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 648 e ss.; O. VANNINI, *Il recente decreto di amnistia*, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 405 e ss.; G. VASSALLI, *Sull'amnistia concessa per gli omicidi commessi in lotta contro il fascismo*, in

nimità dal Consiglio dei ministri, era, come dichiarò il ministro guardasigilli Palmiro Togliatti, di dare soddisfazione, attraverso un atto di clemenza, alla « giusta e profondamente sentita [...] necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale » e di creare in Italia « quel clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica », in modo che il regime repubblicano nato il 2 giugno 1946 potesse presentarsi « sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione della riconciliazione di tutti i buoni italiani » e fondarsi su un reale consenso di massa ⁽¹²²⁾.

Le ragioni reali, secondo la testimonianza di Nenni, erano quelle racchiuse nel compromesso intervenuto tra il presidente del consiglio, Alcide De Gasperi, che premeva per “mettere fuori tutti fascisti” autori di reati politici, e il ministro di grazia e giustizia, il quale, per contro, era dell’avviso che occorresse “mollare il meno possibile” ⁽¹²³⁾. Al netto dei limiti di questa sintesi semplificatoria, si può convenire sul fatto che sull’amnistia si scaricarono l’ambiguità delle strategie del governo in carica ⁽¹²⁴⁾ e le incertezze della politica epurativa dei precedenti esecutivi, che furono molto probabilmente all’origine dei difetti tecnici del provvedimento ⁽¹²⁵⁾.

La portata del decreto fu, infatti, secondo un giudizio storiografico ampiamente condiviso ⁽¹²⁶⁾, di « un’ampiezza senza prece-

« La giustizia penale », LIX (1954), 2, c. 783 e ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 757 e ss.

⁽¹²²⁾ Relazione di Palmiro Togliatti al presidente del consiglio sul decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, pubblicata in appendice a R. CANOSA, *Le sanzioni*, cit., p. 125 e ss.

⁽¹²³⁾ P. NENNI, *Tempo*, cit., p. 231. Per una ricostruzione del dibattito politico sui contenuti dell’amnistia, si rinvia a M. FRANZINELLI, *L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Mondadori, 2006.

⁽¹²⁴⁾ Come è stato osservato da V. MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall’indulgentia principis all’idea dello scopo*, Napoli, Esi, 2007, p. 260: « in attesa che il quadro complessivo delle relazioni politiche, sociali ed economiche trovi un primo — immediato ancorché provvisorio — assestamento, [alla clemenza collettiva] si affida il compito di testimoniare il sorgere di una nuova alba istituzionale ».

⁽¹²⁵⁾ Cfr. G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2013.

⁽¹²⁶⁾ P. BARILE, U. DE SIERVO, voce *Sanzioni*, cit., p. 550.

denti nella storia della legislazione italiana » ⁽¹²⁷⁾ e dette per di più luogo ad applicazioni giurisprudenziali di una larghezza aberrante, tale da rimettere in libertà autentici criminali ⁽¹²⁸⁾.

L'esito scontentò e indignò larga parte della sinistra, soprattutto di parte socialista, non per l'amnistia in sé ma per la sua eccessiva, inopportuna e pericolosa ampiezza ⁽¹²⁹⁾. Critiche piovvero anche sui tre ministri socialisti (Pietro Nenni, Giuseppe Romita e Gaetano Barbareschi) che avevo votato per il provvedimento e sul Psiup ⁽¹³⁰⁾.

Il giudizio di Vassalli è affidato a tre articoli di fondo pubblicati nel mese di luglio sul quotidiano socialista « Il lavoro nuovo » di Genova (*L'aspetto politico* del 9 luglio 1946; *Incongruenze e ingiustizie* dell'11 luglio 1946; *Come vien fatta una legge* del 13 luglio 1946) ⁽¹³¹⁾, in cui si ritrova l'eco di considerazioni critiche già comparse sulla stampa: approvazione piena degli scopi generali del provvedimento, tanto più considerando che i rapporti tra gli italiani erano stati ulteriormente avvelenati da una epurazione ispirata a criteri discutibili e attuata nei modi più impensati; severo giudizio negativo, dal punto di vista della *razionalità strumentale* ⁽¹³²⁾, per ragioni di ordine politico e tecnico-giuridico. Nessun commento critico su Nenni e il partito.

⁽¹²⁷⁾ G. VASSALLI, voce *Collaborazionismo*, cit., p. 734 e Id., voce *Delitto politico*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Seconda Appendice* (1938-1948), 1, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948, p. 768 e s., ora in Id., *Scritti giuridici*, I, 1, Giuffrè, Milano, 1997, p. 61 e ss.

⁽¹²⁸⁾ A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Firenze, Passigli, 1991, p. 203 e ss. Malgrado il largo esercizio della clemenza, venne da taluno invocata la riforma della disciplina codicistica della revisione per la revoca delle condanne per i delitti fascisti esclusi dall'amnistia, R. PANNAIN, *Per una più larga revisione delle condanne per delitti fascisti*, in « Archivio penale », III (1947), 1, p. 487.

⁽¹²⁹⁾ Si veda, ad esempio, l'interrogazione dell'on. Pertini al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno nella seduta del 22 luglio 1946 dell'Assemblea costituente, pubblicata in *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1978, a cura di S. Neri Serneri, A. Casali, G. Errera, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994, p. 85 e ss.

⁽¹³⁰⁾ L. D'ANGELO, *I socialisti*, cit., p. 96 e s.

⁽¹³¹⁾ Una sintesi dei tre articoli è stata, infine, proposta in G. VASSALLI, *L'amnistia*, in « Iniziativa socialista » del 3 agosto 1946, p. 3 (v. Appendice documentaria).

⁽¹³²⁾ Usando gli schemi concettuali d'analisi adottati da P. CAROLI, *Il potere*, cit.

Sebbene una « giurisprudenza sapiente quanto opportuna » fosse venuta ogni giorno compiendo un'opera di selezione e discriminazione dei fatti eminentemente politici da quelli sostanzialmente criminosi, « l'indulgenza plenaria del tipo di quella attuata con l'odierna amnistia nel campo politico », calpestando ogni idea di giustizia, poneva

« in circolazione autori di fatti gravissimi e colpevoli minori, senza alcun riferimento alle pene comminate dalla legge e neanche a quelle concretamente inflitte, che pure sono quasi sempre espressione dell'oggettiva gravità del fatto e della pericolosità del reo, con una larghezza che non ha alcun precedente nella storia né del nostro né di altri paesi ».

Quanto poi all'opportunità di estendere l'amnistia a certi reati politici, secondo Vassalli, non era nemmeno il caso discutere. Nel campo penale,

« sarebbe bastata una amnistia che abolisse il delitto di “atti rilevanti” e tutte le forme meno gravi di collaborazionismo, lasciandosi ad un largo indulto la commutazione delle pene più gravi (eliminando anche del tutto la pena di morte) e il condono di gran parte delle altre, e alla grazia individuale di perfezionare l'opera di adeguamento e di riduzione dei singoli casi a un criterio unitario ».

L'amnistia ebbe, inoltre, il difetto di arrivare troppo presto ⁽¹³³⁾,

« appena un anno dopo la liberazione del suolo nazionale dagli orrori del nazifascismo, mentre ancora tante piaghe sanguinano e non tutte le vittime di questi orrori han potuto avere sepoltura; quando il fascismo non è ancora sparito né sgominato ed anzi nuovi errori e nuovi dolori sembrano fatti apposta per fornirgli nuovo alimento e nuove occasioni di attentare alla pace e alla sicurezza della nazione ».

Insomma, la clemenza cadeva in un momento in cui « gli animi delle vittime non [erano] maturi per il perdono e quelli dei fascisti non [erano] maturi per il pentimento ».

⁽¹³³⁾ Conf. D. MACK SMITH, *La storia manipolata*, Bari-Roma, Laterza, 1998, p. 27 e s. e G. CRAINZ, *La giustizia sommaria in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, in *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, a cura di M. Flores, Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 168 e ss.

Il decreto viene tacciato come uno « sciagurato episodio della nostra insipienza governativa e della nostra impreparazione tecnica »⁽¹³⁴⁾, che costringerà la magistratura « a compiere apprezzamenti politici e tecnici inverosimili per un giudice »⁽¹³⁵⁾; reso ancora più grave, sul piano istituzionale, dal fatto che un provvedimento dell'importanza politica e sociale di un'amnistia mai avrebbe dovuto essere emanato da un governo, per di più privo di un mandato del Paese⁽¹³⁶⁾.

La pacificazione nazionale, tanto invocata, andava rivelandosi una meta lontana in un momento storico del Paese in cui, dopo « una epurazione mancata ed una sciagurata amnistia »⁽¹³⁷⁾, era « facile prevedere un pericoloso inasprimento della latente tensione italiana »⁽¹³⁸⁾.

Vista a molti anni di distanza Vassalli riconobbe che l'amnistia Togliatti fu, in ogni caso, « un atto di lungimiranza politica e di tempestività », che cominciò a gettare le basi di una conclusione a

⁽¹³⁴⁾ G. VASSALLI, *L'aspetto politico*, in « Il lavoro nuovo » del 9 luglio 1946, p. 1 (v. Appendice documentaria).

⁽¹³⁵⁾ G. VASSALLI, *Incongruenze e ingiustizie*, in « Il lavoro nuovo » dell'11 luglio 1946, p. 1, (v. Appendice documentaria) in cui viene svolta una breve riflessione tecnica su alcune delle più gravi criticità del decreto, sia per quanto concerne la disparità di trattamento tra autori di reati politici e autori di reati comuni, sia per quanto concerne le stesse distinzioni tra categorie di collaborazionisti. Nella letteratura penalistica più recente, si è rilevato che il limite principale del provvedimento sarebbe stato costituito dal ricorso allo strumento delle « categorie normative generali » per la disciplina delle eccezioni alla concessione dell'amnistia; scelta rischiosa, « perché così facendo si trasferisce sul giudicante un potere discrezionale che non gli compete e che spesso, a fronte della particolarità del contesto in cui i reati sono commessi, comporta inevitabilmente valutazioni politiche, storiche, militari. [...] questa delega implicita del potere di clemenza [...] è infatti il grimaldello che ha portato a una quasi generale impunità », P. CAROLI, *Il potere*, cit., p. 181. Già segnalava il difficile rapporto tra l'esecutivo e il giudiziario, originato dal carattere elastico delle qualificazioni normative, che determinavano l'applicabilità del beneficio, V. MAIELLO, *Clemenza*, cit., p. 261, il quale esprime sulla 'amnistia Togliatti' un giudizio complessivo moderatamente negativo.

⁽¹³⁶⁾ G. VASSALLI, *Come vien fatta una legge*, in « Il lavoro nuovo » del 13 luglio 1946, p. 1 (v. Appendice documentaria).

⁽¹³⁷⁾ S. PERTINI, *Giustizia*, in « Avanti! » del 3 novembre 1946, ora in *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1978, a cura di S. Neri Serneri, A. Casali, G. Errera, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994, p. 102.

⁽¹³⁸⁾ G. VASSALLI, *L'aspetto*, cit., p. 1.

cui più tardi si sarebbe egualmente arrivati, seppur in modo meno chiaro e diretto a causa della controversa situazione politica di quegli anni e dell'urto, sempre sotterraneo, tra forze contrapposte ⁽¹³⁹⁾.

7. *Presenza di servizio di Vassalli presso l'Università degli studi di Genova e prolusione su "I delitti contro l'umanità e il problema della loro punizione"*

Bisognerà attendere la liberazione di Genova, 24-26 aprile 1945, perché Vassalli possa riprendere servizio, il 1° novembre 1945 ⁽¹⁴⁰⁾, come professore straordinario nell'anno accademico 1945-1946 all'università del capoluogo ligure ⁽¹⁴¹⁾.

I doveri universitari ⁽¹⁴²⁾ e una serie di collaborazioni editoriali ⁽¹⁴³⁾ assorbono quasi interamente la sua attività ⁽¹⁴⁴⁾.

Il 31 gennaio 1946, all'inizio dell'anno accademico, tenne da-

⁽¹³⁹⁾ G. VASSALLI, *Prefazione*, in C. LONGHITANO, *Il Tribunale*, cit., p. 22.

⁽¹⁴⁰⁾ Comunicazione del rettore della R. Università di Genova all'Ufficio provinciale del tesoro — Intendenza di finanza, del 20 dicembre 1945, in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli.

⁽¹⁴¹⁾ Nel dopoguerra, una delle maggiori preoccupazioni della facoltà giuridica genovese era quella di predisporre un'efficiente e regolare organizzazione dei corsi, solo in parte garantita dal rituale conferimento degli incarichi. Particolarmente sofferente era la situazione della Procedura penale, la cui cattedra, dopo l'epurazione di Nino Levi a seguito delle leggi razziali, era rimasta vacante. Vassalli, che allora ne aveva assunto l'insegnamento, sostenne in più occasioni in consiglio di facoltà la necessità che l'insegnamento fosse impartito « da parte di docenti specializzati », selezionati eventualmente mediante concorso (Università degli Studi di Genova, Dipartimento di giurisprudenza, Verbali del consiglio di facoltà, anni 1946-1948, sedute del 28 ottobre 1946 e del 12 gennaio 1948). La procedura penale non ebbe a Genova un insegnamento autonomo se non a partire dall'a.a. 1956-1957 quando, trasferitosi Vassalli a Napoli, al suo posto giunse Giovanni Conso, cfr. G. VASSALLI, *Presentazione del libro Avvocati di Genova del XX secolo*, Genova, Ordine degli Avvocati, 2000, p. 9.

⁽¹⁴²⁾ A partire dall'a.a. 1945-1946 Vassalli insegnò, oltre al Diritto penale, anche la Procedura penale per incarico fino al suo trasferimento a Napoli dal 1° febbraio 1957, cfr. Comunicazioni conferimento incarico Procedura penale da a.a. 1945-1946 ad a.a. 1956-1957.

⁽¹⁴³⁾ Dal 1944 fu membro del Comitato di direzione della rivista « La giustizia penale », dal 1959 del relativo Comitato scientifico. Dal 1945 al 1955, Vassalli fu nominato, su incarico dell'Istituto italiano di studi legislativi, componente del Comitato di redazione della rivista « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », di cui, nel primo anno di vita 1945, fu codirettore assieme a E. Battaglini.

vanti ai colleghi della nuova facoltà una prolusione, in cui sviluppò l'argomento de "I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione".

Considerato il « più grande tra tutti i temi del diritto penale filosofico, dommatico e storico » del dopoguerra, reso attuale dalle dolorose e atroci nefandezze del nazionalsocialismo, appassionò giuristi insigni di ogni Paese ⁽¹⁴⁵⁾. In Italia il primo dei penalisti a cimentarsi con esso fu Pietro Nuvolone nel volume monografico *La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche*, Edizioni della Bussola, Roma, 1945.

Per Vassalli si trattò di un'incursione estemporanea ⁽¹⁴⁶⁾, ma provvidenziale che legò il nome del professore, come è stato rilevato, al gruppo degli studiosi che alimentarono il discorso sulla giustizia internazionale penale fin dai primi passi, sostenendone con energia la causa. La prolusione inaugurò, inoltre, un itinerario scientifico che lo accompagnerà per l'intera vita ⁽¹⁴⁷⁾ e che si concluderà con la pubblicazione della monografia *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei "delitti di Stato" nella Germania*

⁽¹⁴⁴⁾ Vassalli svolse in quegli anni sporadica attività libero professionale, G. VASSALLI, *Testimonianza*, in « Giornale di storia costituzionale », XI (2006), 1, p. 55 e s. Una testimonianza storicamente molto interessante ci è giunta attraverso la pubblicazione dell'arringa di parte civile, da lui svolta, nel processo contro Valerio Borghese e altri, innanzi alla Corte d'assise di Roma, nei giorni 21-22 gennaio 1949, cfr. G. VASSALLI, *Per la resistenza, per il diritto*, Varese, Maj & Malnati, 1950, recensito da A. REPACI in « Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti », (1950), 9, p. 56 e ss.

⁽¹⁴⁵⁾ Una collettanea, che offre un'ampia panoramica dei principali studi dell'epoca, è pubblicata in *Perspectives on the Nuremberg Trial*, a cura di G. Mettraux, Oxford, Oup, 2008.

⁽¹⁴⁶⁾ Stimolato dal vivo interesse che il primo grande processo al regime hitleriano aveva suscitato nei circoli politici e nella stampa, Vassalli scrisse sul tema, nello stesso periodo, altri due scritti di taglio principalmente informativo-divulgativo: G. VASSALLI, *La punizione dei criminali di guerra*, in « Idea », (1945), 10, p. 23 e ss., che è sostanzialmente una presentazione-recensione del libro di Pietro Nuvolone, e Id., *Bilancio di Norimberga*, in « Mondo europeo », (1946), 7, p. 56 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997; e una voce enciclopedica Id., voce *Guerra (Crimini di)*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Seconda Appendice (1938-1948)*, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948, p. 1101 e ss.

⁽¹⁴⁷⁾ Così G. CHIODI, *Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli*, in « historiaetius.eu », X (2016), p. 1, cui si rinvia per un bilancio dell'itinerario scientifico di Vassalli.

postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001 ⁽¹⁴⁸⁾ e di qualche articolo su temi affini ⁽¹⁴⁹⁾.

Tormentato dall'incertezza delle soluzioni in un campo ricco di complessi problemi giuridici ⁽¹⁵⁰⁾, e non essendo riuscito a correggere la lezione di tutte le note e informazioni ritenute essenziali per fornire un quadro più chiaro d'un argomento tanto nuovo, preferì pubblicarne, inizialmente, solo alcune parti in un lungo articolo, che compendia il suo pensiero sul fondamento giuridico del processo di Norimberga, che uscì sul primo numero della rivista politica « Iniziativa Socialista » del 16-30 novembre 1946 con il titolo *Il processo di Norimberga* ⁽¹⁵¹⁾. La prolusione sarà pubblicata in versione integrale solo molti anni dopo, nel 1995, nel volume che raccoglie gli studi di Vassalli su *La giustizia internazionale penale*, con il nuovo titolo *I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione*.

⁽¹⁴⁸⁾ Per una ricostruzione critica del pensiero di Vassalli circa l'utilizzo della formula di Radbruch nel diritto penale, si vedano: G. DE FRANCESCO, *Crimini di stato, filosofia politica, diritto penale* (a proposito di Giuliano Vassalli, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei « delitti di Stato » nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*), in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXX (2001), 2, p. 787 e ss.; G. AMARELLI, *Riflessioni a margine del lavoro di Vassalli sulla formula di Radbruch nel ventennale della caduta del muro di Berlino*, in « Indice penale », XIII (2010), 2, p. 889 e ss.

⁽¹⁴⁹⁾ G. VASSALLI, *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, in *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, a cura di S. Moccia, Napoli, Esi, 2009, p. 13 e ss.; Id., *Postfazione*, in *Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento*, a cura di F. Cortese, F. Berti, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 307 e ss.; Id., *Il penale nella società dei diritti*, in *Il penale nella società dei diritti*, a cura di M. Donini, R. Orlandi, Bologna, Bup, 2010, p. 25 e ss.

⁽¹⁵⁰⁾ G. VASSALLI, *Pietro Nuvolone*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », XXVIII (1985), 3, p. 617 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VII (2008), 2, p. 192.

⁽¹⁵¹⁾ Vassalli tornò a occuparsi del tema, in sede politica, all'8ª Conferenza internazionale dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale (organo permanente intergovernativo costituito nel 1927 su impulso dell'Associazione internazionale di diritto penale), svoltasi a Bruxelles il 9-12 luglio 1947, ove il secondo dei temi assegnati alla discussione fu appunto la « Definizione dei delitti contro l'umanità ». Vassalli vi prese parte in veste di rappresentante dell'Italia. Della conferenza Vassalli stilò un dettagliato resoconto, G. VASSALLI, *L'8ª Conferenza internazionale dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale*, in « La giustizia penale », LII (1947), 1, c. 209 e ss.

Lo scritto, « impegnativo » e « coraggioso » ⁽¹⁵²⁾, pur non nascondendosi i limiti del processo di Norimberga, prendeva posizione a favore di tesi, che allora erano considerate con scetticismo se non avversate dagli internazionalisti italiani: necessità di processare i criminali di guerra in ambito internazionale e ammissibilità della responsabilità individuale per violazione dei principi di umanità, legittimità del giudizio del Tribunale militare internazionale di Berlino per quanto concerne il diritto sostanziale, potendosi considerare i crimini contro l'umanità come precetti di diritto internazionale positivo preesistente.

Coglie nel vero chi ha rilevato che l'attrazione di Vassalli per il diritto internazionale penale originava dal fatto che la sua formazione, simboleggiando « la rivolta dello spirito umano contro l'insufficienza del formalismo giuridico » ⁽¹⁵³⁾, era la « manifestazione del superamento del dogma della statualità del diritto » ⁽¹⁵⁴⁾.

La crisi della punizione dei delitti contro l'umanità era l'espressione momentanea di « una crisi di sviluppo », in un momento di svolta, del diritto internazionale ⁽¹⁵⁵⁾. Ciò stimolava, da un lato, a impegnarsi con metodo realistico, nella ricerca di un solido fondamento giuridico all'esigenza, quasi universalmente sentita, di punizione, dall'altro lato, induceva, a considerarne con tolleranza le transeunti carenze sul piano della legalità, rese palesi dalla mancanza di una norma incriminatrice anteriore alla commissione del reato.

Occorre essere consapevoli che

« ci troviamo oggi ad una fase decisiva di trapasso di tutto il diritto penale, in presenza di azioni di tal gravità che, se non fossero oggi effettivamente punite, vana e sinanco risibile potrebbe risultare ogni loro incriminazione in futuro ».

Come « [p]er ogni delitto naturale vi fu un primo reo che inopinatamente pagò affinché altri delitti analoghi non venissero da altri commessi », così ora attraverso la punizione dei crimini contro

⁽¹⁵²⁾ G. CHIODI, *Legalità*, cit., p. 5.

⁽¹⁵³⁾ G. VASSALLI, *Il processo di Norimberga*, in « Iniziativa socialista », I (16-30 novembre 1946), 1, p. 18 (v. Appendice documentaria).

⁽¹⁵⁴⁾ G. CHIODI, *Legalità*, cit., p. 7.

⁽¹⁵⁵⁾ G. VASSALLI, *Il processo di Norimberga*, cit., p. 22.

l'umanità potrà affermarsi, anche senza il necessario sussidio della legge scritta, il valore preventivo e intimidatorio del precetto penale. Cristallina è l'esortazione di Vassalli, nella parte conclusiva della prolusione, a

« spogliarsi di formalismo giuridico nella considerazione del principio *nullum crimen sin lege* e in particolare del principio di non retroattività della legge penale. Si tratta di principi che vanno valutati dal punto di vista teleologico, in relazione cioè al fine che la loro osservanza deve conseguire in una società bene ordinata ».

Ebbene, nel processo celebrato a Norimberga a carico dei principali criminali nazisti, se il principio di irretroattività è da ritenersi formalmente violato secondo i criteri del positivismo giuridico,

« [c]iononostante la funzione preventiva e intimidatrice della pena, a cui il principio vuole rispondere, è pienamente adempiuta. Una serie infinita di testimonianze ci dice che gli odierni criminali, senza dubbio tutti i maggiori e tutti i più efferati e brutali, avevano piena coscienza dell'indegnità delle loro azioni e quanto meno delle conseguenze che li attendevano, in linea di diritto, in caso di una sconfitta che essi volevano appunto ad ogni prezzo, sino all'ultimo momento, impedire » ⁽¹⁵⁶⁾.

Il penalista sentiva la necessità di andare oltre il recinto della giustizia ordinaria, imbrigliata dal positivismo giuridico-legalista e incerta nel punire i delitti più gravi, più massicci, più orribili, commessi dagli Stati in tempo di guerra contro l'umanità intera, e principiava a cercare un'altra superiore e più generale idea di giustizia ⁽¹⁵⁷⁾; un'idea, capace di recuperare anche nel campo penale un aggancio a suggestioni di impronta giusnaturalistica ⁽¹⁵⁸⁾ o, più prosaicamente, a una "morale intersoggettiva" potenzialmente con-

⁽¹⁵⁶⁾ G. VASSALLI, *I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione*, in Id., *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 36 e s.

⁽¹⁵⁷⁾ G. VASSALLI, *Introduzione*, in Id., *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 2 e s.

⁽¹⁵⁸⁾ G. VASSALLI, *I delitti*, cit., p. 59.

divisa da tutta l'umanità⁽¹⁵⁹⁾, attraverso una trasfigurazione della legalità, che si rivelerà anticipatoria di futuri sviluppi in seno alla giurisprudenza delle Corti europee; una legalità penale, nella quale, per dirla con le parole di Francesco Palazzo,

« non è più in gioco il primato della *legge* e del *principio democratico* ad essa soggiacente, bensì *la libertà di autodeterminazione* dell'individuo dinanzi ad un 'diritto che si realizza 'conclusivamente' nel *dictum* del giudice »⁽¹⁶⁰⁾.

In uno degli ultimi scritti dedicati al tema, Vassalli registrò come un « [s]egnale interessante » il profilarsi in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo di un indirizzo giurisprudenziale, proteso a riconoscere un collegamento funzionale tra determinatezza e colpevolezza, intesa come “accessibilità e prevedibilità della norma”, rivelando con favore come lungo questa linea di sviluppo venisse a stemperarsi l'assoluta inderogabilità del divieto di irretroattività della legge punitiva o aggravatrice dell'art. 7 Cedu⁽¹⁶¹⁾.

8. *Il riconoscimento dell'impegno civile di Vassalli nel giudizio della commissione giudicatrice per la promozione all'ordinariato*

Con la ripresa della vita accademica, la produzione scientifica di Vassalli lentamente riprese vigore e costanza. Fu pressoché interamente assorbita dal tema dei profili penali del collaborazionismo con il tedesco invasore. Occuparsene, spiegherà molti anni dopo, assumeva il valore dell'adempimento di « un impegno morale che tutti sentivamo di

⁽¹⁵⁹⁾ L'espressione è di T. TODOROV, *Lo spirito dell'illuminismo*, trad. it., Milano, Garzanti, 2007, p. 34.

⁽¹⁶⁰⁾ F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1319. Conf. G. DE FRANCESCO, *Giustizia penale e diritti fondamentali nel pensiero di Giuliano Vassalli*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XL (2011), 2, p. 1104.

⁽¹⁶¹⁾ G. VASSALLI, *Il divieto di retroattività nella giurisprudenza della Corte europea*, in « I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie », (2001), 1, p. 5 e ss., ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 474 e ss.

aver preso con i nostri caduti »⁽¹⁶²⁾. Per questa ragione spese molte energie per informare, spiegare e alimentare il dibattito, scrivendo su riviste giuridiche⁽¹⁶³⁾ e, come s'è detto, su organi di partito.

Pubblicò una dispensa universitaria, contenente i primi cinque capitoli di un corso sui delitti contro la personalità internazionale dello Stato⁽¹⁶⁴⁾, di cui sembra che si sia persa ogni traccia.

Curò, inoltre, assieme ad Ernesto Battaglini, avvocato generale della Corte di cassazione, *La nuova legislazione penale*, una raccolta in sette volumi di tutte le leggi dello Stato in materia penale pubblicate tra il 25 luglio 1943 e il 1951.

Le ragioni di una scelta a favore di una produzione di carattere essenzialmente divulgativo sono spiegate da Vassalli nella *Relazione* che presentò per la valutazione ai fini della promozione a ordinario:

« in un così grave momento come quello rappresentato da questi ultimi anni, durante i quali le nostre gloriose riviste hanno dovuto per qualche tempo tacere, nella difficoltà di mezzi di studio e di ricerca in cui tanti giovani studiosi si trovano, mentre gli stessi testi legislativi sono per la più parte ignorati e determinano un senso di generale sfiducia nella giustizia e nel diritto, il sottoscritto non è stato capace di sottrarsi ad una serie di compiti, poco grati e di assolvimento tutt'altro che agevole, e, attendendo alla pubblicazione di raccolte di giurisprudenza, di raccolte legislative e di ampie rassegne orientative ed informative su argomenti di grande attualità

⁽¹⁶²⁾ P. CAPUDI, *Le toghe*, cit., p. 40. Alla memoria di Giaime Pintor e di numerosi altri amici, nonché alla memoria « di tutti gli uomini di legge caduti nella guerra contro il tedesco », sarà dedicato il volume G. VASSALLI, GIUS. SABATINI, *Il collaborazionismo*, cit., 1947.

⁽¹⁶³⁾ Ai numerosi articoli e note a sentenza già citati, si aggiungono i seguenti saggi: G. VASSALLI, *Occupazione bellica e termini processuali* (1945); Id., *Delazioni al tedesco invasore e delitto di calunnia. Configurabilità del tentativo di calunnia* (1947); Id., *Sul soggetto attivo dei reati di collaborazione col nemico* (1948); Id., *Delitti di collaborazione col nemico commessi all'estero* (1948); Id., *La Cassazione e l'oro di Dongo* (1948); Id., *Manifestazioni di « giurisprudenza libera » in materia politica* (1949); Id., *Il termine finale dell'occupazione tedesca in relazione alla non punibilità delle azioni dei patrioti* (1950); Id., *Intorno al carattere retroattivo delle norme incriminatrici del collaborazionismo* (1956), che analizzano ulteriori questioni interpretative o applicative del diritto penale del tempo di guerra, e che sono stati ripubblicati in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997.

⁽¹⁶⁴⁾ *Relazione per la promozione a ordinario del prof. GIULIANO VASSALLI* (Roma, 5 novembre 1946), in PAST, Fondo Giuliano Vassalli, b. Concorso a cattedra.

giudiziaria, ha creduto di compiere opera, anche se modesta, non estranea alle funzioni di docente di diritto » ⁽¹⁶⁵⁾.

Il giudizio della commissione giudicatrice, composta da Giacomo Delitala, presidente, Biagio Petrocelli e Giuseppe Bettiol, fu severo ma benevolmente comprensivo:

« I titoli presentati rivelano, nel complesso, una attività prevalentemente critico-esegetica, in cui fa difetto un lavoro a carattere prettamente scientifico e costruttivo, quale era da attendersi dal Vassalli. Tuttavia, è la qualità stessa di questa produzione che costituisce per altro verso, a giudizio della Commissione, indice sicuro di un altro aspetto del temperamento di questo studioso. Il quale, dopo le eccellenti attitudini alla ricerca e costruzione scientifica dimostrate coi precedenti lavori, manifesta una non comune versatilità nell'esame del diritto positivo, con lucida visione dei problemi ad esso inerenti e con pronta e viva aderenza agli influssi sociali e politici che urgono verso la trasformazione ed evoluzione delle norme vigenti. Dall'insieme la Commissione trae sicuro affidamento che i due aspetti dell'attività del Vassalli tendano a completarsi reciprocamente e a fondersi in un'unica e compiuta personalità » ⁽¹⁶⁶⁾.

Vassalli, proposto all'unanimità per la promozione, conseguì l'ordinariato con decorrenza dal 1° dicembre 1945 ⁽¹⁶⁷⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁶⁶⁾ *Relazione della Commissione giudicatrice per la promozione del Prof. Giuliano Vassalli a ordinario di diritto penale nell'Università di Genova* (Roma, 20 dicembre 1946), in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione*, II, n. 11 del 1° giugno 1947.

⁽¹⁶⁷⁾ *Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione*, II, n. 21 del 1° novembre 1947, in Archivio del personale dell'Università degli Studi di Genova, Fascicolo personale Giuliano Vassalli.

APPENDICE DOCUMENTARIA

G. VASSALLI, *Questioni di politica estera*, in « I Littoriali », II (marzo 1935), 4, p. 3 e ss.

Nel convegno di studi di politica estera, più che altrove, si presenta utile ed opportuna una divisione della materia: è logico che la trattazione del tema generale dell'Italia nella politica europea debba consistere nell'esame di singole situazioni e di singole questioni; qui più che altrove è necessario scendere ai particolari, fissarvi un occhio attento, prima di trarre conclusioni generali. È evidente, ad esempio, che problemi come quello degli armamenti navali, richiedendo una oculata conoscenza delle peculiarità tecniche, debbano formare l'oggetto di una apposita relazione; e che altri, come quello dei rapporti fra Italia e Austria o fra Italia e Germania costituiscano di per sé un vastissimo campo di indagine, data la complessità della situazione onde sono composti: e ciò anche perché qui, in materia di equilibrio centro-europeo, la compenetrazione dei problemi economici con quelli più strettamente politici, va presa in speciale considerazione: non si può parlare di indipendenza della Repubblica Austriaca se non si ha riguardo alle condizioni economiche in cui i trattati del dopo-guerra han gittato il bacino danubiano; né si possono indicare i mezzi per la salvezza dell'Austria dalla propaganda e dall'azione nazionalsocialista se non nel miglioramento delle sue condizioni economiche, come non si può spiegare sufficientemente l'azione italiana sull'economia danubiana se non avendo riguardo all'obiettivo politico; né i fattori culturali o spirituali vanno qui trascurati; si rivela insomma la necessità della considerazione completa e accurata del problema, al fine di non peccare d'unilateralità nel giudizio. Altri problemi ancora, come quello dei rapporti fra Italia e Jugoslavia, formano una sfera a sé, la cui valutazione, almeno in un primo momento, è bene sia tenuta separata dai problemi marginali che vi si riconnettono.

Ma la soddisfazione di queste preliminari esigenze analitiche non può far perdere la visione d'insieme: tanto più che questi singoli problemi, oltre che riassumersi in quello generalissimo dell'equilibrio europeo, sono strettamente concatenati fra loro, anche dove meno chiaramente ciò possa apparire: nello stesso tema danubiano, solo che si abbia un poco del necessario riguardo alla situazione economico-commerciale, si vedrà la connessione di esso con il problema del Mediterraneo. Ove si parli del movimento germanico per l'Anschluss, si dovrà portare l'attenzione al più vasto problema dell'espansione pangermanistica e di qui ai singoli problemi dell'azione tedesca a ovest, a nord, a est, dei rapporti fra Germania e Polonia, delle ripercussioni del Plebiscito saarese, e via dicendo; così come

l'indipendenza della Repubblica Austriaca e le relative garanzie delle grandi Potenze debbono anche farsi rientrare, specialmente dopo gli storici accordi romani, nel vasto quadro dei rapporti italo-francesi.

Tale necessità di avere una visione d'insieme non è da ricondursi solo a questa concatenazione dei vari problemi, a questa interdipendenza delle diverse posizioni nel complesso quadro europeo; ma altresì l'esigenza di non perdere di vista la linea generale nella trattazione dei problemi particolari e ancor meglio l'esigenza di intendere ogni tema generale con riferimento ai singoli rapporti appare ben chiara specialmente quando ci si ponga dal punto di vista della situazione dell'Italia di fronte alle varie questioni: così l'attitudine italiana rispetto alla pace europea, una volta precisata nella sua tendenza generica e una volta fatto richiamo alla posizione dottrinale del Fascismo riguardo ad essa, non può trovare il suo svolgimento sufficiente che nella disamina delle varie relazioni italiane con gli altri paesi e nello studio accurato degli interessi nazionali in questo o in quel settore.

Evidentemente il punto di vista principale, in questo convegno di studi di politica estera, deve essere quello dell'azione italiana. Le considerazioni fondamentali debbono essere ispirate dalla linea di condotta dell'Italia nelle diverse questioni che oggi si agitano nella complicata vita delle relazioni internazionali europee o che — anche se non versino in questo momento sul tappeto ginevrino — sono problemi immanenti della vita italiana in quanto corrispondono alle sue esigenze e alle sue ragioni essenziali, come il problema mediterraneo.

L'azione italiana nei rapporti internazionali presenta già dei punti interessanti per quel che concerne la sua determinazione: ma questo primo problema dei nostri Littoriali è più facile di altri: la politica estera italiana è chiara, per il passato come per il presente, in quanto dalle posizioni prebelliche italiane, dalle condizioni della nostra guerra, dalla ingiusta situazione nostra susseguente la guerra scaturisce — attraverso una logica continuità di eventi — la politica estera fascista; come è chiara per l'avvenire ove si pensi a quelli che sono i massimi interessi italiani ed europei, la cui sintesi è sempre presente alla mente di Chi governa la Nazione.

Ma egli è che spesso gli eventi dipendono da altri fattori, estranei alla nostra volontà e alla nostra azione, che, se pur prevedibili, non son facili a determinarsi in precedenza nella loro esatta portata; di qui le dubbiezze nella esatta individuazione del nostro atteggiamento stesso, di qui problemi più gravi che ci portano in altrui territorio, a studiare pensieri ed indizi altrui. Una riprova della gravità dei problemi di quest'indole è questa: uno dei temi che più assorbono l'attenzione (nei prelittoriali e che più lunga trattazione avranno nei Littoriali) è quello dell'attitudine del Reich: quello che si può chiamare il dilemma germanico è all'ordine del giorno: come può la Germania conciliare nella sua azione le affermazioni ufficiali di volontà di pace, di rinuncia a ogni altra rivendicazione pur di ottenere la

parità dei diritti, unico suo obiettivo, le proteste della sua volontà di portare a termine la grande opera della pacificazione europea mediante tale raggiungimento della parità dei diritti e dell'onore, con le affermazioni della sua volontà di conquistare « quei territori che le appartengono perché in essi vivono dei Tedeschi », di anettere al Reich tutte quelle che per sangue o per lingua sarebbero sue parti integranti? In quali termini si può operare una distinzione tra le une e le altre dichiarazioni, quando le si vedono negli stessi fogli, o le si sentono dalla bocca delle stesse persone? Come si presenta il nazionalsocialismo odierno rispetto al vecchio pangermanesimo? Quali sono (ammesso che ve ne siano) le correnti interne tedesche, quale prevarrà? E hanno esse rilievo nella politica internazionale?

Nella determinazione di tali obiettivi, qui come in altre questioni con simili, sono diverse le tendenze a cui appaiono ispirarsi i giovani. Ma — ecco ciò che importa mettere in rilievo — non è che come fondamento di tali tendenze vengano in luce preconetti o simpatie spinte e fuori luogo: quel che appare chiaro nei Littoriali della politica estera sin dalla loro preparazione è che non si può parlare ispirandosi a simpatie spesso mutevoli e trasferibili da uno ad un altro oggetto: non si deve obbedire in nessuna valutazione dell'atteggiamento altrui ad alcun pregiudizio o ad alcuna passione; ma è necessario mantenere quella sana obiettività che ha luminoso riscontro nell'indipendenza della Nazione italiana da alleanze o da camarille.

Occorre constatare, pensare, decidere, proporre, prevedere, ammesso pure che tutto questo sia lecito o possibile, sempre senza animosità alcuna. E ciò appunto perché la politica fascista non ha da rispondere ad assurde pregiudiziali né a principi inderogabili ed immutabili. Sua caratteristica fondamentale è quella di una valutazione obiettiva degli interessi della Patria e a questa per prima essa corrisponde e si mantiene fedele. Valutazione che non esclude affatto una linea di condotta costante e un mantenimento degli impegni morali, come non esclude l'attuazione della giustizia distributiva, che anche in materia internazionale il Fascismo applica, assai più di altri movimenti che ne fanno il fondamento assoluto della loro dottrina.

« Tutte le volte che devo risolvere un problema di politica estera, il quesito che pongo alla mia coscienza è: giova o non giova alla Nazione? ».

Questo monito che il Duce rivolge a se stesso deve essere un imperativo assoluto per ogni italiano che prenda comunque a considerare la posizione della Patria nei vari problemi della politica estera. Nessuno può prescindere dalla valutazione degli interessi della Patria; questo è anzi l'unico modo con cui può venire impostata una questione da un giovane italiano: così lontano egli corrisponderà a quelle che sono le esigenze logiche e naturali della materia a cui si dedica e insieme darà prova di comprensione e di spirito fascista.

Giacché si ricordi che non perché si è in tema di politica estera, ossia di una materia dalle antiche tradizioni, si può fare a meno di portare qui

quel soffio innovatore che pervade oggi tutta la vita italiana e mettere nel dimenticatoio le conquiste e le posizioni dottrinali del Fascismo: e non se ne può fare a meno, primo, perché essere qui come altrove hanno il loro carattere positivo, presentandosi ispirate alla considerazione dei fatti e delle esigenze pratiche, che in tale materia hanno un particolare valore; secondo perché non si può fare della politica italiana senza fare della politica fascista: la nostra idea è troppo grande perché possa non riverberare la sua luce ovunque, in qualunque campo si portino gli sguardi e gli studi della gioventù di Mussolini.

G. VASSALLI, *La donna e la rappresentanza*, in «Roma fascista» dell'11 aprile 1935, p. 1 e s.

Al recente Convegno prelittorio romano, discutendosi sulla riforma della rappresentanza ed essendo affiorata la questione se nella nuova Camera rappresentativa dovessero farsi dei posti per il sesso gentile, chi scrive si trovò solo a sostenere che le donne — non già in quanto tali — ma in quanto adempienti, in vari campi della vita nazionale, funzioni rilevanti quanto quelle degli uomini, non dovessero perdere — per il fatto d'esser donne — quei diritti politici (o meglio la possibilità di quelle posizioni politiche) che a quelle funzioni sono e saranno inerenti.

Prima di ritornare sull'argomento è necessario riprodurre qui le parole che il Duce ha recentemente pronunciato alla prima riunione della nuova Consulta romana: *"In uno Stato ordinato secondo le capacità produttive dei cittadini è giusto che la donna veda riconosciuta la sua missione di lavoratrice ed educatrice"*. Poche parole, ma sufficienti, perché molto chiare: lapidaria definitiva espressione di un pensiero luminosissimo, ricco di contenuto per chi vi sappia ben vedere.

Coloro i quali si sono dichiarati fieramente avversari alla donna rappresentante lo hanno fatto come espressione della loro più generale avversione ad ogni posizione politica della donna: avversione che in essi prende origine da un elevatissimo sentimento della funzione essenziale che la donna deve avere nella famiglia, fondamento primo dello Stato fascista. Essi vedono cioè nella donna dedita alla vita pubblica uno dei punti iniziali della minacciosa decadenza demografica dell'avvenire. Ma quel sentimento lo abbiamo tutti, quanti siamo convinti dell'esigenza demografica nazionale, e preoccupazioni in materia tutti le sentiamo: solo che ciò non ci porta a precludere ad ogni donna ogni via all'infuori della famiglia.

Tale via seguita al di fuori della famiglia può infatti, innanzi tutto, essere vantaggiosa per la famiglia stessa e per la Nazione. Non bisogna, come spesso sembrano fare i solleciti cultori del problema demografico, unificare in una sola considerazione il caso delle allegre ragazze sportive, che passano la giornata fuori di casa, e delle vivaci studentesse, che si dilettano della discussione dei gravi problemi dello spirito moderno, con quello delle donne dedite, pure fuori dalla famiglia, al lavoro manuale per sostenere il padre disoccupato e il resto della famiglia, o dedite a benefiche attività sociali. Questi, il lavoro, l'impegno, l'opera assistenziale ed educativa, sono duri, vogliono costanza ed esigono sacrifici: e bisogna distinguere chi essi sopporta da chi né ad essi né alla famiglia si dedica: a quest'ultima categoria soltanto si deve rivolgere il monito severo.

Il Fascismo respinge il femminismo come termine correlativo della denatalità. Quella donna che siede in Consulta, quella che siede nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni e domani siederà nell'Assemblea corporativa, non sta a segnare una vittoria della donna in confronto dell'uomo: ma ha quel posto perché ha lavorato e prodotto, perché ha compiuto un'altra opera educativa e si è resa benemerita di fronte alla Nazione.

Sarebbe, sì, desiderabile una integrale assunzione di essa alla sola funzione "demografica" ed educativa nell'ambito familiare. Ma vi sono pur sempre alcune donne che, per la natura umana stessa e per la natura delle cose, non sono madri: eppure esse lavorano, operano, producono in modo utile per la collettività e per giunta in campi ove l'uomo non potrebbe servire. Bisogna pure prenderle in considerazione per quel che sono realmente. Vogliamo togliere loro, solo perché sono donne e, secondo i nostri postulati ideali, avrebbero dovuto essere madri di famiglia, ogni modo di servire la patria? La loro, anche se fuori della propria famiglia, è una "missione". Così la ha chiamata il Duce. E tale missione deve trovare il suo riconoscimento, che consisterà evidentemente nella attribuzione di una posizione politica.

Né si vede perché tale riconoscimento non dovrebbe aversi con la riforma della rappresentanza.

Il Fascismo (non teniamo conto delle disposizioni sull'abolito elettorato amministrativo, sulle consulte municipali e i rettorati provinciali) ha ammesso le donne all'assunzione di uffici direttivi nelle associazioni professionali riconosciute e nei consigli degli ordini professionali ai quali sono iscritte. Troviamo inoltre delle donne, con funzioni anche direttive, nelle varie organizzazioni facenti capo al Partito Nazionale Fascista, prima fonte, accanto all'ordinamento corporativo, della futura rappresentanza nazionale.

Il nuovo ordine di cose instaurato nello Stato fascista sarà sommamente coerente se nella futura Camera corporativa ammetterà anche delle donne.

Non si tratterà infatti più, colla nuova concezione fascista, di diritti politici dei singoli ad essere deputati; ma si tratterà bensì di posizione nell'ordinamento costituzionale assegnata a determinate persone corrispondentemente alla categoria di interessi e all'attività nazionale di cui esse sono espressione. Onde, nell'ordine sociale, non si tratterà più di "carriera politica", non più di arrivismo e di autoreclame: per raggiungere certi gradi non si vorrà più propaganda elettorale, ma sacrifici assai gravi: si vorrà attività produttiva, si vorrà una vita interamente spesa al servizio della collettività nazionale.

E questo funzionerà anche da freno per le graziose fanciulle a cui si è sopra accennato, che penseranno meglio di ritirarsi alle oneste occupazioni; o che, se non vorranno diventare giustamente oggetto di rimprovero e disdegno da parte degli ardenti sostenitori dell'esigenza demografica, di-

verranno anche esse buone madri di famiglia. E come tutte le madri italiane si imporranno per questo splendido titolo al rispetto e all'inchino di ognuno e avranno quell'altissimo seggio che alla madre è dato nella gerarchia spirituale della Nazione fascista.

G. VASSALLI, *Essenza dello Stato Fascista*, in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 8

Nelle sue quattro lezioni di Dottrina del Fascismo l'on. Carlo Costamagna ha svolto, dinanzi agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche il tema dello Stato fascista, ossia dello Stato nuovo, giacché il Fascismo italiano va considerato come l'avanguardia di tutto il divenire sociale che noi oggi notiamo nella più gran parte degli Stati europei.

L'oratore ha tracciato sinteticamente le linee di tutto il nuovo ordine di cose e di pensieri, quale si è venuto instaurando nella coscienza popolare, nella forma dello Stato, col nuovo principio costituzionale, nel sistema economico corporativo, insomma nella vita politica. Egli ha raggiunto particolare efficacia in quanto che è stato suo obiettivo principale di mostrare come la trasformazione che è in marcia, come la sostituzione dello Stato nuovo al vecchio sia in primo luogo una rivoluzione spirituale. Se si ha riguardo al disfaccimento spirituale che si accompagnava al fenomeno dell'industrialismo eccessivo e all'illusione della pace perpetua, bruscamente spezzata dalla guerra mondiale, si può infatti molto chiaramente seguire il processo di decadenza del pensiero individualista nella sua duplice forma liberale e socialista. Il liberalismo e il socialismo, materialisti entrambi, l'uno attraverso il principio della astratta facoltà giuridica, l'altro mediante quello della uguaglianza materiale, tendevano, come a loro fine supremo e fondamentale, alla formulazione di un sistema universale cosmico. Ad ambedue vigorosamente si contrappose la concezione fascista, essenzialmente nazionale.

La Nazione è la realtà indistruttibile che il Fascismo considera sopra ogni altra cosa, l'idea di Nazione quale è propugnata dal Fascismo è la chiave di volta del nuovo edificio spirituale, del nuovo ordine sociale. Su tale idea l'illustre oratore è spesso volte ritornato nel corso delle sue lezioni. I caratteri fondamentali di essa vengono in rilievo specialmente se si considera la concezione essenzialmente diversa che ravvisiamo anche nei padri del nostro Risorgimento. La Nazione cioè non va più concepita come nazionalità, ossia non più come qualità di singoli individui e di gruppi territoriali (onde il diritto, di tutti coloro che hanno quest'attributo, a vivere insieme in una stessa organizzazione politica). Una volta raggiunta questa coesione, il fine della vita sarà un altro e probabilmente si ricadrà nel materialismo liberale. Invece per il Fascismo la Nazione costituisce un fine a sé, è lo scopo supremo a cui tutte le attività necessariamente convergono.

E, se non del tutto simile alla prima, diversa dalla fascista è pure la concezione nazionalsocialista germanica, in cui il "Volkstum", rivelandosi incapace a differenziarsi sostanzialmente dalla "Rasse" intesa in senso materialista, non viene in considerazione che come determinante della necessità di una certa composizione dell'aggregato sociale. Non è la Nazione a generare lo Stato — secondo la concezione fascista; ma "anzi la Nazione è creata dallo Stato che dà al popolo consapevole della propria unità morale, una effettiva esistenza" (Mussolini, voce "Fascismo" nell'Enciclopedia Italiana). Onde la Nazione non rimane nella dottrina fascista un che separato dallo Stato. Chiara è in proposito la Dichiarazione Prima della Carta del Lavoro, per cui la Nazione trova la sua integrale realizzazione nello Stato a cui imprime appunto il carattere nazionale.

Per poter espandersi bisogna prima determinarsi; e tale determinazione nazionale avviene per mezzo dello Stato che è qualche cosa politicamente più completo della Nazione. La più recente teoria nazionalsocialista per cui lo Stato viene concepito come uno degli elementi della struttura nazionale, contrapposto quasi al secondo elemento, popolo, a cui vien legato dal movimento ossia dal Partito, terzo elemento integratore degli altri due mediante una specie di processo dialettico; tale teoria non è accettata dal Fascismo per cui lo Stato è la realtà di tutti i fini supremi: e cioè, per completare il sommario quadro, non solo realtà giuridica, ma morale, politica ed economica.

Lo Stato è, secondo il Fascismo, ciò che tutto comprende: in quanto nulla è ammissibile che si svolga al di fuori di esso. Essendo la realizzazione della Nazione ossia del fine supremo, esso è ben lungi dall'essere un male necessario, ma è anzi il bene massimo dei cittadini: onde il profondo abisso che separa la dottrina fascista dalla socialista pura esposta da Fichte e poi propugnata da Engels e da Lenin, per cui lo Stato è un ente che ha a suo scopo quello di distruggersi progressivamente.

Lo Stato come comprensivo di ogni energia significa la politica come elemento fondamentale della vita. Il Fascismo rivendica la politica ad essa subordinando economia e scienza, lavoro ed arte: politica intesa nel suo senso più grandioso e più genuino insieme, ossia come vita dell'uomo nello Stato e per lo Stato. Di qui sorge pure l'imperativo categorico dell'etica fascista: sacrificarsi per lo Stato, personificazione dei massimi ideali: dedizione assoluta allo Stato inteso come proiettantesi nel tempo oltre la vita dei singoli, che attraverso esso si elevano a una vita superiore e si eternano. E, per precisare una parte della portata sociale del principio affermato dal Fascismo, essendo lo Stato comprensivo del popolo, è necessario diminuire le distanze sociali nella popolazione, è insomma necessario e congenito al Fascismo che si raggiunga attraverso il sacrificio e la dedizione, una più alta giustizia sociale.

Dalla affermazione del principio politico come fondamentale scaturisce — passando ad altro ordine di problemi — la necessità della riforma della scienza, propugnata dall'illustre oratore. La nuova concezione dello

Stato deve avere valore nell'ordine metodologico, in quanto che bisogna abbandonare i metodi passati, tendenti a fare dell'uomo e delle sue opere un fenomeno meccanico, per adottare il metodo politico-nazionale per lo studio di ogni fenomeno sociale: bisogna cioè ricondurre la scienza alla vita che è nazionale, bisogna che la scienza sia entro lo Stato e per lo Stato.

Gli altri temi atti ad illuminare gli studenti sui principii più basilari della dottrina del Fascismo sono stati condotti sulla traccia della dichiarazione prima della Carta del Lavoro: con sintesi efficace l'on. Costamagna ha trattato le fondamentali istituzioni del Regime (Corona, Capo del Governo, Partito Nazionale Fascista, e ordinamento corporativo) indicando come in esse viva l'unità morale politica ed economica della Nazione.

G. VASSALLI, *Polonia e Germania*, in « Conquiste » del 1° maggio 1935, p. 2

Non esiste un problema polacco. Non esiste, cioè, il pericolo che, quando in caso di sommo discrimine l'Europa sia condotta a prendere le armi contro la Germania, la efficienza bellica di una nazione in continuo progresso come la Polonia, lungi dal prestarsi alla costituzione di un blocco, vada a beneficio e sostegno del Reich.

Bisogna che si pensi a quelli che sono gli eterni vitali interessi della Polonia, che costituiscono una immanente ragione di resistenza all'espansione germanica, sulla cui natura la Polonia non nutre illusioni.

Inoltre la Polonia comprende come le grandiose promesse, lanciate ogni tanto da alcuni circoli tedeschi (Memel come sbocco polacco al mare, sostegno tedesco alla Polonia contro la Lituania in una avanzata anche oltre Vilno, soppressione di gran parte della Cecoslovacchia a vantaggio della Polonia, conquista dell'Ucraina, etc.) e miranti alla descrizione di un quadro imponente in cui l'Oriente europeo si vede spartito fra Germania e Polonia, non possono avere nessun fondamento reale. In codesta spartizione entrerebbe tutta la Russia europea, la conquista del cui territorio e « civilizzazione » del cui popolo sono lo scopo fondamentale delineato nel primitivo programma nazionalsocialista: e la Polonia sa di essere geograficamente posta tra la Germania e la Russia né ha mai mancato — anche in tempi recentissimi — di riconoscere che il suo destino è indissolubilmente legato a quello delle Potenze occidentali.

Ma a parte la prodigiosa cavalcata teutonica, probabilmente di ancora assai lontana attuazione, la Polonia ha ragioni ben precise ed attuali per non offrire un punto di passaggio e di sbocco alla Germania hitleriana: il Corridoio è un acquisto a cui, meritato o immeritato, essa non rinuncerà mai: non vi rinuncerà perché colla creazione meravigliosa di Gdynia vi ha impegnato massima parte della sua vita economica; non vi rinuncerà perché esso costituisce una delle condizioni prime alla sua efficienza militare.

Ma perché allora un comportamento così indeciso nei confronti delle varie Potenze, perché quel favore ripetuto alla Germania, perché insomma quel patto d'intesa?

Quando il cancelliere Hitler, da non molto giunto al potere, giudicò arrivato il momento di cominciare a realizzare il programma pangermanista, si rese ben conto che non era possibile accendere contemporaneamente fiammate ovunque esistessero tedeschi non cittadini del Reich, e quando, gettatosi uno sguardo attorno, decise che la Polonia doveva divenire un

punto tranquillo (scelta influenzata da varie ragioni, come l'esser la Polonia una efficiente Potenza, l'essere essa avvinta tenacemente alla Francia in modo che non si presentava né facile né isolato un conflitto con essa, e varie altre in cui giocava anche l'effetto), pensò di parlare — sono ora esattamente due anni — col ministro Wisocki; e quando il governo polacco vide insediato stabilmente al governo della Germania il partito più pericoloso per la integrità della Polonia, prese a considerare la sua posizione oltremodo complessa, l'esigenza del suo consolidamento interno, il suo sviluppo marittimo, le varie probabilità di attrito ai confini lituano e cecoslovacco, il persistente pericolo del bolscevismo russo: comprese che cosa avrebbe potuto significare l'inizio di un periodo di ostilità più accentuate con le Minoranze tedesche e col governo del Reich, l'acuirsi della questione di Danzica e una minacciosa propaganda nazionalsocialista nei confini della Polonia; e, con una decisione da cui non esulavano ragioni morali, intavolò le conversazioni che si svolsero a Berlino e a Ginevra nel corso del 1933 e che sboccarono nella dichiarazione del 26 gennaio 1934.

Malgrado tutti i mutamenti di indirizzo e gli avvenimenti che ne seguirono, il governo polacco e la stampa governativa si sono però costantemente rifiutati di riconoscere un mutamento nell'indirizzo della politica del proprio paese, impostando tutta la questione dal punto di vista del mantenimento della pace europea. Nelle ampie giustificazioni che da parte polacca si è sentito il bisogno di addurre si è sempre detto che, essendo obiettivo dell'alleanza franco-polacca, come di ogni iniziativa europea, il raggiungimento della stabilità in determinati settori e della pace in generale, molto meritevole doveva ritenersi una attività che aveva portato alla cancellazione del Corridoio da «pericolo di guerra numero uno», alla calma nell'agitatissima Danzica, all'accantonamento del problema delle minoranze. Non bisogna sopravvalutare questa posizione, che con tanta insistenza viene assunta in Polonia, e bisogna invece pensare ai positivi interessi (primo quello della progressiva totale sprussianizzazione del Corridoio) che hanno condotto il governo polacco alla sua decisione e che gli impediscono vuoi di ritornare bruscamente sui suoi passi vuoi di rendere lettera morta il patto d'intesa cagionando così un pericoloso distacco dalla Germania. Ma è certo che questi effetti di pacificazione si sono avuti e che, se non si ha in Europa la tranquillità che si vorrebbe, ciò dipende dalla posizione assunta dalla sola Germania e per giunta in ambiti diversi da quello dei rapporti con la Polonia.

Non bisogna assolutamente ritenere che la Polonia sia aggiogata alla Germania e che la intesa del 26 gennaio possa avere conseguenze temibili: va ricordato che il governo come il popolo polacco ha sempre avuto a cuore l'affermazione del proprio paese come grande Potenza e che, come provò risentimento per la minore considerazione data alla Polonia dalle Potenze occidentali, così non è disposta ad abdicare facilmente di fronte alla Germania. La Polonia ha mantenuto anche in questo ultimo periodo un atteggiamento autonomo: e lo stesso rifiuto che data dal settembre '34 di

sottoscrivere al Patto orientale pur seguendo di due mesi il rifiuto tedesco, è determinato da ragioni ben diverse: la propria indipendenza e la sicurezza del proprio territorio tante volte invaso sono gli scopi a cui la Polonia dichiara di tenere, non già la possibilità delle « mani libere » ricercata dalla Germania.

Indubbie ragioni morali confortano la tesi che una alleanza tedesco-polacca non sia per aversi in caso di guerra: il popolo polacco non ha mai opposto al governo un atteggiamento espressamente contrario alla sua politica germanofila: ci si rende ben conto in Polonia della propria infelice posizione geografica e delle serie ragioni del Patto.

Ma i bambini polacchi imparano a scuola e ricantano a casa le vecchie canzoni dell'indipendenza contro i Prussiani, antichi oppressori e nuovissimi amici; giovani e vecchi, i polacchi vivono nella convinzione della grandezza e libertà della Polonia e vedono principale pericolo, nella storia passata e nell'avvenire, il Reich germanico; i soldati polacchi quando compiono esercitazioni non pensano che a un nemico: il tedesco. Diffuso è in tutti gli strati della popolazione il senso della instabilità dei rapporti con la Germania.

Con il carattere artificioso e la mancanza di fondamento popolare che ha la politica estera polacca si spiegano anche i numerosi avvenimenti che appaiono in contrasto con essa e che specie in questi ultimi tempi si sono andati verificando: manifestazione antitedesche, conflitti tra prussiani e polacchi, propaganda antinazista, proteste della stampa periferica, non permetterà alla Polonia che di prendere una sola strada, quella contro Berlino, si accompagna tuttavia per lo più a una convinzione della necessità della politica governativa ma lo stesso governo polacco non è lontano dall'identico stato d'animo, anche se questo non può apparire alla superficie. Anche a prescindere dallo stato di indecisione in cui spesso vive (di cui prova chiarissima è anche la gelida accoglienza fatta a Goering e alle profferte germaniche all'epoca dell'anniversario del patto) il governo medesimo, pur mantenendosi legato alla grande nazione vicina, ha dimostrato di non poter assumere una responsabilità di gravità storica quale quella di una accondiscendenza al riarmo germanico: la Polonia figura fra le 13 nazioni che hanno sottoscritto la mozione ginevrina del 17 aprile.

G. VASSALLI, *Il riarmo austro-ungaro-bulgaro*, in « Camicia nera », II (maggio 1935), 7, p. 3

Oggetto della prossima Conferenza danubiana, secondo quanto sembra da recenti chiarimenti, dovrebbe essere soltanto la conclusione del patto di non-ingerenza. E certo, data la posizione assunta della Germania, dato l'atteggiamento ancor dubbioso di alcune potenze, data la necessità di definire il significato della stessa parola « ingerenza », date le difficoltà generali che presenterà una prima riunione di tal genere, di lavoro ve ne sarà a sufficienza. Ma, essendo lo scopo fondamentale, a cui con essa si mira, il mantenimento dell'indipendenza austriaca, ed essendo che per assicurare tale indipendenza molto più che non il Patto anzidetto possano fare le Potenze che ad essa interverranno, sarà necessario, che in quell'occasione si gettino le basi di altri accordi.

Si sa che la prima causa di ogni preoccupazione per la situazione austriaca come per l'ungherese è il malessere economico: e che nulla si potrà ottenere con sicurezza duratura fino a che non si sia portato rimedio a tale malessere. Laonde dovrebbero aver luogo, quelle da ormai lungo tempo propugnatte trattative economiche bilaterali miranti all'aumento degli scambi fra TUTTI i Paesi dell'Europa centrale, alla sistemazione dei rami di produzione più redditizi nei singoli paesi e al loro adattamento reciproco.

Ma non è solo un problema economico quello dell'Austria e dell'Ungheria: e, del resto, anche se la soluzione di esso fosse base sufficiente per una ripresa anche spirituale di questi due Paesi, bisogna pensare quale lungo periodo di tempo può essere necessario e per la conclusione di tali accordi e perché gli effetti benefici si facciano risentire sulle popolazioni.

E il problema morale, in Austria, urge. Non si creda che tutto ciò, che vien fatto in un ambito internazionale per aumentare la sicurezza dell'integrità territoriale austriaca, costituisca un passo avanti nella diminuzione dei pericoli interni che possono condurre l'Austria all'Anschluss, o un passo avanti nel benessere del popolo austriaco. Il rapporto appare anzi talvolta l'inverso. Ad esempio, ci si rende ben conto in Austria della necessità della prossima Conferenza danubiana; né, d'altra parte, la vecchia formula internazionale della « non-ingerenza » suona offensiva per la coscienza di una Potenza sovrana, come lo potrebbe invece il principio della garanzia territoriale. Ma ciò non impedisce che un senso di umiliazione e di disappunto pervada la massima parte degli Austriaci quando pensa che Stati formati di ex-vassalli o ex-sudditi ribelli sono chiamati, in sostanza, a

decidere intorno ai destini del popolo di Vienna. E bisogna pensare come la propaganda nazionalsocialista sfrutti proprio questo elemento, presentando al popolo austriaco l'allettante miraggio di una auto-decisione e di una libera e possente vita nell'ambito del grande Reich tedesco. Ecco, quindi, come si presenti necessario un forte tonico, un provvedimento, cioè, che sia atto a risollevare il popolo austriaco dallo stato di abbattimento morale in cui esso si trova.

Un provvedimento v'è, che fu prospettato come soluzione politica (esso presenta sicuri vantaggi per una vita autonoma dell'Austria) e che potrebbe probabilmente oggi avere un valore morale, rafforzando in Austria il senso della sovranità e dando agli Austriaci una maggiore coscienza della propria indipendenza: la restaurazione absburgica. La quale, peraltro, si presenta, al giorno d'oggi, inattuabile. Infatti a tale restaurazione, che non avrebbe senso se non estesa all'Ungheria (la quale sembra ben lungi dal desiderare una riunione all'Austria o anche la restaurazione stessa), si oppongono i tre Stati della Piccola Intesa con una violenta e recisa negativa, molti ambienti internazionali, molte correnti degne di rilievo all'interno della Francia e l'avversione inglese a tutto ciò che può essere occasione di conflitto; questo anche senza voler tener conto di gravissime difficoltà per l'attuazione pratica e della possibilità di un movimento austriaco contrario.

Esclusa questa soluzione, escluse altre che non avrebbero che un valore momentaneo, considerata l'urgenza di provvedimenti di cui si è fatta parola, si è pensato alla revisione dello statuto militare, definito dal Trattato di St. Germain.

Non bisogna infatti considerare il riarmo delle piccole Potenze soltanto come un mezzo per garantire la loro indipendenza, aumentando con la efficienza bellica le possibilità di difesa: finché si tenga la cosa su questo piano, si potrà ammettere che la raccomandazione, fatta il 14 aprile a Stresa dalle grandi Potenze occidentali, rimanga a lungo senza seguito. La revisione degli statuti militari significa anche una soddisfazione a un bisogno naturale troppo a lungo compresso, è una necessità d'ordine morale.

Tale revisione è chiesta in Austria a gran voce: e gli stessi ambienti responsabili, a cominciare dai membri del Governo, non sono mai ristati dal farne espressa domanda e ne hanno addotto i giusti motivi, adottando sempre metodi legittimi. Sulla necessità dell'efficienza militare delle organizzazioni austriache tornava, ancora il 5 aprile con un vigoroso discorso il cancelliere Schuschnigg in una riunione del Fronte Patriottico, respingendo anche le calunnie in corso sulla situazione militare della Repubblica. E, fra le altre manifestazioni ufficiali, che più chiaramente mostrano l'impegno che con esse il Governo ha assunto, vale la pena di riportare queste righe del comunicato che la « Politische Korrespondenz » diramava il 19 marzo, in seguito al ripristino del servizio militare obbligatorio in Germania: « L'Austria è tra quegli Stati che sono stati costretti dai trattati di pace al completo disarmo. I Governi federali austriaci hanno ripetuta-

mente dichiarato alle sedi a ciò competenti di aspirare alla assoluta parità di diritti ed hanno espressamente manifestato l'aspettativa di conseguire un tale scopo per via di negoziati. Il Governo federale austriaco continua quindi a tener d'occhio gli scopi da esso ripetutamente proclamati, e cioè la conservazione dell'indipendenza austriaca con tutti i mezzi che sono a sua disposizione e la tutela della popolazione dell'Austria dalle conseguenze di una politica catastrofica. Esso continuerà ad attenersi alla politica di pacifica restaurazione che è necessaria al conseguimento di quei due scopi. Parimenti continuerà con perseveranza la sua attività diretta al rafforzamento delle capacità militari austriache, al fine di portare ad una concordata realizzazione il principio della parità dei diritti da esso sempre propugnata ».

A tale realizzazione è necessario pervenire, anche a costo di altri sacrifici materiali: né bisogna tener conto della possibilità, giustamente prospettata, che un giorno — avvenuta di fatto (nulla di più facile in un conflitto) la unione dell'Austria al Reich — le stesse armi possano rivolgersi contro le grandi Potenze occidentali, Italia compresa. Si deve infatti tener conto delle vaste possibilità che già di per sé ha il Reich col suo vertiginoso riarmo, e del significato specialmente morale che ha la revisione militare. Per questo obiettivo è necessario agire, se non si vuole che aumentino le ragioni di gravitazione dell'Austria verso la Germania.

Per l'Ungheria, sempre più attratta nell'orbita del nazionalsocialismo germanico, della cui politica di forza subisce un gran fascino, si presentano considerazioni analoghe a quelle svolte per l'Austria. Bisogna qui aggiungere che la revisione militare si impone anche perché, d'altra parte, si esige un accantonamento dei programmi di quel revisionismo territoriale, che è sempre stato la ragion d'essere fondamentale della politica ungherese. Si può affermare senz'altro che, qualora non venisse accordata la revisione dello statuto militare definito nel Trattato del Trianon, le possibilità di trattenere l'Ungheria nell'ambito degli accordi europei, che si svolgono finora con esclusione della Germania, diverrebbero minime o insussistenti: e la politica di amicizia generosamente condotta dall'Italia attraverso lunghi anni andrebbe definitivamente perduta. A prescindere dalla stampa magiara, attualmente ondeggiante, e dai vari sentimenti che si agitano nella popolazione, ci mantengono in questa convinzione recentissime dichiarazioni del presidente Goemboes.

Esula dal nostro compito lo studio dei corrispettivi che le Potenze della Piccola Intesa potrebbero ripromettersi da un loro comportamento favorevole al raggiungimento degli scopi su accennati: si può però ricordare che le tre Potenze debbano ormai aver per chiaro che gli obiettivi dell'azione italiana in Austria sono sempre stati ben diversi da quelli che esse amavano immaginarsi; come il patto di non-ingerenza, non essendo limitato alla sola Austria, garantisce anche loro da molti pericoli e come ogni spauracchio di revisionismo territoriale sia ormai allontanato; e infine come lo stesso riarmo delle minori Potenze vada a tutto detrimento dell'azione e

dell'espansione germanica, dalla quale anche la Jugoslavia e la Romania e non la sola Cecoslovacchia, debbono ritenersi minacciate.

Ragioni di equilibrio europeo e la impossibilità di non generalizzare la revisione militare, consigliano il riarmo della Bulgaria; la quale peraltro non ne ha fatta ufficiale domanda, tutta impegnata come è in gravi vicende interne e preoccupata dalla opposizione di Stati che si vanno armando e fortificando come la Grecia e la Turchia.

G. VASSALLI, *La legge per le sanzioni contro il fascismo*, in « Avanti! » del 30 luglio 1944, p. 1

Il decreto legislativo per le sanzioni contro il fascismo è finalmente varato nella sua forma definitiva: pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » di oggi, esso è entrato ormai in vigore, a più d'un anno dal momento in cui, con l'avanzata delle truppe liberatrici sul suolo Italiano, il regime fascista — nella sua pristina forma monarchica e in quella neorepubblicana, messa fuori a tempo opportuno per un più pieno esercizio del sistematico brigantaggio ai danni del Paese — ha cominciato a scomparire gradualmente, ma definitivamente dalla penisola, almeno nelle sue istituzioni fondamentali e nelle sue prepotenze.

La legge ora è definitiva e non resta che pensare, con la maggiore serietà possibile — come a uno degl'impegni più sacri verso il paese tradito — alla sua pronta ed integrale applicazione. A contribuirevi sono chiamati, nel modo che vedremo, tutti i cittadini e non sarà pertanto inutile, anche sulle colonne di un organo non tecnico, analizzare e commentare brevemente il contenuto delle sue varie disposizioni.

Si tratta di un complesso legislativo imponente. Il decreto luogotenenziale consta infatti di 47 articoli, suddivisi in cinque titoli. Il primo titolo (artt. 1 a 10) contiene le norme che puniscono i delitti e gli altri illeciti dei responsabili fascisti e regolano la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni. Infinitamente più semplice e di più spedita applicazione, tale titolo sostituisce il macchinoso sistema istituito col r.d.l. 26 maggio 1944 n. 134, di ben 54 articoli, esplicitamente abrogato col nuovo decreto (art. 46). Il titolo secondo (artt. 11 a 24) contiene le norme che regolano l'epurazione delle pubbliche amministrazioni nonché degli altri enti o aziende di interesse nazionale e sostituisce così il r.d.l. 28 dicembre 1943 n. 29 B (« Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di importanza nazionale »), pure esplicitamente abrogato dal nuovo decreto (art. 46), nonché le norme del r.d.l. 12 aprile 1944 n. 101, nella sola parte riflettente la defascistizzazione, giacché tale decreto regola altresì la procedura per la riammissione in servizio di coloro che furono esclusi dal regime fascista per motivi politici o razziali, riammissione sanzionata dal r.d.l. 6 gennaio 1944, n. 9. Il titolo terzo (« Avocazione dei profitti di regime »: artt. 26 a 37) e il titolo quarto (« Liquidazione dei beni fascisti »: artt. 38 e 39) sostituiscono il r.d.l. 9 agosto 1943 n. 720, riguardante la « devoluzione allo stato dei

patrimoni di non giustificata provenienza », anch'esso — come i precedenti — richiamato nel preambolo del nuovo decreto e da esso esplicitamente abrogato (art. 46). Il titolo quarto, infine, regola i poteri dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (articoli 40 e 41) e il titolo quinto contiene le disposizioni transitorie e quelle finali.

Il nuovo testo legislativo riunisce, come si vede, tutte le norme giuridiche fondamentali per la eliminazione del fascismo, dei suoi abusi e dei suoi residui, dalla vita pubblica italiana. Legge per la liquidazione giuridica del fascismo esso si potrebbe veramente chiamare, mutuando il termine dal linguaggio commerciale, se la espressione stessa non rischiasse di essere, nelle attuali contingenze, forse troppo ottimista. E certo la legge è, sotto il suo aspetto sanzionatorio, l'equivalente nel campo del diritto, di quella liquidazione di fatto del fascismo che si accompagna, passo passo, alle immani rovine materiali della guerra voluta dal regime, che pose tra i suoi orgogliosi motti il « costruire » e che pensò di lasciare imperitura traccia di sé con qualche strada e con qualche bonifica là dove non poteva, per sua congenita natura, lasciare che la distruzione e la morte; così come il malcostume, la corruzione, la prostituzione e tutte le possibili forme di degenerazione e di delinquenza sono nel campo morale il tremendo retaggio dello Stato che amò autodefinirsi « etico » e che — passando per tutte le forme che possono assumere l'ignoranza la bassezza e la malafede — pretese di purificare e di rigenerare la « razza » italiana.

G. VASSALLI, *Il processo alle responsabilità del fascismo*, in « Socialismo », I (marzo 1945), 1, p. 23 e ss.

Il processo che da più di un mese si dibatte dinanzi all'Alta Corte di Giustizia a carico di numerosi ufficiali e di altre personalità, imputati di aver contribuito con atti rilevanti a mantenere il fascismo al potere prima del 25 luglio 1943, nonché di delitti comuni commessi, sempre prima di tale data, per ordine del governo fascista, ha riproposto alla coscienza degli italiani nei suoi termini più critici il problema della punizione dei delitti del fascismo. E la situazione si riprodurrà (la profezia è molto facile) a non lunga scadenza, quando verrà celebrato il processo a carico dei magistrati del Tribunale Speciale. Un senso di profonda insoddisfazione invade, da qualunque angolo visuale si guardi la cosa, tutti coloro per cui il sentimento della giustizia ha ancora un peso e un valore. Da un lato, infatti, accade di assistere con disgusto, come già avvenne durante il processo Azzolini, a sfilate di testi di difesa come d'accusa, circa i quali è lecito domandarsi perché non figurino sul banco degli imputati; in che cosa la loro responsabilità possa apparire (soprattutto alla stregua dei principii generali del codice vigente) più tenue di quella di coloro la cui sorte, spesso, sembra dipendere dalle loro parole. Dall'altro un senso di dubbio e di malessere invade lo spettatore pensoso, quando riflette alla posizione di ufficiali e di funzionari che compiono azioni sciagurate per ordine di capi sciagurati, ma a cui favore e salvaguardia militavano, al momento del fatto, tutte le leggi dello Stato, con quella stessa (quando non con maggiore) apparenza di legalità che presidia le leggi odierne, con quello stesso crisma costituzionale a cui i provvedimenti legislativi dei governi antifascisti sono debitori della loro efficacia e della loro applicabilità.

E purtroppo, forse perché la maturazione in senso antifascista del popolo italiano è ancora troppo recente o perché gli italiani sono facili a dimenticare e soprattutto a dimenticare le cose gravi, o per altri motivi ancora, il sentimento che va prevalendo in coloro che hanno consuetudine col diritto è quello di protesta contro una legge che appare in contrasto con i principii tradizionali del diritto, contro una giustizia che sembra assumere talora l'aspetto di una cieca, e pur timorosa e incerta, reazione.

Questa diffusa protesta, quando riesce a specificarsi e, direi, a concentrarsi su un preciso motivo, appare una protesta contro la retroattività della legge penale: contro, cioè, la violazione, che si vuole essere stata perpetrata dal decreto legislativo del 27 luglio '44, di un principio che, senza dubbio, si trova saldamente radicato nella coscienza giuridica d'ogni

popolo, al punto che ogni deviazione da esso è sempre apparsa, sotto ogni cielo, una delle più dure offese al sentimento del diritto. E una vibrata protesta contro la retroattività della legge è quella che ci è occorso di sentire pochi giorni orsono per bocca di un'insigne giurista non certo sospetto di simpatie per il fascismo o per i fascisti, nel corso della prima di una serie di lezioni, tenute per invito dell'Università di Roma, sul problema della pena.

L'applauso prolungato con cui gli studenti e gli altri astanti, nella quasi universalità, hanno sottolineato quella protesta, mentre è emotivo di profonda amarezza per quanti, prima della caduta del fascismo, hanno tante volte sentito, come una esigenza che scaturiva dal più profondo del loro essere, che tanti delitti, spesso orrendi delitti, non avrebbero dovuto restare impuniti, sta dall'altra parte a dimostrare che il problema della natura e della struttura della legge per le sanzioni contro il fascismo, inteso come problema della sua reale rispondenza agli interessi del paese e della democrazia, è — nonostante tutti i dibattiti — tutt'altro che risolto ed anzi trae, dalla modesta esperienza fatta nell'applicazione della legge stessa, nuovo alimento.

Il tema merita d'essere esaminato perché è fuori discussione che ogni difetto dei provvedimenti emanati dai primi governi antifascisti porta in sé un germe di reazione e di sfiducia nella democrazia, così come è indubbio che spesso, tra le pieghe della critica e del consenso alla critica contro i provvedimenti stessi, si annidano i residui del fascismo non ancora pago della sua sconfitta. Inoltre — e questo è forse l'aspetto più grave della questione — non è da trascurarsi che vi sono ceti o gruppi sempre più numerosi di persone in buona fede le quali traggono anche da questa esperienza nuovi motivi di disprezzo o quantomeno di sfiducia per la vita politica in genere ed è noto quali siano stati e possano essere gli effetti di un abbandono dell'attività politica ai professionisti della politica stessa, soprattutto in un paese che, come l'Italia, è abituato a soffrire per la malafede di pochi e lo scetticismo o l'entusiasmo indiscriminato di molti.

Come è noto, i dibattiti intorno alla legge per la punizione dei delitti del fascismo datano da ormai quasi un anno. Lunghe discussioni salernitane, in ambienti italiani ed anche in ambienti alleati, precedettero, nella scorsa primavera, l'emanazione da parte del terzo governo Badoglio (il primo « Governo dei partiti ») del r.d.l. 26 maggio 1944 n. 134, intitolato appunto alla « punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo ». Liberata Roma dopo pochi giorni, le discussioni si riapsero all'inizio dell'estate, quando la legge non aveva ancora avuto un inizio d'applicazione e già se ne proponeva da più parti la sostituzione. Un manifesto scritto in data 10 luglio 1944 da 18 chiari professori di diritto di varie tendenze politiche (vedine il testo nel n. 4 di « Domenica » del 27 agosto 1944) protestava contro la violazione del principio della irretroattività delle leggi penali incriminatrici e contro la violazione del principio della cosa giudicata

nonché dell'efficacia abolitiva della prescrizione dell'azione penale, ammonendo « a non confondere l'ambito del diritto con quelli della morale e del giudizio storico, a ricordare che non possono assurgere a reato, se non si vogliano disconoscere i compiti e i limiti della funzione punitiva dello Stato, molte azioni che possono invece essere severamente condannate dalla morale e nella memoria dei popoli » e rammentando infine che « l'opera degli uomini politici, dei maestri, di quanti vogliono dirigere il popolo, consiste nello stimolare la sua coscienza morale, che non deve aver bisogno del segno esterno di una condanna del giudice per individuare un'azione riprovevole ».

Al tempo stesso, sotto l'effetto delle molteplici critiche, il primo governo Bonomi si accingeva all'emanazione di un nuovo provvedimento (destinato fra l'altro a raggruppare in un unico testo legislativo le norme penali vere e proprie, quelle sulla epurazione amministrativa e quelle sulla vocazione dei profitti di regime, fino allora separate); e intanto la stampa di estrema destra vociferava di istituzione di tribunali speciali, di clamorosa violazione dei più intangibili principii di diritto, di manifesta immoralità e antidemocraticità della legge in corso d'emanazione e via dicendo, mentre l'organo comunista accusava di sabotaggio tutti coloro che comunque, con ulteriori critiche e discussioni, ritardassero o tentassero di ritardare la emanazione del testo legislativo definitivo. Né le polemiche cessarono quando, emanato il d.l.l. 27 luglio 1944 n. 159 — attualmente vigente — gli organi dei partiti governativi (e segnatamente quelli dei partiti di centro) si facevano a difenderlo, e invece da più parti si affacciavano dubbi e domande circa il preteso carattere o aspetto rivoluzionario della legge contro il fascismo (v. al riguardo il citato numero di « Domenica », pag. 2).

Diciamo subito che, a nostro avviso, se una legge v'è, nell'attuale ordinamento dello Stato italiano, la quale non presenta alcun carattere rivoluzionario, questa legge è proprio la legge per la punizione dei delitti fascisti.

Se il fascismo, come fenomeno economico, politico e sociale, non avesse rappresentato storicamente una delle forme fondamentali della « reazione », nel significato che tale termine ha assunto nella tradizione politica dell'ultimo secolo, se esso non si identificasse ormai, nella nostra mentalità e nella nostra sensibilità, con la reazione medesima, l'attributo che, stando su di un piano giuridico-formale, meglio sembrerebbe attagliarsi ad una legge come quella del 27 luglio 1944 è proprio quello di reazionaria. Anche se emanata in un clima politico assai diverso da quello che precedette la violenta instaurazione del regime fascista, anche se inserita, come uno dei primi atti del dramma, in un processo rivoluzionario che probabilmente è fatale, tale legge costituisce infatti una specie di « magna carta » della restaurazione, intesa come restaurazione d'un ordine giuridico, politico e morale violato, come reintegrazione di individui e di beni ingiustamente offesi, come riparazione ed eliminazione di conseguenze dannose ingiustamente prodotte.

Piero Calamandrei, in una serie di articoli pubblicati nell'«Italia Libera» dello scorso anno e segnatamente in quello contenuto nel n. 73 del 5 agosto, ha cercato di sostenere la tesi secondo cui tutti gli atti giuridici compiuti nel ventennio del fascismo regio, a cominciare dagli atti legislativi, non avrebbero maggiore legalità di quelli del periodo fascista repubblicano: atti, anche i primi, di una banda di delinquenti, che non sono riusciti a portare a consumazione il tentativo della loro pretesa «rivoluzione», che non sono mai riusciti a tradurre in un ordine legale nuovo i loro conati insurrezionali contro l'ordine costituito. Il principio della irretroattività della legge penale non sarebbe pertanto in alcun modo violato dall'attuale decreto legislativo, neanche sotto il profilo strettamente giuridico, in quanto che i delitti fascisti non avrebbero mai cessato d'essere giuridicamente punibili e le leggi emanate a tutela del fascismo non sarebbero state mai altro che atti di un governo di fatto, illegittimo nella sua origine e per tutto il corso della sua esistenza.

La tesi, pur sostenuta in uno stile estremamente suggestivo, non ha convinto nessuno. D'accordo col Calamandrei che la durata più lunga o più breve del periodo di tirannia non può avere un valore decisivo per la valutazione della legittimità degli atti dal tiranno compiuti. Basta pensare all'analogia esistente, sotto più rispetti, tra la situazione giuridica del «governo repubblicano» instaurato dai tedeschi nell'Italia occupata e gli altri governi di fantocci e di criminali che hanno retto — e tuttora reggono — altri paesi dell'Europa occupata da quasi cinque anni. Basta pensare al gran giorno, forse non più tanto lontano, in cui, dinnanzi al popolo spagnolo, spogliato da più di sei anni, con il concorso della violenza straniera e marocchina, dei suoi più elementari diritti, anche il criminale Franco sarà tratto a rispondere della insurrezione commessa contro il Governo legale del suo paese. Ma come negare che la situazione giuridica del fascismo Regio e quella del fascismo repubblicano siano radicalmente diverse? Nel 1922 e negli anni successivi i fascisti riuscirono a inserirsi perfettamente nella struttura giuridica statale preesistente, certamente alterandola, ma con una serie di atti politici e di provvedimenti legislativi, ognuno dei quali trovava il suo fondamento giuridico in un provvedimento precedente, sì da poter risalire, in un quadro di legittimità sia pure soltanto apparente, sino alla situazione costituzionale e legislativa preesistente alla marcia su Roma. Senza dire che la fonte giuridica prima di ogni potere del governo fascista fu senza soluzione di continuità, dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, nel potere regio, pienamente fondato nella legge e anzi fondamentale nella originaria costituzione dello Stato: quello stesso potere regio dal quale, malgrado tutti gli sforzi di rottura e di mediazione che sono sboccati nel compromesso della così detta tregua istituzionale, trae tuttora la sua legittimità, sul piano giuridico-formale, l'attuale Governo: quello stesso potere regio che ha sanzionato e promulgato la legge in questione e quelle che la precedettero dopo la caduta del fascismo.

Si aggiunga che non v'è chi non veda, pur riconoscendo tutti gli abusi

e gli arbitrii di cui si è sostanziata l'amministrazione fascista dello Stato, l'assurdità di una tesi che, attraverso il disconoscimento della validità dell'ordinamento giuridico italiano per più di vent'anni della sua esistenza, porterebbe a ritenere invalidi tutti gli atti compiuti in Italia durante detto periodo. Del resto, chi si incarica di smentirla è la legge stessa che abbiamo preso a esaminare, la quale, se la tesi del Calamandrei fosse esatta, non avrebbe avuto bisogno d'essere emanata, potendo bastare, in sua vece, una solenne proclamazione politica diretta a dichiarare incostituzionali o illegittime tutte le leggi fasciste, inesistenti tutte le sentenze pronunciate e tutti gli atti compiuti sulla base di dette leggi. Aggiungo che a mio avviso una dichiarazione del genere sarebbe bastata, soprattutto dopo gli appelli lanciati per nove mesi e oltre dal governo legale attraverso Radio Palermo e Radio Bari, per punire legittimamente i traditori del periodo fascista repubblicano e i collaboratori del tedesco invasore: la ragione dell'art. 5, dettato contro questi briganti nel decreto del 27 luglio, può infatti ravvisarsi nell'assimilazione del tradimento dei non militari a quello dei militari e nella conseguente necessità di emanare norme processuali al riguardo.

Se però la tesi dell'insigne scrittore fiorentino non è accettabile sotto il profilo strettamente giuridico e soprattutto non è accettabile per quel che riguarda l'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso dal 1922 o dal 1925 in poi, essa contiene tuttavia una intuizione politica che a noi sembra fondamentalmente esatta. Lo spirito che attualmente presiede alla legislazione antifascista nel campo penale e nel campo amministrativo è, anche se emana in una atmosfera rivoluzionaria, uno spirito di restaurazione. Sembra, a seguire il legislatore nella selva dei provvedimenti già emanati o in corso di emanazione (sanzioni contro il fascismo, epurazione della pubblica amministrazione, avocazione dei profitti di regime, liquidazione dei beni fascisti, abolizione del sistema corporativo, smobilitazione delle superfetazioni fasciste nel campo agricolo, industriale, commerciale e della pubblica economia in genere, abrogazione della legislazione razzista, abolizione dei tribunali speciali, riammissione in servizio degli impiegati esclusi per motivi politici, ricostruzione delle carriere e altre reintegrazioni analoghe, ritorno ai sindaci e alle deputazioni provinciali nel campo dell'amministrazione locale, eliminazione delle norme tipicamente fasciste dai codici in vigore), sembra, direi, che il legislatore stesso si preoccupi soprattutto di percorrere a ritroso il cammino del regime fascista, per discernere quei provvedimenti e quegli istituti, che sono indubbiamente un prodotto del regime medesimo, da quei provvedimenti e da quegli istituti che, con un ragionamento ipotetico, sarebbero stati emanati o, rispettivamente sarebbero stati mantenuti nell'ordinamento dello Stato italiano qualora il fascismo non fosse andato al potere.

In questo sforzo verso la legalità, il titolo I del decreto-legge del 26 luglio segna indubbiamente notevoli progressi sul decreto-legge badogliano di due mesi prima.

Anzitutto sul piano processuale. Mentre il decreto-legge del 26 maggio

istituiva nei capoluoghi di Corte d'Appello delle Corti distrettuali, composte di 7 giudici popolari e di due magistrati appositamente scelti e prevedeva per l'istituzione e per il giudizio apposite norme, in parziale deroga alle norme ordinarie del codice di procedura penale, il decreto legislativo vigente rimette gli imputati nelle mani di quei « giudici naturali » dei quali parla lo Statuto, e cioè, a seconda della rispettiva competenza, dei pretori, dei tribunali penali ordinari o delle Corti d'Assise, costituite queste ultime, secondo il nuovo ordinamento stabilito dal primo Governo Bonomi per ogni giudizio dinnanzi a dette Corti.

Sul piano sostanziale, poi, il decreto-legge badogliano (articolo 3) statuiva la reclusione da 5 a 15 anni, nonché la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici, per gli organizzatori di bande fasciste promotori o autori di gravi violenze a danno di organizzazioni o di singoli e prevedeva (art. 4) le stesse pene per coloro che promossero o diressero il colpo di stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono, con atti rilevanti, a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere. Il decreto vigente, invece, nell'ultima sua formulazione fa espresso riferimento all'art. 170 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato) e all'art. 118 (attentati alla costituzione dello Stato) del codice penale Zanardelli, in vigore sino al 1931, per i delitti politici in senso stretto (art. 3, 1. e 2. comma) e rinvia alle leggi del tempo per tutti i restanti delitti (delitti comuni commessi dai fascisti per movente politico). Per effetto di questa reintegrazione dell'ordine giuridico violato dal fascismo con i suoi delitti, un fascista assassino sarà trattato né più né meno come sarebbe stato trattato se al tempo in cui commise il fatto, fosse stato possibile giudicarlo e applicargli quelle norme di diritto comune che venivano applicate agli altri delinquenti: e cioè sarà punito con la pena del codice Zanardelli se il fatto fu commesso prima del 1. Luglio 1931; con le più gravi pene del codice fascista, se il fatto fu commesso dopo tale data. Così il fascista ladro sarà trattato come i ladri del tempo, il fascista corruttore e corrotto come i corruttori o i corrotti del tempo, il fascista saccheggiatore come i saccheggiatori del tempo. E non si può contestare che con questa equiparazione dei delinquenti fascisti ai rei di diritto comune il legislatore abbia inteso proporsi, oltre che un fine di vera giustizia, anche il conseguimento di un effetto politico più solido e salutare di quello che è sembrato potersi raggiungere con l'applicazione di norme veramente eccezionali. Si è voluto in altri termini che i volgari delinquenti del fascismo fossero trattati alla stregua del diritto comune e non dovessero subire conseguenze diverse da quelle che vengono ordinariamente subite dai rei di diritto comune.

In questo quadro di reintegrazione o restaurazione dell'ordine giuridico violato la norma fondamentale è rappresentata dall'art. 6 del decreto (già art. 5 del decreto-legge del 26 maggio), la quale stabilisce l'inapplicabilità della prescrizione del reato o della pena, l'inapplicabilità o revocabilità delle declaratorie d'amnistia o d'indulto, la revocabilità delle grazie sovrane già concesse, la possibilità, infine, di dichiarare giuridicamente

inesistenti le sentenze pronunciate per delitti fascisti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. A questo riguardo confesso di non capire l'avversione che, fin dall'inizio, si è determinata intorno a questa norma, che è invece il testo-chiave della legge in questione, l'unico strumento razionale concepibile, il mezzo elementare per la restaurazione del diritto. La legge più legalitaria, quella che si fosse limitata a dire che i delitti compiuti dai fascisti dovevano andar puniti secondo le regole del diritto comune, avrebbe dovuto contenere almeno questo articolo: questo solo, magari, ma almeno questo. Ond'è che mi sento di dover sottoscrivere le considerazioni svolte a tal riguardo dal Calamandrei nel terzo dei citati suoi articoli (« L'Italia Nuova », n. 78 dell'11 agosto), dove è anche racchiusa una commovente rievocazione di tanti crudeli assassinii rimasti sinora impuniti sol perché l'apparato statale preposto alla scoperta e alla identificazione dei rei e alla loro punizione è stato « deliberatamente » — cioè con piena e perfetta violazione del diritto — posto in grado di non poter funzionare.

« Gli istituti — scrive Calamandrei — che nello Stato sinceramente legalitario servono a garantire la pace sociale, la certezza del diritto e l'uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge (come la cosa giudicata, l'amnistia, la prescrizione) erano diventati in realtà, sotto il fascismo, strumenti di sopraffazione e di tirannia: le sentenze assolutorie « per fini nazionali » valevano come certificati di benemerenzia politica per aprire ai delinquenti comuni l'ascesa alle gerarchie; le amnistie e le prescrizioni si erano trasformate, da mezzi di pacificazione giuridica, in espedienti per assicurare l'impunità ai sicari del regime e per dar modo ad essi di continuare tranquillamente, a danno degli innocenti, il loro brigantaggio politico ».

L'unica ragione per cui l'art. 6 della legge ci lascia insoddisfatti, sotto l'aspetto politico e morale, è, anzi, proprio nella sua insufficienza. Perché esentare dalla riapertura e apertura di procedimento le contravvenzioni, nonché i delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni? Se giustizia va fatta, essa va fatta sino in fondo. E una semplificazione in questo campo sarebbe tanto facile quanto istruttiva. Chi crede dunque di poter attaccare la legge sul terreno dell'art. 6 non solo sbaglia, ma rivela di essere — anche se inconsapevolmente — tra coloro che non vogliono o non avrebbero voluto, in nessun caso, la punizione dei delitti del fascismo.

Senonché, malgrado tutto questo sforzo verso la « legalità », neppure la legge in questione riesce a dare soddisfazione alle esigenze di una vera giustizia.

Anzitutto, non sono pochi gli istituti rimasti anche nel decreto del 27 luglio che stridono con la finalità reintegratrice e col carattere legalitario del sistema che si è voluto seguire e che rappresentano pertanto delle vere e proprie incongruenze legislative. Fondamentale — e, purtroppo, ulteriormente approfondita nei fatti con la avocazione di procedimenti di compe-

tenza dei Tribunali ordinari, comuni o militari — quella consistente nell'istituzione di una speciale « Alta Corte di Giustizia » per giudicare i delitti ritenuti più gravi: quasi che i più gravi non fossero proprio quelli su cui va impresso con maggior rigore quel marchio di infamia che deriva solo dalle condanne ordinarie.

Tipica, e veramente inutile per la miseria del suo oggetto, quella dell'art. 8, che prevede la decadenza dei senatori, sottoponendo così a una ulteriore sanzione punitiva, tanto offensiva quanto priva di rilievo pratico, persone che, se rei di delitti fascisti (e delitti fascisti sono anche quelli squisitamente politici dell'art. 2 e dell'art. 3, secondo comma), sono soggette al rigore delle pene vere e proprie e se « epurande » sono soggette alla dispensa dal servizio o agli analoghi provvedimenti previsti dal titolo sull'epurazione (ivi compresa la eliminazione dai consigli d'amministrazione delle aziende private concessionarie di pubblici servizi o d'interesse nazionale). Salve restando queste altre sanzioni e misure, la decadenza viene così a colpire l'operato puramente politico dei senatori, l'adesione da essi data al regime fascista: quando si sa che l'opposizione al fascismo in Senato non era, per la schiacciante maggioranza dei senatori deferiti o decaduti, neppure pensabile, trattandosi di elementi che appunto vennero introdotti nel Senato da chi sapeva di poter contare sulla loro complicità o connivenza, o sulla loro sonnolenza, o sulla loro incapacità.

Laonde questa sanzione della decadenza per la grande maggioranza dei senatori, che oltre ad essere in contrasto con l'articolo 51 dello Statuto stona con la stessa legge in questione (e che tra l'altro è stata attuata senza alcuna garanzia per gli interessati e come se si trattasse non di una sanzione giuridica, ma di una misura eliminativa di carattere politico-amministrativo) o rappresenta una preoccupazione veramente eccessiva o nasconde un giuoco reazionario a cui le forze rivoluzionarie del paese non avrebbero dovuto prestarsi.

Preoccupazione eccessiva, se si ritiene inconcepibile — come è da persone serie il ritenere — che il Senato, sia pure epurato, sia chiamato a funzionare prima della Costituente e altrettanto inconcepibile che, a Costituente finita, l'Italia debba ancora ritrovarsi fra le mani un simile regalo, e « vitalizio » per giunta! Giuoco reazionario se si intende invece di far uso dei senatori residui, infidi alla pari o peggio di quelli eliminati (sfido chiunque a darmi un serio criterio distintivo tra gli uni e gli altri), o di far leva sulla venuta epurazione del Senato per mantenere in vigore questa disgraziata e veramente « decaduta » istituzione.

Intanto i senatori decaduti o in procinto di essere dichiarati tali si agitano e avanzano eccezioni e proteste, che gioveranno a metterli alla ribalta del nostro impressionabile paese nientemeno che come vittime politiche e perseguitati da un regime a cui attribuiscono di far scempio della legalità! Chi cercherà e già cerca di trar partito da questo malcontento è naturalmente la monarchia, che coautrice dei provvedimenti in questione, se ne fa vittima essa medesima e non chiede migliori occasioni per poter

continuare ad esercitare il suo doppio giuoco anche nelle sciagurate contingenze attuali.

Ma anche nel campo dei delitti veri e propri le cennate incongruenze non mancano; e a fianco delle incongruenze, le difficoltà a tradurre nei fatti gli orientamenti legalitari e riparatorii della legge.

Anzitutto, per quanto concerne i delitti politici più gravi, neanche il decreto legislativo del 27 luglio è riuscito a emanciparsi da quell'ibridismo che derivava dal carattere sostanzialmente reazionario e dall'apparenza rivoluzionaria della precedente legge del 26 maggio. I delitti a cui ci riferiamo sono quelli dell'art. 2, che prevede la pena dell'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, la pena capitale per « i membri del Governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di avere annullato le garanzie costituzionali, distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese condotto all'attuale catastrofe ». L'aspetto riparatorio e restitutorio di questa disposizione, la reintegrazione dell'ordine violato che per suo mezzo ci si proporrebbe di attuare, può ravvisarsi nel fatto che essa si propone di consacrare quello che è lo sbocco logico di tutte le rivoluzioni non riuscite: come — potrebbe dirsi — una insurrezione fallita si sconta col sangue dei suoi promotori o comunque col rigore della legge che si mirava a sovvertire, così l'instaurazione violenta e il violento mantenimento d'un regime poi miserevolmente caduto nella violenza e nel sangue ben può scontarsi con il giudizio inderogabile ed implacabile sulle responsabilità che sono state assunte nelle varie fasi della sua deprecata esistenza. La sostanziale rispondenza di questa parte della legge alle esigenze di giustizia sarebbe scritta, pertanto, nell'immensa gamma di violazioni d'ogni principio razionale e morale, di violenze, di falsificazioni, di sopraffazioni e di abusi, attraverso la quale si è potuti giungere all'attuale catastrofe e alle sue conseguenze davvero incommensurabili.

Tuttavia non si può contestare che, sul piano giuridico, la disposizione dell'art. 2 si traduce nella previsione come reati di fatti che reati non erano al momento in cui furono commessi: gli stessi delitti politici di insurrezione armata, di attentato alla costituzione dello Stato, e via dicendo, sono preveduti e puniti, come abbiamo visto, nel successivo articolo 3. Tutte le altre violenze, sopraffazioni, abusi dei gerarchi fascisti, anche senza l'art. 2, sarebbero sempre punibili secondo l'art. 3 (che prevede, come abbiamo visto, qualsiasi reato commesso per movente fascista o approfittando della situazione politica creata dal fascismo), in relazione all'art. 6, che esclude l'applicabilità della prescrizione ed altre cause estintive della responsabilità penale. E allora dobbiamo riconoscere che nell'art. 2 vengono tradotte in responsabilità penali delle pure responsabilità politiche che, ove tale articolo non vi fosse, non sarebbero perseguibili come reati; a meno che l'unico scopo dell'articolo non debba ritenersi quello di poter applicare la pena capitale nei casi più gravi, in cui il riferimento al codice Zanardelli, contenuto nell'art. 3, non ne consentirebbe l'applicazione. In entrambi i

casi il legislatore è andato al di là del necessario, ed ha violato, senza alcuna utilità pratica, uno dei principii fondamentali di ogni ordinamento giuridico sano.

Mi domando infatti se, in un paese dove è stato sinora condannato a morte il solo Caruso, si possa seriamente concepire la condanna a morte per qualcuno fra i supremi responsabili del fascismo, che non sia in pari tempo uno di quei traditori che nel settembre 1943 ricostituirono il fascismo ponendosi al servizio della più mostruosa oppressione che la storia d'Italia ricordi. I Ricci, i Pavolini, i Farinacci, i Mussolini e simili canaglie cadono tutti sotto le estreme sanzioni dell'art. 5 della legge, che è dedicato alla punizione dei traditori e che — come vedremo in un prossimo studio — è una disposizione ispirata a sani criteri giuridici e pienamente rispondente alla coscienza popolare e alla situazione dei paesi oppressi dal nazi-fascismo. E quanto più salutare non sarebbe, nella sua semplicità, una condanna a morte di Mussolini e dei suoi complici come traditori della patria per le attività commesse dal settembre 1943 in poi, anziché un processo penale intorno a responsabilità per le quali ha già emesso il suo irrevocabile verdetto di condanna la storia!

E all'infuori del caso dei traditori, quanti sono quei gerarchi responsabili della vittoria e dell'ascesa del fascismo che non hanno commesso delitti preveduti dal codice penale? E se tali delitti non hanno commesso, perché punirli per responsabilità puramente politiche? In sede di giustizia retributiva, non sono altrettanto gravi le responsabilità politiche di coloro che si prestarono al giuoco del fascismo e lo appoggiarono e collaborarono con esso, anche soltanto fino al 1925? E di coloro che, augusti autori della legge in questione, se ne fecero usbergo fino a luglio 1943? E di tutti i profittatori di ogni genere e specie, che mai furono né gerarchi né membri del Governo fascista? E in sede di sicurezza e difesa dello Stato, non sono i centri attuali della resistenza e della riorganizzazione fascista infinitamente più pericolosi di uomini politici esauriti e appartenenti a un passato sepolto? E i fascisti piccoli, ignoti, protetti nel loro criminale lavoro dalla oscurità del nome, infinitamente più pericolosi di vecchi personaggi ritenuti ormai sorpassati anche dal neofascismo e a cui solo un processo penale può dare nuovo lustro e rumore?

Analogo problema, e in termini ancor più gravi, si pone per gli « atti rilevanti » di cui all'art. 3 della legge. Chi sono coloro che hanno, dopo il colpo di Stato del 1925, contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista? Tutti, evidentemente, e nessuno. Agli albori dell'applicazione della legge, si era pensato che avrebbero dovuto essere esclusi da tale responsabilità i funzionari e gli impiegati statali rei d'aver fedelmente servito il regime fascista quando si identificava col governo dello Stato italiano, anche se, nell'espletamento dei loro compiti d'ufficio, avessero contribuito al mantenimento e al potenziamento del regime fascista. Il caso dei magistrati ed ufficiali del Tribunale speciale e altri casi analoghi hanno fatto poi pensare diversamente; e anche costoro saranno processati e

condannati (e qualche giornale ha deprecato che la legge non consenta di condannarli a morte). Ma dov'è il confine? Come può essere tracciato? Perché, allora, non vengono processati funzionari dell'Interno che fecero e trasmisero le segnalazioni? Perché non la polizia che arrestò gli imputati? Perché non gli agenti di custodia che tenero chiusi in cella per tanti anni i condannati politici? Perché non i funzionari delle Finanze che stanziarono i fondi per il funzionamento del Tribunale speciale? Perché non i diplomatici che segnalavano l'attività dei nostri esuli? Perché non tutta la burocrazia fascista dal primo all'ultimo uomo?

E qui che appare del tutto artificiosa la ricostruzione a ritroso che le odierne leggi tentano e di cui abbiamo parlato più sopra. La distinzione tra ciò che ipoteticamente sarebbe stato anche conforme alle leggi di uno Stato non fascista e ciò che ebbe invece carattere fascista o fu dovuto al fascismo si incontra — oltre che con difficoltà pratiche insormontabili — con gli ostacoli dell'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima, dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, dell'esecuzione di un ordine insindacabile della autorità: la quale autorità, « in apicibus », è la stessa che oggi emana le leggi antifasciste e nel cui nome si pronunciano le sentenze di condanna. La continuità costituzionale, che si è voluta oggi gelosamente salvaguardare in Italia, è la peggiore nemica di una vera giustizia, la matrice di ogni confusione e d'ogni illegalità. È ad essa che si deve il pietoso spettacolo a cui ogni giorno assistiamo vedendo testi e imputati in condizioni che potrebbero tranquillamente invertirsi senza danno della farsa che si sta celebrando; è ad essa che dobbiamo se non si può salire più in alto, ai vertici responsabili della catastrofe del paese. Assurda è veramente la pretesa di legiferare, in materia di sanzioni penali contro il fascismo, in una tale situazione. È più che naturale che, con tali presupposti, la consueta imperfezione della giustizia umana (la quale di per sé mai riesce a raggiungere tutti i veri colpevoli e ad attuarsi per intero) giunga, per estensione, al punto da tradurre la giustizia in una sostanziale, clamorosa ingiustizia.

E allora, si potrà domandare: assoluzione per tutti?

Non siamo così fuori della realtà. Per i rei di veri e propri delitti la questione è, come abbiamo già detto, fuori discussione. In qualche caso il « punctum pruriens », rappresentato dall'esecuzione di un ordine insindacabile o da qualche altra analoga causa legale di giustificazione potrà dar luogo ad indagini particolarmente delicate, ma, nel complesso, in questa materia una serena quanto inflessibile giustizia (per es. nel caso del delitto Rosselli) è, anche allo stato delle cose, attuabile. Per i traditori del settembre 1943, di cui diremo in un prossimo articolo, la punibilità secondo giustizia è pure fuori discussione. Ma per gli altri, compresi i maggiori responsabili del fascismo, non ci sono che due vie: o leggi rivoluzionarie, senza alcun simulacro legalitario, applicate da veri e propri tribunali del popolo, composti per intero da gente che porti in sé la responsabilità e il

vanto del rovesciamento del regime, che si preoccupi più di affermare le ragioni di tale rovesciamento (e le conseguenze che questo comporta) che non la continuità dello Stato: tribunali che giudichino non già nascondendo i loro incerti fini dietro lo schermo del diritto penale dello Stato italiano, ma assumendo in pieno la responsabilità di un giudizio politico veramente rivoluzionario; tribunali dinanzi ai quali, per intendersi, non sia neppure concepibile il perpetuarsi dell'umiliante equivoco sulla guerra di Spagna, che fu la più infame e la più vergognosa di tutte le imprese fasciste e che oggi invece quasi riesce a difendersi sul piano del « dovere militare », dell'« Esercito italiano » e di altri simili miti legalitari che non hanno più alcuna ragione di perpetuarsi attraverso un rovesciamento di posizioni così radicale; tribunali, leggi e giudizi, insomma, che veramente esprimano una radicale soluzione di continuità con un passato che è da respingere « in toto ». Oppure, se non si è in grado di far fronte a una situazione rivoluzionaria con misure rivoluzionarie, misure di polizia: e cioè domicili coatti, confini, campi di concentramento e simili misure a tempo indeterminato, in relazione alla ritenuta o presunta pericolosità del soggetto.

Misure di polizia? Mi pare già di sentire gridare allo scandalo. Come, dopo più di vent'anni di confini e di abusi senza processo, dopo tanto sforzo legalitario dei primi Governi antifascisti, ecco che esce fuori un professore di diritto e invoca o propone misure di polizia! Ma la verità è che, anche in questo campo, lo scandalo è in atto; e, quel che è peggio, esso è in atto proprio per quanto concerne i traditori, coloro cioè che dovrebbero veramente pagare in sede penale il fio dei loro mostruosi delitti. Sparpagliati in campi di concentramento, senza un processo che abbia stabilito la reale misura delle loro responsabilità e il grado della loro specifica pericolosità, implicati talora in affari segreti che non ne consentono la perseguibilità, i traditori più immondi fruiscono di un segreto e di un silenzio che è tutto a loro vantaggio e che ne consentirà prima o poi il ritorno in circolazione, dove riporteranno tutto il peso della loro innata violenza o della loro falsità o della loro perfidia e dove si ricongiungeranno con quelle migliaia di miserabili, spesso precocissimi criminali, che per tanti mesi hanno infestato le vie di Roma e delle altre nostre città nelle divise dei battaglioni « MM »; dove si ritroveranno con le innumerevoli spie, con gli aiuti-razziatori, con tutti gli altri servitori dei nazisti, uomini e donne, esseri animati da un odio bestiale contro il bene della patria e contro tutto ciò che nell'umanità vi è di migliore; dei quali solo una sparuta minoranza è stata ristretta in carcere, dove si alimenta ogni giorno di feroci speranze, o da cui esce dopo istruttorie che non scoprono nulla neanche nei casi più gravi. E intanto la giustizia faticosamente procede, coi piedi di piombo e con le mani legate, contro una piccola parte dei responsabili, ormai più innocui, della catastrofe del paese, perdendo tempo in giudizi che restano carichi di dolorose incognite e di penose riserve. Si attuano misure di polizia dove dovrebbe farsi rapida e inesorabile giustizia e ci si illude di far giustizia dove sarebbero consigliabili misure di polizia.

Chi trarrà vantaggio da questa situazione saranno soltanto, da un lato, i centri di resistenza fascisti, a cui è lasciato ogni agio per organizzarsi, e, dall'altro, le forze che hanno interesse al progressivo addormentamento della giustizia antifascista e al sabotaggio delle esigenze rivoluzionarie di un'epurazione politica vera. Cioè, a seconda dei casi e delle situazioni future, o la reazione monarchica o la reazione fascista.

A nostro avviso, anche in sede di giustizia penale si rivela l'errore commesso dai partiti rivoluzionari quando hanno creduto di potersi inserire nel quadro di comando del vecchio Stato italiano e hanno con ciò accettato di correr dietro al sofisma della legalità.

L'avvenire dirà se la mancanza o il rinvio della battaglia contro il mito della continuità costituzionale abbia danneggiato o giovato alle forze della reazione. Quello che è sin d'ora accertato è che lo sforzo verso la legalità si riduce a un'illusione di giustizia. In materia politica la giustizia è fatta dalle sconfitte e, rispettivamente, dalle vittorie, che, nella politica attuale, sono ormai vittorie di immensi eserciti, in testa ai quali splende, bagnato dal glorioso sangue dei martiri, il vessillo della giustizia e della libertà.

G. VASSALLI, *I collaborazionisti alla resa dei conti*, in « Avanti! » del 17 aprile 1945, p. 1

La crescente ferocia usata contro i patrioti italiani dalle belve naziste prossime alla loro fine e il carattere di vera e propria guerra civile che al nord sta assumendo l'aspra lotta senza quartiere tra le forze della resistenza e i traditori fascisti, che sino al momento estremo prestano la loro opera infame al servizio del nemico; la recente scoperta, nell'Italia liberata, di organizzazioni clandestine neo-fasciste, le quali, oltre ad una intensa attività spionistica e di sabotaggio della guerra di liberazione, hanno in parte organizzato e in parte portato a termine attentati vilissimi, che rivelano a un tempo tutta la bassezza e tutta la criminale pericolosità dei loro autori; il confronto che ogni giorno più si impone tra il modo con cui la liquidazione dei traditori è stata condotta in Francia, nel Belgio, in Bulgaria e negli altri paesi che hanno dovuto subire la dolorosa esperienza del « collaborazionismo », e quello invece che sta avvenendo, nello stesso tempo in Italia; e infine l'avvicinarsi, con la vittoriosa conclusione delle operazioni militari alleate in oriente e in occidente, della liberazione dell'Italia del Nord, dove si trovano concentrati quasi tutti i peggiori fascisti: questi i fatti che rendono oggi di particolare attualità il problema della punizione di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, si sono posti direttamente al servizio del fascismo assassino della patria o hanno comunque prestato opera di collaborazione, aiuto, assistenza al tedesco invasore.

E infatti, da oltre un mese un comitato di quattro ministri si è messo alacremente al lavoro, per studiare e presentare al Governo il progetto di una nuova legge, la quale, utilizzando l'esperienza fatta nell'Italia liberata, regoli la materia della punizione dei delitti del fascismo e dell'epurazione in maniera più adeguata ai problemi, indubbiamente di portata molto diversa, dell'Italia del Nord.

Sinceramente ci auguriamo che l'opera, intrapresa e condotta — come è consuetudine dell'attuale governo — all'infuori di qualsiasi partecipazione dell'opinione pubblica alle relative discussioni, riesca a rispondere alle esigenze sentite nel paese.

La disposizione con cui la legge in vigore determina le pene per i collaboratori del tedesco invasore (art. 5 del d.l.l. 27 luglio 1944, numero 159) è, diversamente da altre disposizioni penali dello stesso testo legislativo, una norma ispirata a corretti criteri giuridici. Tale disposizione, col rendere espressamente applicabili le norme del codice penale militare di guerra a « chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso

o commetta delitti contro la *fedeltà* e la *difesa militare* dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto od assistenza ad esso prestata » e col disporre che le pene da detto codice prevedute solo per i militari siano estese anche ai non militari, definisce anche giuridicamente come tradimento della patria la collaborazione col tedesco nell'Italia invasa e ne sottolinea la gravità con l'estendere ai non militari obblighi di fedeltà allo Stato che ordinariamente assumono penale rilevanza solo per i militari. Essa vuol costituire un monito solenne per gli italiani delle regioni ancora oppresse dal nemico e dai suoi servi fascisti e un ulteriore incitamento ai nostri eroici compagni del nord, i quali vedono consacrata dalla maestà della legge la loro *fedeltà* alla nazione e l'opera da essi compiuta per la *difesa militare* dello Stato italiano.

Ma a questa affermazione di principio, che non può non incontrare il plauso incondizionato di chi sia degno del nome di italiano, non fanno riscontro norme realmente adeguate alle necessità dei casi concreti che si presentano ogni giorno al magistrato.

Non intendiamo qui riferirci alle obiezioni di natura strettamente giuridica che si sono volute profilare, e sotto l'aspetto dell'autorità esercitata per tanto tempo e su tanta parte dei cittadini italiani dal governo fascista repubblicano e sotto l'aspetto del diritto internazionale. Combinata con altre disposizioni di legge attualmente in vigore (e segnatamente con il d.l.l. 5 ottobre 1944 n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, che dichiara privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti legislativi, tutti gli atti di governo e la maggior parte dei restanti provvedimenti emanati o adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano), la norma dell'art. 5 della legge contro il fascismo sottolinea appunto l'assoluta illegittimità del governo fascista repubblicano e di tutti gli atti compiuti per ordine suo, consentendo così la punibilità di tanti atti anche a titolo diverso dal tradimento (es. omicidio, calunnia), senza che alla punibilità stessa possano opporsi cause discriminanti quali l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere giuridico, la esecuzione di un ordine della pubblica autorità, l'uso legittimo delle armi e via dicendo. Quanto poi alle norme giuridiche relative ai diritti e ai doveri in materia di occupazione bellica da parte del nemico, che pure si sono volute invocare in aiuto dei fucilatori di patrioti e di altri casi analoghi, mi sembra che qui troppo facilmente si dimentichino i presupposti di diritto internazionale della legge contro il fascismo.

Intendiamo invece riferirci ad esigenze squisitamente politiche e profondamente umane, che non trovano soddisfazione né nella legge né nel modo con cui essa viene applicata. Basterà accennarne qualcuna.

Anzitutto quella che attiene alla vastità del fenomeno del collaborazionismo nell'Italia del Nord.

Qualunque attività, anche quella apparentemente più innocua, di natura amministrativa, giudiziaria, industriale, commerciale, che — se

commessa prima del 25 luglio, cioè pur sotto il regime fascista e durante l'alleanza tra fascismo e nazismo — conserva tuttora per quel periodo il suo carattere di lecita e normale (salvo le conseguenze disciplinari e amministrative stabilite per i casi più gravi dalla legge per le sanzioni contro il fascismo), se continua dopo l'8 settembre 1943 diventa « ipso facto » un delitto di tradimento e merita, secondo la legge, le pene più gravi; molto spesso la pena di morte. Un chiaro confine giuridico, anzi, tra il collaborazionismo che porta a sole conseguenze disciplinari (epurazione in senso stretto) e quello costituente reato è quasi impossibile da tracciare. Non vogliamo dire con questo che non sarebbe desiderabile ed augurabile colpire con le pene previste pel tradimento *tutti* i collaborazionisti di qualsiasi ordine e specie: ma siccome non è azzardato parlare, a tal riguardo, di centinaia di migliaia, e forse di milioni di persone, è evidente che l'aspetto pratico e politico della questione si sovrappone qui necessariamente a quello giuridico, sì che occorre trovare, all'infuori delle leggi e col sussidio delle leggi, una soluzione che dia soddisfazione insieme ad elementari esigenze di giustizia e a un senso di realismo politico altrettanto elementare. È evidente che tale soluzione non potrà essere trovata se non dagli stessi patrioti del nord, i quali avranno tutti gli elementi per valutare sia le necessità che possono aver determinato alla collaborazione (p. es. in tema di lavorazioni industriali, di funzionamento delle fabbriche, eccetera), sia la rispondenza alle direttive emanate dalle forze della resistenza (p. es. in tema di scioperi, di presentazione alle armi), sia il peso e la portata effettiva del « doppio gioco » immancabilmente praticato dalla maggior parte dei collaboratori.

G. VASSALLI, *Tribunali del popolo*, in « Avanti! » del 22 aprile 1945, p. 1

Fra i nuovi provvedimenti legislativi contro il fascismo approvati nell'ultimo Consiglio dei Ministri ve n'è uno che riguarda la istituzione di Corti straordinarie d'assise nel territorio di cui è imminente la liberazione, col compito di giudicare i rei di collaborazione col tedesco invasore.

Non conosciamo ancora il testo del provvedimento, ma ci sembra che esso rappresenti un netto progresso sull'orientamento sinora prevalso nella regolamentazione di questa difficile materia, in quanto esso segna un primo passaggio dalla competenza dei tribunali ordinari e soprattutto dei tribunali militari a quei tribunali del popolo che il partito socialista ha sin dal primo momento additato come gli strumenti più idonei a risolvere in maniera rapida ed efficace la tragica crisi prodotta dalla delinquenza fascista.

In un precedente articolo abbiamo posto in rilievo come la vastità e la complessità del fenomeno « collaborazionista » nell'Italia del nord consigli di affidare i giudizi contro gli imputati di tradimento a veri e propri tribunali delle forze di resistenza, le uniche in grado di misurare il danno sociale recato dai rei con la loro opera al servizio del nemico e di valutare, con la personalità degli imputati, la reale portata degli argomenti addotti a loro discolpa.

Altra grave questione, che sconsiglia l'affidamento dei giudizi a tribunali militari, è quella che attiene alle differenze che intercorrono tra il problema del collaborazionismo quale si è posto in Italia e il problema del collaborazionismo in altri paesi europei.

È evidente che si può procedere con animo più tranquillo in quei paesi dove, anche se la occupazione tedesca è durata assai più a lungo che nel nostro, anche se il collaborazionismo ha avuto una portata altrettanto e più vasta di quella che ha avuto in Italia, si è pur sempre trattato di collaborazione col nemico originario della propria patria, di tradimento verso un governo che aveva duramente combattuto o cercato di combattere lo stesso nemico sin dal primo momento. In Italia i tedeschi erano stati ufficialmente gli « alleati » sino all'armistizio e il governo dei quarantacinque giorni non aveva certo egregiamente curato né la preparazione morale del paese né quella materiale alla guerra contro la Germania. Per molti civili politicamente impreparati, specie nei piccoli centri isolati, il problema del distacco dell'Italia dai tedeschi fu problema di un giorno (il 9 settembre) e forse nemmeno d'un giorno, quando alla voce dell'autorità legale che esaltava la

continuazione della guerra a fianco dei tedeschi successe la voce del tedesco che chiamava presso di sé, a collaborare, i « bravi camerati italiani ».

Queste considerazioni, evidentemente, non possono avere alcun peso nei confronti degli abbiotti denunciatori, torturatori, profittatori, collaboratori coscienti e interessati del tedesco invasore, ma non possono invece essere trascurate quando si tratti di giudicare violazioni puramente formali, come son quelle dell'adesione e del giuramento alla repubblica fascista, dell'arruolamento e del servizio nelle sue organizzazioni sia civili che militari, o dell'opera prestata nelle organizzazioni tedesche del lavoro. Eppure la legge vigente non distingue e anzi la mentalità dei giudici militari, specialmente se si tratta di ufficiali « sudisti », è più propensa a considerare come tradimento proprio le infrazioni formali e a considerare invece reati comuni, spesso puniti con pene meno gravi, i delitti ricchi di contenuto materiale squisitamente criminale. Il quadro che risulta alla fine dei processi istruiti nell'Italia già liberata sarà veramente lamentevole.

Un altro problema da tener presente è quello dello Stato di necessità. Questa causa generale di esclusione del reato che, diversamente da quelle attinenti alla legittimità dell'azione, è perfettamente invocabile nella materia che ci occupa, non può, a rigor di legge, trovare applicazione nei confronti dei militari: e ciò a causa della norma del codice penale che esclude la discriminante in questione per chi abbia « un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ». Fino a che punto è applicabile questa norma nei confronti di tutti i piccoli smarriti soldati delle nostre divisioni abbandonate senza ordini o tradite dai capi, braccate dagli slavi e disarmate dai tedeschi, perseguitate per ogni dove da difficoltà di cui non abbiamo che una pallida idea? fino a che punto vale per i prigionieri affamati e appestati che aderirono, con o senza riserva mentale, al governo fantoccio, per sottrarsi al pericolo di una morte sicura? fino a che punto vale per i militari che, da lungo tempo sbandati e privi di mezzi di sussistenza, cercarono e ottennero lavoro, magari nelle immediate retrovie del fronte, nell'organizzazione Tod? fino a che punto vale per i giovani ventenni minacciati da pene capitali, irrogate con tanta larghezza, per l'omessa presentazione ai distretti del criminale governo repubblicchino?

Anche qui è evidente che il giudizio non potrà aver luogo con criteri rigorosamente giuridici o rigorosamente militari, ma che, rotte per effetto di eventi più grandi di ogni previsione di legislatore le barriere tradizionali del diritto, il limite tra il giusto e lo ingiusto dovrà essere trovato, con criteri di umanità e di severità insieme, da veri e propri tribunali del popolo.

Ma un ultimo argomento v'è, soprattutto, che ci spinge ad approvare l'istituzione di Corti straordinarie d'assise per la punizione dei delitti di collaborazionismo: ed è quello della necessità d'assicurare ai processi contro i traditori della patria una assoluta precedenza e preminenza su quelli contro i vecchi fascisti.

L'esperienza, sinora del tutto negativa, fatta nell'Italia del centro e del sud ci insegna che i processi per collaborazionismo vanno abitualmente a

finire nel novero ordinario degli altri processi pendenti dinanzi ai tribunali, ordinari o militari, competenti a procedere, ristagnano in istruttorie di lunghi mesi, sboccano a un giudizio solo in quei pochi casi in cui una campagna di stampa o l'insistenza delle vittime e dei parenti delle vittime pongono in essere un impulso particolare, e altrimenti dormono per lunghi mesi nei cassetti dell'Alto Commissariato, sui tavoli dei giudici istruttori, negli armadi delle procure, sino a che gli imputati acquisiscono incredibili titoli di benemerenza o arrivano a potenti amicizie, sino a che gli offesi e i danneggiati si stancano di far anticamera nei corridoi dei palazzi di Giustizia o dei tribunali militari, sino a che tutto il popolo, affamato da ben altri problemi, dimentica.

Ora, anche qui, una dura esperienza ci insegna che questo oblio delle nostre sciagure nei duri mesi della dominazione nazista, lungi dall'essere il preludio di una necessaria ed augurabile era di pacificazione, altro non rappresenta se non il pericoloso rinvio della liquidazione di una efferata delinquenza, che non tarderà a manifestarsi in altre forme e in altre occasioni, e si traduce, sia pur inconsciamente, in un mancato contributo alla tremenda lotta di liberazione tuttora in atto nel nord.

G. VASSALLI, *La punizione dei collaborazionisti*, in « Socialismo », I (maggio 1945), 3, p. 22 e ss.

La legislazione contro il fascismo consta, nell'ultimo mese, di cinque decreti legislativi: due dei quali già pubblicati, e altri tre in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

La punizione dei collaborazionisti

Il primo, pubblicato col n. 142 del 22 aprile nel Supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 49 del 24 aprile 1945, riguarda l'istituzione di Corti straordinari di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi. Su questo tema della punizione dei collaborazionisti, avevamo preparato un complesso studio, che per ragioni tipografiche non fu possibile pubblicare nel numero d'aprile di questa rivista, a cui esso era destinato, e che non sarebbe il caso di pubblicare oggi che gli avvenimenti del nord hanno dimostrato giuste tutte le vedute in esso espresse e attuabili tutte le proposte in esso formulate: non ultima quella (destinata a costituire una delle elementari premesse per un'opera punitiva ed epurativa veramente seria) della sostituzione in blocco, con formazioni di patrioti, di tutte le forze di polizia che hanno servito per 20 mesi il regime fascista repubblicano. Non abbiamo infatti il gusto di dimostrarci facili profeti, e tantomeno quando le profezie si siano pienamente avverate. Solo sull'*Avanti!* con un articolo del 17 aprile (*I collaborazionisti alla resa dei conti*) e uno del 22 aprile (*Tribunali del popolo*), abbiamo insistito sulla necessità di veri e propri tribunali del popolo, diretta emanazione delle forze di resistenza e diretti continuatori dei tribunali partigiani, come gli unici organismi adatti a risolvere in maniera rapida ed efficace la tragica crisi prodotta dalla delinquenza fascista.

Le Corti straordinarie d'assise del decreto in questione non sono ancora i tribunali del popolo, già funzionanti al nord sulla base di leggi emanate dal Comitato di liberazione (ed è infatti allo studio in questi giorni il coordinamento delle disposizioni emanate a Roma dal Governo con quelle già emanate dal CLNAI), ma segnano indubbiamente un grande passo innanzi verso la popolarizzazione di una giustizia che per più motivi non può soffrire di essere attuata col metro ordinario. Intanto anche il Governo militare alleato ha dato tutta la sua opera perché il decreto legislativo in questione possa avere pronta applicazione in Alta Italia, rendendolo immediatamente esecutivo ed affidandone direttamente il testo a tutti gli ufficiali partenti per il nord e incaricati appunto della sua esecuzione.

Notiamo peraltro che la stampa governativa si è guardata bene dal dare uguale rilievo e pubblicità a un altro provvedimento legislativo, pure assai recente, nel quale si dispone l'istituzione di Tribunali militari di guerra per l'Italia settentrionale (d.l.l. 1 febbraio 1945 n. 65, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 24 marzo u. s.). La competenza di tali tribunali militari non è in alcun modo precisata nel decreto, ma è per noi evidente che essi non potranno essere chiamati a giudicare reati militari commessi prima della liberazione del suolo nazionale senza il pericolo di alterare il concetto ispiratore della legge sulle Corti straordinarie d'assise e di riprodurre nell'Italia del nord l'esperienza, piuttosto negativa, fatta sinora nell'Italia centro-meridionale.

Ma la maggiore rivoluzione legislativa portata dal decreto sulle Corti straordinarie d'assise è quella che si riferisce alle sue disposizioni di diritto sostanziale. Vengono infatti definite alcune categorie di collaborazionisti in base alle sole cariche effettivamente ricoperte dai colpevoli e, in relazione a tali cariche, vengono senz'altro inflitte le pene previste per l'*aiuto militare al nemico* e per l'*intelligenza col nemico* (così per i ministri e sottosegretari di Stato fascisti repubblicani e per i dirigenti nazionali del partito fascista repubblicano; così per i presidenti e i componenti dei tribunali speciali e straordinari e per coloro che vi abbiano sostenuto la pubblica accusa) o le pene previste per l'aiuto al nemico nei suoi disegni politici (così per i capi di provincia o segretari e commissari federali, per i direttori di giornali politici, per gli ufficiali superiori in formazioni di camicie nere). Dove si vede che, sotto l'impulso di necessità estreme, non si è esitato ad introdurre nel campo strettamente penale (che è ovviamente quello più restio a siffatti criteri) quel criterio dell'« automatismo » o delle « categorie » che non si è evoluto invece introdurre nel campo dell'epurazione amministrativa, dove avrebbe evitato tanto dispendio di preziose energie, tante inutili umiliazioni ed offese, tanti favoritismi e tante ingiustizie!

Un ultimo pregio del decreto in esame potrebbe infine ravvisarsi nella composizione delle Corti straordinarie d'assise. Essa rappresenta infatti un primo riconoscimento legislativo delle funzioni dei Comitati provinciali e comunali di liberazione nazionale, ai quali è rimessa la designazione dei giudici popolari destinati a comporre le Corti e degli avvocati che possono essere chiamati a svolgervi le funzioni di pubblico ministero. Ma anche questo riconoscimento, come tanti altri lentissimi parti del Governo Bonomi, appare veramente un po' troppo tardivo!

Le altre misure contro il fascismo

Il secondo decreto del mese in tema di misure contro il fascismo porta il n. 149 del 26 aprile 1945 ed è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 51 del 28 aprile u.s. Esso ha già dato luogo a vivaci critiche anche nella stampa romana e riguarda la privazione dei diritti politici per i fascisti che abbiano commesso atti contrari a norme di rettitudine e di probità politica e l'assegnazione a colonie agricole, a case di lavoro, al confino di polizia o a campi di internamento dei fascisti pericolosi. Non riteniamo queste critiche

in alcun modo fondate. Le sanzioni in tema di diritti politici, e di diritto elettorale in particolare, e le misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro erano già previste dall'art. 8 del decreto legislativo del 27 luglio 1944: ed una delle più gravi carenze del governo negli scorsi mesi in questa materia, già più volte denunciata dal partito socialista anche sulle colonne dell'*Avanti!*, è proprio nella mancata sostituzione delle commissioni provinciali destinate ad applicare queste misure assai più rispondenti ed adeguate dei lunghi processi e delle vere e proprie pene.

Quanto al confino e ai campi di internamento, previsti anche contro coloro che commettano atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma o denominazione, del disciolto partito fascista o ad esaltarne pubblicamente, con qualsiasi forma scritta o verbale, le persone, gli istituti e le ideologie, non possiamo che approvare una decisione diretta a togliere per qualche tempo dalla circolazione i troppi residuati fascisti che ancora ammorzano l'atmosfera (e ce ne accorgiamo, purtroppo, proprio in queste giornate!) e che contribuiscono in maniera deleteria ad impedire una ripresa del paese ridotto in così sciagurate condizioni dal fascismo.

L'applicazione di tali provvedimenti, del resto, è previsto che non possa aver luogo oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto: e non saremo certo noi socialisti a voler vedere perpetuato uno stato d'eccezione allorchando ne sarà veramente cessata la necessità.

Un terzo decreto regola le sanzioni penali contro l'attività neofascista. Anche qui ci auguriamo che le condizioni del paese evolvano rapidamente in modo tale da rendere superflue tali previsioni. Esse ricalcano del resto i modelli delle leggi penali precedenti e anche di quelle in vigore (in materia di ricostruzione dei partiti disciolti, di attentati alle libertà dei cittadini, di atti diretti a provocare la guerra civile, di banda armata, ecc.) e preludono alla prossima riforma del codice penale nella materia dei delitti contro la personalità dello Stato.

Tali disposizioni penali appaiono, da un punto di vista tecnico, tanto più necessarie oggi che la guerra è finita, perché non tutte le attività neofasciste potranno esaurirsi e ricondursi a forme di collaborazione coi tedeschi, per le quali già provvedono le leggi in vigore. Battuti su tutti i fronti di guerra i nemici esterni, sarebbe illusione credere che sia da ritenersi condotta vittoriosamente a termine anche la guerra contro il nemico di dentro.

Il quarto decreto attribuisce all'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo la facoltà di proporre impugnazione contro le sentenze, di condanna come di proscioglimento, emanate in tema di delitti fascisti e di disporre la riapertura delle istruzioni per gli stessi delitti; mentre il quinto reca le ennesime modificazioni in tema di epurazione. Entrambi sono frutto del sistema originariamente difettoso, nel cui groviglio verranno anch'essi a dibattersi inutilmente, creando probabilmente guai maggiori di quelli che mirano ad eliminare. Su questo tema della epurazione, la direzione del nostro Partito ha detto una parola nuova nella relazione che

sarà presentata al prossimo Congresso del partito e intorno alla quale essa si augura il consenso sincero di tutti i socialisti, pensosi dei problemi dell'eliminazione del fascismo e della pacificazione del paese.

Il ripristino della pena di morte

Il decreto legislativo che ripristina la pena di morte per alcuni delitti comuni è stato anch'esso approvato in una delle ultime sedute del Consiglio dei Ministri ed è in corso la sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ». Esso prevede la pena capitale per i reati di banda armata, di strage e di rapina, i cui autori, se sorpresi in flagranza, saranno giudicati sul posto da appositi tribunali militari straordinari.

Il provvedimento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno al fine di reprimere più efficacemente il brigantaggio, rinascite in Sicilia e altrove, ha soprattutto fini intimidatori che pare traggano motivo da una situazione di reale gravità, e non vogliamo qui discutere la sua opportunità e la reale sua rispondenza ai fini che esso si propone.

Quello che esso ci dà ancora una volta occasione di osservare e che, nella frettolosa emanazione di certi provvedimenti della scorsa estate, si è operato con una certa dose di superficialità. Anche il decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 224, che aboliva la pena di morte per tutti i delitti in cui essa era prevista dal vigente codice penale, a parte le numerose deficienze tecniche già da noi rilevate in altra sede, appare frutto di questa insufficiente ponderazione di certi problemi in relazione all'attuale momento. Esso appare cioè il frutto non tanto di una posizione teorica e politica di altissimo valore razionale e morale quale è quella che si oppone alla pena di morte (e che è da noi, in principio, pienamente condivisa), quanto piuttosto una delle espressioni di quella corrente « antifascista » troppo poco differenziata, per cui ogni innovazione che abbia avuto luogo durante il regime fascista sarebbe senz'altro da condannarsi e da sostituirsi con un puro e semplice ritorno alla situazione prefascista. Corrente che, deprecabile e quanto mai pericolosa nel campo politico vero e proprio (non foss'altro perché il fascismo è nato proprio dalla situazione prefascista), anche nel campo legislativo non è sempre da approvarsi. Una tipica manifestazione di questa corrente fu l'agitazione, sempre della scorsa estate, contro i cosiddetti codici fascisti, ai quali si volevano sostituire *sic et simpliciter* i codici di cento o di cinquant'anni or sono.

Di tali idee ha fatto poi giustizia il buon senso, e, col buon senso anche l'autorevole parola di alcuni grandi giuristi, non ultimo Piero Calamandrei, a cui il coraggio delle proprie idee non farà mai difetto sotto nessun clima politico (v. gli articoli *Sulla riforma dei codici*, ne *La Nuova Europa* n. 9 del 4 marzo e n. 10 dell'11 marzo 1945). Il ritorno al prefascismo fa il giuoco della reazione, creando l'illusione che, dopo quanto è accaduto, le cose possano tornare come prima. Attraverso la triste esperienza fascista il popolo italiano deve aver acquistato la coscienza del suo diritto a scegliersi finalmente gli ordinamenti fondamentali dello Stato, al di fuori di qualsiasi

estranea elargizione. Solo dopo avuta finalmente una costituzione, si potrà parlare di codici e di leggi veramente stabili, che non sian frutto esclusivo del mutevole apprezzamento dei governanti.

G. VASSALLI, *Il fallimento dell'epurazione*, in « Socialismo », I (maggio 1946), 5, p. 137 e ss.

[1. —] Il 30 aprile sono scaduti anche nell'Italia del nord, eccezion fatta per i pochi territori non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, tutti i termini per il deferimento a giudizio di epurazione, nonché per l'esercizio della eccezionale facoltà di trasferimento dei funzionari per ragioni di opportunità politica o morale, concessa ai capi delle pubbliche amministrazioni dal Decreto legislativo 9 novembre 1945. L'epurazione dell'amministrazione dagli elementi fascisti, un giorno circondata di tanto incomposto clamore ma fonte anche di non assurde speranze di giustizia e di rinnovamento morale, volge, così, silenziosamente al termine, tra la generale indifferenza di quegli italiani che non vi siano direttamente interessati, o come soggetti passivi delle misure o come aspiranti ai posti, spesso accanitamente combattuti, che le misure stesse sono destinate a lasciar vacanti.

In un lungo articolo pubblicato ora è più di un anno in questa stessa rivista⁽¹⁶⁸⁾ a proposito della parte penale della legislazione contro il fascismo, e particolarmente di quelle norme di essa che riguardano la punizione dell'attività dei « vecchi fascisti » (cioè dei delitti, politici e comuni, commessi prima del 25 luglio 1943), mi sono studiato di dimostrare come le cause dell'indubbio fallimento che la legislazione stessa ha fatto, sia nella coscienza popolare che nei risultati raggiunti, risiedano proprio nella sua ispirazione di carattere nettamente reazionario.

Il decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 148 sulla assegnazione a confino di polizia dei fascisti socialmente pericolosi, destinato, nella mente dei suoi autori, a supplire ai difetti così denunciati, ha in gran parte fallito anch'esso il suo compito, sia perché è venuto a cadere in un ambiente fattosi ormai indifferente, quando non ostile, sia soprattutto perché non è stato accompagnato da una coraggiosa abrogazione della parte strettamente penale del decreto legislativo 27 luglio 1944 n. 159, e non ha quindi ricevuto un impulso particolare nella sua applicazione, tuttora incerta, sporadica, non rispondente a un piano organicamente prestabilito, ma a decisioni arbitrarie e mutevoli, quando non a situazioni di interessi locali.

In tema di avocazione di profitti fascisti (campo nel quale si sono letteralmente *persi* alcuni anni), le cosiddette norme integrative del d.l.l. 27 luglio 1944 n. 159, emanate col d.l.l. 31 maggio 1945 n. 364, appaiono

(168) « Il processo alle responsabilità del fascismo », in « Socialismo », anno I, n. 1.

destinate a un travaglio applicativo che non sarà mai all'altezza dei risultati che il paese sarebbe stato in diritto di attendersene. Anche quest'ultima legge, infatti, muovendo da un'ispirazione nettamente conservatrice, che prende a base di ogni avocazione l'illecito (anche se qualche volta presunto), fatalmente si è tradotta in un complesso meccanismo inquisitorio e punitivo e pertanto ha dovuto ammettere (e su quel piano non poteva non ammettere) eccezioni e valvole di sicurezza senza fine. Perfettamente inserita nel quadro del sistema capitalistico, che essa mira a salvaguardare facendosi cura di gettare a mare alcuni cosiddetti profittatori del sistema medesimo, la legge del 31 maggio '45 è del tutto priva di quell'afflato sociale che avrebbe dovuto presiedere a un'operazione di così vasta portata, in un paese che è stato come pochi altri vittima dello sfruttamento capitalistico del tipo più immorale e spesso inumano, in un momento in cui l'intero sistema capitalistico, creatore di guerre e di sempre nuovi asservimenti, doveva perlomeno essere posto in discussione.

E similmente è accaduto nel campo della epurazione propriamente detta. Una errata impostazione iniziale e un tentativo di correzione troppo tardivo, entrambi nel quadro della politica governativa di coalizione, hanno dato i risultati ahimè ancora troppo noti.

Nessun dubbio che le cause di questo fallimento risiedono principalmente nella legge 27 luglio 1944 e nei suoi provvedimenti integrativi. Basti riflettere che compito del legislatore non è quello di legiferare per un tipo astratto o ideale di società, ma di tenere rigorosamente conto dei presupposti psicologici e ambientali sui quali la legge è destinata ad operare. Pensare che in Italia, in un paese per sua natura e per sua tradizione così avido di vendette e di soddisfazioni personali, in un paese in cui molti, più o meno, in uno od altro momento della loro vita, avevano compiuto atti di asservimento o di esaltazione del fascismo, fosse possibile sottoporre *ogni* impiegato d'ogni ordine e grado, *ogni* professionista e — in un certo ambito e a certi effetti — ogni privato cittadino, a un giudizio disciplinare relativo a fatti più vari ed impensati di più di vent'anni della sua vita, è cosa che quasi non pare vera.

Questo senza dire che la cecità dei nostri legislatori del 1944 è provata dall'assoluta mancanza di ogni previsione da loro dimostrata circa la vastità e la durata del compito di cui essi con la legge in questione venivano a gravare l'amministrazione e il bilancio dello Stato, impegnando lo Stato stesso a un complesso di operazioni che, se avessero dovuto continuare col ritmo iniziale, secondo le più ottimistiche previsioni dei competenti, avrebbero dovuto durare almeno quattro o cinque anni. Basti pensare che la storia dell'epurazione è stata, sino a questo momento, una storia di proroghe.

2. — Un solo sistema avrebbe potuto evitare tutti questi inconvenienti: e cioè una epurazione che fosse attuata *esclusivamente* con l'eliminazione da posti direttivi (ed eccezionalmente da ogni impiego) di determinate *categorie* di persone, purché le categorie fossero molto limitate e l'elimina-

zione consistesse, salvo i casi di addebiti da valutare in sede giudiziaria penale, esclusivamente nel collocamento a riposo con relativa pensione. Tale sistema, che doveva presentarsi come l'unico che fosse al tempo stesso giustificato dal carattere radicale del cambiamento intervenuto nel regime politico e compatibile con la particolare situazione italiana, era l'unico che fosse conforme alla mentalità socialista, per la quale i giudizi di carattere morale e individuale vanno riservati, se pure, alla materia strettamente penale e non certo a quella politica, tutta influenzata e determinata da fattori economici e sociali che trascendono del tutto le responsabilità dei singoli. Anche in questo campo la concezione socialista si rivelava la più conforme ai reali interessi del paese.

Invece proprio contro tale sistema si sono sollevate sin dal primo momento numerose voci, provenienti soprattutto da uomini della destra o dei partiti di centro; non ultima, per la fonte e per il peso che ha potuto esercitare, quella di Benedetto Croce, il quale ha più volte manifestato la sua preferenza per una epurazione fondata su giudizi da svolgere caso per caso e con accertamento e valutazione dell'attività fascista effettivamente svolta. Ma nessun altro che questo è stato in realtà il sistema instaurato dalla legge 27 luglio '44: dove le categorie, inverosimilmente ampie (antemarcia, squadrista, ecc.) e in nessun senso decisive, in quanto ammettevano eccezioni da un lato e non escludevano il giudizio contro altri soggetti dall'altro, hanno costituito solamente un elemento di perturbamento e di confusione.

A nostro avviso è proprio nella concezione penalistica dell'epurazione che vanno ritrovate le cause del suo fallimento. Evidente è, anche in questo campo, l'ispirazione conservatrice e ipocritamente legalitaria della legge emanata nei primi mesi della politica di coalizione. Si crea nello Stato prefascista un modello di Stato immutabile, al quale si suppone doversi fedeltà in eterno, e si *punisce* chi si è discostato da quell'obbligo di fedeltà, per prestare ossequio all'aberrante sistema fascista o per trarre personale profitto da tale sistema.

Traendo poi tale errata impostazione alle sue estreme conseguenze, si erano previste tra le *pene* non solo la dispensa dal servizio (o la cancellazione dall'albo o simili), ma anche misure disciplinari minori, per le « violazioni » ritenute di minore entità: con la conseguenza, fra l'altro, di gravare le commissioni di secondo grado di una serie di giudizi assolutamente inutili dal punto di vista della politica epurativa, come sono quelli tendenti all'annullamento della censura, della sospensione per uno, per tre o per sei mesi e simili e, quel che è più grave, di mortificare inutilmente un funzionario destinato a riprendere servizio, lasciando in lui una amarezza della quale non possiamo misurare le conseguenze.

Agli autori della legge 27 luglio 1944 non balenò neppure, in sede d'epurazione amministrativa, che il giudizio punitivo era perlomeno secondario rispetto all'esigenza politica fondamentale, che era quella di riedificare lo Stato su funzionari meritevoli di fiducia, *oggi*, dal punto di vista dell'antifascismo e della democrazia; che cioè il giudizio doveva essere un

giudizio di affidamento politico e che, come tale, avrebbe potuto essere compiuto dall'autorità politica, con criteri politici, senza lungaggini procedurali, con meno strascichi penosi, senza inutili umiliazioni ed offese.

Non si può scarnificare impunemente la personalità di un individuo in tutti i suoi aspetti e concludere mortificandolo nell'onore e nel pane con « misure disciplinari di minore gravità », quando si ha il diritto di dire a questo individuo che non si ha più fiducia in lui *per ragioni politiche* (che egli non sarà forse l'ultimo ad apprezzare), e soprattutto quando si è operata nella società e nella suprema direzione dello Stato una tale trasformazione da rendere più che giustificato l'eccezionale allontanamento per *ragioni politiche* di un numero indefinito di funzionari civili e militari di ogni ordine e grado.

Contro questa concezione politica dell'epurazione si è cercato di far valere in più tempi l'argomento della legalità democratica, la quale esige giudizi circondati d'ogni garanzia, nei quali siano vagliate le responsabilità individuali e graduate le relative sanzioni. Senonché i sostenitori di quest'ultimo ordine di idee, lungi dal porre in essere una legislazione ispirata a criteri uniformi di giustizia e a sani principii processuali, han sottomesso praticamente all'arbitrio più incredibile tutta la materia epurativa e hanno privato gli epurandi d'ogni vera garanzia. Il che dimostra, fra l'altro, che quando si pretende di forzare entro gli schemi della legalità tradizionale un procedimento che non può essere che squisitamente politico la realtà trae poi le sue allegre vendette sul diritto e costringe gli austeri tutori di questo a diventarne gli affossatori.

Il giudizio, insomma, doveva essere politico; ma appunto per questo doveva essere fatto esecutivamente sulla base di categorie ed attuato a cura dei supremi organi del potere politico, lasciandosi tutto il resto al solo magistrato penale e nel quadro della legislazione comune.

3. — In questa conclusione è anche la ragione della mancata riuscita della seconda fase dell'epurazione amministrativa, nella quale il compagno Nenni ha tentato di introdurre nella legislazione vigente i principii socialisti della considerazione dei fattori ambientali e sociali, della responsabilità sociale o legale e dell'opportunità politica, tutti illuminati dall'*animus* socialista della mitezza e dal desiderio socialista della pacificazione sociale.

A parte, infatti, l'evidente tardività di tale riforma che, tra l'altro è andata inspiegabilmente in vigore cinque mesi dopo il momento in cui il segretario del nostro partito aveva assunto il penoso incarico tra le speranze di tanta parte del paese, anche la legge Nenni, soggetta alle molteplici pressioni esercitate attraverso tutti i membri della compagine governativa, si è tradotta in un nuovo compromesso col passato. La massima misura punitiva della dispensa dal servizio è rimasta e il giudizio di epurazione è rimasto affidato agli stessi arcifalliti organismi collegiali della vecchia legge. Il giudizio di secondo grado, passando al Consiglio di Stato, ha avuto la definitiva consacrazione della propria natura disciplinare, e cioè punitiva. Ogni singola disposizione è stata assoggettata al solito travaglio del com-

promesso tra le più diverse tendenze politiche e per giunta portata al giudizio della Consulta, nelle cui commissioni numerosi uomini di legge, anche dell'Italia del Nord, hanno cercato di far prevalere un punto di vista che l'esperienza di un anno e mezzo aveva rivelato disastroso, almeno nella maggior parte dei casi. Così, dell'anelito di giustizia delle masse e della speranza di giustizia dei singoli non è rimasto altro che la aspirazione di chiudere comunque l'intera partita al più presto possibile, accompagnata dalla delusione e dal rancore più neri. E nel partito socialista, l'unico che, sia pure con ritardo, aveva colto nel segno della verità e della giustizia, è rimasta l'ombra dell'insipienza e dell'inettitudine. Soprattutto è accaduto ciò che ha dell'incredibile e del paradossale: che cioè le idee socialiste apparissero il contrario di quello che sono e che gli errori delle impostazioni altrui si convertissero, agli occhi delle moltitudini, in colpe e in errori del nostro partito. Da questa esperienza è necessario trarre alcuni fondamentali insegnamenti.

Anzitutto la solidarietà con gli altri partiti al governo non deve mai convertirsi in una rinuncia a far valere, e *anzitutto a chiarire a sé medesimi*, i termini dei problemi di governo dal punto di vista socialista. Anche dove può inizialmente sembrare che le vedute o gli interessi del partito socialista coincidano e si identifichino con quelli degli altri partiti (p. es.: nel campo della lotta contro il fascismo), fatalmente accade che in prosieguo di tempo tali interessi o tali vedute si rivelino contrastanti; ma molte volte, quando questo accade, è già troppo tardi.

I socialisti non devono mai rinunciare a far valere il proprio punto di vista, tanto più che nella situazione attuale esso finisce sempre per rivelarsi in piena armonia con gli interessi di tutto il paese. Comunque, il compromesso con gli altri partiti non deve mai poter portare il socialismo a rinunciare ad essere sé stesso: molte volte la rinuncia o l'astensione dall'azione, soprattutto in problemi marginali, sono preferibili a una partecipazione non necessaria e data senza discriminazione e senza discernimento, e tanto più ad una assunzione di oneri che sia soltanto tale.

Soprattutto, infine, sarebbe desiderabile che tutti i socialisti si accorgessero, anche in vista di una più intensa e più decisiva attività parlamentare, destinata a supplire ben presto la troppo estesa iniziativa del Governo, che l'occupazione dei cosiddetti « posti-chiave » nel Governo o in altre amministrazioni da parte di elementi socialisti, è destinata a contare ben poco se le leggi rimangono tutte di ispirazione demoliberale, quando non conservatrice o reazionaria; e che è ormai tempo di indirizzare tutta l'attrezzatura e l'organizzazione del partito non più verso la facile, e talvolta comoda, politica delle « leve di comando », ma bensì verso la realizzazione, indubbiamente più difficile e faticosa, di una legislazione di iniziativa e di ispirazione socialista.

G. VASSALLI, *Il denaro del popolo ritorni al popolo*, in « Avanti! » del 16 maggio 1945, p. 1

Il nuovo disegno di decreto legislativo per la avocazione dei profitti del regime, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di lunedì e riportato nelle sue disposizioni più salienti da alcuni giornali di ieri, segna un decisivo progresso rispetto al titolo III del decreto legislativo del 27 luglio dello scorso anno, che già nella sua scarsa e sporadica applicazione si era dimostrato del tutto inidoneo a colpire i veri e propri profittatori del periodo fascista.

Come sempre, è molto difficile valutare, prima dell'effettiva applicazione di un provvedimento, quanto il provvedimento stesso — soprattutto se del tutto nuovo e senza precedenti — sia adeguato agli scopi ai quali è destinato. Tuttavia l'esperienza fatta dagli organi inquirenti sulla base della legge sin qui in vigore e l'esame del materiale da essi raccolto, permettono di ritenere che il sistema dell'automatismo o delle categorie, adottato dalla nuova legge in special modo per la confisca dei beni e, in taluni casi, anche per la avocazione degli incrementi patrimoniali successivi al 1925, e più ancora le larghissime previsioni con cui la legge mira a colpire tutti coloro che, indipendentemente dalla loro qualità di fascisti, abbiano tratto ingenti vantaggi patrimoniali dal favore dei capi fascisti o dal malcostume fascista, costituiscono una seria garanzia per una effettiva riuscita di questa grande opera di risanamento finanziario e, speriamo, morale del paese.

Certo è che questa è l'epurazione preferita da noi socialisti e più consona alla nostra mentalità. L'epurazione che non perseguita con la privazione del posto e del pane l'impiegato che si piegò al fascismo per il timore di perdere il posto e il pane, ma che tende a colpire i creatori e gli alimentatori di quel clima di bassezza, di vigliaccheria e di generale corruzione che caratterizzò il periodo fascista. L'epurazione che non si ferma all'attività politica esplicita, la quale può, entro certi limiti, essere anche stata espressione di sola stupidità e di buona fede, ma vuol vedere annullati i vantaggi economici che siano stati illecitamente conseguiti per effetto di una attività che, anche se politicamente non appariscente, è infinitamente più riprovevole, oltre che immediatamente lesiva degli interessi del popolo. L'epurazione che non si arresta alle pubbliche amministrazioni, agli albi professionali e alle grandi aziende di interesse nazionale (nelle quali ultime, fra l'altro, l'epurazione è tuttora rimasta un mito) ma si spinge finalmente a colpire l'attività dei privati capitalisti e dei profittatori della guerra e delle disgrazie del popolo: anche se non abbiano mai rivestito

alcuna pubblica funzione, anche se non siano stati visibilmente legati alla greppia fascista, anche se la loro potenza di corruttori si sia preferibilmente esplicata in piccoli paesi, lontani dal rumore della capitale e delle altre grandi città.

Intendiamoci. Non ci ripromettiamo, certo, dalla avocazione dei profitti fascisti, che dev'essere essenzialmente opera di punitiva giustizia, l'attuazione di una rivoluzione anticapitalistica. Nè ci illudiamo di poter conseguire, attraverso una serie (che speriamo molto numerosa) di giudizi individuali, la condanna collettiva di alcuni ceti o gruppi sociali maggiormente responsabili del fascismo da essi finanziato e sfruttato e della catastrofe nella quale il fascismo ha gettato il paese. Ma è certo che non possiamo non guardare con estrema simpatia alle norme che avocano senz'altro allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza o in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore; a quelle che colpiscono come profitti di regime gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche o mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico o valendosi di aderenze o rapporti con personalità fasciste o profittando comunque del malcostume invaso nel regime fascista, abbia ottenuto per sé, parenti e società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle province, dai comuni e dagli enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonché gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione del negozio anzidetto; e a quelle infine che stabiliscono presunzioni a carico di determinati congiunti dell'inquisito e delle persone fisiche o giuridiche private, comitati ecc., che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con lui.

Il compito che sovrasta agli organi chiamati ad applicare la legge è — come si vede — enorme; e gravissima è la loro responsabilità di fronte alla nazione. Ma questa è una battaglia che val veramente la pena di essere combattuta, qui vi saranno veramente degli ostacoli che val la pena di respingere e di superare. È qui infatti che si determinerà l'unica reazione che i socialisti non debbono temere: la reazione naturale dei nemici del socialismo in ogni tempo e in ogni paese, la reazione che noi dovremmo in ogni caso affrontare: quella del profittatore capitalista, quella del mercante di cannoni, artefice di orribili guerre e di immense miserie.

G. VASSALLI, *L'aspetto politico*, in « Il lavoro nuovo » del 9 luglio 1946, p. 1

Bisogna essere grati al compagno Poggi per il proposito, di cui ha già iniziato l'attuazione negli scorsi giorni, di dare su questo giornale un particolare rilievo ai molteplici difetti, politici e giuridici, del recente decreto di amnistia. Non soltanto, infatti, è opportuno che le vittime del fascismo e l'intera classe lavoratrice, giustamente indignata per l'indiscriminata clemenza usata nei confronti degli artefici delle nostre rovine, vedano il più a fondo possibile nell'oscura faccenda; ma è anche quanto mai necessario che da questo sciagurato episodio della nostra insipienza governativa e della nostra impreparazione tecnica si tragga occasione per soffermarsi un momento a meditare su quelle che sono le condizioni nelle quali il Governo si accinge a legiferare per un altro anno ancora senza alcun controllo di tecnici e senza il preventivo mandato del paese.

Ci proponiamo così di esaminare brevemente, in alcuni articoli, il ridetto decreto di amnistia sotto lo aspetto del suo fondamento giuridico e cioè del modo come la giustizia è stata calpestata pur nell'ambito dei principi politici ai quali il decreto si ispira; e infine sotto l'aspetto della singolare procedura con la quale si è potuto addivenire all'emanazione di un provvedimento di così grande rilievo per il prossimo avvenire del nostro paese.

Sotto l'aspetto politico, nessuno contesta che, per una parte notevole, la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo presentasse molteplici difetti e si prestasse, di per sé considerata, a misure repressive eccessive e quasi senza confini: assurda senza dubbio (come crediamo d'aver dimostrato sin dal primo apparire della legge) la repressione penale degli « atti rilevanti » per il mantenimento del vecchio regime fascista al potere e, quanto meno, troppo incerta la loro nozione; troppo generico, per gli stessi reati di collaborazionismo, il riferimento al codice penale militare di guerra, le cui severissime disposizioni erano evidentemente destinate ad accogliere fenomeni criminosi di portata assai meno vasta di quello che si manifestò, con un numero esorbitante di partecipanti e con una varietà infinita di azioni, nei venti mesi dell'occupazione tedesca d'Italia.

Tuttavia, alcune disposizioni di legge (come quella, sotto altri aspetti, infelicissima, sui casi di collaborazione presunta e quella che, sottoponendo le brigate nere a un provvisorio internamento di polizia rimasto poi lettera morta, ne escludeva la punizione a' termini del codice di guerra) già avevano provveduto sin dallo scorso anno a ridurre enormemente la portata

di norme emanate quando ancora infuriava la guerra, escludendo ad esempio la perseguibilità di tutte le autorità amministrative minori per il solo fatto della carica rivestita, la punibilità degli appartenenti alle forze armate fasciste repubblicane e via dicendo. La giurisprudenza della Cassazione aveva continuato e veniva ogni giorno completando quest'opera di selezione e di discriminazione, riducendo a criteri di giustizia sostanziale la applicazione delle norme che, per la loro formulazione in parte rigida e in parte latissima, meno vi si sarebbero prestate; adattando attraverso infinite vie le pene alla gravità effettiva del fatto e delle sue conseguenze; annullando senza rinvio ad altro giudice una serie innumerevole di condanne pronunciate per i casi minori di collaborazionismo; e cercando insomma di adeguare in ogni caso la repressione dei fatti, eminentemente politici, di tradimento e di collaborazione col nemico al contenuto sostanzialmente criminoso dell'azione compiuta. Appartenenza al partito fascista repubblicano, funzioni anche di grado elevatissimo nella « guardia nazionale repubblicana », espletamento al servizio del tedesco di funzioni di polizia non concreti fatti materialmente delittuosi e altre manifestazioni ancora sono stati dichiarati, sotto i colpi di questa giurisprudenza sapiente quanto opportuna, fatti non costituenti reato di collaborazione col nemico.

Non una condanna a morte per collaborazionismo fu mai confermata dalla Cassazione ove non si trattasse di rei che avessero tuffato abbondantemente le mani nel sangue di loro fratelli. Non un elemento difensivo fu mai trascurato dalla Corte Suprema quando potesse portare a un nuovo giudizio più favorevole all'imputato, soprattutto ove si trattasse di fatti aventi contenuto più accentuatamente politico. E, statisticamente, il numero delle sentenze di condanna annullate senza rinvio dalla Cassazione supera in questa materia di gran lunga quello delle sentenze relative a qualsiasi altra materia penale. La giurisprudenza della Sezione speciale di Milano, che già nello scorso autunno era stata ironicamente proposta per il noto « premio di bontà » della notte di Natale, era oggi considerata in gran parte superata, quando non aberrante per la sua severità, dai giudici della seconda sezione attualmente investiti di questa materia a Roma: giudici che tra l'altro offrono a tutti gli imputati senza distinzione quella garanzia di giustizia e di uniformità nel trattamento dei casi analoghi che deriva dall'essere il supremo collegio competente su tutti i giudizi compiuti nel territorio dello Stato.

Non si intende dire, con questo, che larghe misure di clemenza non dovessero venire adottate in questo vitale momento di trapasso da un vecchio ordine a un nuovo. Quelle preannunciate in un primo tempo parvero a tutti insufficienti, sembrando essenziale rendere in libertà la più gran parte di coloro che, pur essendo rei di fatti meramente politici, non potevano tuttavia beneficiare, per il contenuto stesso della legge incriminatrice, dello spirito di giustizia della Suprema magistratura e soprattutto ridare la tranquillità a tanti esseri destinati altrimenti a vivere, a causa di errori ormai passati, sotto un incubo permanente per le proprie persone e per le proprie famiglie.

L'amnistia è un istituto tradizionale alla fine di ogni vicenda bellica, soprattutto per quei reati che nella guerra hanno trovato la loro origine e il loro clima. L'Italia ha inoltre bisogno di ritrovare la sua pace interna alla vigilia della creazione del nuovo stato, ha bisogno di una riconciliazione tra i suoi figli, i cui rapporti, dopo la guerra civile, sono stati ulteriormente avvelenati da una epurazione ispirata a criteri discutibili e attuata nei modi più impensati. Tuttavia non v'ha dubbio che, nel campo penale, sarebbe bastata una amnistia che abolisse il delitto di « atti rilevanti » e tutte le forme meno gravi di collaborazionismo, lasciando ad un largo indulto la commutazione delle pene più gravi (eliminando anche del tutto la pena di morte) e il condono di gran parte delle altre, e alla grazia individuale di perfezionare l'opera di adeguamento e di riduzione dei singoli casi a un criterio unitario. Ciò che decisamente si contesta è la bontà di un provvedimento che pone indiscriminatamente in circolazione autori di fatti gravissimi e colpevoli minori, senza alcun riferimento alle pene comminate dalla legge e neanche a quelle concretamente inflitte che pure sono quasi sempre espressione dell'oggettiva gravità del fatto e della pericolosità del reo, con una larghezza che non ha alcun precedente nella storia né del nostro né di altri paesi. E questo appena un anno dopo la liberazione del suolo nazionale dagli orrori del nazifascismo, mentre ancora tante piaghe sanguinano e non tutte le vittime di quegli orrori han potuto avere sepoltura; quando il fascismo non è ancora sparito né sgominato ed anzi nuovi errori e nuovi dolori sembrano fatti apposta per fornirgli nuovo alimento e nuove occasioni di attentare alla pace e alla sicurezza della Nazione.

Una indulgenza plenaria del tipo di quella attuata con l'odierna amnistia nel campo politico presuppone un ambiente che purtroppo non riusciamo a ravvisare in Italia allo stato attuale. Se gli animi delle vittime non sono maturi per il perdono e quelle dei fascisti non sono maturi per il pentimento (e tutti sappiamo che questo pentimento non c'è), in luogo di una pacificazione è facile prevedere un pericoloso inasprimento della latente tensione italiana. E i giornalisti nazifascisti, gli Appelius, gli Spampanato, gli Amicucci sono già qua tra noi, pronti a pescare nel torbido e ad attentare nuovamente alla patria in pericolo. L'apparato democratico è nuovamente pronto a ricevere i colpi maestri di questi nemici giurati della democrazia e l'animo di chi non sia abbastanza saldo nell'amore per la democrazia è pronto ad ogni delusione di fronte a una democrazia non saggia ed avveduta ma insipiente, non forte ma imbellè verso i suoi avversari.

Tutto questo senza parlare delle inevitabili ripercussioni internazionali. Non vogliamo soffermarci su questo aspetto del problema perché, così come ci ripugna l'accusare gli stranieri per fatti di cui è soltanto nostra la colpa, così ci ripugna invocare a ogni piè sospinto, nelle decisioni sui fatti di casa nostra, la possibile impressione che quei fatti produrranno sullo straniero. Ma non possiamo non ricordare, per la stessa tutela di tanti nostri

connazionali ingiustamente accusati, e in un momento in cui le nostre terre e le nostre persone sempre più appaiono mero oggetto e strumento della politica internazionale, che l'unica tesi, tanto in linea politica quanto in linea giuridica, opponibile alle richieste di consegna di nostri militari e di nostri civili pretesi autori di crimini di guerra in territori stranieri (le richieste jugoslave, sempre più pressanti, si sono recentemente estese a semplici soldati!) è quella secondo cui le leggi italiane e l'apparato dello Stato italiano offrono piena garanzia di una adeguata persecuzione e punizione dei criminali italiani di guerra nell'ambito interno. Il che è, astrattamente, vero; ma quale garanzia offrono più le nostre leggi se possono essere poste nel nulla con un atto arbitrario e improvviso dei governanti?

G. VASSALLI, *Incongruenze e ingiustizie*, in « Il lavoro nuovo » dell'11 luglio 1946, p. 1

In questo articolo ci proponiamo oggi, per quanto possa esser consentito in un breve articolo e limitatamente ad alcune disposizioni che meglio si prestano ad essere adottate ad esempio, di porre in evidenza le incongruenze e le ingiustizie a cui non poche norme del decreto danno luogo, sia per quanto concerne la disparità di trattamento tra autori di reati politici e autori di reati comuni, sia per quanto concerne le stesse distinzioni fatte (o meglio, come vedremo, tentate) tra categorie e categorie di collaborazionisti. Come è noto, per i reati comuni il decreto presidenziale del 22 giugno concede amnistia a quei soli reati per i quali la legge commina una pena pecuniaria ovvero una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni; e, tra gli stessi reati punibili con le pene anzidette, esclude tassativamente dal beneficio tutti i reati in materia di prostituzione, l'incesto e i delitti di corruzione di pubblico ufficiale. Quanto poi all'indulto (che nel decreto consiste nella commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo e dell'ergastolo nella reclusione per trent'anni, nel condono di 5 anni di pena detentiva e nel condono di tutte le pene pecuniarie) sono esclusi da ogni beneficio, anche parziale, non soltanto i reati di cui sopra, ma pure i reati di peculato, di concussione, di falso, di omicidio, di rapina, di estorsione, di sequestro di persona a fine di rapina o di estorsione, e di brigantaggio.

Omettiamo qui ogni rilievo circa la severità, probabilmente eccessiva in un momento economicamente drammatico come quello attuale, che si è voluta usare nei confronti della prostituzione, anche perché, essendo questo uno dei reati praticamente meno perseguiti, è spiegabile che il legislatore non abbia voluto avallare l'inattività della polizia; come pure ogni rilievo circa l'incesto, peccato orrendo ma delitto di quelli che meno interessano la società e di quelli che più sembrano fatti perché vi cada sopra pietoso il velo dell'oblio: l'averlo voluto degnare di un espresso ricordo, fra i tanti reati a cui si sarebbe potuto pensare, getta quasi una nota amena sui motivi, piuttosto misteriosi, a cui il decreto ha inteso ispirarsi! Ma quella che è meno facilmente spiegabile è la severità usata nei confronti dei pubblici ufficiali che, travolti nel vortice dell'inflazione provocata dalla guerra fascista, vittime di una degenerazione ambientale la cui causa in primo luogo risale a quei gerarchi fascisti verso cui il decreto si è mostrato tanto longanime ridotti spesso a una vita di umiliazioni senza nome, sgomenti per la fame delle loro mogli e dei loro figli, si sono lasciati

trascinare ad accettare un pezzo di pane dal privato che chiedeva loro anche soltanto di accelerare la formazione di un atto conforme ai loro doveri di ufficio.

Spietato è anche il trattamento usato alla rapina. La diretta discendenza di questo delitto dalla guerra non sembra giustificare che in questo momento, da parte di un provvedimento ispirato a criteri di tanta eccezionale larghezza, gli si neghi anche un solo giorno di condono.

Più grave ancora appare il trattamento usato ai delinquenti comuni se lo si confronti con il trattamento previsto per coloro che gli stessi reati abbiano commesso per fine politico: in particolare ai collaborazionisti. L'amnistia elargita a questi ultimi investe infatti non solamente i reati di aiuto al nemico e di intelligenza col nemico ma tutti quei reati comuni che siano stati commessi col fine di aiutare il nemico (art. 3): sì che, come è già stato rilevato su queste colonne, mentre escono in questi giorni di prigione quei collaborazionisti che, durante un rastrellamento di partigiani (finito magari con fucilazioni, deportazioni e altre tragedie analoghe) abbiano commesso una rapina o che, nell'assolvimento delle loro funzioni di spie e di traditori al servizio del nemico abbiano commesso fatti di peculato o di concussione, restano invece nelle stesse prigioni il partigiano che, dopo avere eroicamente combattuto contro l'invasore, è caduto in un delitto di cui aveva imparato le forme in una durissima guerra e il povero impiegato che, dopo avere saputo resistere alle lusinghe del governo repubblicano, si è lasciato travolgere nel gorgo dell'inflazione.

Ma torniamo ai collaborazionisti. Quello che è accaduto nei loro confronti non è molto edificante. Se si chiedesse al famoso «uomo della strada»: quale fu il tipo più spregevole ed odioso, il tipo più pericoloso e maggiormente meritevole di pena nel periodo dell'occupazione tedesca? La risposta non tarderebbe: fu certamente il delatore di patrioti, colui che consegnava, per mercede, per bassezza d'animo o per fanatismo, i suoi concittadini ai plotoni d'esecuzione, ai campi di sterminio e di eliminazione del nemico. Eppure è proprio questa dei delatori una delle categorie a cui il decreto di amnistia restituisce oggi la libertà e la quiete. È vero che tra le esclusioni stabilite dall'art. 3 del decreto si trova quella dei «delitti compiuti a scopo di lucro». Ma, a parte la difficoltà di prova (i delatori non erano soliti rilasciare ricevuta ai tedeschi!), questa esclusione potrà valere per i processi ancora da celebrare, dove il giudice si trova sin dall'inizio in presenza di un provvedimento che assegna così decisiva importanza al fine di lucro; ma non vale certo per i processi già conclusi (o attualmente devoluti al giudizio di mero diritto della Cassazione), dai cui atti il fine di lucro non risulta mai o quasi mai, perché ciò che il giudice fino a ieri era tenuto ad accertare non era già il fine di lucro, del tutto indifferente e irrilevante, ma il fine di favorire il nemico, unico decisivo per la sussistenza del reato.

Accanto ai delitti commessi a scopo di lucro, sono esclusi dal beneficio i reati fascisti «compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di dire-

zione civile e politica o di comando militare » o nei quali « siano stati commessi i fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio » (art. 3). Per questi medesimi fatti l'art. 9 esclude altresì la commutazione della pena di morte eventualmente inflitta, nella pena dell'ergastolo. Ora, anche queste esclusioni, che a prima vista possono sembrare ispirate a sani criteri di giustizia, in realtà non lo sono. Un giovane di diciotto o vent'anni, nato dopo la marcia su Roma e cresciuto nello « ardente clima del littorio », dopo l'8 settembre 1943, viene eccitato da una stampa e da una propaganda infami all'odio contro i partigiani, al « riscatto del tradimento compiuto verso l'alleato tedesco », e via dicendo; e si arruola in una brigata nera o in altra formazione armata neo-fascista. Durante un rastrellamento o durante una scorta a prigionieri spara e uccide un uomo, un patriota. Condannato a morte, non dovrebbe ottenere neanche la commutazione nell'ergastolo. Ma chi lo ha istigato, chi lo ha avvelenato, chi lo ha indotto al delitto, il giornalista, il propagandista, forse lo stesso suo mandante rimasto in ufficio durante il rastrellamento, sono già a spasso per le vie delle nostre città. È giustizia questa? o è « pacificazione? ».

E ancora: chi ha combattuto a viso aperto contro i patrioti e in combattimento ha ucciso è peggior delinquente di chi ne ha insidiato la vita con lo spionaggio e con le delazioni? Chi ha ucciso un uomo in guerra è peggior delinquente di chi ha fatto morire centinaia di uomini nei campi di Buchenwald e di Mauthausen? Eppure nella relazione del ministro guardasigilli al decreto si legge una giusta preoccupazione per « le giovani generazioni », alle quali « molto difficile diventava in periodo fascista distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina ». Il male è che la relazione dice una cosa, ma il decreto ne dice un'altra.

Non parliamo poi della distinzione tra sevizie « particolarmente efferate » e sevizie non particolarmente efferate; o tra funzioni « elevate » e non elevate. Verrebbe voglia di consigliare agli uffici del ministero di Grazia e Giustizia di allegare al decreto una tabella delle funzioni elevate o una... tariffa delle sevizie subite dai patrioti. Ma il compito resta invece affidato alla magistratura, la quale, premuta dalle incertezze e dalle esigenze più disparate, influenzata dalla visione dei veri autori morali dei crimini, che è stata obbligata a porre in libertà, ridotta a compiere apprezzamenti politici e tecnici inverosimili per un giudice, finirà col ritenere che ben poche sevizie siano state efferate e ben poche funzioni siano state elevate. Allora si solleveranno altre strida e si dirà che la magistratura ha « tradito » il governo nell'applicazione del decreto. Invece noi diciamo, alto e chiaro, che è piuttosto il Governo che non sa quello che si fa.

G. VASSALLI, *Come vien fatta una legge*, in « Il lavoro nuovo » del 13 luglio 1946, p. 1

Chi abbia letto i due articoli, con i quali denunciavamo le molteplici incongruenze ed ingiustizie del decreto presidenziale di amnistia del 11 giugno u.s., si sarà anche domandato a più riprese: « Ma come è possibile che dalle mani di persone tanto assennate e di così buona volontà come nessuno dubita che siano gli attuali ministri, o da quelle di funzionari particolarmente competenti, come dovrebbero essere quelli degli uffici legislativi dei vari Ministeri, siano potuti uscire provvedimenti che fanno scempio d'ogni buona regola politica, giuridica e, come vedremo, financo logica? ».

Sembra che in questi giorni nella stampa romana si svolgano vivaci quanto tardive polemiche intorno all'argomento della amnistia e pare che autorevoli giuristi abbiano rivelato d'essere stati richiesti d'un preventivo parere e d'aver poi visto come il parere stesso non fosse stato tenuto in nessun conto nel decreto. Non conosciamo il contenuto di queste polemiche e di questi chiarimenti, ma, se ci solleviamo dall'episodio della presente amnistia ad una considerazione del sistema con il quale si procede ordinariamente in Italia in materia di legislazione o decretazione che dir si voglia, la risposta a quegli interrogativi non appare certo difficile. Noi pensiamo cioè che siano state dimenticate, anche nel caso della recente amnistia, tre cose estremamente semplici, ma che purtroppo vengono dimenticate in Italia da tempo ormai immemorabile, e cioè: 1) che devono essere espressione della volontà della maggioranza del popolo, manifestata direttamente attraverso i suoi legittimi rappresentanti; 2) che le leggi in genere devono essere fatte da chi abbia precisa e lunga esperienza del modo come le leggi si traducono nella loro applicazione e sia tecnicamente competente a trovare la formulazione giuridica del principio che si vuole vedere attuato; 3) che nessun provvedimento è mai stato urgente da doversi sacrificare all'urgenza la precisazione del testo legislativo.

È inutile ricordar come tali regole elementari siano state calpestate dal fascismo, soprattutto in tema di legislazione speciale durante vent'anni. Il ricordo di quel deprecato regime e della rovina a cui ci ha portato dovrebbe bastare per rifuggire da tutto ciò che può anche solo avvicinarsi ai sistemi che gli erano propri. Ma che cosa sta invece succedendo nell'Italia libera da più di due anni a questa parte?

La particolare situazione in cui il paese versava ha reso impossibile, sino allo scorso mese, una manifestazione della genuina volontà popolare e

l'elezione di un corpo di legali rappresentanti del popolo. Il Governo si è così dovuto assumere fino ad oggi, permanentemente e funzionalmente, quel potere legislativo che un tempo gli competeva soltanto in via eccezionale. La situazione bellica e postbellica, poi, di vera emergenza, mentre da un lato ha reso assai spesso difficile la consultazione di corpi o di elementi tecnici competenti e qualificati, ha d'altro lato favorito l'uso continuo ed incessante da parte del Governo del potere legislativo transitoriamente devolutogli. Meno giustificabile appare invece la smania dell'urgenza con cui si è spesso proceduto, se si pensa che, in un gran numero di materie, questa urgenza si è risolta nella necessità di emanare ulteriori norme integrative e modificative e poi di completare altre lacune sfuggite anche in un secondo momento o di modificare le modificazioni e così via senza fine: sì che il motto del legislatore italiano, soprattutto in determinati campi nei quali una esemplificazione sarebbe quanto mai istruttiva, sembra diventato veramente quello secondo cui « fare e disfare è tutto un lavorare ».

Avviene così che i cittadini perdono ogni fiducia in una legislazione tanto caotica e convulsa, e così abbondante che il solo conoscerla è diventato ardua impresa anche per chi sia del mestiere; e che si ingeneri perfino il sospetto sulle fonti stesse e sui motivi di quella legislazione, la quale diviene così sempre più estranea al popolo del quale dovrebbe essere l'espressione e l'emanazione.

Non si contesta qui che le esigenze di uno Stato moderno, e in periodi di emergenza come quelli che attraversiamo, impongano che la elaborazione di infiniti provvedimenti minori, nelle materie più varie, sia curata dagli uffici governativi e dal Governo solo sia disposta e realizzata; il male sta nell'aver confuso con codesti provvedimenti minori (che numericamente costituiscono la grande maggioranza della produzione legislativa odierna) anche quelle decisioni di principio che in uno Stato democratico non possono che competere a tutto il popolo e che formano il fondamento e il presupposto di quei provvedimenti minori.

In concreto che cosa avviene? Gli uffici dei Ministeri preparano un provvedimento di amnistia o una legge penale sul brigantaggio o, domani, un decreto per la socializzazione di un determinato tipo di industrie con lo stesso spirito con cui preparerebbero il decreto con cui si modifica l'ambito di una circoscrizione giudiziaria o con cui si concede un contributo a un ente parastatale. Per essere più sicuro di avere meno critiche elaborate, e un po' anche per la fretta che gli è messa addosso, il funzionario del Ministero proponente fa arrivare il testo del provvedimento ai Gabinetti degli altri Ministri il giorno precedente o la mattina stessa del giorno in cui il provvedimento ha da essere discusso. I Ministri, che lasciano passare senza osservazioni il decreto sulla modifica della circoscrizione o sulla concessione del contributo, si fermano invece, come è logico, con particolare interesse su un provvedimento d'amnistia: e ognuno ha qualche suggerimento o qualche proposta personale da fare. Si cerca di conciliare alla meglio, come si può in una seduta del genere, i vari punti di vista e il

Sottosegretario alla Presidenza prende nota di tutto. Queste note passano all'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, incaricato di tradurre in un preciso dettato legislativo i disparati suggerimenti dei Ministri o di perfezionare tecnicamente la formula dal Consiglio approvata. E qui alcuni ottimi funzionari, guidati da un consigliere di Stato di rara competenza e intelligenza ma che naturalmente non può abbracciare con la sua mente l'intero scibile giuridico, apprestano in un'ora o due quel testo che avrebbe dovuto invece tornare, quantomeno, al Ministero proponente e che, soprattutto, avrebbe dovuto essere approvato dai rappresentanti del popolo e sottoposto al controllo di tecnici specializzati nella materia. Poi il provvedimento corre alla Corte dei Conti (se non esce subito son guai!), dove però resta molte volte, ai fini di un controllo che conta ben poco, a passare quei giorni che avrebbe passato meglio in altre mani; e dalla Corte dei Conti alla « Gazzetta Ufficiale », dove qualche giorno dopo il cittadino può leggere le cose più strabilianti e i ministri si accorgono di quel che la fretta e un assurdo sistema di lavoro hanno combinato.

I rimedi? I rimedi veri verranno tra un anno, quando avremmo finalmente una Camera (o due Camere) di rappresentanti del popolo, nelle quali si discuta a fondo sui disegni di legge e ai cui dibattiti partecipi tutta l'opinione pubblica del paese; e quando soprattutto avremmo una costituzione che ci garantisca la scomparsa di sistemi e di procedure costituzionali che purtroppo abbiamo ereditato in pieno dal passato regime. È soprattutto a questo che deve pensare la Costituente: e non sarebbe quindi né serio né utile gravare l'attività con compiti legislativi ordinari. Tuttavia pensiamo che su decisioni fondamentali per la vita del paese, anche ove queste decisioni debbano concretarsi in provvedimenti di immediata attuazione o di immediato rilievo, l'Assemblea Costituente, magari attraverso qualche sua commissione, potrebbe essere assai utilmente sentita; come pure pensiamo che un corpo consultivo di tecnici specializzati e responsabili non nuocerebbe a fianco del Governo nei prossimi mesi, in cui esso è chiamato anche ad assolvere — e da solo — la funzione legislativa e in materie essenziali; ma specialmente pensiamo che debba essere lo stesso Governo, attraverso i suoi componenti responsabili, a porre maggiore attenzione in ciò che fa, ricordando che la sua funzione sarebbe soltanto quella di eseguire e far eseguire le leggi volute dal popolo, cercando quindi di conoscere la reale volontà del popolo al di là dei generici voti di fiducia dati a questo o a quel partito, tenendo presente che fare le leggi, se è cosa difficile in una vasta assemblea, è ancora più difficile quando si è in poche persone non tutte competenti e abbandonando infine quel troppo comodo modo di pensare per cui a una legge sbagliata si pone poi rimedio con qualche decreto integrativo quando non con qualche circolare, nella quale, contro elementari principi di diritto e del resto con risultati del tutto vani, si raccomanda ai giudici o ai funzionari di applicare la legge in uno o in un altro modo.

La legge è una e, prima di emanarla, bisogna pensarci sopra.

G. VASSALLI, *L'amnistia*, in « Iniziativa socialista » del 3 agosto 1946, p. 3

L'amnistia, coi suoi primi immediati effetti ha suscitato, è inutile nascondarlo, una vera ondata di doloroso stupore, e in molti casi di irritazione, di esasperazione, o di sconforto, in quasi tutti gli antifascisti d'Italia, di qualunque ceto o classe. E i penosi e violenti episodi che si verificano in molti nostri paesi e città ne sono la prova.

Ha ragione il malcontento popolare, o risulta sproporzionato ed eccessivo? Questo è il quesito a cui ci proponiamo di rispondere.

Sulla opportunità di salutare l'avvento della Repubblica con un'amnistia, la quale si estendesse con la debita cautela anche a certi reati politici, non ci sembra sia il caso di discutere.

Ciò che decisamente si vuol contestare è la bontà di un provvedimento che pone indiscriminatamente in circolazione autori di fatti gravissimi e colpevoli minori, senza alcun riferimento alle pene comminate dalla legge e neanche a quelle concretamente inflitte che pure sono quasi sempre espressione dell'oggettiva gravità del fatto e della pericolosità del reo, con una larghezza che non ha alcun precedente nella storia né del nostro né di altri paesi.

Una indulgenza plenaria del tipo di quella attuata con l'odierna amnistia nel campo politico presuppone un ambiente che purtroppo non riusciamo a ravvisare in Italia allo stato attuale. Se gli animi delle vittime non sono maturi per il perdono e quelli dei fascisti non sono maturi per il pentimento (e tutti sappiamo che questo pentimento non c'è), in luogo di una pacificazione è facile prevedere un pericoloso inasprimento della latente tensione italiana. E i giornalisti nazifascisti, gli Appelius, gli Spampanato, gli Amicucci sono già qua tra noi, pronti a pescare nel torbido e ad attentare nuovamente alla patria in pericolo. L'apparato democratico è nuovamente pronto a ricevere i colpi maestri di questi nemici giurati della democrazia e l'animo di chi non sia abbastanza saldo nell'amore per la democrazia è pronto ad ogni delusione di fronte a una democrazia non saggia ed avveduta ma insipiente, non forte ma imbellè verso i suoi avversari.

Oltre alle considerazioni politiche di cui sopra, vanno messe in evidenza talune (le più gravi!) incongruenze e ingiustizie a cui non poche norme del decreto danno luogo.

Quello che si è disposto nei confronti dei collaborazionisti non è molto edificante. Se si chiedesse al famoso « uomo della strada »: quale fu il tipo

più spregevole ed odioso, il tipo più pericoloso e maggiormente meritevole di pena nel periodo dell'occupazione tedesca? la risposta non tarderebbe: fu certamente il delatore di patrioti, colui che consegnava, per mercede, per bassezza d'animo o per fanatismo, i suoi concittadini ai plotoni d'esecuzione, ai campi di sterminio e di eliminazione del nemico. Eppure è proprio questa dei delatori una delle categorie a cui il decreto di amnistia restituisce oggi la libertà e la quiete.

Accanto ai delitti commessi a scopo di lucro, sono esclusi dal beneficio i reati fascisti « compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare » o nei quali « siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio » (art. 3). Per questi medesimi fatti l'art. 9 esclude altresì la commutazione della pena di morte eventualmente inflitta, nella pena dell'ergastolo. Ora, anche queste esclusioni, che a prima vista possono sembrare ispirate a sani criteri di giustizia, in realtà non lo sono. Un giovane di diciotto o vent'anni, nato dopo la marcia su Roma e cresciuto nello « ardente clima del littorio », dopo l'8 settembre 1943 viene eccitato da una stampa e da una propaganda infami all'odio contro i partigiani, al « riscatto del tradimento compiuto verso l'alleato tedesco » e via dicendo; e si arruola in una brigata nera o in altra formazione armata neo-fascista. Durante un rastrellamento spara e uccide un uomo, un patriota. Condannato a morte, non dovrebbe ottenere neanche la commutazione nell'ergastolo. Ma chi lo ha istigato, chi lo ha avvelenato, chi lo ha indotto al delitto, il giornalista, il propagandista, forse lo stesso suo mandante rimasto in ufficio durante il rastrellamento, sono già a spasso per le vie delle nostre città. È giustizia questa? o è « pacificazione »?

Non parliamo poi della distinzione tra sevizie « particolarmente efferate » e sevizie non particolarmente efferate; o tra funzioni « elevate » e funzioni non elevate. Verrebbe voglia di consigliare agli uffici del ministero di Grazia e Giustizia di allegare al decreto una tabella delle funzioni elevate o una... tariffa delle sevizie subite dai patrioti. Ma il compito resta invece affidato alla magistratura, la quale, premuta dalle incertezze e dalle esigenze più disparate, influenzata dalla visione dei veri autori morali dei crimini, che è stata obbligata a porre in libertà, ridotta a compiere apprezzamenti politici e tecnici inverosimili per un giudice, finirà col ritenere che ben poche sevizie siano state efferate e poche funzioni siano state elevate. Allora si solleveranno altre strida e si dirà e già si va dicendo che la magistratura « tradisce » il governo nell'applicazione del decreto. Invece noi diciamo, alto e chiaro, che è piuttosto il Governo che non sa quello che si fa.

G. VASSALLI, *Il processo di Norimberga*, in « Iniziativa socialista », I (16-30 novembre 1946), 1, p. 18 e ss.

Il vento autunnale ha ormai disperso le ceneri degli 11 condannati a morte di Norimberga e già le pesanti porte del carcere di Spandau in Berlino stanno per richiudersi, per lunghi anni o per sempre, dietro le spalle dei principali capi nazisti superstiti. Le impressioni di carattere immediato variamente suscitate dal processo e dal suo epilogo recente si vanno allontanando e sta per esaurirsi — almeno è sperabile — la campagna quasi scandalistica con cui tanta parte della stampa, in ogni paese del mondo, ha dato in pasto agli interessi meno nobili di un pubblico incolto i macabri e gli insignificanti particolari di uno dei più grandi eventi della storia umana. Alla curiosità per la sorte degli uomini, che hanno pagato con la vita o con la libertà il loro tributo al progresso dell'umanità e alla sua uscita dallo stato barbarico in cui ha dato prova d'esser ripiombata nel corso dell'ultima guerra, subentra nuovamente, come nei giorni che precedettero l'inizio del grande processo, l'interesse per il significato essenziale del giudizio, per il suo fondamento giuridico, per la legittimità delle condanne inflitte e di quelle che saranno per essere inflitte ai criminali di guerra minori, contro i quali pende procedimento penale in tanti paesi dell'Europa e dell'Asia.

L'opinione pubblica italiana, purtroppo, fuorviata forse dai facili appigli che la stampa neofascista ha potuto trovare in alcune incongruenze della situazione processuale e dell'intera situazione internazionale odierna, nonché dagli eccessi di tutti coloro che son più facili a vedere « la pagliuzza ch'è nell'occhio del fratello che non il trave ch'è nel proprio », ha reagito in maniera troppo spesso scettica e sfiduciata ai risultati ed anzi a tutta l'impostazione del processo. Anzi qualche improvvisato giurista è arrivato a sostenere, su quotidiani molto diffusi, che il processo di Norimberga urta contro i canoni della sapienza giuridica o contro i principi fondamentali del diritto ed è andato ad appellarsi nientemeno che alle tradizioni italiane in materia di diritto penale, identificate così con le più mortificanti applicazioni del positivismo giuridico; quasi che le più splendide tradizioni italiane in questo campo non si compendiassero, da un lato, nella dottrina del diritto naturale di Francesco Carrara e, dall'altro, nei principi della difesa sociale della responsabilità legale elaborati dalla scuola positiva.

Nonostante tutte le riserve che è lecito avanzare su alcuni particolari, la legittimità del giudizio di Norimberga non è contestabile per quanto concerne il diritto sostanziale in esso applicato; e non può non riconoscersi

che esso non solamente rappresenta, nel complesso come nei particolari, una delle costruzioni giuridiche più degne di serie attenzioni da parte di ogni studioso, ma sta a simboleggiare la rivolta dello spirito umano contro l'insufficienza del formalismo giuridico, il riscatto dell'uomo dalle degenerazioni e dai delitti dello Stato, la riaffermazione dei valori umani del diritto, la riduzione del diritto stesso alla sua vera funzione di strumento di progresso e di bene per l'intero genere umano.

Per rendersi esattamente conto del fondamento giuridico del processo di Norimberga, da un lato, e, dall'altro, del grado di fondatezza delle critiche che su di esso sono state affacciate, occorre, a nostro sommo avviso, distinguere tra il diritto sostanziale applicato e le forme della sua applicazione, ossia tra l'aspetto giuridico materiale e l'aspetto giuridico processuale dell'intero processo: per essere più precisi, occorre considerare da un lato i problemi attinenti al precetto penale violato dagli autori dei crimini in questione e dall'altro i problemi attinenti alla sanzione applicabile, alla giurisdizione chiamata ad applicarla, ai modi e alle forme del giudizio. Si rischia altrimenti di perpetuare un equivoco che già ha troppo pesato in tutta questa materia.

Come è noto, i delitti portati al giudizio del « Tribunale militare internazionale » di Berlino, sedente per il suo primo processo a Norimberga — così come i delitti che saranno ulteriormente portati dinanzi a detto Tribunale, riconosciuto competente, dalla Convenzione di Londra dell'8 agosto 1945, per i c.d. « maggiori criminali di guerra » (quelli i cui delitti non sono suscettibili di una particolare localizzazione geografica) — sono stati suddivisi, dallo Statuto annesso alla suddetta Convenzione, nelle quattro grandi categorie del « complotto o cospirazione » (capo primo dell'atto di accusa), dei « crimini contro la pace » (capo secondo), dei « crimini di guerra » (capo terzo) e dei « crimini contro l'umanità » (capo quarto). In categorie analoghe — soprattutto per quanto concerne gli ultimi due gruppi di delitti — possono essere raggruppati anche tutti i reati portati o da portare al giudizio di quelle varie Corti alleate, nazionali o d'occupazione, che a norma dell'art. 6 della citata Convenzione di Londra possono tenere liberamente i loro giudizi contro autori di crimini di guerra e di altri delitti contro l'umanità, senza che a tale potere sia recato alcun pregiudizio o limitazione da quanto dispone la Convenzione medesima.

Di che cosa esattamente si tratta?

Sotto il titolo di crimini contro la pace sono stati portati a giudizio e condannati la progettazione, la preparazione, l'inizio e lo scatenamento di guerre d'aggressione e di guerre in violazione di trattati internazionali, di convenzioni o di assicurazioni internazionali, nonché la partecipazione a un piano comune o complotto per il compimento di uno degli atti sopraindicati. Sotto il titolo di crimini di guerra, e cioè di violazioni degli usi e delle leggi della guerra, vanno invece, tra l'altro, l'assassinio, il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati o per altri scopi della popolazione civile

del e nel territorio occupato, l'assassinio ed il maltrattamento di prigionieri di guerra o di persone in alto mare, l'uccisione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione senza scopo di città, paesi e villaggi, le devastazioni in genere non giustificate da necessità belliche. Sotto quello di crimini contro l'umanità vanno gli eccidi, gli stermini e le stragi, le riduzioni in schiavitù, le deportazioni e gli altri atti inumani commessi contro popolazioni civili, « durante la guerra o all'infuori della guerra », nonché le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, costituiscano questi atti o meno — come dice l'art. 6 dello Statuto di Londra — una violazione della legge interna del paese dove furono commessi. Il complotto o cospirazione, infine, si riferisce a tutti gli atti di progettazione e preparazione dei crimini suddetti.

Una esemplificazione dei fatti così incriminati può parere superflua. Ricordiamo tuttavia che l'atto di accusa di Norimberga elenca, in una apposita appendice dedicata ai crimini contro la pace, ben 26 distinte violazioni di trattati e convenzioni di pace e di non aggressione dalla Germania firmati, tra le quali figurano naturalmente in primo luogo le aggressioni alla Polonia, alla Danimarca, alla Norvegia, al Belgio, all'Olanda, al Lussemburgo, alla Jugoslavia e alla Grecia; e che, sotto il titolo del complotto contro la pace e per commettere crimini contro l'umanità, figurano, tanto nell'atto d'accusa quanto nella sentenza, l'acquisto e il consolidamento, da parte del partito nazista, del controllo politico ed economico totalitario sulla Germania, mediante organizzazione di squadre d'assalto e di polizie segrete, mediante l'instaurazione del terrorismo all'interno, l'imprigionamento, la tortura e lo sterminio degli avversari politici, la persecuzione razziale e quella religiosa, la propaganda di ideologie delittuose e mediante la pianificazione e la mobilitazione di tutte le forze economiche verso la guerra d'aggressione; nonché l'utilizzazione del controllo così acquistato all'interno per fini aggressivi verso l'esterno, con il riarmo in dispregio dei trattati, la subdola politica internazionale, l'invasione dell'Austria e della Cecoslovacchia e infine tutti gli atti di diretta preparazione delle aggressioni successive e della guerra mondiale.

Per quanto concerne i crimini di guerra, bisogna dire che neppure i resoconti giornalistici sono riusciti a dare una pallida idea di ciò che è uscito dalle carte del processo di Norimberga e dalle bocche dei testimoni. Milioni di persone appartenenti alla popolazione civile dei territori occupati furono massacrate in seguito a lente, feroci torture, o asfissiate, annegate, arse vive, gassate, immerse nell'acqua gelata, sbranate dai cani, rose vive dai topi, fucilate, impiccate, fatte morire di fame. La esistenza di camere di tortura caratterizzate dall'uso di correnti elettriche ad alta tensione è risultata provata, a tacer d'altro, per quasi tutte le città francesi. Sugli internati nei campi di concentramento tedeschi vennero compiuti ogni sorta di esperimenti pseudoscientifici, quali sterilizzazioni e castrazioni, iniezioni di benzina nelle vene per studiare il processo di indurimento delle arterie, vivisezione di donne durante la gravidanza, cotture parziali,

recisione di muscoli, operazioni sulle ossa, ecc. La mortalità per esaurimento negli stessi campi raggiunse cifre vertiginose. 22.761 deportati morirono a Buchenwald tra il 1° gennaio 1943 e il 15 aprile 1945. 11.560 in soli tre mesi del 1945 a Dachau. Di 228.000 francesi deportati per motivi politici o razziali risultano sopravvissuti meno di 28.000. Nel solo stato del Lussemburgo furono fucilate o altrimenti assassinate dai tedeschi 2000 persone.

Orrori senza nome

Ma più impressionanti sono i massacri commessi nei territori orientali. Incalcolabile è il numero dei villaggi incendiati o rasi al suolo con tutta la popolazione. Un milione e mezzo di persone furono massacrate nel campo di Maidanek e circa quattro milioni di persone furono sterminate in quello di Auschwitz: tra queste, cittadini russi, americani, inglesi, cecoslovacchi, francesi e altri. 700 mila russi furono sterminati nella sola città di Leopoli: oltre 133 mila ebrei torturati e fucilati dal 7 settembre 1941 al 6 luglio 1943 nel ghetto della stessa città. 200 mila pacifici cittadini furono sterminati con i metodi più atroci (fatti a pezzi o lasciati congelare) a suono di orchestra nel campo di Ganov (Leopoli). 300 mila cittadini sovietici furono uccisi dai tedeschi nella sola Lituania, 577 mila, quasi tutti in seguito a torture, in Lettonia. 135 mila persone furono fatte saltare per aria a Smolensk, più di 152 mila fucilate nella sola regione di Leningrado. A Babii Yar, presso Kiev, più di 100 mila e nella stessa Kiev 195 mila. Più di un milione di persone furono torturate ed uccise nella regione di Rovno. A Odessa 200 mila, a Kharkov, come a Kiev, 195.000, la gran parte direttamente uccise mediante tortura. A Stalingrado (50 mila fucilati), i russi trovarono, dopo la liberazione della città, 1000 corpi orrendamente mutilati con tracce di atroci sevizie: 139 cadaveri di donne erano legati in tutte le guise, la più gran parte coi seni, le orecchie e le dita tagliati. Innumerevoli cadaveri di persone arse vive o uccise previo strappamento degli occhi e taglio del naso e delle orecchie, furono trovati dopo la liberazione nella regione di Smolensk, segnatamente nel distretto di Duminichi e nella città di Kozelsk. Centinaia di migliaia di bambini furono massacrati in Polonia e nella Russia Bianca o da soli o sotto gli occhi dei genitori, a colpi di baionetta o nelle camere a gas, o mediante epidemie, o col veleno, o per fame.

Questo non è che un cenno esemplificativo di alcuni terrori commessi sulle popolazioni civili (primo tipo di crimini di guerra). Restano tutti gli altri capi pure relativi ai crimini di guerra, dalle deportazioni in massa alle uccisioni di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra, dai massacri di ostaggi alle distruzioni non giustificate da alcuna necessità bellica. È però opportuno conoscere che sono state imputate ai capi nazisti anche violazioni minori, come l'esazione di penalità collettive, la coscrizione di civili per il lavoro, la richiesta di giuramento di fedeltà ai cittadini dei paesi occupati, l'annessione durante la guerra di territori occupati.

Nel campo dei delitti contro l'umanità in senso stretto sono state invece annoverate tutte le persecuzioni politiche, religiose razziali — In

Germania è fuori — dal 1933 in poi: dall'incendio di tutte le sinagoghe tedesche e dal massacro degli ebrei a Dudno in Ucraina (ottobre 1942), rievocato tra il raccapriccio e la commozione degli astanti, dalla parola del vice-accusatore americano Robert Storey nel gennaio di quest'anno a Norimberga, all'incendio del ghetto di Leopoli e allo spianamento di quello di Varsavia, di cui tutto il mondo ha potuto leggere recentemente la cinica descrizione ad opera di uno dei suoi autori. Nel complesso la cifra degli ebrei massacrati dai nazisti fluttua ancora incerta tra i 7 e i 10 milioni. Ma più interessante ancora può essere il sapere che tra i delitti contro l'umanità in senso stretto, elencati nell'atto d'accusa e nella sentenza di Norimberga, si trovano i « bagni di sangue » nazisti del 1934, l'eccidio di tutti i malati di mente compiuto nei manicomi tedeschi durante i primi anni della guerra, l'uccisione di Dollfuss, quella di Breitscheid e quella di Thaelmann.

Sulla necessità politica e morale di pronunciare condanna contro questo imponente complesso di orrori, consente la coscienza di tutto il mondo civile. A coloro che scetticamente rilevano come codesta punizione, non potendo avere luogo se non a vittoria ottenuta, null'altro appare se non l'atto del più forte e rischia così di costituire un incitamento a decuplicare gli sforzi dello odierno vinto per la vittoria futura e cioè a centuplicare in avvenire gli orrori questa volta commessi, può agevolmente risponderci (a parte la difficoltà di immaginare orrori maggiori) che questo è, in certo senso, il dramma di tutta la lotta contro il delitto. Non v'è dubbio che la punizione del reo non basta né potrà mai bastare a risolvere il problema della criminalità, contro la quale è necessario il concorso più operoso di tutti i mezzi preventivi possibili; ma questo non significa che la società umana possa rinunciare a soddisfare l'esigenza retributiva e quella intimidativa, alla stessa guisa come lo Stato, allorquando adotta misure di sicurezza contro i rei imputabili pericolosi, non rinuncia tuttavia ad irrogar loro la pena.

« Le colpe — ha detto il capo-accusatore americano Robert Jackson nell'aula di Norimberga — che noi siamo chiamati a condannare e a punire sono state così freddamente premeditate, e nella loro diabolicità hanno causato tali devastazioni, che la civiltà non può tollerare che vengano ignorate, poiché la civiltà medesima non potrebbe sopravvivere qualora esse fossero ripetute. Ciò che costituisce l'importanza di questo processo è il fatto che questi prigionieri rappresentavano funeste influenze, che avveleneranno il mondo per molto tempo ancora dopo che i loro corpi saranno tornati alla terra. La civiltà non può venire a compromessi con queste forze sociali ». Comunque — saremmo tentati di aggiungere — da millenni esiste e si ripete il delitto, ma non per questo la società ha mai rinunciato a punire. Echeggiano ancora, a questo proposito, le parole pronunciate da Churchill alla Camera dei Comuni l'8 settembre 1942: « Coloro che sono colpevoli di crimini nazisti staranno davanti ai tribunali in ogni paese dove le loro atrocità furono commesse, affinché un indelebile monito sia dato alle età future e le generazioni avvenire possano dire: così periranno tutti coloro che ciò faranno ancora ».

Ma quali sono le norme giuridiche sulla cui base e alla cui stregua è stata effettuata e va ulteriormente effettuata la punizione di questi delitti?

Una tendenza di ispirazione accentuatamente cattolica, assai diffusa in Italia tra autorevoli scrittori di diritto e alla quale anche chi scrive ebbe, in un momento di meno maturata riflessione, ad esprimere la sua adesione⁽¹⁶⁹⁾ — una tendenza del resto che ha a suo favore il peso di considerevoli argomenti testuali, dal richiamo ai principii di umanità contenuto nei preamboli di tutte le convenzioni internazionali sulla guerra al costante riferimento che ai « diritti umani » e alle « leggi umane » fa lo stesso atto d'accusa di Norimberga — ritiene che le norme violate dagli autori di crimini di guerra e in genere di crimini contro l'umanità (ivi compresi i delitti di persecuzione politica, religiosa e razziale) siano norme di « diritto umano ». Esisterebbe cioè un vero e proprio ordinamento giuridico umano, di carattere positivo, avente una validità obiettiva che trascende, in virtù del suo carattere universale, qualunque ordinamento giuridico interno e la volontà di qualsivoglia legislatore e si sovrappone, anzi qualche volta sinanco si contrappone, allo stesso diritto internazionale; un ordinamento cioè che vale per l'uomo in quanto tale, anche se non qualificato dall'appartenenza a uno Stato, e che pone per ogni uomo l'obbligo di trattare ogni suo simile come pretende di essere trattato egli stesso. Le norme che, tra tutte quelle riconducibili a detto principio, garantiscono il « minimum » necessario per ogni convivenza tra uomini, quelle cioè senza la cui osservanza l'umanità cadrebbe nello stato di anarchia ferina, costituirebbero il diritto (positivo) penale umano.

Diritto umano o diritto del più forte?

Tutti i formidabili problemi posti dal nostro tema sarebbero evidentemente risolti, quasi per un tocco di magia, se fosse possibile aderire ad una costruzione siffatta: dall'incriminazione di quei fatti di oppressione politica religiosa o razziale, per i quali nessuna precisa norma positiva sinora soccorre neanche nel diritto internazionale, alla incriminabilità della attività legislativa e di governo, dalla punizione dei capi di Stato e dei governanti alla esclusione dell'ordine del superiore come causa legittimante l'azione, dalla individuazione della titolarità del potere di punire nella intera comunità umana alla ammissibilità di giudizi penali da parte di qualsiasi tribunale o di qualsiasi paese, senza la necessità di procedure di estradizione e di convenzioni relative alla giurisdizione. Ma la concezione del diritto positivo umano non può essere accolta, oltre che per una serie di considerazioni critiche di natura strettamente giuridica, per la sua grave incertezza e quindi per la sua pericolosità. Ispirata a principii di superiore giustizia e di alta moralità, essa finisce tuttavia, quando si voglia considerare il diritto umano come un diritto positivo, per condurre all'ingiustizia e

(169) Nella rivista « Idea », Roma, ottobre 1945.

all'arbitrio. Da un punto di vista umano, come gli stessi autori ricordati riconoscono, qualunque uccisione di partigiani da parte degli occupanti, tutte le rappresaglie senza distinzioni e anche la semplice cattura di ostaggi costituiscono dei delitti, ma chi (all'infuori dei casi di tradimento e di aiuto al nemico, che sono tutt'altra cosa) saprebbe legittimamente condannarne gli autori, una volta che il diritto internazionale riconosce alle autorità militari occupanti il potere di condannare a morte sabotatori o partigiani non inquadrati in reparti in conformità di quanto prescrivono le convenzioni internazionali, ed, entro certi limiti, il potere di rappresaglia? E poi, chi può dare un metro comune (all'infuori della fede religiosa e della morale, le quali non rappresentano regole di diritto comune) a codesto diritto umano? Anche il catechismo nazista avrebbe dovuto soppiantare — secondo dichiarazioni di Bornmann e di Rosenberg — la fede cristiana e una morale tedesca avrebbe dovuto prendere il posto della morale « tout court ». Tutto ciò può far sorridere sino a che resta nel campo delle valutazioni pregiudiziali od extragiuridiche, ma comincia a divenire più serio quando alla « morale » e ai « principii della umanità » voglia assegnarsi, di per sé stessi, un valore positivo.

Né, per converso, l'appello ai principii dell'umanità è bastevole alla punizione dei delitti in questione, soggetto com'è al metro mutevole proprio di tutte le valutazioni del genere. I magistrati tedeschi dell'altro dopoguerra, chiamati dal trattato di Versailles a giudicare sui propri connazionali rei di crimini di guerra, ci hanno già dato numerosi esempi di ciò che possa essere una interpretazione di codesti principii: ciò che è inumano nei confronti di un terzo — essi dissero — può essere al tempo stesso umano verso sé medesimi. Il comandante troppo umano in guerra è inumano verso i suoi soldati, in quanto ne pregiudica il successo e ne espone a maggior repentaglio le vite!

Così come quella del diritto umano, di cui rappresenta in un certo senso gli antipodi ma con la quale finisce praticamente per convergere quanto ad indeterminatezza dei precetti penali, non può essere accolta la concezione secondo cui le norme che si applicano negli odierni processi criminali altro non sono che una legge, naturalmente retroattiva, del vincitore; in una parola, l'applicazione del diritto del più forte: di un diritto magari intrinsecamente giusto, conforme alla morale e all'umana ragione, ma che trova la sua positività soltanto in virtù della vittoria.

Anche questo modo di vedere, che purtroppo ha preso piede in Italia dove scetticismo e macchiavellismo prevalgono o per temperamento o per stupido vezzo, può giovare di importanti argomenti testuali, dalle convenzioni d'armistizio e dai trattati di pace stipulati dalle Nazioni Unite con le ex-potenze dell'Asse, contenenti l'imposizione dell'obbligo di consegnare i criminali di guerra secondo determinati elenchi esibiti dal vincitore, all'applicazione, quale di fatto ha luogo nei processi in questione, del diritto dello Stato occupante, inglese, americano o russo che sia. La stessa fatale impunità dei bombardamenti di Hiroshima e di Nagasaki, che il ministro

Attlee ebbe implicitamente a riconoscere, in un discorso dello scorso anno, come violazioni dei principii di umanità, nonché quella dei crimini molte volte commessi dai militari di paesi che hanno vinto la guerra: in una parola, la totale mancanza di ogni reciprocità tra vincitori e vinti sembrano costituire una riprova dell'esattezza della concezione del diritto del vincitore.

Tuttavia anche questa tesi che, se accolta segnerebbe il trionfo delle concezioni giuridiche naziste e delle follie hitleriane proprio nella città già consacrata ai fasti del partito nazista, va nettamente respinta. Nulla è di essa più contrario ed estraneo alla mentalità dei giudici di Norimberga, dove l'accusatore britannico Shawcross iniziò l'enumerazione delle leggi internazionali violate dallo Stato hitleriano con queste parole: « Hitler disse: "Nel fare una guerra non è il diritto quello che conta, ma la vittoria — La ragione è sempre del più forte". E precisamente perché noi crediamo che la vittoria non crea il diritto, che la forza non significa necessariamente giustizia, che una pace duratura e l'imperio della legge internazionale non possano essere raggiunti soltanto con la forza bruta, che la Nazione britannica prende oggi parte a questo processo ». La vittoria non segna dunque in alcun caso la nascita del diritto penale positivo applicabile ai rei, ma unicamente toglie un impedimento di fatto all'applicazione di un diritto preesistente. « Se questo diritto che applichiamo — ha detto a sua volta l'accusatore Jackson — viene per la prima volta applicato nei riguardi degli oppressori germanici e deve servire a qualche cosa di utile, è bene specificare che in ultima analisi questo diritto e questa legge devono sancire la condanna della guerra d'aggressione da parte di qualunque Nazione, comprese quelle che sono rappresentate nel Tribunale internazionale in veste di giudice ».

Il ripudio del criterio della legge retroattiva o del diritto nuovo è stato del resto costante, durante tutto il corso della guerra, non solo da parte degli uomini di Stato americani e britannici, ma anche dei giuristi sovietici, assai meno teneri per il principio « nullum crimen sine praevia lege poenali ». Né si può dimenticare che, anche in linea di fatto, la vittoria militare non sempre è stata il presupposto della punizione di criminali di guerra: a Charkov, ancora in piena guerra, all'indomani della liberazione furono processati ed impiccati alcuni ufficiali tedeschi rei di orrori, non consentiti dalle leggi della guerra, perpetrati contro la popolazione civile russa: i russi non erano in quel momento vincitori, erano casomai soltanto i più forti, ma lo erano in quello stesso senso in cui il gendarme è più forte dell'assassino arrestato, in cui il giudice è più forte dell'imputato tradotto in giudizio.

Il diritto nazionale del reo

Anche nel diritto penale comune avviene che dei rei vengano condannati da giudici che, come uomini, non sono immuni da peccato e potrebbero esser processati essi stessi, così come avviene che molti delinquenti riescano a sfuggire alla pena; ma ciò non significa che un reato non sia stato

commesso, che non si giudichi malgrado tutto secondo una legge positiva preesistente al fatto o che la punizione sia rimessa all'arbitrio e alla forza.

Escluso che la punizione dei criminali di guerra avvenga sempre e necessariamente mediante applicazione di una legge nuova, di una legge « ad hoc » o « ex post facto », non bisogna tuttavia cadere nell'errore di ritenere che essa possa sempre avvenire sulla base dello stesso diritto penale nazionale del reo. Secondo questa ottimistica concezione, non dovrebbe essere concepibile l'esistenza di ordinamenti giuridici che giungano al punto di rinnegare quelle norme di civiltà e di umanità che per il loro contenuto formano necessariamente uno « *jus commune omnium gentium* ». Per quanto in particolar modo attiene ai crimini di guerra, è noto che in tutte le legislazioni statali contemporanee esistono norme sul comportamento in guerra e nei territori nemici occupati, norme di cui è nota la rigorosa obbligazione da parte dei Tribunali di alcune nazioni nei confronti dei propri militari, norme che sono presenti anche nelle leggi dei paesi già appartenenti all'« asse » europeo, dalla Germania all'Italia, il cui codice penale militare di guerra, per questa parte, è anzi additato da altre nazioni come esempio del perfetto adempimento mediante legge interna di un obbligo nascente da convenzioni internazionali dello Stato firmante. E in quei paesi che una simile legislazione speciale non hanno, il crimine di guerra viene ritenuto un reato comune, in quanto si pone al di fuori delle regole della guerra e non può giovare di alcuna giustificazione. Ma la realtà è che, sullo stesso terreno della norma sostanziale violata, il diritto interno dello Stato vinto, se non sia un diritto nuovo (non importa se rivoluzionario o se soltanto restauratore dell'ordinamento più antico), non sempre offre un sussidio adeguato. Esso non regge per i delitti contro la pace e per i delitti di oppressione politica religiosa o razziale, tipicamente comandati dallo Stato o comunque conforme alle sue direttive, e non vale per nessun reato, compresi i crimini di guerra, da chiunque commesso, quando una legge o altro atto normativo dello Stato ne abbia imposto — come spesso è avvenuto — la commissione.

È noto come numerosi bandi dei comandanti germanici, nonché istruzioni, ordinanze, regolamenti e altri atti consimili delle autorità tedesche abbiano comandato le atrocità più orrende durante tutto il corso della guerra. Ma, anche al di fuori di tali atti, la necessità di guerra del popolo tedesco, secondo le prescrizioni delle supreme autorità naziste, veniva interpretata in modo da sovrapporsi, con valore positivo innegabile, a qualunque legge tedesca preesistente. Stando al diritto penale interno dello Stato nazionale del reo vigente al momento in cui il reato fu commesso, quando anche non mancasse la stessa norma incriminatrice, mancherebbe pur sempre l'antigiuridicità dell'azione incriminata. E il c.d. « diritto interno necessario », cioè quel diritto statuale che è possibile ricostruire in relazione alla sua conformità alle norme del diritto internazionale o del diritto umano, è un diritto soltanto ipotetico, una cui applicazione sarebbe in realtà applicazione di un diritto nuovo, di un diritto retroattivo.

Il diritto internazionale

Esclusa, come fondamento essenziale e preminente della punizione, la legge penale nazionale del reo, esclusi necessariamente — perché non superiori di per sé stessi alla legge penale nazionale suddetta — anche gli altri ordinamenti giuridici statuali contro i quali l'azione incriminata può essersi posta (diritto interno dello Stato ex occupato, diritto interno dello Stato occupante, diritto interno dello Stato offeso dal delitto, diritto interno di un terzo Stato, anche neutrale, come per es. quello dove il criminale si trovi), non resterebbe da ricercare il precetto penale violato se non nelle norme del diritto internazionale. Ed è noto come a quest'ultimo costantemente si richiama tutti gli atti del processo di Norimberga e di tutti gli altri processi contro criminali di guerra, gli scarsi testi legislativi sinora esistenti in materia, tutti o quasi gli scrittori di origine o di formazione anglosassone. Ma, mentre la mentalità giuridica anglosassone, non perfettamente formata, in genere, ad intendere la distinzione tra la responsabilità della persona giuridica e le responsabilità degli individui che la rappresentano, non incontra alcun ostacolo a concepire una responsabilità individuale nell'ordine internazionale, per la dottrina giuridica di altre nazioni, ivi comprese la tedesca e l'italiana, è pressoché inconcepibile parlare del diritto internazionale come un diritto che si rivolga a soggetti giuridici che non siano gli Stati. E in effetti il diritto internazionale bellico non contiene vere e proprie norme penali, non descrive i reati, non prevede altre pene se non le sanzioni concernenti gli Stati.

Qual è allora la norma giuridica positiva preesistente al delitto e dal delitto individuale violata?

A noi sembra che la corretta soluzione dell'intero problema si trovi facendo in pari tempo ricorso a tutti gli ordinamenti e a tutti i principii testé passati in rassegna, purché ciò avvenga ponendo decisamente alla base dell'intera situazione il diritto internazionale.

È su di esso e soltanto su di esso che si fonda in ultima analisi la responsabilità degli autori dei delitti in questione. È esso soltanto che, scaturendo da un impegno assunto dallo Stato a cui il reo appartiene, impegno non mai sciolto da ambo le parti contraenti e dallo Stato stesso violato, costituisce l'unico ordinamento giuridico positivo superiormente ordinato a quelli statali. È nel suo ambito ed in piena conformità ad esso che potettero essere lanciati, durante tutto il corso dell'ultima guerra, appelli ed avvertimenti ai capi e a tutti gli uomini tedeschi affinché desistessero dagli orrori intrapresi. È nel suo seno che sono state stipulate tutte le convenzioni relative alla punizione dei criminali di guerra. È su di esso e soltanto su di esso che si fonda, in virtù di una indiscussa consuetudine della quale troviamo ripetuti riconoscimenti sin dagli scrittori del secolo decimo sesto e che è confermata anche in alcune convenzioni fondamentali, il potere di punire i criminali di guerra nemici che spetta ad ogni belligerante sia durante che dopo il conflitto; ed è soltanto in virtù sua

che possono essere segnati con relativa sicurezza, sotto più riflessi, i limiti di codesto potere di punire, con particolare riguardo ai complessi problemi della necessità bellica, dei poteri dell'occupante nel territorio nemico, del diritto di far uso di rappresaglie e dell'efficacia dell'ordine del superiore militare: sì che soltanto esso rappresenta la garanzia, e, nei debiti casi, la difesa degli stessi rei. È soltanto essa, infine, che offre il modo di risolvere i complessi problemi che si connettono all'estradiizione e al diritto di asilo.

Né bisogna commettere l'errore di credere che le norme del diritto internazionale riguardino solamente la punizione dei crimini di guerra veri e propri. Il diritto internazionale consta di norme scritte come non scritte e la consuetudine non è in fondo se non uno degli aspetti di quelle non scritte. Molte volte la norma si scopre come già positiva ed esistente anche senza l'elemento della « diuturnitas »: come quando uno « shock » subito dall'umanità rivela che anche certe azioni, tra quelle illecite o addirittura fra quelle non ancora note neppure come illecite, sono meritevoli di pena, sono cioè, per stare nei termini del diritto internazionale, sufficienti a fondare il potere di punire del belligerante nemico.

Più ancora che in presenza di un diritto « in fieri » (*werdendes Recht*), siamo in presenza di un diritto già nato, del quale si sta appunto facendo l'applicazione.

Chi contesta scetticamente la validità di una simile affermazione dimentica che ci troviamo oggi ad una fase decisiva di trapasso di tutto il diritto penale, in presenza di azioni di tal gravità che, se non fossero oggi effettivamente punite, vana e sinanco risibile potrebbe risultare ogni loro incriminazione per il futuro. Dimentica che la norma incriminatrice del furto nacque allorquando al primo ladro furono mozzate le mani, nel momento medesimo cioè in cui si istituiva un tribunale e si irrogava una pena. Per ogni delitto naturale vi fu un primo reo che inopinatamente pagò affinché altri delitti analoghi non venissero da altri commessi; e solo così, attraverso l'effettiva irrogazione della pena, poté affermarsi il valore preventivo ed intimidativo della norma penale.

Ciò vale ora non solo per la guerra di aggressione e per la sua preparazione, chiaramente assurde, per la gravità criminosa dimostratasi nei recenti eventi che per un folle disegno hanno fatto il mondo insanguinato e pieno di rovine, da semplici violazioni del diritto internazionale a violazione dei principii di umanità; ma vale anche per i crimini di oppressione politica, religiosa e razziale, pei quali può dirsi che, in certi casi, sia valso il criterio di analogia (p. es. con la oppressione delle minoranze etniche o delle popolazioni civili dei paesi occupati, per quanto concerne la sorte degli ebrei e di altre collettività viventi nell'ambito statuale, e col trattamento dovuto ai prigionieri di guerra per quanto concerne quello dei detenuti od internati politici) e in certi altri invece abbia valso, operando una sorta di assorbimento per attrazione, la considerazione della loro connessione psicologica, materiale e teleologica con i delitti di guerra veri e propri o con i delitti contro la pace internazionale. Ma in ogni caso si è

avuta una estensione di quei principii di umanità che sono costantemente richiamati, come norme proprie, dal diritto internazionale. E tutto il problema dei delitti contro l'umanità sta appunto in questo: diventare tutti senza eccezione delitti internazionali, delitti contro il diritto internazionale. La crisi della loro punizione è una crisi di sviluppo del diritto internazionale.

Al di là dello Stato

Saldando al diritto internazionale un diritto penale nazionale si consegue facilmente la soluzione del problema fondamentale e si evita quel famoso vicolo cieco della non punibilità dello Stato perché Stato e della non punibilità degli individui perché destinatari unicamente dei precetti del proprio Stato, che si è prestato per tanti anni, nelle conseguenze pratiche, alla ridicolizzazione di tutto il diritto internazionale e che ha fatto assurgere il diritto statale a metro di tutte le cose. Quanti delitti si sono potuti commettere in nome del diritto dello Stato! Perché vi sia una giustizia debbesi invece attuare proprio il contrario e cioè, come oggi finalmente avviene, un duplice ordine di sanzioni, per cui lo Stato viene costretto a sopportare, come conseguenza della violazione da esso medesimo commessa, anziché altre sanzioni o in aggiunta ad altre sanzioni, la punizione delle persone fisiche che furono i suoi organi nel perpetrare la violazione e di tutti quei soggetti individuali che ebbero a collaborare con tali persone o che ad esse volontariamente e coscientemente obbedirono pur sapendo di agire nell'ambito dell'illecito internazionale.

Così il singolo sa che, agendo contro le prescrizioni del diritto internazionale, anche se in conformità di quelle del diritto del suo Stato, potrà incontrare un giorno la pena. Sa che al di sopra della legge del suo paese v'è un'altra legge comune a tutti i popoli, che lo stesso suo paese ha sottoscritto, e a neutralizzare la quale non gli varrà, quindi l'appellarsi alla legge del suo paese. Allo stesso modo come il bandito sa che, al di sopra delle leggi della sua banda, vi sono le leggi dello Stato e che nessuna varrà contro quest'ultime quel giorno in cui egli cadrà nelle mani dello Stato.

Il precetto penale, la norma incriminatrice diventa in tutto questo qualche cosa di secondario. Certamente essa non si trova nello stesso diritto internazionale, che ad essa fa soltanto rinvio. Potrà essere, a seconda di quello che il diritto internazionale o la stessa situazione di fatto determinino al riguardo, tanto una norma del diritto del paese già occupato durante la guerra (della cui applicazione sono esempio i processi svoltisi a Praga contro i protettori tedeschi K. H. Frank e Daluge, il processo di Charkov già menzionato e via dicendo), quanto una norma, più genericamente, del diritto dello Stato i cui interessi sono stati dal reato offeso (processo Dostler, processo Maelzer e altri processi svoltisi contro criminali tedeschi davanti a corti alleate in Italia), quanto una norma del diritto dello Stato o degli Stati occupanti (processi contro criminali di guerra tedeschi in Germania), quanto una norma di diritto penale comune adottata da tribunali misti (processo di Norimberga), quanto infine una norma della

stessa legge penale nazionale del reo (processi di Lipsia del 1921). L'essenziale è che la norma vi sia e che sia conforme ai principii del diritto internazionale positivo. La sua individuazione, in genere, non dà luogo a difficoltà, perché si tratta di una norma di diritto veramente comune a tutti i popoli: è la norma che in tutti gli ordinamenti civili incrimina l'omicidio, il saccheggio, lo schiavismo, le sevizie, la strage. Ciò che conta in questa materia non è, come di solito accade, la norma incriminatrice, bensì quella discriminante, la quale, sì, è determinata, nel suo contenuto, dal diritto internazionale. Il diritto penale applicato al caso deve cioè desumere dal diritto internazionale i limiti delle immunità, delle consuetudini discriminanti e delle altre norme di liceità che esso è internazionalmente tenuto a rispettare nei giudizi penali in questione. Se non le rispetta, anche il diritto punitivo applicato contro gli imputati di crimini di guerra può essere contrario al sopraordinato diritto internazionale ed andare incontro esso medesimo alle sanzioni previste dal diritto internazionale.

Onusta, invece, di conseguenze più gravi e assai meno agevole appare la soluzione del problema della saldatura tra diritto internazionale e diritto penale statale quando, anziché al precetto violato, si guardi alla sanzione applicabile e agli organi preposti alla sua applicazione. È questo il punto al quale intendevamo riferirci all'inizio, quando parlavamo dell'equivoco determinatosi in questa materia: per cui taluno, vedendo la imputazione elevata dal vincitore e la pena dal vincitore applicata ed eseguita, erroneamente crede di poterne indurre che anche il precetto, del quale si imputa la violazione, sia un precetto del vincitore, un precetto, retroattivo, del più forte.

È certo che l'attuale sistema non è affatto soddisfacente e determina non di rado un senso di non appagata giustizia. Le norme processuali possono con minor danno essere retroattive; ma l'incertezza regna anche nel campo delle sanzioni. Se l'esperienza dell'altro dopoguerra ha rivelato che non sempre è possibile affidare la repressione dei crimini di guerra agli stessi tribunali nazionali del reo, l'esperienza odierna ha dimostrato, a prescindere dal caso affatto particolare di Norimberga, che i tribunali del vincitore agiscono con criterii prettamente egoistici e, meglio che i crimini contro l'umanità, cercano di colpire come crimini di guerra quei reati che più direttamente li hanno offesi. Lungi dall'accentuare l'elemento internazionale del delitto, ne viene accentuato il riferimento interno e quasi privato alla titolarità del singolo interesse offeso. Inoltre anche la punizione dei crimini commessi dagli appartenenti alle nazioni vincitrici, il controllo e l'intervento del vinto, l'affidamento dell'intera materia ad organi imparziali e possibilmente neutrali sono esigenze sempre più vivamente sentite.

Verso un mondo nuovo

Comunque è fuori discussione che, specialmente sul punto delle sanzioni e della giurisdizione in tema di crimini di guerra e reati analoghi, il sistema giuridico internazionale è ancora bambino e molti passi deve

compiere ancora verso la realizzazione di una giustizia vera. Ma un ordine nuovo tuttavia si afferma e da Norimberga, attraverso tanti orrori e malgrado tanti errori, può nascere, forse, un principio di salvezza per gli esseri umani.

Non bisogna dimenticare che il diritto internazionale sorse come diritto delle genti, come diritto dell'intero genere umano e trovò le sue prime formulazioni scientifiche all'indomani delle efferatezze compiute durante la guerra dei trent'anni, che rivoltarono l'animo di Grozio e ispirarono la sua opera immortale. Oggi il processo che urge riprendere è quello della subordinazione dei diritti interni al diritto internazionale: a un diritto peraltro che sia veramente tale, frutto della partecipazione di tutte le nazioni.

Per distinti che siano e debbano restare il diritto interno dei vari Stati ed il diritto internazionale, il contenuto di entrambi può tuttavia diventare a poco a poco eguale. In questo adeguamento del primo al secondo sta insieme il valore giuridico positivo degli odierni giudizi penali e il progresso verso un mondo più ordinato e civile, nel quale sia eliminato ogni contrasto tra le diverse norme che regolano in modo intersubiettivo le azioni umane. L'umanità si avvia forse attraverso tanto dolorose prove verso lo Statuto di un Parlamento mondiale che, superando le sovranità nazionali, si rivolga, sia pure per il tramite degli Stati, a tutti gli uomini e concili per tutti gli uomini certezza e giustizia, almeno quanto ai momenti delle decisioni supreme di fronte a cui talvolta si trovano, nella loro vita, gli esseri umani.

Allora avverrà, in un ambito più vasto e più decisivo di quello statuale, ciò che una antica dottrina morale insegna essere essenziale e caratteristico del diritto: e cioè la limitazione delle libertà degli uni perché possano vivere e respirare, insieme ad esse, le libertà degli altri.

BIBLIOGRAFIA

- ABBAMONTE O., *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003
- ACERBI G., *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2014
- ACKERMANN B., *Das Analogieverbot im geltenden und zukünftigen Strafrecht*, Breslau-Neukirch, Kurtze, 1934
- Aldo Moro. *Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa*, Roma, Camera dei Deputati, 2003
- Aldo Moro e l'Università di Bari tra storia e memoria*, a cura di Massafra A., Monzali L., Imperato F., Bari, Cacucci, 2016
- Aldo Moro nell'Italia contemporanea*, a cura di Perfetti F., Ungari A., Caviglia D., De Luca D., Milano, Le Lettere, 2011
- Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985). *Politica, filosofia, accademia, cosmopolitismo e "piccola patria"*, a cura di Bravo G.M., Milano, Frano Angeli, 2004
- ALTAVILLA E., *I problemi dell'analogia in materia penale e della giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1937), p. 213 e ss.
- AMARELLI G., *Riflessioni a margine del lavoro di Vassalli sulla formula di Radbruch nel ventennale della caduta del muro di Berlino*, in « Indice penale », XIII (2010), 2, p. 889 e ss.
- AMBOS K., *Nationalsozialistisches Strafrecht: Kontinuität Und Radikalisierung: Kontinuität und Radikalisierung*, Baden-Baden, Nomos, 2019
- AMBROSINI G., « Stato di diritto » e « Stato moderno », in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, I, Milano, Giuffrè, 1972, p. 11 e ss.
- AMMIRATA U., *Tommaso Natale precursore di Cesare Beccaria*, in « Regime fascista » del 12 aprile 1938, p. 5
- AMODIO E., *Giuliano Vassalli processualista*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita*. Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015, Milano, Giuffrè, 2017
- AMODIO E., *Intervento*, in *Giustizia e resistenza. L'ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nel nuovo stato democratico*, Venezia, Marsilio, 1977, p. 173 e ss.
- ANGELOZZI GARIBOLDI G., *Pio XII, Hitler e Mussolini. Il Vaticano fra le dittature*, Milano, Mursia, 1988
- ANGYAL P., RÁCZ G., BATTAGLINI G., *Az olasz büntetőtörvénykönyv*, Attila-Nyomda, Budapest, 1937
- Anima socialista. Nenni e Pertini in un carteggio inedito (1927-1979)*, a cura di Tedesco A., Giaccone A., Roma, Arcadia, 2020

- ANONIMO, *Alla presenza del Segretario Federale si sono iniziati i Convegni prelittorali*, in « Roma fascista » del 28 febbraio 1935, p. 2
- ANONIMO, *Cielo, che donne!*, in « Roma fascista » del 10 gennaio 1935, p. 3
- ANONIMO, *Con il saluto al Duce, il 22 aprile gli universitari di tutta Italia inizieranno i Convegni Littorali dell'anno XIII*, in « Roma fascista » del 18 aprile 1935, p. 5
- ANONIMO, *La guerra e la donna*, in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 11
- ANONIMO, *Le lezioni di dottrina del Fascismo*, in « Roma fascista » del 4 aprile 1935, p. 4
- ANONIMO, *Seguendo i Prelittorali. Dottrina generale del Fascismo*, in « Roma fascista » del 7 febbraio 1935, p. 8
- ANONIMO, *Vita e interessi del G.U.F. dell'Urbe — Seguendo i prelittorali*, in « Roma fascista » del 14 febbraio 1935, p. 8
- ANOSOV J.J., *Ancora sull'analogia*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 1, c. 201 e ss.
- ANOSOV J.J., *L'analogia nel diritto penale*, in « La giustizia penale », XL (1934), 1, c. 171 e ss.
- Antifascismo e resistenza nei licei e all'Università di Roma. Incontro con i protagonisti*, Roma, Anppia, 1994
- ANTOLISEI F., *Il giudice penale e la legge*, in « Rivista italiana di diritto penale », XII (1940), p. 465 e ss., ora in Id., *Scritti di Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 43 e ss.
- ANTOLISEI F., *Il problema del bene giuridico*, « Rivista italiana di diritto penale », XI (1939), p. 3 e ss., ora in Id., *Problemi penali odierni*, Milano, Giuffrè, 1940, p. 80 e ss.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1947
- ANTOLISEI F., *Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale*, « Rivista italiana di diritto penale », IX (1937), 1, p. 121 e ss., ora in *Scritti di Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 3 e ss.
- AQUARONE A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965
- Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939
- Atti del primo convegno* (Roma, 21-25 giugno 1938 XVI), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1939
- Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli* (Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010), Roma, Corte Costituzionale, 2010
- Attività parlamentare dei socialisti italiani*, a cura di Brunetti A., VIII — *I socialisti e la Costituente*, Roma, Essmoy, 2005
- AULETTA F., voce D'Amelio, Mariano, *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 635 e ss.
- AZZARITI G., *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato*, in *Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di D'Amico M., Randazzo B., Milano, Giuffrè, 2011, p. 45 e ss.
- BACCO F., *Il delitto di "madamato" e la "lesione al prestigio di razza". Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A*

- 70 anni dalle leggi razziali, a cura di Garlati L., Vettor T., Milano, Giuffrè, 2009, p. 85 e ss.
- BAGLIVO U., *Sui reati di mero sospetto*, Torino, Utet, 1938
- BAGLIVO U., *Sul reato permanente nel diritto penale romano*, Roma, S. Abete, 1943
- BARBALACE G., *Il partito sovranazionale della democrazia socialista (1946-1948) attraverso i periodici "Iniziativa socialista", "Europa socialista" e "L'Italia socialista"*, in Eugenio Colorni *federalista*, a cura di Zucca F., Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2011, p. 89 e ss.
- BARILE P., DE SIERVO U., voce *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in *Novissimo digesto italiano*, XVI, Torino, Utet, 1975, p. 541 e ss.
- BARTH H., *Le idee fondamentali del nuovo Diritto penale tedesco*, in « Rivista penale », LXIV (1938), p. 513 e ss.
- BARTOCCI E., *Giacomo Mancini nella stagione del centro-sinistra*, in « Economia & Lavoro », XLVI (2012), 2, p. 15 e ss.
- BARTOLE S., *Militanza politica e scienza giuridica nei contributi di Vezio Crisafulli alla stampa comunista*, in Vezio Crisafulli. *Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di Bartole S., Bin R., Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 21 e ss.
- BASSANI A., CANTONI A., *Il segreto politico nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 175 e ss.
- BATTAGLIA A., *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 317 e ss.
- BATTAGLIA A., *Una cattiva legge ed una indebita circolare*, in « Rivista penale », (1946), p. 852 e ss.
- BATTAGLIA R., GARRITANO G., *Breve storia della Resistenza italiana*, Roma, Editori Riuniti, 2007
- BATTAGLINI G., *Die faschistische Strafrechtsreform*, in « Das Reich », (1941)
- BATTAGLINI G., *Diritto penale. Teorie generali*, Bologna, Zanichelli, 1937
- BATTAGLINI G., *Giovani delinquenti*, in « Regime fascista » del 19 agosto 1939, p. 5
- BATTAGLINI G., *Giuristi e medici nella giustizia penale*, in « Regime fascista » del 29 novembre 1939, p. 5
- BATTAGLINI G., *I processi "monstres" al Congresso Internaz. Penale di Berlino*, in « Regime fascista » del 16 ottobre 1935, p. 4
- BATTAGLINI G., *Il bolscevismo e i cattolici*, in « Corriere della Sera » del 22-23 dicembre 1944, p. 1
- BATTAGLINI G., *Il Collegio Germanico giuridico di Bologna. L'iniziativa sarà attuata per volere del Duce*, in *Il resto del Carlino* dell'8 novembre 1940, p. 3
- BATTAGLINI G., *Il colpo di Stato*, in « Corriere della sera » del 24 febbraio 1945, p. 1
- BATTAGLINI G., *Il doppio binario del Codice penale e lo spiritualismo fascista*, in « Regime fascista » del 12 aprile 1938, p. 5
- BATTAGLINI G., *Il progetto Rocco di un nuovo Codice penale*, in « Vita e Pensiero », (1928), 2, p. 84 e ss.
- BATTAGLINI G., *In tema di seduzione. Un quesito "de iure condendo"*, in « Regime fascista » del 28 giugno 1938, p. 3

- BATTAGLINI G., *L'avvento al potere del Fascismo repubblicano*, in « Corriere della sera » del 10 febbraio 1945, p. 1
- BATTAGLINI G., *La natura giuridica delle misure di sicurezza*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1930), p. 1285 e ss.
- BATTAGLINI G., *Principi di diritto penale in rapporto alla nuova legislazione. Questioni preliminari*, Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1929
- BATTAGLINI G., *Punire gli atti abortivi anche senza gravidanza?*, in « Regime fascista » dell'8 marzo 1939, p. 5
- BATTAGLINI G., *The fascist reform of the penal law in Italy*, in « Journal of Criminal Law and Criminology », XXIV (1933), 1, p. 278 e ss.
- BEAULIEU Y., *La spia, il fascista, il magistrato. Il controllo della magistratura durante il regime fascista*, in *Forme del politico tra Ottocento e Novecento. Studi di storia per Raffaele Romanelli*, a cura di Betta E., Caglioti D.L., Papadia E., Roma, Viella Libreria Editrice, 2012, p. 117 e ss.
- BEAULIEU Y., *Toghe nere. Potere politico e magistratura durante il fascismo*, in « Zapruder. Storie in movimento. Rivista di storia della conflittualità sociale », XX (2009), p. 122 e ss.
- BELARDELLI G., *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Bari-Roma, 2005
- BELLAVISTA G., *L'interpretazione della legge penale*, Roma, Libreria Ulpiano, 1936
- BERLINGUER M., *Incongruenze e iniquità dell'amnistia*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 484 e ss.
- BERLINGUER M., *La crisi della giustizia nel regime fascista*, Migliaresi, Roma, 1944
- BERNERI G., *Magistratura del lavoro e inquadramento sindacale dei pubblici dipendenti*, in « Regime fascista » del 18 maggio 1938, p. 5
- BERNIERI G., *Sulla presunzione di collaborazionismo*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XXIII (1946), 2, p. 226 e ss.
- BERRETTINI M., *La resistenza italiana e lo Special Operations Executive britannico (1943-1945)*, Firenze, Le Lettere, 2014
- BETTIOL G., *Diritto penale (Parte generale)*, Palermo, Priulla, 1945
- BETTIOL G., *L'efficacia della consuetudine nel diritto penale*, Milano, Vita e Pensiero, 1931
- BETTIOL G., *La presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 1 del d.l.l. 22 aprile 1945, n. 142. Eccezione alla regola "in dubio pro reo"*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 297 e ss.
- BETTIOL G., *La regola « in dubio pro reo » nel diritto e nel processo penale* (Prolusione al corso di diritto e procedura penale per l'anno 1936-1937 nella R. Università di Cagliari), in « Rivista italiana di diritto penale », IX (1937), II, p. 214 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, I, Padova, Cedam, 1966, p. 307 e ss.
- BETTIOL G., *Neue Strömungen in der italienischen Strafrechtslehre*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LIX (1940), p. 505 e ss.
- BETTIOL G., *Recensione ad Aldo Moro, La subiettivazione della norma penale* (Pubblicazioni dell'Istituto di diritto penale della R. Università di Bari), — Ed. Dott. Luigi Macrì, Bari-Città di Castello, 1942, un vol. di 218 pagg., in « Rivista italiana di diritto penale », XIV (1942), p. 401 e ss.

- BETTIOL G., *Ricordo di Giulio Battaglini*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », V (1962), 1, p. 162 e ss.
- BETTIOL G., *Sui recenti orientamenti penalistici in Italia*, in « Annali triestini di diritto, economia e politica », (1943), ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Padova, Cedam, 1966, p. 592 e ss.
- BETTIOL G., PELLEGRININO B., *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, Cleup, 2009
- BIANCHEDI C., *Il diritto penale fascista nelle teorie di G. Battaglini*, in « Regime fascista » del 21 agosto 1937, p. 3
- BIANCHI O., *Dalla scuola di studi corporativi alla Facoltà di Scienze politiche*, in « Annali di Storia delle Università Italiane », XVII (2013), p. 207 e ss.
- BIANCHI RIVA R., « *Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse* ». *Legislazione eccezionale e principi liberali dal fascismo alla repubblica*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e confronto*, a cura di Colao F., Lacchè L., Storti C., Milano, Giuffrè, 2015, p. 155 e ss.
- BIGNAMI M., *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Milano, Giuffrè, 1997
- BINDING K., *Handbuch des Strafrechts*, I, Leipzig, Duncker & Humblot, 1885
- BIROCCHI I., *Emilio Lussu giurista (1910-1927). La formazione giovanile, la concezione autonomistica e l'esercizio dell'avvocatura*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020
- BIROCCHI I., *L'integrazione dell'Università nello Stato totalitario: la politica e il diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di Birocchi I., Chiodi G., Grondona M., Roma, RomaTrE-Press, 2020, p. 23 e ss.
- BIROCCHI I., *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Bologna, Clueb, 2014, p. 259 e ss.
- BIROCCHI I., CORTESE E., MATTONE A., MILETTI M.N., *Presentazione. Per un diritto fatto da uomini*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Milette M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. VII e ss.
- BISIACH G., *Pertini racconta. Gli anni 1915-1945*, Milano, Mondadori, 1983
- BISOGLI G., *I giuristi e il sindacato giudiziario sul contenuto delle leggi dall'età liberale al fascismo*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XLIV (2015), 1, p. 425 e ss.
- BOBBIO N., *Eravamo ridiventati uomini. Testimonianze e discorsi sulla Resistenza in Italia*, Torino, Einaudi, 2015
- BOBBIO N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Edizioni di comunità, 1965
- BOBBIO N., *Il giovane Aldo Moro*, in Id., *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di Bovero M., Milano, Baldini&Castoldi, 2014, p. 283 e ss.
- BOBBIO N., *L'analogia e il diritto penale*, in « Rivista penale », LXIV (1938), p. 526 e ss.
- BOBBIO N., *L'analogia nella logica del diritto* (1938), a cura di Di Lucia P., Milano, Giuffrè, 2006

- BOSCARELLI M., *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Palermo, Priulla, 1955
- BOSELLI A., *I reati di collaborazione col tedesco invasore*, Genova, Editrice Universale, 1946
- BRIZZOLARI C., *Un archivio della Resistenza in Liguria*, Genova, Di Stefano, 1984
- BUZZELLI S., DE PAOLIS M., SPERANZONI A., *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Torino, Giappichelli, 2012
- CAIAZZO D., *Il dolo nella teoria del reato*, Napoli, Rondinella, 1939
- CALABRI M.C., *Il costante piacere di vivere. Vita di Giaime Pintor*, Torino, Utet, 2007
- CALAMANDREI P., *Diario*, I — 1939-1941, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015
- CALAMANDREI P., *Diario*, II — 1942-1945, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017
- CALAMANDREI P., *Il fascismo come regime della menzogna*, Bari-Roma, Laterza, 2014
- CALAMANDREI P., *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XL (1942), 1, p. 343 e ss., ora in appendice a F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma, ristampa a cura di Astuti G., Milano, Giuffrè, 1968
- CALAMANDREI P., *La fede nel diritto*, a cura di Calamandrei S., Bari-Roma, Laterza, 2008
- CALAMANDREI P., *Le leggi contro i delitti fascisti*, in « L'Italia libera » del 5 agosto 1944, in Id., *Opere giuridiche*, X — *Problemi vari e ricordi di giuristi Arringhe e discorsi di politica legislativa*, a cura di Mondolfo A., Cappelletti M., Roma, RomaTrE-Press, 1985, p. 213 e ss.
- CALAMANDREI P., *Non c'è libertà senza legalità*, Bari-Roma, Laterza, 2013
- CALAMANDREI P., *Lo Stato siamo noi*, Milano, Chiarelettere, 2016
- CALAMANDREI P., *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli*, in Id., *Opere giuridiche*, X — *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, a cura di Mondolfo A., Cappelletti M., Roma, RomaTrE-Press, 1985, p. 208 e ss.
- CALAMANDREI P., *Utopie di idealisti ingenui? I fondi per il Corriere*, Milano, Fondazione Corriere della Sera, 2009
- CALAMANDREI P., CALAMANDREI F., *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1939-1956)*, a cura di Casellato A., Bari-Roma, Laterza, 2008
- CALVI A.A., *Ugo Spirito criminalista* (Riflessioni sulla terza edizione della "Storia del diritto penale italiano"), in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », III/IV (1974/1975), II, pp. 801 e ss.
- CANALI M., *Le spie del regime*, Bologna, 2004
- CANALI M., VOLPINI C., *Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo*, Milano, Mondadori, 2019
- CANDELORO G., *Storia dell'Italia moderna*, X, *La seconda guerra mondiale. Il crollo del fascismo. La resistenza*, Milano, Feltrinelli, 1993
- CANESTRARI S., voce *Battaglini, Giulio*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 196 e s.
- CANOSA R., *Le sanzioni contro il fascismo. Processo ed epurazioni a Milano negli anni 1945-'47*, Milano, Mazzotta, 1978
- CANOSA R., *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999
- CAO U., *Dottrina penale fascista*, Cagliari, Società editoriale italiana, 1931

- CAPPELLINI P., *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVIII (1999), p. 175 e ss.
- CAPPELLINI P., *'Inconscio inquisitorio' e regimi autoritari: un collegamento necessario?*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di Garlati L., Milano, Giuffrè, 2010, p. 23 e ss.
- CAPUDI P., *Le toghe d'oro. L'altra faccia degli avvocati che contano*, Milano, Bompiani, 1983
- CARAVALE M., *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, Il Mulino, 2016
- CARDIA M., *L'epurazione della magistratura alla caduta del fascismo. Il Consiglio di Stato*, Cagliari, Aipa, 2009
- CARNELUTTI F., *Il danno e il reato*, Padova, Cedam, 1930
- CARNELUTTI F., *Il Palazzo del diritto*, in « Regime fascista » del 12 aprile 1938, p. 5
- CARNELUTTI F., *Il problema della pena*, Bellinzona, A. Salvioni & co., 1943
- CARNELUTTI F., *Il tecnicismo giuridico*, in « Nuovi studi di diritto, economia e politica », II (1929), p. 117 e ss.
- CARNELUTTI F., *L'equità nel diritto penale*, in « Rivista di diritto processuale civile », XII (1935), 2, p. 105 e ss.
- CARNELUTTI F., *L'equità nel giudizio penale*, in « La giustizia penale », L (1945), 3, c. 1 e ss.
- CARNELUTTI F., *La messa a punto del Codice penale*, in « Regime fascista » del 18 maggio 1938, p. 5
- CARNELUTTI F., *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, Giuffrè, 1943
- CARNELUTTI F., *Metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 1939
- CARNELUTTI F., *Reformatio in peius*, in « Rivista di diritto processuale civile », IV (1927), 1, p. 181 e ss.
- CARNELUTTI F., *Sindacalismo*, in « Il diritto del lavoro », (1927), 1, p. 4 e ss.
- CAROLI P., *Il potere di non punire. Uno studio sull'amnistia Togliatti*, Esi, Napoli, 2020
- CAROLI P., *Transitional Justice in Italy and the Crimes of Fascism and Nazism*, London, Routledge, 2022
- CASALINUOVO A., *La tutela penale della razza italiana*, in « Rivista penale », LXV (1939), p. 1171 e ss.
- CASELLATO A., *Introduzione. Il figlio comunista*, in CALAMANDREI P., CALAMANDREI F., *Una famiglia in guerra. Lettere e scritti (1939-1956)*, a cura di Casellato A., Bari-Roma, Laterza, 2008, p. VII e ss.
- CASSESE S., *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010
- CASSESE S., voce *Massimo Severo Giannini*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 640 e ss.
- CASTRO S., *La c.d. «presunzione» nei delitti di collaborazionismo (ancora a proposito dell'art. 1 d.Leg. 22.4.45 n. 142)*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XXIII (1946), 1, p. 129 e ss.
- CATTANEO M.A., *Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico nel totalitarismo*, Padova, Cedam, 1998

- CEDRONE A., *Don Giuseppe Morosini: ricordi e testimonianze di chi l'ha visto da vicino*, Ferentino, Edizioni Terme Pompeo, 1994
- "Cencio" (Vincenzo Baldazzi). *Combattente per la libertà*, a cura di Ferro G., Roma, Fondazione Cesira Fiori, 1985
- CERRONI U., *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Editori Riuniti, 1969
- CHIODI G., *Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli*, in « *historiaetius.eu* », X (2016), p. 1 e ss.
- CHIODI G., voce *Filippo Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 563 e ss.
- CHIODI G., voce *Giuliano Vassalli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2020, p. 409 e ss.
- CHIOMENTI P., *Difendo le donne*, in « *Roma fascista* » del 25 aprile 1935, p. 9
- CIANFEROTTI G., *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in « *Le carte e la storia* », X (2004), 2, p. 15 e ss.
- CIFARELLI M., *"Libertà v' cercando..."*. *Diari 1934-1938*, a cura di Tartaglia G., Soveria Mannelli, Rubettino, 2004
- COCO P., *Luci e ombre nell'opera di Filippo Grisignì*, in « *Archivio penale* », (2020), 1, p. 1 e ss.
- COLACE F., *Stato, giustizia e giudice*, in « *Regime fascista* » del 20 aprile 1929, p. 5
- COLAO F., « *Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d'Italia* ». *I 'fuorusciti' nel Novecento*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », XXXVIII (2009), 1, p. 653 e ss.
- COLAO F., *I processi ai « maggiori esponenti di idee contrarie al governo nazionale » prima dell'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 31 e ss.
- COLAO F., *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », XXX (2001), 1, p. 255 e ss.
- COLAO F., voce *Florian, Eugenio*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 878 e s.
- COLAO F., NEPPI MODONA G., PELISSERO M., *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in « *Democrazia e diritto* », XLVIII (2011), 1-2, p. 175 e ss.
- COLLOTTI E., *La politica dell'Italia nel settore danubiano-balcanico dal patto di Monaco all'armistizio italiano*, in COLLOTTI E., SALA T., VACCARINO G., *L'Italia nell'Europa danubiana durante la seconda guerra mondiale*, Milano, Insmli, 1967, p. 5 e ss.
- COLLOTTI E., SALA T., VACCARINO G., *L'Italia nell'Europa danubiana durante la seconda guerra mondiale*, Milano, Insmli, 1967
- COLORNI E., *Amministrazione o rivoluzione*, in l'« *Avanti!* » del 16 marzo 1944, in L. SOLARI, *Eugenio Colorni*, Venezia, Marsilio, 1980, p. 157 e ss.
- Con il testamento di Pintor la cultura entra nella Resistenza*, su « *Patria Indipendente* » del 1° giugno 1952, p. 5

- CONFORTO M., *Sviluppi attuali della questione austriaca*, in « Conquiste » del 10 settembre 1934, p. 2
- CONSO G., *Dubbi in via di superamento: neutralità della scienza, neutralità del giurista?*, in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, I, Milano, Giuffrè, 1972, p. 533 e ss.
- CONTENTO G., *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in *Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa* (Bari, 28 maggio 1998), Bari, Servizio Editoriale Universitario, 2001, p. 35 e ss.
- CONTI D., *Guerriglia partigiana a Roma. Gap comunisti, Gap socialisti e Sac azioniste nella Capitale 1943-'44*, Roma, Odradek, 2016
- CONTI U., *L'undicesimo Congresso Penale e Penitenziario Internazionale*, in « Rivista penale », LXI (1935), p. 1275 e ss.
- Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa* (Bari, 28 maggio 1998), Bari, Servizio Editoriale Universitario, 2011
- CORNILS K., GREVE V., *Studien zum dänischen Strafrecht vom 15. April 1930 nach dem Stand vom 1. Mai 2009*, Berlin, Duncker & Humblot, 2009
- COSTA P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 3. La civiltà liberale*, Bari-Roma, Laterza, 2001
- COSTA P., *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Zolo D., Costa P., Milano, Feltrinelli, 2006, p. 89 e ss.
- COSTA P., *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVIII (1999), I, p. 61 e ss.
- COSTA P., voce *Rocco, Alfredo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1701 e ss.
- COSTA BONA E., *Dalla guerra alla pace. Italia-Francia 1940-1947*, Milano, FrancoAngeli, 1995
- COSTAMAGNA C., *Legge e diritto nuovi al Convegno giuridico italo-tedesco di Vienna*, in « Lo Stato », X (1939), 4, 193 e ss.
- COSTAMAGNA C., *Per l'indipendenza dell'idea fascista. Il metodo come problema politico* (L'autonomia della dottrina del fascismo. Il metodo giuridico-politico. Il principio dell'autorità), in « Lo Stato », II (1931), 1, p. 8 e ss.
- COSTAMAGNA C., *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in « Lo Stato », X (1939), 3, p. 129 e ss.
- Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, a cura di Buratti A., Fioravanti Mar., Roma, Carocci, 2010
- CRAINZ G., *La giustizia sommaria in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, in *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, a cura di Flores M., Milano, Bruno Mondadori, 2001, p. 162 e ss.
- CRISAFULLI V., *Referendum e Costituente*, in « l'Unità » del 1° luglio 1944, in *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di Bartole S., Bin R., Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 79 e s.
- CUAZ M., *Alessandro Passerin d'Entrèves e la Valle d'Aosta*, in *Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985). Politica, filosofia, accademia, cosmopolitismo e "piccola patria"*, a cura di Bravo G.M., Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 43 e ss.

- D'ALESSANDRO L.P., *Giustizia fascista. Storia del tribunale speciale (1926-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2020
- D'ALESSANDRO L.P., *Per una storia del tribunale speciale: linee di ricerca tra vecchie e nuove acquisizioni*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 151 e ss.
- D'ALESSIO U., voce *Profitti di guerra (Imposta straordinaria e avocazione allo Stato)*, in *Novissimo digesto italiano*, XIV, Torino, Utet, 1967, p. 39 e ss.
- D'ALFONSO R., *Costruire lo stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco*, Milano, FrancoAngeli, 2004
- D'AMELIO M., *Presentazione*, in *Nuovo digesto italiano*, I, Torino, Utet, 1937, p. IX e ss.
- D'AMELIO M., *Sul crepuscolo dei codici*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 89 e ss.
- D'ANGELO L., *I socialisti e la defascistizzazione mancata*, Milano, FrancoAngeli, 1997
- DAHM G., *Nationalsozialistisches und faschistisches Strafrecht*, Berlin, Juncker & Dünhaupt, 1935
- DAHM G., SCHAFFSTEIN F., *Liberales oder autoritäres Strafrecht?*, Hamburg, Hanseatische Verlag, 1933
- Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di Bovero M., Milano, Baldini&Castoldi, 2014
- DAL MONTE, *I condannati a pene gravi a servizio della scienza?*, in « Regime fascista » del 18 maggio 1938, p. 5
- DANIEL G., *Il futuro codice penale del « Terzo impero »*, in « La scuola positiva », XV (1935), p. 32 e ss.
- Das kommende deutsche Strafrecht. Bericht über die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission*, a cura di Gürtner F., Berlin, Vahlen, 1934
- DE CANTINO G., *Occhi della memoria — Roma, 1943-1944*, Roma, Edizioni Zebra, 1995
- DE CRISTOFARO E., *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008
- DE CRISTOFARO E., *Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1031 e ss.
- DE FELICE R., *Mussolini il duce, I. Gli anni del consenso: 1929-1936*, Torino, Einaudi, 1974
- DE FELICE R., *Mussolini il duce, II, Lo Stato totalitario: 1936-1940*, Torino, Einaudi, 1981
- DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1977
- DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1961
- DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1962
- DE FEO S., *Il generale che disse la verità*, in « L'Espresso » del 17 novembre 1957, p. 14 e s.
- DE FRANCESCO G., *Crimini di stato, filosofia politica, diritto penale* (a proposito di Giuliano Vassalli, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei « delitti di Stato » nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*), in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXX (2001), 2, p. 787 e ss.

- DE FRANCESCO G., *Giustizia penale e diritti fondamentali nel pensiero di Giuliano Vassalli*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XL (2011), 2, p. 1099 e ss.
- DE LALLA P., *Il concetto legislativo di azione penale*, Napoli, Jovene, 1966
- DE LUNA G., *Il Partito della Resistenza. Storia del Partito d'azione 1942 — 1947*, Milano, Utet, 2021
- DE LUNA G., *La Repubblica inquieta. L'Italia della Costituzione. 1946-1948*, Milano, Feltrinelli, 2017
- DE LUNA G., *La resistenza perfetta*, Milano, Feltrinelli, 2015
- DE LUNA G., *Prefazione. Perché oggi*, in CALAMANDREI P., *Lo Stato siamo noi*, Milano, Chiarelettere, 2016, p. IX e ss.
- DE MARZIO E., *La donna nel partito*, in « Roma fascista » del 14 marzo 1935, p. 2
- DE ROSA G., *I partiti politici dopo la Resistenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955, Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955, p. 113 e ss.
- DE SIMONE C., *Roma città prigioniera. I 271 giorni dell'occupazione nazista (8 settembre '43-4 giugno '44)*, Milano, Mursia, 1994
- DEGL'INNOCENTI M., *Introduzione a Eugenio Colorni*, in *Eugenio Colorni dall'antifascismo all'europeismo socialista e federalista*, a cura di Degl'Innocenti M., Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2010, p. 5 e ss.
- DEL GIUDICE A., *Dell'analogia in materia penale*, in « La giustizia penale », XXXVI (1930), 3, c. 12 e ss.
- DEL NEGRO P., *La Facoltà di Giurisprudenza di Padova (1938-1950). I docenti, il quadro istituzionale, le scelte politiche*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Bologna, Clueb, 2014, p. 107 e ss.
- DEL VECCHIO G., *Evoluzione ed involuzione del diritto*, Roma, Studium, 1945.
- DELITALA G., *Analogia "in bonam partem"*, in « Rivista italiana di diritto penale », VIII (1936), 2, p. 605 e ss., ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 397 e ss.
- DELITALA G., *Contributo alla nozione di reato. Il reato come offesa ad un bene giuridico od interesse obbiettivamente protetto*, Milano, Vallardi, 1926, in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 211 e ss.
- DELITALA G., *Criteri direttivi del nuovo codice penale*, in « Rivista italiana di diritto penale », VII (1935), 2, p. 585 e s., ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 335 e ss.
- DELITALA G., *I condannati a pene gravi a servizio della scienza?*, in « Regime fascista » del 12 aprile 1938, p. 5
- DELITALA G., *"Il reato vien meno se fa difetto la volontà"*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 297 e ss., ora in Id., *Diritto penale, Raccolta di scritti*, I, Milano, Giuffrè, 1976, p. 451 e ss.
- DELOGU T., *Appunti sul collaborazionismo*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XIX (1945), 2, p. 209 e ss.
- DELZELL C.F., *I nemici di Mussolini. Storia della Resistenza in Italia*, trad.it., Roma, Castelvocchi, 2017
- DEZZA E., *La Facoltà giuridica pavese dal fascismo alla repubblica*, in *Giuristi al bivio. Le*

- Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Bologna, Clueb, 2014, p. 57 e ss.
- DEZZA E., SEMINARA S., VORMBAUM T., *Moderne italienische Strafrechtsdenker*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012
- DI GREGORIO A., *Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di "giustizia post-autoritaria"*, Milano, FrancoAngeli, 2012
- DI MARTINO A., *I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo Stato di diritto*, in « Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale », (2018), 1, p. 1 e ss.
- DI NOLFO E., *Gli alleati e la questione istituzionale in Italia: 1941-1946*, in « Quaderni costituzionali », XVII (1997), 2, p. 211 e ss.
- DI NOLFO E., MUZZI G., *La ricostituzione del PSI. Resistenza, Repubblica, Costituente (1943-1948)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da Sabbatucci G., V — *Il secondo dopoguerra (1943-1955)*, Roma, Il Poligono, 1981, p. 27 e ss.
- DI STEFANO A., *Alleati. Questione istituzionale ed elezione dell'Assemblea costituente nella prospettiva degli angloamericani*, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, a cura di Buratti A., Fioravanti Mar., Roma, Carocci, 2010, p. 317 e ss.
- Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955
- Documenti ufficiali del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia*, a cura del Clnai, Milano, 1945
- DODARO G., *L'insegnamento del diritto penale come "pedagogia democratica". La dimensione costituzionale del pensiero e dell'azione di Aldo Moro nelle Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale*, in corso di pubblicazione nella *Edizione nazionale delle opere di Aldo Moro*.
- DOMINIONI O., *Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero, in Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli, 1979, p. 44 e ss.
- DONDI M., *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999
- DONINI M., *La gestione penale del passaggio dal fascismo alla democrazia in Italia. Appunti sulla memoria storica e l'elaborazione del passato « mediante il diritto penale »*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXIX (2009), 1, p. 183 e ss.
- DONINI M., voce *Grispigni, Filippo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1070 e ss.
- ESCOBEDO G., *Ancora sull'analogia nel diritto penale sostanziale*, in « La giustizia penale », XL (1934), 1, c. 137 e ss.
- Eugenio Colorni dall'antifascismo all'europeismo socialista e federalista*, a cura di Degl'Innocenti M., Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2010
- Eugenio Colorni federalista*, a cura di Zucca F., Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2011
- FANTAPPIÈ C., *Il conflitto delle fedeltà. Carlo Arturo Jemolo e il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di Birocchi I., Loschiavo L., Roma, Roma TrE-Press, 2015, p. 159 e ss.
- FANTONI F., *L'impegno e la ragione. Carteggio tra Aldo Garosci e Leo Valiani (1947-1983)*, Milano, FrancoAngeli, 2009

Fascismo e società italiana, a cura di Quazza G., Torino, Einaudi, 1973

FEDELE S., *La massoneria italiana nell'esilio e nella clandestinità 1927-1939*, Milano, FrancoAngeli, 2005

FERRAJOLI L., *Lo Stato di diritto fra passato e futuro*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Zolo D., Costa P., Milano, Feltrinelli, 2006, p. 349 e ss.

FERRAJOLI L., *Prefazione*, in BOBBIO N., *L'analogia nella logica del diritto* (1938), a cura di Di Lucia P., Milano, Giuffrè, 2006, p. XI e ss.

FERRAJOLI L., *Scienze giuridiche*, in *La cultura italiana del Novecento*, a cura di Stajano C., Bari-Roma, Laterza, 1996, p. 559 e ss.

FERRI G.B., *Filippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile*, in « Diritto privato », (1996), p. 93 e ss.

FERRI M., *Intervento* (Atti del convegno "Giuliano Vassalli: il partigiano, l'uomo dello Stato", Camera dei deputati, 23 novembre 2009), in « Storia e memoria », (2009), 2, p. 134 e ss.

FIORAVANTI M., *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Schiavone A., Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 3 e ss.

FIORAVANTI M., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, II, Milano, Giuffrè, 2001

FIORAVANTI M., *Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni preliminari sulla tradizione europea-continentale*, in Id., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, II, Milano, Giuffrè, 2001, p. 855 e ss.

FIORAVANTI M., *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Fioravanti M., Bari-Roma, Laterza, 2002, p. 3 e ss.

IORE C., *Biagio Petrocelli*, in *Rileggere i maestri*, a cura di Tedeschi M., Cosenza, Luigi Pellegrini, 2011, pp. 265 e 265 e ss.

FIORILLO M., *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Milano, Giuffrè, 2000

FLAMIGNI M., *Professori e università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, Bologna, Il Mulino, 2019

FLICK G.M., *Giuliano Vassalli: una vita una testimonianza, un impegno*, in *Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista, Presidente della Corte Costituzionale* (Atti della giornata in ricordo di Giuliano Vassalli a cento anni dalla nascita, 21 ottobre 2015), Genova, Ilsec, 2016, p. 27 e ss.

FLORES M., *L'epurazione*, in *L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, a cura dell'Insmli, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 413 e ss.

FLORES M., FRANZINELLI M., *Storia della Resistenza*, Bari-Roma, Laterza, 2019

FLORIAN E., *Analogia penale dei giuristi ed analogia penale degli antropologi criminali*, in « La scuola positiva », XVI (1936), p. 1 e ss.

FLORIAN E., *L'analogia come fonte di norme penali*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1936), p. 5 e ss.

FLORIAN E., *Lezioni sulla Parte Generale del Diritto Penale*, Torino, Giappichelli, 1932

FOCARDI G., *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di*

- transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di Focardi G., Nubola C., Bologna, Il Mulino, 2015, p. 91 e ss.
- FORMICA R., *In memoria di un socialista democratico*, in *Una vita per la giustizia. Giuliano Vassalli*, a cura di Albertario E., Roma, Frabotta, 2010, p. 17 e ss.
- FORMIGONI G., *Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma*, Bologna, Il Mulino, 2016
- FORNASARI G., *Diritto penale liberale e derive autoritarie: riflessi nel pensiero del giovane Giuseppe Bettiol*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di Castaldo A., De Francesco V., del Tufo M., Manacorda S., Monaco L., Napoli, Esi, 2014, p. 143 e ss.
- FORNASARI G., *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2013
- FRAGNITO G., *Il primo armistizio*, in « Rivista di studi politici internazionali », 36 (1969), 3, p. 385 e ss.
- Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa (Atti del convegno, Udine, 18 novembre 1995), Udine, Forum, 1996
- FRANCHINI ANGELONI G., *Nel ricordo di Mario*, Bologna, La squilla, 1978
- FRANZINELLI M., *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Milano, Feltrinelli, 2012
- FRANZINELLI M., *Il Tribunale del Duce. La giustizia fascista e le sue vittime (1927-1943)*, Milano, Mondadori, 2017
- FRANZINELLI M., *L'amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Mondadori, 2006
- FREISLER R., *Der Wandel der politischen Grundanschauungen in Deutschland und sein Einfluss auf die Erneuerung von Strafrecht, von Strafprozess und Strafvollzug*, in « Deutsche Justiz », XCVII (1935), p. 1247 e ss.
- FREISLER R., *Gedanken zur Strafrechtserneuerung*, in *Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preussischen Justizministers*, a cura di Kerl H., Berlin, Decker, 1933, p. 6 e ss.
- FREISLER R., *L'esperimento delle misure di sicurezza in Germania*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma, 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 185 e ss.
- FREISLER R., *Schutz des Volkes oder des Rechtsverbrechers? Fesselung des Verbrechers oder des Richters?* Einiges über das zweckmässige Mass der Bindung des Richters an gesetzliche Straftatbestände, in « Deutsches Strafrecht », I (1935), p. 1 e ss.
- FRONZA E., *La poursuite des crimes nazis et fascistes en Italie*, in *Humanisme et Justice. Mélanges en l'honneur de Geneviève Giudicelli-Delage*, a cura di Alix J., Manacorda S., Parizot R., Jacquelin M., Paris, Dalloz, 2016, p. 344 e ss.
- GALANTE GARRONE A., *Documenti sull'organizzazione clandestina della giustizia*, in « Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti », (1950), 6, p. 10 e ss.
- GALANTE GARRONE A., *Il fallimento dell'epurazione. Perché?*, in PALMER DOMENICO R., *Processo ai fascisti*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1996, p. VII e ss.
- GALLERANO N., GANAPINI L., LEGNANI M., *L'Italia dei quarantacinque giorni*, Milano, Insmli, 1969
- GALLI G., *I partiti politici in Italia. 1861-1943*, I, Torino, Utet, 1994
- GALLO E., *Giustizia e Resistenza*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di Collotti E.,

- Sandri R., Sessi F., II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 677 e ss.
- GALLO M., *La regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale vigente*, Torino, Giappichelli, 2016
- GALLO M., *Vassalli e i suoi amici*, in « Critica del diritto », (2009), 1-4, p. 7 e ss.
- GARGANI A., *Diritto penale e verità morale. Una teologia della 'vita sociale' (a proposito delle Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale di Aldo Moro)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXV (2006), 2, p. 997 e ss.
- GARIBALDI L., *Mussolini e il professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano, Mursia, 1983
- GARLATI L., *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di Birocchi I., Loschiavo L., Roma, RomaTre-Press, 2015, p. 191 e ss.
- GARLATI L., *Dal giusnaturalismo alle leggi antiebraiche. Ascesa e declino del principio di uguaglianza: la parabola di un'utopia*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di Garlati L., Vettor T., Milano, Giuffrè, 2009, p. 3 e ss.
- GARZARELLI B., *Un aspetto della politica totalitaria del Pnf: i Gruppi universitari fascisti*, in « Studi storici », XXXVIII (1997), 4, p. 1121 e ss.
- GEMELLI A., *Il delinquente per tendenza*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia (Roma 3-8 ottobre 1938)*, I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 486 e ss.
- GEMELLI A., *L'ora storica e la funzione dell'Università. Discorso di inaugurazione dell'anno accademico 1931-1932 e relazione del Magnifico Rettore Fr. Agostino Gemelli, O.F.M.*, Milano, Vita e Pensiero, 1932
- GEMELLI A., *Metodi compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Milano, Vita e Pensiero, 1936
- GENTILE S., *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridico (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013
- GENTILE S., *Leggi razziali: scienza giuridica*, Milano, Educatt, 2010
- GHIGI B., *La tragedia della guerra nel Lazio a Roma, Cassino, Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna, Cori, Velletri... 1943-1944, attraverso i documenti, le testimonianze e fotografie*, Rimini, Ghigi, 1995
- GHIGI B., *Lungo le strade della deportazione. Storie di bestie, uomini e di un esercito in ritirata*, Rimini, Ghigi, 1999, Einaudi, 1999
- Giaime Pintor 1919-1943, Torino, Einaudi, 1946
- GIANNETTO M., *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », IV (2003), 4, p. 53 e ss.
- GIANNINI M.S., *Apparati amministrativi*, in *La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici: Archivio Centrale dello Stato, Roma 4-5-6 giugno 1987, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1987, p. 245 e ss.

- GIANNINI M.S., *L' analogia giuridica*, in « Jus », II (1941), 4, p. 44, ora in Id., *Scritti*, I, 2000, Milano, Giuffrè, p. 187 e ss.
- GIANNINI M.S., *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato Italiano*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », V (1951), p. 330 e ss., ora in Id., *Scritti*, I, 2000, Milano, Giuffrè, p. 463 e ss.
- GIANNINI M.S., *Nenni al Ministero per la costituente*, in *Nenni dieci anni dopo*, a cura della Fondazione Pietro Nenni, Roma, Lucarini, 1991, p. 47 e ss.
- GINSBORG P., *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Torino, Einaudi, 1989
- GIORGINO F., RAO N., *L'un contro l'altro armati. Dieci testimonianze della guerra civile (1943-1945)*, Milano, Mursia, 1995
- Giovanni Gentile e il Senato. Carteggio (1895-1944)*, a cura di Campochiaro E., Pasquini L., Millozzi A., Soveria Mannelli, Rubettino, 2004
- Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Bari-Roma, Laterza, 2010
- Giuliano Vassalli nel centenario dalla nascita*. Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015, Milano, Giuffrè, 2017
- Giuliano Vassalli. Partigiano, Ministro, Giurista, Presidente della Corte Costituzionale* (Atti della giornata in ricordo di Giuliano Vassalli a cento anni dalla nascita, 21 ottobre 2015), Genova, Ilserc, 2016
- Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Roma, RomaTrE-Press, 2014
- Giustizia penale e guerra di liberazione*, a cura di Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., Milano, Franco Angeli, 1984
- Giustizia penale e politica in Italia tra Ottocento e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e confronto*, a cura di Colao F., Lacché L., Storti C., Milano, Giuffrè, 2015
- Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, a cura di Nubola C., Pezzino P., Rovatti T., Bologna, Il Mulino, 2019
- GRANDI A., *I giovani di Mussolini. Fascisti convinti, fascisti pentiti, antifascisti*, Milano, Baldini & Castoldi, 2001
- GRANDINETTI M., *I quotidiani in Italia 1943-1991*, Milano, FrancoAngeli, 1992
- GRASSETTI C., *Fattori di pace: Patto Mussolini e accordi italo-austro-ungheresi*, in « Conquiste » del 15 agosto 1934, p. 1
- GRILLI U., *Problemi di giustizia penale. "Non c'è bisogno di tribunali speciali"*, in « Rivista penale », LXXI (1945), p. 488 e ss.
- GRISPIGNI F., *Corso di diritto penale secondo il nuovo codice*, I — Introduzione, Padova, Cedam, 1932
- GRISPIGNI F., *Interpretazione autentica e non fattispecie di responsabilità oggettiva*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 303 e ss.
- GRISPIGNI F., *La funzione della pena nel pensiero di Benito Mussolini*, in « Rivista penale », XX (1942), p. 651 e ss.
- GRISPIGNI F., *La trasformazione del diritto penale nella più recente legislazione straniera*,

- in « Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi », XIV (1939), 6, p. 629 e ss.
- GROSSI P., *Giuliano Vassalli: il giurista*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale — Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffrè, 2017, p. 13 e ss.
- GROSSI P., *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXVI (1997), p. 377 e ss.
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007
- GROSSI P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000
- GUARALDI E., voce *Guarneri, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1081
- GUARINO G., *I decreti legislativi luogotenenziali. Sulla normatività della costituzione materiale*, in « Foro penale », II (1947), 1, c. 113 e ss.
- GUARNERI G., *Il diritto penale di guerra in Italia e in Germania*, in « Regime fascista » del 20 gennaio 1941, p. 2
- GUARNERI G., *Il manicomio criminale di Aversa. La protezione sociale degli anormali mentali*, in « Regime fascista » del 18 maggio 1938, p. 5
- GUARNERI G., *L'analogia. Riforme penali tedesche*, in « Regime fascista » del 20 giugno 1938, p. 4
- GUARNERI G., *Lineamenti dell'ordinamento penale nell'A.O.*, in « La scuola positiva », XVI (1936), p. 253 e s.
- GÜRTNER F., *L'idea di giustizia e la rinascita del diritto penale tedesco*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 1186 e ss.
- I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, a cura di Moccia S., Napoli, Esi, 2009
- I giuristi e il fascisti del regime (1918-1925)*, a cura di Birocchi I., Loschiavo L., Roma, RomaTrE-Press, 2009
- I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, a cura di Pezzini B., Rossi S., Milano, FrancoAngeli, 2016
- Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, a cura di Kinner S., Oxford, Hart, 2021
- Il crimine dei crimini. Stermini di massa del Novecento*, a cura di Cortese F., Berti F., Milano, FrancoAngeli, 2009
- Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacché L., Roma, Donzelli, 2015
- Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di Garlati L., Vettor T., Milano, Giuffrè, 2009
- Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, a cura di Giovannini P., Palla M., Bari-Roma, Laterza, 2019
- Il Generale Pietro Pintor*, a cura de La Presidenza della Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, Torino, 1941
- Il partito socialista nella resistenza. I documenti e la stampa clandestina (1943-1945)*, a cura di Neri Serneri S., Pisa, Nistri-Lischi, 1988
- Il penale nella società dei diritti*, a cura di Donini M., Orlandi R., Bologna, Bup, 2010

- Il sole è sorto a Roma. Settembre 1943*, a cura di D'Agostini L., Forti R., Roma, Anpi, 1965
- In memoria di Giorgio Bo* (Atti del convegno, Genova, 8 aprile 1991), Genova, Erredi, 1992
- In ricordo di Aldo Moro* (Atti di convegno, Bari, 20 giugno 2008, *Facoltà di giurisprudenza*), a cura di Filipponio A., Regina A., Milano, Giuffrè, 2010
- INTINI U., *Avanti! Un giornale, un'epoca. 1896-1993. Le sue pagine, i suoi giornalisti e direttori raccontano il secolo. Da Bissolati a Mussolini, Gramsci, Nenni, Pertini e Craxi*, Roma, Ponte Sisto, 2014
- INTINI U., *La « Bomba Ercoli ». Con una intervista a Sandro Pertini*, in *Le due radici. Dal 1921 ad oggi la storia dello scontro nella sinistra tra socialismo e comunismo*, a cura di Intini U., Perugia, Grafica Salvi, 1985, p. 101 e ss.
- IOPPI A., *Non ho parlato*, Roma, Tipografica Editrice Laziale, 1945
- Italia 1943-1945. Resistenze a confronto*, a cura di Gianola A., Ruzzi, Mondovì, Arti Grafiche Dial, 2008
- Itinerari del I e II Risorgimento a Roma e nel Lazio*, a cura di Mammuccari M., Altezza B., Roma, Fondazione C. Fiori, 1984
- JEMOLO A.C., *Anni di prova*, Firenze, Passigli, 1991
- JEMOLO C.A., *Il giudice e l'apprezzamento storico-politico*, in « *Foro italiano* », LXXI (1948), 2, c. 73 e ss.
- JEMOLO A.C., *Lettere a Mario Falco, II (1928-1943)*, a cura di Vismara Missiroli M., Milano, Giuffrè, 2009
- KARITZKY H., *Eduard Koblrausch — Kriminalpolitik in vier Systemen. Eine strafrechtshistorische Biografie*, Berlin-New York, De Gruyter, 2002
- KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN, *Der Papst. Ein Lebensbild*, Bad Wörishofen, Kindler und Schiermeyer Verlag, 1952
- KROESCHELL K., *Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992
- L. S., *L'azione politica e civile dell'Italia nel mondo*, in « *Roma fascista* » del 2 maggio 1935, p. 4
- L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, a cura di Meniconi A., Neppi Modona G., Bologna, Il Mulino, 2022
- L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di Garlati L., Milano, Giuffè, 2010
- L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, a cura dell'Insmli, Milano, Feltrinelli, 1977
- L'on. Prof. Giuliano Vassalli al Comitato per le onoranze a don Giuseppe Morosini*, in CEDRONE A., *Don Giuseppe Morosini: ricordi e testimonianze di chi l'ha visto da vicino*, Ferentino, Edizioni Terme Pompeo, 1994, p. 55 e ss.
- L'Università si racconta. Interviste sull'ateneo genovese*, a cura di Rossetti C., Genova, Marietti, 1992
- La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Tre*, a cura di Birocchi I., Chiodi G., Grondona M., Roma, RomaTrE-Press, 2020
- La cultura italiana del Novecento*, a cura di Stajano C., Bari-Roma, Laterza, 1996
- La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici: Archivio Centrale dello Stato, Roma 4-5-6 giugno 1987, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

- Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1987
- LA ROVERE L., *Storia dei Guf. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista. 1919-1943*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003
- LABRIOLA S., *Introduzione. I socialisti e la Costituente*, in *Attività parlamentare dei socialisti italiani*, a cura Brunetti A., VIII — I socialisti e la Costituente, Roma, Essmoy, 2005
- LACCHÈ L., *La penalistica costituzionale e il 'liberalismo giuridico'. Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), 1, p. 663 e ss.
- LACCHÈ L., *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista. Introduzione*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. IX e ss.
- LACCHÈ L., *Uno "sguardo fugace". Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», LX (2018), 2, p. 413 e ss.
- LANARO S., *Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta*, Venezia, Marsilio, 1993
- LANCHESTER F., voce *Crosa, Emilio*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 614 e s.
- LARENZ K., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, ristampa a cura di Ventura S., Milano, Giuffrè, 1966
- LATTANZI G., *Allogeno dell'Alto Adige ex cittadino italiano e militare germanico colpevole di collaborazionismo?*, in «Rivista penale», LXXI (1946), p. 687 e ss.
- Le Brigate Matteotti a Roma e nel Lazio*, a cura di Conti D., Roma, Odradek, 2006
- LECTOR, *Del diritto di querela*, in «Regime fascista» del 1° ottobre 1940, p. 3
- LEONE G., *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in «Archivio penale», I (1945), 1, p. 23 e ss.
- LEONE G., *Lineamenti di diritto penale coloniale. Appunti alle lezioni*, Giuffrè, Milano, 1942
- LEONE G., *Profili di diritto penale coloniale*, in «Rivista penale», LXIV (1938), p. 1390 e ss.
- LEVI G., *Antonio Falchi: l'impegno civile tra guerra e ricostruzione*, in *Teoria e filosofia del diritto in Antonio Falchi (1879-1963)*, a cura di Varnier G.B., Genova, Genova University Press, 2015, p. 129 e ss.
- LIZZADRI O., *Nel Regno di Badoglio e la resistenza romana*, Roma, Napoleone, 1974
- Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Zolo D., Costa P., Milano, Feltrinelli, 2006
- Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Fioravanti M., Bari-Roma, Laterza, 2002
- LOLLI R., *Emidio Lopardi e il circolo socialista aquilano*, L'Aquila, Textus, 2008
- LOMBARDO RADICE L., *I giorni di Giaime Pintor*, in «L'Unità» del 1° dicembre 1973, disponibile in www.fondazionepintor.net
- LOMBARDO RADICE L., *Vita ed esempio di Giaime Pintor*, su «L'Unità» del 1° dicembre 1953, p. 3

- LONGHI S., *Tribunale speciale permanente*, in « Rivista penale », LVI (1935), p. 817 e ss.
- LONGHITANO C., *Il Tribunale di Mussolini (storia del Tribunale Speciale 1926-1943)*, Roma, Anppia, 1995
- LOPEZ DE OÑATE F., *La certezza del diritto* (1942), Roma, ristampa a cura di Astuti G., Giuffrè, Milano, 1968
- LORI G., *Paolo Rossi, un intellettuale democratico*, Roma, Il mio libro, 2009
- LORUSSO S., voce *Moro, Aldo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1378 e ss.
- LORUSSO S., voce *Sabatini, Guglielmo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1762 e s.
- LUCCHINI L., *Agli amici e lettori della rivista*, in « Rivista penale », CIV (1926), p. 5 e ss.
- LUCCHINI L., *Segno dei tempi!*, in « Rivista penale », CIV (1926), p. 208
- LUSSU E., *Guerra e pace: 9-10 settembre 1943*, in « Belfagor », XXXVI (1981), 1, p. 73 e ss.
- MACK SMITH D., *La storia manipolata*, Bari-Roma, Laterza, 1998
- MAGGIORE G., *Arturo Rocco e il metodo « tecnico-giuridico »*, in *Studi in memoria di Arturo Rocco*, I, Milano, Giuffrè, 1952, p. 3 e ss.
- MAGGIORE G., *Delitto naturale e delitto legale*, in « La scuola positiva », XXVIII (1948), p. 366 e ss.
- MAGGIORE G., *Diritto penale totalitario nello Stato totalitario*, in « Rivista italiana di diritto penale », XI (1939), p. 140 e ss.
- MAGGIORE G., *La Politica*, Bologna, Zanichelli, 1941
- MAGGIORE G., *Principi di diritto penale*, I, Bologna, Zanichelli, 1937
- MAGGIORE G., *Razza e fascismo*, Palermo, Agate, 1939
- MAIELLO V., *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo*, Napoli, Esi, 2007
- MALINVERNI A., *Elementi essenziali del reato di collaborazionismo*, in « Giurisprudenza italiana », XCVIII (1946), 2, p. 9 e ss.
- MAMMARELLA G., *Bruno Buozzi (1881-1944). Una storia operaia di lotte, conquiste e sacrifici*, Roma, Ediesse, 2014
- MAMMARELLA G., *L'Italia dopo il fascismo: 1943-1973*, Bologna, Il Mulino, 1974
- MANGONI L., *L'interventismo della cultura*, Torino, Aragno, 2002
- MANNA A., « *L'interpretazione analogica* » nel pensiero di *Giuliano Vassalli e nelle correnti post-moderne del diritto penale*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di Castaldo A., De Francesco V., del Tufo M., Manacorda S., Monaco L., Napoli, Esi, 2014, p. 219 e ss.
- MANTOVANI F., *Giuliano Vassalli*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 211 e ss.
- MANTOVANI F., *Ricordo di Giuliano Vassalli*, in « La giustizia penale », CXV (2010), 1, c. 1 e ss.
- Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storie e diritto* (Atti del convegno di studi, Modena, 27 gennaio 2005), a cura di Tavilla E., Modena, Leo S. Olshki, 2006
- MARZI V., *I Rettori dell'Ateneo barese. 1925-2015*, Bari, Adda, 2015
- MANZINI V., *La Corte d'Assise*, in « Regime fascista » del 12 aprile 1938, p. 5

- MANZINI V., *Presunzione relativa*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 306 e ss.
- MANZINI V., *Reazione ad atti abusivi di pubblici ufficiali*, in « Regime fascista » del 20 aprile 1929, p. 5
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, I, Torino, Utet, 1941
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, I, Torino, Utet, 1933
- MARCHETTI A., *Dalla Banda Ferri alla Brigata Spartaco. La Resistenza nell'Appennino umbro-marchigiano*, Fermo, Zefiro, 2020
- MARINI G., *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Napoli, Esi, 1992
- MARINUCCI G., *In ricordo di Giuliano Vassalli*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », LII (2009), 4, p. 1585 e ss.
- MARINUCCI G., voce *Bettiol, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 246 e ss.
- MARTELLI M., «Roma Fascista» e gli ex nazionalisti romani (1924-1934), in « Dimensioni e problemi della ricerca storica », XVII (2014), 2, p. 83 e ss.
- MARXEN K., *Der Kampf gegen das liberale Strafrecht*, Berlin, Duncker & Humblot, 1975
- MARZI V., *Azioni ed opere dell'Università di Bari nelle relazioni annuali dei Rettori. 1925-2005*, Bari, Adda, 2009
- MASSARI E., *La norma penale*, Santa Maria C.V., Cavotta, 1913
- MASTROBERTI F., *La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari e le leggi ebraiche, in Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Bologna, Clueb, 2014, p. 307 e ss.
- MASTROGREGORI M., *Moro. La biografia politica del democristiano più celebrato e discusso nella storia della Repubblica*, Roma, Salerno Editrice, 2016
- MATTEOTTI G., *Scritti giuridici*, a cura di Caretti S., Pisa, Nistri-Lischi, 2003
- Matteotti Buoizzi Colorni. *Perché vissero, perché vivono*, a cura di Forbice A., Milano, FrancoAngeli, 1996
- MATTERA P., voce *Gracceva, Giuseppe*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di Collotti E., Sandri R., Sessi F., II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 558 e s.
- MATTERA P., voce *Vassalli, Giuliano*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di Collotti E., Sandri R., Sessi F., II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 661 e ss.
- MATTONE A., voce *Scarano, Luigi*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1818 e s.
- MAZZONE T., *Il diritto penale nel pensiero di Ugo Spirito*, Trieste, Lint, 1995
- MELDOLESI L., *L'ultimo anno: 1943-1944. Genesi di una prospettiva*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2018
- MELIS G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2018
- MELIS G., voce *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VI, 1991, Torino, Utet, 1991
- MENICONI A., *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della Giustizia*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 79 e ss.

- MENNE A., *Salvatore Satta: il giovane giurista a Milano e il rapporto con il professor Marco Tullio Zanzucchi*, in « Jus », LVIII (2016), p. 269 e ss.
- MERCURI L., *L'epurazione in Italia. 1943-1948*, Cuneo, L'arciere, 1988
- MEUCCI G., *Il delitto di collaborazionismo col tedesco invasore*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1946
- MEZGER E., *Die materielle Rechtswidrigkeit im kommenden Strafrecht*, in « Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », LV (1936), p. 1 e ss.
- MEZGER E., *Diritto penale (Strafrecht)*, Padova, Cedam, 1935
- MEZGER E., *Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage*, Stuttgart, Enke, 1934
- MEZGER E., *Le linee direttive del progetto preliminare di un nuovo codice penale tedesco*, in « Rivista italiana di diritto penale », VII (1935), 1, p. 159 e ss.
- MIGLIORINO F., *Gli eroici anni trenta de « La Giustizia Penale »*. Lettere di Gennaro Escobedo a Giulio Andrea Belloni (1931-1941), Macerata, Eum, 2022
- MILETTI M.N., *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di Birocchi I., Loschiavo L., Roma, RomaTrE-Press, 2015, p. 319 e ss.
- MIRTO P., *Collaborazionismo presunto?*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 677 e ss.
- MIRTO P., *Le formule processuali negative dell'azione penale in rapporto alla dottrina degli elementi del reato*, in « Annali di diritto e procedura penale », X (1941), p. 157 e ss.
- MITTERMAIER W., *Due nuove leggi penali tedesche (28 giugno-1° settembre 1935)*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 1269 e ss.
- MITTERMEIER W., *L'analoga e l'accertamento indeterminato di un reato come fondamento della condanna penale*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 4, c. 1 e ss.
- MOGILNICKI A., *Se il reato debba essere tassativamente previsto dalla legge*, in « Il pensiero giuridico penale », VII (1935), p. 133 e ss.
- MONINA G., voce *La Storta*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di Collotti E., Sandri R., Sessi F., II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 387
- MONTEFUSCO V., *L'uniformità del diritto. L'istituto per l'unificazione del diritto privato e la sua trasformazione in Istituto fascista del diritto*, in « Regime fascista » del 20 aprile 1929, p. 5
- MONTRONI G., *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, Le Monnier, 2016
- MORO A., *La capacità giuridica penale*, Padova, Cedam, 1939
- MORO A., *La subiettivazione della norma penale*, Bari-Città di Castello, Casa Editrice dott. Luigi Macrì, 1942
- MORO A., *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale tenute nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma*, a cura di Tritto F., Bari, Cacucci, 2005
- MORO A., *Lo Stato. Il Diritto. Lezioni di filosofia del diritto (Università di Bari, 1944-1947)*, Bari, Cacucci, 2006
- MORO R., *Aldo Moro*, in « Nomos. Le attualità del diritto », (2017), 3, p. 1 e ss.
- MORO R., *Aldo Moro negli anni della FUCI*, Roma, Edizioni Studium, 2008
- MORO R., *La formazione giovanile di Aldo Moro*, in « Storia contemporanea », XIV (1983), 6, p. 803 e ss.

- MORO R., *La formazione politica di Aldo Moro*, in *Aldo Moro nell'Italia contemporanea*, a cura di Perfetti F., Ungari A., Caviglia D., De Luca D., Milano, Le Lettere, 2011, p. 27 e ss.
- MUÑOZ CONDE F., *Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. Estudios sobre el Derecho penal nacionalsocialista*⁴, Valencia, Tirant lo Blach, 2003
- MUSSELLI L., *La facoltà di giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960)*, in « Annali di storia delle università italiane », VII (2003), p. 205 e ss.
- N. A., *Il "Diritto penale" del Mezger nella traduzione italiana*, in « Regime fascista » del 7 luglio 1935, p. 3
- NAPOLITANO T., *Delitti e pene nella società sovietica*, Milano, Giuffrè, 1981
- NASTASI P., *Le leggi razziali del fascismo e la loro applicazione a Palermo*, in www.matematica-old.unibocconi.it/giornatamemoria2005/home.htm
- NAUCKE W., *NS-Strafrecht: Perversion oder Anwendungsfall moderner Kriminalpolitik?*, in « Rechtshistorisches Journal », XI (1992), p. 279 e ss.
- NEGRI G., voce *Zanzucchi, Pier Paolo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 2087
- Nei Tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di Focardi G., Nubola C., Bologna, Il Mulino, 2015
- Nenni dieci anni dopo*, a cura della Fondazione Pietro Nenni, Roma, Lucarini, 1991
- NENNI P., *Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956*, a cura di Nenni G., Zucaro E.D., Milano, SugarCo, 1981
- NEPPI MODONA G., *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in *Giustizia penale e guerra di liberazione*, a cura di Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., Milano, FrancoAngeli, 1984, p. 11 e ss.
- NEPPI MODONA G., in *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli* (Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010), Roma, Corte Costituzionale, 2010, p. 8 e ss.
- NEPPI MODONA G., *La magistratura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, a cura di Quazza G., Torino, Einaudi, 1973, p. 127 e ss.
- NEPPI MODONA G., *La magistratura italiana e l'epurazione mancata*, in « Le carte e la storia », XXIII (2017), 1, p. 25 e ss.
- NEPPI MODONA G., *Quali giudici per quale giustizia nel Ventennio fascista*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di Garlati L., Milano, Giuffrè, 2010, p. 209 e ss.
- NEPPI MODONA G., PELISSERO M., *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia, Annali*, 12: *La criminalità*, a cura di Violante L., Torino, Einaudi, 1997, p. 819 e ss.
- NISCO A., *Neokantismo e scienza del diritto penale. Sull'involuzione autoritaria del pensiero penalistico tedesco nel primo Novecento*, Torino, Giappichelli, 2019
- NOVELLI G., *Il delinquente per tendenza*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 451 e ss.
- NOVELLI G., *Teoria e pratica delle misure di sicurezza in Italia*, in *Atti del I. congresso internazionale di criminologia* (Roma 3-8 ottobre 1938), I — *Relazioni generali e discussioni*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1939, p. 207 e ss.

- NOVELLI G., *XI Congresso internazionale penale e penitenziario*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 1133 e s.
- NUVOLONE P., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, La Goliardica, 1966
- NUVOLONE P., *Formalismo e realtà*, in « Rivista italiana di diritto penale », XIII (1941), 5-6, ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, p. 140 e ss.
- NUVOLONE P., *Il collaborazionismo punibile*, in « Critica penale », I (1946), p. 69 e s., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Cedam, Padova, 1969, p. 1117 e ss.
- NUVOLONE P., *Il momento penale*, in « Archivio Penale », II (1946), I, p. 269 e ss., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, p. 140 e ss.
- NUVOLONE P., *La riforma del § 2 del Codice penale germanico*, in « Rivista italiana di diritto penale », X (1938), 2, p. 530 e s., ora in Id., *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, I, Padova, Cedam, 1969, p. 1 e ss.
- OMEZZOLI T., *Giustizia partigiana nell'Italia occupata. 1943-1945*, Aosta, LeChâteau, 2019
- OMODEI ZORINI V., *Uno degli aspetti tipicamente fascisti della riforma del Codice civile*, in « Regime fascista » del 20 aprile 1929, p. 5
- ORLANDI M., voce *Carnelutti, Francesco*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 455 e ss.
- P. N., *La Riforma della Rappresentanza e il Fascismo nel Mondo*, in « Roma fascista » del 2 maggio 1935, p. 3
- PACE A., *Giuliano Vassalli*, in « Giurisprudenza costituzionale », LIV (2009), 5, p. 3595 e ss.
- PAGLIARO A., *Vassalli, molte vite in una*, in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 2, p. 209 e ss.
- PALADINI A., *Via Tasso. Museo storico della liberazione di Roma*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986
- PALAZZO F., *Giuliano Vassalli: perché legge e giustizia penale non si separino*, in *Giuliano Vassalli*, a cura di Palazzo F., Bari-Roma, Laterza, 2010, p. X e ss.
- PALAZZO F., *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, Cedam, 1979
- PALAZZO F., *La scomparsa di Giuliano Vassalli: un vuoto incolmabile per la scienza penale e la giustizia italiana*, in « Diritto penale e processo », (2010), 1, p. 5 e ss.
- PALAZZO F., *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1279 e ss.
- PALAZZO F., *Vassalli, maestro di diritto penale*, in *Giuliano Vassalli nel centenario della nascita* (Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale — Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2015), Milano, Giuffrè, 2017, p. 27 e ss.
- PALAZZO F., voce *Giuliano Vassalli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 663 e ss.
- PALAZZO F., voce *Giuseppe Bettioli*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il*

- contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 659 e ss.
- PALAZZO F., voce *Vassalli, Giuliano*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 413 e ss.
- PALAZZO G.A., *L'analogia nel diritto penale romano e moderno*, in « Rivista penale », LXII (1936), p. 229 e ss.
- PALMER DOMENICO R., *Processo ai fascisti*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1996
- PANNAIN R., *Giulio Battaglini*, in « Archivio penale », XVIII (1962), 1, p. 79 e s.
- PANNAIN R., *Per una più larga revisione delle condanne per delitti fascisti*, in « Archivio penale », III (1947), 1, p. 487 e ss.
- PANNAIN R., *Sul collaborazionismo degli alto-atesini*, in « Archivio penale », V (1949), 1, p. 14 e ss.
- PANNAIN R., *Sulla presunzione di cui all'art. 1 d.l.l. 22 aprile 1945 n. 142*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XXIII (1946), 2, p. 227 e ss.
- PAOLI G., *Fare l'avvocato (con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari)*, a cura di Pisani M., Pisa, ETS, 2011
- PASTORELLI M., *Massimo Severo Giannini. Il nuovo ordine democratico tra pluralismo, giustizia sociale e dirigismo economico*, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-1948)*, a cura di Buratti A., Fioravanti Mar., Roma, Carocci, 2010, p. 257 e ss.
- PAVAN I., *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », XVII (2008), 3, p. 45 e ss.
- PAVAN I., *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista « Il Diritto razzista » (1939-1942)*, in *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, a cura di Menozzi D., Moretti M., Pertici R., Pisa, Edizioni della Normale, 2006, p. 371 e ss.
- PAVONE C., *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995
- PAVONE C., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2006
- PEDONE F., *Il Partito socialista italiano nei suoi congressi. V - Il socialismo italiano di questo dopoguerra*, Milano, Edizioni del Gallo, 1968
- PELLERITI E., *Il Governo Militare Alleato e il riordino delle Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei siciliani (1943-1944)*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di Cavina M., Bologna, Clueb, 2014, p. 332 e ss.
- PELLERITI E., « *Italy in transition* ». *La vicenda degli Allied Military Professors negli Atenei siciliani fra emergenza e defascistizzazione*, Acireale-Roma, Bonanno, 2013
- PERETTI-GRIVA D.R., *La magistratura italiana nella Resistenza*, in « Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti », (1950), 6, p. 3 e ss.
- PERRIS C., *L'applicazione analogica e la retroattività nel nuovo diritto tedesco*, in « La giustizia penale », XLI (1935), 2, c. 1277 e ss.
- PERRONE CAPANO R., *La resistenza in Roma*, II, Napoli, Gaetano Macchiaroli, 1963
- Perspectives on the Nuremberg Trial*, a cura di Mettraux G., Oxford, Oup, 2008

- PERTINI S., *Gioventù socialista*, in *Rivoluzione socialista* (edizione romana), 28 agosto-3 settembre 1944, ora in *Sandro Pertini. Dal delitto Matteotti alla Costituente. Scritti e discorsi: 1924-1946*, a cura di Caretti S., Manduria, Lacaita, 2008, p. 98 e ss.
- PERTINI S., *Giustizia*, in «Avanti!» del 3 novembre 1946, ora in *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1978, a cura di Neri Serneri S., Casali A., Errera G., Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994, p. 102 e s.
- PETRACCI M., *La follia nei processi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 208 e ss.
- PETRINI D., *Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione*, in *Storia d'Italia. Annali*, 12: *La criminalità*, a cura di Violante L., Torino, Einaudi, 1997, p. 908 e ss.
- PETRINI D., *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, Jovene, 1996
- PETROCELLI B., *Appunti sul principio di legalità nel diritto penale*, in *Saggi di diritto penale. Seconda serie*, Padova, Cedam, 1965, p. 187 e ss.
- PETROCELLI B., *Il pubblico ministero e l'unità dell'istruttoria penale*, in «Rivista penale», CII (1925), p. 18 e ss.
- PETROCELLI B., *La funzione della pena*, in *Scritti giuridici in memoria di Massari*, Napoli, Jovene, 1938, ora in *Saggi di diritto penale*, Padova, Cedam, 1952, p. 83 e ss.
- PETROCELLI B., *La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica*, Padova, Cedam, 1940
- PETROCELLI B., *Necessità di valutare il comportamento per la determinazione della norma violata*, in «Rivista penale», LXXI (1946), p. 312 e s.
- PETROCELLI B., *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, in «Rivista italiana di diritto penale», XIII (1941), p. 3 e ss.
- PETROCELLI B., *Principi di diritto penale. Corso di lezioni universitarie*, I, Padova, Cedam, 1942
- PETROCELLI B., *Saggi di diritto penale*, Padova, Cedam, 1952
- PETROCELLI B., *Saggi di diritto penale. Seconda serie*, Padova, Cedam, 1965
- PEZZINI B., *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, a cura di D'Amico M., Randazzo B., Milano, Giuffrè, 2011, p. 1379 e ss.
- PIERI P., *La storiografia italiana relativa al 25 luglio e all'8 settembre*, in «Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti», (1964), 77, p. 3 e ss.
- Pietro nenni. Una vita per la democrazia e per il socialismo*, Manduria, Lacaita, 2000
- PIFFER T., *Gli Alleati e la Resistenza italiana*, Bologna, Il Mulino, 2010
- PIFFERI M., *Brief Remarks on the Prohibition of Penal Analogy in Fascist Italy*, in *Strafrecht und Systemunrecht. Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag*, a cura di Jeßberger F., Vormbaum M., Burghardt B., Tübingen, Mohr Siebeck, 2022, p. 625 e ss.
- PIFFERI M., *Criminology and the Rise of Authoritarian Criminal Law, 1930s-1940s*, in

Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes, a cura di Skinner S., Oxford, Hart, 2021, p. 105 e ss.

PIFFERI M., *Crisis del liberalismo penal y auge del derecho penal autoritario. La cultura penalística de entreguerras*, in *Saberes jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras. La transformación del Estado en la era de la socialización*, a cura di Martín S., Fernández-Crehuet F., Aragoneses A., Siviglia, Athenaica, 2021, p. 387 e ss.

PIFFERI M., *Difendere i confini, superare le frontiere. Le 'zone grigie' della legalità penale tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), 1, p. 743 e ss.

PIFFERI M., *From responsibility to dangerousness? The failed promise of penal positivism*, in *The Limits of Criminological Positivism. The Movement for Criminal Law Reform in the West, 1870–1940*, a cura di Pifferi M., London-New York, Routledge, 2022, p. 255 e ss.

PINTOR G., *Doppio diario 1936-1943*, a cura di Serri M., Einaudi, Torino, 1978

PINTOR G., *Il sangue d'Europa (1939-1943)*, a cura di Gerratana V., Torino, Einaudi, 1965

PINTOR G., D'AMICO F., *C'era la guerra. Epistolario 1940-1943*, a cura di Calabri M.C., Torino, Einaudi, 2000

PIOLETTI U., *Osservazioni sul decreto di amnistia 22 giugno 1946, n. 4*, in «Archivio penale», II (1946), 1, p. 471 e ss.

PITTALUGA M., *Questioni sull'amnistia*, in «Rivista penale», LXXI (1946), p. 648 e ss.

PIVETTI M., *Magistrati, questori, prefetti e ministro durante il fascismo (Storia sconosciuta di Mario Della Mura, magistrato indipendente)*, in «Questione giustizia», (2001), 5, p. 957 e ss.

POMBENI P., *La rappresentanza politica*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di Romanelli R., Roma, Donzelli, 1995, p. 73 e ss.

PONZANI M., *L'amministrazione della giustizia nella legislazione del CLN. Tribunali partigiani e Commissioni di giustizia (1944-1945)*, in *Italia 1943-1945. Resistenze a confronto*, a cura di Gianola A., Ruzzi M., Mondovì, Arti Grafiche Dial, 2008, p. 91 e ss.

PORTINARO P.P., *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2011

POTITO E., voce *Profitti di contingenza (avocazione dei)*, in *Novissimo digesto italiano*, XIV, Torino, Utet, 1967, p. 32 e ss.

PRISCO S., *La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi. I giuspubblicisti del fascismo e la ricerca della "terza via"*, in «Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale», 1, 2018, p. 1 e ss.

Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli, 1979

QUAZZA G., *La questione istituzionale nella guerra di liberazione*, in *La nascita della Repubblica. Atti del convegno di studi storici: Archivio centrale dello Stato, Roma, 4-5-6 giugno 1987*, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione Generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica, 1987, p. 39 e ss.

- RAMACCI F., *In memoria di Giuliano Vassalli*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », I (2010), p. 3 e ss.
- RANIERI S., *La legge penale e la sua applicazione*, Milano, Società editrice libraria, 1922
- RANKI G., *Il patto tripartito di Roma e la politica estera della Germania (1934)*, in « Studi storici », III (1962), 2, p. 343 e ss.
- RANZATO G., *La liberazione di Roma. Alleati e Resistenza*, Bari-Roma, Laterza, 2019
- RAPONE L., *L'età dei fronti popolari e la guerra (1934-1943)*, in *Storia del socialismo italiano*, diretta da Sabbatucci G., IV — *Gli anni del fascismo (1926-1943)*, Roma, Il Poligono, 1981, p. 179 e ss.
- REBESCHINI M., *La biografia come genere storiografico tra storia politica e storia sociale. Questioni e prospettive di metodo*, in « Acta Histriae », XIV (2006), 2, p. 427 e ss.
- REPACI A., *Recensione di VASSALLI G., Per la resistenza, per il diritto*, Varese, Maj & Malnati, 1950, in « Il Movimento di Liberazione In Italia. Rassegna bimestrale di studi e documenti », (1950), 9, p. 56 e ss.
- RICCI A.G., *Aspettando la repubblica. I governi della transizione 1943-1946*, Roma, Donzelli, 1996
- RIGANO F., *Partecipazione popolare e giustizia penale nella Resistenza*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », XXXIV (1980), 2, p. 594 e ss.
- Rileggere i maestri*, a cura di Tedeschi M., Cosenza, Luigi Pellegrini, 2011
- ROCCO ALF., *Legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche*, in *Scritti e discorsi politici*, III, Roma, Giuffrè, 1938, p. 869 e ss.
- ROCCO ART., *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari*, in Id., *Opere Giuridiche*, II, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1932, p. 277 e ss.
- ROCCO ART., *Le dottrine generali del diritto penale: lezioni del corso ufficiale di diritto e procedura penale*, Roma, Castellani, 1935
- ROCCO ART., *Oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, in Id., *Opere Giuridiche*, I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1932
- ROCCO ART., *Sul concetto del diritto subiettivo di punire*, in Id., *Opere Giuridiche*, III, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1933, p. 127 e ss.
- ROMAGNOLI U., *Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro*, in *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa* (Atti del convegno, Udine, 18 novembre 1995), Udine, Forum, 1996, p. 59 e ss.
- ROMANO S., *Corso di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1941
- ROSSI P., *La pena di morte e la sua critica*, Genova, Libreria Mario Bozzi, 1932
- ROSSI P., *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale*, Messina-Milano, Casa Editrice Giuseppe Principato, 1937
- ROVATTI T., *I tribunali speciali della Repubblica sociale italiana*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Lacchè L., Roma, Donzelli, 2015, p. 279 e ss.
- ROVATTI T., *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra*, in *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di Focardi G., Nubola C., Bologna, Il Mulino, 2015, p. 15 e ss.

- RUGGIERO G., *Un giurista dimenticato: Raul Alberto Frosali*, in « Archivio penale », (2021), 2, 1 e ss.
- RUMI G., *Milano cattolica nell'Italia unita*, Milano, Ned, 1983
- RÜPING H., *Nationalsozialismus und Strafrecht*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XXXVI (2007), 2, p. 1007 e ss.
- SABATINI GIUS., *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, I, Napoli, Jovene, 1943
- SABATINI GIUS., *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, II, Torino, Quartara, 1948
- Saberes jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras. La transformación del Estado en la era de la socialización*, a cura di Martiin S., Fernández-Crehuet F., Aragoneses A., Siviglia, Athenaica, 2021
- SALTELLI C., *In tema di collaborazione presunta*, in « Rivista penale », LXXI (1946), p. 482 e ss.
- SALTELLI C., *L'analogia e i principi generali di diritto in materia penale*, in « Annali di diritto e procedura penale », III (1934), p. 125 e ss.
- Salvatore Satta giurista scrittore*, a cura di Collu U., Cagliari, Stef, 1990
- SALUSTRI S., *Università e defascistizzazione. Il caso dell'Ateneo di Bologna*, in « Storia e problemi contemporanei », XVI (2003), 32, p. 125 e ss.
- SANDRI R., voce *Matteotti, brigate*, in *Dizionario della Resistenza*, a cura di Collotti E., Sandri R., Sessi F., II, *Luoghi, formazioni, protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 218 e ss.
- Sandro Pertini. Dal diritto Matteotti alla Costituente. Scritti e discorsi: 1924-1946*, a cura di Caretti S., Manduria, Lacaíta, 2008
- SANTORO-PASSARELLI G., *Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti*, in « WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT », (2016) p. 1 e ss.
- SAPORITO L., *Armare l'Austria e l'Ungheria*, in « Roma fascista » del 2 aprile 1936, p. 1
- SAPORITO L., *Che accadrà sul Danubio?*, in « Roma fascista » del 26 marzo 1936, p. 1
- SAPORITO L., *Chi minaccia Vienna?*, in « Roma fascista » del 30 aprile 1936, p. 1
- SAPORITO L., *La situazione dell'Austria*, in « Roma fascista » del 12 marzo 1936, p. 1
- SAPORITO L., *Nervosismi per l'Austria*, in « Roma fascista » dell'11 giugno 1936, p. 1
- SARGENTI M., *La politica estera dell'Italia fascista*, in « Conquiste » del 15 maggio 1935, p. 2
- SBRICCOLI M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14: *Legge Diritto Giustizia*, a cura di Violante L., Torino, Einaudi, 1997, p. 485 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 591 e ss.
- SBRICCOLI M., *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra otto e novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », II (1973), p. 607 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 725 e ss.
- SBRICCOLI M., *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », XVI (1987), p. 105 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 903 e ss.

- SBRICCOLI M., *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Socialismo giuridico. Ipotesi e letture*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 557 e ss.
- SBRICCOLI M., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Schiavone A., Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 147 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 493 e ss.
- SBRICCOLI M., *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), p. 817 e ss., ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 1001 e ss.
- SBRICCOLI M., voce *Alfredo Rocco*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Milano, Giuffrè, 2009, p. 993 e ss.
- SCARANO L., *I rapporti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1942
- SCHAFFSTEIN F., *Formalismus im Strafrecht*, in «Deutsches Recht», IV (1934), p. 349 e ss.
- SCHEM J., *Die Analogie im Strafrecht in ihrer geschichtlichen Entwicklung und heutigen Bedeutung* (1936), Frankfurt, Keip, 1977
- SCHINNERER E., *Der erste internationale Kongreß für Kriminologie in Rom*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», LVIII (1939), p. 810 e ss.
- SCOPPOLA P., *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, Bologna, Il Mulino, 1997
- Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1979, a cura di Neri Serneri S., Casali A., Errera G., Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994
- SEMINAR S., *Die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit in Italien. Strafrechtliche Probleme*, in «Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte», XV (2015), 1, p. 3 e ss.
- SEMINARA S., *Il delitto tentato*, Milano, Giuffrè, 2012
- SEMINARA S., voce *Maggiore, Giuseppe*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1227 e ss.
- SERRI M., *I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte 1938-1948*, Milano, Corbaccio, 2005
- SEVERINO P., *Giuliano Vassalli (25 aprile 1915-21 ottobre 2009)*, in «Criminalia», IV (2009), p. 17 e ss.
- SGAMBATI V., *Le lusinghe della biografia*, in «Studi storici», XXXVI (1995), 2, p. 397 e ss.
- SIEGERT K., *Grundzüge des Strafrechts im neuen Staate*, Tübingen, Mohr, 1934
- SILVESTRI G., *Lo stato di diritto nel XXI secolo*, in «Rivista AIC. Trimestrale di diritto costituzionale», (2011), 2, p. 1 e ss.
- SMOQUINA G., *Risolviamo il problema danubiano*, in «Roma fascista» dell'11 giugno 1936, p. 3
- SMOQUINA G., *Vienna, gli accordi di Roma e il problema danubiano*, in «Roma fascista» del 9 aprile 1936, p. 1
- Socialismo giuridico. Ipotesi e letture*, Milano, Giuffrè, 1975
- SOLARI L., *Eugenio Colorni*, Venezia, Marsilio, 1980
- SOMMA A., *Alle origini della Repubblica italiana. Cultura liberale e rimozione dell'espe-*

- rienza fascista, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXVIII (2008), 1, p. 91 e ss.
- SPADA F., *L'insegnamento universitario e un'iniziativa del G.U.F.*, in « Roma fascista » del 31 gennaio 1935, p. 4
- SPERDUTI G., *L'indipendenza austriaca non si tocca!*, in « Conquiste » del 15 agosto 1934, p. 1
- Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Schiavone A., Bari-Roma, Laterza, 1990
- STELLA RICHTER JR M., *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », CVIII (2010), 3, p. 693 e ss.
- STOLZI I., voce *Costamagna, Carlo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 598 e ss.
- Storia d'Italia. Annali*, 12: *La criminalità* 14: *Legge Diritto Giustizia*, a cura di Violante L., Torino, Ainaudi, 1997
- Storia del socialismo italiano*, diretta da Sabbatucci G., IV — *Gli anni del fascismo (1926-1943)*; V — *Il secondo dopoguerra (1943-1955)*, Roma, Il Poligono, 1981
- Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di Romanelli R., Roma, Donzelli, 1995
- Storia, verità, giustizia. I crimini dell'XX secolo*, a cura di Flores M., Milano, Bruno Mondadori, 2001
- SUPPA S., *Lo stato della persona e della democrazia in Aldo Moro*, in *In ricordo di Aldo Moro (Atti del convegno. Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza)*, a cura di Filipponio A., Regina A., Milano, Giuffrè, 2010, p. 77 e ss.
- TALASSANO F., *In tema di collaborazionismo*, in « Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione », XIX (1945), 2, p. 147 e ss.
- TAURASI G., *L'Università di Modena fra fascismo e resistenza*, in *Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto (Atti del convegno di studi, Modena, 27 gennaio 2005)*, a cura di Tavilla E., Modena, Leo S. Olschki, 2006, p. 35 e ss.
- TAVILLA E., voce *Finzi, Marcello*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 873 e s.
- Teoria e filosofia del diritto in Antonio Falchi (1879-1963)*, a cura di Varnier G.B., Genova, Genova University Press, 2015
- TESAURO A., *L'applicazione analogica della legge penale*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1935), p. 445 e ss.
- The limits of Criminological Positivism. The Movement for Criminal Law Reform in the West, 1870-1940*, a cura di Pifferi M., Londra-New York, Routledge, 2022
- THIERACK G., *Recht und Richter in den autoritären Staaten*, in « Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht », (1939), 6, p. 219 e ss.
- THULFAUT G., *Kriminalpolitik und Strafrechtslehre bei Edmund Mezger (1883-1962). Eine wissenschaftsgeschichtliche und biographische Untersuchung*, Baden-Baden, Nomos, 2000
- TODOROV T., *Lo spirito dell'illuminismo*, trad. it., Milano, Garzanti, 2007
- TODOROV T., *Resistenti. Storie di donne e uomini che hanno lottato per la giustizia*, trad.it., Milano, Rizzoli, 2015

- Tolentino e la resistenza nel Maceratese*, a cura di Casadiddio E., Tolentino, Accademia Filefica, 1964
- TOMPKINS P., *L'altra resistenza. La liberazione raccontata da un protagonista dietro le linee*, Milano, Rizzoli, 1995
- TOMPKINS P., *Una spia a Roma*, Milano, Il Saggiatore, 2002
- TORRISI J.C.S., *Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell'ordinamento dell'Italia fascista (1926-1943)*, Bologna, Bonomia University Press, 2016
- TORSELLO S., *A Roma un giorno di primavera. Ugo Baglivo, un alessanese alle Ardeatine*, Alessano, Idrusa, 2006
- TREVISONNO G., *La donna e il lavoro*, in « Roma fascista » del 7 febbraio 1935, p. 7
- TROISIO A., *Roma sotto il terrore nazista*, Mondini, Roma, 1946
- TRONCONE P., *Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro in occasione del centenario della nascita*, in « Diritto e religioni », XXII (2016), 2, p. 35 e ss.
- TURI G., *Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2002
- Una vita per la giustizia. Giuliano Vassalli*, a cura di Albertario E., Roma, Frabotta, 2010
- VALCARENGHI A., *Breve storia del M.U.P.*, in « Iniziativa socialista » del 16 febbraio 1946, p. 2
- VALCARENGHI M., *Aldo Valcarenghi. La ricerca della libertà*, Trezzano sul naviglio, Unicopli, 2016
- VALIANI L., *Valiani interroga i superstiti del 25 aprile*, in « Nuova Antologia », DLIV (1985), 2154, p. 5 e ss.
- VANNINI O., *Il recente decreto di amnistia*, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 405 e ss.
- VASATURO G., *I principi del diritto penale nella dottrina di Giuliano Vassalli*, Roma, Aracne, 2011
- VASSALLI F., *In tema di "epurazione"*, Roma, Bardi, 1945
- VASSALLI F., *La decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1949, p. VII e ss.
- VASSALLI G., *Abrogazione di norme incriminatrici in tema di delitti contro la personalità dello Stato*, in « La giustizia penale », L (1945), 2, c. 19 e ss.
- VASSALLI G., *Alfredo de Marsico*, in « Archivio penale », XXXVIII (1986), 9, p. 153 e ss.
- VASSALLI G., *Biagio Petrocelli*, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », XIX (1976), 4, p. 958 e ss., e ora in « Diritto penale del XXI secolo », VI (2007), 2, p. 328 e ss.
- VASSALLI G., *Bilancio di Norimberga*, in « Mondo europeo », (1946), 7, p. 56 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 679 e ss.
- VASSALLI G., « *Capii tutto con la guerra di Spagna* », in VALIANI L., *Valiani interroga i superstiti del 25 aprile*, in « Nuova Antologia », DLIV (1985), 2154, p. 15 e ss.
- VASSALLI G., *Collaborazionismo, crimini di guerra e altoatesini naturalizzati tedeschi*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 612 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 693 e ss.
- VASSALLI G., *Come vien fatta una legge*, in « Il lavoro nuovo » del 13 luglio 1946, p. 1.
- VASSALLI G., *Delazioni al tedesco invasore e delitto di calunnia. Configurabilità del*

- tentativo di calunnia*, in « Rassegna di giurisprudenza italiana », (1947), p. 483 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 711 e ss.
- VASSALLI G., *Delitti di collaborazione col nemico commessi all'estero*, in « La giustizia penale », LIII (1948), II, c. 132 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 721 e ss.
- VASSALLI G., *Discorso d'apertura*, in *Scritti in memoria di Enrico Paresce*, a cura di Panuccio V., Metro A., Romano A., Farias D., Ferlazzo Natoli L., Messina, Accademia peloritana dei Pericolanti, 1991, p. 5 e ss.
- VASSALLI G., *Discorso di apertura*, in *Antifascismo e resistenza nei licei e all'Università di Roma. Incontro con i protagonisti*, Roma, Anppia, 1994, p. 7 e ss.
- VASSALLI G., *Essenza dello Stato Fascista*, in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 8
- VASSALLI G., *Francesco Antolisei*, in « Diritto penale del XXI secolo », VI (2007), 1, p. 169 e ss.
- VASSALLI G., *Frammenti di storia*, a cura di Lo Presti M., Bari, Palomar, 2009
- VASSALLI G., *Giacomo Delitala*, in « La giustizia penale », LXXVIII (1973), 1, c. 175 e ss., e ora in « Diritto penale del XXI secolo », VII (2008), 2, p. 142 e ss.
- VASSALLI G., *Gli scritti giuridici di Giacomo Matteotti*, in MATTEOTTI G., *Scritti giuridici*, a cura di Caretti S., Pisa, Nistri-Lischi, 2003, ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 661 e ss.
- VASSALLI G., « *Guardia Nazionale Repubblicana* » e *presunzioni di collaborazione col tedesco invasore*, in « La giustizia penale », LI (1946), 2, c. 87 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 691 e ss.
- VASSALLI G., *I collaborazionisti alla resa dei conti*, in « Avanti! » del 17 aprile 1945, p. 1
- VASSALLI G., *I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione*, in Id., *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 9 e ss.
- VASSALLI G., *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, in *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, a cura di Moccia S., Napoli, Esi, 2009, p. 13 e ss.
- VASSALLI G., *Il denaro del popolo ritorni al popolo*, in « Avanti! » del 16 maggio 1945, p. 1
- VASSALLI G., *Il divieto di retroattività nella giurisprudenza della Corte europea*, in « I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie », (2001), 1, p. 5 e ss., ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 474 e ss.
- VASSALLI G., *Il fallimento dell'epurazione*, in « Socialismo », I (maggio 1946), 5, p. 137 e ss.
- VASSALLI G., *Il fascismo contro l'Italia. Conferenza tenuta a Bolzano il 27 febbraio 1987*, Bolzano, Anpi — Circolo culturale di Bolzano, 1989
- VASSALLI G., *Il mio ricordo di Sandro Pertini*, in « Storia e memoria », V (1996), 2, p. 37 e ss.
- VASSALLI G., *Il movimento socialista nella Resistenza unitaria*, in *Le Brigate Matteotti a Roma e nel Lazio*, a cura di Conti D., Roma, Odradek, 2006, p. 21 e ss.
- VASSALLI G., *Il patrimonio ideale dell'antifascismo*, in *Il confino politico a Lipari*, a cura del Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, p. 41 e ss.

- VASSALLI G., *Il penale nella società dei diritti*, in *Il penale nella società dei diritti*, a cura di Donini M., Orlandi R., Bologna, Bup, 2010, p. 25 e ss.
- VASSALLI G., *Il primato del Parlamento*, in « Critica Sociale » del 10 giugno 2017, p. 7 e ss.
- VASSALLI G., *Il Primo Congresso Internazionale di Criminologia*, in « Rivista penale », LXIV (1938), p. 3 e ss.
- VASSALLI G., *Il processo alle responsabilità del fascismo*, in « Socialismo », I (marzo 1945), 1, p. 23 e ss.
- VASSALLI G., *Il processo di Norimberga*, in « Iniziativa socialista », I (16-30 novembre 1946), 1, p. 18 e ss.
- VASSALLI G., *Il riarmo austro-ungaro-bulgaro*, in « Camicia nera », II (maggio 1935), 7, p. 3
- VASSALLI G., *Il termine finale dell'occupazione tedesca in relazione alla non punibilità delle azioni dei patrioti*, in « La giustizia penale », LV (1950), II, c. 340 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 753 e ss.
- VASSALLI G., *Incongruenze e ingiustizie*, in « Il lavoro nuovo » dell'11 luglio 1946, p. 1
- VASSALLI G., *Intervento*, in Aldo Moro. *Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa*, Roma, Camera dei Deputati, 2003
- VASSALLI G., *Intervento al convegno "Totalitarismo e democrazia"*, in « Quaderni savonesi », (marzo 2009), 10, p. 10 e ss.
- VASSALLI G., *Intervento alla tavola rotonda "Perché vissero, perché vivono: Matteotti, Buozzi, Colorni"*, in Matteotti Buozzi Colorni. *Perché vissero, perché vivono*, a cura di Forbice A., Milano, FrancoAngeli, 1996, p. 162 e ss.
- VASSALLI G., *Intervista*, in GHIGI B., *Lungo le strade della deportazione. Storie di bestie, uomini e di un esercito in ritirata*, Rimini, Ghigi, 1999, p. 167 e ss.
- VASSALLI G., *Intervista*, in Giuliano Vassalli e la grande fuga di Pertini e Saragat dal carcere, in « Patria indipendente » del 6 dicembre 2009, disponibile su www.anpi.it, p. 25 e ss.
- VASSALLI G., *Intervista*, in GRANDI A., *I giovani di Mussolini. Fascisti convinti, fascisti pentiti, antifascisti*, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, p. 207 e ss.
- VASSALLI G., *Intervista*, in TONELLI M., « Nessun riconoscimento ai repubblicani. Erano e restano nemici dello Stato », disponibile su: www.repubblica.it (8 gennaio 2009)
- VASSALLI G., *Intervista* a cura di Vincenti L., in « Oggi » del 13 giugno 1984, p. 60 e ss.
- VASSALLI G., *Intervista sull'avvocatura* (29 agosto 2008) a cura di Alpa G., in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », VI (2015), p. 459 e ss.
- VASSALLI G., *Intorno al carattere retroattivo delle norme incriminatrici del collaborazionismo*, in « Giurisprudenza costituzionale », I (1956), p. 696 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 761 e ss.
- VASSALLI G., *Intorno all'art. 2 della legge sulle sanzioni contro il fascismo*, in « La giustizia penale », LII (1947), 2, c. 663 e ss.
- VASSALLI G., *Introduzione*, in *In memoria di Giorgio Bo* (Atti del convegno, Genova, 8 aprile 1991), Genova, Erredi, 1992, p. 11 e ss.
- VASSALLI G., *Introduzione*, in *Scritti e discorsi di Sandro Pertini*, I, 1926-1978, a cura di Neri Serneri S., Casali A., Errera G., Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994, p. XIX e ss.

- VASSALLI G., *Introduzione*, in TOMPKINS P., *Una spia a Roma*, Milano, Il Saggiatore, 2002, p. 9 e ss.
- VASSALLI G., *L'8ª Conferenza internazionale dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale*, in « La giustizia penale », LII (1947), 1, c. 209 e ss.
- VASSALLI G., *L'amnistia*, in « Iniziativa socialista » del 3 agosto 1946, p. 3
- VASSALLI G., *L'aspetto politico*, in « Il lavoro nuovo » del 9 luglio 1946, p. 1
- VASSALLI G., *L'opera penalistica di Aldo Moro*, in « Il politico », XLV (1980), 1, p. 27 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VIII (2009), 1, p. 145 e ss.
- VASSALLI G., *L'umanità di Paolo VI*, in « Istituto Paolo VI — Notiziario », (1992), 23, p. 24 e ss.
- VASSALLI G., *La Beffa di Regina Coeli*, in GIORGINO F., RAO N., *L'un contro l'altro armati. Dieci testimonianze della guerra civile (1943-1945)*, Milano, Mursia, 1995, p. 123 e ss., e in VASSALLI G., *Frammenti di Storia*, a cura di Lo Presti M., Bari, Palomar, 2009, p. 115 e ss.
- VASSALLI G., *La Cassazione e l'oro di Dongo*, in « La giustizia penale », LIII (1948), II, c. 584 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 725 e ss.
- VASSALLI G., *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza della Sezione speciale della Cassazione*, in « La giustizia penale », L (1945), 2, c. 1 e ss.
- VASSALLI G., *La confisca dei beni. Storia recente e profili dommatici*, Milano, Giuffrè, 1951
- VASSALLI G., « *La capacità giuridica penale* » nel pensiero di Aldo Moro, in *In ricordo di Aldo Moro (Atti del convegno. Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza)*, a cura di Filipponio A., Regina A., Milano, Giuffrè, 2010, p. 97 e ss.
- VASSALLI G., *La donna e la rappresentanza*, in « Roma fascista » dell'11 aprile 1935, p. 1 e s.
- VASSALLI G., *La giurisprudenza penale germanica in materia d'analogia. Applicazioni e proposte d'applicazione del § 2 del Codice Penale del Reich*, in « Rivista di diritto penitenziario », (1937), p. 907 e ss.
- VASSALLI G., *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano, Giuffrè, 1995
- VASSALLI G., *La legge per le sanzioni contro il fascismo*, in « Avanti! » del 30 luglio 1944, p. 1
- VASSALLI G., *La potestà punitiva*, Torino, Utet, 1942
- VASSALLI G., *La punizione dei collaborazionisti*, in « Socialismo », I (maggio 1945) 3, 1945, p. 22 e ss.
- VASSALLI G., *La punizione dei criminali di guerra*, in « Idea », (1945), 10, p. 23 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffrè, 1997, p. 673 e ss.
- VASSALLI G., *La "Resistenza cancellata". La straordinaria testimonianza di Vassalli*, in « criticasociale.net », CXIII (2004), 2/3
- VASSALLI G., *La resistenza come scelta politica e come fede nella libertà*, in « Economia & Lavoro », XLIV (2010), 1, p. 129 e ss.
- VASSALLI G., *La scelta*, in *Aldo Moro: il diritto e la storia*, in « Nomos. Le attualità nel diritto », VII (2002), 1, p. 19 e ss.
- VASSALLI G., *Limiti del divieto d'analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali*, Milano, Giuffrè, 1942
- VASSALLI G., *Manifestazioni di « giurisprudenza libera » in materia politica*, in « La

- giustizia penale », LIV (1949), II, c. 432 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffr , 1997, p. 743 e ss.
- VASSALLI G., Mario Angeloni. *Nel cinquantennio della morte*, in VASSALLI G., *Frammenti di Storia*, a cura di Lo Presti M., Bari, Palomar, 2009, p. 31 e ss.
- VASSALLI G., *Note sul concetto di Democrazia*, in *Esperienze e studi socialisti. In onore di Ugo Guido Mondolfo*, a cura di Critica sociale, Firenze, La Nuova Italia, 1957, p. 207 e ss.
- VASSALLI G., *Occupazione bellica e termini processuali*, in « La giustizia penale », L (1945), III, c. 35 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffr , 1997, p. 687 e ss.
- VASSALLI G., *Passione politica di un uomo di legge*, in Alfredo Rocco. *Discorsi parlamentari*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 13 e ss.
- VASSALLI G., *Per comprendere meglio. Prefazione*, in VON HASSELL F., *I figli strappati. 1932-1945: dall'Ambasciata di Roma ai Lager nazisti*, Roma, Edizioni dell'Altana, 2000, p. 9 e ss.
- VASSALLI G., *Per concludere*, in *L'Universit  si racconta. Interviste sull'ateneo genovese*, a cura di Rossetti C., Genova, Marietti, 1992, p. 307 e ss.
- VASSALLI G., *Per la resistenza, per il diritto*, Varese, Maj & Malnati, 1950
- VASSALLI G., *Per un diritto unico delle obbligazioni*, in « Lo Stato », X (1939), 4, p. 203 e ss.
- VASSALLI G., Pietro Nuvolone, in « Rivista italiana di diritto e procedura penale », XXVIII (1985), 3, p. 617 e ss., ora in « Diritto penale del XXI secolo », VII (2008), 2, p. 190 e ss.
- VASSALLI G., *Polonia e Germania*, in « Conquiste » del 1  maggio 1935, p. 2
- VASSALLI G., *Postfazione*, in *Il crimine dei crimini. Stermini di massa nel Novecento*, a cura di Cortese F., Berti F., Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 307 e ss.
- VASSALLI G., *Prefazione*, in BETTIOL R., PELLEGRINO B., *Giuseppe Bettiol. Una vita tra diritto e politica*, Padova, Cleup, 2009, p. 7 e ss.
- VASSALLI G., *Prefazione*, in LOLLI R., *Emidio Lopardi e il circolo socialista aquilano*, L'Aquila, Textus, 2008, p. 9 e ss.
- VASSALLI G., *Prefazione*, in LONGHITANO C., *Il Tribunale di Mussolini (storia del Tribunale Speciale 1926-1943)*, Roma, Anppia, 1995, p. 7 e ss.
- VASSALLI G., *Presentazione del libro Avvocati di Genova del XX secolo*, Genova, Ordine degli Avvocati, 2000
- VASSALLI G., *Quei sessantamila e gli altri che non dimenticheremo*, in « Avanti! » del 12-13 gennaio 1984, p. 15
- VASSALLI G., *Questioni di politica estera*, in « I Littoriali », II (marzo 1935), 4, p. 3 e ss.
- VASSALLI G., *Recensione* a Norberto Bobbio, *L' analogia nella logica del diritto* (Torino, Ist. giurid. Della R. Universit , 1938, pag. 216), in « La giustizia penale », XLV (1939), 4, c. 5 e ss.
- VASSALLI G., *Ricordo di Angelo (Eugenio Colorni e la resistenza romana)*, in *Eugenio Colorni dall'antifascismo all'europeismo socialista e federalista*, a cura di Degl'Innocenti M., Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2010, p. 111 e ss.
- VASSALLI G., *Ricordo di Giuseppe Ferri*, in « Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XC (1992), 1, p. 1 e ss.

- VASSALLI G., *Riforma della procedura penale tedesca*, Città di Castello, Società anonima tip. « Leonardo da Vinci », 1941
- VASSALLI G., *Sul soggetto attivo dei reati di collaborazione col nemico*, in « La giustizia penale », LIII (1948), II, c. 128 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffré, 1997, p. 717 e ss.
- VASSALLI G., *Sull'amnistia concessa per gli omicidi commessi in lotta contro il fascismo*, in « La giustizia penale », LIX (1954), 2, c. 783 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano, Giuffré, 1997, p. 757 e ss.
- VASSALLI G., *Testimonianza*, in « Cencio » (Vincenzo Baldazzi). Combattente per la libertà, a cura di Ferro G., Roma, Fondazione Cesira Fiori, 1985, p. 79 e ss.
- VASSALLI G., *Testimonianza*, in GHIGI B., *La tragedia della guerra nel Lazio a Roma, Cassino, Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna, Cori, Velletri... 1943-1944 attraverso i documenti, le testimonianze e fotografie*, Rimini, Ghigi, 1995, p. 99 e ss.
- VASSALLI G., *Testimonianza*, in « Giornale di storia costituzionale », XI (2006), 1, p. 55e ss.
- VASSALLI G., *Testimonianza*, in « Rassegna penitenziaria e criminologica », (2004), 1, p. 25 e ss., ora in Id., *Ultimi scritti*, Milano, Giuffré, 2007, p. 673 e ss.
- VASSALLI G., *Tra cuore e ragione*, in Pietro Nenni. *Una vita per la democrazia e per il socialismo*, Manduria, Lacaita, 2000, p. 63 e ss.
- VASSALLI G., *Tribunali del popolo*, in « Avanti! » del 22 aprile 1945, p. 1
- VASSALLI G., *Una comune esperienza di insegnamento* (Atti del convegno internazionale di Studi « Salvatore Satta giuristascrittore », Nuoro, Teatro Eliseo, 6-9 aprile 1989), in *Salvatore Satta giuristascrittore*, a cura di Collu U., Cagliari, Stef, 1990, p. 499 e ss.
- VASSALLI G., *Vassalli: momenti vissuti*, in *Lettera ai compagni*, XXI (1990), 9-10, p. 9 e s.
- VASSALLI G., *Venuti da una scuola di libertà e di dignità gli avvocati romani furono tra i primi a organizzare la ribellione*, in « Patria indipendente » dell'11 marzo 1984
- VASSALLI G., voce *Analogia nel diritto penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, I, Torino, Utet, 1987, p. 158 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, I, 1, Milano, Giuffré, 1997, p. 387 e ss.
- VASSALLI G., voce *Analogia nel diritto penale*, in *Novissimo digesto italiano*, I, Torino, Utet, 1957, p. 607 e ss.
- VASSALLI G., voce *Collaborazionismo*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Seconda Appendice (1938-1948)*, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948-1949, p. 640 e ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Giuffré, Milano, 1997, p. 731 e ss.
- VASSALLI G., voce *Delitto politico*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Seconda Appendice (1938-1948)*, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948, p. 768 e s., ora in Id., *Scritti giuridici*, I, 1, Giuffré, Milano, 1997, p. 61 e ss.
- VASSALLI G., voce *Guerra (Crimini di)*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Seconda Appendice*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1948, p. 1101 e ss.
- VASSALLI G., voce *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino, Utet, 1994, p. 278 e ss.

- VASSALLI G., voce « *Nullum crimen sine lege* », in *Novissimo digesto italiano*, Appendice V, Torino, Utet, 1986, p. 292 e ss.
- VASSALLI G., voce *Nullum crimen sine lege*, in *Novissimo digesto italiano*, XI, Torino, Utet, 1965 p. 493 e ss.
- VASSALLI G., voce *Nullum crimine sine lege*, in *Nuovo digesto italiano*, VIII, Torino, Utet, 1939, p. 1173 e ss.
- VASSALLI G., voce *Tipicità (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 535 e ss.
- VASSALLI G., GIANNINI M.S., *Come Pertini e Saragat furono liberati da Regina Coeli*, in « *Avanti!* » del 22 agosto 1944, p. 1
- VASSALLI G., GIANNINI M.S., *Quando liberammo Pertini e Saragat dal carcere nazista*, in « *Patria Indipendente* » del 20 aprile 2008, p. 44 e ss., disponibile su www.anpi.it
- VASSALLI G., SABATINI GIUS., *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Roma, La giustizia penale, 1947
- VECCHI L., *Il collaborazionismo dello straniero*, in « *Critica penale* », II (1947), p. 48 e ss.
- VELLANI M., *Il pubblico ministero nel processo*, I — *Profilo storico*, Bologna, Zanichelli, 1965
- VERRENGIA S., *Intervista a Giuliano Vassalli*, in appendice a Id., *Il Movimento di unità proletaria*, in « *Dimensioni e problemi della ricerca storica* », XVII (2006), 2, p. 45 e ss.
- VEZIO CRISAFULLI. *Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1945-1955)*, a cura di Bartole S., Bin R., Milano, FrancoAngeli, 2018
- VILLETTI A., *Per i littorali fascisti di domani e di sempre*, in « *Conquiste* » del 15 maggio 1935, p. 1
- VINCIGUERRA S., voce *Nuvolone, Pietro*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1446 e s.
- VINCIGUERRA S., voce *Rossi, Paolo*, in *DBGI*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1741
- VIOLANTE L., *Aldo Moro penalista, l'eretico*, in « *Democrazia e diritto* », XLVIII (2011), 1-2, p. 341 e ss.
- VITTORIA A., *Una "Grande muraglia di libri fra me e i mongoli". Sulla biografia di Giaime Pintor*, in « *Studi Storici* », XLVIII (2007), 4, p. 965 e ss.
- VOLPE G., *Storia costituzionale degli italiani*. II — *Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino, Giappichelli, 2015
- VON HASSEL F., *I figli strappati 1935-1945: dall'Ambasciata di Roma ai Lager nazisti*, Roma, Edizioni dell'Altana, 2000
- VON HENTIG H., *Notevoli innovazioni nel diritto e nella procedura penale in Germania*, in « *La giustizia penale* », XLI (1935), 2, c. 1276 e s.
- VON LISZT F., *La teoria dello scopo nel diritto penale*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1962
- VORMBAUM T., *Diritto e nazionalsocialismo. Due lezioni*, Macerata, Eum, 2013
- VORMBAUM T., *Eduard Koblrausch (1874-1948). Opportunismus oder Kontinuität?*, in *FS 200 Jahre Juristischer Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin*, Berlin-New York, De Gruyter, 2010, p. 523 e ss.
- VORMBAUM T., *Storia moderna del diritto penale tedesco. Una introduzione*, trad. it., Padova, Cedam, 2013

- VORMBAUM T., RENTROP K., *Die deutsche Strafrechtsreform. Ein Überblick*, in Id., *Reform des Strafgesetzbuchs. Sammlung der Reformentwürfe, I — 1909-1919*, Berlin, Bwv, 2008, p. XXVI e ss.
- VULLO E., voce *Zanzucchi, Marco Tullio*, in DBGI, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletti M.N., II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 2086 e s.
- WERLE G., *Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich*, Heidelberg, De Gruyter, 1989
- WETZELL R.F., *Nazi Criminal Justice in the Transnational Arena. The 1935 International Penal and Penitentiary Congress in Berlin*, in *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, a cura di Skinner S., Oxford, Hart, 2021, p. 77 e ss.
- WOLLER H., *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, Il Mulino, 1997
- ZAFFARONI E.R., *Doctrina penal nazi. La dogmatica penal alemana entre 1933 y 1945*, Buenos Aires, Ediar, 2017
- ZANGRANDI R., *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano, Feltrinelli, 1962
- ZANON N., *Pubblico ministero e costituzione*, Padova, Cedam, 1996
- ZAVATTA L., *La pena tra espiare e redimere nella filosofia giuridica di Ugo Spirito*, Napoli, Esi, 2005
- ZEZZA O., *La collaborazione con il tedesco invasore sul piano economico*, in « Archivio penale », II (1946), 1, p. 378 e ss.
- ZINCONI V., *Viva le donne!*, in « Roma fascista » del 18 aprile 1935, p. 1
- ZOLO D., *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di Zolo D., Costa P., Milano, Feltrinelli, 2006, p. 17 e ss.
- ZUDDAS S., *La Milizia Universitaria scuola di volontarismo, di ardimento e di fede*, in « Roma fascista » del 15 agosto 1934, p. 4

INDICE DEI NOMI

- ABBAMONTE, Orazio, 168
ACCARIANI, Filippo, 196
ACERBI, Giuseppe, 82
ACKERMANN, Barbara, 48, 155
AGO, Roberto, XXIX, 108, 119, 120, 122
ALBERTARIO, Emilio, X, XXIV, XXXIII
ALBINI, Umberto, 148, 149
ALESSI, Giuseppe, 75
ALIMENA, Francesco, 90, 112, 117, 120, 123
ALIX, Julie, 241
ALLEGRA, Giuliano, 90
ALLORI, Luigi, 205
ALPA, Guido, X
ALTAVILLA, Enrico, 139
ALTEZZA, Beniamino, XXI
AMADEI, Leonetto, 75
AMARELLI, Giuseppe, 263
AMBOS, Kai, 38, 45
AMBROSINI, Gaspare, 155
AMICUCCI, Ermanno, 323, 331
AMMIRATA, Umberto, 107
AMODIO, Ennio, 191, 242,
AMOROSO, Francesco, 74
AMORTH, Antonio, 119, 122
ANDREONI, Luigi, 196, 197, 205
ANDRIOLI, Virgilio, 227
ANGELONI, Gioele, 95
ANGELONI, Maria, 1
ANGELONI, Mario, XXI, 5, 6, 27, 95, 96, 162, 195
ANGELONI, Publio, 2, 5, 95
ANGELONI, Vittorio, 6, 71, 77, 78, 195
ANGELOZZI GARIBOLDI, Giorgio, 212
ANGYAL, Pál, 102
ANOSOV, J.J., 39
ANTI, Carlo, 122
ANTOLISEI, Francesco, XIX, 35, 83, 84, 96, 115-117, 127, 131-133, 172, 173, 192
APPELIUS, Mario, 323, 331
AQUARONE, Alberto, 172
ARAGONESSES, Alfons, 37
ASCARELLI, Tullio, 5, 62
ASTUTI, Guido, 37, 227
ATTLEE, Clement, 340
AULETTA, Ferruccio, 139
AZZARITI, Gaetano, 181
AZZOLINI, Vincenzo, 290
BACCO, Federico, XXXIII, 159
BADOGLIO, Pietro, 62, 94, 109, 197, 201, 217, 218, 220, 221, 226, 233, 291
BAGLIVO, Ugo, XVII, 31
BALDAZZI, Vincenzo "Cencio", 194, 202
BARANI, Lucio, XVII
BARBALACE, Giuseppe, 199
BARBARESCHI, Gaetano, 258
BARBERA, Giovanni, 198
BARBIERI, Carlo, 55
BARGONI, Antonio, 198
BARILE, Paolo, 234, 247, 257
BARILLARI, Michele, 149
BARTH, Heinrich, 49
BARTOCCI, Enzo, 209
BARTOLE, Sergio, XXIX, XXXI
BARTOLI, Roberto, XXXIII
BARTOLINI, Carla, 61
BARTOLINI, Domenico, XII, 62, 97, 218
BASSANI, Alessandra, 172
BASSO, Lelio, XXXI, 195, 196
BATTAGLIA, Achille, 219, 234, 245, 253, 256
BATTAGLIA, Roberto, 206
BATTAGLINI, Ernesto, 112, 261, 267

- BATTAGLINI, Giulio, XVI, XIX, 87, 97-99, 100-114, 117, 139
- BATTISTI, Cesare, 5
- BAUER, Riccardo, 214
- BEAULIEU, Yannick, 159, 169
- BECCARIA, Cesare, 107
- BELARDELLI, Giovanni, 22
- BELLAVISTA, Girolamo, 90, 118, 139
- BELLELLI, Tullio, 95
- BENCIVENGA, Roberto, 212
- BERLINGUER, Mario, 171, 256
- BERNARDI, Luigi, 242
- BERNERI, Camillo, 27
- BERNIERI, Giovanni, 107
- BERRETTINI, Mireno, 205
- BERTI, Francesco, 263
- BERTOLDI, Gino, 74
- BERTOLINO, Marta, XXXIII
- BESTA, Enrico, 108
- BETTA, Emmanuel, 169
- BETTIOL, Giuseppe, XV, 36, 37, 41, 45, 83, 99, 10, 103, 113, 117, 118, 181, 121, 123, 132, 139, 142, 163, 186, 246, 247, 250, 268
- BETTIOL, Raffaella, 36, 118
- BIANCHEDI, Camillo, 107
- BIANCHI, Ornella, 143
- BIANCHI RIVA, Raffaella, 252
- BIGGINI, Carlo Alberto, 117, 126, 131, 148, 149, 202, 210
- BIGNAMI, Marco, 226
- BIN, Roberto, XXIX, XXXI
- BINDING, Karl, 40, 165
- BIONDI, Alfredo, 75
- BIROCCI, Italo, VIII, XIV, XVI, XVIII-XX, XXIV, 4, 8, 12, 31, 32, 36, 62, 75, 83, 97, 99, 100, 101, 128, 136, 139, 166, 174, 178
- BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo, 16
- BISIACH, Gianni, 203, 208
- BISOGNI, Giovanni, 226
- BISSOLATI, Leonida, 197
- Bo, Carlo, 88
- Bo, Giorgio, 120, 123-125, 202
- BOBBIO, Norberto, XIX, XXI, 127, 129, 130, 133, 180-183, 208
- BOGNETTI, Gian Piero, 108
- BONFANTINI, Corrado, 196, 249
- BONOMI, Ivano, 228, 235, 236, 248, 292, 295, 310
- BONOMI, Paolo, 204
- BORETTINI, Adelmo, XVIII
- BORGHESE, Gianguido, 196
- BORGHESE, Valerio, 262
- BORNMANN, Martin, 339
- BOSELLI, Aldo, 231, 239
- BOTTAI, Giuseppe, 9, 104, 145, 146, 148, 149
- BOVERO, Michelangelo, 180
- BRACCO, Carlo, 205
- BRASIELLO, Ugo, 227
- BRAVO, Gian Mario, 93
- BREITSCHIED, Rudolf, 337
- BRESCIA, Nicola, 146, 147
- BRESCIANI TURRONI, Costantino, 108
- BRIZZOLARI, Carlo, 2, 125
- BROSIO, Manlio, 214
- BRUNETTI, Angelo, XXXII
- BUOZZI, Bruno, XXII, 196, 203, 213
- BURATTI, Andrea, XXX, XXXI
- BURGHARDT, Boris, 53
- BUZZELLI, Silvia, XXXIII, 252
- CACCIATORE, Francesco, 75
- CAGLIOTI, Daniela Luigia, 169
- CAIAZZO, Domenico, 90, 116, 118
- CALABRI, Maria Cecilia, XXXIII, 92, 94
- CALAMANDREI, Franco, XX
- CALAMANDREI, Piero, XVII, XX, XXII, 38, 52, 114, 115, 136, 163, 221, 293, 294, 296, 312
- CALAMANDREI, Silvia, 52
- CALANDRA, 90
- CALOSSO, Umberto, 249, 250
- CALVI, Alessandro Alberto, 67
- CAMMEO, Federico, 113
- CAMPOCHIARO, Emilia, 92
- CANALI, Mauro, 7, 169, 219, 229
- CANDELORE, Giorgio, 195
- CANDIAN, Aurelio, 108

- CANESTRARI, Stefano, 100
 CANEVARI, Emilio, 196
 CANOSA, Renato, 241, 252, 257
 CANTONI, Ambra, 172
 CAO, Umberto, 168
 CAPOBIANCO, Leonida, 150
 CAPOGRASSI, Giuseppe, 227
 CAPPELLETTI, Mauro, 114, 221
 CAPPELLINI, Paolo, VII, XXXII, 5
 CAPUDI, Paola, 37, 267
 CAPUTO, Matteo, XXXIII
 CAPUZI, Pietro, 207
 CARAVALE, Mario, 42, 43
 CARDIA, Mariarosa, 232
 CARETTI, Stefano, IX, 4
 CARNELUTTI, Francesco, 17, 29-32, 34, 44, 53, 107, 108, 122, 127-129, 172, 187, 189, 228
 CARNEVALE, Emanuele, 72, 99
 CAROLI, Paolo, 256, 258, 260
 CARRARA, Francesco, VII, XV
 CASADIDDIO, Edmondo, 207
 CASALI, Antonio, 203, 258, 260
 CASALINI, Giulio, XXXI
 CASALINUOVO, Aldo, 82
 CASELLATO, Alessandro, XX
 CASSESE, Sabino, XII, XXXI
 CASTALDO, Andrea, 38, 58
 CASTIGLIA, Giuseppe, 34
 CASTRO, Santi, 246
 CATTANEO, Mario Alessandro, 39, 43, 133
 CAVALLO, Vincenzo, 90
 CAVIGLIA, Daniele, 145
 CAVINA, Marco, 4, 114, 124, 137, 143
 CEDRONE, Alberto, 206
 CERETI, Carlo, 125
 CERRONI, Umberto, 39
 CEVOLOTTO, Mario, 112
 CHIODI, Giovanni, VIII, XIV, XXXIII, 5, 262, 264
 CHIOMENTI, Pasquale, XXX, 20
 CHIOVENDA, Giuseppe, 99
 CHURCHILL, Winston, 337
 CIANFEROTTI, Giulio, 147
 CICALA, Salvatore, XVI, 90, 118, 119, 227
 CIFARELLI, Michele, 144, 145
 CIRENEI, Marcello, 196
 COCO, Paola, XX
 COCO, Rosario, 90
 COGLIOLO, Pietro, 72
 COLACE, Filippo, 107
 COLAO, Floriana, 13, 99, 153, 162, 166, 172, 181, 252
 COLLOTTI, Enzo, 26, 204, 213, 247
 COLLU, Ugo, 119
 COLORNI, Eugenio, XXII, 197-199, 213
 CONFORTO, Maria, 22
 CONSO, Giovanni, XXVIII, 153, 191, 261
 CONTENTO, Gaetano, 182
 CONTI, Davide, 7, 195, 200, 202, 203
 CONTI, Ugo, 50, 143
 CONTIERI, Enrico, 90, 118, 144
 CORNILS, Karin, 40
 CORONA, Achille, 194, 198
 CORTESE, Ennio, VIII, XVI, XX, XXIV, 12, 32, 36, 62, 75, 83, 97, 99, 100, 128, 136, 139, 166, 174, 178
 CORTESE, Fulvio, 263
 COSENTINO, Gaetano, 79
 COSTA BONA, Enrica, 91
 COSTA, Pietro, XIV, XV, 42, 43, 166
 COSTAMAGNA, Carlo, 12-14, 71, 72, 74-76, 278, 280
 CRAINZ, Guido, 259
 CRAXI, Bettino, 197
 CRISAFULLI, Vezio, XVI, XXIX-XXXI, 88, 90, 91, 196
 CROCE, Benedetto, 99, 101, 253, 316
 CROCE, Fernando, 207
 CROSA, Emilio, 97
 CUAZ, Marco, 93
 CUSIN, Fabio, 88
 D'AGOSTINI, Lorenzo, 204
 D'ALESSANDRO, Leonardo Pompeo, 171, 172
 D'ALESSIO, Ugo, 227
 D'ALFONSO, Rocco, 166
 D'AMELIO, Mariano, 70, 139
 D'AMICO, Filomena, 92
 D'AMICO, Marilisa, XXVII, 181

- D'AVACK, Pietro Agostino, 227
 DAGNINO, Virgilio, 249
 DAHM, Georg, 40, 43, 141, 154
 DAL MONTE, 107
 DALUEGE, Kurt, 344
 DANIEL, Gerhard, 44
 DE ANGELIS, Libero, 209
 DE CANTINO, Georges, 209
 DE CRISTOFARO, Ernesto, 64, 66, 68, 82, 157, 161, 168
 DE FELICE, Renzo, 10, 18, 74, 75
 DE FEO, Sandro, 94
 DE FRANCESCO, Giovannangelo, 263, 266
 DE FRANCESCO, Giuseppe, 108
 DE FRANCESCO, Vittorio, 38, 58
 DE GASPERI, Alcide, XXX, 138, 255, 257
 DE LALLA, Paolo, 192
 DE LOLLIS, Cesare, 99
 DE LUCA, Daniele, 145
 DE LUNA, Giovanni, XVII, XXII, 28, 194
 DE MARSICO, Alfredo, XVIII, 34, 72, 85, 104, 117, 143, 148
 DE MARZIO, E., 19
 DE PAOLIS, Marco, 252
 DE ROSA, Gabriele, 200
 DE SIERVO, Ugo, 234, 247, 257
 DE SIMONE, Cesare, 203, 205
 DEGL'INNOCENTI, Maurizio, XXII, 199
 DEL GIUDICE, A., 139
 DEL GIUDICE, Riccardo, 149
 DEL NEGRO, Piero, 124
 DEL TUFO, Maria Valeria, 38, 58
 DEL VECCHIO, Giorgio, 37, 53
 DELITALA, Claudio, 33, 34
 DELITALA, Giacomo, XV, XVI, 29-37, 41, 44, 45, 52, 56, 60, 61, 78, 83, 89, 96, 97, 100, 107, 119-121, 132, 140, 141, 172, 173, 247, 268
 DELL'ANDRO, Renato, 75
 DELLA MURA, Mario, 169
 DELOGU, Tullio Tancredi, XVII, 31, 78, 80, 87, 112, 232
 DELZELL, Charles F., 193
 DEZZA, Ettore, XX, 114
 DI GREGORIO, Angela, XXVI
 DI LUCIA, Paolo, 129
 DI MARTINO, Alessandra, 42
 DI NOLFO, Ennio, XXX, 197, 200
 DI STEFANO, Andrea, 30
 DODARO, Giandomenico, 186
 DOLCINI, Emilio, XXXIII
 DOLLFUSS, Engelbert, 9, 337
 DOMINEDÒ, Francesco M., 227
 DOMINIONI, Oreste, 191
 DONATI, Benvenuto, 119
 DONDI, Mirco, 223, 234
 DONINI, Massimo, XX, XXVI, XXXIII, 221, 263
 DOSTLER, Anton, 344
 DOVA, Massimiliano, XXXIII
 DUCCI, Ulisse, 205
 EBENER, 112
 ERGAS, Debora, 73
 ERGAS, Moris, 73
 ERRERA, Giovanni, 203, 258, 260
 ESCOBEDO, Gennaro, 44, 62, 63
 EUSEBI, Luciano, XXXIII
 FABBRI, Fabio, 72, 73
 FALCHI, Antonio, 124, 125, 202
 FALCO, Mario, 114
 FANTAPPIÈ, Carlo, 99
 FANTONI, Franco, 75
 FARALLI, Vannuccio, 196
 FARAVELLI, Giuseppe, 112, 249
 FARINACCI, Roberto, 101, 103, 104, 106, 299
 FASOLIS, G. Batta, 202
 FEDELE, Santi, 5, 6
 FERNÁNDEZ-CREHUET, Federico, 37
 FEROCI, Virgilio, 117
 FERRAJOLI, Luigi, XIII, 42, 129, 130
 FERRI, Giovanni B., 5
 FERRI, Giuseppe, XXIX, 116
 FERRI, Mauro, 211
 FERRO, Giovanni, 194
 FILIPPONIO, Angiola, 179, 180
 FINGER, Richard, 64
 FINZI, Marcello, 75, 105
 FIORAVANTI, Marco, XXX, XXXI
 FIORAVANTI, Maurizio, XVIII, 42

- FIORE, Carlo, XXXIII, 142
 FIORE, Stefano, XXXIII
 FIORELLA, Antonio, XXXIII
 FIORETTI, Mario, 54, 90, 91
 FIORILLO, Mario, 219
 FLAMIGNI, Mattia, 104, 149
 FLICK, Giovanni Maria, XXV
 FLOR, Roberto, XXXIII
 FLORES, Marcello, 193, 201, 202, 208, 222, 228, 259
 FLORIAN, Eugenio, 34, 35, 51, 99, 104, 131, 139, 141
 FOÀ, Bruno, 147
 FOCARDI, Giovanni, 237, 245
 FOFFANI, Luigi, XXXIII
 FORBICE, Aldo, XXII
 FORMICA, Rino, XXIV, XXXIII, 215
 FORMIGONI, Guido, 178, 186
 FORNASARI, Gabriele, 37, 257
 FORTI, Roberto, 204
 FRAGNITO, Giorgio, 92
 FRANCHI, Franco, 76
 FRANCHINI ANGELONI, Giaele, 6, 95, 162, 195
 FRANCHINI, Enrico, 7
 FRANCO, Francisco, 293
 FRANK, Hans, 54, 103-105, 111, 344
 FRANZINELLI, Mimmo, 169, 172, 193, 201, 202, 208, 228, 257
 FREISLER, Roland, 40, 43, 47, 48, 62, 64-68
 FRONZA, Emanuela, 241, 256
 FROSALI, Raul Alberto, XVIII, XX, 143
 GABRIELLI, 112
 GALANTE GARRONE, Alessandro, 237, 248, 252
 GALLERANO, Nicola, 193, 197
 GALLI, Giorgio, 197
 GALLO, Ettore, 247
 GALLO, Marcello, X, XXXIII, 58, 142, 190
 GANAPINI, Luigi, 193, 197
 GANGI, Calogero, 108
 GARGANI, Alberto, 182
 GARIBALDI, Giuseppe, 5
 GARIBALDI, Luciano, 126, 210
 GARLATI, Loredana, XXXIII, 31, 71, 82, 159, 168, 169
 GAROSCI, Aldo, 75
 GARRITANO, Giuseppe, 206
 GARZARELLI, Benedetta, 24
 GEMELLI, Agostino, 30, 31, 34, 35, 37, 44, 60, 61, 66-70, 100
 GENTILE, Giovanni, 12, 92
 GENTILE, Saverio, XXXIII, 71, 82
 GERRATANA, Valentino, XXIV, 193
 GHIGI, Bruno, IX, 26, 207, 244
 GHIRI, Ercole, 214
 GIACONE, Alessandro, 213
 GIANNETTO, Marina, 217
 GIANNINI, Achille Donato, 227
 GIANNINI, Massimo Severo, XXX, XXXI, 161, 205, 224, 227, 229, 235, 249
 GIANOLA, Alberto, 237
 GIBSON, Violet, 4
 GIGLIO, Maurizio, 93, 204, 206
 GINSBORG, Paul, 208
 GIORGINO, Francesco, 205
 GIOVANNINI, Maria, 96
 GIOVANNINI, Paolo, 219
 GIUSTINI, Giuseppe, 119, 120, 124
 GLEISPACH, Wenzel Graf, 43
 GÖBBELS, Joseph, 55
 GOLDSCHMIDT, James, XV, 55
 GONELLA, Guido, 112, 220
 GÖRING, Hermann, 55
 GRACCEVA, Giuseppe, 202-205, 208, 209, 214
 GRAMSCI, Antonio, 197
 GRANDI, Aldo, IX, XII, 3, 4, 6, 7, 9-11, 14, 21, 26-28, 54, 55, 59, 93
 GRANDI, Ciro, XXXIII
 GRANDINETTI, Mario, 250
 GRASSETTI, Cesare, 22
 GREVE, Vagn, 40
 GRILLI, Umberto, 236, 244
 GRISOLIA, Domenico, 198
 GRISPIGNI, Filippo, XX, 32, 37, 97, 108, 139, 143, 167, 247
 GRONDONA, Mauro, XIV
 GROSSI, Paolo, 5, 42, 131, 133, 191

- GUADALUPI, Mario Marino, 72
 GUARINO, Giuseppe, 226
 GUARNERI, Giuseppe, 83, 107, 118
 GUIDI, Alberto, 75
 GUIO, Angela, 33
 GULLO, Fausto, 226
 GÜRTNER, Franz, 43, 44, 50
 HASS, Karl, 212
 HITLER, Adolf, 9, 26, 46, 56, 106, 212, 281, 340
 HÖRNLE, Tatjana, XXXIV
 IMPERATO, Federico, 178
 INTINI, Ugo, XXXIII, 197, 222
 IOPPI, Angelo, 209, 210
 JACKSON, Robert, 337, 340
 JACQUELIN, Mathieu, 241
 JAEGER, Nicola, 115
 JARVERS, Konstanze, XXXIV
 JEMOLO, Carlo Arturo, 99, 114, 227, 228, 258
 JEßBERGER, Florian, 53
 KAPPLER, Herbert, 209, 211
 KARITZKY, Holger, 53
 KATZMANN, 55
 KESSELING, Albert, 204
 KOHLRAUSCH, Eduard, 36, 43, 53
 KONSTANTIN PRINZ VON BAYERN, 209, 212
 KROESCHELL, Karl, 47
 LA ROSA, Emanuele, XXXIII
 LA ROVERE, Luca, 11, 19, 25
 LABRIOLA, Silvano, XXXI
 LACCHÈ, Luigi, XV, 109, 162, 168, 170-172, 192, 252
 LAMI-STARNUTI, Edgardo, XXXI
 LANARO, Silvio, 199, 235
 LANCHESTER, Fulco, 97
 LAPICCIRELLA, Enzo, 90
 LARENZ, Karl, 38
 LASCH, Karl, 74, 75
 LATTANZI, G., 231
 LAURIA, 149
 LECTOR, 107
 LEFEBVRE D'OVIDIO, Antonio, 227
 LEGNANI, Massimo, 193, 197
 LEHMANN, Werner, 55
 LEONE, Giovanni, XVIII, 82, 97, 113, 117, 119, 121, 148, 159, 166, 173
 LERCARO, Giacomo, 1
 LEVI, Alessandro, XXXI
 LEVI, Guido, 124
 LEVI, Nino, 30-33, 75, 83, 261
 LIZZADRI, Oreste, 195-197, 202-204, 206
 LO PRESTI, Matteo, XX, XXXIII, 5, 205
 LOLLI, Riccardo, 195
 LOMBARDO RADICE, Lucio, XXIV, 92, 94, 200
 LONGHI, Silvio, 35, 171
 LONGHITANO, Claudio, 161, 172, 261
 LONGO, Giannetto, 125
 LONGO, Luigi, 202
 LONGONI, XXXI
 LOPARDI, Emidio, 195
 LOPEZ DE OÑATE, Flavio, XV, 37, 38
 LORI, Graziano, XVI
 LORUSSO, Sergio, 83, 178, 180
 LOSCHIAVO, Luca, 31, 99, 101
 LUCCHINI, Luigi, 100, 101
 LUCIFREDI, Roberto, 121
 LUDWIG, Emil, 7
 LUNEDEI, Torquato, 205
 LUSSU, Emilio, XXIV, 33, 202, 203
 LUZZATTO, Lucio Mario, XXXI, 196
 MACK SMITH, Denis, 259
 MAELZER, Kurt, 344
 MAGGIORE, Giuseppe, XVIII, XIX, 31, 44, 72, 82, 89, 116, 127, 128, 133-139, 142, 143, 153, 172
 MAGNI, Cesare, 108
 MAIELLO, Vincenzo, 257, 260
 MAJORCA, Vito, 205
 MALAGUGINI, Alberto, 76
 MALINVERNI, Alessandro, 223
 MAMMARELLA, Gabriele, 197, 213
 MAMMUCARI, Mario, XXI
 MANACORDA, Stefano, 38, 58, 241
 MANASSERO, Aristide, 90, 118
 MANCINELLI, Carmine Pastore, 196
 MANCINI, Giacomo, 73, 74, 209
 MANCUSO, Enrico, XXXIII
 MANGONI, Luisa, 3

- MANNA, Adelmo, XXXIII, 58
 MANTOVANI, Ferrando, X
 MANZINI, Vincenzo, VII, XII, XVIII, 44,
 89, 99, 107, 119-122, 139, 141, 143,
 172, 247
 MARCHETTI, Alessio, 207
 MARCIANO, Gennaro, 72
 MARINI, Gaetano, 36
 MARINUCCI, Giorgio, X, 36, 56
 MARTELLI, Margherita, 11
 MARTÍN, Sebastián, 37
 MARXEN, Klaus, 38
 MARZI, Vittorio, 146, 147
 MASSAFRA, Angelo, 178
 MASSARENTI, 112
 MASSARI, Eduardo, 34, 40, 99, 143, 155,
 167
 MASTROBERTI, Francesco, 143
 MASTROGREGORI, Massimo, 144, 178, 179
 MATTEI, Enrico, 73
 MATTEOTTI, Giacomo, IX, XV, XVIII,
 XXII, 3, 4
 MATTEOTTI, Matteo, 206, 249
 MATTERA, Paolo, 204
 MATTONE, Antonello, VIII, XVI, XX,
 XXIV, 12, 32, 36, 62, 75, 83, 97, 99,
 100, 128, 136, 139, 166, 174, 178, 263
 MAZZASOMA, Fernando, 146
 MAZZINI, Giuseppe, 5
 MAZZONE, Tommasina, 67
 MELDOLESI, Luca, 198
 MELIS, Giulio, 18
 MEMOLI, Matteo, 54
 MENICACCI, Stefano, 79
 MENICONI, Antonella, 170, 253
 MENNE, Antonio, 33, 100
 MENOZZI, Daniele, 82
 MERCURI, Lamberto, 254
 MERENDA, Ilaria, XXXIII
 MERLONI, XXXI
 MESSINA, Salvatore, 77, 118
 METTRAUX, Guénaël, 262
 MEUCCI, Gian Paolo, 239
 MEZGER, Edmund, 29, 43, 44-48, 57, 72,
 102, 107
 MEZZETTI, Enrico, XXXIII
 MICHELI, Gian Antonio, 227
 MICHELI, Pietro, 76
 MIGLIORINO, Francesco, 62
 MILETTI, Marco Nicola, VIII, XVI, XX,
 XXIV, 12, 32, 36, 62, 75, 83, 97, 99,
 100, 128, 136, 139, 166, 174, 178, 263
 MILITELLO, Vincenzo, XXXIII
 MILOZZI, Alessandra, 92
 MIRTO, Pietro, 135, 234, 247
 MITTERMAIER, Wolfgang, 47, 49
 MOCCIA, Sergio, 263
 MOGILNICKI, Aleksander, 51
 MONACO, Aldo, XXXI, 90
 MONACO, Alfredo, 206, 208
 MONACO, Lucio, 38, 58
 MONACO, Marcella, 205, 206
 MONDOLFO, Anita, 221
 MONDOLFO, Ugo Guido, XXXII
 MONGILLO, Vincenzo, XXXIII
 MONINA, Giancarlo, 213
 MONSLEY, Oswald, 55
 MONTEFUSCO, Vittorio, 107
 MONTESSORI, Roberto, 119, 120
 MONTINI, Giovanni Battista, 211, 215
 MONTRONI, Giovanni, XVI, 112, 113, 145
 MONZALI, Luciano, 178
 MOR, Carlo Guido, 119, 120
 MORANDI, Rodolfo, 196
 MORARA, Luigi, 195
 MORELLI, Gaetano, 227
 MORESCO, Mattia, 124
 MORETTI, Mauro, 82
 MORO, Aldo, XV, XIX, 113, 118, 144, 145,
 165, 173, 174, 177-186
 MORO, Renato, 145, 178, 179
 MOROSINI, Giuseppe, 206
 MUÑOZ CONDE, Francisco, XX, XXXIII,
 45
 MUSOTTO, Giovanni, XVI, 90, 118
 MUSELLI, Luciano, 114
 MUSSOLINI, Benito, IX, XX, 3, 4, 7, 9, 10,
 12, 18, 22, 24, 26, 27, 33, 56, 62, 73,
 91, 94, 100, 101, 125, 126, 136, 143,

- 146, 159, 161, 171, 172, 193, 197, 210,
212, 217, 219, 229, 234, 274, 279, 299
- MUZZI, Giuseppe, 197, 200
- NAPOLITANO, Tomaso, 39
- NASTASI, Pietro, 137
- NATALE, Tommaso, 107
- NATOLI, Ugo, 54
- NAUCKE, Wolfgang, 38
- NEGRI, Giovanni, 100
- NENNI, Giuliana, 211
- NENNI, Pietro, XXII, XXXI, XXXIV, 196,
197, 199, 203, 205, 207, 210, 211,
213-215, 222, 229, 244, 248-250, 252,
257, 258, 317
- NEPPI MODONA, Guido, 69, 153, 168, 169,
242, 245, 253
- NERI SERNERI, Simone, 198, 203, 258, 260
- NICCOLAI, Giuseppe, 56, 72-75, 77-79, 90,
120
- NICOLÒ, Rosario, 227
- NISCO, Attilio, 38
- NOVELLI, Giovanni, 44, 50, 56, 63, 66-68
- NUBOLA, Cecilia, 237, 245
- NUVOLONE, Pietro, XXXI, 36, 37, 52, 117,
118, 140-142, 223, 247, 262, 263
- OLIVETTI, Adriano, XXXI
- OMEZZOLI, Tullio, 237
- OMODEI ZORINI, Vincenzo, 107
- OMODEO, Adolfo, 149, 226
- ONIDA, Valerio, XXVII, 181
- ORLANDI, Mauro, 128
- ORLANDI, Renzo, 263
- ORLANDO, Vittorio Emanuele, 13, 181
- ORSZECZOWSKI, 55
- PACE, Alessandro, X
- PACELLI, Francesco, 211
- PAGLIARO, Antonio, X
- PALADINI, Arrigo, 209
- PALAZZO, Francesco, VIII, X, XVI, XXVI,
XXXIV, 8, 36, 55, 69, 142, 191, 266
- PALAZZO, Gennaro Alfredo, 50
- PALIERO, Carlo Enrico, XXXIII
- PALLA, Marco, 219
- PALMER DOMENICO, Roy, 218, 237, 248
- PANNAIN, Remo, XVIII, 112, 113, 117,
120, 123, 231, 247, 258
- PANNUNZIO, Mario, 78
- PANU, Angelo, 34
- PANUCCIO, Vincenzo, XV
- PAOLI, Giulio, XV, XVI, XVIII, 36, 52, 87,
98, 104, 113-116
- PAOLO VI, 211
- PAPADIA, Elena, 169
- PARESCCE, Enrico, XV, 214
- PARIZOT, Raphaële, 241
- PARRI, Ferruccio, 248, 249
- PASQUINI, Lucia, 92
- PASSERIN D'ENTRÈVES, Alessandro, 93
- PASTORELLI, Marco, XXXI
- PAVAN, Ilaria, 81, 85
- PAVOLINI, Alessandro, 299
- PAVONE, Claudio, XXI, 218, 234, 252
- PECORELLA, Claudia, XXXIII
- PEDONE, Franco, XXXI
- PELISSERO, Marco, XXXIII, 153, 169
- PELLEGRINO, Bruno, 36, 118
- PELLERITI, Enza, XXXIII, 137
- PENSO, Girolamo, 90
- PEPE, Antonio, 54
- PEPE, Luigi, 214
- PERETTI-GRIVA, Domenico Riccardo, 237
- PERFETTI, Francesco, 145
- PERNA, Edoardo, 203
- PERRIS, C., 49
- PERRONE CAPANO, Renato, XVII, 212
- PERROTTI, Nicola, 195, 196
- PERSICO, 112
- PERTICI, Roberto, 82
- PERTICONE, Giacomo, XXXI
- PERTINI, Sandro, VIII, IX, 95, 196, 197,
202, 203, 205, 206, 213, 222, 250, 258,
260
- PÊTAÏN, Henri - Philippe - Omer, 94, 160
- PETRACCI, Matteo, 172
- PETRINI, Davide, 161, 162
- PETROCELLI, Biagio, XV, XVIII, XIX, 89,
97, 127, 141-155, 157, 173, 174, 177,
181, 190, 247, 268
- PEZZINI, Barbara, XXVII, XXXII

- PEZZINO, Pezzino, 245
 PICCARDI, Leopoldo, 74, 75, 78
 PIERI, Piero, 201
 PIERROTTET, Ernesto, 125
 PIETRA, Gaetano, 120, 124
 PIFFER, Tommaso, 205
 PIFFERI, Michele, XIX, 37, 38, 53, 157, 158, 163, 166
 PINTOR, Fortunato, 92
 PINTOR, Francesca, 92
 PINTOR, Giaime, XIII, XIV, XXIII, XXIV, 91-94, 193, 267
 PINTOR, Luigi, XXIII
 PINTOR, Pietro, 92, 94, 95
 PIO XII, 211, 212
 PIOLETTI, Ugo, 256
 PISANI, Mario, 113
 PISANI, Nicola, XXXIII
 PITTALUGA, Mario, 256
 PIVETTI, Marco, 169
 POGGI, Alfredo, 321
 POLISTINA, XXXI
 POMBENI, Paolo, 18
 PONZANI, Michela, 237
 PORTINARO, Pier Paolo, 255
 POTITO, Enrico, 227
 PRESTI, Umberto, 214
 PRIEBKE, Erich, 212
 PRINGSHEIM, Fritz, 55
 PRISCO, Salvatore, 15, 17
 PULITANO, Domenico, XXXIV
 QUAZZA, Guido, 168, 197
 RABEL, Ernst, 55
 RACZ, Georg, 102
 RADBRUCH, Gustav, 262, 263
 RAGGI, Luigi, 125
 RAMACCI, Fabrizio, X
 RANDAZZO, Barbara, XXVII, 181
 RANIERI, Silvio, 112, 116, 117, 119, 121, 122, 139
 RÁNKI, Györg, 21
 RANZATO, Gabriele, 200
 RAO, Nicola, 205
 RAPONE, Leonardo, 194
 REALE, Oronzo, 76
 REBESCHINI, Monica, XIV
 REGGIANI, Alessandro, 76
 REGINA, Aldo, 179, 180
 REGINA, Armando, 143, 144
 RENDE, Domenico, 72
 RENTROP, Kathrin, 43
 REPACI, Antonino, 262
 REPACI, Leonida, 198
 RESTA, Raffaele, 113, 149
 RICCI, Aldo Giovanni, XXXIII, 220, 226
 RICCIO, Stefano, 90, 118
 RIGANO, Francesco, 241
 RINCEANU, Johanna, XXXIV
 RIVA, Carlo Ruga, XXXIII
 ROCCO, Alfredo, VII, 101, 152, 153, 159, 166, 170
 ROCCO, Arturo, XVII, 29-32, 99, 113, 143, 165, 167, 178, 180
 ROMAGNOLI, Umberto, 17
 ROMANELLI, Raffaele, 18, 169
 ROMANI, XXXI
 ROMANO, Santi, 34, 187
 ROMITA, Giuseppe, 195, 196, 258
 ROSENBERG, Alfred, 74, 339
 ROSSELLI, Carlo, 27, 300
 ROSSELLINI, Roberto, 206
 ROSSETTI, Clara, 1
 ROSSI, Ottorino, 113
 ROSSI, Paolo, XVI
 ROSSI, Stefano, XXXII
 ROVATTI, Toni, 109, 237, 241, 242, 245
 RUFFINI AVONDO, Edoardo, 227
 RUGGIERI, Francesca, XXXIII
 RUGGIERO, Gianluca, XX, XXXIII
 RUMI, Giorgio, 35
 RÜPING, Hinrich, 38
 RUTKE, Falk, 74
 RUZZI, Marco, 237
 SABATINI, Giuseppe, XXV, 169, 192, 243, 267
 SABATINI, Guglielmo, 72, 83
 SABBATUCCI, Giovanni, 194, 197
 SALA, Teodoro, 26
 SALTIELLI, Carlo, 139, 247
 SALUSTRI, Simona, 111

- SANDRI, Renato, 204, 205, 213, 247
 SANTORO, Arturo, 143
 SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe, 17
 SAPORITO, Luigi, 22
 SARAGAT, Giuseppe, 95, 196, 197, 203, 205, 213, 222, 249
 SARFATTI, Margherita, 7
 SARGENTI, Manlio, 22, 25
 SATTA, Salvatore, 33, 119, 125, 202
 SBRANA, 125
 SBRICCOLI, Mario, VII, XV, 40, 41, 58, 99, 101, 154, 163, 166, 173
 SCARANO, Luigi, XIX, 165, 174, 175, 177
 SCERNI, Mario, XXX, 125, 227
 SCHAFFSTEIN, Friedrich, 40, 48, 154
 SCHEM, Joachim, 48
 SCHIAVI, Alessandro, XXXI
 SCHIAVONE, Aldo, VII, XVIII
 SCHINNERER, Erich, 67
 SCHLEGELBERGER, Franz, 43
 SCHULTZ, Fritz, 55
 SCOLETTA, Marco, XXXIII
 SCOPPOLA, Pietro, XXX
 SEBASTIANINI, Osvaldo, 62
 SELVAGGI, Nicola, XXXIII
 SEMINARA, Sergio, XVIII, XX, XXXIII, 136, 225
 SERRI, Mirella, XIV, 11
 SESSI, Frediano, 204, 213, 247
 SEVERINO, Paola, X
 SFORZA, Carlo, 226
 SGAMBATI, Valeria, VIII
 SHAWCROSS, Hartley, 340
 SIEBER, Ulrich, XXXIV
 SIEGERT, Karl, 65
 SILONE, Ignazio, 218
 SILVESTRI, Gaetano, 43
 SIMONINI, Alberto, 249
 SKINNER Stephen, 38, 50
 SMOQUINA, Giorgio, 22
 SMURAGLIA, Carlo, XXXIII
 SOLARI, Leo, 194, 198, 249
 SOLMI, Arrigo, XIII, 70, 72, 77, 79
 SOMMA, Alessandro, 243, 253
 SPADA, Filiberto, 12
 SPAMPANATO, Bruno, 323, 331
 SPERANZONI, Andrea, 252
 SPERDUTI, Giuseppe, 22
 SPIRITO, Ugo, 67
 STAJANO, Corrado, XIII
 STARACE, Achille, XVII
 STELLA RICHTER JR, Mario, 5
 STILE, Alfonso Maria, XXXIII, 38, 58
 STOLFI, Giuseppe, 227
 STOLFI, Mario, 88
 STOLZI, Irene, 12, 76
 STOPPATO, Alessandro, 35, 99, 112
 STORTI, Claudia, 62, 252
 STRANEO, Paolo, 125
 STURZO, Luigi, 112
 SUPPA, Silvio, 180
 TALASSANO, Francesco, 239
 TARTAGLIA, Giancarlo, 144
 TAURASI, Giovanni, 105
 TAVIANI, Paolo Emilio, 125
 TAVILLA, Elio, XXXIII, 75, 105
 TEDESCHI, Mario, 73, 142
 TEDESCO, Antonio, 213
 TESAURO, Alfonso, 139
 TESORO, Giorgio, 147
 TESTORI, Silvana, 242
 THAELMANN, Ernst, 337
 THIERACK, Georg, 75
 TIVARONI, Jacopo, 125
 TODOROV, Tzvetan, XXII, 266
 TOGLIATTI, Palmiro, 222, 226, 243, 257
 TOLOMEI, Alberto Domenico, 35, 119, 120, 121, 123
 TOLOMEI, Ugo, 120
 TOMPKINS, Peter, 93, 94, 204, 206, 211, 235
 TONELLI, Matteo, 24
 TORRISI, Jacopo C.S., 172
 TORSELLO, Sergio, XVII
 TOSCANO, Nicola, 211, 214, 215
 TREVISONNO, Giacinto, 19
 TROISIO, Armando, 205
 TROMBADORI, Antonello, 202
 TRONCONE, Pasquale, XXXIII, 183
 TURI, Gabriele, 84
 UNGARI, Andrea, 145

- VACCARINO, Giorgio, 26
 VACCHELLI, Giovanni, 101
 VALCARENGHI, Aldo, 195, 249
 VALCARENGHI, Marina, 195
 VALIANI, Leo, 9, 75
 VANNINI, Ottorino, 89, 99, 256
 VARNIER, Giovanni B., 124
 VASATURO, Giulio, VIII
 VASSALLI, Alessandro, XXXIV, XXXV
 VASSALLI, Fabrizio, 204, 211, 213
 VASSALLI, Filippo, XI, XXIX, XXXIV, 1, 4-6, 33, 60, 76, 116, 119, 124, 211, 212
 VASSALLI, Francesco, 201
 VASSALLI, Luca, XXXIV
 VASSALLI, Mario, XXXIV
 VASSALLI, Natalia, XXXIV
 VECCHI, Luigi, 231
 VECCHIETTI, Tullio, XXXI, 194, 196, 198, 203
 VELLANI, Mario, 169
 VENTURA, Sergio, 38
 VENTURI, Franco, 75
 VENTURI, Giorgio, 210
 VERATTI, Roberto, 196
 VERRENGIA, Sarah, 6, 10, 27, 195
 VETTOR, Tiziana, 71, 82, 159
 VILLETTI, Antonio, 14
 VINCENTI, Lorenzo, 206
 VINCI, Felice, 108
 VINCIGUERRA, Sergio, XVI, 36
 VIOLANTE, Luciano, 41, 161, 169, 181
 VISMARA MISSIROLI, Maria, 114
 VITTORIA, Albertina, XIII
 VITTORIO EMANUELE III, 217
 VIVARELLI, Roberto, 81
 VOLPE, Giuseppe, 251
 VOLPINI, Clemente, 219, 229
 VON HASSELL, Fey, 204
 VON HENTIG, Hans, 49
 VON LISZT, Franz, 65
 VORMBAUM, Thomas, XX, 38, 43, 47, 53
 VOZZI, Roberto, 63
 VULLO, Enzo, 100, 101
 WERLE, Gerhard, 49, 53
 WETZELL, Richard F., 50
 WISOCKI, 282
 WOLLER, Hans, 237, 250, 252
 ZAFFARONI, Eugenio Raul, 45
 ZAGARI, Mario, 54, 194, 196, 198, 203, 249
 ZANGRANDI, Ruggero, 3
 ZANON, Nicolò, 192
 ZANZUCCHI, Marco Tullio, 31, 33, 34, 44, 60, 61, 99, 100, 101
 ZANZUCCHI, Pier Paolo, 34, 100
 ZAVATTA, Laura, 67
 ZEZZA, Ostilio, 223
 ZINCONI, Vittorio, 20, 55
 ZOLO, Danilo, XV, 42
 ZUCARO, Domenico, 211
 ZUCCA, Fabio, 199
 ZUDDAS, Silvio, 11

INDICE SOMMARIO

<i>Prologo</i>	VII
--------------------------	-----

CAPITOLO I ILLUSIONE E DISINCANTO

1. Formazione politico-culturale di Giuliano nell'ambiente variegato di casa Vassalli. Iniziale adesione al comunismo	1
2. Adesione al fascismo e avversione al nazismo negli anni della formazione universitaria	8
3. Collaborazione con i giornali universitari fascisti	11
4. Partecipazione ai Littoriali della cultura e dell'arte di Roma (1935)	14
4.1. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Dottrina generale del fascismo sul tema "Riforma della rappresentanza".	15
4.1.1. Il dibattito sulla posizione della donna nella Camera rappresentativa	18
4.2. Relatore al convegno dei Prelittoriali di Politica estera e coloniale . .	21
5. Inizio del disincanto e presa di distanza dal fascismo	26

CAPITOLO II EQUILIBRISMI E COMPROMESSI

1. Francesco Carnelutti e l'avvio della carriera accademica di Vassalli presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la guida di Giacomo Delitala	29
2. Schedatura di Giacomo Delitala nel Casellario politico centrale del Ministero dell'interno	33
3. Crisi del modello liberale di diritto penale nella scienza giuridica europea degli anni Trenta del Novecento	37
4. Conferenza di Edmund Mezger all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla novella penale tedesca del 1935	43
5. Reazione della scienza penalistica italiana di fronte all'abolizione del divieto di analogia nel codice penale tedesco.	48

6.	Vassalli a Berlino per studiare la riforma penale tedesca in materia di analogia.	53
7.	Critica vassalliana all'abolizione del divieto di analogia <i>in malam partem</i> nel Codice penale del Reich (1937).	56
8.	Nomina ad assistente volontario alla cattedra di Diritto penale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.	59
9.	Partecipazione alla Segreteria organizzativa del I Congresso internazionale di criminologia (Roma, 1938).	62
10.	Partecipazione alla Segreteria organizzativa del Convegno italo-germanico sul diritto razziale (Vienna, 1939).	70
	10.1 Accuse di collusione con il regime durante gli anni della Repubblica e verdetto assolutorio dei giurì d'onore della Camera dei deputati (1971).	72
11.	Vassalli e la questione razziale	80

CAPITOLO III CARRIERA E POLITICA

1.	Primo incarico di insegnamento presso l'Università di Urbino (1938) e prima partecipazione al concorso a cattedra (1939).	87
2.	Scoppio della guerra e inizio dell'attività politica clandestina nell'Upi di Roma (1939).	90
3.	Chiamata alle armi e assegnazione alla Commissione italiana per l'armistizio con la Francia	91
4.	Concorso per l'abilitazione alla libera docenza (1940).	96
5.	<i>Excursus</i> . La facoltà giuridica pavese, crocevia di penalisti fascisti e antifascisti	98
	5.1. Giulio Battaglini, penalista di regime.	98
	5.1.1. Fedeltà al fascismo sotto la Repubblica sociale italiana	107
	5.1.2. Il calvario umano e accademico nel dopoguerra.	110
	5.2. Giulio Paoli, antifascista esiliato a Pavia	113
6.	Incarico di insegnamento presso la R. Università di Pavia (1942).	115
7.	Concorso alla cattedra di diritto penale (1942).	117
8.	Nomina a professore straordinario di Diritto penale presso la R. Università di Padova e trasferimento alla R. Università di Genova.	118

CAPITOLO IV ANALOGIA E LEGALITÀ

1.	Aperture all'analogia della legge penale sfavorevole nella scienza giuridica italiana	127
	1.1. Concezione antiformalistica di Francesco Carnelutti	128
	1.2. Concezione formalistica di Norberto Bobbio	129
	1.3. Concezione realistica di Francesco Antolisei	131

1.4. Concezione politica di Giuseppe Maggiore	133
1.4.1. Giuseppe Maggiore, penalista di regime	136
2. Mobilitazione della scuola milanese in difesa del fondamento liberale del divieto di analogia della legge penale sfavorevole	138
3. La concezione autoritaria del principio di legalità nell'opera di Biagio Petrocelli	141
3.1. Biagio Petrocelli, penalista di regime	142
3.2. La questione dell'analogia nella concezione autoritaria della legalità	150
4. Indicatori della torsione autoritaria della legalità "fascista". Statuti differenziati della legalità: cittadini, cospiratori e nativi delle colonie	156

CAPITOLO V PUNIBILITÀ E LEGALITÀ

1. Concezione autoritaria del potere punitivo e controllo della magistratura sotto il regime fascista	165
2. Prassi e strumenti di controllo della magistratura	167
3. "Magistratura politica": il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	170
4. L'interesse dei giovani penalisti per la questione dell'inquadramento teorico del potere punitivo	172
5. Luigi Scarano e la concezione autoritaria del diritto soggettivo dello Stato di punire	174
6. Aldo Moro, pensatore critico nella piccola comunità militante dei penalisti baresi	177
6.1. Costruzione del potere punitivo su basi individualistico-liberali	179
7. Giuliano Vassalli: il potere punitivo come potestà sovrana	186

CAPITOLO VI RESISTENZA E RISCATTO

1. Fusione dell'Upi nel nuovo partito socialista (Psiup)	193
2. La politica ciellinista del Psiup e i giovani socialisti dissidenti	197
3. Partecipazione di Vassalli alla resistenza	200
4. Arresto e scarcerazione	207
5. Commissione d'inchiesta del Cln sul "caso Vassalli"	213

CAPITOLO VII SUPERSTITI E TRADITORI

1. La politica del Psiup per la liquidazione del fascismo	217
2. Critica di Vassalli all'ibridismo del processo governativo di epurazione tra rivoluzione e reazione	227

3.	Processo ai collaborazionisti tra politica e giustizia. Il sostegno socialista alla partecipazione delle forze partigiane all'amministrazione della giustizia nei "tribunali del popolo"	236
4.	... e alla previsione di categorie normative di collaborazionismo	245
5.	Tempo di bilanci.	248
6.	Amnistia e liquidazione della defascistizzazione	255
7.	Presa di servizio di Vassalli presso l'Università degli studi di Genova e prolusione su "I delitti contro l'umanità e il problema della loro punizione".	261
8.	Il riconoscimento dell'impegno civile di Vassalli nel giudizio della commissione giudicatrice per la promozione all'ordinariato	266

Appendice documentaria

G. VASSALLI, <i>Questioni di politica estera</i> , in « I Littoriali », II (marzo 1935), 4, p. 3 e ss.	271
G. VASSALLI, <i>La donna e la rappresentanza</i> , in « Roma fascista » dell'11 aprile 1935, p. 1 e s.	275
G. VASSALLI, <i>Essenza dello Stato Fascista</i> , in « Roma fascista » del 25 aprile 1935, p. 8	278
G. VASSALLI, <i>Polonia e Germania</i> , in « Conquiste » del 1° maggio 1935, p. 2 . .	281
G. VASSALLI, <i>Il riarmo austro-ungaro-bulgaro</i> , in « Camicia nera », II (maggio 1935), 7, p. 3.	284
G. VASSALLI, <i>La legge per le sanzioni contro il fascismo</i> , in « Avanti! » del 30 luglio 1944, p. 1.	288
G. VASSALLI, <i>Il processo alle responsabilità del fascismo</i> , in « Socialismo », I (marzo 1945), 1, p. 23 e ss.	290
G. VASSALLI, <i>I collaborazionisti alla resa dei conti</i> , in « Avanti! » del 17 aprile 1945, p. 1.	303
G. VASSALLI, <i>Tribunali del popolo</i> , in « Avanti! » del 22 aprile 1945, p. 1	306
G. VASSALLI, <i>La punizione dei collaborazionisti</i> , in « Socialismo », I (maggio 1945), 3, p. 22 e ss	309
G. VASSALLI, <i>Il fallimento dell'epurazione</i> , in « Socialismo », I (maggio 1946), 5, p. 137 e ss.	314
G. VASSALLI, <i>Il denaro del popolo ritorni al popolo</i> , in « Avanti! » del 16 maggio 1945, p. 1.	319
G. VASSALLI, <i>L'aspetto politico</i> , in « Il lavoro nuovo » del 9 luglio 1946, p. 1 . .	321
G. VASSALLI, <i>Incongruenze e ingiustizie</i> , in « Il lavoro nuovo » dell'11 luglio 1946, p. 1	325
G. VASSALLI, <i>Come vien fatta una legge</i> , in « Il lavoro nuovo » del 13 luglio 1946, p. 1	328
G. VASSALLI, <i>L'amnistia</i> , in « Iniziativa socialista » del 3 agosto 1946, p. 3 . . .	331
G. VASSALLI, <i>Il processo di Norimberga</i> , in « Iniziativa socialista », I (16-30 novembre 1946), 1, p. 18 e ss.	333
<i>Bibliografia</i>	347
<i>Indice dei nomi</i>	387

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

PUBBLICAZIONI

QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

- Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174
- Vol. 41 (2012), 8°, p. 940
- Vol. 42 (2013), 8°, p. 804
- Vol. 43 (2014) - Autonomia - Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1144
- Vol. 44 (2015), due tomi in 8°, p. 1262
- Vol. 45 (2016), 8°, p. 778
- Vol. 46 (2017) - Giuristi e Stato sociale, due tomi in 8°, p. 1060
- Vol. 47 (2018), 8°, p. 816
- Vol. 48 (2019), 8°, p. 840
- Vol. 49 (2020), 8°, p. 914
- Vol. 50 (2021), due tomi in 8°, p. 1014
- Vol. 51 (2022), 8°, p. 788

BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972
Atti, a cura di Paolo Grossi
(1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS
Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna
(1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO
Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico
Vol. I: Da Hobbes a Bentham
(1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO
(1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »
L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria
(1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO
con particolare riguardo alla Germania
Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco
Vol. I (1980), 8°, p. 560
Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTO-CENTO TEDESCO
(1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE
Trad. di Alessandra Maccioni
(1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECULARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher
(1981), 8°, p. 1527
- 13 **LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**
Arti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983
A cura di Paolo Grossi
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
I. Il progetto costituzionale
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**
II. Dal sistema alla teoria generale
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, **GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE**
La formazione della nozione di interesse legittimo
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, **LO STATO IMMAGINARIO**
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 **STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO**
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985
A cura di Paolo Grossi
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, **STILE FIORENTINO**
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**
II. La scoperta del diritto amministrativo
(1987), 8°, p. VIII-254

- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO
LAICO
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987
A cura di Paolo Grossi
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES
A cura di André-Jean Arnaud
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO
TEDESCA
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro
A cura di Paolo Barile
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA
I ricordi degli onorari
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)
(1991), 8°, p. X-536

- 39 Bartolomé Clavero, **ANTIDORA**
Antropología católica de la economía moderna
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, **RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)**
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, **IL DOMINIO E LE COSE**
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali
(1992), 8°, p. 755
- 42 **L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO**
Strumenti, destinatari, prospettive
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992
A cura di Paolo Grossi
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 **PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio**
A cura di Carlo Mansuino
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, **UNE ET INDIVISIBLE**
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannori, **IL SOVRANO TUTORE**
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, **UNE ET INDIVISIBLE**
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, **TOMÁS Y VALIENTE**
Una biografía intelectual
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, **L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO**
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, **LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE**
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 **GIURISTI E LEGISLATORI**
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996
A cura di Paolo Grossi
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, **SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE**
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, **ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO**
(1998), 8°, p. X-474

- 53 Giovanni Cazzetta, *PRÆSUMITUR SEDUCTA*
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, *POTENZA E RAGIONE*
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, *LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO*
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden
(1584-1654)
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, *LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO*
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, *LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO*
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, *IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO*
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI
Una riflessione di fine millennio
Atti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, *IURISDICTION*
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)
Ristampa
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, *TRA LEGGE E CONTRATTO*
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, *LETTERE A MARIO FALCO*
Tomo I (1910-1927)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, *NEL SEGNO DEI TEMPI*
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, *GENERALIA DELICTORUM*
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, *PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA (SECOLI XVII-XX)*
(2006), 8°, p. XII-374

- 68 Franco Cipriani, *SCRITTI IN ONORE DEI PATRES*
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*
Un recupero per il diritto
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, *STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA*
I. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, *NOBILTÀ DEL DIRITTO*
Profili di giuristi
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, *LA RAGIONE DEL DIRITTO*
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, *GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007*
How to make, unmake, and remake law with words
(2008), 8°, p. VIII-268

- 83 Paolo Grossi, TRENT'ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE
Quaderni fiorentini 1972-2001
(2009), 8°, p. XXVIII-252
- 84 Aldo Sandulli, COSTRUIRE LO STATO
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federigo Bambi, UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57
(2009), 8°, p. IV-816
- 88 Mario Sbriccoli, STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA
Scritti editi e inediti (1972-2007)
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, LETTERE A MARIO FALCO
Tomo II (1928-1943)
A cura di Maria Vismara Missiroli
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE
(2010), 8°, p. X-576
- 91 Marco Sabbioneti, DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo
A cura di Gabriele Magrin
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, CENSORI E GIURISTI
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)
(2011), 8°, p. XXXIV-410
- 95 ALESSANDRO GIULIANI: L'ESPERIENZA GIURIDICA FRA LOGICA ED ETICA
A cura di Francesco Cerrone e Giorgio Repetto
(2012), 8°, p. VI-848
- 96 Carlo Nitsch, IL GIUDICE E LA LEGGE
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo
Novecento
(2012), 8°, p. X-342

- 97 Rodrigo Míguez Núñez, **TERRA DI SCONTRI**
Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali
(2013), 8°, p. X-360
- 98 Enrico Finzi, **“L’OFFICINA DELLE COSE”**
Scritti minori
A cura di Paolo Grossi
(2013), 8°, p. LXII-212
- 99 Michele Pifferi, **L’INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA**
Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. IV-336
- 100 Paolo Grossi, **SCRITTI CANONISTICI**
A cura di Carlo Fantappiè
(2013), 8°, p. XLVI-314
- 101 Massimiliano Gregorio, **PARTE TOTALE**
Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento
(2013), 8°, p. XIV-440
- 102 Emanuele Somma, **JUGE NATUREL E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESE (1790-1795)**
(2013), 8°, p. VI-166
- 103 **DALLA COSTITUZIONE “INATTUATA” ALLA COSTITUZIONE “INATTUALE”?**
Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana
Materiali dall’incontro di studio - Ferrara, 24-25 gennaio 2013
A cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta
(2013), 8°, p. VIII-430
- 104 **STORIA E DIRITTO**
Esperienze a confronto
Atti dell’incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei *Quaderni fiorentini*
Firenze, 18-19 ottobre 2012
A cura di Bernardo Sordi
(2013), 8°, p. VI-506
- 105 Michael Stolleis, **STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA**
II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell’amministrazione 1800-1914
(2014), 8°, p. XVIII-766
- 106 Paolo Grossi, **NOBILTÀ DEL DIRITTO**
Profili di giuristi - II
(2014), 8°, p. XII-334
- 107 Irene Stolzi, **LE INCHIESTE PARLAMENTARI**
Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)
(2015), 8°, p. XXVIII-328
- 108 **GIUSTIZIA PENALE E POLITICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO**
Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto
a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti
(2015), 8°, p. X-536
- 109 Giulio Abbate, **«UN DISPOTISMO ILLUMINATO E PATERNO»**
Riforme e codificazione nell’India britannica (1772-1883)
(2015), 8°, p. VIII-312

- 110 Piero Bellini, SUGLI USITATI PARADIGMI DELLA CANONISTICA OSSERVANTE
Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo
(2016), 8°, p. VIII-284
- 111 Ferdinando Mazzarella, UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE
Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra
(2016), 8°, p. X-346
- 112 ATTUALITÀ E STORIA DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO
Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità
a cura di Roberto Bartoli e Michele Pifferi
(2016), 8°, p. VI-334
- 113 Maria Sole Testuzza, "*IUS CORPORIS, QUASI IUS DE CORPORE DISPONENDI*"
Il *tractatus de potestate in se ipsum* di Baltasar Gómez de Amesúa
(2016), 8°, p. IV-370
- 114 Alberto Spinosa, "CIVILI IN DIVERSISSIMO MODO"
Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento
(2017), 8°, p. XVIII-278
- 115 Raffaele Volante, LA SOSTITUZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI NEL
DIRITTO COMUNE CLASSICO
(2017), 8°, p. VI-192
- 116 Federigo Bambi, SCRIVERE IN LATINO, LEGGERE IN VOLTARE
Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento
(2018), 8°, p. IV-370
- 117 Valerio Torreggiani, STATO E CULTURE CORPORATIVE NEL REGNO UNITO
Progetti per una rappresentanza degli interessi economici nella riflessione inglese della
prima metà del XX secolo
(2018), 8°, p. IV-282
- 118 Maurizio Fioravanti, LA COSTITUZIONE DEMOCRATICA
Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo
(2018), 8°, p. VIII-494
- 119 Francesco Saverio Nisio, LUCIEN LÉVY-BRUHL
Filosofia, scienze sociali, giustizia
(2019), 8°, p. VIII-796
- 120 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE DI WEIMAR
Con un saggio introduttivo di Maurizio Fioravanti
(2019), 8°, p. XXII-110
- 121 SINDACATI E DIRITTO DEL LAVORO TRA DITTATURE E DEMOCRAZIE
NELLEUROPA MEDITERRANEA E LATINA DEL XX SECOLO
a cura di Irene Stolzi
(2019), 8°, p. VI-312
- 122 Paolo Passaniti, IL DIRITTO CANGIANTE
Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano
(2019), 8°, p. XVI-246
- 123 Philipp Lotmar, LA GIUSTIZIA E ALTRI SCRITTI
a cura di Iole Fagnoli e Luca Nogler
(2020), 8°, p. XXII-358
- 124 Paolo Grossi, IL DIRITTO CIVILE IN ITALIA FRA MODERNO E POSMODERNO
Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico
(2021), 8°, p. XII-170

- 125 Francesco Migliorino, LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI
(2021), 8°, p. X-194
- 126 Floriana Colao, UN DIRITTO PER L'AGRICOLTURA
Itinerari giuridici-economici nella Toscana dell'Ottocento
(2021), 8°, p. XXXII-126
- 127 Franco Gaetano Scoca, RISORGIMENTO E COSTITUZIONE
(2021), 8°, p. XII-630
- 128 Gustav Radbruch, FILOSOFIA DEL DIRITTO
(2021), 8°, p. LXXII-234
- 129 Gianluca Russo, GOVERNARE CASTIGANDO
Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)
(2021), 8°, p. XXXII-362
- 130 WHAT IS EUROPEAN IN EUROPEAN PRIVATE LAW?
CHE COSA C'È DI EUROPEO NEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO?
a cura di Hans-Wolfgang Micklitz e Giuseppe Vettori
(2022), 8°, p. XXXIV-368
- 131 Giandomenico Dodaro, GIULIANO VASSALLI TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA
Biografia di un penalista partigiano (1915-1948)
(2022), 8°, p. XXXVI-402

€ 52,00

024217256

ISBN 978-88-28-84448-8

